



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

CATALOGO
DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI E
DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI
2019-2020

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221

(*“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY
E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”*)

DETTA COLLEGATO AMBIENTALE

(GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016)



Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (Cress) - A.T. Sogesid

SETTEMBRE 2021

Immagine di copertina:

“Santa Maria Maddalena – Valle del Giovenco – Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” di Luca Grassi

*Madamina, il catalogo è questo [...]
un catalogo egli è che ho fatt'io;
Osservate, leggete con me.*

*In Italia seicento e quaranta;
In Alemagna duecento e trentuna;
Cento in Francia, in Turchia novantuna;
Ma in Ispagna son già mille e tre.*

(Atto I, Scena 5, Don Giovanni di Mozart)

INDICE SINTETICO

Indice Sintetico	- 4 -
Indice Dettagliato.....	- 5 -
Indice delle Tabelle.....	- 20 -
Indice delle Figure.....	- 24 -
Lista di abbreviazioni ed acronimi.....	- 27 -
Premessa - Foreword.....	- 30 -
Introduzione - Introduction.....	- 31 -
Sintesi – Executive Summary.....	- 33 -
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia.....	45
2. I SAD a livello Internazionale e Nazionale.....	52
2.A Esperienza Globale, Internazionale, Europea.....	53
2.B Esperienza Italiana.....	150
2.C Dibattito Scientifico.....	184
3. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi.....	- 223 -
4. Impatto dei sussidi sulla biodiversità.....	643
5. Il caso studio delle Regioni.....	664
6. Conclusioni	726
7. Gruppo di lavoro.....	732
Appendice A I sussidi alle Fonti di Energia Rinnovabile.....	733
Appendice B Una valutazione macroeconomica dell'eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili.....	771
Appendice C Raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo 2011-2020....	790
Appendice D Tavole per la raccolta dati dell'Eurostat sui sussidi e altri trasferimenti per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali	794

INDICE DETTAGLIATO

Indice Sintetico	- 4 -
Indice Dettagliato.....	- 5 -
Indice delle Tabelle.....	- 20 -
Indice delle Figure.....	- 24 -
Lista di abbreviazioni ed acronimi.....	- 27 -
Premessa - Foreword.....	- 30 -
Introduzione - Introduction.....	- 31 -
Sintesi – Executive Summary.....	- 33 -
1. Il Catalogo dei Sussidi: definizioni e metodologia.....	45
1.1 <i>Le definizioni di sussidio.....</i>	<i>45</i>
1.2 <i>Le principali metodologie.....</i>	<i>49</i>
1.2.1 Strumenti metodologici.....	49
1.2.2 Quantificazione del sussidio.....	50
1.3 <i>Riferimenti bibliografici e web (cap.1).....</i>	<i>51</i>
2. I SAD a livello Internazionale e Nazionale.....	52
2.A Esperienza Globale, Internazionale, Europea.....	53
2.1 <i>I SAD nel quadro della Riforma Fiscale Ecologica.....</i>	<i>53</i>
2.1.1 Comitato multidisciplinare di riforma del sistema fiscale spagnolo.....	55
2.2 <i>Evoluzione del dibattito internazionale sulla rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi.....</i>	<i>56</i>
2.3 <i>Il G20 e il processo di peer review sui sussidi ai combustibili fossili.....</i>	<i>77</i>
2.3.1 Il Processo di Peer Review.....	77
2.3.2 Il Messico e i sussidi ai combustibili fossili.....	77
2.3.3 La Germania e i sussidi ai combustibili fossili.....	80
2.3.4 L'Italia e i sussidi ai combustibili fossili.....	83
2.3.5 L'Indonesia e i sussidi ai combustibili fossili.....	88
2.3.6 L'Olanda e i sussidi ai combustibili fossili.....	90

2.3.7	I prossimi passi nel processo di peer review sui sussidi ai combustibili fossili.....	92
2.4	<i>L'APEC e il processo di peer review dei sussidi ai combustibili fossili.....</i>	<i>93</i>
2.4.1	Trend dei sussidi ai combustibili fossili nelle economie APEC.....	95
2.4.2	Il Perù e i sussidi ai combustibili fossili.....	96
2.4.3	La Nuova Zelanda e i sussidi ai combustibili fossili.....	97
2.4.4	Le Filippine e i sussidi ai combustibili fossili.....	99
2.4.5	Taiwan e i sussidi ai combustibili fossili.....	100
2.4.6	Rapporto APEC sulle Peer Reviews sui sussidi ai combustibili fossili.....	101
2.5	<i>Le Presidenze italiane del G7 e del G20.....</i>	<i>103</i>
2.5.1	Il Vertice del G7 Ambiente a Bologna.....	103
2.5.2	La Presidenza italiana G20 del 2021	106
2.5.3	Rapporto per i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 IMF/OECD.....	114
2.6	<i>Contributi di think tank internazionali al dibattito sui sussidi ai combustibili fossili.....</i>	<i>116</i>
2.6.1	Global Subsidies Initiative (GSI)	116
2.6.2	Overseas Development Institute (ODI).....	117
2.6.3	Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TFCD)	118
2.7	<i>Contributo dell'Europa.....</i>	<i>119</i>
2.7.1	Situazione e studi 2014-2018.....	119
2.7.2	Raccomandazioni del Semestre Europeo UE 2011-2020.....	125
2.8	<i>Le priorità attuali della Commissione Europea.....</i>	<i>130</i>
2.8.1	Green Deal Europeo.....	133
2.8.2	Progetti di ricerca attuali della Commissione Europea	136
2.8.3	Commission guidelines on single-use plastic products.....	141
2.9	<i>Rapporti, inventari e cataloghi nazionali.....</i>	<i>142</i>
2.9.1	Francia: il rapporto Sainteny.....	142
2.9.2	Francia: il primo rapporto Green Budgeting.....	143
2.9.3	Germania: il Rapporto dell'Agenzia federale per l'ambiente sui Sussidi ambientalmente dannosi	145
2.9.4	Germania: il Rapporto dell'Agenzia federale per la natura sui Sussidi dannosi per la biodiversità.....	146
2.9.5	Svizzera: i sussidi dannosi per la biodiversità.....	147
2.9.6	Finlandia: <i>budget review</i> 2019 e sussidi dannosi per l'ambiente.....	148
2.9.7	Svezia: sussidi dannosi per l'ambiente.....	149

2.B Esperienza Italiana.....	150
2.10 <i>La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.....</i>	150
2.11 <i>SDGs e sussidi ai combustibili fossili: il lavoro su SDG 12c.....</i>	160
2.12 <i>La Strategia Energetica Nazionale (SEN).....</i>	161
2.13 <i>Rapporti Italiani: Pniec, LTS Clima 2050.....</i>	162
2.14 <i>L'Ecorendiconto: il quadro delle spese per l'ambiente.....</i>	164
2.15 <i>Statistica ufficiale e sussidi per la protezione dell'ambiente e danni per l'ambiente.....</i>	168
2.16 <i>Dibattito italiano.....</i>	170
2.16.1 <i>Nomisma Energia.....</i>	170
2.16.2 <i>UVI Senato.....</i>	171
2.16.3 <i>Legambiente.....</i>	171
2.16.4 <i>Sbilanciamoci.....</i>	173
2.16.5 <i>Forum Disuguaglianze Diversità e Legambiente.....</i>	175
2.16.6 <i>Ossigeno per la crescita.....</i>	177
2.16.7 <i>Asvis.....</i>	179
2.17 <i>Commissione TE&SAD, CITE e Commissione BEFS.....</i>	180
2.18 <i>Progetto Italia-CE-OCSE "Advancing EFR in Italy and EU".....</i>	182
2.C Dibattito Scientifico.....	184
2.19 <i>Appelli economisti carbon dividends (N.America) e carbon pricing (Europa).....</i>	184
2.19.1 <i>Dichiarazione degli economisti sui dividendi del carbonio (carbon dividends).....</i>	185
2.19.2 <i>Dichiarazione degli economisti sul prezzo del carbonio (carbon pricing).....</i>	186
2.20 <i>Rassegna della letteratura scientifica sui sussidi ai combustibili fossili.....</i>	187
2.21 <i>Aggiornamento valutazioni econometriche.....</i>	202
2.21.1 <i>Mattm-Mef: una valutazione macroeconomica dell'eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili.....</i>	202
2.21.2 <i>La valutazione macroeconomica di Prometeia.....</i>	202
2.21.3 <i>Lo studio EC-IEEP sulla tassazione ambientale.....</i>	203
2.22 <i>Riferimenti Bibliografici e web (Cap.2).....</i>	- 205 -
3. Il Catalogo dei Sussidi: dati e analisi.....	- 223 -
3.1 <i>Agricoltura & Pesca.....</i>	227
3.1.1 <i>Introduzione.....</i>	227
3.1.2 <i>Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Agricoltura & Pesca.....</i>	- 229 -

3.1.3	I sussidi indiretti.....	- 232 -
3.1.3.1	Regime speciale IVA per i produttori agricoli.....	- 232 -
3.1.3.2	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse.....	- 233 -
3.1.3.3	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo.....	- 234 -
3.1.3.4	Apicoltura in aree montane.....	- 235 -
3.1.4	I sussidi diretti.....	- 236 -
3.1.4.1	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini.....	- 236 -
3.1.4.2	Sostegno accoppiato per le superfici a soia.....	- 238 -
3.1.4.3	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.....	- 240 -
3.1.4.4	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione.....	- 242 -
3.1.4.5	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	- 244 -
3.1.4.6	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa.....	- 245 -
3.1.4.7	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte.....	- 247 -
3.1.4.8	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte.....	- 249 -
3.1.4.9	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane.....	- 251 -
3.1.4.10	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.....	- 252 -
3.1.4.11	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali.....	- 253 -
3.1.4.12	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.....	- 254 -
3.1.4.13	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli.....	- 256 -
3.1.4.14	Regime di pagamento di base.....	- 258 -
3.1.4.15	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	- 260 -
3.1.4.16	Pagamento per i giovani agricoltori.....	- 262 -
3.1.4.17	Sostegno specifico: premio base olivo	- 263 -
3.1.4.18	Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina.....	- 264 -
3.1.4.19	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio.....	- 265 -
3.1.4.20	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	- 266 -
3.1.4.21	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.....	- 267 -
3.1.4.22	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione	- 268 -

3.1.4.23	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	- 269 -
3.1.4.24	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-dimatico-ambientali.....	- 271 -
3.1.4.25	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	- 272 -
3.1.4.26	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque	- 273 -
3.1.4.27	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o specifici	- 274 -
3.1.4.28	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e dimatici a salvaguardia delle foreste.....	- 275 -
3.1.4.29	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero.....	- 276 -
3.1.4.30	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza.....	- 277 -
3.1.4.31	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.....	- 278 -
3.1.4.32	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.....	- 280 -
3.1.4.33	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti.....	- 281 -
3.1.4.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti.....	- 282 -
3.1.4.35	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose.....	- 283 -
3.1.4.36	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose.....	- 284 -
3.1.4.37	Aiuti nel settore apistico.....	- 285 -
3.1.4.38	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali.....	- 286 -
3.1.4.39	Produzione zootecnica estensiva.....	- 288 -
3.1.4.40	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura.....	- 289 -
3.1.4.41	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori.....	- 290 -
3.1.4.42	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	- 291 -
3.1.4.43	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari.....	- 292 -
3.1.4.44	Arresto definitivo delle attività di pesca.....	- 294 -
3.1.4.45	Arresto temporaneo delle attività di pesca.....	- 296 -
3.1.4.46	Incentivi pubblici in materia di strumenti di gestione del rischio.....	- 298 -
3.1.4.47	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone.....	- 300 -
3.1.4.48	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici.....	- 301 -
3.1.4.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici.....	- 302 -
3.1.4.50	Misura 14 PSR 2014-2020: Benessere degli animali.....	- 303 -

3.1.4.51	Fondo nazionale per la suinicoltura.....	- 304 -
3.2	<i>Energia</i>	- 306 -
3.2.1	Introduzione.....	306
Focus 1.	Il differente trattamento fiscale della benzina e del gasolio in Italia.....	312
Focus 2.	Royalties sulla produzione di gas naturale e petrolio	327
Focus 3.	International Civil Aviation Organization (ICAO) e International Maritime Organization (IMO).....	329
3.2.2	Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Energia.....	333
3.2.3	I sussidi indiretti.....	338
3.2.3.1	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili.....	338
3.2.3.2	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile.....	340
3.2.3.3	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica.....	342
3.2.3.4	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.....	343
3.2.3.5	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima.....	345
3.2.3.6	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci.....	347
3.2.3.7	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.....	348
3.2.3.8	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.....	349
3.2.3.9	Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.....	350
3.2.3.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi.....	351
3.2.3.11	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione	352
3.2.3.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi.....	353
3.2.3.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze.....	355
3.2.3.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.....	357
3.2.3.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	358
3.2.3.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli aluforni per i processi produttivi.....	359
3.2.3.17	Agevolazioni accisa su carburanti e combustibili impiegati dalle Forze armate nazionali.....	361

3.2.3.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	363
3.2.3.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri.....	364
3.2.3.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.....	367
3.2.3.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati.....	368
3.2.3.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori).....	370
3.2.3.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili.....	372
3.2.3.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio.....	375
3.2.3.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment.....	377
3.2.3.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties).....	378
3.2.3.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas).....	380
3.2.3.28	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone.....	381
3.2.3.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.....	382
3.2.3.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza.....	384
3.2.3.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie.....	386
3.2.3.32	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano.....	388
3.2.3.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	390
3.2.3.34	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni	392
3.2.3.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.....	394
3.2.3.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica.....	395
3.2.3.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.....	396
3.2.4	I sussidi diretti.....	398
3.2.4.1	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito.....	398

3.2.4.2	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage.....	401
3.2.4.3	Provvedimento del Comitato Inteministeriale dei Prezzi (“CIP6”).....	402
3.2.4.4	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC.....	404
3.2.4.5	Incentivi sull’energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.....	406
3.2.4.6	Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.....	408
3.2.4.7	Conto energia.....	411
3.2.4.8	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER temiche.....	413
3.2.4.9	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale.....	415
3.2.4.10	Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile.....	417
3.2.4.11	Incentivazione dell’energia prodotta da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW.....	420
3.2.4.12	Mercato della capacità.....	421
3.3	<i>Trasporti</i>	423
3.3.1	Introduzione.....	423
	Focus 4. Il sistema di tassazione dell’uso personale di auto aziendali per i dipendenti in Italia e i recenti sviluppi	428
3.3.2	Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Trasporti.....	432
3.3.3	I sussidi indiretti.....	434
3.3.3.1	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi.....	434
3.3.3.2	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale	435
3.3.3.3	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico	437
3.3.3.4	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment.....	438
3.3.3.5	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici.....	440
3.3.3.6	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano.....	442
3.3.3.7	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali.....	444
3.3.3.8	Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica.....	446
3.3.3.9	Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	447
3.3.3.10	Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike.....	449
3.3.4	I sussidi diretti.....	451
3.3.4.1	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci.....	451

3.3.4.2	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.....	454
3.3.4.3	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a “Euro 5”.....	456
3.3.4.4	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.....	457
3.3.4.5	Fondo rottamazione carri merci.....	458
3.3.4.6	Contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica.....	459
3.3.4.7	Contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO ₂ /km.....	462
3.3.4.8	Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli.....	464
3.3.4.9	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.....	465
3.3.4.10	Disposizioni in materia di autotrasporto.....	466
3.3.4.11	Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co ₂ g/km.....	467
3.3.4.12	Buono mobilità.....	468
3.4	<i>Altri Sussidi</i>	470
3.4.1	Introduzione.....	470
	Focus 5. Sistema di tariffazione dei rifiuti solidi urbani.....	471
	Focus 6. Economia circolare.....	473
	Focus 7. Canoni, Tributi e Tariffe idriche.....	475
	Focus 8. Sussidi internazionali.....	482
3.4.2	Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Altri Sussidi.....	491
3.4.3	I sussidi indiretti.....	495
3.4.3.1	Aliquota massima TASI per immobili in quanto merce.....	495
3.4.3.2	Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.....	496
3.4.3.3	Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.....	499
3.4.3.4	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.....	500
3.4.3.5	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d’acqua.....	501
3.4.3.6	Bonus Idrico Sociale.....	502
3.4.3.7	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente.....	504

3.4.3.8	Crediti all'esportazione.....	506
3.4.3.9	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI.....	507
3.4.3.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+.....	509
3.4.3.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione.....	510
3.4.3.12	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria.....	511
3.4.3.13	Proroga super ammortamento ed ampliamento dell'iperammortamento	512
3.4.3.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi.....	514
3.4.3.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile.....	516
3.4.3.16	Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.....	517
3.4.3.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	520
3.4.3.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali).....	522
3.4.3.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	524
3.4.3.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.....	525
3.4.3.21	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	526
3.4.3.22	Credito di imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali.....	527
3.4.3.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto.....	528
3.4.3.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie.....	529
3.4.3.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti.....	530
3.4.3.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.....	531
3.4.3.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.....	532
3.4.3.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare.....	533
3.4.3.29	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.....	534
3.4.3.30	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi.....	535
3.4.3.31	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	536
3.4.3.32	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti.....	537
3.4.3.33	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti	538
3.4.3.34	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti	540

3.4.3.35	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.....	541
3.4.3.36	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.....	542
3.4.3.37	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali.....	543
3.4.3.38	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile.....	545
3.4.3.39	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale.....	546
3.4.3.40	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.....	547
3.4.4	I sussidi diretti.....	548
3.4.4.1	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati.....	548
3.4.4.2	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	549
3.4.4.3	Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).....	550
3.4.4.4	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.....	551
3.4.4.5	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti.....	552
3.4.4.6	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	554
3.4.4.7	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.....	555
3.4.4.8	Fondo per il risparmio di risorse idriche.....	556
3.5	<i>IVA agevolata</i>	558
3.5.1	Introduzione.....	558
3.5.2	Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore IVA agevolata.....	560
3.5.3	IVA agevolata al 4%.....	562
3.5.3.1	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente.....	562
3.5.3.2	IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	563
3.5.3.3	IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura	564
3.5.3.4	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	566
3.5.4	IVA agevolata al 5%.....	567

3.5.4.1	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.....	567
3.5.5	IVA agevolata al 10%.....	568
3.5.5.1	IVA agevolata per acqua e acque minerali.....	568
3.5.5.2	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico.....	569
3.5.5.3	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere.....	571
3.5.5.4	IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili.....	573
3.5.5.5	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.....	575
3.5.5.6	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	577
3.5.5.7	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso.....	579
3.5.5.8	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457).....	580
3.5.5.9	IVA agevolata per prodotti fitosanitari.....	581
3.5.5.10	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	582
3.5.5.11	IVA agevolata per smaltimento in discarica.....	583
3.5.5.12	IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.....	584
3.5.5.13	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.....	585
3.5.5.14	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.....	586
3.6	<i>Tabelle di sintesi</i>	587
3.7	<i>Tabelle di sintesi dei sussidi nuovi, superati e revisionati</i>	617
3.8	<i>I sussidi nei decreti per l'emergenza sanitaria</i>	- 622 -
3.8.1	La risposta fiscale all'emergenza epidemiologica.....	- 622 -
3.8.2	Analisi dei Decreti di emergenza.....	- 623 -
3.8.3	Impatto ambientale delle misure di prevenzione.....	629
3.8.4	Conclusioni.....	630
3.9	<i>Riferimenti bibliografici e web (cap.3)</i>	632
4.	Impatto dei sussidi sulla biodiversità.....	643
4.1	<i>Incentivi al consumo delle risorse naturali</i>	643
4.2	<i>Definizione di Biodiversity Harmful Subsidy</i>	644

4.3	<i>La riforma fiscale necessaria alla chiusura del gap finanziario per la biodiversità</i>	645
4.4	<i>Le criticità derivanti dal diverso approccio di policy al clima e alla biodiversità</i>	646
4.5	<i>Riallineamento del clima e della biodiversità nelle valutazioni dei sussidi</i>	647
4.6	<i>Criteri di valutazione per l'identificazione dei sussidi per la biodiversità</i>	648
4.7	<i>L'analisi dei settori</i>	649
4.7.1	Agricoltura e Pesca	649
4.7.2	Energia e Trasporti	651
4.7.3	IVA ed Altri	652
4.8	<i>Risultati</i>	653
4.9	<i>Analisi per settore</i>	654
4.10	<i>Analisi per sotto-settore</i>	654
4.10.1	Indicazioni per il settore Agricoltura e Pesca	658
4.10.2	Indicazioni per il settore Energia	659
4.10.3	Indicazioni per il settore Trasporti	659
4.10.4	Indicazioni per i settori IVA e Altri	660
4.11	<i>Conclusioni</i>	660
4.12	<i>Riferimenti bibliografici e web (Cap.4)</i>	661
5.	Il caso studio delle Regioni	664
5.1	<i>Premessa</i>	664
5.2	<i>Regione Lombardia: Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale</i>	664
5.2.1	Motivazione del Catalogo	664
5.2.2	Classificazione sussidi	664
5.2.3	Sussidi Diretti	665
5.2.4	Sussidi Indiretti	666
5.2.5	Quantificazione	671
5.2.6	Conclusioni	671
5.3	<i>Provincia Autonoma di Trento: Catalogo provinciale dei sussidi</i>	673
5.3.1	Motivazione del Catalogo	673
5.3.2	Classificazione sussidi	674
5.3.3	Sussidi ambientalmente favorevoli (SAF)	674
5.3.4	Sussidi ambientalmente dannosi (SAD)	674

5.3.5	Sussidi ambientalmente incerti (SAI).....	675
5.3.6	Quantificazione.....	675
5.3.7	Conclusioni.....	676
5.4	<i>Regione Piemonte</i>	678
5.4.1	Ecotassa smaltimento in discarica di fanghi.....	678
5.4.2	Ecotassa riciclaggio	680
5.4.3	EMAS Impianti.....	682
5.4.4	Acque: Riduzione per certificazione ambientale e imballaggi ecosostenibili.....	683
5.4.5	Acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento 1	684
5.4.6	Acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento 2.....	685
5.5	<i>Stima dei sussidi indiretti alle attività estrattive da cave</i>	686
5.5.1	Aspetti normativi.....	687
5.5.2	L’attività estrattiva in Italia: alcuni dati.....	689
5.5.3	Sistema delle tariffe estrattive da cave.....	691
5.5.4	Gli impatti ambientali delle attività estrattive.....	703
5.6	<i>Agevolazioni e finanziamenti regionali: certificazioni ambientali</i>	705
	Focus 9. Incentivi fiscali per sostenere la certificazione ambientale EMAS: l’esperienza della Regione Toscana e ipotesi di replicabilità.....	716
5.7	<i>Riferimenti bibliografici e web (Cap.5)</i>	724
6.	Conclusioni	726
6.1	<i>Elementi desumibili dall’esperienza di valutazione del Catalogo</i>	726
6.2	<i>Cosa manca in questo Catalogo</i>	728
6.3	<i>Considerazioni Finali</i>	729
7.	Gruppo di lavoro.....	732
	Appendice A I sussidi alle Fonti di Energia Rinnovabile.....	733
A.1	<i>Introduzione</i>	733
A.2	<i>La strategia comunitaria in materia di energia e clima</i>	733
A.2.1	Clean Energy for All Europeans.....	734
A.2.2	European Green Deal e Normativa Europea sul Clima.....	734
A.2.3	Next Generation EU.....	735
A.3	<i>La strategia nazionale</i>	737

A.3.1 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.....	737
A.3.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	738
A.4 <i>Gli incentivi alle Fonti di Energia Rinnovabile e all'Efficienza Energetica</i>	739
A.5 <i>Gli incentivi alle Fonti di Energia Rinnovabili Elettriche</i>	739
A.5.1 CIP 6/92.....	739
A.5.2 Il Conto Energia (CE).....	744
A.5.3 Gli incentivi alle FER-e diversi dal Conto Energia.....	747
A.5.4 Oneri d'incentivazione nel settore elettrico	752
Focus 10. Struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema in bolletta elettrica.....	754
A.5.5 Gli incentivi del D.M. 14 febbraio 2017 alle isole minori.....	756
A.6 <i>Gli Incentivi alle Fonti di Energia Rinnovabili Termiche e all'Efficienza Energetica</i>	757
A.6.1 Ecobonus, Sismabonus, Superbonus.....	757
A.6.2 Bonus mobili-elettrodomestici, Bonus verde, Bonus Facciate	757
A.6.3 CB/TEE.....	758
A.6.4 Conto Termico	763
A.6.5 Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica	763
<i>Riferimenti Bibliografici e Web (App. A)</i>	767
Appendice B Una valutazione macroeconomica dell'eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili.....	771
<i>Introduzione</i>	771
<i>CALIBRAZIONE STATICA PER IL 2015</i>	782
<i>SCENARI E RISULTATI</i>	- 783 -
<i>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (App. B)</i>	788
Appendice C Raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo 2011-2020....	790
Appendice D Tavole per la raccolta dati dell'Eurostat sui sussidi e altri trasferimenti per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali	794

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Classificazione dei sussidi – approccio teorico	46
Tabella 2 - Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico.....	46
Tabella 3 - Cronologia delle principali proposte di rimozione dei SAD	58
Tabella 4 - I 10 sussidi identificati dal Self-Review del Messico	79
Tabella 5 – I 22 sussidi identificati dal Self-Review della Germania	81
Tabella 6 - I 39 sussidi identificati dal Self Review sui FFS dell'Italia.....	84
Tabella 7 - Le 12 misure identificate nella Self Review dell'Indonesia.....	89
Tabella 8 - Le misure identificate nella Self Review dell'Olanda	91
Tabella 9 - Progetto APEC sulle Peer Reviews sui Sussidi ai Carburanti Fossili (FFS): Piano di lavoro	102
Tabella 10 - Raccomandazioni per i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20	115
Tabella 11 – Entrate derivanti da tasse ambientali per categoria.....	123
Tabella 12 - Raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo nel periodo 2011-2020.....	129
Tabella 13 – Scelte strategiche della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.....	151
Tabella 14 - Le classi della classificazione delle spese ambientali CEPA e CRUMA	165
Tabella 15 – Evoluzione della spesa ambientale nel corso degli ultimi esercizi finanziari	167
Tabella 16 – Tipi di Global Energy Subsidies	190
Tabella 17 – Principali istituzioni internazionali rilevanti per i sussidi energetici.....	194
Tabella 18 – Elementi per un'agenda di ricerca per una riforma dei sussidi energetici globali.....	199
Tabella 19 - Morti premature e anni di vita perduti (YLL/100.000 ab.) attribuibili all'inquinamento atmosferico in Europa	323
Tabella 20 – Parco veicolare per categoria e alimentazione	325
Tabella 21 – Limiti di esenzione attualmente vigenti sul pagamento delle royalties	328

Tabella 22 – Emissioni di gas serra del settore trasporti per tipo di gas (Mt CO ₂ eq) e quota sul totale	424
Tabella 23 – Emissioni di PM _{2.5} del settore trasporti per modalità di trasporto	424
Tabella 24 – Limiti alla deducibilità/detraibilità per le imprese delle auto aziendali in Italia	428
Tabella 25 – Fringe benefit e spesa fiscale nel 2012 con 3 anni di vita utile del mezzo (valori in milioni di euro).....	431
Tabella 26 – Contributo italiano alle banche multilaterali di sviluppo nel 2019-2020 (mln €).....	486
Tabella 27 – Operazioni garantite nel 2019 e nel 2020 da SACE	488
Tabella 28 - Tavola di confronto anni 2018-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)	588
Tabella 29 – Tavola riassuntiva dei SAD 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)	591
Tabella 30 – Tavola riassuntiva degli Incerti 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)	592
Tabella 31 – Tavola riassuntiva dei SAF 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)	593
Tabella 32 – Tavola dei SAD per settore e livello di riformabilità per l'anno 2020, mln € (Dati aggiornati a luglio 2021)	594
Tabella 33 – Tavola degli Incerti per settore e livello di riformabilità per l'anno 2020, mln € (Dati aggiornati a luglio 2021).....	594
Tabella 34 – Tavola riassuntiva dei sussidi individuati in questo Catalogo con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS (ordinamento in base al Codice)	595
Tabella 35 – Tavola riassuntiva dei 27 nuovi sussidi introdotti nella presente edizione del Catalogo	617
Tabella 36 – Tavola riassuntiva dei 12 sussidi la cui qualifica (Dannoso, Favorevole, Incerto) è stata revisionata nella presente edizione del Catalogo.....	620
Tabella 37 – Tavola riassuntiva dei 6 sussidi che hanno visto cessare i loro effetti negli anni 2019 e 2020	621
Tabella 38 - Elenco dei Decreti di emergenza analizzati e relative Leggi di conversione.	624
Tabella 39 - Stima dell'effetto finanziario dei Decreti Covid del periodo 2020 - giugno 2021.....	624
Tabella 40 - Dettaglio della stima dei sostegni diretti all'economia e al lavoro	626
Tabella 41 – Riepilogo Decreti di emergenza sanitaria	629
Tabella 42: stima dei sussidi dannosi e favorevoli alla biodiversità nel biennio 2019-20.....	653
Tabella 43: stima dei sussidi dannosi e favorevoli alla biodiversità nel biennio 2019-20, per settore.....	654

Tabella 44 - Sussidi dannosi per la biodiversità: suddivisione delle misure fiscali in sotto-settori e stima degli effetti finanziari per il biennio 2019-2020.	657
Tabella 45 - Sussidi favorevoli per la biodiversità suddivisione delle misure fiscali in sotto-settori e stima degli effetti finanziari per il biennio 2019-2020.	658
Tabella 46 - Misure (schede) monitorate: Numero e importo stanziamenti per il 2018	666
Tabella 47 - SAD Regione Lombardia.....	668
Tabella 48 – SAI Regione Lombardia.....	670
Tabella 49 – SAF Regione Lombardia.....	671
Tabella 50 – Totale SAD, SAI, SAF Regione Lombardia	671
Tabella 51 - Tabella riassuntiva delle somme erogate nel 2019 per i diversi settori, relative a tutti i sussidi rilevanti per il Trentino e con dati disponibili.	675
Tabella 52 - Estratto delle somme erogate nel 2019 relative ai soli sussidi “provinciali” (inclusi nella Tabella 1).....	676
Tabella 53 - Classificazione dei sussidi incerti e SAD per impatto e riformabilità	677
Tabella 54 – Cave attive e produzione, ripartite per Regione e per tipologia di materiale estratto	690
Tabella 55 - Tariffe regionali per tipologia di materiale estratto da cave e totale gettito annuo	692
Tabella 56 - Tariffe medie nazionali per le estrazioni da cava.....	693
Tabella 57 – Cave: differenza tra le tariffe regionali e le tariffe medie nazionali (in rosso i dati sotto la media, intesi come stima dei SAD; valori in €/mc).....	695
Tabella 58 - Cave: stima effetto finanziario della tariffa unica e incidenza sul gettito totale (migliaia di €/anno; %).	697
Tabella 59 - Cave: stima dell'effetto finanziario annuo della tariffa unica rispetto alla tariffa maggiore nazionale e incidenza sul gettito totale (migliaia €/anno; %).	702
Tabella 60 – Cave: riepilogo delle diverse stime dell'effetto finanziario annuo della tariffa unica	703
Tabella 61 – Effetti ambientali dell'attività estrattiva da cave.....	704
Tabella 62 – Agevolazioni finanziarie	706
Tabella 63 – Finanziamenti.....	714
Tabella 64 – Tasso di copertura dei costi di EMAS	719
Tabella 65 – Scenari di introduzione dell'incentivo	720

Tabella 66 – Scenari di compensazione con Tributo per conferimento in discarica	721
Tabella 67 – Scenari di compensazione con Tassa automobilistica regionale	722
Tabella 68: Obiettivi FER-EE-GHG al 2030, europei ed italiani, a confronto	737
Tabella 69 - Numero convenzioni CIP 6/92 nel periodo 2010-2020.....	743
Tabella 70 - Costo di incentivazione CIP 6/92 (per tipologia di impianto) nel periodo 2008-2020.....	743
Tabella 71 - sussidi diretti al fotovoltaico (CE) (2020)	746
Tabella 72 - sussidi diretti alle fer elettriche diversi dal conto energia (2020)	751
Tabella 73 - sussidi diretti alle fer termiche e all'efficienza energetica (2020)	765
Tabella 74 – Regioni e Paesi incluse nel modello ERMES.....	- 780 -
Tabella 75 – Settori economici del modello ERMES	- 781 -
Tabella 76 – Elenco dei sussidi (Modello Ermes).....	- 784 -
Tabella 77 - PIL e Emissioni GHG (var. % rispetto al 2015) (Modello Ermes).....	- 785 -
Tabella 78 - Carbon leakage (Modello Ermes).....	787

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Le fasi del processo di riforma	58
Figura 2 - Calendario G20 e APEC	95
Figura 3 - Trend dei sussidi al consumo ai combustibili fossili nelle economie APEC	96
Figura 4 – Mappa degli incontri ufficiali G7 a Presidenza italiana	104
Figura 5 - Mappa degli incontri ufficiali G20 a Presidenza italiana	106
Figura 6 - Incontri e temi per l'energia e clima	107
Figura 7 - Eventi collaterali per l'energia e clima	109
Figura 8 – Entrate derivanti da tasse ambientali espresse in % del PIL (Anno 2019)	122
Figura 9 – Entrate derivanti da tasse ambientali in % delle entrate totali (Anno 2019)	122
Figura 10 – Schema sintetico del ciclo del Semestre Europeo	125
Figura 11 - Numero totale delle raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo 2011-2020.....	130
Figura 12 - Portata delle misure incluse nella definizione	138
Figura 13 - Spesa primaria per l'ambiente: massa spendibile a consuntivo per settore ambientale, anno 2019.....	168
Figura 14 - Uno schema di redistribuzione delle risorse ricavate dalla rimozione dei SAD	175
Figura 15 – Andamento del prezzo della benzina con componente fiscale (Euro costanti 2019 per litro)	313
Figura 16 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo della benzina	314
Figura 17 – Andamento dell'accisa sulla benzina (Euro costanti 2019 per litro)	314
Figura 18 – Andamento del prezzo del gasolio con componente fiscale (Euro costanti 2019 per litro)	315
Figura 19 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo del gasolio	316
Figura 20 – Andamento dell'accisa sul gasolio (Euro costanti 2019 per litro)	316
Figura 21 – Componente fiscale nei paesi UE – Benzina.....	318
Figura 22 – Componente fiscale nei paesi UE – Gasolio	319

Figura 23 – Costi esterni specifici in termini di cambiamento climatico per le flotte veicolari a benzina e gasolio (c€/v-km)	320
Figura 24 – Costi esterni specifici in termini di inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e a gasolio (c€/v-km)	320
Figura 25 – Costi esterni specifici del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e gasolio (c€/v-km)	321
Figura 26 – Evoluzione nel periodo 1990-2015 delle percorrenze del parco circolante auto: benzina vs gasolio.....	326
Figura 27 – Esposizione della popolazione urbana alle concentrazioni di PM _{2,5} (valori di concentrazione pesati per la popolazione; µg/mc).....	425
Figura 28 – PM ₁₀ : Superamenti dei valori limite annuo del D.Lgs. n. 155/2010 e del valore di riferimento OMS a breve termine (stazioni di monitoraggio; anno 2019)	426
Figura 29 – Ripartizione del numero dei sussidi analizzati per settore (anno 2020: totale 180 misure).590	
Figura 30 – Valore dei sussidi analizzati per settore (anno 2020: totale effetto finanziario 54,2 miliardi di €)	590
Figura 31: Estimate of growth in financing resulting from scaling up proposed mechanisms by 2030 (in 2019 US\$ billion per year).....	646
Figura 32: Diagramma di flusso decisionale per la riforma degli incentivi dannosi per la biodiversità..	649
Figura 33 – Percentuale di regioni produttive con tariffa al di sotto della media corretta nazionale, per tipologia di materiale estratto da cava	693
Figura 34 - Incidenza del SAD stimato sull'attuale gettito totale annuo legato alle attività estrattive con media corretta	699
Figura 35 - SAD in valore assoluto per le pietre ornamentali (valore in euro)	700
Figura 36 - SAD in valore assoluto per gli altri materiali estratti (valore in euro)	701
Figura 37 - Ripartizione della componente A _{SOS} per fonte (%/2020)	753
Figura 38 - Ripartizione della componente A _{SOS} per regime commerciale (%/2020)	753
Figura 39 - Evoluzione della componente A _{SOS} dal 2010 ad oggi (Mld€).....	754
Figura 40 - Andamento dei quantitativi di TEE scambiati sul mercato GME	762
Figura 41 - Andamento dei prezzi di valorizzazione dei TEE sul mercato GME.....	762

Figura 42 – La struttura del modello Ermes.....	772
Figura 43 – La produzione	780
Figura 44 - Share % settoriali del valore aggiunto nel 2015 (Modello Ermes).....	- 782 -
Figura 45 - Emissioni di GHG nel 2015 (Modello Ermes)	- 782 -
Figura 46 – Produzione e Occupazione (var. % rispetto al 2015) (Modello Ermes)	- 786 -

LISTA DI ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

AEA	Agenzia Europea per l'Ambiente (vedi EEA)
AIE	Agenzia Internazionale dell'Energia (vedi IEA)
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
ARERA (ex AEEGSI)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)
BHS	Biodiversity Harmful Subsidy
ca.	circa
c.d.	cosiddetto
CBA	Cost-Benefit Analysis (ACB Analisi Costi-Benefici)
CBD	Convention on Biological Diversity
CNG	Compressed Natural Gas
CSEA	Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali
d.q.	da quantificare
DECC	Department for Energy and Climate Change (UK)
DEFRA	Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
e.g.	per esempio (<i>exempli gratiae</i>)
ECFIN	Directorate General for Economic and Financial Affairs (Commissione Europea)
EEA	European Environmental Agency
EFS	Environmentally Friendly Subsidy
EHS	Environmentally Harmful Subsidy
EPA	Environmental Protection Agency (USA)
ETS (o EU-ETS)	European Union - Emission Trading System
EU	European Union
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
FFFSR	Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform
FFS	Fossil Fuel Subsidy
FIP	Feed-in-Premium
FIT	Feed-in-Tariff

FMI	Fondo Monetario Internazionale
G20	Gruppo dei 20 Paesi (G7 + Arabia Saudita, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Argentina, Brasile, Messico, Australia, Sud Africa, Russia Turchia, UE)
G7	Gruppo dei 7 Paesi: Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Francia, Germania, Italia, Regno Unito + UE
G8	Gruppo dei 7 Paesi + UE + Russia
GBE	Green Budget Europe
GHG	Greenhouse Gases (gas ad effetto serra)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germania)
GNC	Gas Naturale Compresso (vedi CNG)
GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas Petrolio Liquido (vedi LPG)
GSI	Global Subsidies Initiative
HGV	Heavy Goods Vehicles
ICAO	International Civil Aviation Organization
IEA	International Energy Agency
IEEP	Institute for European Environmental Policy
IGA	Inspection Générale de l'Administration (Francia)
IGAS	Inspection Générale des Affaires Sociales (Francia)
IGF	Inspection Générale des Finances (Francia)
IISD	International Institute for Sustainable Development
IMF	International Monetary Fund (vedi FMI)
IMO	International Maritime Organization
INDC	Intended Nationally Determined Contribution
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IRP	International Resource Panel
LPG	Liquid Petroleum Gas
MEFOP	Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione
OCM	Organizzazione Comune di Mercato
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (vedi OCSE)
OMC	Organizzazione Mondiale per il Commercio (vedi WTO)
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PVS	Paesi in Via di Sviluppo

SAD	Sussidio Ambientalmente Dannoso
SAF	Sussidio Ambientalmente Favorevole
SAI	Sussidio Ambientalmente Incerto
TEEB	The Economics of Ecosystem and Biodiversity
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNEP	United Nations Environment Programme / Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
UNRIC	Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite
WB	World Bank / Banca Mondiale
WRI	World Resources Institute
WTO	World Trade Organization / Organizzazione Mondiale del Commercio

PREMESSA - FOREWORD

Come previsto dalla Legge sull'economia verde e l'efficienza delle risorse (L. 221/2015, art.68), si presenta qui la lista dei sussidi che hanno impatto sull'ambiente.

Il tema dei sussidi ambientalmente dannosi è stato trattato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica¹, nel quale si è deciso che il Ministero della transizione ecologica presenterà un piano di uscita dai sussidi ambientalmente dannosi, in linea con il pacchetto Fit for 55², entro la metà del 2022.

I lavori di analisi sono già cominciati e il piano permetterà di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi sviluppando al contempo, quando necessario, criteri compensativi compatibili con la transizione ecologica, l'obiettivo dell'azzeramento netto delle emissioni climalteranti e la protezione dell'ambiente. In casi specifici, alcuni sussidi ambientalmente dannosi potranno già essere cancellati a breve.

As required by the Law on Green Economy and Resource Efficiency (L. 221/2015, art.68), we present here the list of subsidies that have an impact on the environment.

The issue of environmentally harmful subsidies has been covered by the Interministerial Committee for Ecological Transition³, within which it was decided that the Ministry of Ecological Transition will submit a phasing-out plan for environmentally harmful subsidies, aligned with the Fit for 55 package⁴, by mid 2022.

The analysis work has already begun and the plan will allow to eliminate environmentally harmful subsidies while developing, where necessary, compensation criteria compatible with the ecological transition, the objective of net zero climate-altering emissions and environmental protection. In specific cases, some environmentally harmful subsidies may already be deleted shortly.

¹ <https://www.governo.it/it/articolo/terza-riunione-del-cite/18120> e <https://www.governo.it/it/articolo/quarta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-transizione-ecologica-cite/18773>

² https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it

³ <https://www.governo.it/it/articolo/terza-riunione-del-cite/18120> e <https://www.governo.it/it/articolo/quarta-riunione-del-comitato-interministeriale-la-transizione-ecologica-cite/18773>

⁴ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

INTRODUZIONE - INTRODUCTION

Oliviero Montanaro

Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Director General for sustainable growth and the quality of development

Il 4° Catalogo stima a 17,6 miliardi di € i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) nel 2019 e a 18,9 nel 2020. I sussidi ambientalmente dannosi (SAD) sono stimati a 24,5 miliardi di € nel 2019 e a 21,6 nel 2020 (quelli di incerta classificazione rispettivamente a 12,9 e 13,6).

Fra i dannosi, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati a 15,0 miliardi di € per il 2019 e a 13,1 per il 2020. I sussidi alle fonti fossili sono particolarmente importanti in relazione agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.

Per la prima volta, in questa edizione del Catalogo, si è proceduto a una stima dei sussidi dannosi alla biodiversità (BHS) considerata a sé stante; sono particolarmente importanti in relazione agli Aichi Targets della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) in corso di rinnovo. Una riflessione è in corso sul come legare nelle prossime edizioni la valutazione dei sussidi ai sei criteri ambientali della Strategia e della Tassonomia sulla finanza sostenibile europee.

Come noto, numerosi sussidi accolti in questo Catalogo includono elementi di stima e altri sono ancora da quantificare. Altri verranno identificati nelle prossime edizioni. Molti sussidi sono stati introdotti nel periodo dell'emergenza Covid-19 e non sono inclusi nelle stime, dato il loro carattere emergenziale e straordinario, verosimilmente transitorio e comunque in rapida evoluzione.

La transizione ecologica non può basarsi solo su strumenti regolamentari e su divieti, o contare esclusivamente su approcci volontari e buona educazione; c'è bisogno anche di strumenti

The 4th Catalogue estimates environmentally friendly subsidies (EFS) at 17.6 billion € in 2019 and at 18.9 in 2020. Environmentally harmful subsidies (EHS) are estimated at 24.5 billion € in 2019 and at 21.6 in 2020 (those uncertain respectively at 12.9 and 13.6).

Among EHS, fossil fuel subsidies (FFS) are estimated at 15.0 billion € in 2019 and 13.1 in 2020. Fossil fuel subsidies are particularly important in view of the Paris Agreement climate targets.

For the first time, in this edition of the Catalogue, an estimate of BHS - considered independently - has been developed; it is particularly important in relation to the renewed Aichi Targets of the Convention on Biological Diversity (CBD). There is an ongoing reflection about how to link, in the next editions, the subsidies' evaluation to the six environmental criteria of the European sustainable finance strategy and taxonomy.

As it is known, many subsidies featured in this Catalogue include elements of estimate and others are still to be quantified. Others will be identified in future editions. Many subsidies have been introduced in the period of Covid-19 emergency and they are not featured in the estimates, considering their emergency-borne and extraordinary nature, likely provisional and in rapid evolution.

The ecological transition cannot be based only on regulatory instruments and bans, nor can it exclusively rely on voluntary approaches and good education; economic instruments are also

economici che coprano le esternalità ambientali, segnalino la scarsità delle risorse, orientino consumi e produzioni, contrastando la perdita di biodiversità, tutelando mari e oceani, arricchendo il capitale naturale, bloccando i cambiamenti climatici.

In molti casi economia e ambiente comportano delle scelte alternative in contrasto fra loro; ma molte altre scelte possono muoverli nella stessa direzione.

Con l'aiuto degli esperti di altre Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni Internazionali, Regioni ed Enti Locali, Associazioni di Imprese e Sindacali, Organizzazioni Non Governative, Fondazioni, Università e Centri di Ricerca - a cui siamo particolarmente grati per la messa a disposizione di dati e riflessioni - e il contributo scientifico del gruppo di Economia Ambientale della Sogesid, l'analisi potrà continuare, arricchirsi e contribuire alla conoscenza e al dibattito di policy.

needed, as they can amend environmental externalities, signal the scarcity of resources, orient consumptions and productions, contrast the loss of biodiversity, protect seas and oceans, enrich natural capital and oppose climate change.

In many cases economy and environment involve alternative choices and trade-offs; but many other options can move them in the same direction.

With the help of the experts from other Public Administrations, International Organisations, Regions and Local Authorities, Associations of Business and Labour, Non-Governmental Organisations, Foundations, Universities and Research Centres - to whom we are particularly grateful for making data and reflections available - and the scientific contribution of the Environmental Economics team of Sogesid, the analysis will be able to continue, get enriched and contribute to knowledge and policy debate.

SINTESI – EXECUTIVE SUMMARY

1. Con la legge sulla green economy e l'efficienza delle risorse del 2015, il Parlamento ha incaricato il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) di predisporre un Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi⁵. Il Ministero, attraverso la sua Direzione per la crescita sostenibile - Cress (in precedenza la Direzione Sviluppo sostenibile, affari UE e internazionali), sempre con il contributo scientifico del gruppo di Economia Ambientale della Sogesid s.p.a., ha provveduto alla redazione di tre edizioni del Catalogo (con le stime per gli anni 2016, 2017, 2018). Sono state poi ufficialmente trasmesse, secondo le indicazioni di legge, dal Ministro ai Presidenti del Consiglio e delle due Camere. In questa quarta edizione doppia, con stime per gli anni 2019 e 2020, il documento è stato aggiornato e arricchito in base agli approfondimenti, alle collaborazioni attivate e alle osservazioni raccolte.

2. Anche in questa edizione abbiamo richiamato l'ampia ed accreditata letteratura nazionale e internazionale per individuare i confini di ciò che è o meno un sussidio. Le definizioni convergono, con sfumature nell'approccio:

- un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato (WTO);
- un vantaggio in termini di reddito o di costo (OCSE);
- uno scarto tra prezzo osservato e costo marginale sociale della produzione che internalizzi i danni arrecati alla società (FMI).

3. Secondo il disposto della Legge sulla green economy (art. 68 della L. n. 221/2015) “*i sussidi*

1. With the 2015 law on green economy and resource efficiency, the Parliament instructed the Ministry of Ecological Transition (formerly Ministry of Environment, Land and Sea) to draw up a Catalogue of environmentally friendly subsidies and environmentally harmful subsidies⁷. The Ministry, through its Directorate general for sustainable growth (Cress), previously for Sustainable development, EU and global affairs, always with the scientific contribution of the Environmental Economics Group of Sogesid s.p.a., has prepared the three editions of the Catalogue (with estimates for the years 2016, 2017, 2018). They have been officially transmitted, following the law indications, by the Minister to the Presidents of the Council and of the two Chambers. In this double fourth edition, with estimates for the years 2019 and 2020, an update and enrichment of the document is provided, as a result of in-depth analyses, collaborations activated and comments gathered.

2. This edition also recalls the broad and accredited national and international literature to identify the boundaries of what is or is not a subsidy. Definitions span - while converging - with nuances:

- a transfer of the State to a private entity (WTO);
- an income or cost benefit (OECD);
- a difference between the observed price and the marginal social cost of production which internalizes the damage caused to society (IMF).

3. According to the provisions of the Law on green economy (art. 68 of L. n. 221/2015) “*subsidies are intended in their largest definition and*

⁵ Art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 del 18-01-2016, entrata in vigore del provvedimento il 02-02-2016).

⁷ Art. 68 of the Law of 28 December 2015, n. 221, Environmental provisions to promote measures of green economy and for the inhibition of excessive use of natural resources (published in G.U. General Series n. 13 of 18-01-2016, entry into force of the measure 02-02-2016).

sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente". Definizione che converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica.

4. A livello di classificazione, il Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali); sono stati inclusi i sussidi "*impliciti*" come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo, investimento e produzione favorevoli o dannosi per l'ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all'*underpricing* per l'estrazione di risorse naturali (es. cave o *royalties* sulla coltivazione di idrocarburi).

5. A volte, permangono incertezze su ciò che può essere definito SAF (Sussidio Ambientalmente Favorevole) o SAD (Sussidio Ambientalmente Dannoso): sussidi favorevoli per una componente ambientale possono essere dannosi per altre componenti (es. emissioni di CO₂ vs. biodiversità e rifiuti); oppure non sono disponibili valutazioni sufficienti. Per questa ragione viene utilizzata la categoria di sussidi incerti (SAI). La ricerca scientifica consentirà di migliorare la conoscenza e la misura degli impatti derivanti da un sussidio sull'ambiente. Le sei componenti adottate per la Tassonomia europea degli investimenti e attività sostenibili potrebbero essere una linea di sviluppo delle future analisi del Catalogo.

6. Per rispondere al problema identificativo, già nella prima edizione del Catalogo sono stati analizzati e illustrati diversi metodi di valutazione (es. *quickscan*, *checklist*), con lo scopo di mettere a disposizione dei *policy-maker* strumenti di elaborazione delle informazioni necessarie per una rimozione dei SAD e l'adozione, rafforzamento ed efficientamento dei SAF, così come sono illustrate diverse metodologie per la loro quantificazione (es. *price gap*, costo marginale sociale). Ne forniamo

include, among others, incentives, tax advantages, subsidised financing, exemptions from taxes directly aimed at protecting the environment". This definition is in line with the one from OECD, which is widely shared by most of the scientific community.

4. At a classification level, the Catalogue divides subsidies in two main categories: direct subsidies (spending laws) and indirect subsidies (or fiscal expenses); "implicit" subsidies have also been included as part of indirect subsidies, subsidies that may arise from standard taxation and promote or encourage environmentally beneficial or environmentally harmful consumption, investment and production behaviour and choices. Specific cases, for example, refer to the under-pricing of natural resources extraction (e.g. quarries or *royalties* over the exploitations of hydrocarbons).

5. Sometimes, uncertainties remain about what can be defined EFS (Environmentally Friendly Subsidy) or EHS (Environmentally Harmful Subsidy): subsidies favourable to one environmental component might be harmful for others (e.g. CO₂ emissions vs. biodiversity and waste); or available evaluations might be insufficient. For these reasons, the category of uncertain subsidies has been introduced. Scientific research will allow improving knowledge and measure of impacts on the environment arising from the subsidy. The six components adopted by the European Taxonomy for sustainable activities and investments might be a line of development of future analyses of the Catalogue.

6. In order to respond to the identification problem, several methods of evaluation (e.g. *quickscan*, *checklist*) have already been analysed and illustrated in the first Catalogue edition. The aim is to provide policy-makers with instruments that allows processing the needed information for EHS removal and for EFS adoption, reinforcement and efficiency, as well as various methodologies for their quantification (e.g. *price gap*, marginal social cost). In this edition too, for

per motivi di brevità anche in questa edizione solo un riassunto (cap.1).

7. Invero, il dibattito innovativo sui sussidi, sulla possibilità e opportunità di una rimozione dei SAD, su una loro riforma e trasformazione in SAF, o su un rafforzamento dell'efficacia dei SAF, impegna la comunità internazionale ormai da trent'anni. È un elemento essenziale del concetto di riforma fiscale ambientale (ecologica o "verde"). Ed è strettamente collegato all'efficienza e all'efficacia delle politiche per raggiungere gli impegni dell'Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici e l'Agenda 2030 dell'ONU.

8. Nel 2020 è stato pubblicato, da parte dell'AIE (Agenzia Internazionale dell'Energia), l'aggiornamento dell'*"Energy subsidies: Tracking the impacts of fossil-fuels subsidies"* che monitora i sussidi ai combustibili fossili nei principali 25 Paesi del mondo. Per il 2020 è stato stimato un totale di 180 miliardi di \$. Iran, Cina, India, Arabia Saudita e Russia occupano le prime cinque posizioni. Per i lavori della sessione ministeriale su energia e clima di quest'anno (a presidenza italiana), i paesi del G20 hanno commissionato all'OCSE e all'AIE la redazione dello studio *"Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption 2021"*. L'ammontare dei sussidi alle fonti fossili nei paesi G20 è risultata pari a circa 160 miliardi di \$ per il 2020. Nel 2019 è stata anche pubblicata, da parte dell'OCSE, la nuova edizione dell'*"Inventory of Support Measures for Fossil Fuels"*, una banca-dati aggiornata ogni due anni che misura il sostegno globale (sussidi) ai combustibili fossili, sia dal lato del consumo che della produzione.

9. Anche in questa edizione, riportiamo la ricostruzione, aggiornandola, delle dichiarazioni e impegni dei Governi nei diversi Summit internazionali dagli anni Ottanta ad oggi sul tema della riforma/rimozione dei SAD nella cornice della riforma fiscale ambientale. I Governi G7 e G8, già a partire dal 1980, hanno più volte ribadito il concetto di allineamento del sistema fiscale che preveda uno spostamento del peso della

the sake of brevity, we provide only a summary of these (chap.1).

7. Indeed, the innovative debate on subsidies, on EHS possible and opportune removal, on their reform and transformation into EFS, or on strengthening of the EFS effectiveness, has been engaging the international community for thirty years already. It is an essential element of the concept of environmental (ecological or "green") fiscal reform. And it is closely linked to the efficiency and effectiveness of policies to achieve the commitments of the Paris Agreement on Climate Change and the UN Agenda 2030.

8. In 2020, an update of the *"Energy Subsidies: Tracking the impacts of fossil fuels"* was published by the IEA (International Energy Agency), which monitors fossil fuel subsidies in the world's top 25 countries. For 2020, the report estimated 180 billion \$ of subsidies, with Iran, China, India, Saudi Arabia and Russia occupying the top five positions. Furthermore, an OECD and IEA study, *"Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel Subsidies that encourage wasteful consumption 2021"*, was commissioned to support the work of the ministerial session on energy and climate of the G20 countries (Italian presidency). The amount of fossil fuel subsidies calculated in the G20 countries was about 160 billion \$. In 2019, the OECD has also published the new edition of the *"Inventory of Support Measures for Fossil Fuels"*, a database updated every two years that measures the global support to fossil fuel subsidies, both on consumption and on production levels.

9. Also in this edition, we track and update official Government declarations and commitments taken during international summits since the 80's on EHS reform/removal, in the context of the environmental fiscal reform. Since 1980, G7 and G8 Governments have repeatedly affirmed the concept of fiscal system alignment, claiming a shift of fiscal burden from labour and income to pollution and natural resource exploitation.

tassazione dal lavoro e dal reddito all'inquinamento e allo sfruttamento delle risorse naturali.

10. In occasione del G7 Ambiente 2017 a presidenza italiana, l'OCSE ha ribadito in ambito internazionale le motivazioni per una graduale rimozione dei SAD: (i) i sussidi possono essere utili strumenti economici, ma molti sono stati identificati come economicamente inefficienti e distorsivi del mercato: ecco perché istituzioni sia nazionali che multilaterali hanno avviato attività di monitoraggio e controllo del loro uso; (ii) i sussidi possono provocare danni ambientali, sia direttamente incentivando un'attività che danneggia l'ambiente, sia indirettamente riducendo il costo di un'attività che utilizza input che impongono un pesante onere sull'ambiente; (iii) alcuni danni ambientali sono confinati nel Paese che fornisce il sussidio, ma altri hanno effetti al di là delle frontiere; (iv) i sussidi impongono un onere ai bilanci pubblici e ai contribuenti che risultano particolarmente discutibili quando sono dannosi per l'ambiente; sono iniqui o socialmente inefficienti; (v) il carico fiscale legato a un sussidio determina che minori risorse siano potenzialmente disponibili per altri scopi pubblici (es. ricerca di energia pulita, innovazione o sicurezza sociale) (OCSE, 2017a).

11. L'importanza di un intervento volto a "razionalizzare ed eliminare" i sussidi è stato più volte sottolineato nei vari vertici del G20 tenutisi a partire dal 2009; un ulteriore passo in avanti in questa direzione è stato fatto nell'ambito del G7 del 2016 (presidenza giapponese) che ha individuato la *deadline* al 2025 per la rimozione delle principali sovvenzioni alle fonti fossili, invitando tutti i Paesi (anche non-G7) a seguire l'esempio, impegno che la Commissione Europea aveva anticipato al 2020 con la *Roadmap to a Resource Efficient Europe*.

12. Il G7 Ambiente tenutosi a Bologna sotto presidenza italiana il 12-13 giugno 2017 aveva ribadito l'impegno dei Paesi G7 riconoscendo l'importanza dei "benefici derivanti dal monitoraggio dei

10. During the 2017 G7 Environment under the Italian Presidency, OECD reiterated in the international arena the reasons for gradually phasing out EHS: "(i) Subsidies can be useful economic instruments, but many have been identified as economically inefficient and market-distorting, which is why both national and multilateral institutions have undertaken monitoring and control of their use. (ii) Subsidies can cause environmental harm, either directly by incentivising an activity that directly harms the environment, or indirectly by reducing the cost of an activity that uses inputs that impose a heavy burden on the environment. (iii) Some environmental harms are limited to the country providing the subsidy, but others have transboundary effects. (iv). Subsidies impose a burden on government budgets and taxpayers, which become particularly questionable when they harm the environment; they are unfair and socially inefficient. (v) The tax burden of subsidies determines that fewer resources are potentially available for other public purposes (e.g. clean-energy research, innovation or social security)" (OECD, 2017a).

11. The importance of an intervention aimed at "rationalising and eliminating" subsidies has been repeatedly stressed at the various G20 summits held since 2009. A further step in this direction was taken in the framework of the 2016 G7 (Japanese presidency), which identified the deadline for the removal of the main fossil fuel subsidies by 2025, inviting all countries (including non-G7) to follow suit, deadline commitment that the European Commission anticipated to 2020 with the *Roadmap to a Resource Efficient Europe*.

12. The G7 Environment held in Bologna under the Italian presidency on 12-13 June 2017 renewed the commitment of G7 countries recognizing the importance of the "Benefits of monitoring progresses in phasing out incentives, including subsidies, not consistent with the sustainability goals" and support "all countries interested in exploring approaches

progressi compiuti nella rimozione progressiva degli incentivi, compresi i sussidi, non coerenti con gli obiettivi di sostenibilità” e sostenendo “tutti i Paesi interessati a esplorare gli approcci che consentano un migliore allineamento dei sistemi fiscali con gli obiettivi ambientali”.

13. Con il comunicato finale del G20 del 23 luglio 2021 di Napoli dedicato alla sessione ministeriale su energia e clima, si rinnovano gli impegni di Pittsburgh (2009) e di San Pietroburgo (2013) rimarcando l'importanza di monitorare e di eliminare gli inefficienti sussidi alle fonti fossili.

14. In ambito G20, ci sono stati notevoli passi avanti con la pubblicazione delle *G20 peer reviews* sui sussidi ai combustibili fossili per USA e Cina (fine 2016), Germania e Messico (2017), Italia ed Indonesia (2018); è stata avviata la partecipazione all'esercizio, nel 2019, di Argentina e Canada (presidenze uscenti rispettivamente di G20 e G7 del 2019), successivamente di India e Francia; mentre i Paesi Bassi hanno completato il loro esame nel 2020.

15. Vale la pena menzionare che i Paesi G20, nei casi delle *peer review*, spesso si riferiscono agli “inefficienti” sussidi ai combustibili fossili da riformare; da un punto di vista sociale, molti di questi sussidi giocano un ruolo rilevante, ma dal punto di vista economico e ambientale, tutti i sussidi ai combustibili fossili sono inefficienti, in quanto non internalizzano l'impatto ambientale e sulla salute umana, e violano il principio “chi inquina paga”. Come risulta chiaro dall'impegno G20 originale del 2009, il termine “inefficienti” va inteso come descrittivo, non come limitativo dell'analisi. Molte organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'OCSE, hanno suggerito di utilizzare altri strumenti economici per aiutare le fasce meno abbienti della popolazione, lasciando inalterato il segnale di prezzo dell'energia e delle risorse naturali.

16. Anche i Capi di Stato APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), a novembre 2009, nella dichiarazione conclusiva del loro 17° meeting, hanno affermato l'impegno a “razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio-termine i sussidi ai

to better align tax systems with environmental objectives”.

13. The final communiqué of the Naples G20 dedicated to the ministerial session on energy and climate on 23 July 2021, the commitments of Pittsburgh (2009) and Saint Petersburg (2013) are recalled and the importance of monitoring and eliminating inefficient fossil fuel subsidies furtherly highlighted.

14. Within the G20, there have been significant improvements with the publication of the G20 peer reviews on fossil fuel subsidies for the USA and China (end 2016), Germany and Mexico (2017), Italy and Indonesia (2018). Moreover the participation in 2019 by Argentina and Canada (outgoing presidencies of the 2019 G20 and G7 respectively) has been launched, and then by India and France, while the Netherlands completed their exam in 2020.

15. It is worth mentioning that G20 countries, during peer-reviews, often refer to inefficient fossil fuels subsidies (FFS) to be reformed. From a social point of view, many of these subsidies play an important role, however from both economic and environmental point of view, FFS are all inefficient since they do not allow internalizing impacts on environment and human health, and violate the polluter pays principle. As appears clearly in the original 2009 G20 commitment, the word “inefficient” is to be considered as descriptive, not as a limitation of analysis. Many international organisations, such as OECD, have advised to use other policy instruments to help the less well-off of the population without compromising the right price signal for energy and natural resources.

16. Also the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Heads of State, in November 2009, reported, in the final declaration of their 17th meeting, the commitment “to rationalize and phase out over the medium term FFS that encourage wasteful consumption, while recognizing the importance of providing those in need with essential energy services”. In November 2011, APEC started a voluntary peer-review

combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno i servizi energetici essenziali?, e nel novembre 2011 hanno avviato un meccanismo di reporting sui sussidi, dando avvio al processo volontario di *peer review*, di fatto avviato nel 2014. Però, Nuova Zelanda, Filippine e Taiwan hanno già pubblicato i rispettivi rapporti. Nuova Zelanda (presidente del FFFSR, Friends of FFS Reform) e Indonesia (prossima Presidenza G20), con l'aiuto dell'IISD-GSI (International Institute for Sustainable Development - Global Subsidies Initiative), hanno rilanciato la riflessione in quest'anno 2021 per accelerare l'attuazione degli impegni presi.

17. Alla "G20 Peer Review of Fossil Fuel Subsidies in Italy" e alla seconda edizione del Catalogo è anche allineata la descrizione dei sussidi all'energia che era stata inclusa nel Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) inviato alla Commissione Europea a fine 2019. È attesa una revisione dello Pniec in funzione delle negoziazioni della COP Clima di Milano e Glasgow, del PNRR, del Fit-for-55 europeo.

18. Inoltre, l'Italia, dal 2017, ha rivestito un ruolo di primo piano nello studio e nell'analisi dei sussidi in ottica ambientale. Nel luglio 2017, il Governo italiano ha presentato a New York la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) al Forum Politico di Alto Livello dell'ONU. In dicembre, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha formalmente approvato la Strategia, rendendola ufficialmente un elemento fondamentale e un riferimento per il futuro sviluppo economico del paese. La Strategia nazionale è strettamente collegata ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda ONU 2030; è utile sottolineare che nella Strategia nazionale sono incluse forti e chiare indicazioni sulla decarbonizzazione e sull'economia circolare, con due obiettivi importanti: (i) promuovere la riforma fiscale ambientale; (ii) aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando o riducendo gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali. Ambedue

meccanismi per reporting on subsidies, which in fact begun in 2014. Peru, New Zealand, Philippines and Taiwan have already released their reports. New Zealand (president of FFFSR, Friends of FFS Reform) and Indonesia (next G20 Presidency), with the support of IISD-GSI (International Institute for Sustainable Development - Global Subsidies Initiative), have relaunched reflection during 2021 for accelerating implementation of the commitments adopted.

17. The description of energy subsidies contained in the Pniec (National Integrated Energy and Climate Plan) sent to the European Commission at the end of 2019 is also aligned to the G20 Peer Review of Fossil Fuel Subsidies in Italy and to the second edition of the Catalogue. A Pniec revision is expected in relation to the negotiations at COP Climate of Milan and Glasgow, as well as, of the NRRP and the European Fit-for-55.

18. Furthermore, from 2017, Italy played a leading role in the study and analysis of environmental subsidies. In July 2017, the Italian Government reported its National Sustainable Development Strategy (SNSvS) at the UN High Level Political Forum. In December 2017, the Inter-ministerial Committee for Economic Planning (CIPE) formally approved the Strategy, thereby making it officially a key element and a benchmarking reference for the future economic development of the country. The National Strategy is closely linked to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 UN Agenda. It should be noted that the National Strategy includes strong and clear indications on decarbonisation and the circular economy, with two important goals: (i) promote environmental fiscal reform; (ii) increase energy efficiency and renewable energy production, avoiding or reducing impacts on natural and cultural heritage and landscapes. Both goals explicitly recognize the importance of gradually phasing out or reform FFS, to align with Target 12.c. of 2030 Agenda. To this respect, in September 2017,

gli obiettivi sottolineano esplicitamente l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei sussidi ai combustibili fossili (*fossil fuel subsidies* - FFS) in linea con il Target 12.c. dell'Agenda 2030. A tal proposito, nel 2017, l'Italia, tramite il Ministero dell'Ambiente, ha ospitato il 1° incontro del gruppo esperti ONU (affidato al “custode” UNEP) sull'indicatore SDG 12.c., contribuendo a sviluppare una metodologia per poter quantificare a livello globale i sussidi ai combustibili fossili, al fine di garantirne una tracciabilità in termini di riforma o rimozione degli stessi. Da segnalare la pubblicazione, nel 2017, della Strategia Energetica Nazionale (SEN), che rappresenta il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire i cambiamenti in seno al sistema energetico nazionale in linea, soprattutto, con gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi. Fra le altre cose, si prevedono obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili, la chiusura anticipata al 2025 degli impianti a carbone, un allineamento delle accise sul gasolio e sulla benzina con un incremento dell'accisa sul diesel e una riduzione di quella sulla benzina oppure con un allineamento dell'accisa sul diesel ai livelli della benzina, coerentemente con gli obiettivi di politica ambientale (cap. 2).

19. Questa quarta edizione riprende le analisi effettuate nelle precedenti e include un aggiornamento di molti sussidi già identificati. Il lavoro di aggiornamento del Catalogo ha portato anche all'individuazione di 27 nuovi sussidi distribuiti nei settori Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti e Altri Sussidi. I sussidi esaminati (siano essi SAD, SAF o incerti) sono saliti a 193, di cui 6 hanno visto cessare i loro effetti finanziari tra il 2019 e il 2020.

20. Fra i nuovi sussidi considerati si segnalano i SAF dell'Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km (600 mln € nel 2020) e le Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane (140 mln €). Fra i sussidi cessati si ricordano le Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto (circa 5 mln € l'anno). I maggiori sussidi sono: il Conto energia (6,2 mld €) e l'Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti

Italy, through the Ministry of Environment, hosted the 1st meeting of the UN experts group (entrusted to UNEP, the “custodian” agency) on indicator SDG 12.c, contributing to developing a methodology able to quantify FFS worldwide, in order to ensure traceability in terms of FFS reform or removal. Furthermore, in 2017, is to note the publication of the National Energy Strategy (SEN), which is the ten years plan of the Italian Government to anticipate and manage changes in the national energy system to make it consistent, overall, with the climate goals set under the Paris Agreement. Inter alia, the strategy sets targets for renewable energy production, the early closure of coal-fired power plants to 2025. And an alignment of excise duties on diesel and petrol with an increase in excise duty on diesel and a reduction in excise on petrol, or with an alignment of excise on diesel to petrol levels, consistent with environmental policy objectives (chap. 2).

19. This fourth edition builds up on the analyses of the previous editions and includes an update of many subsidies already identified. The work of updating the Catalogue has led to the identification of 27 new subsidies distributed in the Agriculture and Fisheries, Energy, Transport and Other Subsidies sectors. Examined subsidies (whether they be EHS, EFS or uncertain) have increased to 193; of which 6 have ceased to have a financial effect.

20. Among new subsidies considered are the EFS of the *Additional fund for the purchase of low-carbon emissions vehicles* (600 mln € for 2020) and the *Measures for incentivising sustainable mobility in metropolitan areas* (140 mln €). Among ceased subsidies are the *Measures for reclamation/remediation from asbestos* (around 5 mln € per year). Major subsidies are: among EFS, the *Energy Account (Feed-in Tariff)* (6,2 bln €) and the *Incentives for electricity produced by renewable sources different from photovoltaic* (5,8 bln €); among EHS, the *Reduced VAT for non-luxury dwelling houses* (4,2 bln €) and the *Different fiscal treatment between gasoline and diesel*

rinnovabili diverse dal fotovoltaico (5,8 mld €) tra i SAF; *l’IVA agevolata per case di abitazione non di lusso* (4,2 mld €) e il *Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio* (2,6 mld €) per i SAD.

21. Nel Catalogo rientra una prima analisi delle misure anti-crisi covid-19 in uno specifico paragrafo. Tenuto conto della natura eccezionale delle misure, della loro urgenza e necessità, della loro evoluzione e modifica attraverso decreti governativi e approvazioni parlamentari, si è ritenuto di non includerli per il momento nelle stime totali. Molto importante in prospettiva, in vista delle prossime edizioni del Catalogo, risulterà il monitoraggio di sussidi, incentivi e aiuti previsti dall’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) presentato dall’Italia in sede europea, anche se la rilevanza della sua componente ambientale e del Green Deal europeo lasciano presumere una presenza significativa di SAF e ridotta di SAD.

22. Il Catalogo beneficia delle osservazioni raccolte nei momenti di confronto pubblico e consultazione con esperti, istituzioni, associazioni e imprese, nel dibattito sugli organi di informazione e sulla stampa specializzata. Si sono riportate, nella misura del possibile, le diverse posizioni dei numerosi portatori d’interessi legittime e anche contrastanti. A titolo di esempio, si segnala la posizione del Mef che ritiene le riduzioni di aliquote dell’IVA come strutturali nell’ambito della legislazione europea e da non considerare giuridicamente come sussidi. Il Catalogo, tenuto conto della sua natura economica, li considera tuttavia ancora tali, evidenziando i diversi approcci nel corso dell’analisi.

23. Per determinati sussidi tecnicamente “complessi” e finanziariamente rilevanti, vengono riportati e aggiornati i *focus*, al fine di offrire approfondimenti per una discussione basata su evidenze quantitative e scientifiche. Particolare attenzione è dedicata al differente trattamento fiscale di accisa per benzina e gasolio (*Focus* 1), all’esenzione dall’accisa per i settori aereo e

(2,6 bln €).

21. The Catalogue includes a first analysis of the anti-covid-19 crisis measures in a specific paragraph. Given the exceptional nature of the measures, their urgency and necessity, their evolution and modification through government decrees and parliamentary approvals, it was decided not to include them in the total estimates for the time being. However, it will be very important especially in the next catalogue edition, to monitor subsidies, incentives and aids provided for by the implementation of the PNRR (National Recovery and Resilience Plan). The plan presented by Italy at European level, even if the relevance of its environmental component and the European Green Deal suggest a significant presence of EFS and reduced of EHS.

22. The Catalogue benefits from comments and feedback collected during public meetings, discussions and consultations with experts, institutions, associations and companies, and from media debates and specialized press. As far as possible, the variety of views of the many legitimate and even conflicting stakeholders have been reported. As an example, the Ministry of Economy and Finance (Mef) sees VAT rates reductions as structural in the frame of the European legislation; they should not be juridically considered as subsidies. However, given its economic nature, the Catalogue includes these values as subsidies, highlighting the different approaches during the analysis.

23. Thematic focuses, for specific technically "complex" and financially relevant subsidies, are showed and updated in order to provide in-depth information for a discussion based on quantitative and scientific evidences. Among these, the differential treatment of excise rates between diesel and fuel (*Focus* 1), the excise tax exemption for air and maritime transport (*Focus* 3) and the complex scheme of fringe benefits derived from company cars given to employees for private use (*Focus* 4).

marittimo (*Focus 3*) e al complesso schema di agevolazione sui trattamenti fiscali dedicati alle auto aziendali (*Focus 4*).

24. Anche questa quarta edizione del Catalogo dedica a ciascuna misura una scheda (“carta d’identità”), con l’obiettivo di fornire al lettore le informazioni essenziali sui singoli sussidi e le motivazioni della valutazione ambientale. Nello specifico, ogni sussidio è descritto mediante : (i) un “titolo” del sussidio, in modo da rendere più fruibile la comunicazione del riferimento alle singole misure; (ii) i riferimenti normativi riguardanti la sua introduzione e le eventuali modifiche; (iii) una sintesi descrittiva delle modalità di funzionamento, prevedendo per le spese fiscali l’esplicitazione dell’informazione sul livello ordinario della tassazione (es. aliquota ordinaria) e sul livello di agevolazione (aliquota agevolata) al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari; (iv) il livello di riformabilità: viene indicato il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Ad esempio, i sussidi ai combustibili fossili per uso marittimo e aereo (kerosene) o le quote gratuite ETS hanno bisogno di una cooperazione a livello internazionale; v) la classificazione dell’impatto ambientale (SAF, SAD o SAI) e la motivazione della valutazione ambientale, che deve fare riferimento ove possibile a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori tratti dalle statistiche ufficiali. In quest’ultima sezione, a corredo del giudizio valutativo, sono state inserite le principali osservazioni raccolte negli incontri con esperti, istituzioni e associazioni, in maniera tale da rendere il più possibile evidenti gli ambiti di complessità e di eventuale incertezza della valutazione.

25. Già nella terza edizione, è stata proposta una prima analisi dell’impatto dei sussidi sulla biodiversità. L’argomento è stato oggetto di diversi approfondimenti in sede internazionale: a partire dal “Rapporto Sainteny” del Governo

24. Likewise previous editions of the Catalogue, an analytical sheet for each measure (“Identity card”) is prepared, with the aim of providing the reader with essential information on every subsidy and the related environmental assessment motivations. Specifically, each subsidy description includes: (i) a “headline”, in order to make more accessible the reference to the individual measure; (ii) the reference norms concerning its establishment and any following change. (iii) a descriptive summary of the operational implementation providing- in particular for tax expenses - the ordinary level of taxation (e.g. standard rate) and on tax advantages the level of advantage (preferential rate) to provide the benchmark for the calculation of financial effects. (iv) Reformability level: the jurisdiction level of each analysed subsidy, namely the understanding if the subsidy can be autonomously reformed by the national government or exclusively at EU or international level (bilateral treaties or multilateral agreements) has also been included. For example, subsidies to fossil fuels for maritime and aviation (kerosene) or free ETS quotas need international cooperation; v) the classification of the environmental impact (EFS, EHS or EUS) and the rationale for the environmental assessment, which should refer where possible to literature studies, manuals, data and indicators taken from official statistics. In this latter section, in support of the evaluation, main observations collected in meetings with experts, institutions and associations, have been included in such a way as to make as clear as possible the areas of complexity and possible uncertainty of the assessment.

25. In the third edition, already a first analysis of the impact of subsidies on biodiversity was included. Since the “Sainteny Report” called by the French Government (2012), the topic is becoming largely debated at international level. Followed by specific reports from Germany, Finland, Sweden and Switzerland. OECD started, sometime ago, a dedicated activity on this

francese (2012), seguito da specifici rapporti di Germania, Finlandia, Svezia e Svizzera. L'OCSE ha da tempo avviato un filone di lavoro in tal senso. La complessità metodologica dell'argomento e dell'analisi proposta ha spinto a dedicare un capitolo a parte (cap. 4). Come riportato anche nei rapporti del Comitato sul Capitale Naturale, l'analisi dei BHS (Biodiversity Harmful Subsidies) dovrebbe svolgere un ruolo importante nel 2020-21 in occasione della verifica del raggiungimento degli Aichi Targets della Convenzione globale sulla Biodiversità (COP15 in Cina, ottobre 2021). L'Aichi Target 3 sui sussidi, non raggiunto, è oggetto di negoziazione con la predisposizione di un nuovo Target 17. Nel quarto Rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia, è stata pubblicata una prima stima nazionale dei sussidi dannosi alla biodiversità che rientrano nel più ampio quadro dei sussidi ambientali. Le stime dei BHS per il 2018, 2019 e 2020 sono rispettivamente di 28, 38 e 36 miliardi di €. Alcuni sussidi valutati come ambientalmente favorevoli in generale, possono essere considerati dannosi dalla prospettiva specifica della biodiversità secondo i criteri IEEP e DNSH (ad esempio, le rinnovabili a potenziale impatto sulla biodiversità, i trasporti privati elettrici e il trasporto di merci su gomma). Per superare la possibile divergenza, è possibile pensare, in alternativa, all'applicazione di una forte condizionalità ambientale. Si tratta di un nuovo filone di ricerca, la riflessione è in corso in vista delle prossime edizioni del Catalogo.

26. In questa edizione, riportiamo le prime esperienze di Catalogo a livello regionale di Lombardia e P.A. Trento. Altre Regioni hanno avviato una riflessione e potrebbero dare un contributo importante per le prossime edizioni.

27. In questa edizione del Catalogo, continuano a mancare ancora diverse misure riguardanti i piani tariffari, in particolare nel settore del gas e dei rifiuti, collegate all'economia circolare.

28. Il Catalogo costituisce uno strumento conoscitivo al servizio di Parlamento, Governo e

theme. Methodological complexity of the topic and of the proposed analysis suggested us devoting one separated chapter to biodiversity (chap. 4). As reported by the Committee on Natural Capital, the analysis of BHS (Biodiversity Harmful Subsidies) will play an important role in 2020-21 in the verification of the achievement of the Aichi Targets of the Global Convention on Biodiversity (China COP15, October 2021). The Aichi Target 3 on subsidies, not achieved, is being negotiated with the preparation of a new Target 17. Within the fourth Report on the Italian Natural Capital health state, a first national evaluation of biodiversity harmful subsidies in the broader framework of environmental subsidies has been published. The BHS estimates for 2018, 2019 and 2020 were 28, 38 e 36 billion € respectively. Some subsidies assessed as generally speaking environmentally friendly, may be considered as harmful from the specific perspective of biodiversity according e.g. to the criteria of the IEEP and DNSH (for example, renewable energy with potential impact on biodiversity, electric private transports and goods transport on roads). To overcome the possible divergence, the alternative of the application of a strong environmental conditionality could be considered. It is a new research area, the reflection is underway in view of the next editions of the Catalogue.

26. In this edition, we report the first experiences of Catalogue at regional level of Lombardy and P.A. Trento. Other Regions have started a reflection and could make an important contribution to future editions.

27. In this edition of the Catalogue, several measures regarding tariff plans keep missing, in particular in the gas sector and waste tariffs related to the circular economy should be assessed

28. The Catalogue is an investigative tool at the service of Parliament, Government and the scientific community; it attempts to report all the information made available and the possible and

comunità scientifica; esso tenta di riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime diverse valutazioni di esperti e Amministrazioni. Le valutazioni finali espresse nel Catalogo restano di responsabilità della Direzione Generale che ne ha curato la redazione conclusiva⁶.

29. Grazie al presente lavoro, sono stati identificati per il 2019 SAF pari a 17,6 miliardi di € e SAD pari a 24,5 miliardi di €. Per il 2020 i SAF ammontano a 18,9 miliardi di € e i SAD a 21,6 miliardi di €. In particolare, gli FFS sono stimati pari a 15,0 miliardi di € per il 2019 e 13,1 per il 2020. Si sottolinea, ancora una volta, che si tratta di stime, spesso conservative e prudenziali.

30. Nelle tabelle riepilogative che seguono, viene riportato in Tabella 1A il numero di sussidi finora identificati e la stima dell'effetto finanziario per il periodo 2016-20 (dati aggiornati a luglio 2021); nella Tabella 1B per comodità del lettore attento sono riportati i dati "storici" per gli anni 2016-18 dei primi tre Cataloghi.

legitimate different assessments of experts and administrations. The final evaluations expressed in the Catalogue remain the responsibility of the Directorate General who edited the final drafting⁸.

29. As a result of this work, 17,6 billion € of EFS and 23,3 billion € of EHS have been identified for 2019. For 2020, EFS amount to 18,9 billion € and EHS to 20,4 billion €. In particular, FFS are estimated at 13,8 billion € for 2019 and 11,8 for 2020. It should be stressed, once again, that these are estimated values, often conservative and prudential.

30. In the following summary tables, Table 1A shows the number of subsidies identified until now and the estimate of the financial effect for the period 2016-20 (update July 2021); in Table 1B, for the convenience of the careful reader, "historical" data published in the three previous editions of the Catalogue are shown.

⁶ Sono graditi suggerimenti per correggere, migliorare e completare informazioni e valutazioni del presente Catalogo; si invita ad inviarli al Ministero della Transizione Ecologica agli indirizzi email: ravazzi.aldo@mite.gov.it e grassi.luca@mite.gov.it

⁸ Suggestions to amend, improve and complete information and evaluations of this Catalogue are very welcomed; please send them to the Ministry of Ecological Transition at the following email addresses: ravazzi.aldo@mite.gov.it and grassi.luca@mite.gov.it

Tabella 1A: SAD e SAF - EHS&EFS (n. di misure e stima effetto finanziario), 2016-20, dati aggiornati al 6/2021

Qualifica sussidi	2016		2017		2018		2019		2020	
	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)
SAD-EHS	57	20.337,95	58	22.216,99	61	23.032,04	61	24.530,65	60	21.648,63
<i>(di cui FFS)</i>	39	12.665,14	41	13.578,52	41	14.295,23	41	15.014,65	40	13.060,21
SAI (incerti)	33	8.455,46	35	9.478,16	35	11.217,60	35	12.874,58	35	13.630,05
SAF-EFS	59	16.185,18	62	16.695,92	68	17.089,71	78	17.600,51	85	18.923,46
Totale	149	44.978,59	155	48.391,08	164	51.339,36	174	55.005,73	180	54.202,14

Nota: gli importi sono stati elaborati tenendo conto delle migliori informazioni a disposizione e selezionate nell'ordine seguente di priorità: 1) i pagamenti; 2) gli stanziamenti; 3) le stime. In caso di stime diverse sono state adottate ipotesi conservative e prudentiali (v. singole schede). Variazioni nel numero di misure e negli importi tra gli anni possono essere dovute a: a) nuovi sussidi, b) cessazione di sussidi, c) cambiamento della qualifica del sussidio, d) nuova disponibilità degli importi, e) rivalutazione degli importi.

Note: the amounts were elaborated taking into account the best available information and selected in the following order of priority: 1) payments; 2) appropriations; 3) estimates. In case of different estimates, conservative and prudential assumptions have been adopted (v. single analytical sheets). Changes in the number of measures and amounts between years may be due to: a) new subsidies, b) cessation of subsidies, c) reassessment of the subsidy qualification, d) new availability of amounts, e) re-evaluation of amounts.

Tabella 1B: SAD e SAF - EHS&EFS (n. di misure e stima effetto finanziario), 2016-18, dati storici tratti dalle edizioni precedenti

Qualifica sussidi	2016 (CSA1)		2017 (CSA2)		2018 (CSA3)	
	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)	Misure (n.)	Stima (mln€)
SAD-EHS	59	16.167,45	75	19.291,55	72	19.748,44
<i>(di cui FFS)</i>	(45)	(16.085,30)	(45)	(16.807,03)	(42)	(17.724,79)
SAI (incerti)	27	5.766,79	27	6.572,20	26	8.649,83
SAF-EFS	45	15.679,18	59	15.190,62	73	15.305,64
SAN (neutro)	1	3.538,00				
Totale	132	41.151,42	161	41.054,37	171	43.703,91

Nota: la tabella riporta i dati storici pubblicati rispettivamente nella prima (2016), seconda (2017) e terza (2018) edizione del Catalogo. I dati, quindi, non tengono in considerazione i successivi aggiornamenti, correzioni ed irrobustimenti fatti nella presente quarta edizione. Si è scelto comunque di riportarli qui per ragioni di comodità e trasparenza verso il lettore.

Note: the table shows the historical data published respectively in the first (2016), second (2017) and third (2018) edition of the Catalogue. The data, therefore, do not take into account the subsequent updates, corrections and improvements made in this fourth edition. However, it was decided to display them again here for reasons of convenience and transparency towards the reader.

1. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DEFINIZIONI E METODOLOGIA

1.1 LE DEFINIZIONI DI SUSSIDIO

L'analisi dei sussidi non può prescindere dalla definizione del “raggio di analisi” entro il quale è possibile definire un sussidio. In letteratura, vi sono diverse definizioni più o meno ampie. Tra queste le principali definizioni si possono riassumere in tre profili principali, secondo cui un sussidio è:

- a) un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato. Questa definizione, adottata dal WTO, indica il sussidio come qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica che apporti un beneficio o un vantaggio e, in tale contesto, il trasferimento può avvenire sia direttamente o tramite la rinuncia a ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario al soggetto erogatore pubblico);
- b) “il risultato di un'azione statale che procura un vantaggio a produttori o consumatori con l'obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro redditi”, come indicato dall'OCSE⁹;
- c) “lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che internalizza i danni alla società”, secondo la definizione condivisa dal FMI.

Nel Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi, già dalla sua prima edizione e nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, cosiddetto “Collegato ambientale”, si considera una definizione molto ampia di sussidio comprendendo “incentivi, agevolazioni,

finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente”, in accordo con la definizione OCSE¹⁰ per cui: “un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto”. In alcuni casi, è stato incluso anche una tipologia di sussidio “implicito”, ovvero quella forma di agevolazione che emerge implicitamente da una determinata differenziazione del livello di tassazione che può favorire l'adozione di tecnologie o combustibili più o meno inquinanti.

A livello di classificazione, seguendo l'approccio teorico i sussidi sono distinti in sussidi diretti (*on-budget*) e sussidi indiretti (*off-budget*), come riportato nella Tabella 1. L'approccio pragmatico di classificazione è riportato nella Tabella 2.

⁹ OECD (2005)

¹⁰ OECD (2006)

Tabella 1 - Classificazione dei sussidi – approccio teorico

Descrizione dei sussidi	Classe	
Trasferimenti diretti ai produttori, es. concessioni	On-budget	Sussidi diretti
Trasferimento diretto di fondi al fine di coprire i costi		
Rinuncia a prelevare parte del gettito, es. crediti d'imposta	Off-budget	Sussidi indiretti (spese fiscali, ovvero esenzioni o sconti fiscali)
Sostegno da meccanismi di regolamentazione, es. <i>feed-in-tariff</i>		
Esenzione dalla tassazione e rimborsi		
Effetti di reddito impliciti derivanti dalla volontaria rinuncia a richiedere l'intero costo di un'operazione, es. richiesta di garanzie ridotte per "appalti verdi"		
Altre agevolazioni fiscali		

Fonte: Elaborazione propria da OCSE (2005)

Tabella 2 - Classificazione dei sussidi – approccio pragmatico

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
Sussidi diretti	Trasferimenti diretti di risorse pubbliche a soggetti economici	Amministrazione pubblica (spesa pubblica)
	Trasferimento potenziale di risorse pubbliche a soggetti economici	
	Trasferimento diretto di risorse prelevate attraverso tariffe sui servizi pubblici	Utenti di servizi pubblici (es. bollette)
Sussidi indiretti	Spese fiscali (qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti ¹¹):	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)
	- esenzione selettiva di categorie di contribuenti da principi e obblighi di carattere generale, derivante da disposizioni normative vigenti (es. esenzioni da aliquote):	
	- riduzioni di aliquota (applicazione di un'aliquota ridotta	

¹¹ In linea con l'art. 21, c. 11-bis, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 così come modificato dall'art. 1, c. 3, lettera b) del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 160 "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Di seguito, si riporta il testo dell'art 1 del D.Lgs. n. 160/2015:

Art. 1 – Monitoraggio delle spese fiscali e coordinamento con le procedure di bilancio.

[...] 3. All'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...] b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favour, derivante da disposizioni normative vigenti, con separate indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi 6 mesi dell'anno in corso. [...]».

Classificazione di primo livello	Classificazione di secondo livello (esempi da CSA)	Chi paga il sussidio (e con quali modalità)
	rispetto ad un'aliquota ordinaria); - deduzione dalla base imponibile (es. importo sottratto dal reddito complessivo, franchigie es. royalties oil & gas); - riduzione di imposta (detrazioni di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive); - rimborso di imposta; - differimento di imposta (misure che consentono il differimento dell'imposta); - regimi fiscali di favore (regime fiscali alternativi a regimi ordinari); - applicazione di criteri forfettari di determinazione della base imponibile che comportano una rinuncia a gettito (es. fringe benefit dipendenti per auto aziendali).	
Sussidi indiretti	Sussidi impliciti per disparità di trattamento rispetto ad attività o prodotti equivalenti (accise sui combustibili impiegati per la generazione di elettricità vs. impieghi industriali, differenziale accisa gasolio-benzina, <i>underpricing</i> per l'estrazione di risorse naturali, ecc.)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito)
	Previsioni normative di internalizzazione dei costi esterni ambientali non pienamente applicate (es. tasse sugli scarichi inquinanti)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)
	Agevolazioni o esenzioni tariffarie a favore di determinate categorie di utenti (sussidi incrociati) (es. energivori, bonus per famiglie disagiate, ecc.)	Determinate categorie di utenti di servizi pubblici (disparità di trattamento che determinano distorsioni ambientali)
Fuori perimetro	Incompleta internalizzazione dei costi esterni ambientali nella fiscalità ambientale - Implicit financial transfers resulting from a lack of full cost pricing (external costs)	Amministrazione pubblica (rinuncia a potenziale gettito) e cittadini (trasferimento di costi ambientali dagli inquinatori ai soggetti impattati)

Fonte: Elaborazione propria degli autori

Come richiesto dal Collegato ambientale, i sussidi ambientali individuati sono distinti in sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) e sussidi ambientalmente dannosi (SAD).

In vero, il problema di etichettare un sussidio come SAF o SAD non è semplice.

Non vi è, infatti, una definizione unanime in letteratura di SAD e, al pari del sussidio

ambientalmente dannoso, è difficile identificare e valutare quanto favorevole all'ambiente sia un sussidio (SAF).

In linea di principio, qualsiasi aumento del livello di produzione o di consumo di un bene potrebbe provocare un danno all'ambiente. Secondo l'OCSE (2005), si può definire un SAD come quella misura che, *ceteris paribus*, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell'inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale, o ancora una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità. Ciononostante, è convinzione diffusa presso gli studiosi che gli effetti di un SAD siano spesso complessi e possano essere diretti o indiretti e non sempre il collegamento fra il volume, la natura del sussidio e l'impatto ambientale può essere definito in maniera univoca.

Sul fronte opposto, un SAF dovrebbe – in prima istanza – essere un sussidio creato con esplicite finalità ambientali, ossia ambientalmente favorevole “per definizione”; di conseguenza un sussidio può essere definito come SAF se l'obiettivo primario include la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle risorse.

Vi sono, tuttavia, casi in cui il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante e casi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto ambientale negativo e positivo all'interno del medesimo processo che ne rendono ostica una valutazione netta.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro e prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema e le osservazioni e suggerimenti espressi da esperti e organizzazioni. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dal Rapporto Annuale sulle spese fiscali 2020, che riporta gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2021-2023. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, talune specifiche aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* e alcuni sussidi presenti nelle tariffe.

1.2 LE PRINCIPALI METODOLOGIE

Per identificare qualitativamente i SAF e SAD sono state sviluppate negli anni diverse metodologie con l'intento di fornire ai *policy-makers* procedure di identificazione standardizzate e delle cornici metodologiche sia teoriche che pratiche. Nella prima edizione del Catalogo abbiamo passato in rassegna le principali metodologie sviluppate dalle organizzazioni internazionali di cui a seguire riportiamo una breve sintesi.

1.2.1 Strumenti metodologici

L'OCSE è stato uno dei primi organismi internazionali a sviluppare linee-guida e metodologie per identificare gli effetti ambientali di un sussidio. Il primo strumento denominato *quickscan* (OCSE, 1998) permette di classificare ciascun sussidio per punto di impatto e di valutare, contestualmente, l'elasticità rispetto al prezzo, le ricadute sugli altri settori e gli effetti delle politiche ambientali. La sua adozione prevede tre passaggi fondamentali (IEEP, 2009) cioè l'individuazione dell'impatto del sussidio, l'identificazione dell'eventuale effetto di mitigazione delle politiche ambientali e la valutazione della capacità assimilativa dell'ambiente circostante. Come evoluzione del *quickscan*, l'OCSE ha poi elaborato uno strumento di valutazione qualitativa, la *checklist* (2003, 2005). L'obiettivo di questo strumento è quello di identificare, in particolare, le condizioni che rendono la rimozione di un sussidio ambientalmente favorevole. Prerequisito fondamentale per l'utilizzo di questo strumento è che il *policy-maker* abbia già provveduto all'identificazione dei SAD e all'analisi del loro impatto ambientale.

Dal momento che la *checklist* non include gli impatti di tipo sociale e non prende in considerazione gli elementi di policy, l'OCSE

nel 2007 ha sviluppato *l'integrated framework assessment* con l'intento di definire uno strumento applicabile ai diversi tipi di sussidi, in tutti gli ambiti e rilevando gli effetti sociali, economici e ambientali. In particolare, l'analisi è finalizzata ad individuare, in primis, le caratteristiche del sussidio, la sua efficacia e le esternalità economiche, ambientali e sociali da esso generate. In fine la procedura va a definire e quantificare l'efficacia nel lungo periodo e le prospettive di riforma.

Nel contesto delle procedure operative elaborate dall'OCSE, nel 2009 la Commissione Europea, al fine di rendere effettiva una riforma dei sussidi ambientali a livello europeo, ha, in prima istanza, raccomandato gli Stati membri di identificare i sussidi dannosi all'ambiente e ha poi cercato di rendere più operativi gli strumenti OCSE. Nel 2009 ha quindi elaborato una metodologia denominata "*EHS reform tool*" che, in particolare, prende in considerazione anche l'impatto dei sussidi sul commercio, la competitività, le PMI e la salute pubblica.

Un altro quadro metodologico denominato DPSIR (*Driving force-Pressure-State-Impact-Response*), proposto dall'OCSE nel '93 come PSR (*Pressure-State-Response*) e adattato successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, si propone di definire il legame tra la dimensione, la natura e l'impatto ambientale di un sussidio. Questa metodologia si adatta bene all'analisi dei sussidi, grazie alla possibilità di avvalersi di indicatori specifici che descrivono l'evoluzione sociale, economica e demografica della società, il loro impatto sull'ambiente e ne quantificano le pressioni antropiche; utilizzano indicatori che forniscono dati sullo stato dell'ambiente, misurano gli effetti del cambiamento di stato dovuto alle pressioni antropiche e valutano le azioni di salvaguardia.

Infine, sempre nel 2009, il rapporto TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), destinato in particolare ai *policy-makers*, sottolinea che l'attività dei Governi non si deve esaurire con la sola individuazione delle misure dannose per l'ambiente e l'ecosistema, ma è necessario fare un ulteriore passo avanti riformando o abrogando i sussidi che hanno perso il loro obiettivo originario quali, ad esempio, i sussidi alla pesca e all'agricoltura, i sussidi legati allo sfruttamento delle risorse idriche, ai trasporti e all'energia. Il documento evidenzia che la riforma dei sussidi ambientali deve essere obiettivo di politica economica prioritario ed è essenziale per liberare risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per interventi finalizzati alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

1.2.2 Quantificazione del sussidio

Nella prima edizione del Catalogo ampio spazio era stato dedicato all'analisi delle diverse metodologie che cercano, a vario titolo, di dare una soluzione pratica al problema della quantificazione dei sussidi. Richiamiamo qui, brevemente, le diverse metodologie, sviluppate

dalle principali istituzioni internazionali, per la cui trattazione completa si rimanda alla prima edizione del Catalogo (par. 3.2).

Nell'approccio *price gap*, adottato in particolare dall'OCSE, il sussidio viene calcolato quale differenza fra i prezzi domestici del bene sussidiato e i prezzi del bene sul mercato internazionale o su mercati nazionali in cui il bene in questione non è sussidiato. Un secondo metodo, sempre utilizzato dall'OCSE ma specificatamente per i sussidi al settore agricolo, è quello che si basa sulla stima del sussidio a consumatori/produttori e considera i trasferimenti di bilancio e le differenze di prezzo causati dal sussidio sul lato della produzione e del consumo.

Il metodo *resource rent* misura la differenza fra il prezzo pagato per l'attività inquinante e la rendita garantita dallo sfruttamento delle risorse. Il costo marginale sociale, invece, misura il costo sociale di produzione di un bene o servizio unitamente ai costi esterni generati nella sua produzione. Infine, abbiamo la metodologia che si basa sui costi esterni, viene cioè stimato il valore monetario dei danni ambientali generati da una certa attività.

1.3 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAP.1)

Commissione Marè (2020), [Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020](#), Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

EEA (1996), [Environmental taxes - Implementation and environmental effectiveness](#), European Environment Agency, Copenhagen.

EEA (2000), [Environmental taxes: Recent developments in tools for integration](#), European Environment Agency, Copenhagen.

IEEP (2009), Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T., [Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment](#), Final report for the European Commission's DG Environment, November 2009.

OCSE (1998), "Improving the environment through reducing subsidies", OECD publishing, Paris.

OCSE (2003), "Environmentally Harmful Subsidies – Policy Issues and Challenges", OECD publishing, Paris.

OCSE (2005), "Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform", OECD publishing, Paris.

OCSE (2006), "Subsidy Reform and Sustainable Development – Economic, environmental and social aspects", OECD Publishing, Paris.

OCSE (2007), "Subsidy Reform and sustainable development – Political economy aspects", OECD Publishing, Paris.

TEEB (2009), ["The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature"](#), TEEB publishing.

United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, The World Bank (2014), ["System of Environmental Economic Accounting 2012 - Central Framework"](#), United Nations, New York.

2. I SAD A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

La seconda parte del Catalogo si articola in tre capitoli: 2.A) Esperienza Globale, Internazionale, Europea; 2.B) Esperienza italiana; 2.C) Dibattito scientifico

2.A ESPERIENZA GLOBALE, INTERNAZIONALE, EUROPEA

2.1 I SAD NEL QUADRO DELLA RIFORMA FISCALE ECOLOGICA

Tradizionalmente l'OCSE ha analizzato gli strumenti di policy a disposizione per le politiche ambientali suddividendole in tre grandi famiglie:

1. Strumenti di Regolamentazione (Regulatory o Command & Control): divieti, standard, limitazioni, ...
2. Strumenti Volontari: accordi di programma, protocolli, covenants, deals, ... tra governo e imprese, tra diversi livelli di governo, linee-guida, ...
3. Strumenti Economici (Economic Instruments o Market-Based Instruments): tasse, tariffe, sussidi, sistemi di deposito, sanzioni economiche, creazione di mercati, ...

A questi si può aggiungere una quarta categoria di Strumenti di Valutazione Ambientale - quali IA/SDIA/RIA, Vas, Via, Vinca, Emas, Ecolabel, ... - di cui forse non ci sarebbe stato bisogno se gli strumenti di regolamentazione, volontari ed economici, avessero considerato efficientemente l'ambiente.

Tradizionalmente le politiche ambientali nei Paesi OCSE si sono sviluppate attraverso gli strumenti di regolamentazione, a volte attraverso gli strumenti volontari; gli economisti sostengono che gli strumenti economici siano in molti casi più efficienti, più efficaci e meno

costosi, anche nel caso delle politiche ambientali.

Questa apparentemente semplice classificazione, frutto del lavoro delle reti degli esperti dei Paesi e del Segretariato OCSE di lunghi anni, può valere anche per le politiche climatiche, di green growth (crescita verde), green economy (economia verde), economia circolare e di efficienza delle risorse, decarbonizzazione, o sviluppo sostenibile in generale.

L'idea di eliminare i sussidi ambientalmente "dannosi" (o "perversi" come definiti da alcuni esperti americani o "nefasti" secondo alcuni esperti francesi) rientra pienamente nel concetto di Riforma Fiscale Ecologica analizzata e promossa da organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, o ricercatori, quali Von Weizsaecker e Jesinghaus (1992), sin dai primi anni 90. Da un lato eliminazione, riduzione progressiva, trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli; dall'altra introduzione di sussidi ambientalmente favorevoli o riforma ed efficientamento di quelli pre-esistenti.

L'elemento sussidi si inserisce fra quelli che l'OCSE ha spesso suggerito nell'ambito della preparazione di una riforma fiscale ambientale:

- a) riforma di tasse e aliquote esistenti in senso favorevole all'ambiente, elemento spesso trascurato in passato;
- b) introduzione di tasse/tariffe ambientali laddove necessario a internalizzare le esternalità e ad orientare i modi di consumo, produzione e investimento;
- c) eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e introduzione di sussidi

ambientalmente favorevoli, in modo da restaurare migliori condizioni di mercato;

d) introduzione di forme di carbon pricing per contribuire alle strategie ed agli impegni di decarbonizzazione;

e) costruzione di mercati laddove non esistano (esempi tipici l'ETS dell'UE, le assicurazioni sui rischi climatici e naturali, certificati bianchi e verdi).

In particolare, come emerge nei lavori dell'OCSE¹², l'idea di dare un prezzo alla CO₂ (il Carbon Pricing) - attraverso strumenti di mercato e la fiscalità - dovrebbe essere un importante elemento di qualsiasi strategia di decarbonizzazione poiché:

1. Fornisce incentivi a tutte le imprese e le famiglie per ridurre l'uso di energia ad alta intensità di carbonio (CO₂) e passare a carburanti più puliti: ciò si verifica quando il prezzo della CO₂ aumenta il prezzo dei combustibili ad alta intensità di carbonio, dell'elettricità e dei beni di consumo prodotti con combustibili ed elettricità.
2. Fornisce un segnale di prezzo essenziale per mobilitare gli investimenti privati nelle tecnologie pulite: dare un prezzo alla CO₂ livella (rende equo) il terreno di gioco per le tecnologie di riduzione delle emissioni e aiuta ad evitare di rimanere bloccati ("lock-in") in investimenti ad alta intensità di combustibili fossili (come gli impianti di produzione di carbone), contribuendo ad una riduzione efficace sotto il profilo dei costi.
3. È più flessibile degli approcci regolatori ("command & control"): a differenza degli standard di efficienza energetica e di altre regolamentazioni, i prezzi lasciano alle famiglie e alle imprese un'ampia gamma di scelte su come ridurre le emissioni. Questa

maggiore flessibilità riduce i costi perché il Governo è generalmente meno ben informato sulle opzioni disponibili per gli emettitori, in particolare nei casi in cui emettitori diversi preferiscono risposte diverse.

4. Fornisce incentivi alla mitigazione con continuità: nel caso di alcuni strumenti di policy, come gli standard, la pressione per ridurre le emissioni scompare una volta raggiunta la conformità a una norma, mentre i prezzi continuano a indurre sforzi di mitigazione finché le emissioni sono positive.
5. Contrasta gli effetti di rimbalzo ("rebound effects"): alcuni strumenti di policy, come gli standard di efficienza energetica, portano a un maggiore utilizzo di energia. Ad esempio, il miglioramento dell'efficienza energetica di un impianto di condizionamento d'aria ne rende meno costoso il funzionamento e può quindi tradursi in un utilizzo più frequente, vanificando in parte il risparmio energetico ottenuto grazie al miglioramento dell'efficienza, a meno che il prezzo del consumo energetico o delle emissioni dovute al consumo energetico non aumenti simultaneamente.
6. Mobilita le entrate pubbliche: a differenza della maggior parte degli altri strumenti di mitigazione, i prezzi del carbonio aumentano le entrate pubbliche; e i costi amministrativi di riscossione delle entrate sono molto più bassi rispetto alla maggioranza degli altri strumenti fiscali.
7. Genera co-benefici ambientali a livello nazionale come la riduzione della mortalità per inquinamento atmosferico locale: il prezzo del carbonio, come altri strumenti di mitigazione, produce un'aria più pulita che è un beneficio tangibile e immediato della riduzione della combustione del carbone e dei carburanti per motori, soprattutto nelle aree metropolitane.

Le politiche ambientali, a cominciare da clima, biodiversità e capitale naturale, e le politiche economiche beneficerebbero di conseguenza di riforme fiscali ecologiche (ambientali o verdi), adottate a livello nazionale, europeo o globale, come riforma a sé stante o nel quadro di una riforma fiscale generale, come avvenuto

¹² Ad esempio: IMF/OECD (2021), Tax Policy and Climate Change: IMF/OECD report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors; o anche OECD (2021a) e OECD (2021b), An Action Plan for Environmental Fiscal Reform in Italy, rapporto finale per il progetto Italia-EC-OCSE "Advancing Environmental Fiscal Reform in Italy and EU".

positivamente in paesi quali Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e Portogallo.

2.1.1 Comitato multidisciplinare di riforma del sistema fiscale spagnolo

I Paesi Nordici per primi (Norvegia, Svezia, Finlandia) per primi negli anni 90, seguiti da altri Paesi Europei (Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Irlanda) hanno costituito comitati e commissioni di esperti per la riforma fiscale, ambientale, verde o generale. L'ultima in ordine di tempo è in corso in Spagna.

Il Ministro delle Finanze spagnolo, María Jesús Montero, ha approvato il 12 aprile 2021 la costituzione di una commissione multidisciplinare di esperti, docenti di Economia e Diritto Finanziario e Tributario, che dovrà preparare una proposta di riforma fiscale (generale). Il Comitato è composto da un presidente, un segretario e 15 membri; fra di essi il professor Labandeira (Università di Vigo e Eui Firenze) e la professoressa Villar (Ceu Madrid), noti esperti di fiscalità ambientale. Gli accademici avranno tempo fino al 28 febbraio 2022 per presentare il proprio lavoro (libro bianco).

Il Ministro vuole aggiornare le principali tasse del sistema fiscale spagnolo per "adattarlo alle sfide del 21° secolo". L'obiettivo del Comitato di esperti sarà quello di effettuare un'analisi del sistema fiscale nel suo complesso. Ciò include le imposte dirette e indirette e altre entrate pubbliche. La valutazione sarà effettuata dal punto di vista dell'efficienza economica e anche dell'equità interpersonale, territoriale e di genere. L'analisi metterà in risalto lo studio di tassazione ambientale, tassazione societaria, tassazione dell'economia digitale, nonché l'armonizzazione patrimoniale.

In ogni caso, le riforme proposte dal Comitato dovranno calibrare adeguatamente la situazione economica attuale e quella attesa nel medio e lungo termine. In altre parole, misure compatibili con la ripresa economica dopo la pandemia e che tengano conto dell'impegno della Spagna per il consolidamento fiscale.

Inoltre, con l'approvazione del Congresso della legge sul cambiamento climatico (Ley de Cambio Climático) si include una disposizione aggiuntiva sulla tassazione verde. La norma prevede l'obbligo per il Governo di presentare entro un termine massimo di sei mesi una nuova legge sui rifiuti, che prevede due nuove tasse: una sui contenitori di plastica, l'altra su discarica e incenerimento dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata.

Al titolo III della legge si tratta delle misure relative alla transizione energetica e ai combustibili, introducendo anche disposizioni che promuovono i gas rinnovabili, tra cui biogas, biometano, idrogeno e altri combustibili alternativi. Si introduce così nella legge, da un lato, l'impegno per il Governo a promuovere, attraverso l'approvazione di specifici piani, la penetrazione di tali combustibili e, dall'altro, una disposizione per ridurre le emissioni specifiche nell'aria. In particolare, per il trasporto pesante su strada, attraverso l'integrazione delle energie rinnovabili e la fissazione di obiettivi per la fornitura di biocarburanti e altri combustibili rinnovabili di origine non biologica.

Al fine di evitare l'utilizzo di biocarburanti che hanno un impatto negativo sull'ambiente, è richiesto il rispetto dei criteri di sostenibilità e tutela della qualità dell'aria previsti dalla normativa comunitaria ed è necessario avviare un processo che garantisca gradualmente la coerenza tra aiuti o incentivi pubblici e obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico. Come regola generale, la legge stabilisce che l'applicazione di nuove agevolazioni fiscali ai prodotti energetici di origine fossile deve essere

debitamente giustificata per ragioni di interesse sociale ed economico o per mancanza di alternative tecnologiche .

Il Titolo IV affronta, invece, i temi della mobilità e dei trasporti a emissioni zero. Allo stesso modo, la legge include la necessità di adottare misure per ridurre le emissioni generate dal consumo di combustibili fossili nel trasporto marittimo e nei porti, in modo che i porti sotto la giurisdizione dello Stato nel 2050 abbiano zero emissioni dirette.

In particolare l'Articolo 11 “Aiuti per i prodotti energetici di origine fossile” afferma che “A partire dall'entrata in vigore di questa legge, l'applicazione di nuove agevolazioni fiscali ai prodotti energetici di origine fossile deve essere debitamente giustificata per ragioni di interesse sociale ed economico o tenendo conto della mancanza di alternative tecnologiche. Durante l'ultimo trimestre di ogni anno solare, il Ministero delle Finanze predisporrà una relazione sul regime fiscale applicabile ai prodotti energetici di origine fossile, individuando gli aiuti e le misure che ne favoriscono l'utilizzo.

Il Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica predisporrà una proposta di calendario per la revisione degli aiuti e delle misure che favoriscono l'utilizzo di prodotti energetici di origine fossile, compatibile con gli obiettivi fissati dalla legge, tenendo conto delle segnalazioni emanate dal Ministero delle Finanze e previa consultazione dei Ministeri di settore interessati. Il calendario delle revisioni sarà approvato con Accordo del Consiglio dei Ministri” .

2.2 EVOLUZIONE DEL DIBATTITO INTERNAZIONALE SULLA RIMOZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTAMENT E DANNOSI

La rimozione graduale o l'eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente permetterebbe da un lato, di dare un più corretto segnale di prezzo, evitando lo spreco delle risorse (limitate), i danni all'ambiente e alla salute umana, dall'altro permetterebbe a ciascun Paese di avere maggiori risorse da destinare alle politiche di inclusione sociale, di sostegno all'occupazione e ai redditi.

L'OCSE¹³ ha individuato diverse motivazioni, utili anche per i “policy-makers”, per la graduale rimozione dei sussidi dannosi all'ambiente:

- i sussidi possono essere utili strumenti economici, ma molti sono stati identificati come economicamente inefficienti e distorsivi del mercato: ecco perché istituzioni sia nazionali sia multilaterali, hanno avviato attività di monitoraggio e controllo del loro uso;
- i sussidi possono provocare danni ambientali, sia direttamente incentivando un'attività che danneggia l'ambiente, sia indirettamente riducendo il costo di un'attività che utilizza input che impongono un pesante onere sull'ambiente;
- alcuni danni ambientali sono confinati nel Paese che fornisce il sussidio, ma altri hanno effetti transfrontalieri;
- i sussidi impongono un onere ai bilanci pubblici e ai contribuenti che risultano

¹³ OCSE (2017a)

particolarmente discutibili quando sono dannosi per l'ambiente, iniqui o inefficienti socialmente;

- il peso fiscale legato a un sussidio determina che minori risorse siano potenzialmente disponibili per altri scopi pubblici (es. ricerca di energia-pulita, innovazione o sicurezza sociale).

Sempre nell'ottica del “policymaker”, prima di procedere ad una loro riforma, occorre tener presente che i sussidi sono multi-dimensionali – con effetti su economia, società ed ambiente – e, pertanto, come sottolineato dall'OCSE¹⁴, occorre:

- ammettere che alcuni sussidi hanno causato problemi;
- avere informazioni affidabili sulla dimensione e natura dei sussidi;
- conoscere gli effetti dei sussidi e gli effetti sociali, economici ed ambientali di una loro riforma;
- imparare dalle lezioni di riforma del passato;
- sviluppare piani di riforma realistici che tengano conto delle necessità dei più deboli;
- far leva sull'azione collettiva internazionale per rafforzare la legittimità d'azione nazionale.

Tuttavia, molte riforme sono state realizzate sotto la spinta della necessità economica, come avvenuto in molti Paesi del Golfo Persico¹⁵, dove la rimozione dei sussidi ai combustibili è legata a una progressiva contrazione del reddito nazionale quale risultato della caduta dei prezzi internazionali del petrolio, loro principale bene di esportazione, o della necessità legata alla scarsità delle risorse (ad esempio nel caso della rimozione dei sussidi ai pescatori per evitare la perdita dello *stock* ittico) o crisi ambientali.

Il tempo intercorso tra l'avvio della riforma dei sussidi e la sua conclusione può variare sensibilmente e dipende da diversi fattori, quali la dimensione del sussidio, il numero di anni per il quale è stato programmato, la possibilità di migliorare la perdita subita dalle persone coinvolte.

¹⁴ OCSE (2017b)

¹⁵ Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (in inglese *Gulf Cooperation Council*, GCC), il cui nome completo è Consiglio di Cooperazione degli Stati del Golfo Persico è un'organizzazione internazionale regionale che riunisce sei Stati del Golfo Persico (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar).

Figura 1 – Le fasi del processo di riforma



Fonte: Elaborazione su dati OCSE (2017a)

Uno dei sottogruppi più cospicui di SAD è rappresentato dai sussidi ai combustibili fossili. Questi ultimi fanno danno all'ambiente e alla salute umana e distorcono il segnale di prezzo su combustibili che allontanano i Paesi dai traguardi climatici dell'Accordo di Parigi. Per tale ragione, come verrà esposto qui di seguito, i paesi aderenti all'APEC e i Paesi G20 hanno preso impegni espliciti per monitorare i sussidi ai combustibili fossili al fine di eliminarli nel medio termine.

Il dibattito sui sussidi ambientalmente rilevanti presso gli organismi internazionali, specialmente nel caso dei sussidi ambientalmente dannosi, come già rilevato sin dalla prima edizione del Catalogo dei Sussidi, è,

quindi, divenuto, nel tempo, “crescente e ricorrente” (Rapporto Sainteny, 2012).

A partire dalla fine degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, vi sono stati diversi studi che hanno sottolineato gli effetti ambientali legati all'incentivazione dei combustibili fossili e dell'elettricità (Kosmo M., 1987; Larson B. e A. Shaw, 1992), della pesca (FAO, 1993) e di alcuni tipi di agricoltura e diversi sono stati i richiami internazionali per il loro contenimento o rimozione.

Di seguito una ricognizione di dichiarazioni e impegni di carattere internazionale, anche al più alto livello politico, riportate in ordine cronologico, a partire dagli anni 80 fino all'attuale G20 a Presidenza italiana.

Tabella 3 - Cronologia delle principali proposte di rimozione dei SAD

1980	G7 Italia Communiqué¹⁶ (Venezia – Italia, 22-23 giugno 1980): <i>“Energia</i> <i>7. Dobbiamo rompere il legame esistente tra crescita economica e consumo di petrolio, e intendiamo farlo da questo decennio. [...]</i> <i>9. [...] Aumenteremo gli sforzi, inclusi gli incentive fiscali dove necessario, per accelerare la sostituzione del petrolio/prodotti petroliferi nell'industria. [...]”</i>

¹⁶ G7 (1980)

1985	G7 Bonn Communiqué “La dichiarazione economica di Bonn: Verso una crescita sostenuta e di elevata occupazione”¹⁷ (Bonn – Germania, 4 maggio 1985): “13. [...] <i>Svilupperemo e applicheremo il principio “chi inquina paga” più ampiamente. Scienza e tecnologia dovranno contribuire a riconciliare protezione ambientale e crescita economica.”</i>
1990	G7 Houston Communiqué: “La dichiarazione economica di Houston”¹⁸ (Houston – Stati Uniti, 11 luglio 1990): “<i>Misure finalizzate all'efficienza dell'economia</i> 16 [...] <i>Sottolineiamo la necessità ampiamente diffusa di ulteriori iniziative per promuovere la riforma normativa e la liberalizzazione di settori come il commercio al dettaglio, le telecomunicazioni, i trasporti, i mercati del lavoro e i mercati finanziari, nonché la necessità di ridurre sussidi alle industrie e all'agricoltura, migliorare i sistemi fiscali e migliorare le competenze della forza-lavoro attraverso l'istruzione e la formazione.”</i>
1991	G7 London Communiqué: “Dichiarazione economica: Costruire una partnership mondiale”¹⁹ (Londra – Regno Unito, 17 luglio 1991): “<i>Politica Economica</i> [...] 7. <i>Perseguiamo, con l'aiuto dell'OECD e di altre istituzioni, le riforme per migliorare l'efficienza dell'economia e quindi il potenziale per la crescita. Queste includono: [...]</i> <i>b) maggior trasparenza, eliminazione o rafforzamento della disciplina dei sussidi che portano ad effetti distorsivi, poiché alcuni sussidi portano ad allocazione inefficiente di risorse e inflazionano le spese pubbliche; [...]</i> 8. <i>Incoraggiamo il lavoro nazionale e internazionale volto a sviluppare strumenti economici efficienti in termini di costi per la protezione dell'ambiente, come tasse, imposte e permessi negoziali.</i> <i>Ambiente</i> [...] 48. <i>Le considerazioni ambientali dovranno essere integrate in tutte le politiche governative, in un modo tale da riflettere il loro costo economico.”</i>
1992	Piano d'Azione Agenda 21²⁰ (UNCED) – Rio de Janeiro, Brasile: “8.32 [...] <i>b) rimuovere o ridurre i sussidi che non favoriscono lo sviluppo sostenibile;</i> <i>c) riformare e ristrutturare l'attuale struttura degli incentivi fiscali ed economici al fine di perseguire gli obiettivi ambientali e di sviluppo; [...].”</i>
1994	G7 Ministeriale Ambiente – Nota di sintesi della Presidenza Italiana dell'incontro informale dei Ministri²¹ (Firenze – Italia, 12-13 marzo 1994): “<i>La regolamentazione ambientale non è dannosa per il commercio. Di fatto, una regolamentazione ambientale che internalizzi i costi ambientali nella struttura del prezzo è essenziale se si vogliono garantire i guadagni derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. D'altro canto, l'espansione commerciale non è intrinsecamente dannosa all'ambiente nella misura in cui l'utilizzo più efficiente delle risorse ambientali è la chiave per la prevenzione dell'inquinamento. [...] L'attuazione dell'Agenda 21 potrebbe essere raggiunta più efficientemente:</i> <i>riducendo l'attuale volume elevato di sussidi ambientalmente dannosi sia nei Paesi industrializzati sia nei Paesi in via di sviluppo [...].”</i>
1998	Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee su una Strategia comunitaria per la diversità biologica²², par. II “Le tematiche della Strategia Comunitaria”, in Utilizzazione sostenibile

¹⁷ G7 (1985)

¹⁸ G7 (1990)

¹⁹ G7 (1991)

²⁰ UNCED (1992)

²¹ G7 Ministeriale Ambiente (1994)

delle componenti della diversità biologica, punto 9:

“9. Oltre all'identificazione e all'introduzione di incentivi per favorire la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della biodiversità occorre valutare l'opportunità di eliminare gli incentivi che hanno ripercussioni negative. Ciò comporta la revisione di alcuni sistemi di tutela dei diritti di proprietà e di utilizzazione, dei meccanismi contrattuali delle politiche commerciali internazionali e di quelle economiche. Pertanto, la Comunità dovrebbe soprattutto: convogliare gli incentivi in modo da favorire gli effetti positivi sulla conservazione e utilizzazione sostenibile della biodiversità, piuttosto che quelli negativi; promuovere l'efficienza economica e sociale dei sistemi che favoriscono la biodiversità e contribuire all'eliminazione degli incentivi che hanno effetti perversi sulla conservazione e l'utilizzazione della biodiversità.”

G8 Ministeriale Ambiente Communiqué²³ (Schwerin – Germania, 28 marzo 1999):

“Globalizzazione e Protezione ambientale [...]

3. Useremo i nostri sforzi per realizzare una modernizzazione ecologica delle nostre economie nell'ottica dello sviluppo sostenibile. [...] L'internalizzazione dei costi esterni è importante per promuovere l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le politiche. È necessario evitare l'attività economica associata con lo spreco e l'utilizzo inefficiente delle risorse.”

G8 Koln Communiqué²⁴ (Colonia – Germania, 18–20 giugno 1999):

“VIII. Rafforzare gli sforzi per proteggere l'ambiente

1999

31. Nel sottolineare il nostro impegno allo sviluppo sostenibile accelereremo i nostri sforzi per costruire un quadro globale coerente e ambientalmente rispondente di istituzioni ed accordi multilaterali. Appoggiamo i risultati del meeting dei Ministri dell'Ambiente del G8 tenutosi a Schwerin e accelereremo la cooperazione internazionale sull'istituzione, il riconoscimento generale e il miglioramento continuo degli standard e delle norme ambientali. Siamo concordi che le considerazioni ambientali saranno prese pienamente in considerazione nel prossimo incontro di negoziazione al WTO. Ciò comprende un chiarimento della relazione tra accordi ambientali multilaterali e i principi chiave ambientali e le regole del WTO.

[...]33. Riaffermiamo che riteniamo il cambiamento climatico una minaccia estremamente seria allo sviluppo sostenibile. [...]”

G8 Ministeriale Ambiente Communiqué²⁵ (Trieste – Italia, 2-4 marzo 2001):

“22. Inoltre, sottolineiamo che le considerazioni ambientali dovrebbero essere tenute in debito conto durante le negoziazioni del prossimo ciclo di incontri WTO al fine di raggiungere un risultato complessivo che rispetti gli impegni ambientali globale e regionali e contribuisca al progresso dello sviluppo sostenibile. Il prossimo ciclo dovrebbe massimizzare il potenziale delle sinergie positive tra la liberalizzazione degli scambi, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale, incluso la graduale eliminazione dei sussidi ambientali dannosi.”

2001

Comunicazione della Commissione su Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile [Proposta della Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg²⁶], par. II “Fare dello sviluppo sostenibile una realtà, realizzando le nostre ambizioni” (Strategia UE per lo Sviluppo Sostenibile) (15-16 giugno 2001):

²² Commissione delle Comunità Europee (1998)

²³ G8 Ministeriale Ambiente (1999)

²⁴ G8 (1999)

²⁵ G8 Ministeriale Ambiente (2001)

²⁶ Commissione Europea (2001). Proposta della Commissione per il Consiglio Europeo di Göteborg, [COM\(2001\)264 definitivo](#), adottato dal [Consiglio Europeo di Göteborg](#) del 15-16 giugno 2001

“[...] eliminare i sussidi che incoraggiano uno spreco di risorse naturali [...]”.

G8 Genova Communiqué²⁷ (Genova – Italia, 22 luglio 2001):

“Ambiente [...]”

25. Riaffermiamo che i nostri sforzi devono in fine portare ad un risultato che protegga l'ambiente ed assicura una crescita economica compatibile con il nostro obiettivo condiviso di sviluppo sostenibile per le generazioni presenti e future.”

2002

Piano di attuazione del Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, adottato a Johannesburg²⁸:

“20/(p) [...] rimozione delle distorsioni di mercato, includendo la ristrutturazione della tassazione e il phasing-out dei sussidi dannosi [...]”;

20/(q) [...] Intervenire, dove appropriato, per rimuovere i sussidi nelle aree che inibiscono lo sviluppo sostenibile [...]”.

2005

G8 Gleneagles “Cambiamento Climatico, Energia Pulita e Sviluppo Sostenibile”²⁹ (Gleneagles – Scozia, 8 luglio 2005):

“1.a [...] Sappiamo che la necessità e l'uso crescente di energia da combustibili fossili, e altre attività antropiche, contribuiscono in larga parte ad aumentare i gas serra associate al riscaldamento della nostra superficie terrestre.”

2006

Nuova Strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE)³⁰ ribadisce tra i “Principi guida delle politiche”:

“Principio “Chi inquina paga”

Assicurarsi che i prezzi riflettano i costi reali, per la società, delle attività di produzione e di consumo e che coloro che inquinano paghino per i danni causati alla salute umana e all'ambiente.”

Inoltre, tra gli “Strumenti di finanziamento ed economici”:

“23. Gli Stati membri dovrebbero prendere in esame ulteriori iniziative per trasferire l'imposizione fiscale dal lavoro al consumo di risorse e di energia e/o all'inquinamento, per contribuire agli obiettivi dell'Unione di aumentare l'occupazione e ridurre gli effetti negativi per l'ambiente in modo efficiente rispetto ai costi. In quest'ambito la Commissione dovrebbe raccogliere le informazioni pertinenti entro il 2007.

24. Entro il 2008, la Commissione dovrebbe presentare una tabella di marcia per la riforma, settore per settore, dei sussidi che hanno notevoli effetti negativi sull'ambiente e che sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile, nella prospettiva di eliminarli gradualmente.”³¹

Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo (23-24 marzo 2006)³²:

“(d) Crescita ambientalmente sostenibile

[...] 76. Il Consiglio Europeo promuove le seguenti linee di azione:

[...] l'esplorazione di appropriati incentivi e disincentivi e una riforma dei sussidi che hanno considerevoli effetti negativi sull'ambiente e sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile, in vista di una loro eliminazione graduale.”

8° Meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica³³ (Curitiba – Brasile, 20 – 31 marzo 2006), nell'Appendice “Lista delle azioni di sostegno suggerite per le Parti” è stato individuato come obiettivo:

²⁷ G8 (2001)

²⁸ UN (2002)

²⁹ G8 (2005)

³⁰ Consiglio dell'Unione Europea (2006)

³¹ La Roadmap non è stata elaborata per il sopraggiungere della grave crisi economica mondiale che ha spostato l'attenzione verso la necessità di assicurare la ripresa dell'economia. Nel giugno 2008 è stato, pertanto, elaborato dalla Commissione il [Piano europeo di ripresa economica](#), adottato a dicembre 2008, a cui è seguita la [Comunicazione per il Consiglio Europeo di primavera “Guidare la ripresa in Europa”](#). Entrambi i documenti non fanno riferimento ad una riforma dei sussidi.

³² Consiglio Europeo (2006)

“4.2.1.11 Rimuovere i sussidi dannosi che incoraggiano lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine e della biodiversità costiera o perdite irreversibili degli habitat critici.”

“LIBRO VERDE sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi”³⁴ della Commissione delle Comunità Europee dedica un intero paragrafo alla riforma dei sussidi dannosi per l’ambiente:

“2.4 La riforma dei sussidi dannosi per l’ambiente

2007

Molte sovvenzioni non soltanto sono inefficienti sotto il profilo economico e sociale, ma possono anche nuocere all’ambiente e alla salute umana. Esse possono inoltre neutralizzare gli effetti degli strumenti di mercato utilizzati a fini di tutela dell’ambiente e della salute e possono in generale essere di ostacolo alla competitività. La riforma o la soppressione di dette sovvenzioni è pertanto giustificata di per sé, oltre a rendere disponibili risorse pubbliche per la riforma della fiscalità ambientale. La Commissione intende lavorare con gli Stati membri alla riforma degli aiuti dannosi per l’ambiente, sia a livello comunitario che nazionale. [...]”

OCSE Consiglio dei Ministri, nella Dichiarazione della Crescita Verde³⁵ (25 giugno 2009), si impegna a:

“6. Incoraggiare riforme di politiche interne, allo scopo di evitare o rimuovere le politiche ambientalmente dannose che potrebbero ostacolare la crescita verde, come i sussidi [...]; o che contribuiscono a risultati negati per l’ambiente. Lavoriamo per stabilire appropriate normative e politiche per assicurare segnali di prezzo chiari e di lungo tempo che incoraggino risultati ambientali efficienti. [...]”

Dichiarazione dei Capi di Stato del G8 L’Aquila: “Leadership responsabile per un futuro sostenibile”³⁶ (L’Aquila – Italia, 8 luglio 2009)

“Ripresa verde [...]

39. [...] assicureremo adeguati regimi normative e di altro tipo che facilitino la transizione verso una crescita a basse emissioni e ad efficienza delle risorse. In questo senso, richiamiamo ad una riduzione dei sussidi che incoraggiano artificialmente il consumo di energia ad alta intensità carbonica.”

2009

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile³⁷ (24 luglio 2009):

“La Commissione ha integrato la progressiva soppressione dei sussidi dannosi per l’ambiente nelle sue politiche settoriali, ad esempio con la riforma della politica della pesca e nell’ambito della verifica dello “stato di salute” della Politica Agricola Comune (PAC).

La Commissione ha inoltre adottato una nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale³⁸ che concilierà l’aumento dei benefici ambientali con la necessità di limitare al massimo le distorsioni della concorrenza, aiutando quindi gli Stati membri a predisporre gli opportuni strumenti politici e a finanziare l’eco-innovazione.”

Relazione dei Capi di Stato G20 al Summit di Pittsburgh³⁹ (Pittsburgh – Stati Uniti, 24-25 settembre 2009): “Preambolo [...]

³³ UNEP (2006). Nell’Annex III “Ottavo incontro ad alto livello della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica”, inoltre, è riportato come nel Panel 3: “Alcuni Paesi enfatizzano la necessità di ridurre ed eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente – come, ad esempio, quelli in agricoltura, nel settore ittico o nei maggiori settori inquinanti, che spesso godono di livelli elevati di sussidi.”

³⁴ Commissione delle Comunità Europee (2007)

³⁵ OCSE (2009)

³⁶ G8 (2009)

³⁷ Commissione delle Comunità Europee (2009b)

³⁸ Commissione Europea (2008)

³⁹ G20 (2009)

24. *Eliminare e razionalizzare nel medio termine i sussidi inefficienti ai combustibili fossili fornendo al contempo un sostegno ai più poveri. I sussidi inefficienti ai combustibili fossili incoraggiano lo spreco, riducono la nostra sicurezza energetica, impediscono gli investimenti in energia pulita e minano gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico.*

25. *Chiediamo ai nostri Ministri dell'Energia e delle Finanze di riferire sull'attuazione di strategie e di tempistiche per dar seguito a un impegno tanto rilevante nel meeting successivo.*

[...] Sicurezza energetica e cambiamento climatico [...]

29. *Potenziare la nostra efficienza energetica può giocare un ruolo importante, un ruolo positivo nella promozione della sicurezza energetica e nella lotta al cambiamento climatico. I sussidi inefficienti ai combustibili fossili incoraggiano lo spreco, le distorsioni di mercato, impediscono gli investimenti in energia pulita e minano gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici. L'OECD e l'IEA hanno dimostrato che l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili entro il 2020 ridurrebbe le emissioni di GHG del 10% al 2050. Molti Paesi stanno riducendo i sussidi ai combustibili fossili e al contempo prevenendo gli impatti negativi sui più poveri. Basandoci su questi sforzi e riconoscendo le sfide delle popolazioni che soffrono di povertà energetica, ci impegniamo a:*

Razionalizzare ed eliminare nel medio termine i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco. Nel fare ciò, riconosciamo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno i servizi energetici essenziali, anche attraverso l'uso di trasferimenti di denaro mirati e altri meccanismi appropriati. Questa riforma al nostro sostegno alle energie pulite, rinnovabili e alle tecnologie che riducono drasticamente le emissioni di gas serra. I nostri Ministri dell'Energia e delle Finanze, in base alle loro condizioni nazionali, dovranno sviluppare strategie e tempi di attuazione e riferiranno ai Leader al prossimo Vertice. Chiediamo alle istituzioni finanziarie internazionali di offrire sostegno ai paesi in questo processo. Chiediamo a tutte le nazioni di adottare politiche che elimineranno gradualmente tali sussidi in tutto il mondo.”

Dichiarazione del 17° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁴⁰ (Singapore, 14 novembre 2009):

“Ci impegniamo a razionalizzare e ad eliminare nel medio termine i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali.”

Meeting APEC dei Ministri dell'Energia – Dichiarazione di Fukui⁴¹ (Fukui – Giappone, 19 giugno 2010):

“11. [...] Rimaniamo impegnati alla Dichiarazione dei Capi di Stato del 2009 di razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio termine i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne necessitano i servizi energetici essenziali.

Istruzioni dai Ministri dell'Energia APEC:

[...] Incarichiamo EWG (Energy Working Group, ndr) di lavorare assieme all'IEA per analizzare i restanti inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco puntando alla loro razionalizzazione ed eliminazione graduale.”

2010

Dichiarazione del Summit del G20 di Toronto⁴² (Toronto – Canada, 27 giugno 2010):

“Altri punti e future agenda [...]

42. Prendiamo atto con apprezzamento del report sui sussidi energetici di IEA, OPEC, OECD e Banca Mondiale. Accogliamo con favore il lavoro dei Ministeri delle Finanze e dell'Energia nella realizzazione di strategie e tempistiche di attuazione, basate sulle situazioni nazionali, per la razionalizzazione e l'eliminazione nel medio termine dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, tenendo conto dei gruppi vulnerabili e delle loro esigenze di sviluppo. Incoraggiamo, inoltre, la continua e piena attuazione di strategie specifiche per Paese e continueremo a valutare i progressi verso tale impegno nei prossimi vertici.”

10° Meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica⁴³ (Nagoya – Giappone, 18-29 ottobre 2010), nell'Annex “Piano Strategico per la biodiversità 2011-2020 e gli

⁴⁰ APEC (2009)

⁴¹ APEC Energy Ministerial Meeting (2010)

⁴² G20 (2010a)

Aichi target sulla biodiversità”:

“Entro il 2020, al più tardi, incentivi, inclusi i sussidi, dannosi per la biodiversità sono eliminati, o gradualmente eliminati o riformati al fine di minimizzare o evitare impatti negativi, e incentivi positivi per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità sono sviluppati e applicati, coerenti e in armonia con la Convenzione e altri rilevanti obblighi internazionali, tenendo conto delle condizioni socio-economiche nazionali.”

Dichiarazione dell’annuale meeting dei Ministri APEC⁴⁴ (Yokohama – Giappone, 10-11 novembre 2010):

“Accogliere le iniziative settoriali

Sicurezza energetica

40. [...] Riaffermiamo il nostro impegno della Dichiarazione dei Capi di Stato del 2009 di razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l’importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali.”

Dichiarazione del 18° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁴⁵ (Yokohama – Giappone, 10 novembre 2010):

“Ci impegniamo a razionalizzare e ad eliminare gradualmente i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, ed al contempo riconosciamo l’importanza di fornire a coloro che ne hanno necessità servizi energetici essenziali, e di rivedere i progressi verso tale obiettivo su base volontaria”.

Dichiarazione del Summit dei Capi di Stato del G20 Seul⁴⁶ (Seul – Corea del Sud, 12 novembre 2010):

“13. Per fornire una leadership più ampia e lungimirante nell’economia post-crisi, continueremo [...], razionalizzare ed eliminare gradualmente i sussidi inefficienti ai combustibili fossili nel medio termine, [...].”

Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020⁴⁷ [COM(2011) 244 definitivo] (3 maggio 2011):

“Obiettivo 6: Contribuire a evitare la perdita di biodiversità su scala mondiale

Entro il 2020 l’UE avrà accresciuto il proprio contributo per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale.

Azione 17: ridurre le cause indirette della perdita di biodiversità:

[...] 17c) La Commissione collaborerà con gli Stati membri e le principali parti interessate per dare i giusti segnali di mercato per la tutela della biodiversità; tale intervento verterà anche su attività di riforma, eliminazione graduale e soppressione dei sussidi dannosi a livello unionale e nazionale nonché sull’introduzione di incentivi positivi per la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità.”

Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse⁴⁸ [COM(2011) 571 final] (20 settembre 2011):

“3.4. Sovvenzioni dannose per l’ambiente e prezzi determinati correttamente

[...] i prezzi potrebbero essere volutamente distorti da sovvenzioni dannose per l’ambiente (Environmentally Harmful Subsidies - EHS) concessi dagli Stati, che attribuiscono ad alcuni consumatori, utilizzatori o produttori dei vantaggi al fine di incrementare il loro reddito o diminuire i loro costi, ma così facendo esercitano un effetto discriminatorio nei confronti delle buone pratiche ambientali.

3.4.1. Eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi

2011

⁴³ UNEP (2011)

⁴⁴ APEC Ministerial Meeting (2010)

⁴⁵ APEC (2010)

⁴⁶ G20 (2010b)

⁴⁷ Commissione Europea (2011a)

⁴⁸ Commissione Europea (2011b)

[...] Queste sovvenzioni dannose per l'ambiente comportano un aumento dei rifiuti, delle emissioni e dell'estrazione di risorse o hanno effetti negativi sulla biodiversità. Tali sovvenzioni, che possono assumere forme diverse, come riduzioni o esenzioni fiscali, possono incoraggiare pratiche inefficienti e dissuadere le imprese dall'investire in tecnologie "verdi". La rinuncia a queste sovvenzioni dannose per l'ambiente può determinare vantaggi economici, sociali e ambientali e consentire di migliorare la competitività. Gli Stati membri sono già stati invitati ad eliminare queste sovvenzioni nell'Analisi annuale della crescita al fine di sostenere il consolidamento di bilancio. In questo ambito possono essere necessarie disposizioni alternative di compensazione per i settori economici, le regioni e i lavoratori maggiormente colpiti o per affrontare il problema della penuria di energia e occorre tenere conto dell'impatto dell'eventuale delocalizzazione della produzione verso altri paesi.

Tappa: entro il 2020 le sovvenzioni dannose per l'ambiente saranno gradualmente abbandonate tenendo in debita considerazione le ripercussioni sulle persone bisognose."

G20 Cannes Communiqué "Nuovo Mondo Nuove Idee"⁴⁹ (Cannes – Francia, 3-4 novembre 2011):

"Migliorare i mercati energetici e perseguire la lotta al cambiamento climatico.

20. [...] Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare e ad eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, fornendo al contempo sostegno ai più poveri."

Dichiarazione dell'annuale meeting dei Ministri APEC⁵⁰ (Honolulu – Hawaii, 11 novembre 2011):

"Promozione della crescita verde

Razionalizzare ed eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili

Concordiamo nel razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di mantenere i servizi energetici essenziali per coloro che ne hanno bisogno. Incarichiamo i funzionari di revisionare i progressi in questa direzione e di riportarli ai Capi di Stato su base annuale utilizzando un meccanismo di reporting volontario predisposto dall'APEC Energy Working Group. Inoltre, incarichiamo i funzionari di costruire una capacità regionale per la riforma dei sussidi."

Dichiarazione del 19° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁵¹ (Honolulu – Hawaii, 12 novembre 2011):

"Adotteremo i seguenti passi per promuovere la nostra crescita verde:

- *razionalizzare e ad eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco ed al contempo riconoscendo l'importanza di fornire a chi ne ha bisogno i servizi energetici essenziali, e configurare un meccanismo di reporting volontario sui progressi che rivedremo annualmente [...]"*

Dichiarazione del G8 Camp David⁵² (Camp David – Stati Uniti, 19 maggio 2012):

"15. Inoltre, sosteniamo fortemente gli sforzi per razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e continuare il reporting volontario sui progressi."

Dichiarazione dei Capi di Stato del G20 Los Cabos⁵³ (Los Cabos – Messico, 19 giugno 2012):

"Promuovere la prosperità a lungo termine attraverso una crescita verde inclusive [...]"

74. Accogliamo favorevolmente i report sui progressi sui sussidi ai combustibili fossili, e riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco fornendo al contempo sostegno ai più poveri. Chiediamo ai Ministri delle Finanze di riferire al prossimo Vertice sui progressi fatti e, riconoscendo l'importanza della responsabilità e della trasparenza, di esplorare opzioni per un processo volontario di peer-review dei membri del G20 nel loro prossimo incontro. Inoltre, accogliamo con favore un dialogo sui sussidi ai combustibili fossili con gli altri gruppi già impegnati in questo lavoro".

Meeting APEC dei Ministri dell'Energia – Dichiarazione di San Pietroburgo⁵⁴ (San Pietroburgo –

2012

⁴⁹ G20 (2011)

⁵⁰ APEC Ministerial Meeting (2011)

⁵¹ APEC (2011)

⁵² G8 (2012)

⁵³ G20 (2012)

Russia, 24 giugno 2012):

“10. Riaffermiamo il nostro impegno a raggiungimento degli obiettivi di Crescita Verde fissati dai Capi di Stato APEC ad Honolulu, Stati Uniti nel 2011. [...] Inoltre, riaffermiamo l'impegno dei Capi di Stato a razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali e guardando con interesse alle relazioni volontarie provenienti dalle economie sui loro sforzi in questa direzione. Prendiamo atto che pur continuando gli sforzi per ampliare l'accesso all'energia per le popolazioni povere e rurali, la riduzione dei sussidi incoraggerà un consumo più efficiente dal punto di vista energetico, determinando un impatto positivo sui prezzi energetici internazionali e sulla sicurezza energetica e renderà le energie rinnovabili e le tecnologie più competitive.

Istruzioni dei Ministri dell'Energia APEC

9. Incarichiamo l'EWG (Energy Working Group, ndr) di proseguire alla costruzione della capacità regionale di riformare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e di riportare annualmente i progressi utilizzando il meccanismo della reportistica volontaria. Di conseguenza, sollecitiamo le economie dell'APEC a continuare a riferire sui progressi utilizzando il meccanismo di segnalazione volontaria (Voluntary Reporting Mechanism)”.

Dichiarazione dell'annuale meeting dei Ministri APEC ⁵⁵ (Russia, 5-6 settembre 2012):

“Commercio e investimenti in liberalizzazione, integrazione economica regionale

Rafforzamento della sicurezza energetica

24 [...] sottolineiamo la necessità di razionalizzare e rimuovere gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco. [...]”

11° Meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica⁵⁶ (Hyderabad – India, 8-19 ottobre 2012), Decisione Adottata XI/7 Business e biodiversità:

“La Conferenza delle Parti:

3. invita le Parti a:

[...] c) considerare, secondo le priorità e le circostanze nazionali, le politiche e le legislazioni che frenano la perdita di biodiversità e riducano gli incentivi, inclusi i sussidi, che sono dannosi per la biodiversità o hanno impatti sulla biodiversità, tenendo in considerazione le necessità e le circostanze dei Paesi in via di sviluppo e quelli con economie in transizione”.

Conclusioni del Consiglio Europeo del 22 maggio 2013⁵⁷ :

“5. Con riferimento alle azioni intraprese per facilitare gli investimenti, priorità deve essere data a:

[...] (d) graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente o economicamente dannosi, inclusi quelli ai combustibili fossili”

Dichiarazione dei Capi di Stato del G20 San Pietroburgo⁵⁸ (San Pietroburgo – Russia, 6 settembre 2013):

“Politica energetica sostenibile e resilienza dei mercati globali delle commodity [...]

94. Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare e a eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nel medio termine consci al contempo della necessità di fornire un sostegno mirato ai più poveri.

[...] Accogliamo con favore lo sviluppo di una metodologia per un processo volontario di peer-review e l'avvio di peer-review dei singoli paesi e incoraggiamo un'ampia partecipazione volontaria alle revisioni come strumento prezioso per migliorare la trasparenza e la responsabilità. [...]”

Dichiarazione dell'annuale meeting dei Ministri APEC ⁵⁹ (Bali – Indonesia, 4-5 ottobre 2013):

“Crescita sostenibile con equità

Promuovere energia pulita e rinnovabile e uno sviluppo sostenibile delle miniere e della metallurgia

85. Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili

2013

⁵⁴ APEC Energy Ministerial Meeting (2012)

⁵⁵ APEC Ministerial Meeting (2012)

⁵⁶ UNEP (2012)

⁵⁷ Consiglio Europeo (2013)

⁵⁸ G20 (2013)

⁵⁹ APEC Ministerial Meeting (2013)

fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire servizi energetici essenziali a coloro che ne hanno bisogno. [...] Accogliamo favorevolmente lo sviluppo di una metodologia per un meccanismo volontario di peer review di questi inefficienti sussidi ai combustibili fossili e incoraggiamo un'ampia partecipazione volontaria a questa review quale mezzo prezioso per rafforzare trasparenza e responsabilità. Accogliamo con favore l'avvio della peer review e l'uso del meccanismo di reporting volontario.”

Dichiarazione del 21° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁶⁰ (Bali – Indonesia, 8 ottobre 2013):

“18. Riconosciamo che la scarsità delle risorse rappresenta un'immensa sfida che limita la nostra capacità di perseguire una crescita economica e siamo consci delle gravi conseguenze economiche del disastro causato dalla natura e dall'uomo, in particolare ai membri più vulnerabili della società. In risposta a queste sfide, faremo i seguenti passi [...]:

e. continuare a costruire capacità regionale per assistere le economie APEC al fine di razionalizzare e ad eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco [...]

f. accogliere favorevolmente lo sviluppo di una metodologia per un meccanismo volontario di peer-review degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco [...].”

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»⁶¹, in Allegato “Settimo Programma di Azioni per l'Ambiente fino al 2020 – “ Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, in “Priorità tematiche”:

“Obiettivo prioritario 6: garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

[...]76. L'Unione e i suoi Stati membri dovranno mettere a punto condizioni giuste per garantire che si tenga adeguatamente conto delle esternalità ambientali, anche assicurando che pervengano i giusti segnali di mercato al settore privato, facendo attenzione ad eventuali impatti sociali negativi. Per far ciò, occorrerà applicare il principio «chi inquina paga» in modo più sistematico, in particolare attraverso l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello di Unione e di Stati membri e sotto la guida della Commissione, avvalendosi di una strategia d'azione [...]

Obiettivo prioritario 9: aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale

96. Assicurare l'uso sostenibile delle risorse costituisce oggi una delle sfide più urgenti su scala mondiale e riveste un'importanza centrale nella lotta per debellare la povertà e garantire al mondo un avvenire sostenibile. [...] Anche l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, ivi comprese quelle ai combustibili fossili, richiede un intervento supplementare. Oltre a tradurre questi impegni in azioni a livello locale, nazionale e unionale, l'Unione parteciperà in modo proattivo agli sforzi intrapresi a livello internazionale per sviluppare le soluzioni necessarie a garantire uno sviluppo sostenibile a livello mondiale.”

Dichiarazione del Summit del G7 Bruxelles⁶² (Bruxelles – Belgio, 5 giugno 2014):

“Cambiamento climatico [...]

11.[...] Restiamo impegnati all'eliminazione degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili e continuiamo le discussioni all'interno dell'OECD su come i crediti all'esportazione possono contribuire al nostro obiettivo comune di opporsi al cambiamento climatico.”

2014

Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 – 2020⁶³ (2014/C 200/01), pubblicata il 28 giugno 2014:

“(6) Va ribadito che la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse nonché varie conclusioni del Consiglio invocano una graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente. La presente disciplina dovrebbe pertanto esaminare gli impatti negativi delle sovvenzioni dannose per l'ambiente tenendo conto dei necessari

⁶⁰ APEC (2013)

⁶¹ Parlamento Europeo e Consiglio (2013)

⁶² G7 (2014)

⁶³ Commissione Europea (2014a)

compromessi tra settori e politiche diversi, come riconosciuto dall'iniziativa faro. [...]

3.2.3.1. Adeguatezza rispetto a strumenti alternativi d'intervento

(43) Anche diverse misure concepite per ovviare a vari fallimenti del mercato possono essere in contrasto l'una con l'altra. Una misura volta a risolvere un problema legato all'adeguatezza della capacità di produzione va soppesata nei confronti dell'obiettivo ambientale che consiste nell'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, tra cui quelle per i combustibili fossili. [...]

3.9.1. Obiettivo di interesse comune

(220) L'aiuto per l'adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili. Per raggiungere un'adeguata capacità di produzione gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione metodi alternativi che non incidano negativamente sull'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di interconnessione."

Meeting APEC dei Ministri dell'Energia – Dichiarazione di Pechino⁶⁴ (Pechino – Cina, 2 settembre 2014):

"13. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dei Capi di Stato APEC a razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco pur fornendo comunque servizi energetici essenziali. Riconosciamo al Perù e alla Nuova Zelanda l'essersi sottoposti nel 2014 alla peer review volontaria degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che causano spreco e di aver condiviso le loro best practices."

12° Meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica⁶⁵ (Pyeongchang – Corea del Sud, 6-17 ottobre 2014), Decisione Adottata XII/3 Risorse mobilitate:

"[La Conferenza delle Parti, ndr] 19. Accoglie favorevolmente le analisi degli ostacoli incontrati nell'attuazione delle opzioni identificate per eliminare, ridurre gradualmente o riformare gli incentivi che sono dannosi per la biodiversità.

20. Prende nota delle modalità descritte nella nota del Segretario Esecutivo su modalità e traguardi per la piena operatività dell'Aichi Biodiversity Target 3 ed ostacoli incontrati nell'attuazione delle opzioni identificate per eliminare, ridurre gradualmente o riformare gli incentivi che sono dannosi per la biodiversità, come quadro flessibile per la piena attuazione del Aichi Biodiversity Target 3, in modo che sia consistente ed armonizzata con la Convenzione e con gli altri obblighi internazionali, tenendo in considerazione le condizioni socio-economiche nazionali. [...]

23. Invita le Parti, nel sottoscrivere le informazioni relative al par. 28 dei loro rapporti nazionali al Segretario Esecutivo, di includere in particolare le informazioni sulle esperienze pratiche nell'attuazione degli incentivi positivi alla biodiversità e sulle lezioni imparate nell'applicare le opzioni per superare gli ostacoli incontrati nell'attuazione delle politiche che affrontano gli incentivi dannosi;"

Dichiarazione dell'annuale meeting dei Ministri APEC ⁶⁶ (Pechino – Cina, 7-8 novembre 2014):

"Promuovere sviluppo innovativo, riforme economiche e crescita

Energia

53. [...] Ribadiamo il nostro obiettivo auspicato di ridurre l'intensità energetica aggregate dell'APEC del 45% rispetto al livello 2005 entro il 2035 e di razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur fornendo i servizi energetici essenziali. Segnaliamo Perù e Nuova Zelanda per l'iniziativa di aderire volontariamente alla peer review degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e per la condivisione delle loro best practices, e accogliamo l'impegno delle Filippine ad intraprendere la review nel 2015.

54. Riconosciamo che le combustibili fossili continueranno a giocare un ruolo significativo nel mix energetico della regione, nel medio e lungo termine, ma comunque riaffermiamo l'importanza di un uso pulito ed efficiente delle combustibili fossili. [...]"

Dichiarazione del 22° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁶⁷ (Pechino – Cina, 11 novembre 2014):

⁶⁴ APEC Energy Ministerial Meeting (2014)

⁶⁵ UNEP (2014)

⁶⁶ APEC Ministerial Meeting (2014)

⁶⁷ APEC (2014)

“Nuova economia

36. *Affermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco pur fornendo servizi energetici essenziali. Riconosciamo le iniziative del 2014 di Perù e Nuova Zelanda di peer review volontarie degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che causano spreco e di condivisione delle loro best practices, e accogliamo con favore l'impegno delle Filippine a sottoporsi ad una peer review nel 2015”.*

G20 Brisbane Communiqué⁶⁸ (Brisbane – Australia, 16 novembre 2014)

“Rafforzare le istituzioni mondiali [...]

18. [...] *Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare e ad eliminare progressivamente agli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, riconoscendo la necessità di sostenere i poveri.”*

Fossil-Fuel Subsidy Reform Communiqué (aprile 2015)⁶⁹:

“Invitiamo tutti i Paesi, le organizzazioni di imprese e di società civili di unirsi a noi nel sostegno all'accelerazione volta ad eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili in maniera ambiziosa e trasparente come parte di un maggior contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.”

Dichiarazione del Summit del G7 Schloss Elmau⁷⁰ (Schloss Elmau – Germania, 8 giugno 2015):

“[...] *Restiamo impegnati all'eliminazione degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili e all'incoraggiare tutti i Paesi a proseguire...*”

Addis Ababa Action Agenda (Addis Ababa – Etiopia, 13-16 luglio 2015)⁷¹:

“[...] 31. *Riaffermiamo l'impegno a razionalizzare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco attraverso la rimozione delle distorsioni del mercato, in conformità delle circostanze nazionali, inclusa la ristrutturazione della tassazione e la progressiva rimozione dei sussidi dannosi, laddove esistono, al fine di riflettere il loro impatto sull'ambiente tenendo conto delle esigenze e delle condizioni specifiche dei Paesi in via di sviluppo e minimizzando i possibili impatti negativi sul loro sviluppo al fine di proteggere i più poveri e le comunità colpite.”*

2015

Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030) delle Nazioni Unite⁷² (25 settembre 2015):

“Obiettivo 2. *Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile*

2.b - *Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del “Doha Development Round”*

Obiettivo 12. *Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo*

12.c - *Razionalizzare gli inefficienti sussidi per i combustibili fossili che incoraggiano lo spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali, anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale [...]*

Obiettivo 14. *Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile*

14.6 - *Entro il 2020, vietare quelle forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono all'eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo, riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato adeguato ed efficace per i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati dovrebbe essere parte integrante del negoziato sui sussidi alla pesca dell'WTO.”*

⁶⁸ G20 (2014)

⁶⁹ FFSR (2015)

⁷⁰ G7 (2015)

⁷¹ UN (2015)

⁷² UNRIC (2015)

Meeting APEC dei Ministri dell'Energia – Dichiarazione di Cebu⁷³ (Cebu – Filippine, 13 ottobre 2015):
“22. Riaffermiamo l'impegno assunto dai Capi di Stato APEC, e accogliamo favorevolmente le iniziative delle economie membri, di razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco pur fornendo accesso all'energia a coloro che ne hanno bisogno. Ci impegneremo a far progressi sostanziali verso tale obiettivo nel medio termine. Raccomandiamo a Perù e Nuova Zelanda di completare la loro peer review volontaria, e a Filippine, Vietnam e Taiwan di iniziare volontariamente la peer review. Incoraggiamo lo scambio di best practices e gli sforzi di capacity building per facilitare la riforma dei sussidi ai combustibili fossili.”

G20 Antalya Communiqué⁷⁴ (Antalya – Turchia, 16 novembre 2015):

“Rinforzare la sostenibilità [...]”

23. [...] Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare e ad eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nel medio termine, riconoscendo la necessità di sostenere i poveri. Cercheremo di compiere ulteriori progressi nel portare avanti questo impegno. [...]”

Dichiarazione dell'annuale meeting dei Ministri APEC⁷⁵ (Manila – Filippine – 16-17 novembre 2016):

“Priorità 4: Costruire comunità sostenibili e resilienti

Energia [...]”

122. Confermiamo l'impegno dei Capi di Stato a razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali. Ci impegneremo a compiere progressi sostanziali in questa direzione. Riconosciamo che Perù e Nuova Zelanda hanno terminato la volontaria peer review sugli inefficienti sussidi ai combustibili fossili (Voluntary Peer Reviews on Inefficient Fossil Fuel Subsidies) e accogliamo la partecipazione volontaria di Filippine, Vietnam, Taiwan e Brunei Darussalam. Accogliamo e incoraggiamo le attività di capacity building e lo scambio di best practices per facilitare i progressi verso questo obiettivo.”

Dichiarazione del 23° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁷⁶ (Manila – Filippine, 19 novembre 2015):

“Costruire comunità sostenibili e resilienti

4. Per costruire economie sostenibili e resilienti ai disastri

[...] g. Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali. [...] Esprimiamo il nostro apprezzamento a quelle economie che si sono volontariamente sottoposte a una peer review volontaria degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili. Accogliamo favorevolmente le iniziative in corso per condividere best practices e facilitare il rafforzamento della capacity building per realizzare ulteriori progressi verso questo obiettivo.”

G7 Ministeriale Ambiente Communiqué⁷⁷ (Toyama – Giappone, 16 maggio 2016):

“15. Sottolineiamo che il disaccoppiamento tra crescita economica e utilizzo delle risorse nazionali è necessario per attuare l'Accordo di Parigi e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Faremo ogni sforzo per impedire che il consumo insostenibile di risorse naturali e il deterioramento ambientale associato si estendano alle nostre generazioni future.”

2016

Dichiarazione dei Capi di Stato del G7 di Ise-Shima⁷⁸ (Ise-Shima – Giappone, 26 – 27 maggio 2016):

“Poiché la produzione e l'uso di energia conta per circa 2/3 delle emissioni mondiali di GHG, riconosciamo il ruolo cruciale che il settore energetico ha nella lotta al cambiamento climatico. Ci impegniamo all'eliminazione degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili e a incoraggiare tutti i Paesi a farlo al 2025.”

⁷³ APEC Energy Ministerial Meeting (2015)

⁷⁴ G20 (2015a)

⁷⁵ APEC Ministerial Meeting (2015)

⁷⁶ APEC (2015a)

⁷⁷ G7 Ministeriale Ambiente (2016)

⁷⁸ G7 (2016)

G20 Energy Ministerial Meeting Beijing Communiqué (Pechino – Cina, 29-30 giugno 2016)⁷⁹:

“Alla luce dell’impegno assunto nel 2009 e dopo, per razionalizzare e eliminare gradualmente nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, fornendo nel contempo un sostegno mirato ai più poveri, accogliamo con favore i progressi significativi compiuti da un certo numero di Paesi del G20, e ci adopereremo per compiere ulteriori progressi nel portare avanti questo impegno concordato dai nostri Leader nel 2009.”

G20 Communiqué⁸⁰ (Hangzhou – Cina, 5 settembre 2016)

“Più efficace ed efficiente economia globale e governance finanziaria [...]”

24. Riaffermiamo l’importanza della collaborazione energetica verso un futuro energetico più pulito e la sicurezza energetica sostenibile in un’ottica di incoraggiamento della crescita economica. [...] Inoltre, riaffermiamo l’impegno a razionalizzare ed a eliminare progressivamente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nel medio termine, riconoscendo la necessità di sostenere i poveri. Accogliamo positivamente i progressi compiuti dai Paesi G20 in merito ai loro impegni e puntiamo ad ulteriori progressi nel futuro. Incoraggiamo i Paesi G20 a considerare la partecipazione al processo volontario di peer review [...]”.

Dichiarazione dell’annuale meeting dei Ministri APEC⁸¹ (Lima, Peru – 17-18 novembre 2016):

“Energia

[...] Ci impegniamo a razionalizzare e a rimuovere gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur mantenendo i servizi energetici essenziali. Esprimiamo il nostro apprezzamento alle economie che volontariamente hanno avviato, in APEC e G20, una volontaria peer review sugli inefficienti sussidi ai combustibili fossili, e incoraggiamo le altre economie a partecipare alla peer review.”

Dichiarazione del 24° Meeting APEC dei Capi di Stato e di Governo⁸² (Lima – Perù, 20 novembre 2016):

“Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili, accogliamo favorevolmente le peer review e le attività di capacity building in corso, e incoraggiamo ulteriori sforzi per facilitare la riforma dei sussidi”.

13° Meeting della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica⁸³ (Cancun – Messico, 4-17 dicembre 2016), Decisione Adottata XIII/2 Progressi verso il raggiungimento dei Aichi Biodiversity Targets 11 e 12:

“32. Inoltre, incoraggia le Parti e invita gli altri Governi a usare un appropriato mix di misure regolatorie e incentivanti in linea con gli obiettivi nazionali di biodiversità, incluso l’eliminazione o la rimozione graduale e la riforma degli incentivi dannosi alla biodiversità al fine di ridurre la perdita di habitat, degradazione e frammentazione [...]”

61. Inoltre, riconosciamo l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 e i suoi target 2, 4, 5 e 6, che si riferiscono rispettivamente alla conservazione, gestione sostenibile e risanamento degli ecosistemi marini, l’efficace regolamentazione per lo sfruttamento della risorsa, la conservazione di almeno il 10% delle aree marine e costiere e la proibizione degli incentivi dannosi alla biodiversità ai pescatori.”

G7 Ministeriale Ambiente Communiqué⁸⁴ (Bologna – Italia, 12 giugno 2017):

“7. Riforma Economica Fiscale e Sviluppo Sostenibile

Riconosciamo e appoggiamo gli sforzi del G7 e degli altri Paesi interessati ad esaminare e rimuovere gli incentivi, in particolare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili, non coerenti con gli obiettivi della sostenibilità.

2017

⁷⁹ G20 Ministeriale Energia (2016)

⁸⁰ G20 (2016)

⁸¹ APEC Ministerial Meeting (2016)

⁸² APEC (2016a)

⁸³ UNEP (2016). Inoltre, anche l’Annex “Piano d’Azione di medio termine sul ripristino dell’ecosistema” ribadisce la necessità di “promuovere incentivi economici e finanziari ed eliminare, rimuovere gradualmente o riformare gli incentivi dannosi alla biodiversità al fine di ridurre i drivers della perdita di ecosistemi e degradazione, e per incoraggiare il risanamento dell’ecosistema, anche attraverso attività produttive sostenibili.”

⁸⁴ G7 Ministeriale Ambiente (2017)

Riconosciamo i benefici del monitorare i progressi legati all'eliminazione degli incentivi, inclusi i sussidi, non coerenti con gli obiettivi della sostenibilità, come gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e siamo favorevoli alle iniziative esistenti in corso come i processi di peer review volontari del G20.

Prendiamo atto del lavoro OECD su questi argomenti e riconosciamo che l'OECD è impegnato ad ampliare il lavoro volto alla comprensione degli incentivi, inclusi i sussidi.

Appoggiamo il G7 e tutti i Paesi interessati all'esplorazione di approcci che meglio allineano i sistemi fiscali al raggiungimento degli obiettivi ambientali. In particolare, intendiamo contribuire alla realizzazione dell'impegno assunto dai nostri Capi di Stato e di Governo a Ise-Shima nel 2016 per l'eliminazione degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco entro il 2025.

Inoltre, riteniamo necessario lo scambio di punti di vista ed informazioni per meglio comprendere gli impatti delle politiche e delle misure fiscali sul raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali”.

Piano d'Azione del G20 di Amburgo⁸⁵ (Amburgo – Germania, 8 luglio 2017)

“Sussidi ai combustibili fossili.

Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare gradualmente, nel medio termine, gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, riconoscendo la necessità di sostenere i poveri. Inoltre, incoraggiamo tutti i Paesi del G20 che non l'hanno ancora fatto, ad avviare non appena possibile una peer review dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco.”

Piano d'Azione Clima e Energia per la crescita del G20 di Amburgo⁸⁶ (Amburgo – Germania, 8 luglio 2017):

“F.2. Gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco

Gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili (inefficient fossil fuel subsidies – IFFS) che incoraggiano lo spreco distorcono i mercati energetici, impediscono gli investimenti in combustibili energetiche pulite, mettono a dura prova i bilanci pubblici, e incentivano investimenti infrastrutturali non sostenibili. Tuttavia, fornire a coloro che ne hanno bisogno servizi energetici essenziali, compreso trasferimenti in denaro mirati ed altri meccanismi è comunque importante. La peer review USA-Cina sugli inefficienti combustibili fossili è conclusa, la peer review Germania-Messico è in corso e Indonesia ed Italia hanno annunciato il proseguimento dei loro rispettivi processi volontari.

Azioni G20

Riaffermiamo il nostro impegno a razionalizzare ed eliminare progressivamente, nel medio termine, gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, riconoscendo la necessità di sostenere i poveri e faremo il possibile per compiere ulteriori progressi nel portare avanti questo impegno.

Incoraggiamo tutti i membri del G20 che non l'hanno ancora fatto di avviare una peer review degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco il prima possibile.

Prendiamo nota che il report OCSE/IEA sui progressi e sulle opzioni su come sviluppare e migliorare ulteriormente il processo G20 di peer review sulla base delle esperienze recenti e su come facilitare la graduale eliminazione degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco.”

Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima adottate dal Consiglio (ECOFIN) (7 novembre 2017)⁸⁷ :

“Il Consiglio:

2. [...] SOTTOLINEA che la fissazione del prezzo del carbonio è una componente fondamentale di un contesto favorevole a un ri-orientamento degli investimenti verso tecnologie produttive verdi e sostenibili, nonché alla promozione di soluzioni innovative. A tale riguardo, SOSTIENE le iniziative intese a fissare il prezzo del carbonio come pure quelle che promuovono l'eliminazione graduale delle sovvenzioni per settori dannosi per l'ambiente o l'economia, tra cui la costante riduzione graduale del finanziamento di progetti ad intensità di emissioni”.

WTO Dichiarazione Ministeriale sulla riforma dei sussidi ai combustibili fossili – Conferenza

⁸⁵ G20 (2017a)

⁸⁶ G20 (2017b)

⁸⁷ Consiglio dell'Unione Europea (2017)

ministeriale – 11° sessione (Buenos Aires, 10-13 dicembre 2017)⁸⁸:

“1. Riconosciamo che i sussidi ai combustibili fossili incoraggiano lo spreco, svantaggiano le energie rinnovabili, e deprimono gli investimenti in efficienza energetica, e che affrontare in modo efficace i sussidi ai combustibili fossili porterebbe benefici commerciali, economici, sociali e ambientali;

2. Richiamiamo l’impegno dei Capi di Stato (Leaders’) a riformare i sussidi ai combustibili fossili nell’ambito del Goal 12.c degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, e riconosciamo che un crescente numero dei membri del WTO hanno assunto ulteriori impegni sotto l’auspicio del G20, G7, APEC e V20, e nel contesto dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico e l’Agenda d’Azione Addis Ababa sul Finanziamento per lo Sviluppo; [...]

Abbiamo, quindi, raggiunto le seguenti intese condivise:

- *puntiamo a razionalizzare e riformare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e incoraggiamo la comunità internazionale ad unirsi a noi in questi sforzi; [...]*
- *puntiamo a far progredire la discussione in seno al WTO mirata a conseguire regole ambiziose ed efficaci sugli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, anche attraverso una maggiore trasparenza e reporting del WTO che consentiranno la valutazione degli effetti commerciali e delle risorse dei programmi di sussidi ai combustibili fossili.”*

Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla Diplomazia Climatica (26 febbraio 2018)⁸⁹ :

“Impegno UE mediante azione – a tutti i livelli

[...] 14. RICORDA il nesso tra clima e sviluppo, già stabilito nel consenso dell’UE in materia di sviluppo. In tale contesto l’UE e gli Stati membri SOTTOLINEANO inoltre che la fissazione del prezzo del carbonio e la riforma delle sovvenzioni per i combustibili fossili sono tappe fondamentali per la creazione di un contesto favorevole per rendere i flussi finanziari compatibili con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici sicuro e sostenibile, oltre al fatto che la cooperazione scientifica e tecnologica a livello internazionale come anche la cooperazione energetica possono svolgere un ruolo importante nel fornire soluzioni innovative e sostenibili per affrontare la sfida globale dei cambiamenti climatici”.

Nota della presidenza dell’annuale riunione del Consiglio dei Ministri OCSE (30-31 maggio 2018)⁹⁰:

“6. Clima ed ambiente

- (Tutti i membri, ndr) Sottolineano l’importanza di concentrarsi sugli aspetti fiscali e di bilancio della transizione lavorando su carbon pricing e la riforma degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco [...].”

UN Environment Programme - UNEP⁹¹ (maggio 2019) - pubblicazione del rapporto "Measuring Fossil Fuel Subsidies in the Context of the SDGs" sul monitoraggio dei sussidi ai combustibili fossili e indicazioni metodologiche per la loro misurazione nel contesto dell’indicatore SDG 12.c.1 (importo dei sussidi ai combustibili fossili per unità di PIL).

G20 Peer Review on Fossil Fuel Subsidies (aprile 2019) - viene pubblicato il G20 Peer Review sui sussidi ai combustibili fossili di Indonesia⁹² e Italia⁹³. Si passa il testimone per l’edizione 2019 ad Argentina e Messico.

⁸⁸ WTO (2017)

⁸⁹ Consiglio dell’Unione Europea (2018)

⁹⁰ OCSE (2018)

⁹¹ <https://www.unenvironment.org/resources/report/measuring-fossil-fuel-subsidies-context-sustainable-development-goals>

⁹² G20 (2019a)

⁹³ G20 (2019b)

G20 Osaka Leaders' Declaration⁹⁴ (giugno 2019)

A distanza di dieci anni dal G20 di Pittsburgh del 2009, nella dichiarazione dei leader ad Osaka torna l'impegno a razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili. I paesi del G20 continuano a sovvenzionare carbone, petrolio e gas per circa 150 miliardi di dollari all'anno (sia per i sussidi alla produzione che per i consumi): "We reaffirm our joint commitment on medium term rationalization and phasing-out of Inefficient Fossil Fuel Subsidies that encourage wasteful consumption, while providing targeted support for the poorest".

Forum Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) - High-level panel⁹⁵ (ottobre 2019)

L'obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14.6 prevede l'eliminazione dei sussidi dannosi per la pesca entro il 2020, un compito di importanza globale assegnato all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

A tal proposito, nel 2017 l'OMC ha avviato il negoziato per un Subsidies Elimination Agreement (WTO S.E.A.) sui sussidi alla pesca per stabilire una serie di discipline che vietino alcune forme di sovvenzioni che contribuiscono al sovrasfruttamento della pesca.

Nel corso del panel di alto livello è stata sollevata l'urgenza di mettere un limite alle sovvenzioni dannose per la pesca riconoscendo che l'adozione del Subsidies Elimination Agreement è fondamentale per l'attuazione dell'Obiettivo 14 sugli oceani.

Economic and Financial Affairs Council – Ecofin⁹⁶ (Dicembre 2019)

I Ministri dell'Economia e delle Finanze europei hanno inserito tra le priorità dell'agenda per la finanza sostenibile: il bilancio ecologico, la fissazione del prezzo del carbonio, la tassazione ecologica e la rimozione dei sussidi dannosi per l'ambiente.

Il 46° vertice del G7 dei leader del Gruppo dei Sette era originariamente previsto per il 10-12 giugno 2020 a Camp David, negli Stati Uniti, ma il vertice è stato poi annullato a causa della pandemia di COVID-19. I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali si sono riuniti virtualmente il 13 ottobre ed hanno discusso delle risposte economiche nazionali e internazionali in corso e delle strategie per ottenere una solida ripresa in tutta l'economia globale, tra cui l'iniziativa di sospensione del servizio del debito del club G20 di Parigi e questioni di debito più ampie⁹⁷.

Vertice G20, Riyadh 21-22 novembre 2020, Leaders Declaration⁹⁸

2020 [31...] Accogliamo con favore le misure e le raccomandazioni dell'Energy Focus Group (EFG), come appoggiate dai Ministri dell'Energia, atte a riequilibrare i mercati dell'energia e continuare gli investimenti a breve e lungo termine. Riaffermiamo il nostro comune impegno alla razionalizzazione e all'eliminazione progressiva nel medio termine degli inefficienti sussidi ai carburanti fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi, fornendo contemporaneamente sostegno mirato ai più poveri.

G20 Peer Review on Fossil Fuel Subsidies⁹⁹

Come parte dell'impegno del G20 per eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili

⁹⁴ https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/en/documents/final_g20_osaka_leaders_declaration.html

⁹⁵ https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/fish_08oct19_e.htm

⁹⁶ <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/12/05/>

⁹⁷ <http://www.g7.utoronto.ca/summit/2020usa/road.html>

⁹⁸ https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-declaration_en.pdf

⁹⁹ <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/2020-OECD-IEA-review-of-fossil-fuel-subsidies-in-the-Netherlands.pdf>

fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi, diversi paesi membri del G20 si sono offerti volontari per sottoporsi a una *peer review* dei loro sussidi ai combustibili fossili. Cina e Stati Uniti d'America (2016), Germania e Messico (2017) Indonesia e Italia (2019), sono stati i primi sei paesi a partecipare a tale esercizio. Argentina e Canada (presidenze G20 e G7 del 2018) stanno attualmente lavorando alle loro *peer reviews* dei loro sussidi ai combustibili fossili; India (Presidenza G20 del 2022) e Francia (Presidenza G7 del 2019) hanno annunciato il loro impegno a seguire l'esempio. I Paesi Bassi, in qualità di Paese ospite invitato sotto molte presidenze del G20, hanno cercato di applicare il quadro della *peer review* per valutare i propri sussidi ai combustibili fossili e identificare le opportunità di riforma.

Un esercizio simile ha avuto luogo nel contesto dell'APEC, con Perù, Nuova Zelanda, Filippine e Taiwan, con le peer review dei sussidi ai carburanti fossili rispettivamente nel 2014, 2015, 2016 e 2017. La revisione del Vietnam è tuttora in corso¹⁰⁰ mentre per Brunei Darussalam non ci sono aggiornamenti.

Leaders' Summit on Climate Summary of Proceedings 23 Aprile , 2021 [Statements And Releases](#)
Durante il Summit sul Clima del 2021 - un vertice virtuale organizzato dall'amministrazione Joe Biden il 22-23 aprile 2021, con leader provenienti da vari paesi - il presidente Biden ha chiesto la fine dei sussidi ai combustibili fossili e ha annunciato che la sua amministrazione intraprenderà una serie di misure per promuovere la misurazione, la divulgazione e la mitigazione dei rischi climatici materiali per il sistema finanziario. [...] I partecipanti hanno inoltre riconosciuto la necessità che i governi adottino politiche risolutive per il clima, tra cui una significativa politica di prezzi del carbonio, una migliore divulgazione dei rischi legati al clima e l'eliminazione graduale delle sovvenzioni per i combustibili fossili. Diverse istituzioni finanziarie private hanno espresso il loro sostegno a coalizioni come la Glasgow Financial Alliance for Net Zero e la Net Zero Banking Alliance. [...] La discussione al Summit ha inoltre sottolineato l'urgente necessità di innovazione: il 45% delle riduzioni delle emissioni necessarie per una rapida transizione net-zero deve provenire da tecnologie non disponibili in commercio, secondo il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia, mentre Bill Gates ha richiesto l'investimento a ridurre i prezzi "green premium" della maggior parte delle tecnologie a zero emissioni di carbonio rispetto alle alternative ai combustibili fossili¹⁰¹.

2021

G7 Climate and Environment Ministers' Meeting Communiqué, London, United Kingdom 20-21 May 2021¹⁰².

[54...] Il G7 si impegna a rivedere le raccomandazioni politiche dell'analisi dell'OCSE, basate sui risultati della Dasgupta Review (tra gli altri rapporti), al fine di identificare azioni per integrare la natura nel processo decisionale finanziario ed economico. In particolare, prendiamo nota dell'analisi dell'OCSE e riconosciamo l'effetto dannoso di alcuni sussidi sull'ambiente e sulle condizioni di vita delle persone. Pertanto, ci impegniamo a dare l'esempio rivedendo le politiche pertinenti con impatti dannosi identificati sulla natura e adotteremo le misure appropriate per produrre impatti.

¹⁰⁰ Alcuni risultati saranno presentati durante il [Report and Virtual Workshop on Lessons Learnt and Good Practice from APEC-Economy Fossil-Fuel Subsidy Peer Reviews](#) che avrà luogo il 7 di luglio 2021 come descritto nel paragrafo 2.4.1 del presente documento.

¹⁰¹ "The discussion underscored the urgent need for innovation: 45% of the emissions reductions needed for a swift net-zero transition must come from technologies that are not commercially available, according to the Executive Director of the International Energy Agency, and Bill Gates urged investment to drive down "green premium" prices of most zero-carbon technologies compared with fossil fuel alternatives".

¹⁰² https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/988551/g7-climate-environment-communication.pdf

Il 5 giugno 2021, la Nuova Zelanda ha ospitato e presieduto la riunione virtuale dei ministri responsabili del commercio (MRT) dell'APEC, alla quale hanno partecipato tutte le 21 economie dell'APEC. I ministri hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno concordato sull'"importanza di promuovere le politiche economiche e la crescita che contribuiscono ad affrontare il cambiamento climatico e altre gravi sfide ambientali". La dichiarazione include il paragrafo seguente relativo alla Fossil Fuel Subsidy Reform (FFSR) e una moratoria volontaria sugli inefficienti sussidi per i combustibili fossili per i membri in grado di farlo:

"I sussidi che distorcono il mercato minano la parità di condizioni. Siamo inoltre sempre più preoccupati per i sussidi che hanno un impatto ambientale negativo. Ricordiamo l'impegno di APEC 2015 per razionalizzare e eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi".

Vertice Carbis Bay G7 communiqué 13 Giugno, 2021 [statements and releases](#)

[28...] Guardando avanti alla 12a Conferenza ministeriale dell'OMC (MC12) a novembre, lavoreremo con altri membri dell'OMC per fare progressi su questioni immediate, compreso il raggiungimento di una conclusione significativa al negoziato multilaterale sui sussidi alla pesca e all'avanzamento dei negoziati sul commercio elettronico[...]. [30...] per avanzare nei seguenti punti [...] azioni distorsive del mercato delle imprese statali e sussidi industriali dannosi, compresi quelli che portano ad un eccesso di capacità [...]. [39...] Nei nostri settori energetici, aumenteremo l'efficienza energetica, accelereremo l'utilizzo di energia rinnovabile e di altre fonti a emissioni zero, ridurremo gli sprechi, stimoleremo l'innovazione mantenendo la sicurezza energetica. [...] Elimineremo al più presto il nuovo sostegno diretto del governo per l'energia fossile ad alta intensità di carbonio a livello internazionale, con limitate eccezioni coerenti con un ambizioso percorso di neutralità climatica, l'accordo di Parigi, obiettivo 1,5 C e la migliore scienza disponibile. Per essere credibili, le ambizioni devono essere sostenute da azioni concrete in tutti i settori delle nostre economie e società. Condurremo una transizione tecnologica verso Net Zero, prendendo atto della chiara tabella di marcia fornita dall'Agenzia internazionale per l'energia e dando priorità ai settori e alle attività più urgenti e inquinanti [...] Più in generale, riaffermiamo il nostro impegno ad eliminare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili entro il 2025, e invitiamo tutti i paesi ad unirsi a noi, riconoscendo le notevoli risorse finanziarie che ciò potrebbe sbloccare a livello globale per sostenere la transizione e la necessità di impegnarsi con scadenze concrete.

Vertice G20 Roma, 30-31 Ottobre 2021¹⁰³

Il G20 vuole creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione della stabilità climatica e dell'ambiente. In attesa delle decisioni dei gruppi Energia, Clima e Ambiente relative all'argomento. La mancata azione del G7 in particolare sui finanziamenti per il clima¹⁰⁴ - fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi - rende il G20 di luglio sul clima di Venezia un appuntamento ancora più importante in vista della COP26 - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

¹⁰³ <https://www.g20.org/italian-g20-presidency/priorities.html>

¹⁰⁴ [The Investment Imperative for the G7](#) 9 June 2021 [Nicholas Stern](#); 16 June 2021, <https://www.project-syndicate.org/columnist/jeffrey-d-sachs>

2.3 IL G20 E IL PROCESSO DI PEER REVIEW SUI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

2.3.1 Il Processo di Peer Review

Il processo di *peer review* è partito nel 2016, a seguito della Ratifica dell'Accordo di Parigi, con le due maggiori economie mondiali, Cina e USA (vedi par. 2.1.3.1 e par. 2.1.3.2 della prima edizione del Catalogo). Il processo è proseguito analizzando Germania e Messico, poi Indonesia e Italia, a cui si è unita l'Olanda con un processo collegato ma autonomo.

Scopo della *peer review* del G20 è “*conoscere la base di partenza, le differenze, e l'esperienza dei sussidi ai combustibili fossili nei vari Paesi; portare avanti lo slancio globale a identificare e ridurre gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili; migliorare la qualità delle informazioni disponibili sugli inefficienti sussidi ai combustibili fossili; e condividere le lezioni apprese e l'esperienza della riforma pertinente*”.

L'esercizio di Peer Review del G20, nel quale si è inserita l'Italia, presenta alcuni importanti limiti:

- si tratta di un esercizio di carattere volontario, senza Segretariato e basato sul rapporto del Paese (invece che, come da tradizione OCSE, sul rapporto di un team di esperti indipendente);
- vi è un tentativo da parte di alcuni Paesi ed esperti, in un approccio inutilmente difensivo, di circoscrivere l'analisi dei sussidi ai combustibili fossili ai soli sussidi “inefficienti” e ai sussidi “che incoraggiano lo spreco dei consumi”, allorché è evidente che tutti i sussidi ai combustibili fossili sono

inefficienti da un punto di vista economico ed ambientale e tutti i sussidi incoraggiano spreco nei consumi;

- costituisce, a volte, un modo per rallentare l'attuazione degli impegni di eliminazione entro il 2025;
- non è sempre garantita una presenza equilibrata delle tre principali comunità di esperti coinvolti: economico-finanziaria, energetico-industriale, climatico-ambientale.

Si tratta tuttavia di un importante esercizio che:

- consente di mantenere vivo il dibattito sul tema dei sussidi dannosi per l'ambiente, in particolare sui combustibili fossili, a cominciare dagli accordi su clima e sviluppo sostenibile;
- garantisce un approfondimento analitico dei sussidi, una miglior conoscenza e una miglior preparazione tecnica dell'eliminazione dei sussidi;
- rafforza la collaborazione fra amministrazioni del paese esaminato;
- incoraggia i Governi a rendere conto sulle azioni intraprese alla comunità globale (altri Governi, istituzioni internazionali, comunità scientifica, mondo dell'impresa e della finanza, cittadini).

2.3.2 Il Messico e i sussidi ai combustibili fossili

Il report di *peer review* del Messico¹⁰⁵, dopo aver illustrato il contesto energetico del paese, identifica 10 sussidi per un valore di 2,6 miliardi di US\$ nel 2016, facendo registrare una considerevole diminuzione rispetto al valore del 2013, quando i sussidi ai combustibili fossili sono stati pari a 8,9 miliardi di US\$.

L'individuazione dei sussidi per il Messico si basa su tre “gradi di approssimazione” della

¹⁰⁵ G20 (2017d)

definizione di inefficienza, identificando sussidi che mantengono i prezzi al di sotto del costo opportunità rispetto ai mercati internazionali come le principali forme rilevanti e dirette di sussidi inefficienti. Le esenzioni fiscali e le differenziazioni fiscali applicate ai combustibili fossili sono considerate “tasse inefficienti” e non sussidi inefficienti (ossia non incentivi che inducono all’inefficienza). Con questa distinzione il Messico individua l’area oggetto di indagine e, tenendo conto del confine così delineato, sostiene che il carburante non rientra nei sussidi inefficienti in quanto non è venduto al di sotto del suo costo marginale di produzione, quindi in termini strettamente economici non si avrebbe perdita di gettito.

Dei 10 sussidi identificati, due sono stati già rimossi (sussidi alla benzina e al diesel e i sussidi al GPL, i più voluminosi in termini finanziari) in quanto rientranti nella più ampia riforma che ha impegnato il Paese nell’ultimo decennio.

Con riferimento al settore trasporti, dopo quasi un decennio di forti sussidi a benzina, diesel e GPL, il Messico ha avviato nel 2013 una graduale rimozione delle sovvenzioni e la caduta dei prezzi internazionali del petrolio nel 2014 ha aiutato il consolidamento degli effetti della riforma, portando, nel 2015, a capovolgere la situazione riscuotendo imposte positive nette. Nel 2015, i prezzi amministrati per benzina, diesel e GPL sono divenuti prezzi massimi di riferimento, preparandosi di fatto all’apertura ai privati per le importazioni e alla possibilità per nuovi partecipanti di offrire carburante al di sotto di questo prezzo.

Nel 2016, i prezzi massimi sono stati impostati secondo una formula predeterminata, tale da tenere traccia delle modifiche intervenute nei prezzi internazionali di riferimento, entro un range di oscillazione di $\pm 3\%$ rispetto del prezzo del 2015. Il regolatore del settore energetico, la *Comisión Reguladora de Energía* (CRE), ha identificato le regioni di applicazione e pubblicato un calendario per la progressiva liberalizzazione del prezzo di benzina e diesel. A partire dal 1° gennaio 2017, la regolazione ha permesso di aumentare il prezzo massimo della benzina del 20% e, sempre dal 2017, il prezzo della benzina e diesel è divenuto pienamente libero in quelle regioni dove finora vigeva un prezzo determinato da una commissione governativa. Entro il 2018, si prevede che tutti i mercati regionali abbiano prezzi di mercato, con eccezioni limitate ai luoghi in cui si verificano collusioni o altre situazioni anticoncorrenziali. Anche il mercato del GPL è ormai pienamente liberalizzato dall’inizio del 2017. Il carburante non sarà soggetto ad alcuna altra accisa, solo la *carbon tax* per litro, che si applica sul prezzo comprensivo di IVA. La riforma ha anche trasformato le due monopoliste statali, *Petroleos Mexicanos* (PEMEX) e *Federal Electricity Commission* (CFE), in “imprese produttive di stato” – dotate di maggior autonomia sia nella gestione che nel bilancio – interrompendo così lo storico monopolio nel settore degli idrocarburi ed elettrico.

Tabella 4 - I 10 sussidi identificati dal Self-Review del Messico

N°	Nome della misura	Stima annuale del costo fiscale (mln US\$)	
		2013	2016
Misure per l'esplorazione, sviluppo ed estrazione delle combustibili fossili			
1	Accantonamenti per i produttori di idrocarburi	0	0*
Sussidi e agevolazioni fiscali per i combustibili fossili usate nel settore trasporto			
2	Sussidi impliciti per benzina e diesel	8.245	0
3	Sussidi impliciti per GPL	373	0
4	Agevolazione fiscale per la benzina consumata nella fascia frontaliera settentrionale	81	512
5	Esenzione dell'accisa sul diesel per il trasporto pubblico	0	1.062
Misure per i combustibili fossili utilizzate nei settori manifatturiero, agricoltura e foreste			
6	Sostegno alle attività agricole e della pesca	245	127
7	Esenzione dell'accisa per le macchine industriali, oltre che di trasporto	0	493
8	Esenzione dell'accisa per le macchine per la pesca, incluse le navi	0	85
9	Esenzione dell'accisa per le macchine agricole	0	222
Altre agevolazioni fiscali			
10	Esenzione e riduzione della carbon tax	n.a.	100,8

* Per il Governo messicano, qualsiasi costo fiscale netto di queste misure è pari a zero, sia poiché le aste competitive restituiscono allo Stato le agevolazioni fiscali fornite ai produttori, sia perché gli investitori in attività di R&S sono colpiti da tasse significativamente più alte rispetto al resto dell'economia.

Fonte: Elaborazione su dati G20 (2017d)

Invero, la riforma del settore energetico fa parte di una più ampia riforma strutturale e istituzionale chiamata “*Pacto por México*”, introdotta dal Presidente Enrique Peña Nieto nel 2012, e che coinvolge diversi settori economici, non solo energetici, dalla finanza alle telecomunicazioni, dal lavoro all'istruzione, con l'obiettivo di modernizzare l'economia del Paese e rilanciare la sua crescita a lungo termine. Inoltre, tale riforma ha permesso di

generare un significativo ritorno di gettito per il Messico, passando da perdite di gettito, nel 2013, pari a circa 8,6 miliardi di US\$ a una nuova fonte di entrate addizionali (derivanti da benzina e diesel) per oltre 10 miliardi di US\$ nel 2015, utilizzati per fornire sostegno ai più poveri.

Il team di esaminatori G20 ha giudicato positivamente ed incoraggiato la recente introduzione di una *carbon tax*, che è divenuta la

prima tassa applicata per l'uso di combustibile al di fuori del trasporto su strada, sebbene l'aliquota sia sostanzialmente al di sotto di quella proposta originalmente nel 2013 e resti al di sotto delle stime del costo marginale delle emissioni. Un altro limite è dato dalla mancata differenziazione per contenuto carbonico dei combustibili. Ciononostante, il team riconosce che l'introduzione di una *carbon tax*, insieme alle accise, può costituire un utile strumento per internalizzare progressivamente le esternalità negative dell'uso di combustibili fossili¹⁰⁶.

A novembre 2017, il Messico si è unito alla *Powering Past Coal Alliance*, un organismo composto da governi, imprese e organizzazioni, uniti per realizzare azioni volte ad accelerare la crescita pulita e la protezione del clima attraverso una rapida rimozione delle tradizionali centrali a carbone.

2.3.3 La Germania e i sussidi ai combustibili fossili

Il rapporto di *peer review* della Germania¹⁰⁷, dopo aver illustrato il contesto energetico, identifica 22 sussidi per un valore di 17,6 miliardi US\$ nel 2016 (pari a 14,9 miliardi di €), tra agevolazioni fiscali e trasferimenti diretti.

L'esercizio non è nuovo al paese: sin dal 1967, la Germania elabora un rapporto con i propri trasferimenti di bilancio e spese fiscali, inclusi i sussidi ai combustibili fossili, che deve sottoporre al Parlamento (*Bundestag*) e al Consiglio federale (*Bundesrat*) assieme alla bozza del budget federale ogni due anni. Allo stesso

tempo, l'Agenzia Federale per l'Ambiente (*Umweltbundesamt* – UBA) pubblica regolarmente il report *Environmental Harmful Subsidies in Germany*, che include tra i sussidi dannosi per l'ambiente la lista dei sussidi ai combustibili fossili menzionati nel rapporto sui sussidi del Ministero delle Finanze federale ma anche altri non considerati nell'esercizio G20; l'ammontare dei sussidi ambientalmente dannosi è stimato per il 2014 in 57 miliardi di €. Dal 2018 l'Agenzia Federale per la Protezione della Natura ha in preparazione uno specifico Catalogo sui Sussidi Dannosi alla Biodiversità.

In questo contesto di crescente trasparenza e comprensione dei sussidi ai combustibili fossili, si colloca l'adesione della Germania al processo volontario di *peer-review* del G20. Tuttavia, le stime del rapporto per il G20 sono la metà rispetto a quelle dell'Agenzia per l'Ambiente.

Secondo il team di revisori, la Germania, come il Messico, deve essere lodata per la lista dei sussidi ai combustibili fossili individuati nel suo self-report, non solo perché molti sussidi sono in via di riforma, ma anche per aver individuato ed esplicitato altre misure di sostegno alla produzione o al consumo di combustibili fossili pur ritenendole efficienti.

¹⁰⁶ Secondo il team di revisori (G20, 2017d), infatti, “un aumento dei prezzi del carbonio tra i settori e combustibili, potrebbe indurre riduzioni delle emissioni di gas serra e favorire, garantendo l'efficacia dei costi, l'adempimento degli impegni del Messico nei confronti degli obiettivi della Conferenza-Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.”

¹⁰⁷ G20 (2017e)

Tabella 5 – I 22 sussidi identificati dal Self-Review della Germania

N°	Nome della misura	Misura identificata	Stima annuale del costo 2016 (mln €)
<i>Sorvenzioni per l'esplorazione, lo sviluppo e l'estrazione di combustibili fossili</i>			
1	Concessioni per la vendita di carbone (hard-coal) tedesco per la generazione elettrica, per la vendita all'industria dell'acciaio e a per compensare l'impatto dell'adeguamento della capacità	S-1	1.288
2	Aiuti per gli occupati nelle industrie minerarie di carbone	S-2	107
<i>Sorvenzioni per la raffinazione e la trasformazione dei combustibili fossili</i>			
3	Beneficio fiscale per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di altri prodotti energetici per la manutenzione delle operazioni (privilegi dei produttori)	T-1	350
<i>Sorvenzioni per la produzione di elettricità e calore</i>			
4	Beneficio fiscale sull'energia per la produzione di elettricità	T-2	1.700
5	Beneficio fiscale per prodotti energetici utilizzati per le turbine a gas e i motori a combustione interna per la produzione di elettricità ad installazioni agevolate in accordo con la sezione 3 della Legge Fiscale tedesca sull'energia (generazione elettrica, cogenerazione, trasporto e stoccaggio del gas)	T-3	-
<i>Sussidi ai combustibili fossili utilizzate nel trasporto</i>			
6	Beneficio fiscale per i prodotti energetici utilizzati nelle operazioni di navigazione interna	T-4	180
7	Beneficio fiscale sull'energia per il trasporto pubblico locale	T-5	72
8	Beneficio fiscale per i prodotti energetici utilizzati nell'industria aerea interna	T-6	570
9	Beneficio fiscale sull'elettricità per gli operatori ferroviari e filobus	T-7	143
10	Beneficio fiscale per gas naturale e gas liquefatto utilizzati come combustibili	T-8	134
<i>Sussidi ai combustibili fossili utilizzate nei settori della manifattura, agricoltura e foreste</i>			

11	Compensazione del prezzo dell'elettricità	T-9	245
12	Beneficio fiscale sull'energia per certi processi e procedure	T-10	553
13	Beneficio fiscale per le imprese agricole e forestali (diesel per l'agricoltura)	T-11	450
14	Beneficio fiscale sull'energia per le compagnie del settore manifatturiero, e le imprese agricole e forestali	T-12	153
15	Beneficio fiscale sull'energia per le compagnie del settore manifatturiero in casi speciali (tetto fiscale o <i>tax cap</i>)	T-13	172
16	Beneficio fiscale sull'elettricità per alcuni processi e procedure	T-14	836
17	Beneficio fiscale sull'elettricità per le compagnie nel settore manifatturiero e le imprese agricole e forestali	T-15	1.052
18	Beneficio fiscale sull'elettricità per le compagnie del settore manifatturiero in casi speciali (tetto fiscale o <i>tax cap</i>)	T-16	1.614
<i>Agevolazioni fiscali varie</i>			
19	Regime di perequazione speciale per ridurre il sovrapprezzo fiscale per finanziare i costi aggiuntivi del dispiegamento di impianti a energie rinnovabili nella generazione elettrica (onere EEG ¹⁰⁸)	T-17	4.800
20	Regime di perequazione speciale per ridurre il sovrapprezzo fiscale per finanziare i costi aggiuntivi del dispiegamento di impianti di cogenerazione (onere CHP)	T-18	493
21	Sgravio degli oneri di rete	T-19	Nessuna stima fornita
22	<i>Misure generali statali nel campo sociale</i>	T-20	Nessuna stima fornita

Fonte: Elaborazione su dati G20 (2017e)

¹⁰⁸ Dal nome tedesco della legge sull'Energia Rinnovabile (*Erneuerbare Energien Gesetz* o EEG) introdotta nel 2000 per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'onere EEG (*EEG-Umlage*) copre la differenza tra il prezzo dell'energia elettrica formatosi nel mercato all'ingrosso della borsa elettrica e il più elevato tasso di remunerazione fissato per le energie rinnovabili.

Nella sua valutazione, la Germania motiva la concessione dell'esenzione di alcune tasse con il rischio di una minaccia per la competitività internazionale dell'industria interessata e con il rischio di una migrazione delle emissioni di CO₂ o di inquinanti verso un altro paese con norme ambientali meno severe; solo in pochi casi, l'esenzione fiscale è giustificata dalla necessità di evitare una doppia imposizione.

La rimozione dei sussidi all'industria estrattiva carbonifera alla fine del 2018 segna un importante nuovo capitolo nella strategia di riforma dei sussidi della Germania, offrendo un esempio replicabile in altri Paesi poiché accompagnato da un percorso di accettabilità sociale e regionale.

Proprio sull'accettabilità sociale della rimozione e, quindi, sul re-inserimento della forza occupazionale, i membri del team di revisori hanno posto l'attenzione, sottolineando il buon lavoro fatto dal Governo tedesco. La graduale e progressiva chiusura delle miniere di carbone, con conseguente declino dell'occupazione nel settore, è stata accompagnata da un programma di sostegno speciale per gli occupati e le società al fine di assicurare che i lavoratori potessero velocemente trovare un nuovo impiego. Inoltre, è stato previsto un sistema di sostegno per i lavoratori del sottosuolo di almeno 50 anni e i lavoratori di superficie di almeno 57 anni che perdono il lavoro a causa della chiusura delle miniere prima del 1° gennaio 2023, prevedendo una forma assistenziale di accompagnamento – per la durata massima di cinque anni – verso la pensione.

Infine, i membri del team di revisori incoraggiano l'Amministrazione tedesca a compiere un ulteriore passo avanti superando le attuali misure di sostegno e valutando la sensibilità della loro competitività industriale e la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'invito è a prendere in considerazione misure alternative con effetti meno distorsivi al fine di

soddisfare l'esigenza di mantenere la competitività dei settori produttivi e prevenire il trasferimento delle emissioni.

Come sottolineato dallo stesso Governo tedesco nella propria auto-relazione: un sistema di tassazione efficiente tiene conto sia delle esternalità (positive o negative) sia della necessità di contrastare il deficit di gettito fiscale. Per fare ciò, diventa necessario quantificare gli effetti economici (cioè gli effetti sui volumi di produzione, commercio e prezzo, e quindi sul PIL), e i relativi costi ambientali e sociali.

2.3.4 L'Italia e i sussidi ai combustibili fossili

Il report di *peer review* dell'Italia¹⁰⁹, dopo aver illustrato il contesto energetico del paese, identifica 39 sussidi ai combustibili fossili, indicando che per sei di questi (dal n.31 al n.36) è necessario un ulteriore studio prima della loro rimozione e che per altri tre (dal n.37 al n.39) è necessaria una discussione internazionale per la loro riforma.

Le misure identificate ammontano a più di 13 miliardi di € nel 2016¹¹⁰. La maggior parte dei sussidi è costituita da importi di lieve entità (16 su 39 costano al governo meno di 20 milioni di € all'anno). Vi sono invece quattro rilevanti misure che prevedono singolarmente esborsi superiori a 1 miliardo di €. La maggior parte dei sussidi indicati nel *self report* italiano sono esenzioni o riduzioni della tassazione. Facendo riferimento ai principali settori beneficiari, quello dei trasporti è il destinatario di più della metà degli importi stimati, benché includa circa un quarto delle misure. La tabella seguente

¹⁰⁹ <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/Italy%20G20%20Peer%20Review%20IFFS%20.pdf>

¹¹⁰ Va notato che questa è una stima conservativa poiché il costo di alcune misure, in particolare il caso dell'esenzioni dal pagamento dell'IVA, non è stato stimato.

mostra le misure identificate, suddivise per *report*
settore e con la numerazione adottata nel *self*

Tabella 6 - I 39 sussidi identificati dal Self Review sui FFS dell'Italia

N°	Nome della misura	Stima annuale del costo fiscale (mln €)		
		2014	2015	2016
Misure per la produzione e distribuzione dei combustibili fossili				
7	Riduzione dell'accisa sul gas naturale utilizzato nell'estrazione di idrocarburi	0,3	0,3	0,3
15	Deduzione forfettaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	76,6	110,2	51
28	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	n.a.	85,6	52
29	Fondi per la ricerca e sviluppo nei settori del petrolio, gas e carbone	81,2	n.a.	n.a.
Misure per i prodotti energetici				
1	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2,2	2,2	2,2
2	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti	1	1	1
8	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	0,5	0,5	0,5
11	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	0,5	0,5	0,5
17	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi	61,9	60,1	58,1
20	Accise ridotte per l'utilizzo di carburanti nella produzione di energia elettrica negli impianti registrati	365,6	365,6	365,6
21	Schema di supporto per le fonti di energia assimilate	n.a.	662,9	582,5

35	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio, gas naturale e nucleare nei paesi terzi	-	-	-
<i>Differenziale di trattamento fiscale benzina-diesel</i>				
31	Differente trattamento fiscale tra benzina e diesel	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Sussidi all'industria (manifattura)</i>				
12	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato per usi industriali e servizi di trasporto pubblico (10% dell'aliquota ordinaria)*	n.a.	6,3	11,7
13	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	1,0	1,0	1,0
23	Iva ridotta al 10% per l'elettricità e il gas usati nei processi industriali	n.a.	n.a.	n.a.
24	Iva ridotta al 10% per i prodotti energetici per usi differenti	n.a.	n.a.	n.a.
36	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	n.a.	n.a.	n.a.
39	Allocazione gratuita dei permessi di emissione ETS	0,0	654,0	44,0
<i>Sussidi ai trasporti</i>				
3	Accise ridotte sui carburanti per il trasporto ferroviario di passeggeri e merci (30% dell'aliquota ordinaria)	2,1	7,7	11,2
6	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	0,5	0,5	0,5
9	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	23,5	22,9	12,7
12	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato per usi industriali e servizi di trasporto pubblico (10% dell'aliquota ordinaria)*	n.a.	6,3	11,7
16	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	1.268,7	1292,3	1264,4

27	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	n.a.	n.a.	1,8
30	Riduzione nella tassa sul reddito dovuta alla semplificazione nella stima dei costi relativa all'utilizzo dell'auto aziendale da parte dei lavoratori	n.a.	n.a.	n.a.
32	Esenzione dall'accisa sull'elettricità usata nel trasporto ferroviario	66,0	65,5	64,5
33	Esenzione dall'accisa sull'elettricità usata sulle linee di trasporto urbane e intercity	7,0	4,8	7,7
37	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici utilizzati in aviazione	1.603,5	1.539,3	1.551,1
38	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici utilizzati per la navigazione	641,0	598,1	456,9
<i>Sussidi ai servizi pubblici</i>				
4	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	0,5	0,5	0,5
5	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	0,5	0,5	0,5
10	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	4,9	5,0	2,9
14	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le Forze armate nazionali	26,1	26,7	24,9
<i>Sussidi alle famiglie</i>				
19	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate	231,0	231,0	219,4
22	Aliquota IVA ridotta al 10% (normale: 22%) per il consumo domestico di elettricità	872,9	920,1	1.008,8
26	Aliquota IVA ridotta al 10% (normale: 22%) sul gas naturale e il GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	n.a.	n.a.	n.a.
34	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	570,0	597,1	634,1

Sussidi all'agricoltura e ad altri settori simili ¹¹¹				
18	Riduzione dell'accisa sul diesel e la benzina per le attività agricole e settori simili	955,3	885,8	830,4
25	Aliquota IVA ridotta al 10% (normale: 22%) sui prodotti petroliferi per usi agricoli e nella pesca acque interne	233,0	n.a.	n.a.

Fonte: Elaborazione su dati OCSE (2019)

**La misura va a beneficio sia dell'industria sia dei trasporti e la stima include entrambi.*

¹¹¹ I settori simili sono l'orticoltura, l'allevamento, silvicoltura, acquacoltura e floricoltura

Il team di valutazione elogia la trasparenza dell'Italia sul tema, anche grazie alla pubblicazione del Catalogo sui sussidi ambientalmente favorevoli e dannosi, fornendo allo stesso tempo alcuni suggerimenti per migliorarlo che riportiamo qui di seguito:

- Stabilire quali tipologie di famiglie e imprese beneficiano maggiormente dei sussidi ai combustibili fossili indicandone al contempo la progressività o regressività;
- Riportare l'evidenza disponibile sulle emissioni di gas serra, l'inquinamento locale, la salute umana e altri danni che risultano dall'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo di combustibili fossili e la loro relazioni con i livelli dei sussidi.
- Analizzare ogni sussidio ai combustibili fossili non identificato nel corso della review, includendo anche le garanzie ai prestiti, gli incentivi agli investimenti, investimenti pubblici diretti e la regolamentazione che favoriscono i produttori di combustibili fossili o i produttori di energia basata su di essi.
- Raccogliere informazioni sulle ulteriori tasse applicate sui combustibili fossili dagli enti locali (regioni e comuni) e le rispettive esenzioni. Sondaggi a livello di città o regione nel CSA potrebbero rappresentare un prezioso contributo¹¹².

Il team di revisioni ha inoltre sottolineato una peculiarità del self report dell'Italia, ossia l'assenza di qualsiasi riferimenti a piani passati o futuri di eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili. Pertanto vengono proposti alcuni specifici suggerimenti di riforma:

- Eliminare prima di tutto i sussidi diretti e le spese fiscali allocate ai produttori e ai distributori di combustibili fossili che non stanno realizzando alcun obiettivo di policy in maniera efficiente;

- Eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili di lunga data orientati a industrie particolari e non allineati con gli attuali bisogni sociali e obiettivi di policy;
- Considerare la riduzione o l'eliminazione del differente trattamento fiscale tra diesel e benzina;
- Sviluppare piani dettagliati per eliminare gradualmente le maggiori spese fiscali che sono inefficienti nei settori del trasporto merci su strada, del trasporto marittimo, dell'aviazione e dell'agricoltura.

2.3.5 L'Indonesia e i sussidi ai combustibili fossili

Il report di *peer review* dell'Indonesia¹¹³, dopo aver illustrato il contesto energetico del paese, presenta i 12 sussidi ai combustibili fossili identificati. Il *self report* indonesiano classifica i sussidi alle fonti fossili in due principali categorie: sussidi diretti agli utilizzatori finali dei combustibili petroliferi e dell'elettricità (da S-1 a S-5); e incentivi fiscali ai segmenti al vertice e a valle della catena del valore dell'industria petrolifera e del gas (da T-1 a T-7). La maggior parte dei sussidi derivano dal dare un prezzo inferiore ai carburanti (benzina, diesel, cherosene e GPL) e da tariffe dell'elettricità al di sotto dei costi di recupero. La Tabella 7 illustra le 12 misure identificate nella *self review*.

¹¹² Nella seconda e terza edizione del CSA sono stati effettuati dei focus regionali.

¹¹³ https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/G20%20peer%20review%20Indonesia_Final-v2.pdf

Tabella 7 - Le 12 misure identificate nella Self Review dell'Indonesia

Nome completo della misura	Misura	Stima annuale del costo fiscale (2013) Milioni di US\$	Stima annuale del costo fiscale (2016) Milioni di US\$
Sussidi per l'esplorazione, sviluppo e estrazione dei combustibili fossili			
Esenzione dal dazio sull'importazione per gli appaltatori di contratti di condivisione-produzione (PSC-Production Sharing Contract) durante le fasi di esplorazione e sfruttamento	T-1	n.a.	n.a.
Esenzione e riduzione dell'IVA e della tassa sui beni di lusso per appaltatori PSC durante le fasi di esplorazione e sfruttamento	T-2	n.a.	1.102
Esenzione dalla tassa sul reddito (Articolo 22) sui beni e servizi importati per gli appaltatori PSC durante le fasi di esplorazione e sfruttamento	T-3	n.a.	n.a.
Riduzione della tassa sul Suolo e le Costruzioni fino al 100% per gli appaltatori PSC durante le fasi di esplorazione e sfruttamento	T-4	n.a.	6,02
Tassi di rivalutazione inferiori per gli asset fissi	T-5	n.a.	1,9
Sussidi per la raffinazione e la lavorazione dei combustibili fossili			
Riduzione della tassa sui redditi di impresa per gli investitori pionieri nell'industria della raffinazione del petrolio	T-6	n.a.	n.a.
Sgravi fiscali per le compagnie che investono o espando gli affari nelle industrie di raffinazione e lavorazione del carbone, del gas naturale e del petrolio	T-7	n.a.	n.a.
Sussidi agli utilizzatori finali dei combustibili fossili			
Sussidi al consumo per la benzina	S-1	10.000	0
Sussidi al consumo per il diesel	S-2	6.997	1.150
Sussidi al consumo per il cherosene	S-3	597	175
Sussidi al consumo per il GPL	S-4	2.961	1.871
Sussidi al consumo per l'elettricità	S-5	9.559	4.741

Nota: n.a.: non disponibile. Fonte: Elaborazione su dati OCSE (2019)

Nel report, il team di valutazione ha apprezzato gli sforzi compiuti dall'amministrazione indonesiana per aver attuato delle riforme dei prezzi dei carburanti tra il 2015 e il 2017. Infatti è stato sviluppato un meccanismo di aggiustamento semi automatico per regolare i prezzi della benzina premium e del diesel. Queste riforme hanno permesso di ridurre le spese del governo relative ai combustibili fossili da 15,5 miliardi di US\$ nel 2014 a 0,6 miliardi di US\$ nel 2017. Inoltre, i sussidi per l'elettricità sono stati considerevolmente ridotti e il programma di conversione da cherosene a GPL è stato quasi in grado di azzerare il numero di utilizzatori di cherosene.

Viene inoltre sottolineata l'importanza degli aspetti distributivi nel contesto indonesiano, rilevando aspetti sia positivi sia negativi. Da una parte, infatti, viene elogiato lo sviluppo di un database unificato sulla povertà (Unified Poverty Database - UPD) e di un sistema di smart card per fornire i sussidi all'elettricità e al GPL che consentono di indirizzare gli schemi di supporto verso le fasce più povere della popolazione. D'altra parte, i sussidi universali al consumo di carburanti avvantaggiano i nuclei familiari più ricchi in maniera più che proporzionale rispetto ai nuclei più poveri. Sono state attuate alcune riforme per ridurre i beneficiari dei sussidi al consumo per l'elettricità e il GPL ma i sussidi sono rimasti collegati al consumo di combustibili fossili. Pertanto il team di valutazione suggerisce come obiettivo a più lungo termine per l'Indonesia il disaccoppiamento tra supporto sociale e consumo di carburanti.

Un altro aspetto rilevante riportato nel documento è rappresentato dagli incentivi concessi ai produttori di combustibili fossili, il cui costo tuttavia non è misurato in maniera sistematica. Il team di valutazione suggerisce quindi all'amministrazione indonesiana di riportare più regolarmente i trasferimenti governativi derivanti da incentivi fiscali,

meccanismi di trasferimento del rischio e altri benefici concessi alle attività upstream del settore petrolifero e del gas. Inoltre, viene raccomandato di valutare come queste misure possano creare distorsioni nelle decisioni di esplorazione, sviluppo ed estrazione e che potrebbero pertanto risultare in un supporto alle fonti fossili.

Alcune imprese statali, oltre a beneficiare di sgravi fiscali, ricevono anche assistenza sotto forma di prestiti diretti e garanzie sui prestiti. A tal proposito il team di revisione richiede una maggiore trasparenza sui programmi di supporto alle due principali compagnie di stato, Pertamina e PLN, che includano il potenziale effetto derivante dal pagamento sotto prezzo dei combustibili acquistati dalle due aziende.

Rispetto al tema della trasparenza del mancato gettito un passo avanti è stata la pubblicazione nell'agosto del 2018 di un report sulle spese fiscali relative agli anni 2016 e 2017, contenente numerose misure collegate al settore energetico.

2.3.6 L'Olanda e i sussidi ai combustibili fossili

L'ultimo contributo attualmente disponibile delle iniziative di peer review relative ai FFS è quello dell'Olanda, pubblicato nel 2020 e sottoposto a revisione da parte di un team congiunto OCSE-AIE.¹¹⁴ Il report di *peer review* dell'Olanda, dopo aver illustrato il contesto energetico del paese, presenta i 13 sussidi identificati dall'Olanda nel *self report*. I sussidi identificati sono sotto forma di esenzioni fiscali oppure riduzione che vanno a beneficiare sia la produzione sia i consumi di combustibili fossili. Complessivamente le misure ammontano a

¹¹⁴ <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/2020-OECD-IEA-review-of-fossil-fuel-subsidies-in-the-Netherlands.pdf>

circa 4,48 miliardi di € di gettito mancato per il governo. I 13 sussidi vengono riportati nella tabella seguente.

Tabella 8 - Le misure identificate nella Self Review dell'Olanda

ID Misura		Stima annuale del costo fiscale (milioni di EUR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Sussidi per l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione e raffinazione di combustibili fossili					
T-1	Riduzione delle rimesse relative agli investimenti per l'esplorazione e la produzione di piccoli giacimenti di gas naturale nel Mare del Nord	56	19	28	n.a.	n.a.
T-2	Esenzione per l'utilizzo di prodotti petroliferi nei processi di raffinazione (accisa) – sotto la direttiva UE sulla tassazione dell'energia (EU ETD)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Sussidi per gli utilizzatori finali dei combustibili fossili					
	Industrie ad alto consumo energetico					
T-3	Aliquota ridotta per l'orticoltura in serra, soggetto a condizioni (tassa sull'energia)	125	128	116	136	160
T-4	Schema di rimborso per le industrie ad alto consumo energetico soggetto a condizioni (tassa sull'energia)	5	6	7	8	8
T-5	Esenzione per i consumi combinati del carbone (tassa sul carbone – sotto UE ETD)	24	24	24	25	25
T-6	Rimborso per i processi ad alto consumo energetico (tassa sull'energia) – sotto UE ETD	20	59	65	73	104
T-7	Struttura regressiva della tassa sull'energia sul gas naturale (tassa sull'energia)	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
S-1	Compensazione UE ETS	45	53	45	61	73
	Generazione dell'elettricità					
T-8	Esenzione per l'utilizzo di gas naturale e carbone nelle centrali elettriche e negli impianti di cogenerazione (tassa sull'energia)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Voli internazionali e trasporto marittimo					
T-9	Esenzione per l'uso di cherosene nell'aviazione internazionale (accisa) – sotto UE ETD	2.261**	2.350**	2.381**	2.410**	2.449**
T-10	Esenzione per l'uso del diesel e oli combustibili nelle acque comunitarie (accisa) – sotto UE ETD	1.251	1.548	1.463	1.481	1.504
	Altri utilizzatori finali					
T-11	Schema di rimborso per le chiese e il settore no-profit (tassa sull'energia)	25	29	29	30	31
T-12	Differenziale dell'accisa del diesel rispetto alla benzina in combinazione con più elevata tassa di circolazione (accisa)	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
	Totale	4.127	4.283	4.248	4.322	4.483

Fonte: Elaborazione su dati Tabella 3 di OCSE-AIE (2020). Link: <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/2020-OECD-IEA-review-of-fossil-fuel-subsidies-in-the-Netherlands.pdf>

Note: n.a.: dato non disponibile. N.a.*: dato non disponibile poiché si ritiene difficile fissare un tasso di riferimento su cui calcolare il gettito mancato. **Cifre provengono da uno studio specifico sul tema del 2017. Il totale include le stime del costo fiscale delle esenzioni sui carburanti nei settori del trasporto marittimo e dell'aviazione e dell'esenzione per l'uso del diesel e del cherosene nel 2017. Considerato che le cifre di T-1 oscillano non sono state considerate nel totale.

Va notato che molti dei 13 sussidi identificati nel *self report* olandese ricadono all'interno dell'ambito della direttiva dell'Unione Europea sulla tassazione dell'energia (UE ETD) per i quali un processo di riforma richiederebbe il consenso tra gli stati membri dell'Unione.

Una svolta promettente è rappresentata dall'Accordo sul Clima Olandese di giugno 2019. Tra i vari strumenti previsti dall'Accordo vi è l'introduzione di una tassa sul carbonio per le industrie entro il 2021, che riguarda le emissioni coperte dall'ETS e gli impianti di incenerimento dei rifiuti. Si prevede inoltre una riforma della tassazione del gas naturale.

Il team di valutazione considera come positive le intenzioni del governo olandese previste dall'Accordo sul Clima e allo stesso tempo fornisce una serie di raccomandazioni per migliorare la valutazione dei sussidi alle fonti fossili e per identificare opportunità di riforma che vengono riportate qui di seguito.

In particolare, viene suggerito di ampliare l'ambito dell'inventario dei sussidi ai combustibili fossili e, durante i processi di valutazione della tassazione dell'energia, di considerare le esternalità negative da essi prodotte. Viene inoltre raccomandato di includere nei report sulle spese fiscali anche le esenzioni e i rimborsi che sono sotto l'ambito della direttiva UE sulla tassazione dell'energia, come ad esempio le esenzioni per il settore del trasporto aereo e marittimo. Infine, viene suggerito di includere nella policy review l'impatto della tassazione dell'energia, di misure alternative e delle riforme per accertare da una parte come l'onere finale sia suddiviso tra i vari gruppi di consumatori, dall'altra le interazioni con altre misure di policy incluse nell'Accordo sul Clima.

2.3.7

I prossimi passi nel processo di peer review sui sussidi ai combustibili fossili

La prossima coppia attesa di peer review è quella di Argentina e Canada, già annunciata nel 2018 (presidenze rispettivamente di G20 e G7) ma in ritardo di elaborazione, a cui si aggiungeranno in futuro Francia e India¹¹⁵.

¹¹⁵ <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/31755/IndiaFrance+Joint+Statement+on+Visit+of+Prime+Minister+to+France+2223+August+2019>

2.4 L'APEC E IL PROCESSO DI PEER REVIEW DEI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

Accanto all'assicurare una più facile mobilità di merci, servizi, investimenti e persone tra i Paesi al fine di incoraggiare la crescita economica, l'APEC¹¹⁶ è impegnata nel tener

¹¹⁶ APEC è l'acronimo per *Asia-Pacific Economic Cooperation*, il forum economico della regione Asia-Pacifico nato nel 1989 per valorizzare la crescente interdipendenza della regione; lo scopo è quello di creare una prosperità diffusa per la gente della regione attraverso la promozione di una crescita bilanciata, inclusiva, sostenibile, innovativa e sicura e attraverso l'accelerazione dell'integrazione economica della regione. L'APEC è composto da 21 membri: Australia; Brunei Darussalam; Canada; Cile; Repubblica Popolare Cinese; Hong Kong; Indonesia; Giappone, Corea del Sud; Malesia; Messico; Nuova Zelanda; Papua Nuova Guinea; Perù; Filippine; Federazione Russa; Singapore; Taiwan (Taipei Cinese); Thailandia; USA; Vietnam.

L'APEC opera come un forum cooperativo, multilaterale e commerciale ed è il solo gruppo internazionale intergovernativo al mondo impegnato a incoraggiare una riduzione delle barriere commerciali senza richiedere ai propri membri obbligazioni vincolanti per l'entrata in vigore. Il suo operato è raggiunto attraverso la promozione del dialogo e arrivando a decisioni su una base di consenso dando così un ugual peso ai punti di vista di ciascun Stato membro.

A livello organizzativo, le attività dell'APEC sono finanziate attraverso il contributo annuale rilasciato da ciascun membro (per un totale di 5 milioni di \$), che oltre a coprire le spese del Segretariato a Singapore, sono investite a sostegno delle diverse attività

1. relative alle priorità dei Leader Economici APEC e dei Ministri APEC (ossia a servizio dei meeting annuali che sono ospitati a rotazione da ciascun membro);
2. coprire gli interessi delle diverse economie APEC;
3. costruire capacità;
4. migliorare l'efficienza economica;
5. incoraggiare la partecipazione dei settori economici, istituzioni non governative e delle donne.

Le economie rientranti nell'APEC riportano i progressi compiuti per un libero ed aperto mercato e sugli investimenti nei propri Piani d'Azione Individuale (*Individual Action Plans – IAPs*) e nei Piani d'Azione Collettivi (*Collective Action Plans – CAPs*).

conto degli impatti del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di iniziative per incrementare l'efficienza energetica e promuovere la gestione sostenibile delle risorse marine e forestali. Anche l'APEC – sulla scia, anche se in anticipo, degli impegni presi dal G20, – ha avviato un processo volontario di *peer review* sui sussidi ai combustibili fossili coinvolgendo Perù (2014), Nuova Zelanda e Filippine (2015), Taiwan (2016), e a cui presto dovrebbero seguire Vietnam e Brunei Darussalam.

Più in dettaglio, a novembre 2009 nella dichiarazione conclusiva del loro 17° meeting, i Capi di Stato APEC hanno affermato l'impegno a “razionalizzare ed eliminare gradualmente nel medio termine i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a coloro che ne hanno bisogno i servizi energetici essenziali”¹¹⁷; nel novembre 2011 i Capi di Stato APEC si impegnano a configurare un meccanismo di reporting sui sussidi, dando avvio al processo volontario di *peer review*, che parte di fatto nel 2014. Mentre nel febbraio 2013, i ministri delle finanze del G20 annunciano di voler sviluppare un quadro per le *peer reviews* volontarie per razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili. E a dicembre 2013 Cina e gli Stati Uniti annunciano congiuntamente l'esame reciproco dei loro sussidi ai combustibili fossili nell'ambito del processo del G20.

Il *Working Group* sull'energia dell'APEC (*Energy Working Group – EWG*) è stato incaricato, a marzo 2013, di fornire una proposta su come dare attuazione al processo volontario di *peer review* (*Voluntary Peer Review of Inefficient Fossil Fuel Subsidy Reform – VPR/IFFSR*). Le linee guida sono state approvate nel meeting EWG di novembre 2013¹¹⁸. L'obiettivo è quello di costruire una capacità regionale tale da assistere le economie

¹¹⁷ APEC (2009)

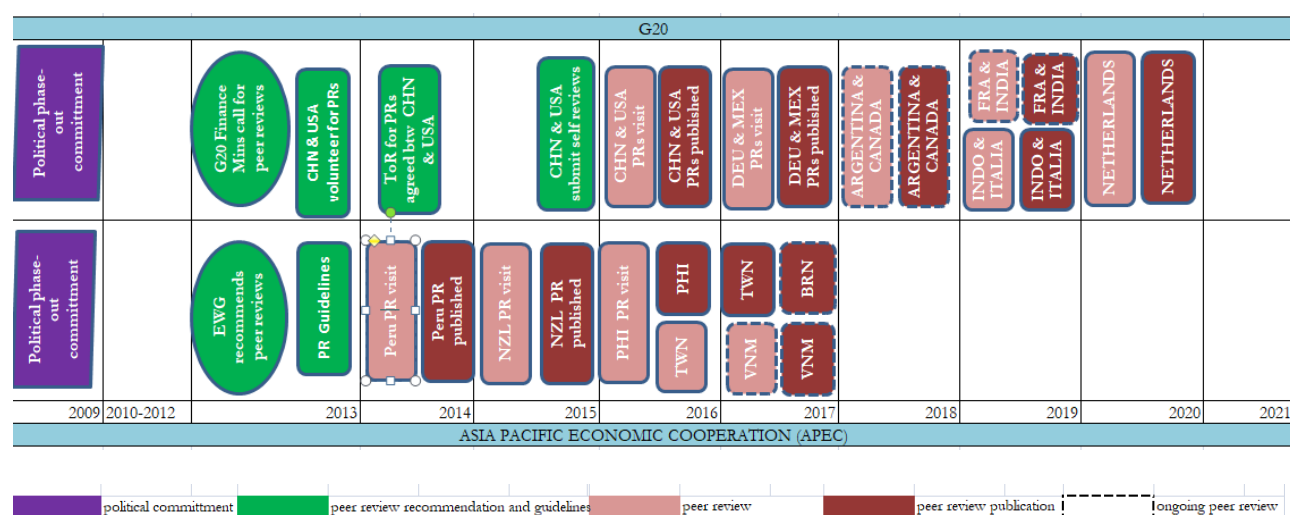
¹¹⁸ APEC (2013b)

APEC nella razionalizzazione ed eliminazione progressiva degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, pur riconoscendo l'importanza di fornire a chi ne ha bisogno i servizi energetici essenziali. Analogamente a quanto previsto dal processo di peer review G20, anche per l'APEC, il processo si basa su un'adesione volontaria del Paese e su un esame tra pari ("*peer review*") delle economie APEC e le principali istituzioni, con esperti in energia, combustibili fossili, finanza ed economia. La decisione di stabilire se un sussidio è da considerarsi "inefficiente" è stata lasciata a ciascun Paese¹¹⁹.

Successivamente a Cina e Stati Uniti altri paesi si sono uniti a nell'esercizio di *peer review* sia sotto il G20, che nel contesto dell'APEC. La figura 2 riassume detto processo svoltosi in parallelo del trattamento dei sussidi ai combustibili fossili da parte dei leaders del G20 e APEC.

¹¹⁹ GSI, IISD (2016)

Figura 2 - Calendario G20 e APEC



Fonte: elaborazione propria su fonti APEC, G20 e OCSE

2.4.1 Trend dei sussidi ai combustibili fossili nelle economie APEC

Secondo le stime IEA¹²⁰, le economie rientranti nell'APEC hanno speso circa 105 miliardi di dollari per subsidiare il consumo da combustibili fossili nel 2010. La stima esclude i sussidi al consumo nelle economie industrializzate dell'APEC e i sussidi alla produzione in tutte le economie, che secondo GSI potrebbero essere stimati in ulteriori 100 miliardi di dollari/anno nel mondo¹²¹.

Alcune economie APEC spendono sino al 2,8% del PIL (più o meno 840 \$ pro-capite) in sussidi ai combustibili fossili sebbene essi tendano a essere regressivi: solo l'8% dei benefici raggiungono il 20% della popolazione più povera (IEA 2011b; GSI e IISD, 2012). Nonostante i benefici derivanti dalla riforma dei sussidi ai combustibili fossili siano evidenziati nelle agende per la crescita verde di livello nazionale e regionale, tale riforma rimane ancora di difficile attuazione. I Governi possono trovarsi di fronte ad una forte opposizione da parte dei partiti

politici, dei portatori di interesse legati al mantenimento dei sussidi e della popolazione in generale, se non pienamente informati dell'impatto dei sussidi e delle alternative¹²².

Secondo più recenti stime dell'IEA¹²³, per il 2015, nelle economie APEC i sussidi al consumo ai combustibili fossili ammontano a 70 miliardi di dollari, un valore in diminuzione di circa il 30% rispetto al 2014, coerentemente con il trend mondiale, in presenza di prezzi internazionali in calo. Nonostante l'elevato peso delle economie APEC nei consumi energetici globali, la percentuale dei sussidi al consumo per i combustibili fossili è in continuo declino dal 2010 (Figura 3)

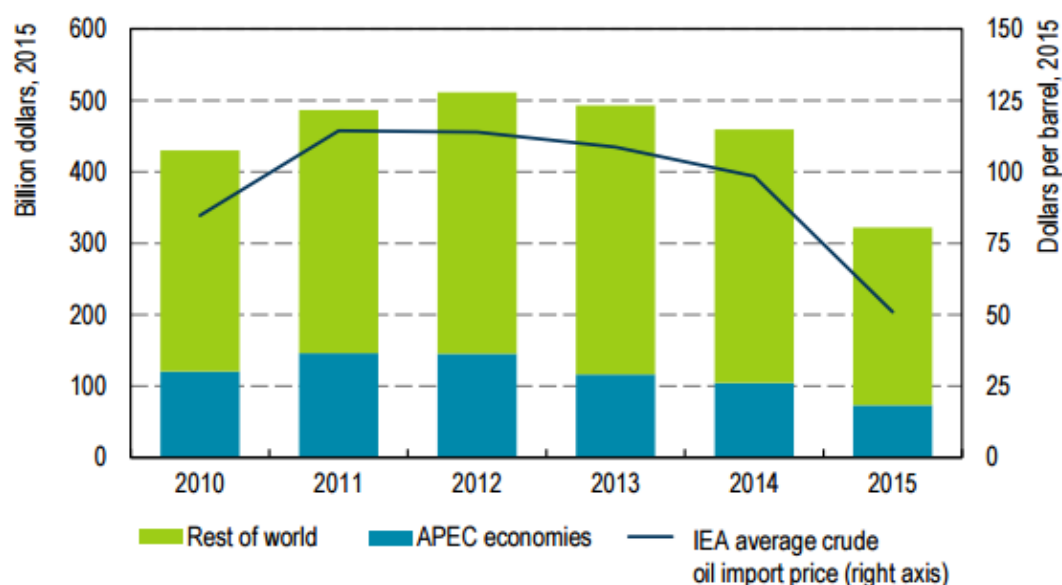
¹²⁰ IEA (2011)

¹²¹ GSI, IISD (2009)

¹²² GSI, IISD (2012)

¹²³ IEA (2017)

Figura 3 - Trend dei sussidi al consumo ai combustibili fossili nelle economie APEC



Fonte: IEA (2017)

2.4.2 Il Perù e i sussidi ai combustibili fossili

Il primo Paese o la prima economia a sottoporsi volontariamente alla *peer review* APEC è stato, nel 2014, il Perù, che ha puntato ad analizzare l'efficacia, piuttosto che l'inefficienza, dei sussidi. Gli obiettivi della *peer review* richiamano quanto previsto dagli obiettivi della Politica Energetica Nazionale: 1) diversificare il mix energetico attraverso un maggior apporto delle energie pulite e sostenibili, e 2) evitare l'introduzione di distorsioni di mercato al fine di promuovere investimenti in nuove e migliori tecnologie¹²⁴.

Il Perù ha selezionato tre strumenti politici da sottoporre alla *peer review*:

- l'agevolazione IVA, volta a promuovere lo sviluppo della regione amazzonica del paese¹²⁵;
- il fondo per la stabilizzazione dei carburanti (*Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del*

¹²⁵ Nel 1998, il Perù ha previsto uno sgravio fiscale dal *Selective Sales Tax Law*, che introduceva l'IVA, e dal ISC (*Selective Consumption Tax*) per la vendita dei combustibili fossili entro la regione (CoRP - Congress of the Republic of Peru, [legge n. 2707/1998 - Promotion of Investment in the Amazon](#)). Il trattamento agevolato dei carburanti fossili era parte di un più vasto pacchetto fiscale che includeva 14 agevolazioni fiscali per commercio e consumatori nella regione (Apoyo Consulting 2012). L'ISC è applicato solo ai combustibili fossili, mentre lo sgravio fiscale è applicato alle altre attività e alla tassazione diversa dai combustibili fossili. Attraverso una serie di modifiche al decreto originale, il trattamento fiscale preferenziale per l'intera Amazzonia è stato esteso fino al 2048, senza alcuna revisione specifica per l'efficacia del trattamento fiscale nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati (APEC, 2015b).

¹²⁴ APEC (2015b)

Petróleo, FEPC¹²⁶), creato nel settembre 2004 con l'obiettivo di proteggere i consumatori peruviani dalla volatilità dei prezzi internazionali dei carburanti;

- il fondo di inclusione sociale energetico (*Fondo de Inclusión Social Energético*, FISE¹²⁷), creato nel 2012, volto a proteggere la popolazione peruviana più vulnerabile e assicurare il loro accesso ai combustibili commerciali.

La *peer review* ha concluso che l'agevolazione IVA ed il Fondo di stabilizzazione non sono efficaci e pertanto dovranno essere rimossi nel lungo termine. Entrambi i sussidi, infatti, tendono a beneficiare i gruppi più ricchi della popolazione, in quanto è proprio la porzione di

¹²⁶ Il FEPC copre tutti i tipi di benzina, diesel, olio industriale, kerosene e GPL, fissando una fascia di prezzo che aiuti a mantenere il prezzo dei carburanti venduti al mercato all'ingrosso ad un livello stabile. Le fasce sono fissate bimestralmente dal OSINERGMIN (Organo Superiore degli Investimenti in Energia e Miniera) e sono fissate con una variazione +/-5% rispetto al prezzo medio di benchmark di importazione dei due mesi precedenti. La fascia di prezzo per ciascun carburante è utilizzata per determinare la compensazione pagata/riscossa dal FEPC; tale compensazione si basa sul concetto di parità del prezzo d'importazione (*import parity price* – IPP), calcolato tenendo conto del prezzo WTI più tutti i costi (es. raffineria se applicabile, trasporto, dazi doganali e tasse) di importazione del carburante in Perù dalle Coste del Golfo degli USA. Ciò implica che quanto ad esempio l'IPP è più alto del limite massimo del prezzo di fascia, un fattore di compensazione è fornito alle raffinerie e agli importatori dal Tesoro peruviano, al contrario se l'IPP è al di sotto del limite inferiore del prezzo di fascia, un contributo è assegnato al Tesoro dai produttori di idrocarburi e importatori. Unica eccezione il GPL per il quale la fascia prevede un aggiustamento limitato all'1,5% a parità di prezzo dell'esportazione (*export parity price* – EPP).

¹²⁷ Il FISE è stato creato nel 2012 in risposta al censimento del 2007, dal quale è emerso che il 37% della popolazione utilizzava carburanti tradizionali e che il 60% di questa popolazione viveva in aree rurali. La normativa promuove l'uso di GPL per gli impieghi residenziali e di trasporto per i segmenti della popolazione più vulnerabile o a basso reddito, prevede un incremento dell'accesso all'elettricità per le aree isolate con riferimento allo sviluppo delle combustibili rinnovabili. Infine, il FISE fornisce sostegno per l'accesso e il contributo al GPL per i residenti a basso reddito urbani e rurali, ossia per i residenti identificati come vulnerabili.

popolazione ricca a consumare più combustibili fossili rispetto a quella povera. Il sussidio al GPL attraverso il FISE è considerato, invece, positivamente e, secondo il panel di esame¹²⁸, dovrebbe essere considerata una sua estensione, in quanto permette di aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Nelle raccomandazioni che vengono fatte dal panel non si individuano precisi programmi o investimenti da operare, in quanto il panel ritiene che il Perù sia nella miglior posizione per determinare le misure compensative migliori. La rimozione dell'IVA agevolata dovrebbe essere combinata con fondi per specifici programmi sociali ed investimenti infrastrutturali che possano essere di sostegno per la regione amazzonica. La rimozione del FEPC dovrebbe avvenire in modo graduale, con la rimozione del pacchetto relativo al GPL dal fondo quale primo step, per poi provvedere ad uno specifico sostegno – se necessario – attraverso il FISE. Stessa sorte è suggerita per il diesel per il trasporto pubblico da rimuovere dal FEPC e al contempo espandere il sostegno del FISE alla popolazione ed ai settori più vulnerabili. Infine, sebbene il FISE si sia dimostrato un programma efficace, è relativamente giovane e pertanto è raccomandato un proseguo delle attività di monitoraggio.

2.4.3 La Nuova Zelanda e i sussidi ai combustibili fossili

La Nuova Zelanda è la seconda economia APEC a sottoporsi, nel 2015, al processo volontario di *peer review*, sostenendo che qualsiasi misura che promuova lo spreco di

¹²⁸ Per il Perù, il panel di revisione (APEC Peer Review Panel - APRP) è composto da esperti rappresentanti di Indonesia, Cambogia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

combustibili fossili sia inefficace e dovrebbe essere riformata.

Lo scopo della *peer review* è coerente con l'obiettivo della Strategia Energetica della Nuova Zelanda volta a portare il beneficio della potenziale abbondanza di energia a tutti i suoi cittadini. Il raggiungimento di un tale obiettivo implica uno sviluppo ambientalmente responsabile e un uso efficiente delle diverse risorse energetiche del Paese, affinché 1) l'economia cresca, alimentata da energia sicura e a prezzo competitivo, e 2) l'ambiente sia riconosciuto per la sua importanza¹²⁹.

La Nuova Zelanda ha selezionato 8 politiche o misure:

- esenzione fiscale per le trivellazioni offshore non residenziali e per le navi sismiche: si tratta di una temporanea esenzione quinquennale dal pagamento delle tasse sui loro profitti per gli operatori di trivellazioni offshore non residenziali e di navi da ricerca sismica. Introdotta nel 2005, in seguito estesa fino al 2014 e ulteriormente fino al 2019, l'esenzione fiscale è stata introdotta per evitare una doppia imposizione (*New Zealand's Double Taxation Agreements – DTA*), così ora gli operatori sono tassabili nel Paese solo se presenti in acque territoriali per almeno 183 giorni;
- deduzioni fiscali per spese minerarie petrolifere: si tratta di misure fiscali per l'esplorazione petrolifera e le spese di sviluppo volte ad attrarre investimenti dell'industria petrolifera. Secondo il governo neozelandese, permettendo l'immediata deduzione delle spese di esplorazione si riconosce la specifica unicità dell'esplorazione petrolifera. Una deduzione immediata trova giustificazione nella considerazione che un determinato pozzo esplorativo potrebbe non entrare in

esercizio¹³⁰;

- riduzione temporanea della quota di royalty: si tratta di una temporanea riduzione dei diritti di royalty per le scoperte di gas naturale fatte tra il 2004 e fine 2009. La misura fu introdotta per attrarre nuove esplorazioni per il gas naturale all'indomani della revisione al ribasso, nel 2003, delle stime sulla riserva del più grande campo di gas naturale neozelandese (Maui). La misura ha coinvolto solo due piccole scoperte onshore e in considerazione del limitato impatto sulle attività estrattive è terminata alla fine del 2009 e non più rinnovata;
- finanziamenti in R&S per l'industria petrolifera (acquisizione di dati petroliferi esplorativi): si tratta di un programma che rende disponibile al pubblico gratuitamente dati sismici e tecnici sui bacini di frontiera della Nuova Zelanda¹³¹;
- ristrutturazione finanziaria della Solid Energy (*Solid Energy New Zealand Limited*), società statale che sviluppa e fornisce carbone a livello internazionale, a causa di un drastico calo dei prezzi mondiali del carbone. A seguito della ristrutturazione finanziaria, la Solid Energy ha puntato sul ridimensionamento delle operazioni non redditizie e avviato un programma di cessione di attività non strategiche. Ad agosto 2015, il Board della Solid Energy

¹³⁰ La normativa, con un orizzonte di 7 anni, puntava a garantire la competitività del Paese, ma l'argomentazione presentata dall'Associazione neozelandese di esplorazione e produzione petrolifera (*Petroleum Exploration and Production Association of New Zealand – PEPANZ*) secondo la quale così facendo si penalizzava i pozzi con vita breve, ha dato la possibilità di scegliere tra il metodo di deduzione settennale e una deduzione in linea con il profilo di produzione del campo.

¹³¹ Dal 2004, il governo neozelandese ha investito circa \$ 38,33 milioni in iniziative volte a migliorare la qualità e la disponibilità di informazioni geologiche pre-commerciali sui bacini petroliferi offshore del Paese. Per il periodo 2014-2018, l'importo totale dei nuovi fondi disponibili per le attività di acquisizione dati sarà pari a 1,7 milioni di dollari/anno per 4 anni.

¹²⁹ APEC (2015c)

ha posto la società in amministrazione volontaria, che porterà alla liquidazione della società;

- indennità per la bonifica mineraria: a settembre 2014, seguendo l'ulteriore deprezzamento del prezzo del carbone e in assenza di previsioni migliori, il Governo neozelandese ha previsto una indennità alla Solid Energy per i costi sostenuti per la bonifica ambientale causati dalle operazioni minerarie estrattive che aveva intaccato il suo stato patrimoniale;
- rimborso delle accise sui carburanti: l'accisa sui carburanti è stata introdotta per finanziare la costruzione e la manutenzione delle strade. Il rimborso è ammissibile per veicoli diversi da quelli stradali, compresi i veicoli agricoli e commerciali fuoristrada e di trasporto marittimo, perché questi veicoli non utilizzano le strade che l'accisa finanzia;
- finanziamenti delle obbligazioni del trattato internazionale per la detenzione di scorte petrolifere: questo finanziamento annuale funge da principale meccanismo per mitigare le interruzioni delle forniture petrolifere internazionali (stock petrolifero equivalente a 90 giorni di importazioni nette). Prima del 2015, il finanziamento avveniva attraverso la tassazione generale, ma ora è coperta da un prelievo per utente su tutti i carburanti per litro (benzina, diesel, etanolo e biodiesel).

Il panel di esame, composto da esperti G20 e APEC e di un rappresentante OCSE, ha concluso che nessuna delle misure considerate è da considerarsi sussidio inefficiente, pur rilasciando una serie di raccomandazioni volte ad assicurare che i sussidi continuino ad essere monitorati, rivisti e riformati dove e se necessario.

2.4.4

Le Filippine e i sussidi ai combustibili fossili

Nel 2016, le Filippine aderiscono al processo di *peer review* volontario sotto l'egida dell'APEC, in coerenza con il Piano Energetico nazionale 2012-2013 che ha come obiettivi: 1) assicurare la sicurezza energetica; 2) raggiungere un prezzo dell'energia ottimale; e 3) sviluppare un sistema energetico sostenibile coerente con i piani di sviluppo economico¹³².

Le Filippine hanno sottoposto all'analisi 5 strumenti di policy:

- il fondo per la stabilizzazione del prezzo del petrolio (*Oil Price Stabilization Fund – OPSF*): fondo creato per proteggere i consumatori filippini dalla volatilità del prezzo internazionale del petrolio, fissando un prezzo nazionale per un certo numero di prodotti petroliferi: benzina, kerosene, GPL e diesel (non si applica al gas naturale);
- il “*Pantawid Pasada*”, il programma di assistenza al trasporto pubblico (*Public Transit Assistance Program – PTAP*): meccanismo limitato di trasferimento di denaro agli operatori di trasporto pubblico al fine di limitare gli incrementi sulle tariffe di trasporto legati all'aumento del prezzo del petrolio. Il Governo filippino riconosce che si tratta di una parziale sovvenzione del consumo di carburanti per i gruppi di trasporto di piccole dimensioni (esclusi gli autobus), attraverso due trasferimenti di denaro contante che hanno consentito agli operatori di acquistare diesel attraverso un regime di accesso limitato. Il PTAP non è attualmente più attivo, essendo stato chiuso per difficoltà operative nel 2013;

¹³² APEC (2016b)

- esenzioni da accise, si riferiscono all'attuale esenzione dalle accise di alcuni carburanti "socialmente sensibili": a partire dal 2005, le Filippine adottano un sistema fiscale di accise differenziate per diversi combustibili fossili; in generale, la tassazione si suddivide in due livelli: l'IVA, pari al 12% per tutti i prodotti petroliferi, e le accise fiscali, che riconoscono un'accisa per benzina e jet fuel, e un'accisa differenziata per altri prodotti petroliferi considerati "socialmente sensibili", come kerosene, diesel, GPL e olio combustibile. Sebbene la differenziata applicazione di accisa non costituisca un sussidio *on-budget*, l'esenzione di accisa per alcuni combustibili selezionati costituisce un incentivo perverso in termini di costi sociali e ambientali;
- oneri universali per l'elettrificazione a sostegno delle piccole utilities di produzione elettrica: si tratta di un programma di sussidi incrociati volto a sostenere l'accesso e la fornitura dell'elettricità in aree remote (piccole e remote reti delle piccole isole), finanziato tramite un sovrapprezzo tariffario (*Universal Charge for Missionary Electrification – UC-ME*) pagato dai contribuenti collegati in rete. Quasi il 95% della produzione elettrica delle reti remote è ottenuta da olio combustibile e diesel, e ciò rende tale strumento un rilevante sussidio al petrolio, sebbene si tratti di un sussidio mirato alle regioni che hanno costi operativi prevalentemente elevati, basso reddito pro-capite e limitata connettività di rete;
- esenzione dagli oneri di sistema per l'autoproduzione: corrisponde ad un'esenzione dagli oneri di sistema (UC) pagate dagli altri consumatori elettrici per l'autoproduzione.

Secondo le analisi del panel di esame due delle 5 misure (OPSF e Pantawid Pasada) non sono

più attive, le misure di esenzione di accise per carburanti "socialmente sensibili" e di esenzione dagli oneri di sistema per l'autoproduzione non costituiscono sussidi, mentre solo la misura UC-ME rappresenta un sussidio attivo, che genera spreco ed uso inefficiente dei combustibili fossili. Per quest'ultimo gli esperti APEC raccomandano un'approfondita analisi costi-benefici della misura per valutare l'impatto dei sussidi incrociati, permettendo così di analizzare le possibili alternative per una politica per l'elettrificazione delle aree remote più efficace, efficiente e sostenibile, accogliendo positivamente l'impegno del Governo filippino a rivedere il meccanismo.

2.4.5 Taiwan e i sussidi ai combustibili fossili

Taiwan si è sottoposta volontariamente alla *peer review* sui sussidi ai combustibili fossili dell'APEC nel 2016, analizzando 5 strumenti di policy:

1. sovvenzione dei noli marittimi per le isole offshore per i prodotti petroliferi: fornisce un sussidio per i prodotti petroliferi utilizzati dai consumatori nelle isole offshore attraverso il rimborso dei costi di navigazione alle compagnie di importazione petrolifere;
2. prezzi dell'elettricità preferenziale per l'illuminazione pubblica: aiuta i proprietari dei lampioni a restare operativi al fine di promuovere la sicurezza pubblica;
3. esenzioni fiscali per la vendita di petrolio ed elettricità per l'utilizzo in macchinari agricoli: è prevista un'esenzione del 5% della tassa societaria su tutte le transazioni di petrolio o di elettricità destinate a essere utilizzate dagli agricoltori. L'obiettivo è quello di incrementare la

produzione e promuovere il benessere degli agricoltori nazionali;

4. prezzi dell'elettricità preferenziali per i motori agricoli: prevede uno sconto agli agricoltori per compensare il loro carico elettrico (la domanda elettrica) durante le ore di consumo non di punta;
5. sovvenzione del prezzo dei prodotti petroliferi per i macchinari agricoli: attraverso una formula stabilita, il Governo paga una quota calcolata dei maggiori costi del carburante degli agricoltori durante i periodi di aumento dei prezzi.

Secondo il panel di esame, tutti i 5 sussidi considerati presentano inefficienze in quanto disincentivano un uso efficiente delle risorse e, con riferimento ai tre sussidi all'agricoltura, promuovono l'uso di combustibili fossili piuttosto che attività agricole produttive.

Sebbene questi sussidi determinino un impatto ambientalmente negativo, il Governo di Taiwan reputa positivamente il loro impatto sociale, soprattutto per le famiglie agricole, i residenti nelle isole offshore, e gli abitanti delle aree servite dall'illuminazione stradale. L'impatto sull'economia nel suo insieme non è noto ed è uno degli aspetti su cui il Governo di Taiwan si è impegnato ad approfondire l'analisi¹³³.

2.4.6 Rapporto APEC sulle Peer Reviews sui sussidi ai combustibili fossili

L'APEC ha approvato il 21 aprile 2021 un progetto proposto dalla Nuova Zelanda e co-finanziato da Hong Kong, Cina e Taiwan (Report and Virtual Workshop on Lessons

Learnt and Good Practice from APEC-Economy Fossil-Fuel Subsidy Peer Reviews) per fornire una valutazione delle lezioni apprese e sulle buone pratiche emerse dall'esame *inter pares* svolto da otto economie APEC, quali (senza ordine preciso) NZ, USA, Peru, Mexico, Canada (ancora in corso), Vietnam, Indonesia e Cina sui sussidi ai combustibili fossili (FFS) condotto fino ad oggi sotto gli auspici dell'APEC e del G20 rispettivamente¹³⁴. L'intento del progetto è quello di fare il punto sui progressi nell'eliminazione graduale degli FFS, sul ruolo del processo di esame tra pari nel promuovere la riforma, e sulle potenzialità, se esistenti, di migliorare il processo di esame *inter pares* dell'APEC. Si propone che il lavoro comprenda sia una relazione conclusiva che un seminario virtuale per facilitare l'ulteriore condivisione di informazioni e migliori pratiche derivanti dalle revisioni. Entrambi dovrebbero essere conclusi entro l'inizio di luglio 2021. La partecipazione al workshop proposto sarà su base volontaria, con la possibilità di invitare anche le economie G20 - non APEC - ad attingere a una gamma più ampia di esperienze.

Il progetto è strategicamente allineato con:

1) la Visione 2040 APEC Putrajaya, in quanto il progetto contribuisce alla priorità dell'anno di aumentare l'inclusione e la sostenibilità per la ripresa, ed è in linea con l'impegno dell'APEC Putrajaya Vision 2040 di "promuovere politiche economiche, cooperazione e crescita che sostengano gli sforzi globali per affrontare in modo completo tutte le sfide ambientali, inclusi i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche estreme e i disastri naturali, per un pianeta sostenibile".

2) con gli impegni assunti dai leader dell'APEC negli anni precedenti per costruire la capacità regionale di razionalizzare ed eliminare

¹³³ APEC (2017)

¹³⁴ [Report and Virtual Workshop on Lessons Learnt and Good Practice from APEC-Economy Fossil-Fuel Subsidy Peer Reviews](#)

gradualmente i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi, come affermato per la prima volta nella Dichiarazione dei leader dell'APEC nel 2009 e ribadito dai leaders nel 2010, 2013 e 2015. E, in particolare, con le dichiarazioni rese dai Ministri dell'Energia dell'APEC: nel 2012 a San Pietroburgo, quando i Ministri dell'Energia hanno incaricato l'EWG (Energy Working Group) di "continuare a sviluppare la capacità regionale per la riforma degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco e di riferire annualmente sui progressi utilizzando il meccanismo di segnalazione volontaria"; nel 2015 a Cebu, nel momento in cui i Ministri dell'Energia dell'APEC riaffermano l'impegno dei Leader dell'APEC e accolgono le iniziative in corso dei paesi membri "per razionalizzare ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, fornendo accesso all'energia a chi ne ha

bisogno. Ci impegniamo a compiere progressi sostanziali verso questo obiettivo a medio termine [...] e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche e gli sforzi di sviluppo delle capacità per facilitare la riforma dei sussidi ai combustibili fossili".

3) l'APEC Fossil Fuel Reform Capacity Building Workshop 2017 (EWG 12 2016A).

Inoltre, il progetto si allinea con i risultati attesi del piano di lavoro EWG 2021, compresa la dimostrazione della reattività alle priorità specifiche dei Leaders e dei Ministri su "garantire un uso più pulito dei combustibili fossili, razionalizzare o eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili, migliorare l'efficienza energetica, migliorare la resilienza, espandere l'accesso all'energia e la promozione di uno sviluppo a basse emissioni di carbonio per una crescita sostenibile".

Tabella 9 - Progetto APEC sulle Peer Reviews sui Sussidi ai Carburanti Fossili (FFS): Piano di lavoro

Cronologia	Attività e risultati
19 aprile 2021	Inizio del progetto di ricerca, contatti preliminari tra Nuova Zelanda e OCSE per definizione dell'ambito, forma e contenuto del lavoro
1-31 maggio 2021	Conduzione della ricerca con il contributo dell'OCSE
21-25 giugno 2021	Possibile discussione e aggiornamento del progetto durante la plenaria dell'Energy Working Group (EWG) 61
7 luglio 2021	Workshop virtuale interattivo da svolgere prima o a margine dell'EWG61. Un'opportunità per l'OCSE di presentare risultati preliminari delle <i>peer reviews</i> come pure per le economie e gli esperti di presentare esperienze e prospettive rilevanti all'argomento
inizio luglio 2021	Finalizzazione e pubblicazione del rapporto finale come pubblicazione APEC, soggetto a commenti e feedback da parte delle economie

Fonte: [sito APEC database progetti](#)

Il progetto andrà a beneficio di tutte le economie dell'APEC, in quanto si basa sulle conoscenze attuali interne ed esterne alla regione Asia-Pacifico e facilita la condivisione delle migliori pratiche e delle lezioni apprese su

un tema in cui l'impegno della politica economica dell'APEC è di lunga data. Per la componente del progetto relativa al workshop, le economie già sottoposte a *peer review* saranno invitate a parlare dell'esperienza e conoscenza

acquisite con l'esame, comprendendo gli eventuali elementi di riforma emersi dal processo stesso. Oltre ai delegati dell'EWG, il workshop potrebbe essere aperto ad altri professionisti ed esperti nel campo dei sussidi provenienti dalle economie dell'APEC, come pure a funzionari di politica commerciale e finanziaria interessati all'argomento, e singoli provenienti dai paesi G20 che hanno già svolto o svolgeranno futuri esami tra pari (data la stretta correlazione tra gli esami *intra pares* dell'APEC e del G20). La partecipazione al workshop sarà su base volontaria, includendo un'ampia gamma di partecipanti e le loro esperienze.

2.5 LE PRESIDENZE ITALIANE DEL G7 E DEL G20

2.5.1 Il Vertice del G7 Ambiente a Bologna

Il meeting del G7 a presidenza italiana si è svolto il 26-27 maggio 2017 a Taormina. La proposta sui temi delle riunioni G7 sono a discrezione del paese che ha la presidenza di turno e l'Italia ha fortemente voluto la riunione tematica sull'ambiente (Bologna, 11-12 giugno 2017), adottata precedentemente solo dal Giappone nel 2008¹³⁵ e nel 2016 e che verrà affrontata nuovamente dalla presidenza canadese (prevista per ottobre 2018).

Il G7 Ambiente, ossia la riunione dei Ministri dell'Ambiente dei Paesi G7 a Presidenza del Ministro dell'Ambiente italiano¹³⁶, ha posto

¹³⁵ La riunione tematica dedicata all'ambientale è stata introdotto per la prima volta dal governo giapponese nel 2008 nel G8 Ministeriale Ambiente, tenutasi a Kobe (Giappone) dal 24 al 26 maggio 2008.

¹³⁶ <http://www.minambiente.it/pagina/g7-ambiente-2017>

l'accento su diverse tematiche spesso alla frontiera tra ambiente, economia e finanza:

1. obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 dell'ONU);
2. cambiamento climatico;
3. finanza sostenibile con focus sul ruolo dei Centri Finanziari e delle PMI;
4. uso efficiente delle risorse;
5. inquinamento marino (*marine litter*);
6. sussidi ambientalmente dannosi e riforma fiscale ecologica/ambientale;
7. banche multilaterali di sviluppo (MDBs) per l'attuazione dell'Accordo di Parigi e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
8. politiche ambientali per sviluppo e occupazione;
9. G7 per l'Africa.

I primi 7 temi sono stati oggetto di workshop preparatori dedicati.

L'incontro del G7 Ambiente si è concluso con l'adozione all'unanimità del [Communiqué](#)¹³⁷ sulla tutela del pianeta, impegnandosi al “*rafforzamento della dimensione ambientale nell'attuazione degli SDGs con politiche e azioni efficaci e integrate, tra l'altro promuovendo i collegamenti con le dimensioni economica e sociale, sfruttando le opportunità di sviluppo economico offerte da politiche ambientali e climatiche ben congegnate e rafforzando il rapporto tra scienza e politica.*”

I Ministri hanno ribadito gli impegni presi con l'Accordo di Parigi e sottolineato come questioni di prioritaria importanza la riforma fiscale ambientale e lo sviluppo sostenibile. Gli organismi internazionali (OCSE, IEA, FMI, Banca Mondiale) identificano i sussidi ambientalmente dannosi, fra cui quelli relativi ai combustibili fossili, tra i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sul clima dell'Accordo di Parigi e sullo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ne auspicano la graduale rimozione.

¹³⁷ G7 Ministeriale Ambiente (2017)

Figura 4 – Mappa degli incontri ufficiali G7 a Presidenza italiana



Fonte: G7 Italia

In tale ambito, i Paesi G7 hanno riconosciuto l'importanza dei “benefici derivanti dal monitoraggio dei progressi compiuti nella rimozione progressiva degli incentivi, compresi i sussidi, non coerenti con gli obiettivi di sostenibilità” e sostengono “tutti i Paesi interessati a esplorare gli approcci che consentano un migliore allineamento dei sistemi fiscali con gli obiettivi ambientali”, individuando nelle politiche ambientali gli elementi propulsori per stimolare uno sviluppo sostenibile che abbia la capacità di creare occupazione.

L'obiettivo è quello di incoraggiare i Paesi G7 – ma anche G20¹³⁸ ed oltre – a ridurre progressivamente, ma con certezza, i sussidi ambientalmente dannosi; proseguire con il monitoraggio e la rimozione dei sussidi ai combustibili fossili entro il 2025, secondo gli impegni del Vertice G7 Ise-Shima del 2016, ricordando che tutti i sussidi ai combustibili fossili sono ambientalmente ed economicamente “inefficienti”.

¹³⁸ D'altra parte, dai dati pubblicati a giugno 2021 dall'[Energy Policy Tracker](#) (in continuo aggiornamento), si evince che gli impegni delle economie G20 per i progetti nel settore energetico ammontano in totale a c. 650 miliardi di dollari, di cui 295 alle fonti fossili (l'83% senza alcuna clausola di condizionalità).

La riforma del sistema fiscale in senso ambientale con un progressivo spostamento del carico fiscale dal lavoro e dalle imprese alle attività inquinanti e allo sfruttamento delle risorse naturali contribuisce a ridefinire in un'ottica green il sistema produttivo e perseguire quegli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono alla base della lotta al cambiamento climatico.

Data l'importanza del tema, il Ministero dell'Ambiente italiano ha preparato e portato al tavolo dei workshop preparatori, per la discussione con gli esperti internazionali, un background paper¹³⁹ dedicato alla riforma fiscale ecologica realizzato in collaborazione con l'OCSE.

Le definizioni di riforma fiscale ambientale o riforma fiscale ecologica più accreditate sono fondamentalmente tre¹⁴⁰:

1. la riforma fiscale ambientale è riferita a “strumenti fiscali o finanziari che possono aumentare le entrate ed al contempo favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali; si tratta di fornire incentivi economici per correggere i fallimenti di mercato nella gestione delle risorse naturali e nel controllo dell'inquinamento”. In questa prima definizione è riconosciuto sia il ricorso alla tassazione ambientale che l'impiego di strumenti di *command & control*, dove questi ultimi possono, ma non necessariamente, aumentare il gettito fiscale;

¹³⁹ Nell'ambito del G7 Ambiente, il Ministero dell'Ambiente ha preparato e portato all'attenzione degli esperti internazionali 8 documenti preparatori elaborati in collaborazione con OCSE, IRP e WRI; di questi due sono specificatamente riferibili alla rimozione dei sussidi dannosi all'ambiente (OCSE, 2017a) e alla riforma fiscale ambientale (OCSE, 2017c). Tutti i documenti sono consultabili e scaricabili da <http://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale>

¹⁴⁰ OCSE (2017d)

2. la riforma fiscale ambientale è vista come “spostamento della tassazione dal lavoro verso l'uso dell'ambiente, sostenuto dalla riforma o dalla rimozione di sussidi avversi all'ambiente”. Questa definizione è più specificamente mirata al gettito; sottolinea la possibilità di inserire tasse ambientali che, da un lato, determinerebbero un aumento delle entrate e, dall'altro, consentirebbero una diminuzione legata alla riduzione delle tasse sul lavoro;
3. la riforma fiscale ambientale può essere definita a metà strada tra le due precedenti definizioni e in questa ottica “la riforma fiscale ambientale è frequentemente dibattuta quale mezzo per determinare uno “*spostamento fiscale*” in cui un progressivo aumento delle entrate generate attraverso le tasse ambientali fornisce una giustificazione per ridurre le tasse derivate da altre come reddito, profitti e occupazione, la cui tassazione è meno auspicabile. [Tuttavia], anche laddove non vi fosse alcuna riduzione esplicita di altre forme di tassazione come compensazione, il consolidamento del bilancio, attraverso l'aumento delle entrate fiscali ambientali, potrebbe implicitamente mantenere il livello delle altre imposte al di sotto di quello sarebbe stato altrimenti”.

La terza definizione è quella da privilegiare secondo l'OCSE¹⁴¹, per cui la riforma fiscale comporta:

- (a) una politica ambientale che utilizzi strumenti di mercato per riflettere il costo del danno ambientale sui prezzi sostenuti dagli inquinatori, e
- (b) aumentare le entrate pubbliche e dispiegarle in modo socialmente utile.

Il primo punto determina, quindi, una politica ambientale che si muova nella direzione del principio “Chi inquina paga”, ossia uno spostamento nella direzione del costo esterno e quindi implicitamente verso la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi. Invero, come sottolinea il *background paper*, la tassazione può direttamente affrontare la distorsione o il fallimento del mercato legato alla mancata considerazione del costo ambientale, rendendo meno attrattiva l'attività inquinante ai consumatori e ai produttori.

In ogni caso, sia che si preveda una tassa ambientale o altri strumenti di mercato che riflettano il costo esterno, si avrebbe un aumento delle entrate che dovranno essere impiegate in modo socialmente produttivo. Il concetto di “socialmente utile” o “socialmente produttivo” si riferisce a due concetti differenti, e dipende dal Paese e dal contesto temporale. Il dibattito sulle finalità di impiego del maggior gettito è ancora aperto: secondo alcuni infatti, le entrate generate dovrebbero essere utilizzate per investimenti in infrastrutture *low carbon*, per raggiungere gli obiettivi internazionali di finanza ambientale, per compensare le famiglie o le imprese particolarmente colpite dall'introduzione della tassazione, per creare nuovi fondi per l'innovazione green, ecc. In altri casi, possono essere utilizzati per riformare il sistema fiscale, ridurre le distorsioni e orientarlo verso la crescita e l'occupazione, come avvenuto in diversi Paesi Nord Europei (es. Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi) con strategie e risultati differenti. Anche Portogallo e Irlanda (entrambe nel 2017) hanno attuato uno spostamento della tassazione come parte di un più ampio rafforzamento della sostenibilità ambientale del sistema fiscale.

In generale, l'ottimo si ha con il “doppio dividendo”, ossia da un lato fornire un segnale di prezzo al mercato che tenga conto del danno ambientale che alcune attività determinano e dall'altro beneficiare di un potenziale

¹⁴¹ OCSE (2017c).

rafforzamento dell'efficienza, della crescita e dell'occupazione, nonché di un miglioramento della qualità ambientale.

2.5.2 La Presidenza italiana G20 del 2021

Nel corso dell'anno di Presidenza italiana del G20, si stanno tenendo numerosi incontri istituzionali oltre al vertice finale a Roma il 30 e 31 ottobre, nonché eventi speciali dedicati ai grandi temi dell'agenda globale, quali:

- la tutela della salute
- la sostenibilità ambientale
- la ricerca e l'innovazione
- l'emancipazione femminile
- la lotta alla corruzione.

L'agenda del Gruppo dei 20 e le relative attività vengono stabilite dalla Presidenza di turno, in collaborazione con gli altri Paesi membri; per assicurare una continuità dei lavori, è stata istituita una "Troika", composta dal Paese che detiene la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore (l'attuale Troika è composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia).

Figura 5 - Mappa degli incontri ufficiali G20 a Presidenza italiana



Fonte: [sito G20 Italia](https://www.g20italia.it/)

I temi ambientali entrano esplicitamente in almeno tre filoni: energia e clima, finanza, ambiente.

Energia e clima

Il 22 e 23 marzo 2021 si è tenuta, in videoconferenza, la prima riunione congiunta dei gruppi di lavoro per la Transizione Energetica (Energy Transition Working Group - ETWG) e per la Sostenibilità Climatica (Climate Sustainability Working Group - CSWG), dove si è discusso della necessità di accelerare la transizione energetica per contrastare il cambiamento climatico, impegnandosi a realizzare città resilienti, intelligenti e sostenibili quale strumento essenziale per il raggiungimento di un futuro al sicuro da rischi climatici e a zero emissioni. Tutto ciò, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali e subnazionali, nonché dei diversi percorsi volti al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi.

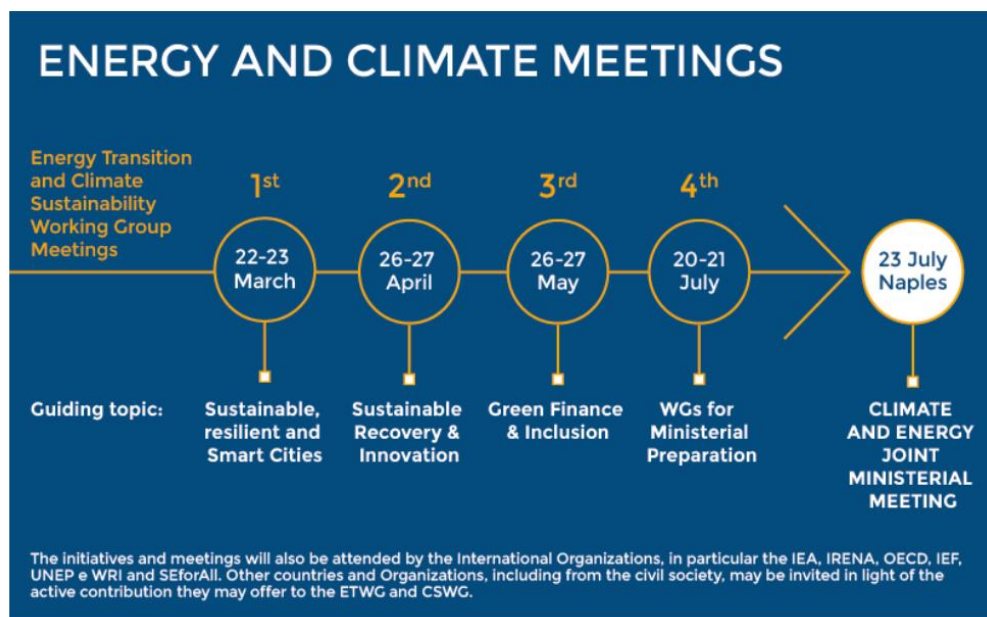
Alla luce di un'urbanizzazione crescente a livello globale, il G20 deve lavorare per sviluppare il ruolo delle città come laboratori strategici di crescita sostenibile, anche

avvalendosi delle Soluzioni basate sulla Natura (Nature based Solutions - NbS). Le città saranno cruciali per il processo di transizione energetica anche attraverso l'impiego di un'ampia gamma di soluzioni innovative; come l'elettrificazione dei consumi, principalmente guidata dalle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile pubblica e privata, l'efficienza energetica negli edifici e nelle industrie, le tecnologie digitali, le reti intelligenti, gli strumenti che consentono alle comunità energetiche locali di essere al centro del loro sistema energetico urbano e quelli che rendono possibile **un'efficiente gestione della domanda, garantendo un'equa distribuzione dei benefici ed una transizione sostenibile.**

Il 26 e 27 aprile 2021 si è svolto il secondo incontro dei gruppi di lavoro su Transizione Energetica e Sostenibilità Climatica. I membri hanno discusso della necessità di rendere la ripresa globale sostenibile, inclusiva e giusta, anche sfruttando le opportunità offerte dalle

tecnologie innovative: oltre alla diffusione delle tecnologie energetiche pulite disponibili, **i finanziamenti per l'innovazione energetica** e della ricerca e sviluppo sono essenziali per raggiungere gli obiettivi climatici. Una parte significativa delle riduzioni delle emissioni deve provenire da tecnologie che non hanno raggiunto la maturità necessaria per essere utilizzate sull'ampia scala necessaria, tra cui l'energia eolica innovativa offshore, l'energia oceanica (ad es. onde, maree, gradiente di salinità e tecnologie di conversione dell'energia termica oceanica), la produzione di idrogeno a basse e zero emissioni di carbonio. Allo stesso modo, il settore dei rifiuti offre opportunità per mitigare le emissioni grazie alla produzione di biocarburanti (come il bio-metano), utilizzando tecnologie per la trasformazione dei rifiuti in combustibile (waste-to-fuel) e promuovendo la circolarità. Saranno fondamentali, pertanto, lo scatto dimensionale (scale-up) e la diffusione delle tecnologie menzionate, superando gli attuali ostacoli, quali le specifiche sfide tecniche e i costi ancora elevati.

Figura 6 - Incontri e temi per l'energia e clima



Fonte: [sito G20 Italia](https://www.g20italia.it/)

Durante il terzo incontro del 26 e 27 maggio 2021 è stata discussa la necessità di garantire **l'allineamento dei flussi finanziari globali**

verso una ripresa verde e sostenibile, capace di combinare prosperità e sostenibilità ambientale così da sradicare la povertà

energetica, adottare un concetto evolutivo di sicurezza energetica e rafforzare il ruolo dell'efficienza energetica e della circolarità nell'economia post Covid-19. Nello specifico, particolare attenzione è stata prestata al potenziale economico della crescita dei settori verdi in modo inclusivo: è fondamentale, per consentire all'economia e alla società di avviare percorsi di transizione, da un lato prevedere **politiche fiscali e finanziarie adeguate**; dall'altro, riorganizzare la forza lavoro per nuovi settori, tecnologie e mercati. Inoltre, l'accelerazione della transizione è stata discussa anche come un'opportunità da cogliere per sradicare la povertà energetica e garantire a tutti un accesso all'energia economico, affidabile, sostenibile e moderno.

Anche a seguito degli impegni sui sussidi alla pesca, all'industria e ai carburanti fossili adottati nel Communiqué del G7 di Carbis Bay (v. paragrafo 0) - in cui tra l'altro il paragrafo 39 del Comunicato adottato a Carbis Bay prevede: “We will phase out new direct government support for international carbon-intensive fossil fuel energy as soon as possible, with limited exceptions consistent with an ambitious climate neutrality pathway, the Paris Agreement, 1.5°C goal and best available science. To be credible, ambitions need to be supported by tangible actions in all sectors of our economies and societies¹⁴²” - **sono in corso negoziati in vista di una loro possibile discussione anche nell'ambito G20.**

In particolare, per quanto riguarda ai sussidi ai combustibili fossili, la bozza di Comunicato G20 menziona, al paragrafo 38: “We recall and reaffirm the joint commitment on rationalization and phasing out of inefficient

fossil fuels subsidies encouraging wasteful consumption, while providing targeted support for the poorest and most vulnerable¹⁴³”. I negoziati sono tuttora in corso, in vista della Riunione Ministeriale del 23 luglio 2021 (descritta in calce al seguente paragrafo).

¹⁴² Elimineremo gradualmente il prima possibile il nuovo sostegno diretto del governo all'energia da combustibili fossili ad alta intensità di carbonio internazionale, con limitate eccezioni coerenti con un ambizioso percorso di neutralità climatica, l'accordo di Parigi, l'obiettivo di 1,5 °C e la migliore scienza disponibile. Per essere credibili, le ambizioni devono essere sostenute da azioni tangibili in tutti i settori delle nostre economie e società

¹⁴³ Ricordiamo e riaffermiamo l'impegno congiunto sulla razionalizzazione ed eliminazione graduale degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, prestando al contempo un sostegno mirato ai più poveri e vulnerabili

Figura 7 - Eventi collaterali per l'energia e clima



Fonte: [sito G20 Italia](https://www.g20italia.it/)

L'evento collaterale del G20 italiano su Energia-Clima, organizzato il 31 marzo 2021 in collaborazione con Irena, ha inteso esplorare le strategie per la trasformazione urbana in ambito energetico. Le città possono infatti promuovere un futuro sempre più basato sull'energia rinnovabile, attraverso i molteplici ruoli che esse svolgono in qualità di autorità municipali: pianificatrici e regolatrici in materia di energia, oltre al **ruolo finanziario** (ad esempio, imponendo tasse locali, concedendo prestiti a basso interesse o emettendo obbligazioni verdi municipali).

Mentre l'evento organizzato il 15 aprile 2021 dalla Presidenza italiana in collaborazione con Aie, Gse, Eni e Snam, si è focalizzato sul ruolo che i biogas e il bio-metano possono svolgere nel contesto della transizione energetica, e su come sviluppare strategie energetiche e politiche capaci di sfruttarne appieno il potenziale. Il ruolo del biogas e del bio-metano è particolarmente rilevante nei settori "hard-to-abate" (settori in cui è tecnologicamente difficile e molto costoso abbattere le emissioni) e quale mezzo per la produzione di elettricità rinnovabile, nonché per il "clean cooking" (cucinare, per esempio, senza emissioni da

kerosene o carbone, pulito, appunto), soprattutto nelle economie in via di sviluppo.

L'altro evento collaterale Irena a sostegno del G20 italiano sui sussidi all'energia, tenutosi il 10 maggio 2021, si è focalizzato sulla questione dei **sussidi al settore energetico** e sull'**impostazione della politica fiscale** alla luce della rapida trasformazione richiesta, nelle prossime decadi, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Evidenziando l'inefficienza ambientale ed economica dei sussidi ai combustibili fossili, tuttora onnipresenti, l'evento ha sottolineato la crucialità dell'assicurare capitali e parità di condizioni agli investimenti nella transizione energetica: tra i principali fattori abilitanti, le ambizioni e i target nazionali, le politiche e quadri del mercato a supporto, la disponibilità di capitale nazionale e internazionale e le infrastrutture di trasmissione; sottolineata anche l'importanza della collaborazione tra i settori pubblico e privato.

Tali tematiche sono state approfondite da due documenti elaborati dalla Presidenza con la collaborazione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) e del

World Resources Institute di Washington (WRI). Infatti, attraverso la relazione “Aligning short-term recovery measures with longer-term climate and environmental objectives¹⁴⁴”, elaborata dall’OCSE, la Presidenza intende fornire supporto ai Paesi del G20 nella creazione dei *Green Recovery Packages*, allineando questi ultimi agli obiettivi climatici, proponendo strumenti di valutazione e monitoraggio e sottolineando l’importanza della ricerca e sviluppo. Fondamentale in questo senso sarà **l’allineamento del sistema finanziario** con gli obiettivi climatici, di crescita sostenibile e responsabilità nei confronti di ambiente e biodiversità. A questo proposito, l’OCSE sottolinea la potenziale efficacia di strumenti quali il *green-budgeting*, di partnership tra pubblico e privato, nonché l’importanza dell’indirizzamento di flussi finanziari verso i Paesi in via di sviluppo. Tra gli strumenti in grado di promuovere l’innovazione verde sono menzionate le **politiche fiscali**, che incentivano le persone a scelte di consumo sostenibili o un sistema di appalti pubblici “verdi”; ed è evidenziata anche la possibilità di stimolare gli investimenti privati nelle tecnologie verdi.

Anche la relazione “Accelerating Paris-aligned financial flows¹⁴⁵”, predisposta dal WRI (World Resources Institute di Washington) a supporto della Presidenza, ha inteso suggerire politiche e strumenti atti ad armonizzare gli investimenti necessari per la ripresa con gli obiettivi climatici, alla luce del fatto che, allo stato attuale, soltanto un numero limitato di interventi viene attuato. Adottando politiche di lungo periodo che puntino all’adattamento e alla resilienza, i Governi dovrebbero tracciare ed attuare un percorso di **trasformazioni macroeconomica, fiscale, del mercato del lavoro e dell’economia reale**. Sarà importante

inoltre assicurare che le istituzioni finanziarie pubbliche sostengano gli obiettivi climatici, che tutti gli investimenti tengano conto dei futuri rischi climatici e che le infrastrutture, sistemi e comunità esistenti siano adattati. Infine, i paesi del G20 sono chiamati ad assumere un ruolo di guida anche tra le banche multilaterali di sviluppo per accrescere l’ambizione climatica e fornire maggiori finanziamenti agevolati.

Il comunicato ministeriale congiunto G20 Energia-Clima del 23 luglio 2021, Transizione Energetica e Sostenibilità Climatica¹⁴⁶, riporta al punto 38 “[...] che **l’eliminazione graduale degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili** che incoraggiano lo spreco nei consumi è una delle politiche chiave per riformare gli incentivi dannosi e allineare i flussi finanziari con l’accordo di Parigi, ricordiamo i nostri impegni di Pittsburgh del 2009 e di San Pietroburgo del 2013 di **eliminare gradualmente e razionalizzare, nel medio termine gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili, fornendo al contempo un sostegno mirato ai più poveri**. Tali sussidi riducono la nostra sicurezza energetica, ostacolano gli investimenti in fonti di energia pulita e minano gli sforzi per affrontare la minaccia del cambiamento climatico [...]”

Nella dichiarazione della presidenza¹⁴⁷ in vista del vertice dei leader del G20 del G20 Ministeriale Energia e Clima, Napoli 23 luglio 2021 si evidenzia che: “Due azioni sono rimaste aperte nonostante una discussione prolungata e instancabile: **(1) accelerare la decarbonizzazione nel prossimo decennio fissando una data per eliminare**

¹⁴⁶ Comunicato ministeriale congiunto G20 Energia-Clima 23 luglio 2021 Transizione Energetica E Sostenibilità Climatica Gruppi Di Lavoro <https://www.g20.org/italian-g20-presidency/documents/ministerial-meetings-documents.html>

¹⁴⁷ G20 Energy and Climate Ministerial Meeting, Naples 23 July 2021 Presidency Statement towards the G20 Leaders Summit <https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Presidency-Statement.pdf>

¹⁴⁴ Allineare le misure di ripresa a breve termine con gli obiettivi climatici e ambientali a più lungo termine

¹⁴⁵ Promuovere i flussi finanziari in linea con i principi dell’accordo di Parigi

gradualmente il carbone le cui emissioni non sono mitigate. (2) fermare il finanziamento pubblico internazionale alla generazione di energia da carbone le cui emissioni non sono mitigate ed eliminare gradualmente gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili entro una certa data.

Nonostante l'ampia maggioranza del G20 abbia convenuto sull'urgenza di queste due azioni, in questo momento non è stato possibile raggiungere un consenso unanime.

Nella discussione [...] sugli inefficienti sussidi ai combustibili fossili la grande maggioranza dei membri del G20 ha convenuto sulla necessità di un calendario credibile che stabilisca l'eliminazione graduale e la razionalizzazione degli sussidi ai combustibili fossili e l'allineamento ai flussi finanziari all'accordo di Parigi. [...] Pur tenendo conto delle circostanze nazionali dei partner del G20, l'eliminazione graduale degli inefficienti sussidi al carbone e ai combustibili fossili per raggiungere zero emissioni nette e mantenere alla portata 1,5°C, merita un'ulteriore discussione. **Per questo l'Italia trasmetterà la discussione delle azioni (1) e (2) al G20 Leaders Summit, che si terrà a Roma il 30- 31 ottobre 2021”.**

Ambiente e vertice di Napoli

Il 24 marzo 2021 si è tenuto il primo Environment Deputy Meeting seguito da un secondo incontro il 28 aprile in materia di ambiente.

G20 Environment Communiqué dei Ministri dell'Ambiente, riuniti di persona e a distanza a Napoli il 22 luglio 2021, include al punto 13 il riconoscimento della seria minaccia per la salute del nostro oceano e dei nostri mari e per la sostenibilità delle risorse marine della pesca eccessiva, le pratiche di pesca illegali, non dichiarate, non regolamentate e **distruttive e i sussidi alla pesca che contribuiscono alla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata**, alla pesca eccessiva e alla sovraccapacità. **“Sosteniamo i negoziati in**

corso sui sussidi alla pesca dell'OMC per raggiungere un accordo significativo con una disciplina efficace sui sussidi alla pesca dannosi, in linea con l'OSS 14.6¹⁴⁸”.

Finanza e fiscalità

Inoltre, la Presidenza italiana del G20, in linea con i suoi pilastri People, Planet and Prosperity, ha deciso di riavviare il lavoro del gruppo di Finanza Sostenibile (Sustainable Finance Study Group - SFSG) unendo alla sostenibilità finanziaria anche la fiscalità all'interno del Finance Track. Durante la Presidenza italiana del Finance Track, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali (MFGBC) del G20 si sono già incontrati due volte. Il primo incontro ufficiale si è tenuto il 26 febbraio 2021, i MFGBC G20 si sono riuniti nuovamente il 7 aprile 2021 in cui i membri del G20 hanno concordato su una serie di impegni, indicati nel Comunicato ufficiale (Official Communiqué¹⁴⁹), pubblicato al termine dell'incontro. La terza riunione dei Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si è tenuto a Venezia il 9 e 10 luglio. Nel Comunicato ufficiale (Official Communiqué), pubblicato al termine dell'incontro i membri concordano a pagina 3 [...] “la progettazione di meccanismi per sostenere le fonti di energia pulita, **compresa la razionalizzazione e l'eliminazione graduale degli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi** e, se del caso, l'uso di meccanismi e incentivi per la determinazione del prezzo del

¹⁴⁸ G20 Environment Communiqué Final https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_22_ITG20_ENV_Final.pdf

¹⁴⁹ Italian G20 Presidency Second G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting Communiqué 7 April 2021 <https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-Second-G20-Finance-Ministers-and-Central-Bank-Governors-Meeting-7-April-2021.pdf>

carbonio, fornendo nel contempo un sostegno mirato ai più poveri e ai più vulnerabili¹⁵⁰”.

Inoltre i membri del G20 “sostengono le attività del Simposio fiscale di alto livello del G20 sulla politica fiscale e il cambiamento climatico e riconoscono l'importanza di un dialogo per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e promuovere le transizioni verso un'economia più verde e più sostenibile¹⁵¹”. Il simposio ha rappresentato un'opportunità unica per i Ministri delle Finanze dei Paesi del G20 per discutere il ruolo della politica fiscale nel sostenere e promuovere la transizione verso un'economia più verde e sostenibile. I Ministri hanno inoltre affrontato il tema di come limitare l'impatto delle politiche di mitigazione climatica sulle famiglie più vulnerabili e affrontare la delocalizzazione delle emissioni di carbonio per evitare conseguenze negative su commercio internazionale e programmi di sviluppo.

La prima riunione del Sustainable Finance Study Group - SFSG si è tenuta in forma virtuale il 26 marzo 2021 e la seconda il 18 giugno 2021. Il 7 aprile, i ministri delle finanze del G20 e i governatori delle banche centrali hanno accolto con favore il ripristino del gruppo di studio sulla finanza sostenibile e hanno deciso di elevarlo a gruppo di lavoro. Entro la fine della Presidenza italiana, il gruppo di lavoro Sustainable Finance Working Group SFWG produrrà un rapporto di sintesi che informerà il G20 sui progressi sui principali temi per il 2021: la rendicontazione non finanziaria di sostenibilità, un approccio

all'identificazione degli investimenti sostenibili (“tassonomie”) ed il ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali nel facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

“I governi hanno un ruolo centrale nel senso che devono indicare il cammino adottando un quadro politico adeguato. Un percorso chiaro e credibile per la regolamentazione del governo e l'azione fiscale è anche un prerequisito per scelte efficienti da parte della finanza privata.”

Intervento Luigi Federico Signorini Banca d'Italia, 17/05/2021,

Fonte <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/Signorini-17.05.2021.pdf>

I temi sono affrontati anche attraverso eventi di alto livello, tra cui:

- la G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable del 17 e 18 maggio 2021, a cui hanno partecipato oltre 650 partecipanti. I principali risultati della tavola rotonda possono essere riassunti nei punti seguenti come: 1) Un crescente consenso sul diversità e mancanza di strumenti e approcci coerenti per identificare, verificare e allineare gli investimenti a obiettivi di sostenibilità e gestire i rischi climatici, in particolare quelli per finanziare le attività di transizione come un importante barriera all'espansione del mercato finanziario sostenibile, 2) Una necessaria convergenza sugli obblighi d'informativa esistenti, tassonomia per la finanza sostenibile e metodologie di rating ESG per superare la frammentazione, aumentare la trasparenza e ridurre i costi di transazione, 3) La necessità di ampliare la discussione di questo gruppo di lavoro oltre l'obiettivo iniziale del clima per includere la natura, la biodiversità, e aspetti più ampi di ESG; 4) Un forte bisogno di aumentare la

¹⁵⁰ Italian G20 Presidency Third Finance Ministers and Central Bank Governors meeting Communiqué 9-10 July 2021 <https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FM-CBG-meeting-9-10-July-2021.pdf> page 3

¹⁵¹ Italian G20 Presidency Third Finance Ministers and Central Bank Governors meeting Communiqué 9-10 July 2021 <https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Communique-Third-G20-FM-CBG-meeting-9-10-July-2021.pdf> page 3

tecnologia, in particolare gli strumenti fintech per affrontare i problemi di allineamento dei dati, 5) Una maggiore importanza del ruolo delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), delle politiche pubbliche e **altri incentivi, comprese le politiche fiscali e i meccanismi di scambio del carbonio**, per sviluppare percorsi di transizione a basse emissioni di carbonio e inclusivi come mezzo per una migliore ripresa comune.

- il Roadmap Workshop tenuto il 25 maggio 2021 con lo scopo di presentare la struttura della tabella di marcia nozionale alle organizzazioni internazionali e ai *knowledge partners* membri dell'SFWG. Durante la discussione del SFWG si é evidenziato con le osservazioni del Network Greening Financial Systems (NGFS)¹⁵² come il ruolo della *roadmap* della finanza sostenibile del G20 dovrebbe mappare e riunire il gran numero di iniziative attualmente in corso per favorire lo sviluppo della finanza più in linea con il contributo allo sviluppo sostenibile. Sottolineando la necessità che la tabella di marcia equilibri sia la necessità di un lavoro esplorativo che lo sviluppo di raccomandazioni e politiche ad avviare ed amplificare le azioni concrete per il clima, evidenziando il Focus Area 4 (fare leva sulla **finanza pubblica e gli incentivi**) come pilastro e presupposto per altre azioni e aree di interesse.

Mentre le osservazioni della Coalizione dei Ministri delle Finanze sull'Azione per il Clima (The Coalition of Finance Ministers for Climate Action)¹⁵³ si sono concentrate su come l'attuale lavoro dalla Coalizione potrebbe aiutare a informare la *roadmap* man mano che viene sviluppata, in particolare rilevando il lavoro svolto sulle tabelle di marcia di finanza sostenibile dei paesi (Principio di Helsinki 5), sul budget verde (Principio di Helsinki 4) e sui

sistemi di tassazione del carbonio e scambio di quote di emissione (Principio di Helsinki 3)

Opinioni diverse sono emerse tra i membri sull'opportunità di discutere l'approccio della doppia materialità e di **includere la politica fiscale nella tabella di marcia**. Nelle sue osservazioni conclusive, il co-presidente cinese del SFWG ha suggerito di affrontare le politiche fiscali nella misura in cui hanno un impatto sul processo decisionale finanziario. I membri hanno inoltre sollevato una serie di punti aggiuntivi, tra cui la necessità di catturare meglio il lavoro del SFWG sui rischi macroeconomici, **sul potenziale impegno per l'eliminazione graduale dei sussidi fossili**, integrazione del rischio ESG nei ratings sovrani, l'introduzione della tassazione del carbonio transfrontaliera, l'esplorazione di una serie di scenari per catturare sia i rischi fiscali che di transizione generati dal cambiamento climatico, sia i potenziali rischi derivanti da politiche di mitigazione non coordinate.

I copresidenti del SFWG e la Presidenza italiana del G20 hanno concluso l'incontro chiedendo commenti scritti sulla *roadmap* dai membri SFWG entro il 25 giugno. Al fine di garantire un ambiente inclusivo e un processo partecipativo, una nuova bozza sarà condivisa in anticipo alla prossima riunione SFWG, che si terrà il 27 luglio 2021.

Un altro importante incontro è stato il G20 Venice Conference on Climate dell'11 luglio 2021. La conferenza ha messo di nuovo in luce la necessità di accelerare l'innovazione tecnologica, gli investimenti verdi con interventi regolatori e **meccanismi per conseguire un prezzo del carbonio adeguato e anche attraverso la rimozione dei sussidi alle fonti fossili** in particolare come riportato nel comunicato ufficiale ([Official Communiqué](#))¹⁵⁴ David Malpass, Presidente del Gruppo della

¹⁵² Network Greening Financial Systems
<https://www.ngfs.net/en>

¹⁵³ The Coalition of Finance Ministers for Climate Action
<https://www.financeministersfordimate.org/about-us>

¹⁵⁴ International Conference on Climate Change [The Presidency's Summary](#) page 2

Banca Mondiale, ha concentrato il suo intervento sull'importanza di [...] (iii) **convertire gli incentivi fiscali in tasse e sussidi a sostegno dell'azione per il clima.** Anche i temi dell'economia circolare sono stati oggetto di trattazione il 30 aprile 2021, con il convegno del gruppo di lavoro sulle Infrastrutture sulla economia circolare (Infrastructure Working Group Workshop on Circular Economy) anch'esso inserito nella Finance Track del G20.

2.5.3 Rapporto per i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 IMF/OECD¹⁵⁵

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) in quanto *knowledge partner* del G20 insieme al Fondo Monetario Internazionale ha redatto un rapporto per informare le discussioni durante la seconda riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 il 7 aprile 2021, sul ruolo della tariffazione delle emissioni di gas serra sui pacchetti di politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Nella seguente tabella sono riportate le importanti raccomandazioni del rapporto.

¹⁵⁵ [Tax Policy and Climate Change: IMF/OECD Report for the G20](#)

Tabella 10 - Raccomandazioni per i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20

Politica Fiscale e Cambiamento Climatico RAPPORTO FMI/OCSE PER I MINISTRI DELLE FINANZE E I GOVERNATORI DELLE BANCHE CENTRALI DEL G20, aprile 2021, Italia (RACCOMANDAZIONI pagina 6)	Tax Policy and Climate Change IMF/OECD REPORT FOR THE G20 FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK GOVERNORS April 2021, Italy (page 6, RECOMMENDATIONS)
Per sostenere un dialogo in corso con il G20 sui prezzi delle emissioni, i Ministri possono chiedere:	To support an ongoing G20 dialogue on emissions pricing, Ministers may wish to request:
● un monitoraggio continuo dei prezzi delle emissioni di gas a effetto serra, della tassazione dell'energia e dei sussidi ai combustibili fossili; ● la condivisione di metriche e indicatori per misurare l'impronta di carbonio dei paesi; ● aggiornamenti regolari dei prezzi coerentemente con gli impegni di mitigazione dei paesi e gli impatti dei prezzi (ad esempio, su emissioni, entrate, mortalità per inquinamento atmosferico locale, benessere economico, prezzi dell'energia); ● valutazione dei <i>trade-off</i> tra prezzi e altri strumenti di mitigazione (ad esempio, standard di efficienza energetica, norme sulle emissioni, schema di tariffe e sconti per le pratiche compatibili, sussidi per l'energia pulita, imposte sui singoli combustibili, prezzi delle emissioni settoriali); ● analisi dell'incidenza delle variazioni dei prezzi dell'energia su famiglie, industrie, occupazione nei settori e regioni vulnerabili, e delle misure di assistenza destinate ad attenuare conseguenze avverse; ● dialogo sui meccanismi per promuovere il coordinamento, ad es. sui prezzi minimi delle emissioni, tra i membri del G20 grandi emettitori; ● altre aree di collaborazione per elevare il ruolo dei prezzi delle emissioni nella transizione alla neutralità carbonica, tenendo conto dei diversi punti di partenza e contesti dei paesi ed evitando ricadute negative sulle relazioni commerciali; ● discussione del ruolo degli aggiustamenti transfrontalieri del carbonio (BCA), compresi i loro pro e contro verso altre misure di compensazione, problemi di progettazione e impatti; ● e ulteriore analisi dei potenziali impatti delle crescenti disparità nei prezzi del carbonio sulla ri-localizzazione delle emissioni di carbonio e sulle importazioni, le esportazioni, la produzione e l'occupazione dei paesi. (evidenziazioni nostre)	● continued monitoring of greenhouse gas emissions pricing, energy taxation and fossil fuel subsidies; ● sharing metrics and indicators for measuring countries carbon footprints; ● regular updates on pricing consistent with countries' mitigation pledges and the impacts of pricing (e.g., on emissions, revenue, local air pollution mortality, economic welfare, energy prices); ● assessments of the trade-offs between pricing and other mitigation instruments (e.g., energy efficiency standards, emission regulations, feebates, clean energy subsidies, taxes on individual fuels, sectoral-based emissions pricing); ● analysis of the incidence of energy price changes on households, industries, and employment in vulnerable sectors and regions, and of assistance measures designed to alleviate adverse consequences; ● dialogue on mechanisms to promote coordination, e.g. on minimum emissions pricing, among large emitting G20 members; ● other areas of collaboration to elevate the role of emissions pricing in the transition to carbon neutrality, taking into account countries' different starting points and contexts, and avoiding negative spill-overs on trade relations; ● discussion of the role of border carbon adjustments (BCAs) including their pros and cons versus other compensation measures, design issues, and impacts; ● further analysis of the potential impacts of rising disparities in carbon prices on carbon leakage and on countries' imports, exports, output and employment.

[Fonte: sito OECD](#)

2.6 CONTRIBUTI DI THINK TANK INTERNAZIONALI AL DIBATTITO SUI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

Nei paragrafi che seguono, aggiorniamo i recenti lavori scientifici sui sussidi che hanno un impatto ambientale rilevante. La letteratura scientifica, nel nostro caso, si compone dei lavori dei ricercatori nei *think tanks* e nelle Università. Per un'ampia rassegna sui contributi precedenti, si confronti il par. 2.4 della prima edizione del Catalogo¹⁵⁶.

2.6.1 Global Subsidies Initiative (GSI)

Il GSI è un'iniziativa promossa dall'International Institute for Sustainable Development (IISD) e fondata dai governi danese, olandese, neozelandese, norvegese, svedese e britannico.

L'ultimo documento del GSI sulla riforma dei sussidi ai combustibili fossili è stato pubblicato nel settembre 2017¹⁵⁷.

Il documento vuole essere un manuale che presenta nuovi strumenti di *governance* del clima e dell'energia, in particolare modelli di autovalutazione e *peer review* sui FFS (*Fossil Fuel Subsidies*) in tutte le economie, in via di sviluppo, emergenti e sviluppate. La *peer review* sui FFS viene definita come strumento per promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità rispetto agli impegni di riforma dei sussidi che agiscono in senso contrario allo

sviluppo sostenibile. Attuando modelli di revisione e autovalutazione, le economie beneficiano della trasparenza e dell'apprendimento tra pari, fondamentali per stabilire le basi e i potenziali progressi delle riforme. Lo scopo del documento è di fornire indicazione ai paesi interessati a partecipare ad un processo di revisione. La guida si basa su due tipologie di fonti: le pubblicazioni sui FFS di GSI, IEA e OCSE; il materiale empirico quali autovalutazioni dei singoli paesi su FFS, *peer review* dei FFS all'interno del G20 e APEC, interviste di esperti e resoconti dei media. Gli autori hanno combinato queste fonti in un'unica pubblicazione.

Nel documento si analizza il concetto di “efficienza” e “inefficienza” chiarendo che qualsiasi sussidio o politica può essere valutata su un asse virtuale che va da 0% di efficienza al 100% efficienza. I criteri per definire l'efficienza sono:

- analisi costi-benefici di un FFS;
- se un FFS soddisfa obiettivi politici dichiarati;
- valutazione dell'esistenza di politiche alternative che possano raggiungere gli stessi obiettivi con maggiore efficienza;
- potenziale obsolescenza di un FFS.

In aggiunta, il lavoro definisce i passi futuri da intraprendere sui FFS. Gli esami degli FFS dovrebbero essere condotte per rispondere alle esigenze dei paesi che vogliono intraprendere questa strada e spesso rappresentano una parte importante e propedeutica della riforma stessa. In base alle diverse esigenze, l'esame si deve basare sulle migliori pratiche internazionali e fornire raccomandazioni per la successiva riforma degli FFS. Se si evidenzia la presenza di inefficienze questo può giustificare: a) la riprogettazione delle policy (compreso il miglioramento del *targeting* dei beneficiari); b) la sostituzione della policy con una alternativa; c) una graduale abolizione della policy. Nello specifico sono state definite 3 fasi di attuazione:

¹⁵⁶ <http://www.minambiente.it/pagina/economia-ambientale>

¹⁵⁷ Gerasimchuk I et al. (2017)

1. razionalizzare e rimuovere, nel medio termine. Il termine “razionalizzare” significa che un sussidio inefficiente potrebbe essere meglio indirizzato o, altrimenti, meglio progettato. Il processo di rimozione prevede un’eliminazione graduale dei sussidi seguendo le migliori pratiche;
2. medio termine: il medio termine è generalmente considerato di 5-15 anni. Nel summit del 2016, i leader del G7 hanno specificato questa “data certa” affermando: *“rimaniamo impegnati nell’eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili inefficienti e incoraggiamo tutti i paesi a farlo entro il 2025”*, un impegno riconfermato nel 2017 (G7, 2016; G7 Energy Ministerial Meeting, 2017; G7 Environmental Ministerial Meeting, 2017);
3. costruire un consenso per la riforma dei FFS. I processi di revisione possono essere utilizzati come strumento di sostegno alla riforma attraverso la cooperazione intra-governativa, garantendo la coerenza delle politiche attraverso consultazioni con le parti interessate al di fuori del governo.

2.6.2 Overseas Development Institute (ODI)

ODI è un “*think tank*” indipendente, con sede a Londra, fondato nel 1960 e attivo su temi dello sviluppo internazionale e su questioni umanitarie. La sua missione è, in generale, quella di orientare politiche e pratiche con l’obiettivo di ridurre la povertà e di promuovere uno sviluppo economico sostenibile nei paesi in via di sviluppo. All’inizio di giugno 2018, l’Istituto ha pubblicato un documento¹⁵⁸ in cui sono state delineate una serie di raccomandazioni operative per il G7, al fine di definire il percorso al 2025, per porre fine ai sussidi sui combustibili fossili.

In particolare è stata sviluppata una sorta di tabella di marcia per arrivare alla completa abolizione dei sussidi per i combustibili fossili. Il G7 dovrebbe, secondo l’ODI, seguire i seguenti 7 punti:

1. Tutti i paesi del G7 dovrebbero completare le revisioni dei propri FFS entro il 2019, in modo da garantire uniformità tra i paesi.
2. Il G7 dovrebbe stabilire piani, a livello nazionale, per l’abolizione graduale dei FFS, a partire da quei sussidi che hanno impatti negativi di tipo sociale e/o ambientali – compresi quelli che determinano un onere significativo per i bilanci pubblici – così da rendere disponibili nuove risorse.
3. Nei piani di sviluppo a livello nazionale, il G7 dovrebbe guardare alla leadership dell’UE che ha già stabilito una scadenza anticipata per l’eliminazione dei FFS (2020), applicando piani di eliminazione graduale a livello nazionale, da sviluppare sotto la supervisione comunitaria.
4. I piani di eliminazione, a livello di paese del G7, dovrebbero garantire meccanismi in grado di rispettare l’obiettivo dichiarato di sostenere la transizione energetica.
5. Il G7 dovrebbe garantire che gli eventuali sussidi restanti siano finalizzati a sostenere una transizione equa per i lavoratori e le comunità più vulnerabili, durante la transizione energetica.
6. Il G7 dovrebbe essere d’impulso anche in altre sedi, ad esempio attraverso il G20 e l’APEC, utilizzando il riferimento di obiettivi e indicatori SDG e dei contributi a livello nazionale sotto l’UNFCCC.
7. Stabilire un punto all’ordine del giorno permanente nelle riunioni ministeriali del G7 per condividere le lezioni apprese sui FFS e sulla loro eliminazione e tracciare i progressi verso la scadenza del 2025, con il sostegno dell’OCSE, dell’AIE e del FMI.

¹⁵⁸ ODI (2018)

2.6.3 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) è stata costituita nel 2015 dal *Financial Stability Board* (FSB) in ambito G20, l'organismo che promuove e monitora la stabilità del sistema finanziario mondiale, con il compito di elaborare una serie di raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico.

Nel giugno 2017 la TCFD ha pubblicato tre documenti che vanno a costituire l'assetto delle raccomandazioni sulle politiche sul clima della Task Force: la Relazione finale che fornisce il quadro generale delle raccomandazioni; un Allegato che fornisce in dettaglio gli strumenti per sostenere le aziende nell'attuazione delle raccomandazioni; un Supplemento Tecnico, il quale – tramite l'analisi di scenario – analizza i potenziali rischi e opportunità legati al clima.

Nell'ambito delle raccomandazioni, la Task Force ha sviluppato quattro punti-chiave applicabili alle organizzazioni di tutti i settori economico-finanziari. Il lavoro struttura le sue raccomandazioni attorno a quattro aree tematiche, che rappresentano gli elementi fondamentali del funzionamento delle organizzazioni: *governance*, strategia, gestione del rischio, misure e obiettivi.

Il supplemento tecnico della Task Force riguarda il settore finanziario e le industrie non finanziarie che, potenzialmente, sono le più colpite dai cambiamenti climatici e dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Infine, il documento fornisce una serie di aspetti chiave e aree per ulteriori lavori, in particolare:

1. Posizione di divulgazione e rilevanza. La Task Force ha stabilito che chi elabora informazioni finanziarie relative al clima dovrebbe fornire informazioni integrative nei documenti finanziari annuali (cioè pubblici). La Task Force ritiene che la pubblicazione delle informazioni finanziarie relative al clima nelle principali pratiche finanziarie potrebbe (i) favorire un utilizzo più ampio di tali informazioni, (ii) promuovere una comprensione consapevole delle problematiche legate al clima da parte degli investitori e (iii) sostenere l'impegno degli azionisti. La Task Force afferma che le organizzazioni dovrebbero determinare la rilevanza delle questioni legate al clima in modo coerente con la rilevanza di altre informazioni incluse nelle loro rendicontazioni finanziarie.
2. Analisi di scenario. Come parte della seconda consultazione pubblica della Task Force, molte organizzazioni hanno affermato che l'analisi dello scenario è uno strumento utile per aiutare a valutare i rischi e comprendere le potenziali implicazioni dei cambiamenti climatici; tuttavia, hanno anche identificato le aree in cui le raccomandazioni e le linee guida della Task Force potrebbero essere migliorate. In particolare, è stato chiesto alla Task Force di identificare gli scenari standardizzati relativi al clima affinché chiariscano le informazioni relative agli scenari che dovrebbero essere divulgati.
3. Disponibilità dei dati, impatto qualitativo e finanziario. Il lavoro ha sviluppato linee guida supplementari per i quattro settori non finanziari che rappresentano la maggior parte delle emissioni di gas serra, l'uso di energia e l'utilizzo di acqua.

2.7 CONTRIBUTO DELL'EUROPA

2.7.1 Situazione e studi 2014-2018

La Commissione Europea, tramite il lavoro realizzato dallo IEEP nel 2014¹⁵⁹, ha esplorato la possibilità di rendere paragonabili, a livello comunitario, i diversi livelli di sussidi indiretti, intesi principalmente come spese fiscali.

Il problema metodologico della “comparabilità” internazionale delle diverse stime sui sussidi ai combustibili fossili è particolarmente rilevante quando ci riferiamo ad esenzioni, agevolazioni, crediti di imposta o altre riduzioni dalla tassazione ordinaria, in quanto i livelli di quest’ultima differiscono profondamente da un paese ad un altro e non permettono quindi di confrontare il gettito a cui ciascuno Stato rinuncia applicando le misure di erosione fiscale. La questione è rilevante e può, quando non tenuta in debita considerazione, portare a conclusioni paradossali. Un esempio classico è rappresentato dalle agevolazioni rispetto al livello ordinario delle accise: se in uno stesso Paese, da un anno all’altro, il livello di accisa viene innalzato, dando così un più corretto segnale di prezzo a favore di comportamenti ambientalmente positivi, paradossalmente le agevolazioni sull’accisa stessa determinano un aumento del livello di gettito cui lo Stato rinuncia, che si riflette in un incremento della stima del sussidio al combustibile fossile di quello Stato Membro rispetto agli altri. Ciò può creare distorsioni o problemi interpretativi quando messo a confronto con altri paesi.

Lo studio, di conseguenza, esplora l’esistenza di un *benchmark* comune europeo al fine di garantire un livello minimo di comparabilità fra

le diverse spese fiscali qui ristretta a tre famiglie di sussidi: (i) le esenzioni o agevolazioni rispetto alle accise sui prodotti energetici, (ii) l’aliquota IVA agevolata e (iii) il relativo livello di *royalties*.

Nel primo caso, lo IEEP ha proposto come livello di riferimento (*common benchmark*), i livelli di accisa proposti dalla Commissione Europea nel 2011 per emendare la Direttiva sulla Tassazione Energetica. Questi livelli dovrebbero riflettere due componenti distinte per ciascun combustibile fossile: il contenuto energetico e i livelli di CO₂. Un *benchmark* alternativo proposto da questo lavoro è rappresentato dal confronto con il maggior livello di accisa in ciascun Paese membro per tre categorie: trasporto, riscaldamento ed elettricità. I risultati sono molto diversi: nel primo caso, l’UE a 28 presenta un livello di agevolazione rispetto all’accisa proposta dalla Commissione Europea di 28 miliardi di €. Nel secondo caso, si arriva a circa 200 miliardi di €¹⁶⁰.

Le agevolazioni sull’aliquota IVA sono state messe a confronto con quella ordinaria applicata nella maggior parte dei Paesi UE, concentrandosi soprattutto sui consumi di energia elettrica. La perdita di gettito più cospicua spetta a Regno Unito (4 miliardi di €) e Italia (più di 1 miliardo di €). Il tentativo di costruire un livello di riferimento comune per la tassazione sui redditi di impresa e le *royalties* non ha, invece, prodotto alcun risultato rilevante.

Lo studio testimonia, in ogni caso, l’interesse espresso dalla Commissione Europea nel tentare di rendere paragonabili le famiglie di agevolazioni sui combustibili fossili, esplorando in termini metodologici l’utilizzo di un *benchmark* comune europeo.

Ad inizio febbraio 2017, la Commissione Europea ha pubblicato la prima rassegna

¹⁶⁰ Gli anni considerati nel rapporto sono diversi e dipendono dalla disponibilità di dati aggiornati in ciascuno Stato Membro.

¹⁵⁹ Commissione Europea (2014b)

completa di come sono applicate¹⁶¹ le politiche e le norme europee per l'ambiente nei 28 Stati membri (*European Implementation Review – EIR*), con l'obiettivo di illustrare il lavoro svolto finora nel campo delle politiche ambientali, evidenziando i diversi livelli d'attuazione negli Stati membri e conseguenti gap esistenti.

La rassegna dei documenti elaborati per ciascuno Stato mette in evidenza l'esistenza di alcune lacune attuative in settori importanti, come ad esempio la gestione dei rifiuti, la salvaguardia della natura e della biodiversità, la qualità dell'aria, il rumore e la qualità e la gestione dell'acqua. Si tratta di un lavoro iniziato già a maggio 2016, nell'ambito del quale la Commissione ha avviato il riesame dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente: un ciclo di analisi, dialogo e collaborazione di due anni per migliorare l'attuazione delle politiche e della normativa ambientale dell'UE attualmente in vigore¹⁶².

Nell'ampia panoramica del documento, vi è una sezione dedicata alla tassazione ecologica e ai sussidi che hanno un impatto negativo sull'ambiente, offrendo un quadro aggiornato del peso delle entrate derivanti dalle tasse ambientali sul PIL e sul totale delle entrate risultanti da imposte e contributi previdenziali, permettendone un confronto.

Il documento della Commissione Europea (EIR) evidenzia come le misure fiscali, quali la tassazione ambientale e la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi, offrano un'effettiva ed efficace via per raggiungere gli obiettivi di *policy* ambientale. Nel rispetto della sovranità di ciascun Stato membro, a cui spetta la

competenza per la fissazione delle aliquote e la strutturazione del proprio sistema fiscale nel rispetto delle norme del mercato unico dell'UE, la Commissione ha esplorato le potenzialità della tassazione ambientale per Paese nel contesto del Semestre Europeo.

L'analisi riportata nell'EIR è stata svolta per i 28 Paesi membri tenendo conto dello studio del 2016 per la Commissione Europea di *Eunomia Research and Consulting*, IEEP, Università di Århus ed ENT, che illustra l'alto potenziale derivante dallo spostare le tasse dal lavoro all'ambiente¹⁶³. Nel documento EIR, la Commissione Europea si è limitata a presentare le risultanze in merito ai potenziali benefici, che varie tasse ambientali potrebbero fornire, lasciando alle autorità nazionali la valutazione dello studio e dell'impatto concreto dello stesso nel proprio contesto nazionale.

Secondo tale studio, nel “*Good Practices Scenario*”¹⁶⁴, vi è un notevole potenziale derivante dallo spostare le tasse dal lavoro all'ambiente: potrebbe portare alla generazione di entrate extra per complessivi 89 miliardi di € nel 2018 che salirebbero a 183 nel 2030.

Le principali raccomandazioni che emergono dal documento in tema di fiscalità ambientale riguardano:

- la necessità che ciascun Stato membro esplori pienamente il proprio potenziale di tassazione ambientale (incluso il conferimento in discarica dei rifiuti, il prelievo di acqua e l'efficienza del carburante) e i derivanti benefici ambientali, economici e sociali (esempio: posti di lavoro);

¹⁶¹ Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE per ciascun Stato membro, che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori [COM(2017) 63 final], http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm

¹⁶² Commissione Europea (2016)

¹⁶³ Eunomia Research and Consulting, IEEP, Università di Århus, ENT (2016)

¹⁶⁴ Si tratta di uno scenario di buone pratiche che si basa su un'analisi comparativa rispetto a una pratica fiscale che ha successo in un altro Stato membro. A tal proposito si ricorda che lo studio Eunomia et al., definisce due scenari uno di “*good practices scenario*” ed uno denominato “*politically feasible scenario*” che tiene conto della fattibilità dell'applicazione di tali buone pratiche secondo quanto ritenuto da ciascun Stato membro.

- la necessità di eliminare specifici sussidi ambientalmente dannosi (come ad esempio trattamenti fiscali preferenziali per alcuni combustibili, vantaggi fiscali per le auto aziendali ad uso privato), che ostacolano il progresso nel contrasto della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico;

- l'opportunità che gli Stati membri utilizzino “*without delay*” i fondi di finanziamento resi disponibili dall'UE per obiettivi ambientali, compresi quelli dei Fondi Strutturali e d'Investimento europeo¹⁶⁵.

Invero, secondo gli ultimi aggiornamenti dei dati OCSE¹⁶⁶, nel 2019 le entrate dei paesi OCSE derivanti da tasse ambientali rispetto al PIL rimangono modeste (Figura 8), con valori compresi dall'1,3% del Messico al 3,7% dell'Estonia¹⁶⁷. Nello stesso anno, le entrate derivanti dalle tasse ambientali in percentuale rispetto al totale delle entrate variano dal 3,6% dell'Islanda all'11,2% dell'Estonia¹⁶⁸ (Figura 9); sembra opportuno riflettere sugli ampi margini di miglioramento di queste percentuali.

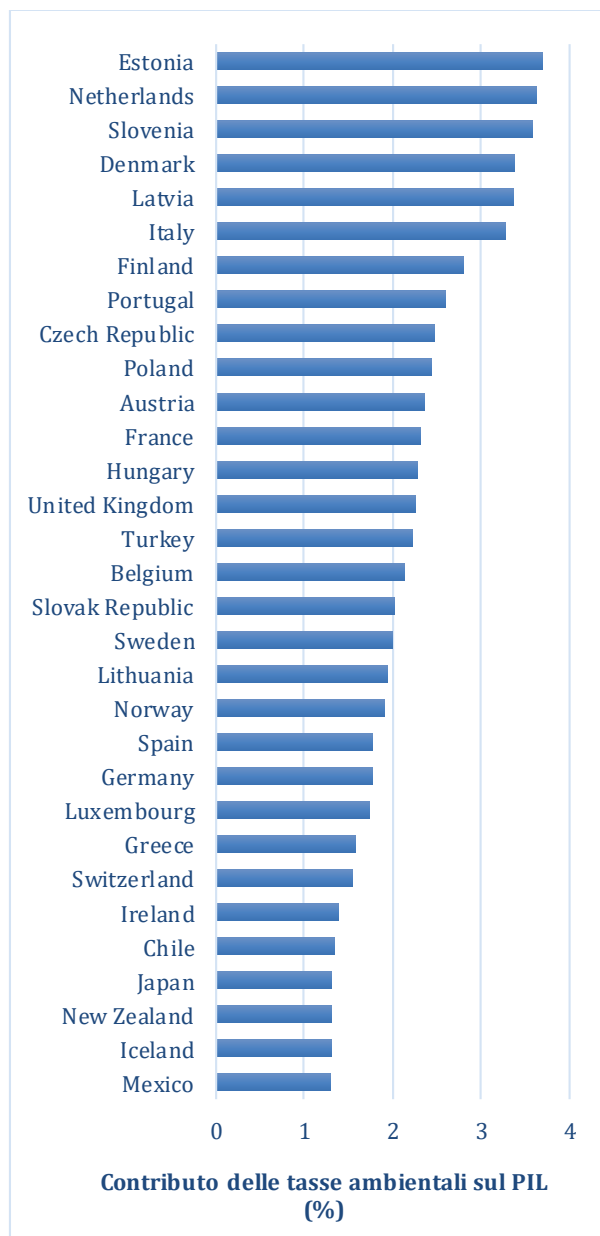
¹⁶⁵ European Structural and Investment Funds (ESIF)

¹⁶⁶ Consultazione in data 08/10/2021. Link:
<https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ERTR#>

¹⁶⁷ Dati per l'anno 2019 non disponibili in data 08/10/2021 per i seguenti paesi: Australia, Canada, Israele, Korea, Stati Uniti d'America.

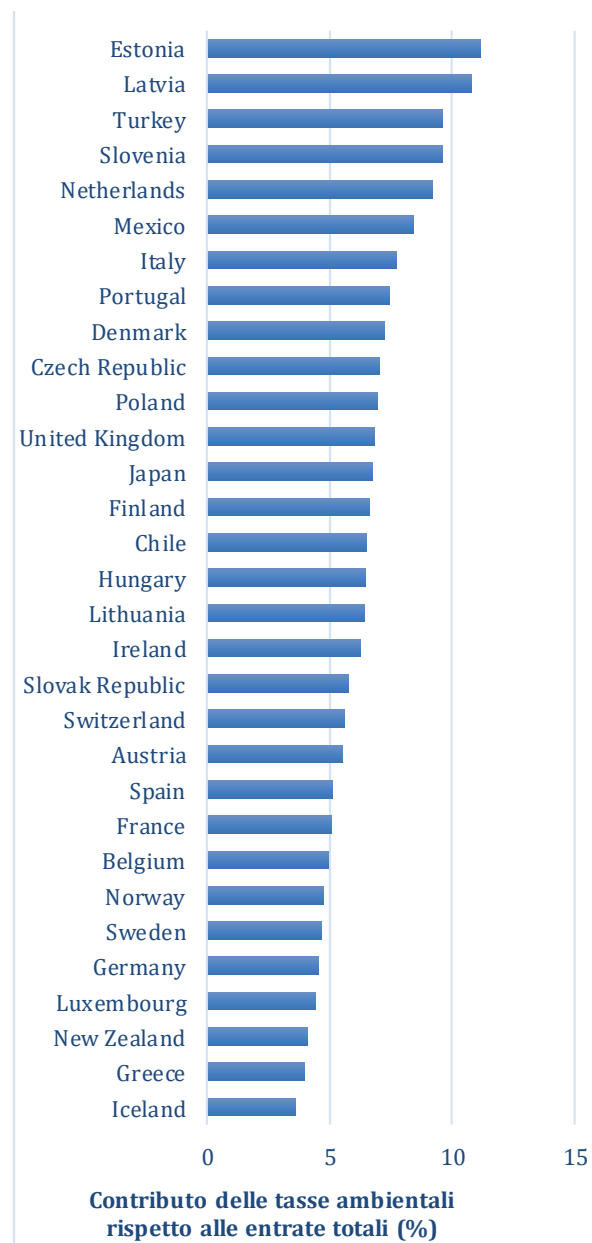
¹⁶⁸ Dati per l'anno 2019 non disponibili in data 08/10/2021 per i seguenti paesi: Australia, Canada, Colombia, Israele, Korea, Stati Uniti d'America.

Figura 8 – Entrate derivanti da tasse ambientali espresse in % del PIL (Anno 2019)



Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE

Figura 9 – Entrate derivanti da tasse ambientali in % delle entrate totali (Anno 2019)



Fonte: nostra elaborazione su dati OCSE

Nella maggior parte degli Stati membri, il contributo maggiore alle entrate derivanti dalle tasse ambientali proviene dalle tasse sull'energia, che nel 2019 hanno rappresentato in media l'1,82% del PIL (Tabella 11), seguite dalla tassazione del settore trasporti (media UE-28 pari a 0,46% del PIL), mentre ancora esiguo è il contributo derivante dalla tassazione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse, da cui

si potrebbero ottenere ricavi aggiuntivi e al contempo scoraggiare attività che implicino costi aggiuntivi futuri (come ad esempio spese sanitarie derivanti da malattie dovute all'inquinamento atmosferico).

Focalizzando l'attenzione sull'Italia, nel 2019, le entrate derivanti da tasse ambientali risultano pari a 3,28% del PIL, contro una media UE-28 del 2,36%.

Tabella 11 – Entrate derivanti da tasse ambientali per categoria

	Tasse sull'energia	Tasse sull'inquinamento	Tasse sulle risorse	Tasse sul trasporto	Totale tasse ambientali
	% PIL – anno 2019				
Austria	1,42	0,02	0,86	2,30	1,42
Belgio	1,88	0,11	0,64	2,64	1,88
Bulgaria	2,76	0,05	0,29	3,11	2,76
Croazia	2,72	0,03	0,79	3,54	2,72
Cipro	2,07	0,01	0,52	2,60	2,07
Cechia	1,92	0,01	0,12	2,05	1,92
Danimarca	1,69	0,16	1,42	3,27	1,69
Estonia	2,91	0,21	0,05	3,16	2,91
Finlandia	1,92	0,02	0,86	2,80	1,92
Francia	1,94	0,12	0,26	2,32	1,94
Germania	1,47	0	0,31	1,77	1,47
Grecia	3,04	0	0,82	3,86	3,04
Ungheria	1,72	0,23	0,31	2,26	1,72
Irlanda	0,85	0,01	0,56	1,41	0,85
Italia	2,65	0,03	0,60	3,28	2,65
Lettonia	2,47	0,10	0,38	2,96	2,47
Lituania	1,71	0,09	0,08	1,89	1,71
Lussemburgo	1,60	0,02	0,11	1,72	1,60
Malta	1,31	0,24	1,01	2,57	1,31
Paesi Bassi	1,95	0,43	1,01	3,39	1,95
Polonia	2,31	0,11	0,22	2,64	2,31

Portogallo	1,84	0,03	0,67	2,54	1,84
Romania	1,98	0	0,14	2,12	1,98
Slovacchia	2,11	0,03	0,25	2,39	2,11
Slovenia	2,78	0,12	0,42	3,32	2,78
Spagna	1,46	0,08	0,24	1,77	1,46
Svezia	1,56	0,05	0,45	2,06	1,56
Regno Unito	1,72	0,05	0,56	2,33	1,72
UE 28	1,82	0,07	0,46	2,36	1,82

n.d. = dato non disponibile

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>)

Spostare la tassazione dal lavoro verso tasse meno dannose per la crescita rimane una “sfida chiave”¹⁶⁹ in Italia, come in altri Paesi europei, ed è quanto raccomandato in numerose specifiche raccomandazioni (*Country Specific Recommendation – CSR*) del Semestre Europeo 2012-14.

La più elevata fonte potenziale di entrate individuata per l'Italia, così come per altri Paesi europei, dallo studio Eunomia et al. (2016) proviene dalla suggerita armonizzazione delle tasse sui carburanti¹⁷⁰ per i trasporti, che generano 9,14 miliardi di € di entrate l'anno entro il 2030 (in prezzi costanti del 2015), pari allo 0,45% del PIL, seguita per portata dalla proposta di una tassa sull'estrazione dell'acqua (per il valore di 4,64 miliardi di € l'anno nel 2030, prezzi costanti del 2015, pari allo 0,23% del PIL). Inoltre, vengono evidenziati sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), in particolare,

un'aliquota IVA ridotta per l'energia e una bassa tassazione delle auto aziendali.

Il documento riconosce l'esistenza di progressi, seppur molto limitati, in termini di rimozione dei SAD grazie ad alcuni aumenti delle accise e un'estensione dei sussidi a favore dell'efficienza energetica (sussidio positivo dal punto di vista ambientale). Infine, si sottolinea come l'istituzione del Catalogo dei sussidi, previsto dal Collegato Ambientale, sia un ulteriore passo nella giusta direzione e positivamente è giudicata la proposta italiana di istituire un comitato per la tassazione ambientale, come menzionato nel programma nazionale di riforma per il 2015, tuttavia mai attuato.

¹⁶⁹ Secondo l'EIR: “Spostare la tassazione dalla manodopera a imposte meno penalizzanti per la crescita resta una sfida chiave in Italia e ciò è stato raccomandato allo Stato membro sotto forma di una raccomandazione specifica per paese nell'ambito del semestre europeo 2012-2014”.

¹⁷⁰ Allo stesso modo, la Commissione Europea ha evidenziato nell'EIR che “Italy has a diesel differential of around 85% (as a benchmark a figure of 100% means the same level of taxation for petrol and diesel cars, i.e. no diesel differential), whereas externalities associated with diesel are higher than petrol and therefore it would justify higher taxation” (Commissione Europea, 2017b).

2.7.2 Raccomandazioni del Semestre Europeo UE 2011-2020

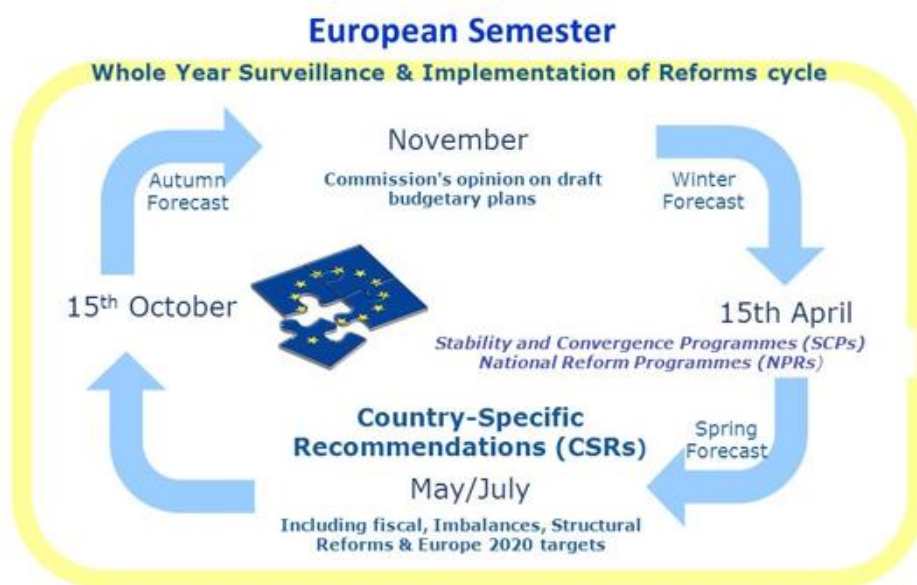
Il Semestre Europeo è lo strumento di coordinamento *ex ante* e di raccordo annuale delle politiche nazionali, economiche e di bilancio, nell'ambito dell'Unione Europea. Esso è partito ufficialmente nel gennaio 2011 e ricopre una funzione di monitoraggio multilaterale fondato su due pilastri fondamentali: da un lato il controllo dei conti pubblici, sulla base del Patto di Stabilità e Crescita e dall'altro, la prevenzione di potenziali squilibri macroeconomici che potrebbero avere ricadute su altri Paesi. La Commissione Europea avvia, in autunno di ogni anno, un'analisi sulla situazione economica dell'Unione e dell'Eurozona. A partire dall'inizio dell'anno, poi, intrattiene rapporti con gli Stati Membri (SM) per commentare le possibili criticità individuate, e, ad aprile, quando gli SM sono tenuti a presentare i loro

programmi di stabilità e convergenza (PSC) e i programmi nazionali di riforma (PNR), ne sorveglia la coerenza rispetto ai due pilastri principali.

Questo percorso conduce alle Raccomandazioni specifiche per Paese, documenti che forniscono un'analisi della situazione economica di ciascuno Stato, ne indicano le azioni da intraprendere per i successivi 12-18 mesi e da attuare su base annua. Questi documenti, dunque, offrono una consulenza *ad hoc* che ogni anno guida le politiche nazionali. Ciò avviene a seguito di un esame delle prestazioni economiche e sociali di ciascuno Stato membro nell'anno precedente, e delle priorità a livello dell'Unione Europea per la crescita e l'occupazione, stabilite nell'analisi annuale della Commissione.

Presentate e redatte dalla Commissione a maggio, approvate dal Consiglio Europeo di giugno, sono adottate dal Consiglio dell'Unione Europea nel luglio di ogni anno. È strumento che rientra nell'ambito della *governance* economica dell'Unione Europea.

Figura 10 – Schema sintetico del ciclo del Semestre Europeo



Tra le oltre 1000 raccomandazioni analizzate nel periodo 2011-2020, per tutti i 28 Stati Membri, quelle strettamente relative alla fiscalità

e ai sussidi ambientali sono indicate per Paese e per anno.

a) Nel 2011 per il Belgio, la Francia, la Slovacchia e la Spagna si raccomanda di:

- adottare misure per spostare la pressione fiscale dal lavoro al consumo e rendere il sistema fiscale più rispettoso dell'ambiente;
- risanare i conti pubblici (nel caso per esempio della Slovacchia portare il disavanzo/deficit al 3% del PIL), attuare una riduzione del numero e del costo delle esenzioni fiscali e previdenziali, che non stimolano la crescita (il caso francese delle “*niches fiscales*”), e aumentare l'efficienza del sistema fiscale mediante il recupero di risorse economiche ottenuto, ad esempio, con l'aumento della tassazione ambientale.

b) Nel 2012 si aggiungono ai Paesi del 2011 l'Austria, la Cechia, l'Estonia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo e l'Ungheria cui è raccomandato di:

- introdurre misure per trasferire l'onere fiscale dal lavoro verso altre forme d'imposizione, con ripercussioni meno pesanti per la crescita, e in particolare verso le imposte ambientali;
- razionalizzare le spese fiscali;
- per l'Estonia viene raccomandato di migliorare l'efficienza energetica, in particolare per il settore residenziale e dei trasporti, e rafforzare gli incentivi ambientali soprattutto nel settore dei rifiuti e delle auto, anche valutando l'eventualità di incentivi quali la tassazione degli autoveicoli.

La raccomandazione cinque per l'Italia suggerisce di “*intraprendere ulteriori azioni per spostare il carico fiscale dal lavoro e dal capitale verso i consumi e i patrimoni nonché l'ambiente*”¹⁷¹.

c) Nel 2013 Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,

Romania, Spagna e Ungheria ricevono raccomandazioni:

- sul potenziale delle tasse ambientali, da applicare per esempio al diesel e ai combustibili da riscaldamento (è il caso del Belgio, del Lussemburgo, della Romania e della Spagna);
- sul trasferimento del carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente (il caso della Cechia, dell'Italia, della Francia, della Lettonia, della Lituania e dell'Ungheria).

La raccomandazione cinque per l'Italia suggerisce, sulla falsariga dell'anno precedente, di “*trasferire il carico fiscale dal lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità fiscale*”¹⁷².

d) Nel 2014 le raccomandazioni del Semestre Europeo, adottate dal Consiglio dell'Unione Europea, strettamente riferite alla fiscalità e ai sussidi ambientali, sono suggerite a 11 Paesi, ossia ai Paesi citati nel 2013, con l'esclusione della Romania, e l'integrazione dell'Irlanda, a cui è consigliato di migliorare “*la considerazione degli aspetti ambientali nei regimi fiscali*”.

Oltre all'applicazione della riforma fiscale in chiave ecologica (specificatamente per la Cechia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Spagna e l'Ungheria), per la prima volta si raccomandano una riduzione graduale dei sussidi dannosi per l'ambiente (Belgio, Francia e Italia) e un potenziamento significativo degli incentivi ecologici, particolarmente nel settore dei trasporti, nel caso dell'Estonia.

e) Nel 2015 al Lussemburgo è suggerita l'estensione della base imponibile per l'imposizione ambientale.

f) Nel 2016 alla Lettonia è raccomandato di ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito trasferendo l'imposizione fiscale

¹⁷¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0318&from=IT>

¹⁷² [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0730\(11\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0730(11)&from=IT)

favorevole alla crescita verso le imposte ambientali¹⁷³.

g) Nel 2017 le quattro raccomandazioni per l'Italia¹⁷⁴ non richiamano direttamente specifici suggerimenti per l'ambiente, ma, nella I raccomandazione è ribadita la necessità di *“trasferire il carico fiscale gravante sui fattori produttivi verso imposte meno penalizzanti per la crescita, con esiti neutri per il bilancio, con un’azione decisa per ridurre il numero e l’entità delle agevolazioni fiscali”*.

La riduzione del numero di agevolazioni fiscali suggerita nella Raccomandazione all'Italia, sembra convergere verso un interesse, già espresso per la prima volta a livello nazionale nel c.d. “Rapporto Ceriani” (2011), a monitorare e razionalizzare le spese fiscali, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei bilanci pubblici. Allo stesso modo, la sostenibilità ambientale può andare in parallelo al processo di contrasto all'erosione fiscale, con l'identificazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (diretti o indiretti, leggi di spesa o spese fiscali) e l'impegno G7, assunto a Ise Shima nel 2016, e riconfermato nel comunicato finale del G7 Ambiente di Bologna del 2017, sulla necessità *“di esplorare gli approcci che consentano un migliore allineamento dei sistemi fiscali con gli obiettivi ambientali”* e di eliminare progressivamente, *“entro il 2025, gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili”*.

Le raccomandazioni adottate, a luglio 2017, dal Consiglio dell'Unione Europea, non citano la parola “ambiente” in nessuna delle circa ottanta raccomandazioni per Paese. Nonostante ciò, nel gennaio 2017, la Commissione per l'Ambiente del Parlamento Europeo, nel parere sui problemi economici e monetari del Semestre Europeo relativo al coordinamento

delle politiche economiche sull'analisi annuale della crescita 2017, ha suggerito:

Al punto 4:

- sottolinea che i cambiamenti climatici rappresentano senza dubbio una sfida globale molto seria e che un'azione rapida dovrebbe restare una priorità dell'UE;
- sottolinea, in tale ambito, l'importanza dell'Accordo di Parigi adottato nel dicembre 2015 in occasione della COP 21, che rappresenta una pietra miliare globale per proseguire la transizione collettiva in tutto il mondo verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima;
- osserva che l'accordo stabilisce un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C;
- chiede pertanto alla Commissione di prendere in considerazione, nelle sue raccomandazioni specifiche per paese, la necessità che gli Stati Membri investano in progetti nel settore dell'energia a basse emissioni di carbonio per soddisfare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
- sottolinea che un'efficace transizione verso una società a basse emissioni di carbonio richiede grandi investimenti in settori strategici come l'energia, la gestione dei rifiuti, i trasporti e l'edilizia; chiede, in tale contesto, che siano stanziati investimenti sostenibili a titolo del prossimo regolamento “FEIS 2¹⁷⁵”.

Al punto 6:

- ribadisce che per garantire la crescita sostenibile, la protezione del clima e la creazione di posti di lavoro nell'Unione Europea è necessario usare le nostre risorse in modo più intelligente e sostenibile, spostando la tassazione dal lavoro all'inquinamento ambientale, eliminando progressivamente le sovvenzioni ai

¹⁷³ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_it

¹⁷⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0511&from=IT>

¹⁷⁵ Fondo Europeo per gli investimenti strategici.

combustibili fossili e riducendo la dipendenza dalle importazioni di materie prime;

- ritiene che l'attenzione debba essere incentrata sull'applicazione della gerarchia dei rifiuti principalmente per sostenere l'attuazione delle misure di prevenzione, l'aumento del riciclaggio e il riutilizzo dei prodotti;
- rileva che, secondo le stime, l'economia circolare potrebbe permettere alle imprese dell'Unione Europea di risparmiare circa 600 miliardi di € l'anno;
- ribadisce pertanto il suo appello a integrare i principi dell'economia circolare nel semestre europeo e a istituire un indicatore principale sull'efficienza delle risorse e sulla sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime di base, allo scopo di accelerare la transizione dell'UE verso un'economia circolare;
- sottolinea la necessità di robusti investimenti nelle tecnologie verdi comprovate per il conseguimento degli obiettivi Europa 2020 sulla crescita sostenibile e degli obiettivi 2030 sul clima e l'energia¹⁷⁶.

h) Nel 2018 nessuna delle raccomandazioni del Semestre Europeo adottate dal Consiglio dell'Unione Europea si riferisce strettamente alla fiscalità e ai sussidi ambientali

i) Nel 2019 all'Austria e alla Germania viene raccomandato di spostare la pressione fiscale dal lavoro verso altre fonti meno penalizzanti per la crescita inclusiva e sostenibile

j) Nel 2020 viene raccomandato all'Austria di rendere la struttura dell'imposizione fiscale più efficiente e più favorevole alla crescita inclusiva e sostenibile

Si riportano nella Tabella 12 le raccomandazioni relative alla fiscalità e ai

sussidi ambientali che hanno caratterizzato questo primo decennio del Semestre Europeo, per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

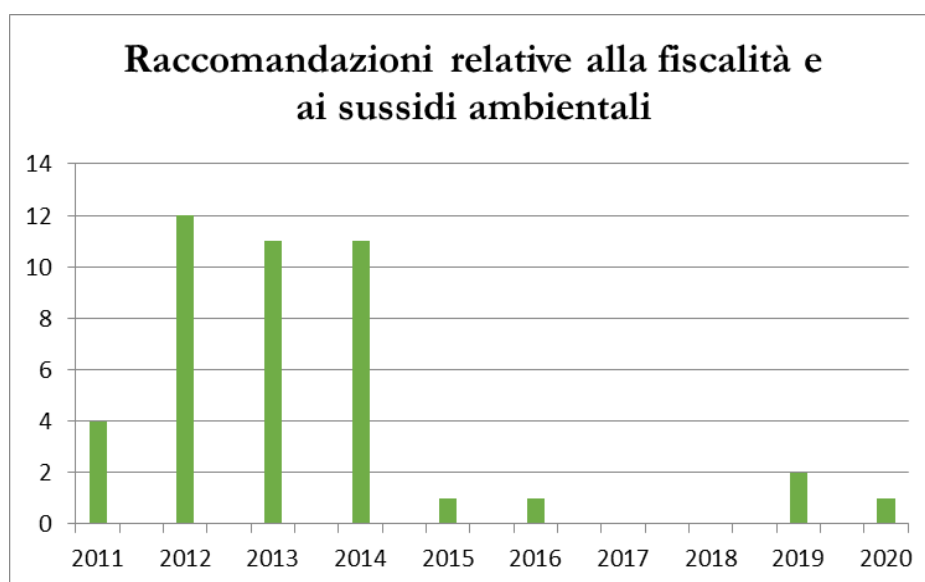
¹⁷⁶

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0039+0+DOC+XML+V0//IT#title4>

Tabella 12 - Raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo nel periodo 2011-2020

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Austria		X							X	X
	Belgio	X	X	X	X						
	Bulgaria										
	Cechia		X	X	X						
	Cipro										
	Croazia										
	Danimarca										
	Estonia		X	X	X						
	Finlandia										
	Francia	X	X	X	X						
	Germania									X	
	Grecia										
	Irlanda				X						
	Italia		X	X	X						
	Lettonia		X	X	X		X				
	Lituania		X	X	X						
	Lussemburgo		X	X	X	X					
	Malta										
	Paesi bassi										
	Polonia										
	Portogallo										
	Regno Unito										
	Romania			X							
	Slovacchia	X	X								
	Slovenia										
	Spagna	X	X	X	X						
	Svezia										
	Ungheria		X	X	X						

Figura 11 - Numero totale delle raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali del Semestre Europeo 2011-2020



2.8 LE PRIORITÀ ATTUALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nella relazione del Gruppo di Esperti ad Alto Livello sulle Risorse Proprie¹⁷⁷ istituito dall'Unione Europea - per esaminare come rendere il bilancio dell'UE, relativamente alle entrate, più semplice, trasparente, equo e democraticamente responsabile - si raccomanda la riforma del bilancio dell'UE, sia dal lato delle entrate che delle spese, senza l'aumento dell'onere fiscale complessivo per i contribuenti dell'UE ma cercando sinergie tra i finanziamenti comunitari e nazionali.

Rimane fondamentale mantenere sia l'equilibrio di bilancio dell'UE che le cosiddette risorse proprie tradizionali (dazi doganali) - direttamente collegate all'esistenza del mercato unico e dell'Unione doganale - e la risorsa

propria del reddito nazionale lordo (RNL) il quale dovrebbe diventare residuale. Sono le nuove risorse proprie a diventare le fonti di finanziamento di bilancio più interessanti sostituendo i contributi RNL esistenti, ma anche: a) migliorando il funzionamento del mercato unico e il coordinamento fiscale attraverso una risorsa propria quale l'IVA riformata, b) una risorsa propria basata sull'imposta sul reddito delle imprese, c) un'imposta sulle transazioni finanziarie o altra imposta sulle attività finanziarie; oppure d) collegandosi alle politiche dell'Unione per l'Energia, dell'ambiente, del clima o dei trasporti: una tassa sulle emissioni di CO₂, i proventi del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, una tassa sull'elettricità, un'imposta sui carburanti, ecc.

Occorre inoltre esaminare altre entrate, ad esempio quelle derivanti da politiche dell'UE quali il controllo alle frontiere, il mercato unico digitale, la protezione dell'ambiente o l'efficienza energetica. Tali entrate si baserebbero su una legislazione settoriale specifica e potrebbero essere utilizzate per finanziare il bilancio generale, creare una riserva o finanziare il settore interessato. Come pure occorre sviluppare ulteriori indicatori per

¹⁷⁷ FUTURE FINANCING OF THE EU [Final report and recommendations](#) of the High Level Group on Own Resources (2016) [High Level Group On Own Resources](#) 17/1/2017 press release

fornire un quadro più completo dei costi e dei benefici dell'UE e abolire i meccanismi di correzione ("rebates").

Le informazioni relative ai contributi nazionali al bilancio dell'UE nei bilanci nazionali dovrebbero essere rese più chiare e armonizzate all'interno del semestre europeo. Anche l'unità e l'universalità delle entrate non dovrebbero essere compromesse; un certo grado di differenziazione dovrebbe essere consentito quando alcuni Stati membri sono disposti e in grado di procedere, in particolare per l'ulteriore sviluppo dell'area dell'euro o per le politiche nell'ambito di un miglioramento della cooperazione.

Nella comunicazione sulla "Tassazione delle imprese per il ventunesimo secolo"¹⁷⁸, la Commissione europea promuove un sistema di tassazione delle imprese solido, efficiente ed equo, tenendo anche conto dei progressi compiuti nelle discussioni del G20 e dell'OCSE sulla riforma fiscale globale.

La Commissione prevede, come passo successivo, la presentazione entro il 2023 di un nuovo quadro per la tassazione delle imprese, atto a ridurre gli oneri amministrativi, rimuovere gli ostacoli fiscali e creare un ambiente più favorevole alle imprese nel mercato unico¹⁷⁹. La relativa agenda fiscale¹⁸⁰ per i prossimi due anni sostiene inoltre politiche dell'UE più ampie come il Green Deal europeo¹⁸¹, l'Agenda digitale della Commissione¹⁸², la Nuova strategia industriale

per l'Europa¹⁸³ e l'Unione dei mercati dei capitali¹⁸⁴. Un sistema fiscale che sostenga la transizione verde sarà uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Le misure fiscali dovranno andare di pari passo con altri strumenti di tariffazione ambientale nonché misure normative, pur tenendo in debita considerazione gli impatti distributivi per garantire una transizione equa ("just").

A livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per dare un prezzo alle esternalità¹⁸⁵, tenendo conto di eventuali impatti sociali negativi e dell'*eliminazione graduale dei sussidi dannosi, anche nell'ambito di riforme fiscali più ampie*¹⁸⁶. Il quadro fiscale dell'UE ha anche un ruolo chiave da svolgere nel sostenere lo sviluppo del Capital Markets Union (CMU)¹⁸⁷, in particolare rimuovendo gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri e ad affrontare la tassazione delle imprese. Allo stesso tempo, le aliquote dell'imposta sui consumi sono già ai massimi storici, come lo erano le aliquote IVA, aumentate negli anni successivi alla crisi finanziaria. La priorità dovrebbe essere data alla *limitazione dell'uso inefficiente di aliquote IVA* ridotte ed esenzioni, che spesso non riescono a garantire il proprio presunto obiettivo politico. Le tasse comportamentali, come le tasse ambientali e sanitarie, continuano a crescere di

¹⁸³ COM(2020) 102 final.

¹⁸⁴ See, for instance, COM(2020) 590 final.

¹⁸⁵ L'Art. 191, paragrafo 2, del TFUE chiede di fissare il prezzo delle esternalità negative di attività inquinanti o di altre attività dannose, mentre la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 incoraggia gli Stati membri a includere nei loro Piani di Ripresa e Resilienza, riforme strutturali, comprese le "riforme del sistema fiscale, ad esempio spostando il carico fiscale dal lavoro alle tasse meno distorsive" (COM (2020) 575).

¹⁸⁶ Per sostenere questo processo, la Commissione adotterà raccomandazioni su come promuovere ulteriormente strumenti e incentivi pertinenti ad attuare il principio "chi inquina paga" e completare così l'eliminazione graduale dell'era dell'"inquinamento gratis", che fa seguito alla prossima relazione della Corte dei conti europea (COM (2021) 400).

¹⁸⁷ COM(2020) 590 final.

¹⁷⁸ [Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Business Taxation for the 21st Century](#) 18/05/2021 COM(2021) 251 final

¹⁷⁹ La Commissione avvierà una riflessione più ampia sul futuro della tassazione nell'UE, che culminerà in un simposio fiscale sul "mix fiscale dell'UE sulla strada per il 2050" nel 2022.

¹⁸⁰ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Business Taxation for the 21st Century 18/05/2021 COM(2021) 251 final page 2

¹⁸¹ COM(2019) 640 final

¹⁸² COM(2021) 118 final

importanza per le politiche fiscali dell'UE. Tasse ambientali ben concepite aiutano a sostenere la transizione verde inviando i giusti segnali di prezzo, oltre ad attuare il principio "chi inquina paga"¹⁸⁸. Generano anche entrate che potrebbero compensare parte dei tagli necessari alla fiscalità sul lavoro. Allo stesso modo, le tasse sanitarie, ad esempio sul tabacco o sull'alcol, possono migliorare la salute pubblica e salvare vite umane, riducendo anche la pressione sui sistemi sanitari pubblici.

I principi delineati dall'UE per un sistema fiscale che sostenga la transizione dovrebbero applicarsi anche alla *riforma del sistema delle risorse proprie*, basandosi sia sulle raccomandazioni sopra elencate che sull'ambiziosa tabella di marcia¹⁸⁹, stabilita nel piano d'azione fiscale,

¹⁸⁸ Art. 191(2) TFEU

¹⁸⁹ Tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie indusa nel Inter-institutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission OJ L433I, 22.12.2020

Prima tappa: 2021

1. Come prima tappa, sarà introdotta una nuova risorsa propria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, composta da una quota di entrate provenienti da contributi nazionali calcolata in base al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, come previsto nella decisione sulle risorse proprie. Tale decisione dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2021, previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali
2. La Commissione velocizzerà i suoi lavori e, a seguito delle valutazioni d'impatto avviate nel 2020, presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, accompagnate da una proposta relativa all'introduzione di nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021 in vista della loro introduzione al più tardi il 1/1/2023.
3. La Commissione riesaminerà il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nella primavera 2021, considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo. Proporrà una risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione entro giugno 2021.
4. Le istituzioni concordano sul fatto che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE sono interconnessi sul piano tematico e che sarebbe dunque giustificato discuterli nella stessa ottica.

Seconda tappa: 2022 e 2023

presentato dalla Commissione nel luglio 2020. Le misure includeranno il finanziamento del bilancio dell'UE, in linea con il mandato del Consiglio europeo e degli impegni assunti nell'accordo interistituzionale¹⁹⁰ - attraverso la tabella dimarcia riportata - e attraverso la presentazione di proposte per nuove risorse proprie - a contribuzione dei rimborsi di Next Generation EU - un meccanismo di

5. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l'introduzione di queste nuove risorse proprie è prevista entro il 1o gennaio 2023.

6. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2022 in vista della loro introduzione entro il 1o gennaio 2023.

Terza tappa: 2024-2026

7. La Commissione proporrà, in base a valutazioni d'impatto, nuove risorse proprie supplementari che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società. La Commissione si adopera per presentare una proposta entro giugno 2024.

8. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l'introduzione di queste nuove risorse proprie supplementari è prevista entro il 1o gennaio 2026.

9. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2025 in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2026.

¹⁹⁰ Inter-institutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own resources, OJ L 433I, 22.12.2020,

C.5. La Commissione velocizzerà i suoi lavori e, a seguito delle valutazioni d'impatto avviate nel 2020, presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, accompagnate da una proposta relativa all'introduzione di nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021 in vista della loro introduzione al più tardi il 1/1/23.

C.6. La Commissione riesaminerà il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nella primavera 2021, considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo. Proporrà una risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione entro giugno 2021.

C.7. Le istituzioni concordano sul fatto che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE sono interconnessi sul piano tematico e che sarebbe dunque giustificato discuterli nella stessa ottica.

aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM), un prelievo digitale e una revisione dell'EU-ETS. Come pure le proposte per nuove risorse proprie aggiuntive, che potrebbero includere una tassa sulle transazioni finanziarie e una risorsa propria legata al settore societario.

Relativamente alla riforma fiscale italiana, nell'intervento all'audizione delle Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato del 7 maggio 2021, il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, indica come priorità della Commissione europea la riduzione della tassazione sul lavoro, semplificazione del sistema e lotta contro l'evasione fiscale. Include inoltre la web o digital tax, una tassazione sui servizi digitali; il meccanismo di aggiustamento delle emissioni alla frontiera, con l'obiettivo di evitare uno svantaggio competitivo per le imprese dell'Unione europea; e l'aggiornamento della tassazione energetica.

2.8.1 Green Deal Europeo

Nell'ambito del Green Deal Europeo¹⁹¹, la Commissione ha proposto di elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo, inoltre, tutte le azioni necessarie in tutti i settori, compresi un aumento dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili e avviando il processo di formulazione di proposte legislative dettagliate nel giugno 2021, al fine di attuare e realizzare il nuovo obiettivo.

Allo stato attuale rientrano nel gruppo delle riforme politiche del [Green Deal europeo](#):

a) la revisione della direttiva ETD (Energy Taxation Directive);

b) il dare un prezzo alle emissioni di carbonio (carbon pricing) e il riesame ed eventuale

revisione del sistema ETS (Emission Trading System);

c) la tassa sul carbonio e la possibile adozione di un meccanismo CBA (Carbon Border Adjustment) alle frontiere europee.

a) revisione della direttiva sulla tassazione energetica (Energy Taxation Directive - ETD)

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio stabilisce le norme dell'Unione Europea in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia¹⁹² dovrebbe contribuire alla neutralità climatica e alla sostenibilità dell'economia dell'UE attraverso la riforma della tassazione dell'energia e la riduzione delle sovvenzioni ai combustibili fossili.

I principali obiettivi della revisione della direttiva sono i seguenti¹⁹³:

- allineare la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche condotte dall'UE in materia di energia e clima, contribuire al conseguimento degli obiettivi che l'UE si è posta in materia di energia fino al 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050;

- salvaguardare il mercato unico dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione e la struttura delle aliquote fiscali, e razionalizzando il ricorso a esenzioni e riduzioni fiscali facoltative. A livello dell'UE, l'imminente proposta di riforma della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici dovrebbe essere un passo avanti fondamentale in questo senso. La sua revisione integrerà altre iniziative nel programma "Fit for 55"¹⁹⁴, razionalizzando il sistema delle aliquote minime e rimuovendo esenzioni obsolete e aliquote ridotte (vale a dire,

¹⁹² La direttiva 2003/96/CE del Consiglio stabilisce le norme dell'Unione Europea in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

¹⁹³ Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 Restructuring the Community Framework for the Taxation of Energy Products and Electricity, OJ L 283, 31.10.2003, p. 51

¹⁹⁴ Misure ambientali atte a ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030.

¹⁹¹ Communication From The Commission COM(2019) 640 Final - 11/12/2019

sussidi ambientalmente dannosi). Nell'ambito dello stesso pacchetto, la Commissione proporrà nuove misure e meccanismi di tariffazione riformati per sostenere gli obiettivi climatici dell'UE, in particolare una “frontiera del carbonio” tramite il meccanismo di adeguamento (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) e una proposta per un sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE rivisto (ETS).

Sebbene dalla sua adozione nel 2003 la direttiva abbia inizialmente fornito un contributo positivo al progresso del mercato interno, le disposizioni vigenti non contribuiscono al nuovo quadro normativo e agli obiettivi strategici dell'UE in materia di clima ed energia, in quanto la tecnologia, le aliquote d'imposta nazionali e i mercati dell'energia si sono evoluti notevolmente negli ultimi quindici anni. Si noti, inoltre, che, per quanto riguarda l'Italia e altri paesi con aliquote relativamente alte, l'introduzione di aliquote minime sui carburanti (e non di aliquote massime), ha di fatto incoraggiato il contenimento e la spinta verso il basso di tali aliquote.

Al fine di allinearsi a quadro e obiettivi in materia di clima ed energia, il Consiglio ha invitato la Commissione ad analizzare e valutare le opzioni possibili per un'eventuale revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che rispecchi le attuali esigenze dell'UE e degli Stati membri. La valutazione della Commissione è stata pubblicata nel settembre 2019¹⁹⁵ e [le conclusioni del Consiglio](#)

adottate dai Ministri delle finanze dell'UE il 5 dicembre 2019¹⁹⁶.

Le principali conclusioni della valutazione della Commissione sono le seguenti:

- l'amplia gamma di esenzioni e riduzioni di fatto favorisce il consumo di combustibili fossili

- la direttiva non promuove adeguatamente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica o i carburanti alternativi (idrogeno, carburanti sintetici, elettro-carburanti, biocarburanti avanzati, elettricità, ecc.)

- la direttiva non raggiunge più il proprio obiettivo primario in relazione al corretto funzionamento del mercato interno.

Nelle conclusioni del Consiglio si esorta la Commissione, durante questo esercizio, a prestare particolare attenzione all'ambito di applicazione della direttiva, alle aliquote minime e a specifici sgravi ed esenzioni d'imposta, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- il trattamento da riservare ai biocarburanti e agli altri carburanti alternativi

- l'applicabilità delle disposizioni in materia di controllo e circolazione a determinati prodotti, come il trattamento dei lubrificanti e dei carburanti di progettazione (i cosiddetti "designer fuel")

- i nuovi prodotti e le nuove tecnologie energetici

- i settori pertinenti, quali l'aviazione, tenendo conto delle loro specificità, delle esenzioni esistenti e della loro dimensione internazionale

- l'incidenza sulle entrate pubbliche

- le procedure e regole in materia di aiuti di Stato.

¹⁹⁵ Commission Staff Working Document (SWD(2019) 332 Final) Executive Summary ([12154/19](#)- 12/9/19) Of The Evaluation of the Council Directive 2003/96/EC of 27 Ottobre 2003 a ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

¹⁹⁶ Dichiarazione del Consiglio su un piano di lavoro del Consiglio ECOFIN in materia di azione per il clima [14329/1/19](#) – 05/12/2019. Progetto di conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia - Adozione [14608/19](#) - 29/11/19

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza che le proposte della Commissione siano pienamente valutate in termini dei relativi costi e benefici economici, sociali e ambientali, e delle relative implicazioni per la competitività, la connettività, l'occupazione e la crescita economica sostenibile, in particolare per i settori più esposti alla concorrenza internazionale.

b) revisione del sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading System - ETS)

Nel [piano](#) presentato dalla Commissione nell'ambito del Green Deal europeo, nel settembre 2020, tra le proposte legislative che la Commissione attese entro giugno 2021, per attuare il nuovo obiettivo, è compresa la revisione e l'eventuale ampliamento del campo di applicazione dell'[EU-ETS](#)¹⁹⁷.

La direttiva ETS definisce il quadro legislativo del mercato europeo della CO₂ con un sistema che opera per fasi di scambio. Giunto alla quarta fase di scambio (2021-2030), il quadro ETS è stato oggetto di varie revisioni per mantenere l'allineamento del sistema agli obiettivi generali della politica climatica dell'UE.

Il quadro legislativo dell'EU-ETS per la fase 4 è stato rivisto nel 2018 per garantire riduzioni delle emissioni a sostegno dell'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 (-40% rispetto ai livelli del 1990) e nell'ambito del contributo dell'UE all'accordo di Parigi. La revisione del 2018 si è basata sulla riforma del quadro ETS per la fase 3 (2013-2020), che aveva modificato notevolmente il sistema rispetto alle fasi precedenti (2005-2007 e 2008-2012).

c) possibile adozione di un meccanismo CBA

L'applicazione di un prezzo del carbonio, alle importazioni da paesi con regolamentazione e fiscalità meno ambiziose per il clima, facilita l'azione climatica globale anche prevenendo la "ri-localizzazione delle emissioni di carbonio" (carbon leakage).

Con questa logica, è stata adottata il 1° febbraio 2021¹⁹⁸ dalla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo la risoluzione per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Carbon Border Adjustment - CBA) compatibile con l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) con 58 voti a favore, 8 contrari e 10 astensioni. Detta risoluzione è stata poi approvata il 10 marzo 2021, dal Parlamento europeo con 444 voti a favore, 70 contrari e 181 astensioni.

Perché il meccanismo non sia utilizzato impropriamente per promuovere il protezionismo, tutti i prodotti importati nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE dovrebbero esserne coperti. Inoltre, il meccanismo CBA deve essere collegato a un sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE-ETS riformato, ed entro il 2023, in seguito a una valutazione dell'impatto, dovrebbe coprire il settore elettrico e i settori industriali ad alta intensità energetica come cemento, acciaio, alluminio, raffinerie di petrolio, carta, vetro, prodotti chimici e fertilizzanti, che continuano a ricevere sostanziali assegnazioni gratuite, e rappresentano ancora il 94% delle emissioni industriali dell'UE.

Secondo il [documento di consultazione dell'UE](#) (pubblicato nel luglio 2020), a cui dovrebbe seguire la presentazione di una proposta di direttiva dettagliata con adozione prevista nel secondo semestre 2021, si

¹⁹⁷ Direttiva 2003/87/EC Of The European Parliament And Of The Council 13 Ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61 / CE del Consiglio

¹⁹⁸ European Parliament Press release 05-02-2021 - 11:42 number 20210201IPR96812

considerano tre opzioni per un meccanismo CBA:

1. Tipo di strumento politico:

La fattibilità giuridica e tecnica di ciascuna misura dovrà essere attentamente valutata, anche in relazione all'*acquis* commerciale dell'UE (le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e gli accordi commerciali dell'UE) e altri impegni internazionali. La complementarità della misura con la tariffazione interna del carbonio, in particolare anche l'EU-ETS, dovrà essere valutato, così come il suo rapporto con le attuali misure per evitare il rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio. La misura dovrebbe essere commisurata al prezzo del carbonio interno dell'UE.

2. Approccio metodologico per valutare il contenuto di carbonio e il prezzo del carbonio dei prodotti importati:

Nell'ambito dell'EU-ETS è stato sviluppato un sistema di parametri di riferimento armonizzati a livello UE per i processi industriali. Nella misura in cui un settore è coperto dall'EU-ETS, si potrebbero basare le stesse considerazioni metodologiche del meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBA) simili a quelle dell'ETS, per esempio utilizzando gli stessi valori di riferimento, a meno che l'esportatore non certifichi un contenuto di carbonio inferiore e/o un costo di carbonio più elevato all'origine. La Commissione esaminerà anche approcci alternativi, ad es. definire il contenuto di carbonio dei prodotti, tenendo conto della loro interazione con le politiche climatiche attuale e future.

3. Ambito settoriale:

Una parte importante delle attività riguarderà anche la selezione dei settori soggetti a questa misura. La portata dei settori interessati dovrà essere definita per garantire che la misura si applichi laddove il rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio è la più alta. La

valutazione avrà come punto di partenza lo studio attualmente in corso che la Commissione ha avviato per identificare il rischio di ri-localizzazione delle emissioni di carbonio nella terza e quarta fase dell'EU-ETS.

Nell'esistente dibattito sul fatto che sistema ETS e tassa CO₂ siano l'uno alternativo all'altra (o si applica uno strumento oppure l'altro) è prevalente sia in Commissione che negli ambienti produttivi e spesso anche nel dibattito accademico, considerarli tali; in realtà non è pienamente chiara la ratio di questo approccio, che spesso appoggia sull'argomento di una presunta doppia tassazione da evitare¹⁹⁹.

2.8.2 Progetti di ricerca attuali della Commissione Europea

*Study on mapping objectives in the field of environmental taxation and budgetary reform: Environmentally Harmful Subsidies (EHS)*²⁰⁰

L'UE e i suoi Stati membri hanno ribadito più volte nell'ultimo decennio l'impegno ad eliminare gradualmente i sussidi dannosi per l'ambiente (EHS). Per ottenere ulteriori progressi nella fase di eliminazione degli EHS, la Commissione europea, con il sostegno finanziario del Parlamento europeo, ha commissionato uno studio per sviluppare materiale di orientamento e informazione e aiutare nella promozione della riforma degli EHS. La pubblicazione, oltre a mettere in collegamento le fonti di dati esistenti e le iniziative a livello internazionale - sia dell'UE che dei suoi Stati membri - si concentra in particolare sui sussidi non fossili, in quanto

¹⁹⁹ Ossigeno per la Crescita, 2020, Cap. 5, Fiscalità per la Ripresa e la Decarbonizzazione

²⁰⁰ VVA, RPA Europe, bio innovation service, Metroeconomica, VU University of Amsterdam (2021) Study on mapping objectives in the field of environmental taxation and budgetary reform: Environmentally Harmful Subsidies (EHS)

esiste già un'ampia letteratura su quelli dedicati alle fonti fossili. Sussiste comunque un importante legame tra i sussidi ai combustibili fossili e gli altri tipi di sussidi.

L'obiettivo dello studio è mappare gli EHS a livello nazionale e regionale nell'Unione europea e nei suoi Stati membri; identificare i risultati più facilmente raggiungibili e fornire alle parti interessate uno strumento per sostenere i progetti di riforma nei loro paesi

identificando gli impatti sociali, economici e ambientali della graduale eliminazione degli EHS. Per poter qualificare una misura fiscale come un EHS, occorre concordare su uno scenario controfattuale (situazione senza la misura) e sugli impatti complessivi della misura (prezzi, costi e ambiente). La definizione di EHS comporta ancora margini di incertezza e interpretazione. Si riporta la tabella seguente che indica cosa è incluso e cosa escluso nella definizione di EHS utilizzata nello studio.

Figura 12 - Portata delle misure incluse nella definizione

<u>Category of EHS</u>	<u>Description</u>	<u>Examples</u>	<u>Within scope of present study?</u>
Direct transfer of funds	The government provides direct payments or grants to third parties. These are given either in connection with a specific investment or to enable an individual/company/organisation to (partly) cover its general costs or the costs related to a specific activity. This includes low-interest or preferential loans provided by the government to producers.	Grants and subsidies to producers and suppliers of fossil fuels; subsidies for the modernisation or scrapping of fishing vessels; aid for competitiveness of agriculture under the CAP; support to airports and aviation companies; car fleet renewal schemes; subsidies for waste incinerators; subsidies for borehole drilling / irrigation; low interest loans for conversion of peatlands to forest.	Yes
Potential direct transfer of funds	The government covers (either partially or fully) a company's liabilities or provides a guarantee on debts hence taking on the risk of default. Such support decreases the risk-related costs of the company and contributes to the viability of sectors /companies.	Nuclear energy producers facing partial/limited liability for accidents.	No, as the linkages are indirect and complex to analyse. The counterfactual cannot be established with confidence.
Provision of general infrastructure	The government provides general infrastructure as a public good, i.e. it can be used without specific payment from the user in relation to its use.	Toll-free highways and other road infrastructure, parking space, ports, canals.	Only if a counterfactual can be identified with confidence
Provision of goods or services other than general infrastructure	The government provides in-kind (i.e. non-monetary) support through the provision of goods, services or specific infrastructure.	Export promotion for food; "free" cleaning services from littering at large scale events; a road servicing a single mine or factory.	No, as the impacts of the measure on prices and costs would be too complex to analyse, and the counterfactual difficult to establish
Price and income support	Government interventions that aim at keeping producer prices at a higher or consumer prices at a lower level than under fully competitive conditions, or guaranteeing a minimum income level (in general or for specific groups).	Provision of cheap food in public canteens and school milk; feed-in tariffs and price premiums for electricity from waste incineration or landfill gas; price and income support under the CAP.	Partly (only if there is a direct connection with a higher level of supply of or demand for environmentally harmful goods or activities).
Tax expenditures	Tax exemptions, rebates, refunds, deferrals or reduced rates for specific groups, activities or products.	Excise duty exemption for aviation; reduced excise duty for diesel used in agricultural machinery, shipping and fisheries; lower excise duty rate on diesel than on gasoline; reduced VAT rates on energy products, food (meat and dairy) and drinking water; under-taxation of company cars; tax deduction of commuting; reduced energy tax rates for energy-intensive processes; accelerated depreciation of capital goods in extractive industries.	Yes
Regulatory provisions with an EHS-like impact	Provisions that favour the production or use of environmentally harmful products or lower their production costs.	Obligations to add a minimum percentage of biofuels; exemptions from general environmental standards for specific groups, products or activities.	No, same reasons as above

Fonte: Documento di preparazione del 1° Workshop 10 giugno 2021

Lo studio si compone di tre attività principali:

I. Definizione di EHS e creazione di un inventario dei EHS esistenti ed aboliti nell'UE e negli Stati membri per informare le parti interessate sul panorama esistente e sulla varietà dei sussidi. La raccolta dei dati internazionali e, successivamente, nazionali, forma inventario descrittivo dei principali EHS (ad esempio energia, trasporti, rifiuti, acqua, biodiversità e

territorio) sotto forma di database in excel. Le interviste condotte presso le parti interessate sono ancora in corso ed in fase direvisione, quindi i primi risultati sono preliminari e riflettono una tendenza generale.

II. Analisi del panorama attuale dell'EHS e identificazione di quei sussidi che dovrebbero essere prioritari per la riforma o per l'eliminazione graduale sulla base di un quadro

analitico. Con le migliori pratiche si formeranno casi di studio da presentare alle parti interessate e ai responsabili politici come modelli per ulteriori riforme degli EHS.

III. Sviluppo di strumenti di orientamento per l'eliminazione graduale degli EHS che soddisfino le esigenze delle parti interessate. I materiali di studio provvisti servono non solo a dare un chiaro panorama degli EHS esistenti, ma anche a condividere le fonti di informazioni utilizzabili per identificare le potenziali opzioni di riforma ed analizzare i previsti impatti ambientali sociali e economici delle alternative.

La preparazione dello studio presenta le seguenti limitazioni dovute all'integrazione delle informazioni esistenti:

1. l'affidamento alla rendicontazione nazionale ed alla sua trasparenza;
2. l'enfasi eccessiva su alcune aree politiche (policy areas) e sottostima di altre;
3. le differenti definizioni di "sussidio" e "ambientalmente dannoso" tra le amministrazioni nazionali che possono portare al travisamento degli EHS (come invece definiti nello studio) quando:
 - una definizione restrittiva di sussidio, significativa in alcuni paesi (esempio della Germania), comporta che il beneficio fiscale dovuto alla concessione della macchina aziendale non venga etichettato come sussidio
 - il concetto di cosa sia ambientalmente dannoso non è valutato abbastanza a fondo.

Inoltre durante la ricerca, è stata identificata una mancanza di informazioni su EHS in tutti i paesi, relative a:

- Dati quantitativi sugli impatti ambientali delle sovvenzioni (probabilmente a causa della mancanza di attenzione a tali impatti da parte delle pubbliche amministrazioni e conseguente carenza di informazioni);

- Esperienze di riforma (probabilmente derivanti dal fatto che le riforme non sono avvenute o non sono state realizzate e/o pianificate, o i dati sulle riforme non sono disponibili al pubblico);

Al contrario, le informazioni relativamente facili da trovare rientrano nelle seguenti categorie:

- Descrizione qualitativa degli impatti ambientali e obiettivo generale delle sovvenzioni
- Livello di governance e autorità responsabile per i sussidi
- Dati quantitativi sugli impatti di bilancio dei sussidi (principalmente mancate entrate)
- Gruppi di interesse e parti beneficiarie (sia del mantenimento che della potenziale abolizione dei sussidi)

Pertanto, gli autori ritengono si possano trarre solo conclusioni limitate sui processi di riforma. Complessivamente, sono stati finora individuati un totale di 701 sussidi negli Stati membri dell'UE ed a livello dell'UE. I paesi con il maggior numero di EHS identificati sono Francia (64), Italia (62), Lettonia (42) e Spagna (35), Grecia (35) e Portogallo (34). I tipi più diffusi di sussidio sono "esenzioni fiscali su di un prodotto specifico o su investimenti" (30%), "riduzioni fiscali" (23%), "sussidi diretti alla produzione" (22%) e "sussidi diretti al consumo" (6%) – una tendenza che può essere osservata nella maggior parte degli Stati membri dell'UE²⁰¹. Tra tutti i paesi, Grecia, Lettonia e Italia hanno il maggior numero di esenzioni fiscali per specifici prodotti o investimenti tra i sussidi esistenti. Francia e Italia hanno il maggior numero di sgravi fiscali, mentre Ungheria, Lettonia e Slovenia hanno il maggior numero di sussidi diretti alla produzione.

²⁰¹ Altri tipi di sussidio includono: esenzione fiscale per un gruppo specifico, esenzione fiscale per tipo di società, altre esenzioni fiscali, altre sovvenzioni dirette, spese di servizio ridotte per un gruppo di consumatori, servizio ridotto, addebiti per gruppi di società, costi di servizio ridotti per tipo di servizio, altri costi di servizio ridotti, altri sussidi.

L'analisi riflette però solo il numero di sussidi, non l'aspetto fiscale o il danno ambientale delle sovvenzioni; quindi non è un indicatore dell'importanza di quei sussidi, ma piuttosto della distribuzione regionale dei sussidi nell'UE e nei diversi Stati membri. La conclusione che il problema sia maggiore nei paesi con più EHS sarebbe prematura.

I risultati della ricerca mostrano che, di tutte le sovvenzioni individuate negli Stati membri dell'UE e a livello dell'UE, quasi la metà riguarda le politiche energetiche (332 sussidi), seguite dalle politiche dei trasporti (169) e sussidi agricoli (126), rendendoli quindi i tre settori di policy predominanti degli EHS nell'UE. Bisogna notare che in particolare, dei 701 sussidi individuati finora, la maggior parte è stata assegnata a diversi settori di policy pertinenti. Ad esempio, un sussidio per i combustibili fossili per il trasporto è stato considerato sia sotto "energia" che sotto "trasporto", pertanto il conteggio totale di 773 sussidi all'interno delle aree di policy nell'UE supera il numero totale delle misure esistenti. In molti casi, le politiche energetiche sono state applicate ai combustibili utilizzati nel settore dei trasporti. Pertanto, è possibile identificare una forte connessione tra queste due aree politiche. Mentre le politiche sociali sono spesso legate all'alloggio, ai trasporti o all'energia.

*Getting the prices right: How green taxation can help build fairer, more resilient economies (pubblicazione prevista per fine luglio 2021)*²⁰²

Lo studio asserisce che la transizione verso la neutralità climatica richiede profondi cambiamenti sociali. In tal senso, la tassazione ecologica deve inserirsi in un contesto politico più variegato che integri un'ampia gamma di strumenti, quali la tariffazione, i sussidi, gli standard e gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche. In questo modo, le tasse ambientali nazionali riuscirebbero a fronteggiare le

specifiche questioni ambientali di ogni singolo Stato membro e garantire l'equità sociale - gravando maggiormente sugli attori sociali che consumano più risorse e sostenendo i più vulnerabili, e sostenendo gli investimenti infrastrutturali, ad esempio il trasporto pubblico. Invece, attualmente, chi inquina paga meno della metà del costo dell'inquinamento atmosferico, mentre in alcuni Stati membri si internalizza già la maggior parte dell'inquinamento atmosferico (l'Italia circa il 70%)²⁰³.

Detto studio ha sviluppato, nel contesto della Roadmap per l'efficienza delle risorse 2011, la raccomandazione di "aumentare le tasse ambientali ad almeno il 10% delle entrate pubbliche come media UE entro il 2020"²⁰⁴; riporta inoltre delle simulazioni con cui dimostra che le tasse verdi possono essere positive per la crescita e l'occupazione, cogliendo l'opportunità per aumentare le entrate in modo sostenibile realizzando efficientemente gli obiettivi ambientali:

- creando un portafoglio di 30 miliardi di euro di tasse verdi e/o strumenti di mercato atti a sostituire l'imposta sul reddito che ha aumentato il PIL dell'UE di 35 miliardi di euro pari allo 0,2% entro il 2030 e aumentando l'occupazione di 140.000 FTE (0,1%) – risultati simili agli effetti positivi previsti dalla Commissione se i ricavi ETS fossero riciclati;

- mostrando impatti positivi o nulli sul reddito nel complesso delle parti della distribuzione in tutti gli Stati membri, nonostante le tasse verdi siano talvolta criticate come regressive;

²⁰³ Buckwell Allan, Emeritus Professor Imperial College, IEEP Associate, [Greening Taxation](#), 4 febbraio 2021, p. 5-6.

²⁰⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: [Tabella di Marcia Verso un'Europa Efficiente nell'Impiego delle Risorse](#) {SEC(2011) 1067 definitivo} {SEC(2011) 1068 definitivo} p. 12.

²⁰² [Conference – Green Taxation to build fairer, more resilient economies](#) 4 Febbraio 2021

- dimostrando che una redistribuzione più positiva è ottenibile attraverso un'attenta progettazione delle tasse: essa è possibile attraverso la condivisione delle migliori pratiche nel design dello strumento, in quanto è ampia l'esperienza degli Stati membri da cui attingere. Lo studio infatti pubblicherà anche consigli dettagliati su come progettare le tasse verdi e gli strumenti basati sul mercato, sulla base delle migliori pratiche esistenti, includendo: a) cosa tassare e come impostare le aliquote; b) chi tassare e chi esentare; c) come assicurarsi che l'imposta venga riscossa; d) come garantire che le misure siano eque e che i gruppi vulnerabili non siano duramente colpiti.

Secondo le conclusioni presentate, lo studio:

- dimostra in modo conclusivo che l'inquinamento dell'aria e dell'acqua è sottovalutato, così come il danno ambientale ad altri settori, e che le riserve sull'affrontare questo problema attraverso le tasse verdi e gli strumenti di mercato sono probabilmente infondate;
- suggerisce il Green Deal e il Recovery Package come opportunità per segnalare l'impegno politico sul tema;
- offre sostegno tecnico alla Commissione;
- suggerisce che sia tempo di agire.

*Green Deal Barometer*²⁰⁵

Un nuovo rapporto, European Green Deal Barometer, dell'Istituto per la Politica Ambientale Europea (IEEP) e GlobeScan basato sull'indagine Think2030²⁰⁶ - una consultazione di quasi 300 esperti di

sostenibilità di governi e autorità di regolamentazione, ONG, mondo accademico, istituti di ricerca e settore privato - identifica le sfide per l'attuazione del Green Deal europeo e fornisce alcune raccomandazioni politiche per affrontarle. Come risultato generale, l'indagine segnala che il 33% degli intervistati considera la mancanza di impegno da parte degli Stati membri come il più grande ostacolo all'attuazione del Green Deal, seguita da meccanismi di governance inadeguati (25%) e da progressi ineguali tra gli Stati membri dell'UE (24%).

In particolare, l'analisi raccomanda di allineare la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post-2020 con la strategia "Farm to Fork" e di garantire l'allineamento generale della PAC nazionale e dei piani strategici con la sostenibilità a lungo termine delle strategie UE: l'eliminazione graduale dei sussidi dannosi per l'ambiente sarà fondamentale, così come l'allineamento di eventuali sussidi rimanenti alla neutralità carbonica. I piani strategici della PAC offrono un'opportunità unica per colmare diversi obiettivi strategici comuni e sostenere la loro attuazione attraverso uno dei maggiori meccanismi di finanziamento dell'UE.

2.8.3 Commission guidelines on single-use plastic products

La nuova direttiva UE sulla plastica monouso per l'adozione di riduzioni dell'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, (Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (2021/C 216/01)) si basa sulla competenza dell'UE per l'azione ambientale.

In quanto tale, la nuova direttiva non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere

²⁰⁵ IEEP and GlobeScan (2021), European Green Deal Barometer <https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/04/European-Green-Deal-Barometer-2021-IEEP-and-GlobeScan.pdf>

²⁰⁶ Indagine lanciata in collaborazione con l'Ecologic Institute, la rete EEAC, CAN Europe, AER, EEA, CISL, WWFEPO, Climate Alliance e la rete Think Sustainable Europe.

compatibili con i Trattati e notificate alla CE (articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'UE; c.d. clausola di protezione) e non necessitano di approvazione da parte della CE.

Gli obiettivi della direttiva sono di prevenire e ridurre l'impatto di determinati prodotti (Single Use Product – SUP) sull'ambiente, in particolare ambiente acquatico e salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli di business, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo così anche al funzionamento efficiente del mercato interno.

2.9 RAPPORTI, INVENTARI E CATALOGHI NAZIONALI

2.9.1 Francia: il rapporto Sainteny

Il governo francese ha pubblicato nel 2012 il rapporto “*Les aides publiques dommageables à la biodiversité*” (Gli aiuti pubblici dannosi alla biodiversità), conosciuto anche come Rapporto Sainteny (CAS-Sainteny, 2012), dal nome del presidente della commissione incaricata di redigere il documento. L'obiettivo iniziale del gruppo di lavoro era quello di redigere una lista esaustiva dei sussidi e degli incentivi fiscali che avessero un impatto sull'ambiente, analizzando al contempo, almeno dal punto di vista qualitativo, i possibili danni causati alla biodiversità da ogni misura. Un ulteriore obiettivo era quello di formulare proposte per cambiare o riformare i sussidi al fine di ridurre o eliminare gli impatti negativi sull'ambiente. Il mandato venne poi ampliato considerando anche le spese fiscali e orientando il focus del lavoro principalmente sulla biodiversità.

A livello metodologico, il concetto di incentivo pubblico dannoso per la biodiversità fa riferimento ai seguenti tre concetti:

- trasferimenti di denaro dallo Stato o da un'autorità regionale a un privato o talvolta ad attori pubblici;
- un'azione governativa che fornisca un vantaggio in termini di entrate;
- la mancata internalizzazione di alcune esternalità.

Il procedimento seguito nel Rapporto Sainteny si è articolato in tre fasi che comprendevano un'indagine sugli incentivi pubblici con probabili effetti dannosi sulla biodiversità, un tentativo di descrivere alcuni collegamenti tra gli incentivi e la perdita di biodiversità, e infine l'elaborazione di raccomandazioni per riconfigurare gli incentivi pubblici identificati come dannosi.

Vengono successivamente illustrate le cinque cause principali della perdita di biodiversità in Francia:

- La distruzione e il deterioramento qualitativo degli habitat dovuto alla frammentazione, al cambiamento nella destinazione d'uso dei suoli, al consumo di suolo, alla semplificazione e intensificazione delle pratiche agricole;
- Il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili (risorse marine, acqua, suolo e foreste);
- L'inquinamento (nitrati, pesticidi, inquinamento termico, residui di medicinali);
- Il cambiamento climatico;
- Le specie esotiche invasive.

Seguono poi dei capitoli specifici dedicati agli interventi pubblici identificati che contribuiscono alle cause sopra citate, ad eccezione del cambiamento climatico che viene trattato nel capitolo dedicato all'inquinamento in quanto la principale causa è l'emissione di gas serra, i quali per la maggior parte derivano da attività umane.

Per quanto riguarda la distruzione e il deterioramento degli habitat, gli incentivi possono produrre tre tipologie di danni: consumo del suolo, consumo parziale del suolo e frammentazione²⁰⁷. Tra i provvedimenti identificati, ad esempio, vi sono gli incentivi all'acquisto dell'abitazione principale che favoriscono l'acquisto di nuove abitazioni con prezzi più bassi lontane dai centri urbani, mentre le ristrutturazioni non consumano suolo. Alcuni fondi pubblici dedicati alla realizzazione di infrastrutture lineari contribuiscono invece alla frammentazione degli habitat.

Relativamente alle risorse rinnovabili i danni principali riguardano tre risorse: suolo, risorse marine e acqua. Tra gli aiuti che contribuiscono al deterioramento dei suoli vi sono quelli indirizzati all'intensificazione e al mantenimento delle pratiche agricole intensive che causano una riduzione del contenuto di carbonio dei suoli. Nel caso delle risorse marittime viene citata l'esenzione dalla tassa domestica sul consumo di prodotti petroliferi.

Gli incentivi pubblici che incoraggiano le emissioni sono prevalentemente costituiti da leggi o tasse sull'industria e i trasporti che non internalizzano i costi in maniera sufficiente e che allo stesso tempo sono poco incentivanti nel settore dei combustibili fossili e delle biomasse.

L'ultima categoria, relativa alle misure che incoraggiano la diffusione di specie aliene invasive, contiene invece poche misure per cui possa essere identificato un effetto diretto,

²⁰⁷ Si fa riferimento al consumo di suolo (*surface artificialisée*) quando un'area viene privata della sua condizione "naturale". Ad esempio, un'area agricola o una foresta su cui si costruisce oppure che viene convertita in giardino, campo sportivo o spazio di ricreazione. Il consumo di suolo parziale (*semi-artificialisation*) è una forma intermedia che di fatto corrisponde ad una semplificazione dei paesaggi e ad un'intensificazione degli usi degli habitat. La frammentazione riduce l'area disponibile e allo stesso tempo aumenta l'isolamento delle parcelle degli habitat (tagliando i contatti tra le popolazioni).

come ad esempio alcuni incentivi statali per la coltivazione o l'allevamento di certe specie. Infatti, la maggior parte di questi incentivi sono indiretti, derivando in particolare dall'inazione pubblica a livello regolamentare e dalla mancata internalizzazione delle esternalità. Inoltre, l'effettiva gestione delle specie aliene invasive è bloccata dall'intrinseca difficoltà nel definire e attuare una regolamentazione effettiva per la mancanza di informazioni sulle specie, la reticenza di molti politici nell'intervenire a causa di fattori socio-economici e per la differenza tra benefici nel breve periodo e costi nel lungo periodo.

Infine, vengono elaborate delle raccomandazioni - suddivise in linee guida generali che definiscono obiettivi a medio-lungo termine e suggerimenti per riforme concrete nel breve termine - per riformare la struttura degli incentivi pubblici dannosi per la biodiversità. Riportiamo qui di seguito le categorie in cui sono state divise le raccomandazioni: Trasparenza e reporting, Valutazione, Acquisti pubblici, Rendere le imposte e le tasse più incentivanti, Consumo del suolo ed espansione urbana incontrollata, Trasporti, Acqua, Agricoltura, Industria, Autorità regionali, Internazionali.

2.9.2 Francia: il primo rapporto Green Budgeting

Oltre alla pubblicazione del Rapporto Sainteny è utile ricordare un altro importante studio recente del governo francese che rappresenta una novità nel panorama dei documenti governativi relativi all'analisi delle spese pubbliche sotto il profilo degli obiettivi ambientali. A settembre 2020, il governo francese ha pubblicato il "*Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État*" (Rapporto sull'impatto ambientale del Bilancio dello Stato) (Mtes-Mefr, 2020), diventando il primo paese al mondo a dotarsi di un "budget verde" per

valutare l'effetto delle proprie spese su varie dimensioni ambientali. L'elaborazione del rapporto si inserisce nel quadro dell'iniziativa dell'OECD "*Paris Collaborative on Green Budgeting*", volta ad elaborare nuovi e innovativi strumenti per valutare e allineare le spese nazionali con gli obiettivi relativi all'ambiente, a cominciare dal clima²⁰⁸. Pubblicato come allegato alla legge di bilancio per il 2021, il rapporto presenta una classificazione delle spese (leggi di spesa e spese fiscali) in funzione di sei obiettivi/assi:

- Lotta contro il cambiamento climatico;
- Adattamento al cambiamento climatico e prevenzione dei rischi naturali;
- Gestione delle risorse idriche;
- Economia circolare, rifiuti, prevenzione dei rischi tecnologici;
- Lotta contro l'inquinamento;
- Biodiversità e protezione degli spazi naturali, agricoli e forestali.

Va inoltre notato che i sei obiettivi coincidono con quelli della Tassonomia UE delle attività sostenibili, permettendo in tal modo di avere un quadro dell'allineamento delle spese di uno stato membro rispetto agli obiettivi della Tassonomia²⁰⁹.

Le spese, dopo essere state valutate singolarmente rispetto ad ognuna delle 6 dimensioni ambientali, vengono classificate in tre categorie: favorevoli ("verdi"), miste, sfavorevoli. Le spese cosiddette "verdi" sono quelle che sono favorevoli per almeno uno degli obiettivi ambientali sopracitati. Quelle miste sono favorevoli per almeno uno dei sei assi e allo stesso tempo sfavorevoli su uno o più degli altri assi. Le spese classificate come sfavorevoli includono quelle spese che hanno un impatto negativo su almeno una dimensione senza avere altri impatti positivi.

Dei 574,2 mld € di spese considerate, 42,8 mld € sono state classificate come favorevoli per l'ambiente, 4,7 mld € miste e 10,0 mld € sfavorevoli. La parte prevalente residua (516,7 mld €) riguarda le risorse umane e non viene valutata.

Entrando più nel dettaglio rispetto alle tipologie di interventi finanziati, riportiamo le principali voci relative alle tre categorie sopra elencate.

Gli stanziamenti di bilancio favorevoli all'ambiente riguardano principalmente:

- Spese in favore dello sviluppo delle energie rinnovabili (6,9 mld €);
- Una parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo (1,9 mld €);
- Tasse assegnate alle agenzie dell'acqua (2,2 mld €);
- Spese per sostenere la transizione energetica, in particolare il bonus per la ristrutturazione energetica (0,8 mld € esclusa la missione "Relance");
- 0,8 mld € di tasse destinate all'Agenzia francese di finanziamento delle infrastrutture di trasporto (Afitif), destinate ai progetti più ecologici (ferrovia e trasporti pubblici in particolare);
- La sovvenzione per gli oneri di servizio pubblico dell'Agenzia francese per la transizione ecologica (Ademe) per 0,6 mld €;
- Aiuti per l'acquisto di veicoli ecologici (0,5 mld €);
- Spese in favore di un'agricoltura sostenibile (0,4 mld €);
- Spese per la navigazione fluviale (0,4 mld €).
- Le spese fiscali "verdi" ammontano invece a 3,4 mld €. Le voci più importanti riguardano l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5,5% per i lavori di miglioramento energetico (1,2 mld €); regimi di esenzione fiscale per le vecchie abitazioni (0,3 mld €); la riduzione della tassa interna sul consumo di gas

²⁰⁸ <https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/>

²⁰⁹ Art. 9 Regolamento (UE) 2020/852:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>

naturale (0,2 mld €) e sull'elettricità utilizzata nel trasporto pubblico (0,2 mld €).

Le spese considerate “miste” riguardano essenzialmente le spese relative alle infrastrutture dei trasporti e alle spese di ricerca sul nucleare (4,2 mld €).

Le spese sfavorevoli all'ambiente sono principalmente rappresentate da spese fiscali (7,2 mld €), in particolare l'esenzione o le aliquote ridotte sulle tasse interne di consumo dei prodotti energetici relativi ai carburanti (5,1 mld €) e anche gli sgravi fiscali per le nuove abitazioni che provocano l'artificializzazione dei suoli (0,5 mld €). Per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio le principali voci riguardano le spese a sostegno della produzione di energia nelle aree non interconnesse alla rete metropolitana (1,5 mld €) e le spese d'investimento per il trasporto aereo finanziate attraverso il budget separato “controllo e operazioni del traffico aereo” (0,3 mld €).

Inoltre, il rapporto ha anche valutato l'impatto ambientale del piano di ripresa francese “France relance” da 100 mld €, elaborato per far fronte all'epidemia del Coronavirus Covid-19²¹⁰. In base ai risultati, il 27% delle spese del piano di rilancio risultano favorevoli all'ambiente, il 5% miste, nulla sfavorevole e il 68% senza impatto.

2.9.3 Germania: il Rapporto dell'Agenzia federale per l'ambiente sui Sussidi ambientalmente dannosi

A gennaio 2017 l'Agenzia federale per l'ambiente tedesca (*Umweltbundesamt – UBA*) ha

pubblicato il Rapporto *Environmental Harmful Subsidies in Germany 2016* (UBA, 2017)²¹¹, nel quale vengono analizzati i principali sussidi a livello federale ritenuti dannosi per l'ambiente. In base ai risultati della ricerca, in Germania nel 2012 tra sussidi diretti e indiretti sono stati concessi 57 mld € di sussidi ambientalmente dannosi. Tuttavia, viene sottolineato che la cifra va intesa come una stima conservativa della reale entità dei SAD poiché da un lato la ricerca ha escluso i programmi di assistenza a livello regionale e locale, dall'altro in alcuni casi è stato impossibile quantificare la componente dannosa dei sussidi.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei sussidi negli ultimi anni non vi è un chiaro segnale di diminuzione dei SAD in Germania. Infatti, benché sia prevista la cessazione o la riduzione di alcuni SAD (ad esempio i sussidi al carbone o la riduzione della tassa sull'energia per la manifattura e il settore agricolo), il Governo federale ha introdotto o esteso altri sussidi dannosi, come quelli relativi alle agevolazioni fiscali sul diesel agricolo oppure le sovvenzioni alle imprese con elevati livelli di consumi elettrici per bilanciare gli aumenti di prezzo dell'elettricità dovuti al sistema di scambio di quote di emissione.

A livello settoriale, i sussidi ambientalmente dannosi identificati per l'anno 2012 sono così ripartiti:

- I sussidi nel **settore energetico** ammontano a 20,3 mld € e comprendono agevolazioni sia alle attività di estrazione di fonti energetiche (ad esempio carbone e lignite) sia alla generazione di energia. Alcuni esempi di sussidi in questo settore sono la riduzione della tassa sull'energia e l'elettricità per l'industria manifatturiera, lo schema di perequazione del picco per l'ecotassa nelle industrie

²¹¹ La versione originale del Rapporto è in tedesco, ma è disponibile un riassunto in inglese al seguente link: <https://www.umweltbundesamt.de/en/environmentally-harmful-subsidies#direct-and-indirect-subsidies>

²¹⁰ <https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance>

manifatturiere e l'allocazione gratuita delle quote di CO₂.

- I sussidi nel **settore dei trasporti** ammontano a 28,6 mld €. Un'ampia quota di essi, pari a circa 12 mld €, è relativa al solo settore del trasporto aereo, con benefici derivanti dall'esenzione del cherosene dalla tassa sull'energia e l'esenzione dall'IVA per i voli internazionali. I sussidi al trasporto aereo distorcono la concorrenza a spese del settore ferroviario e di altre modalità di trasporto più sostenibili.

- I sussidi nel **settore delle costruzioni e dell'edilizia abitativa** ammontano a 2,3 mld €. Questa tipologia di sussidi fornisce sussidi non differenziati per la costruzione di nuove abitazioni oppure per lo sviluppo di nuove aree industriali, commerciali e di trasporto favorendo in questo modo l'espansione urbana (*urban sprawl*). Infatti i fondi statali non distinguono tra terreni precedentemente utilizzati e siti di nuovo sviluppo.

- Infine, i sussidi nel **settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca** ammontano a 5,8 mld €, con un aumento marcato rispetto al report precedente dovuto alla prima quantificazione degli sgravi IVA dannosi per l'ambiente relativi ai prodotti animali.

2.9.4 Germania: il Rapporto dell'Agenzia federale per la natura sui Sussidi dannosi per la biodiversità

Nel 2019 l'Agenzia Federale della Protezione della natura tedesca (*Bundesamt für Naturschutz* - BfN) ha pubblicato il rapporto "Reducing nature-damaging subsidies and compensation payments for pollution" (BfN, 2019). Lo studio intende sottolineare quali siano le attività

economiche dannose per l'ambiente che vengono promosse dai sussidi statali e, allo stesso tempo, illustrare come alcune misure potrebbero creare condizioni economiche affinché il principio "chi inquina paga" sia realmente applicato al fine di consentire un'effettiva conservazione della natura.

Partendo dal mancato raggiungimento dei target nazionali ed internazionali per la conservazione della biodiversità, il rapporto evidenzia in primo luogo l'importo dei sussidi dannosi per la natura per poi passare al loro approfondimento. In Germania, i sussidi ambientalmente dannosi relativi ai settori edilizia, trasporti e agricoltura ammontano a 22 mld € nel 2012. Inoltre, se a questi si sommano quelli dannosi per il clima collegati al settore energetico, il totale aumenta a 55 mld €. Come già riportato nel paragrafo, va ricordato che in Germania sono state elaborate anche altre stime relative ai sussidi dannosi per l'ambiente, in particolare la *peer review*²¹² in ambito G20 sui sussidi ai combustibili fossili (14,9 mld € nel 2016) e il rapporto *Environmental Harmful Subsidies in Germany*²¹³ dell'Agenzia Federale per l'ambiente (57 mld € nel 2012).

Facendo riferimento alle forze trainanti (drivers) della perdita di biodiversità, i sussidi ambientalmente sfavorevoli identificati precedentemente in altri rapporti vengono classificati in tre categorie in base ai loro meccanismi di impatto principali:

- trasformazioni d'uso del suolo (inclusi gli impatti delle infrastrutture per i trasporti): indennità basata sulla distanza per i pendolari, agevolazioni fiscali per i carburanti diesel, tassazione ad aliquota unica per le auto aziendali, indennità per la prima casa destinata all'infanzia (*Baukindergeld*), promozione del risparmio per scopi edilizi, promozione del risparmio per l'housing sociale.

²¹² G20, (2017)

²¹³ UBA, (2017)

- agricoltura e silvicoltura: pagamenti diretti sotto il primo e secondo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), riduzione dell’IVA sui prodotti di origine animale (carne, latte, etc.), quota per i biocarburanti, sgravi fiscali per l’utilizzo del diesel in agricoltura e sulla tassa sui veicoli a motore, sussidi per la coltivazione, sussidi per la coltivazione di colture energetiche coperte dal *Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz)*.

- cambiamento climatico: oltre agli impatti diretti causati dal cambiamento climatico vengono inclusi gli impatti indiretti sulla biodiversità derivanti dalle azioni di mitigazione e adattamento umane come la coltivazione di biomassa per la produzione di energia, la costruzione di difese contro le inondazioni o il pericolo dell’intensificazione della gestione forestale.

Per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi viene suggerito di ampliare la valutazione d’impatto di sostenibilità già effettuata nel 2015 per i sussidi che poi sono stati inclusi nel rapporto sui sussidi del governo federale, sottoponendo in maniera dettagliata ogni sussidio potenzialmente dannoso alle seguenti valutazioni:

- Esiste ancora la ragione originaria alla base del sussidio?
- Il sussidio ha l’effetto previsto?
- Quali sono gli effetti diretti e indiretti dannosi per l’ambiente e quanto sono pericolosi?
- Ci sono opzioni più ecologiche che hanno effetti simili per raggiungere gli obiettivi sociali desiderati?
- Gli effetti dannosi per l’ambiente possono essere evitati oppure compensati con altri mezzi?
- Il sussidio dovrebbe essere eliminato a causa del basso livello di efficacia e degli impatti negativi sulla natura e sull’ambiente?
- Quali azioni sono necessarie per rendere il sussidio compatibile con la natura e l’ambiente?

Nella parte finale lo studio presenta le tipologie di intervento utilizzate per regolamentare le esternalità ambientali, sottolineando come ai fini della conservazione della natura sia spesso necessario un approccio che sappia combinare allo stesso tempo una regolamentazione di tipo “comando e controllo”, la tassazione e le misure di compensazione. A sostegno dell’approccio proposto vengono effettuati due focus, relativi rispettivamente alla tassa sui surplus di azoto e alla tassa sui prodotti fitosanitari, in cui vengono comparate le misure attuate in diversi paesi europei, evidenziando i casi in cui la tassazione ha avuto successo e dove il gettito è stato utilizzato per misure di compensazione.

2.9.5 Svizzera: i sussidi dannosi per la biodiversità

L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha pubblicato nel 2020 uno studio sui sussidi dannosi per la biodiversità (Gubler et al., 2020). In totale vengono identificati più di 160 sussidi che hanno, con diversi gradi di intensità, un effetto dannoso sulla biodiversità riguardanti prevalentemente i seguenti settori: trasporti, agricoltura, silvicoltura, produzione e consumo di energia, sviluppo degli insediamenti, turismo, smaltimento delle acque di scarico, protezione contro le alluvioni.

Si riportano di seguito alcuni dettagli sui sussidi dannosi per la biodiversità nella Confederazione Svizzera:

- Rispetto alla tipologia, i sussidi risultano così distribuiti: 47% contributi in bilancio, 39% contributi fuori bilancio, 9% contributi impliciti e 5% disincentivi finanziari.
- In riferimento all’impatto sulla biodiversità: il 55% la danneggia lievemente, il 23% mediamente e il 10% gravemente. Inoltre, per il 10% di essi l’impatto non è chiaro.

- L'Istituto federale raccomanda l'abolizione del 40% dei sussidi, mentre per il 9% non è stato possibile elaborare delle raccomandazioni. Nel 51% viene consigliata una riorganizzazione ovvero reindirizzamento del sussidio. Il 28% dei sussidi dello studio presenta inoltre un conflitto tra obiettivi ecologici.

- La somma dei sussidi ammonta a 40 mld CHF con la seguente suddivisione: 15 miliardi (39%) di sussidi completamente dannosi per la biodiversità, 19 miliardi (47%) parzialmente dannosi e 6 miliardi (14%) sono dannosi per la biodiversità in base all'attuazione dell'attività sussidiata. La spesa del settore pubblico per la promozione della biodiversità è invece compresa tra 0,5 e 1,1 mld CHF all'anno.

2.9.6 Finlandia: *budget review* 2019 e sussidi dannosi per l'ambiente

Nel 2018, la Finlandia ha pubblicato una revisione della proposta di legge di bilancio per il 2019 (Mef Finlandia, 2018) inserendo un capitolo di analisi degli stanziamenti rispetto ad alcuni obiettivi di sostenibilità. Nello specifico vengono identificati gli stanziamenti che promuovono gli obiettivi dell'area focus "*A carbon-neutral and resource-wise Finland*" del piano governativo finlandese per l'Agenda 2030.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali dell'area dedicata alla sostenibilità della proposta di budget finlandese per il 2019:

- Gli stanziamenti dedicati a tale strategia nella proposta di budget per il 2019 ammontano a circa 1.700 mln €.

- Il pacchetto più ampio di misure è costituito dall'area bioeconomia e tecnologie pulite con uno stanziamento di 681 mln €. Di queste, la quota più ampia è rappresentata da compensazioni ambientali, produzione organica

(biologica), consulenza e investimenti a carattere non produttivo.

- Un altro importante pacchetto di misure è quello per l'attuazione della strategia per il clima e l'energia con stanziamenti proposti per 509 mln €, di cui 261 mln € sono dedicati ai sussidi alla produzione per l'energia rinnovabile.

- Vi sono inoltre altri stanziamenti singoli significativi: acquisto e sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale (88 mln €), finanziamenti per lo sviluppo rurale regionale e locale (107 mln €), supporto all'inverdimento (158 mln €), sostegno alla ricerca per lo sviluppo sostenibile e sostegno per sviluppo e innovazione (121,2 mln €), e progetti di cooperazione allo sviluppo (159 mln €).

Inoltre, basandosi su studi precedenti, il documento identifica i sussidi dannosi per l'ambiente presenti nella proposta di bilancio. Le stime indicano sussidi ambientalmente dannosi che ammontano a circa 3.500 mln €, costituiti principalmente da agevolazioni fiscali nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'agricoltura. Il sussidio ambientalmente dannoso più oneroso è rappresentato dall'aliquota ridotta della tassa sull'elettricità per l'industria e le serre, con un costo stimato di circa 600 mln € nel 2019. Per quanto riguarda il settore dei trasporti le misure relative all'aliquota ridotta sul diesel, alle detrazioni per le spese di viaggio e l'aliquota ridotta per gli oli combustibili leggeri per i macchinari da fuori strada costituiscono sussidi per circa 400 mln €. Infine, nel settore agricolo, il sussidio più rilevante in termini finanziari è rappresentato dai pagamenti per le aree più sfavorite al fine di bilanciare gli effetti delle differenze nelle condizioni naturali, pari a 548 mln €.

2.9.7 Svezia: sussidi dannosi per l'ambiente²¹⁴

L'agenzia svedese per la protezione dell'ambiente (Naturvårdsverket) ha svolto una prima ricognizione dei sussidi potenzialmente dannosi per l'ambiente nel 2005, per poi essere aggiornata nel 2012 ed infine nel 2017 (Naturvårdsverket, 2017). L'ultimo rapporto del 2017 considera i tre settori dei trasporti, energia, agricoltura e pesca. Vengono identificati, tra sussidi diretti e spese fiscali, 56 sussidi. La maggior parte delle misure considerate è rappresentata da incentivi nel settore dei trasporti, seguiti da quelli indirizzati al settore energetico e dell'agricoltura e pesca. Il rapporto non include alcun focus specifico sulla biodiversità.

Per quanto riguarda i trasporti, i principali sussidi includono l'aliquota più bassa sul diesel rispetto alla benzina per i trasporti motorizzati, sgravi sull'imposta sul reddito per i costi relativi ai viaggi casa-lavoro oltre ad una soglia minima, l'IVA ridotta per il trasporto passeggeri (sia il trasporto pubblico sia i viaggi in taxi) e il sostegno per le strade forestali.

Le misure a vantaggio del settore energetico includono la tassazione ridotta per l'elettricità utilizzata nei *data center* e nel settore manifatturiero, l'esenzione dalla tassa sull'energia per i biocarburanti, la torba e prodotti simili utilizzati per il riscaldamento e per i carburanti utilizzati negli impianti di cogenerazione.

Infine, i principali sussidi nel settore Agricoltura e Pesca riguardano i pagamenti diretti agli agricoltori e il sostegno strutturale all'industria della pesca.

²¹⁴ Paragrafo basato sul documento “*Developing guidance to identify and assess subsidies harmful to biodiversity at national level*” (OECD Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems, 2020).

2.B ESPERIENZA ITALIANA

2.10 LA STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel 2017, l'Italia ha definito la propria Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS)²¹⁵ in linea con gli SDGs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Strategia ha richiesto due anni di lavoro con un processo di partecipazione che ha coinvolto amministrazioni centrali, autorità locali e regionali, imprese, sindacati, centri di ricerca, ONG ambientali e di sviluppo, altri attori rilevanti. Nel luglio 2017, il Governo italiano ha presentato a New York la SNSvS al Forum Politico di Alto Livello. Nel dicembre dello stesso anno, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha formalmente approvato la Strategia, rendendola ufficialmente un pilastro e un riferimento per il futuro sviluppo economico del paese.

La struttura della SNSvS riflette le 5 P (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) dell'Agenda 2030. Essa declina, in ciascuna di queste aree, le scelte strategiche fondate sulle principali priorità del paese (cfr. **Tabella 13**). In termini di Catalogo, è utile sottolineare che all'interno dell'area "Prosperità" su decarbonizzazione ed economia circolare, ci sono due obiettivi importanti:

- promuovere la riforma fiscale ambientale;
- aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, evitando o riducendo gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali.

Ambedue gli obiettivi sottolineano esplicitamente l'importanza di una graduale rimozione o riforma dei SAD in linea con il Target 12.c dell'Agenda 2030, al fine di sviluppare un sistema energetico più sostenibile su scala globale.

²¹⁵ [Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile](#) ottobre 2017; Delibera CIPE n. 108/2017 [Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile](#); [Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile](#) marzo 2018.

Tabella 13 – Scelte strategiche della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

PERSONE

CONTRASTARE LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE ELIMINANDO I DIVARI TERRITORIALI	Ridurre l'intensità della povertà	
	Combattere la deprivazione materiale e alimentare	
	Ridurre il disagio abitativo	
GARANTIRE LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE UMANO	Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione	
	Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	
	Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	
	Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio	
PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE	Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	
	Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	
	Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	

PIANETA

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ	Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici	
	Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive	
	Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione	

GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI	Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura	
	Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità	
	Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero	
	Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione	
	Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali	
	Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione	
CREARE COMUNITÀ E TERRITORI RESILIENTI, CUSTODIRE I PAESAGGI E I BENI CULTURALI	Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua	
	Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera	
	Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado	
	Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori	
	Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti	
	Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni	
	Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali	
	Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale	

PROSPERITÀ

FINANZIARE E PROMUOVERE RICERCA E INNOVAZIONE SOSTENIBILI	Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo	
	Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti	
	Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico	
GARANTIRE PIENA OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI QUALITÀ	Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione	
	Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	
AFFERMARE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO	Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare	
	Promuovere la fiscalità ambientale	
	Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie	
	Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni	
	Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde	
	Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	
	Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera	
	Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera	
DECARBONIZZARE L'ECONOMIA	Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio	
	Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci	

Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS

PACE

PROMUOVERE UNA SOCIETÀ NON VIOLENTA E INCLUSIVA

Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime

Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose



ELIMINARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE

Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori

Garantire la parità di genere

Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità



ASSICURARE LA LEGALITÀ E LA GIUSTIZIA

Intensificare la lotta alla criminalità

Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico

Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario



PARTNERSHIP

Rafforzare il buon governo e la democrazia

GOVERNANCE, DIRITTI E LOTTA ALLE

DISUGUAGLIANZE

Fornire sostegno alle istituzioni nazionali e locali, a reti sociali o d'interesse, ai sistemi di protezione sociale, anche mediante il ricorso ai sindacati e alle Organizzazioni della Società Civile

Migliorare l'interazione tra Stato, corpi intermedi e cittadini al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e i principi di trasparenza

Promuovere l'uguaglianza di genere, l'empowerment delle donne e la valorizzazione



del ruolo delle donne nello sviluppo

Impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni contro le donne: migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi educativi e formativi, l'indipendenza economica e sociale

Migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori di età: ridurre il traffico di giovani donne, adolescenti e bambini e il loro sfruttamento nell'ambito del lavoro, le nuove forme di schiavitù, la criminalità minorile, lo sfruttamento dei minori con disabilità, lo sfruttamento sessuale dei minorenni, le pratiche nocive come le mutilazioni genitali delle bambine e altre forme di abuso, violenze e malattie sessuali come Hiv/Aids, le discriminazione sul diritto di cittadinanza

Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti del cambiamento”,

Promuovere l'integrazione sociale, l'educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti

Favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo”

Promuovere le capacità professionali ed imprenditoriali dei migranti in stretto collegamento con i Paesi di origine

MIGRAZIONE E

SVILUPPO

Promuovere modelli di collaborazione tra Europa e Africa per la prevenzione e gestione dei flussi di migranti attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali, la creazione di impiego e di opportunità economiche, il sostegno alla micro-imprenditoria e agli investimenti infrastrutturali in particolare nei Paesi africani



SALUTE

Migliorare l'accesso ai servizi sanitari e contribuire all'espansione della copertura sanitaria universale

Rafforzare i sistemi sanitari di base e la



ISTRUZIONE	formazione del personale sanitario	
	Contrastare i fattori di rischio e l'impatto delle emergenze sanitarie: perfezionare meccanismi di allerta precoce e di prevenzione	
	Impegnarsi nella lotta alle pandemie, Aids in particolare e nella promozione di campagne di vaccinazione (Fondo Globale, Gavi)	
	Sostenere la ricerca scientifica, la promozione di una cultura della salute e della prevenzione	
	Operare per un forte rilancio delle funzioni di sanità pubblica, appoggio alle riforme sanitarie	
	Garantire l'istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere	
	Promuovere la formazione, migliorare le competenze professionali degli insegnanti/docenti, del personale scolastico e degli operatori dello sviluppo	
	Realizzare un'educazione inclusiva a favore delle fasce sociali maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate	
	Favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati offrendo una formazione fortemente professionalizzante basata sullo sviluppo delle capacità e delle competenze	
	Valorizzare il contributo delle Università: Definire percorsi formativi con nuove professionalità, rivolti a studenti dei Paesi partner; Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali; Formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi partner; Mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e ad elaborare metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali	

Garantire la governance e l'accesso alla terra, all'acqua, alle risorse naturali e produttive da parte delle famiglie di agricoltori e piccoli produttori

Sostenere e sviluppare tecniche tradizionali di adattamento a fattori biotici e abiotici

Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le “infrastrutture verdi”

Incentivare politiche agricole, ambientali e sociali favorevoli all'agricoltura familiare e alla pesca artigianale

AGRICOLTURA

SOSTENIBILE

E SICUREZZA

ALIMENTARE

Favorire l'adozione di misure che favoriscono la competitività sul mercato di prodotti in linea con i principi di sostenibilità delle diete alimentari



Rafforzare l'impegno nello sviluppo delle filiere produttive in settori chiave, richiamando il particolare modello italiano di sviluppo – PMI e distretti locali – e puntando all'incremento della produttività e della produzione, al miglioramento della qualità e alla valorizzazione della tipicità del prodotto, alla diffusione di buone pratiche colturali e alla conservazione delle aree di produzione, alla promozione del commercio equo-solidale, al trasferimento di tecnologia, allo sviluppo dell'agroindustria e dell'export dei prodotti, attraverso qualificati interventi di assistenza tecnica, formazione e capacity building istituzionale

AMBIENTE, CAMBIAMENTI

CLIMATICI ED ENERGIA PER LO SVILUPPO

Coinvolgere il settore privato nazionale, dalle cooperative all'agro-business, attraverso la promozione di partenariati tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner

Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare



sostenibile

Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte

Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana

Promuovere l'energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in particolare in ambito rurale, nuovi modelli per attività energetiche generatrici di reddito, sostegno allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione della *governance* energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze tecniche e gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli

Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e al recupero dei mestieri tradizionali

LA SALVAGUARDIA

DEL PATRIMONIO

CULTURALE E

NATURALE

Intensificare le attività volte all'educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali

Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti



IL SETTORE PRIVATO

Promuovere: strumenti finanziari innovativi per stimolare l'effetto "leva" con i fondi privati e migliorare l'accesso al credito da parte delle Pmi dei Paesi partner; dialogo strutturato con il settore privato e la società civile; trasferimento di *know how* in ambiti d'eccellenza dell'economia italiana

Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare riferimento alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo dell'imprenditoria a livello locale con l'obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica inclusiva



VETTORI DI SOSTENIBILITÀ

CONOSCENZA COMUNE

Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici

Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi

Migliorare la conoscenza relativa a uguaglianza, dignità delle persone, inclusione sociale e legalità

Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo

Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni



MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE DI POLITICHE,

Assicurare la definizione e la continuità di gestione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e progetti

Realizzare il sistema integrato del monitoraggio e della



PIANI, PROGETTI	valutazione della SNSvS, garantendone l'efficacia della gestione e la continuità dell'attuazione	
ISTITUZIONI,	Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche	
PARTECIPAZIONE E	Garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione istituzionale e per l'attuazione e valutazione della SNSvS	
PARTENARIATI	Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato	
EDUCAZIONE,	Trasformare le conoscenze in competenze	
SENSIBILIZZAZIONE,	Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile	
COMUNICAZIONE	Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile	
	Comunicazione	
EFFICIENZA DELLA	Rafforzare la governance pubblica	
PUBBLICA	Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione	
AMMINISTRAZIONE E	Assicurare l'efficienza e la sostenibilità nell'uso delle risorse finanziarie pubbliche	
GESTIONE		
DELLE RISORSE		
FINANZIARIE	Adottare un bilancio di genere	
PUBBLICHE		

2.11 SDGs E SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI: IL LAVORO SU SDG 12.C

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ha elencato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 169 target da raggiungere entro il 2030. La capacità dei Paesi di raggiungere gli SDG sarà misurata e pubblicata tramite 230 indicatori. UN Ambiente (tradizionalmente UNEP) è il "custode" di 26 indicatori SDG, incluso l'indicatore per il target SDG 12c.

In quanto custode, UN Ambiente è l'organo responsabile per lo sviluppo metodologico di questi indicatori, fra cui figura SDG 12c, fondamentali al fine di raccogliere e pubblicare dati nel rapporto del Segretariato Generale ONU sui progressi registrati negli SDG.

Il target SDG 12c prevede di: *“Razionalizzare gli inefficienti sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, eliminando le distorsioni del mercato, a seconda delle circostanze nazionali, anche attraverso la ristrutturazione fiscale e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle condizioni dei Paesi in via di sviluppo, e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo da proteggere le comunità povere e quelle colpite”*.

Il primo incontro è stato ospitato dal Mattm a Roma il 29 settembre 2017, nell'ambito degli eventi del G7 Ambiente. Attorno al tavolo, si sono confrontati esperti provenienti da FMI, IEA, IADB, OCSE, UN Ambiente, UN Statistica, EUROSTAT, UE-CE, OPEC, *Global Subsidies Initiative* (GSI), Ufficio Statistico Svedese, Ministero Federale Tedesco per le Finanze e l'Energia e Ministero dell'Ambiente italiano. Al secondo giro di consultazioni, esperti provenienti da Cina, Egitto, India, Indonesia, Malesia, Messico, Norvegia, Peru, Filippine, Sud Africa, Arabia Saudita, Svizzera, USA, Emirati Arabi Uniti e Zambia hanno contribuito allo sviluppo di una metodologia condivisa. A marzo 2018, si è avuta la stesura di un documento che sviluppa una guida affidabile per permettere ai paesi di misurare i sussidi ai combustibili fossili e riportarla all'interno dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il documento verrà sottoposto all'UN-IAEG (gruppo di esperti governativi e delle IGOs sugli indicatori degli SDGs) per essere discusso e approvato.

2.12 LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)

La Strategia Energetica Nazionale (SEN)²¹⁶, approvata nel 2017, rappresenta il piano decennale che il Governo italiano ha stilato per anticipare e gestire i cambiamenti in seno al sistema energetico nazionale: il documento guarda oltre il limite temporale del 2030 e pone le basi per la creazione di un sistema energetico avanzato e innovativo. Il documento è il risultato di un processo di partecipazione che ha coinvolto il Parlamento italiano, le Regioni, e oltre 250 attori fra associazioni, imprese, enti pubblici, cittadini, e università. La vasta

partecipazione alla consultazione pubblica testimonia l'interesse e la rilevanza che l'opinione pubblica riserva a temi quali energia e ambiente.

L'obiettivo della Strategia è quello di rendere il sistema energetico più competitivo, sostenibile e sicuro. In particolare, la sostenibilità dovrebbe fornire un contributo fondamentale al processo di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Dal punto di vista ambientale, i principali obiettivi includono:

- diminuire il consumo energetico annuo dal 2021 al 2030 (10 Mtoe);
- accelerare la chiusura degli impianti a carbone entro il 2025, in base ad un dettagliato piano infrastrutturale;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo per tecnologie energetiche "pulite" passando dai 222 milioni del 2013 ai 444 milioni di € 2021.

Inoltre, si prevede un programma dedicato alle fonti rinnovabili in quanto ricongiungere gli obiettivi energetici con la preservazione del paesaggio risulta un aspetto cruciale per l'Italia. In quest'ambito, particolarmente importante è lo sviluppo delle fonti rinnovabili che hanno ancora ampio margine di sviluppo, ossia eolico e fotovoltaico. Dal momento che la preservazione del paesaggio è un requisito fondamentale, la Strategia promuove il rinnovamento e il potenziamento di eolico, idro-elettrico e geotermico, e prevede l'allocazione di risorse aggiuntive per rinnovabili e efficienza energetica.

Ad oggi, l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi UE sulle rinnovabili al 2020, con una produzione del 17,5% sul totale dell'energia consumata nel 2015 contro un 17% di obiettivo al 2020. L'obiettivo del 28% al 2030 risulta di conseguenza ambizioso, ma raggiungibile. Questa percentuale verrà suddivisa secondo le seguenti categorie:

²¹⁶ [Strategia Energetica Nazionale 2017](#)

- 55% di rinnovabili nel settore elettrico al 2030 (33,5% nel 2015);
- 30% di rinnovabili nel settore del riscaldamento e condizionamento (19,2% nel 2015);
- 21% di rinnovabili nel settore dei trasporti al 2030 (6,4% nel 2015).

In parallelo, la Strategia prevede investimenti in efficienza energetica con l'obiettivo di raggiungere il 30% di risparmio energetico entro il 2030 e di dare un incentivo all'industria italiana sull'efficienza energetica (es. costruzione residenziale di strutture energeticamente efficienti). A tal proposito, le linee di azione si dipanano in diverse direzioni: (i) revisionare e rafforzare le deduzioni per l'efficienza energetica ("Ecobonus"); (ii) avviare il fondo per l'efficienza energetica e un programma di garanzie sul prestito per interventi di efficienza energetica con il contestuale aggiornamento degli standard minimi; nel settore dei trasporti, (i) rafforzare la mobilità sostenibile locale per ridurre il traffico urbano; (ii) sostenere la transizione modale alla mobilità "smart" (*car sharing*, *car pooling*, *smart parking* e *bike sharing*); favorire la mobilità pedonale e ciclabile; migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni ambientali del parco macchine circolanti. Le misure per una mobilità sostenibile passano attraverso un approccio che sia neutrale rispetto alle tecnologie, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo al minor costo per la cittadinanza.

Nel settore dei servizi, si prevede l'adozione di misure che promuovano la ristrutturazione energetica degli edifici, in particolare del patrimonio pubblico con l'adozione di standard minimi. Nel settore industriale, si intende rafforzare i certificati bianchi di efficienza energetica per le Pmi, anche attraverso fondi per audit energetici e l'attuazione di sistemi di gestione energetica.

La Strategia pone l'accento sulla decarbonizzazione del sistema energetico, tramite un utilizzo ridotto della produzione a

carbone. Gli impianti a carbone dovranno quindi essere chiusi entro il 2025. Ciò richiede una gestione oculata della produzione da fonti rinnovabili che dovrebbero andarle a sostituire, lo sviluppo infrastrutturale che ne consegue e il riutilizzo di siti che possano trasformarsi in centri per la produzione da fonti rinnovabili. Uno speciale Comitato direttivo monitorerà attivamente l'attuazione della Strategia.

Nel mercato petrolifero, l'obiettivo è di ridurre il consumo primario di prodotti petroliferi di 13,5 Mtoe al 2030 rispetto ai livelli del 2015.

La Strategia prevede un allineamento delle accise di benzina e diesel sulla base dell'impatto ambientale. Questo allineamento graduale può avvenire con un incremento dell'accisa sul diesel e una riduzione di quella sulla benzina oppure con un allineamento dell'accisa sul diesel ai livelli della benzina, coerentemente con gli obiettivi di politica ambientale (cfr. Focus 1).

2.13 RAPPORTI ITALIANI: PNIEC, LTS CLIMA 2050

L'Italia ha predisposto e trasmesso alla Commissione europea, a fine gennaio 2020, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec) per il periodo 2021-2030 come previsto dal Regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Cinque sono le dimensioni su cui si articola il Pniec:

- decarbonizzazione;
- efficienza energetica;
- sicurezza energetica;
- mercato interno dell'energia;
- ricerca, innovazione e competitività.

Il Pniec è stato elaborato dal Ministero della transizione ecologica (Mite), dal Ministero dello

sviluppo economico (MSE), dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), con il supporto degli istituti e gli enti di ricerca pubblici competenti per materia (Ispra, Enea, GSE, RSE, politecnico di Milano).

Il Piano individua, al 2030, i principali obiettivi su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni.

- a) Le rinnovabili raggiungeranno, se possibile, oltre l'obiettivo del 30% (32% obiettivo europeo) dei consumi finali lordi con una maggiore penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile guidata principalmente da fotovoltaico ed eolico. Puntando sulla “generazione distribuita” di energia si spingerà su autoconsumo (i.e. *prosumer model*), comunità energetiche, procedure autorizzative più snelle per la costruzione di impianti; un forte contributo alla crescita delle rinnovabili termiche è invece atteso dalla diffusione delle pompe di calore; nei trasporti, oltre al crescente uso dello stesso vettore elettrico, la transizione si appoggerà sui biocarburanti avanzati (cioè provenienti da scarti) dove è previsto lo sviluppo del biometano.
- b) L'efficienza energetica determinerà una riduzione dei consumi energetici indicativamente del 43% rispetto allo scenario PRIMES 2007 (32,5% obiettivo europeo) interessando tutti i comparti ma il contributo maggiore è atteso dal residenziale/terziario (con una significativa accelerazione della riqualificazione degli edifici) e dai trasporti (con una riduzione della mobilità privata a favore di quella pubblica/condivisa).
- c) L'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 di almeno il 40% a livello europeo rispetto al 1990 è ripartito tra i settori ETS (industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% (per l'Italia, -33% per i non ETS) rispetto all'anno 2005.

La Commissione Europea ad ottobre 2020 nel rapporto, “Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia”, ha fornito all'Italia un'analisi del Pniec inviato. In particolare la Commissione:

- [...] “*invita l'Italia ad ampliare e aggiornare l'individuazione e la comunicazione in materia di sovvenzioni all'energia e a intensificare l'azione per eliminarle gradualmente, soprattutto nel settore dei combustibili fossili. La transizione verde in Italia riceverebbe un ulteriore impulso dall'eliminazione graduale ma rapida delle sovvenzioni ai combustibili fossili individuate nel Pniec e nelle recenti analisi della Commissione. A tale scopo sarebbe necessario sviluppare ulteriormente e attuare piani specifici corredati delle relative scadenze, unitamente a misure volte a ridurre il rischio di povertà energetica dei nuclei familiari.*”
- [...] “*invita l'Italia a sfruttare meglio il potenziale dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia per avviare un dibattito aperto con le autorità regionali e locali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e gli altri soggetti interessati e a discutere con loro dei vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima.*”

Il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 ha, infine, approvato un nuovo obiettivo climatico vincolante. I leader dell'Unione Europea hanno, infatti, raggiunto un nuovo accordo proponendo di elevare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. La finalità è quella di stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente e parallelamente contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'Unione Europea promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.

Inoltre, nella comunicazione sul Green Deal europeo, la Commissione raccomanda che “*l'aggiornamento dei Piani Nazionali per l'Energia e il Clima da parte degli Stati membri, il cui avvio è previsto nel 2023, dovrebbe tener conto dei nuovi obiettivi in materia di clima.*”.

L'Italia dovrà, pertanto, alla luce dei nuovi obiettivi europei aggiornare il Pniec per centrare gli obiettivi al 2030 e comunque allineare le politiche climatiche alla traiettoria della

decarbonizzazione del sistema economico europeo fissata per il 2050.

Sulla scia dell'Accordo di Parigi tutti i Paesi devono, inoltre, dotarsi di una LTS al 2050 (Long Term Strategy), Strategia di lungo termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La Strategia che è stata proposta nel 2015 nell'ambito degli impegni internazionali della COP 21 sui cambiamenti climatici, invita i Paesi firmatari a comunicare le proprie "Strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di lungo periodo al 2050".

A livello comunitario l'articolo 15, del richiamato Regolamento europeo 2018/1999 sulla *governance* dell'unione dell'energia, infatti, prevede che gli Stati membri elaborino e comunichino la propria strategia di lungo periodo entro il 2020 e successivamente ogni 10 anni in una prospettiva di almeno 30 anni.

A febbraio 2021, prima della formazione del governo Mario Draghi, il Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica, Mite) ha trasmesso alla Commissione Europea la "Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra". La strategia prende le mosse dal Pniec, che indica il percorso fino al 2030, "trascinando" fino al 2050 le conseguenti tendenze energetico-ambientali virtuose. La Strategia è stata elaborata di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (MSE), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ed il Ministero delle politiche agricole e agroforestali (Mipaaf).

Le tre principali direttrici, individuate dalla Strategia per raggiungere al 2050 la neutralità climatica, riguardano:

1. una riduzione della domanda di energia, grazie in particolare al calo dei consumi della mobilità privata e dei consumi in ambito civile/residenziale;
2. un cambio radicale nel mix energetico a favore delle rinnovabili (FER), coniugato con una profonda elettrificazione degli usi finali di energia e alla produzione di idrogeno;
3. un aumento degli assorbimenti di CO₂ garantiti dalle superfici forestali (compresi i suoli forestali) ottenuti attraverso la gestione sostenibile, il ripristino delle

superfici degradate ed interventi di rimboschimento.

Un incisivo intervento su queste tre leve permetterà di centrare il *target* fissato per il 2050. È necessario, però, prevedere un sostanziale cambio del "paradigma energetico italiano" che, inevitabilmente, dovrà prevedere investimenti e scelte che incidano sulle tecnologie da applicare, sulle infrastrutture ma anche sugli stili di vita dei cittadini.

Primi passi in tal senso sono stati effettuati con la trasformazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). La Strategia rappresenta uno strumento dinamico e decisivo, che opportunamente aggiornato ed integrato con gli obiettivi europei, potrà rilanciare economicamente ed in chiave sostenibile il Paese.

2.14 L'ECORENDICONTO: IL QUADRO DELLE SPESE PER L'AMBIENTE

Questo paragrafo fornisce una prospettiva legata alla contabilità nazionale ed evidenzia rispettivamente l'ammontare di spese ambientali occorse nell'ultimo anno disponibile (2019). L'analisi della spesa ambientale ci aiuta a capire il ruolo e l'attenzione dedicate a CN e SE a livello di spesa pubblica, nelle decisioni di bilancio e di intervento dello Stato.

Il documento dell'Ecorendiconto è stato introdotto con la legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 36, comma 6), prevedendo di riportare, in un apposito allegato al Rendiconto Generale dello Stato, "*le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali*" delle amministrazioni

centrali. Lo scopo di questa norma è “di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”.

Le disposizioni di legge, inoltre, richiedendo che le informazioni sulle spese ambientali siano

rappresentate “in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia”. La coerenza con detti indirizzi è assicurata dall’adozione delle definizioni e classificazioni del sistema SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l’Information Economique sur l’Environnement*): il sistema dedicato alla contabilità satellite delle spese ambientali, definito in sede Eurostat.

Tabella 14 - Le classi della classificazione delle spese ambientali CEPA e CRUMA

Classificazione	Codice classe	Denominazione classe
CEPA	1	Protezione dell’aria e del clima
CEPA	2	Gestione delle acque reflue
CEPA	3	Gestione dei rifiuti
CEPA	4	Protezione del suolo delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie
CEPA	5	Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
CEPA	6	Protezione della biodiversità e del paesaggio
CEPA	7	Protezione dalle radiazioni
CEPA	8	R&S per la protezione dell’ambiente
CEPA	9	Altre attività per la protezione dell’ambiente
CRUMA	10	Uso e gestione delle acque interne
CRUMA	11	Uso e gestione delle foreste
CRUMA	12	Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche
CRUMA	13	Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)
CRUMA	14	Uso e gestione delle materie prime non energetiche
CRUMA	15	R&S per l’uso e la gestione delle risorse naturali
CRUMA	16	Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali

Tale sistema individua due tipologie di spese ambientali:

- le spese per la “protezione dell’ambiente”, ossia le spese per le attività e le azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento (emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, ecc.), così come di ogni altra forma di degrado ambientale (perdita di biodiversità, erosione del suolo, salinizzazione, ecc.). Tali spese sono classificate secondo la classificazione CEPA (*Classification of Environmental Protection Activities and expenditure* – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente);

- le spese per l’uso e la gestione delle risorse naturali”, ossia le spese per le attività e le azioni finalizzate all’uso e alla gestione delle risorse naturali (acque interne, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche, ecc.) e alla loro tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento. Tali spese sono classificate secondo la classificazione CRUMA (*Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures* – Classificazione delle attività e delle spese per l’uso e gestione delle risorse naturali).

Le classificazioni CEPA e CRUMA si articolano rispettivamente in 9 e 7 voci di primo livello – denominate “classi” – elencate nella Tabella 14. Ciascuna classe si articola in ulteriori voci di dettaglio²¹⁷.

Il primo esercizio finanziario di attuazione dell’Ecorendiconto è del 2010. L’ultimo Ecorendiconto realizzato è datato giugno 2020 e riguarda l’esercizio finanziario 2019²¹⁸. Da esso si evince che le risorse destinate dallo Stato alla spesa primaria per la protezione dell’ambiente e per l’uso e la gestione delle risorse naturali ammontano nel 2019 a circa 5,7 miliardi di euro, pari allo 0,8% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.

Questo volume di risorse rappresenta la massa spendibile per la spesa primaria ambientale, risultante dalla somma tra i residui passivi accertati e le risorse definitive stanziare in conto competenza nel 2019.

²¹⁷ [MEF-RGS Circolare del 12 marzo 2020, n. 6](#)

²¹⁸ [MEF-RGS "L'Ecorendiconto dello Stato 2020"](#)

Tabella 15 – Evoluzione della spesa ambientale nel corso degli ultimi esercizi finanziari

Principali aggregati finanziari (mld €)	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ 2018- 2019
Spesa primaria per protezione e gestione delle risorse ambientali	8,3	4,5	3,8	4,3	4,8	4,7	4,7	5,7	20,5%
<i>di cui spese correnti</i>	<i>1,6</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,7</i>	<i>1,8</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>	-2,9%
<i>di cui spese in conto capitale</i>	<i>6,7</i>	<i>3,2</i>	<i>2,5</i>	<i>2,6</i>	<i>3</i>	<i>3,2</i>	<i>3,3</i>	<i>4,3</i>	30,3%
Spesa primaria per protezione e gestione delle risorse ambientali (% spesa primaria bilancio dello Stato)	1,5%	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	14,3%
Stanziamenti definitivi	3,87	2,46	2,81	3,30	3,50	2,81	2,81	3,78	34,3%
Impegni in conto competenza	3,79	2,42	2,74	3,21	3,40	2,76	2,74	3,56	29,9%
Pagamenti in conto competenza	2,21	2,07	2,02	2,33	2,20	1,71	1,81	2,69	49,1%
Residui al 31/12	3,29	0,79	0,99	1,27	1,80	1,91	1,97	2,14	8,5%
Coefficiente di Realizzazione (%)	56,2%	66,7%	65,8%	64,7%	58,7%	55,4%	52,5%	58,6%	11,6%

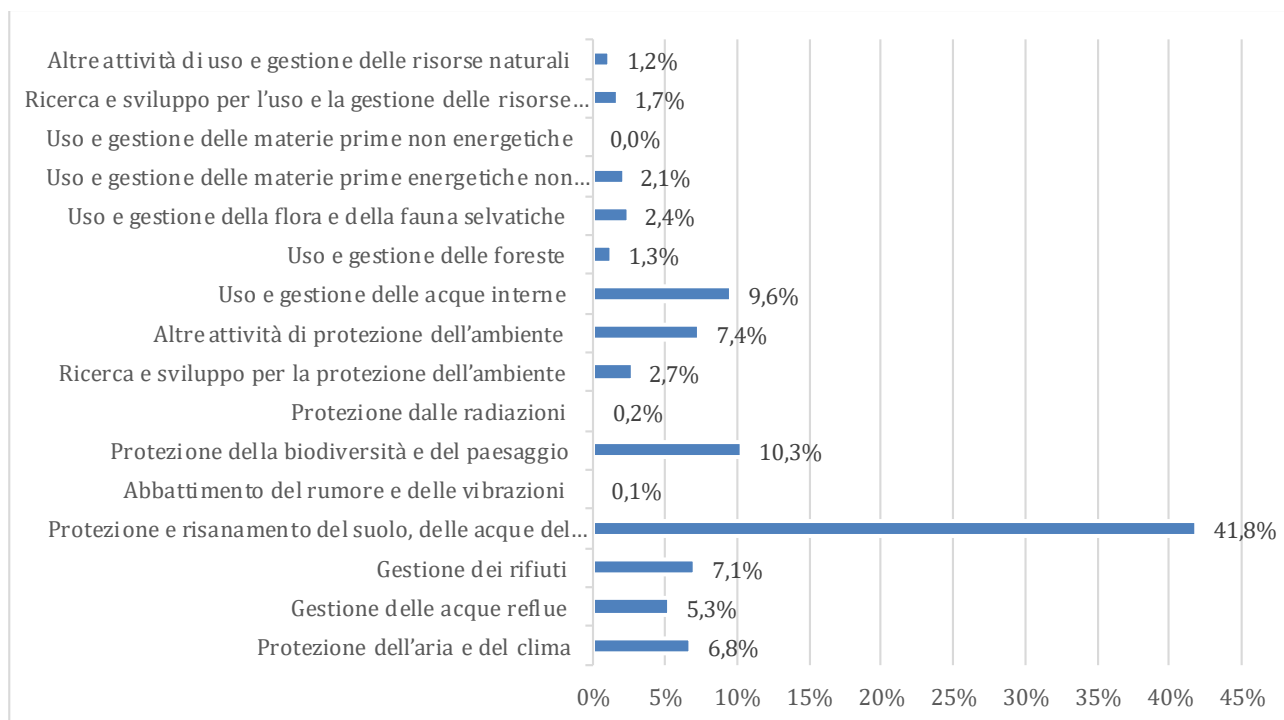
Fonte: elaborazione Mite su dati Mef-RGS

Nel corso degli ultimi esercizi, il volume della spesa primaria è aumentato, passando da 4,7 miliardi di euro del 2018 a 5,7 miliardi del 2019. Tale andamento è stato determinato soprattutto dall'aumento degli stanziamenti definitivi di competenza (ovvero la quantità di risorse stanziate annualmente per l'ambiente), si nota una loro aumento passando dai 2,81 miliardi di euro dell'esercizio 2018 ai 3,78 miliardi di euro del 2019 (+34,3%). Anche la percentuale di realizzazione della spesa in conto competenza, in media, aumenta al 58,6%. Ciò vuol dire che, nell'ultimo anno rilevato, gli stanziamenti di risorse in favore dell'ambiente sono aumentati e, con essi, anche i pagamenti effettivi. In particolare, la massa spendibile destinata alle

spese in conto capitale registra la crescita (+30,3%), che va a più che compensare la riduzione delle spese correnti (-2,9%). La Tabella 15 riporta un'evoluzione dei principali aggregati della spesa ambientale nel corso degli ultimi esercizi finanziari.

La Figura 13 illustra la distribuzione della spesa primaria per i settori ambientali, a valere sull'esercizio finanziario del 2018. Una quota importante, quasi i due terzi delle risorse, è stata destinata in particolare verso la "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie" (41,8%), la "protezione della biodiversità e del paesaggio" (10,3%) e la "uso e gestione delle acque interne" (9,6%).

Figura 13 - Spesa primaria per l'ambiente: massa spendibile a consuntivo per settore ambientale, anno 2019



Fonte: Mef-RGS (2020)

2.15 STATISTICA UFFICIALE E SUSSIDI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DANNOSI PER L'AMBIENTE

Lo standard statistico internazionale per l'analisi della interazione tra economia e ambiente *System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Central Framework* (SEEA – CF) – individua i sussidi e gli altri trasferimenti ambientali come quei trasferimenti la cui finalità principale è la protezione dell'ambiente o la gestione delle risorse naturali²¹⁹. La delimitazione della finalità ambientale viene introdotta a partire dall'insieme dei

trasferimenti costituito, coerentemente con il Sistema dei conti economici nazionali (Sna) e il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Sec 2010), in relazione alle seguenti categorie: Contributi, Contributi e prestazioni sociali, Altri trasferimenti correnti, Contributi agli investimenti²²⁰.

Mentre la finalità con cui un trasferimento viene introdotto riveste un ruolo determinante per stabilirne l'inclusione nel novero dei sussidi ambientali, l'effetto sull'ambiente dei fondi messi a disposizione non è un parametro considerato nell'approccio della statistica ufficiale.

Il seguente Box riporta i principali paragrafi rilevanti per la definizione di sussidi e altri trasferimenti nel SEEA-CF.

²¹⁹ Il presente paragrafo sulla statistica ufficiale è stato cortesemente prodotto dall'Istat.

²²⁰ Si veda l'Appendice Da fine Catalogo per le definizioni dei singoli trasferimenti.

Box – I sussidi per la protezione dell'ambiente nel SEEA-CF

4.138 An environmental subsidy or similar transfer is a transfer intended to support activities that protect the environment or reduce the use and extraction of natural resources. It includes those transfers defined by the SNA (System of National Accounts) as subsidies, social benefits to households, investment grants and other current and capital transfers.

4.139 Determination of whether a particular transfer by government is environmental is based on consideration of the purpose of the transfer. From an analytical perspective, the primary focus is to determine how much expenditure is being allocated towards achieving environmental outcomes. Thus, a subsidy or similar transfer should be treated as environmental when the primary intent or purpose of the government is for resources to be used for either environmental protection or resource management purposes.

4.141 In practice, information on transfers by government is usually contained in budget and other government expenditure data. Generally, these data do not show individual transactions and more commonly will provide information by type of government programme, thus including a large number of individual transfers. It will usually be the case that such programmes have multiple purposes and hence determining the number and value of individual transfers that have a primary purpose of environmental protection or resource management may require additional information.

4.142 In these situations, it may be necessary to estimate the share of the value of transfers for a given government programme that reflects the value of individual transfers within the programme that have environmental protection or resource management as their primary purpose.

The determination of primary purpose should not be based on whether the use of the resources by the recipient of the transfer results in positive outcomes for the environment. While it is reasonable to consider that the purpose of the government in making the transfer and the purpose of the recipient are the same, it may not be the case that the expenditure of the transferred resources results in beneficial environmental outcomes, even if this was the intent.

Questo stesso approccio viene adottato dall'Eurostat per la raccolta dati sui Sussidi ambientali e altri trasferimenti (Environmental Subsidies and Similar Transfers - ESST), avviata tra i paesi Ue su base volontaria a partire dal 2015.

Considerando il crescente interesse degli utenti dei dati per gli ESST, anche in relazione alle politiche connesse alla adozione della strategia europea per lo European Green Deal, l'Eurostat ha proposto di includere i sussidi e gli altri trasferimenti ambientali tra i cinque nuovi moduli del Regolamento (EU) 691/2001 sui conti economici ambientali, attualmente oggetto di revisione mediante procedura legislativa ordinaria. L'allegato presenta le tavole di dettaglio per la raccolta dati, nel formato proposto alla valutazione dei paesi membri nel giugno 2021.

In materia di sussidi dannosi per l'ambiente (in inglese Potentially Environmentally Damaging Subsidy - PEDS) pur in presenza di un elevato grado di interesse da parte degli utenti dei dati, il livello di maturità della statistica ufficiale è inferiore a quello raggiunto per i sussidi per l'ambiente, sia con riferimento agli aspetti definitori e alle metodologie di calcolo sia per le esperienze di implementazione. In assenza di line guida sui

sussidi dannosi per l'ambiente nel manuale SEEA-CF²²¹, nel 2019 Eurostat ha compiuto un avanzamento nella direzione di definire un approccio condiviso raccogliendo e confrontando le esperienze esistenti in materia²²². Un altro passo in avanti significativo è il lavoro della *London Group Task Force on fossil fuels subsidies*, completato nell'ottobre 2020²²³. Sulla base degli avanzamenti compiuti a livello internazionale, l'Eurostat ha avviato nel 2020 una prima raccolta dati sperimentale sui PEDS rivolta a un gruppo ristretto di paesi, soprattutto allo scopo di testare il questionario e la capacità di risposta dei paesi membri. I risultati della raccolta pilota mostrano che la disponibilità di dati statistici sui PEDS è ancora limitata e suggeriscono quindi di mantenere la raccolta dati su base volontaria.

La prevista introduzione nel Regolamento sui conti economici ambientali dei sussidi e gli altri trasferimenti ambientali su base obbligatoria da una parte e di quelli potenzialmente dannosi per l'ambiente su base volontaria dall'altra, stimolerà l'avvio in Istat di attività su base regolare per rispondere alla domanda di informazione in questo importante ambito di policy.

²²¹ SEEA – CF, § 4.147. The definition of environmental subsidies and similar transfers focuses on the government's intention rather than on the effect on the environment arising from the use of the resources provided. Another perspective that may be taken is whether the size and structure of payments from governments are environmentally beneficial or environmentally damaging. A measure reflecting this perspective is the potentially environmentally damaging subsidy (PEDS), encompassing subsidies and similar transfers that support activities that are considered environmentally damaging. In some definitions, this measure also includes so-called implicit (or indirect) subsidies, such as preferential tax rates. A definition of PEDS is not included in the SEEA.

²²² https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/harmful_subsidies_definitions_and_approaches_for_measurement_0.pdf

²²³ https://www.scb.se/contentassets/f6eddbfd7acf43e7a486056912d50b5e/mi1301_2018a01_br_mi71br2001.pdf

2.16 DIBATTITO ITALIANO

Oltre che in ambito internazionale, anche nel contesto italiano si è animato il dibattito sui sussidi dannosi e favorevoli all'ambiente. La pubblicazione del 1° Catalogo nel febbraio 2017 potrebbe non essere stata influente.

Il dibattito sull'eliminazione dei SAD si è attivato in seno alla società civile (Asvis²²⁴, Legambiente²²⁵, Kyoto Club²²⁶, WWF²²⁷), per, poi inserirsi in forme diverse in alcuni programmi elettorali (Movimento 5 Stelle, Lega, Più Europa, Leu) in occasione delle elezioni politiche del marzo 2018, considerato l'interesse per le risorse destinate attualmente ai sussidi dannosi e la rilevanza delle politiche climatiche e di sviluppo sostenibile.

2.16.1 Nomisma Energia

Già nel mese di marzo del 2017 il centro studi Nomisma Energia ha elaborato un documento per Confindustria Energia dal titolo *Sussidi e Incentivi all'Energia in Italia*. Il rapporto si dedica, in particolare, al confronto tra i sussidi alle fonti fossili e gli incentivi alle rinnovabili e al risparmio energetico. Nel documento si evidenzia che, sotto il *“profilo macroeconomico, gli incentivi servono ad attivare investimenti e, indirettamente, a sostenere il PIL e l'occupazione, ma la loro efficacia è condizionata dal fatto che rimangano limitati nel tempo; i sussidi sono riduzioni di tasse ed hanno sempre un effetto espansivo del PIL, in quanto liberano risorse per maggiori consumi, o investimenti”*.

²²⁴

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/09/28/news/asvis_16_mld_1_anno_spesi_per_sussidi_dannosi-176752115/

²²⁵ <http://www.greenreport.it/news/economia-ecologia/legambiente-presenta-legge-bilancio-verde-2018/>

²²⁶ <http://www.qualenergia.it/articoli/20180604-l-italia-deve-fare-molto-di-piu-eliminare-i-sussidi-alle-fonti-fossili->

²²⁷ <http://www.meteoweb.eu/2018/06/wwf-ministero-ambiente/1108634/>

In particolare, *“gli incentivi alle rinnovabili, per quantità, 12,6 mld €, e durata, 20 anni, non trovano uguali nel passato della politica industriale in Italia”*. Il rapporto, poi, confronta i propri risultati con i dati del Mef (Rapporto annuale sulle spese fiscali) e del Mattm (precedente edizione di questo catalogo) annotando che, in linea generale, i tre documenti sono coerenti tra di loro. A differenza dei due documenti ministeriali si realizza anche un approfondimento sulle tasse sull'energia e, più in generale, su quelle ambientali, rilevando che *“da sempre l'Italia è caratterizzata da alta tassazione dei prodotti energetici: il caso più evidente è quello dei carburanti”*.

2.16.2 UVI Senato

Si è occupato del tema anche l'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica realizzando due dossier.

Il primo²²⁸, dal titolo *“Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia”*²²⁹, affronta la riforma della fiscalità ambientale all'insegna di una maggiore equità e trasparenza. Si propone un nuovo approccio per applicare al meglio il principio “chi inquina paga”, tenendo conto quantomeno di tre indicazioni che emergono dai risultati del modello adoperato nel lavoro:

- eliminazione graduale²³⁰, ma certa dei sussidi dannosi per l'ambiente, attraverso una valutazione complessiva dell'incidenza dei sussidi a livello di settore. *“I settori con maggior intensità di costi esterni ambientali ed eccessivamente sussidiati in maniera inefficiente sono quelli su cui è più urgente intervenire per recuperare il gettito dello Stato”*;

²²⁸ Corredato da un focus di sintesi [Chi inquina, paga? I danni sanitari e ambientali delle attività economiche in Italia: quanto costa l'inquinamento alla collettività \(e chi lo paga\)](#) (UVI, 2017).

²²⁹ Molocchi A. (2017)

²³⁰ Considerando come orizzonti temporali possibili gli impegni dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030.

- considerato che allo stato attuale il meccanismo ETS ha dimostrato di sottostimare il prezzo delle emissioni di CO₂, bisognerebbe definire un prezzo base in relazione al beneficio sociale marginale della loro riduzione (evitando, tra l'altro, l'allocatione gratuita). Inoltre, *“dato che il meccanismo EU - ETS non può attribuire un prezzo alle emissioni di tutti i settori dell'economia, esso dovrebbe essere accompagnato da una carbon tax, da introdurre sia nei settori non ETS che sulle importazioni di beni da Stati che non adottano misure equivalenti di carbon pricing”*;

- avviare la riforma della fiscalità ambientale contemplando l'introduzione graduale di specifiche imposte sugli inquinanti e sull'uso delle risorse naturali scarse (es. consumo di suolo), *“opportunamente calcolate con un'attività sistematica e regolamentata di misura dei costi esterni sanitari e ambientali associati a tali fattori d'impatto”*.

Il secondo²³¹, è una sintesi ragionata della precedente edizione del Catalogo dei sussidi²³².

2.16.3 Legambiente

Dal 2012 Legambiente presenta, a cadenza pressoché annuale, il “Rapporto Sussidi alle Fonti Fossili”, dossier che identifica e commenta i trasferimenti pubblici, diretti e indiretti, quantificandone l'effetto finanziario, alla filiera dei combustibili e carburanti di origine fossile, dalla coltivazione sino agli usi finali²³³.

Confronto con dati e stime del CSA3

L'edizione del Rapporto Legambiente del dicembre 2020 stima l'effetto finanziario

²³¹ Corredato da un focus di sintesi [Chi inquina, guadagna? Tra SAD e SAF: i bonus che salvano l'ambiente e i sussidi che favoriscono l'inquinamento](#) (UVI, 2018).

²³² Mattm – Sogesid (2018)

²³³ L'edizione dicembre 2020 del rapporto Legambiente per la prima volta allarga la disamina ai sussidi al di fuori del perimetro Oil&Gas, includendo i sussidi ambientalmente dannosi afferenti ai settori agricoltura e trasporti, e ancora canoni e concessioni calmierate per le attività estrattive.

complessivo degli Aiuti di Stato alle fonti fossili per il 2019 in circa 15 mld € (-20% rispetto alla precedente edizione relativa al 2018). La presente edizione del CSA, la quarta, stima gli FFS nel 2019 a 15,0 mld € e 13,1 per il 2020; la terza edizione (dicembre 2019) stimava a 17,7 mld € gli FFS per il 2018.

La convergenza, per il 2019, anche osservando la serie storica, tra il totale del Rapporto Legambiente e quello dell'unità di economia ambientale del Mite, cela però discrepanze anche rilevanti all'esame di alcune, seppur poche, voci singole, dovute principalmente a:

- sfasamento temporale tra le due pubblicazioni, che fa omettere (includere) misure e provvedimenti stralciati (annessi) per effetto di disposizioni normative nel frattempo intervenute;
- differenti approcci tassonomici e classificatori;
- differenti approcci di giudizio (SAD vs. SAF);
- diversi metodi di calcolo o stima.

A titolo d'esempio, uno dei comparti in cui le stime Legambiente vs. CSA3 divergono maggiormente è quello della produzione (coltivazione) di idrocarburi liquidi e gassosi, vale a dire il sistema di royalties, franchigie, canoni di superficie e deduzioni fiscali legate alle concessioni di sfruttamento dei giacimenti. Legambiente calcola un effetto finanziario (e.f.) complessivo, nella forma di rinuncia al gettito nelle casse dello Stato, più alto di quanto fa il CSA3 (scarto = c. 600 mln €), in quanto:

- stima, via *price gap* rispetto all'aliquota teorica unica al 20%, l'inadeguatezza delle aliquote di prodotto correnti o royalties (e.f. 262 mln €);
- stima, via *price gap* rispetto a canoni teorici allineati a quelli dei Paesi del Nord Europa, l'inadeguatezza dei canoni di superficie correnti (e.f. 300 mln €), qui recependo anche:

- o l'aumento di 25 volte di tutti i canoni previsto dal Decreto Semplificazioni;
- o l'articolo 62-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce una soglia massima per il canone annuo pari al 3% della valorizzazione della risorsa ottenuta nell'anno precedente dalla concessione;
- riporta la mancata entrata per la regione Sicilia per effetto della deduzione dell'imponibile sulle royalties per le società estrattive (e.f. 0,3 mln €), denunciando tra l'altro la difficoltà di reperimento di informazioni in questa materia di fiscalità regionale.

Queste tre voci non sono contemplate dal CSA3, che stima solo l'esenzione al versamento delle aliquote di prodotto per le produzioni sottosoglia di gas naturale e petrolio, in terraferma o in mare, ossia le franchigie, non recependo ancora però, per sfasamento temporale, gli aggiornamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2020 (n.160 del 27 dicembre 2019, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22), che abbassa le franchigie per il gas e le annulla per il petrolio (v. scheda EN.SI.26).

Altre divergenze significative, dovute alle ragioni sopra esposte, in termini di e.f. o di qualifica SAD/SAF, riguardano:

- il blocco di misure per i prestatori di servizi emergenziali e di interrompibilità della fornitura elettrica – il CSA3 riporta solo la compensazione aggiuntiva alla condizione standard, per i soli clienti con contratto sopra i 40MW (v. scheda EN.SI.30);
- le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivori) – scarto = 1.242 mln €;
- il regime di particolare favore fiscale per i SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) per il CSA3 è SAF la parte spettante ai sistemi di autoproduzione dell'energia elettrica con ciclo ORC alimentati dal recupero di calore prodotto

da cicli industriali e da processi di combustione, ai quali sono assegnati peraltro TEE; tutti gli altri sono SAI (v. scheda EN.SD.04). Legambiente segnala l'elusione dagli oneri di sistema di tutte le reti interne di utenza alimentate da combustibili fossili;

- l'esenzione d'accisa sugli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nella produzione di energia elettrica o nei biocarburanti, che il CSA3 qualifica come SAF e Legambiente come SAD, per la quota di olio di palma importata da Paesi del Sud-Est Asiatico dove le monoculture accelerano il rischio ILUC – Indirect Land Use Change. Nella presente edizione del Catalogo, nella scheda [EN.SI.37], (v. par. 3.2.3.37), il tema viene approfondito.

Infine, vi sono alcuni sussidi alle fonti fossili che sono inseriti nell'ultimo rapporto Legambiente, ma che, per le ragioni esposte sopra, non compaiono in CSA3:

- il mercato delle capacità (e.f. 180 mln €);
- le garanzie pubbliche sui prestiti, gli investimenti in quote societarie, ecc., operate da Cdp, Sace, Simest a favore di società Oil&Gas (e.f. 3.757 mln €);
- la copertura dei maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese elettriche Uniem operanti sulle isole minori non interconnesse, il cui fabbisogno, stabilito da Arera, è in capo alla collettività degli utenti elettrici e raccolto attraverso la componente tariffaria A_{UC4RIM} degli oneri generali di sistema (e.f. 33 mln €).
- le misure a sostegno degli impianti essenziali (e.f. 412 mln€);
- le misure a sostegno degli elettrodotti di connessione con l'estero (interconnector) finanziati da privati (e.f. 500 mln €). (Tutti gli importi sopra riportati sono stime Legambiente).

La scheda sul mercato della capacità è stata aggiunta nella presente edizione (v. scheda EN.SD.12).

2.16.4 Sbilanciamoci

Il Rapporto di Sbilanciamoci “I Sussidi Ambientalmente Dannosi. Le proposte per il loro superamento entro il 2025”, pubblicato nel giugno 2020, propone una strategia di riforma al fine di eliminare i SAD entro l'anno 2025, come previsto dalla dichiarazione del G7 di Ise-Shima.

Oltre a evidenziare alcune proposte specifiche relativamente all'eliminazione dei SAD, nel rapporto si sottolinea l'importanza di prevedere delle misure compensative che sostengano le famiglie più vulnerabili e l'importanza di mettere in atto una concertazione con gli operatori economici cercando soluzioni il più possibile condivise che rafforzino la competitività del sistema produttivo.

In particolare, nel rapporto vengono illustrati quattro punti su cui basare un piano di riduzione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD):

- Le risorse recuperate dai SAD devono essere investite nella transizione e nella lotta alla povertà energetica: il recupero di risorse derivante dalla cancellazione dei SAD dovrebbe essere riconvertito in misure a favore di un'economia sostenibile. Le maggiori entrate dovrebbero dunque essere utilizzate in parte per aumentare gli investimenti a favore della transizione ecologica del sistema produttivo e in parte per limitare il potenziale impatto negativo della rimozione dei sussidi sulle famiglie più vulnerabili, riducendo la povertà energetica e migliorando i servizi di trasporto pubblico.

- Se possibile, trasformare i SAD in SAF: non prevedere dei tagli lineari dei SAD, ma piuttosto introdurre requisiti di condizionalità ambientali stringenti che riducano l'impatto ambientale senza compromettere il fine sociale o di competitività per cui quel sussidio è nato. Per i sussidi incerti, introdurre meccanismi di penalizzazione quando non siano presenti condizioni di sostenibilità ambientale degli

investimenti e prevedere meccanismi premiali qualora tali condizioni sussistano.

- Compensare le famiglie e sostenere la transizione ecologica del sistema produttivo: individuare e attuare, attraverso interventi concreti (proposti nel documento), un percorso di riduzione dei SAD che preveda forme di compensazione per famiglie e imprese, favorendo la transizione del sistema produttivo verso sistemi più sostenibili e trasformando, quando possibile, i sussidi dannosi in sussidi favorevoli all'ambiente.

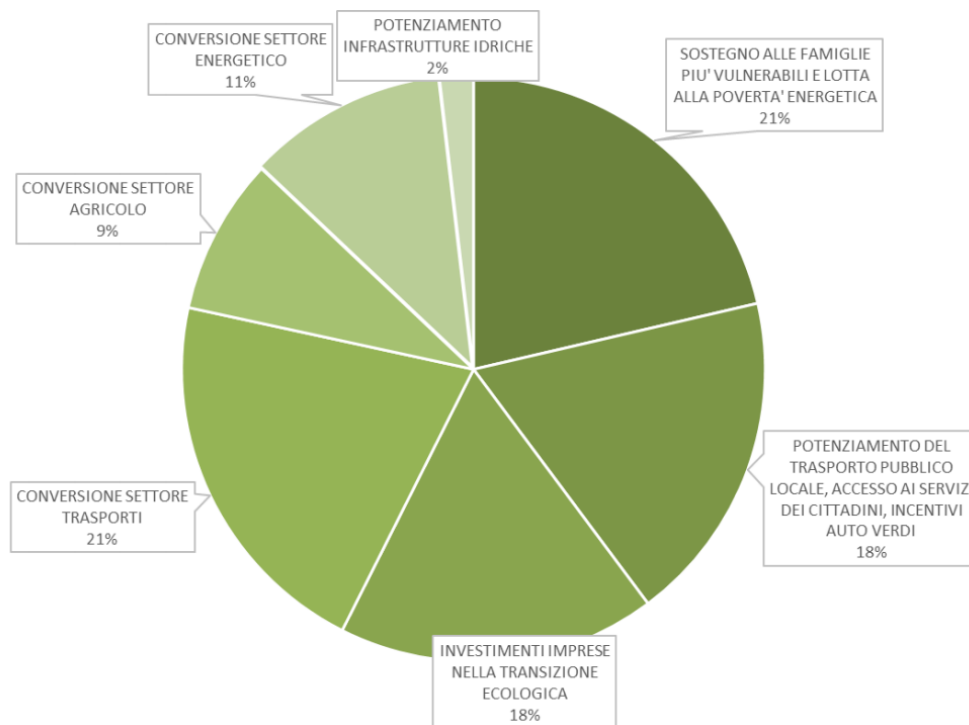
- Una politica industriale per la transizione: la cancellazione dei SAD dovrebbe essere inserita all'interno di una strategia di politica industriale coerente con la riconversione ecologica dell'economia fondata su prodotti, servizi, processi e modelli organizzativi che utilizzino meno energia, risorse naturali e territorio. La riconversione

ecologica dovrebbe avvenire attraverso importanti investimenti destinati a sviluppo di tecnologie di produzione più efficienti, fonti rinnovabili, reti infrastrutturali coerenti con la mobilità sostenibile, potenziamento della mobilità integrata, riqualificazione energetica degli edifici, passaggio da un'economia lineare a una circolare e una tassazione che favorisca il consumo e la produzione di beni e servizi verdi.

Secondo quanto illustrato nel rapporto, una riforma dei SAD dovrebbe dunque rappresentare l'occasione per favorire la conversione dell'economia verso un modello di sviluppo sostenibile.

La Figura 14 mostra una possibile destinazione delle risorse ottenute dalla rimozione dei SAD, sulla base di un'ipotesi di compensazione delle categorie interessate dai sussidi che ricalca le proposte descritte nel Rapporto.

Figura 14 - Uno schema di redistribuzione delle risorse ricavate dalla rimozione dei SAD



Fonte: Rapporto "I Sussidi Ambientalmente Dannosi. Le proposte per il loro superamento entro il 2025", Campagna Sbilanciamoci (Giugno 2020)

2.16.5 Forum Disuguaglianze Diversità e Legambiente

Nell'ottobre del 2019 Legambiente e il Forum Disuguaglianze e Diversità hanno presentato nel rapporto "È ora il tempo del Green New Deal. Lavoro, innovazione, città, lotta alle disuguaglianze: le sfide per accelerare la transizione climatica. Le proposte per la Legge di bilancio 2020", alcune proposte per la legge di bilancio 2020 relative al percorso che l'Italia dovrà intraprendere per accelerare una transizione ecologica guidata da obiettivi di giustizia sociale. Una transizione ecologica che consenta di spostare la fiscalità sulle fonti fossili, di riformare le concessioni sui beni comuni, di accelerare il processo verso un'economia circolare, di rafforzare le fonti rinnovabili e di disegnare misure ambientali che favoriscano i più vulnerabili combattendo le disuguaglianze.

Nel documento si sottolinea come le risorse per mettere in campo una ambiziosa politica ambientale esistono già nel bilancio dello Stato, a partire dagli oltre 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi che dovrebbero dunque essere trasformati in investimenti per l'innovazione ambientale a favore delle imprese e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel documento si evidenzia come sia necessario aprire un confronto con i cittadini e le imprese e come occorra definire una strategia chiara di cambiamento che preveda ad esempio di spostare il peso della tassazione dal lavoro al consumo di risorse ambientali, che preveda la cancellazione dei SAD, l'adeguamento dei canoni per le cave, le acque minerali e le concessioni balneari, l'adeguamento delle royalties per le estrazioni di petrolio.

Legambiente e il Forum Disuguaglianze e Diversità sottolineano inoltre come la transizione ecologica costituisca una grande opportunità di rilancio economico del Paese e come possa creare importanti opportunità occupazionali. Sottolineano tuttavia come sia

necessario attuare delle politiche pubbliche che assicurino che specifici territori e lavoratori non paghino le conseguenze della chiusura di centrali e produzioni inquinanti, e come sia necessario che il taglio dei sussidi alle fossili sia accompagnato da incentivi per dare la possibilità a tutti di scegliere le alternative sostenibili nei diversi settori. Come descritto nel documento, numerosi studi confermano che investire in questa direzione conviene, lo dimostrano la crescita di nuove imprese e dell'occupazione nei settori che più stanno andando in una direzione dove si punta su qualità e innovazione: dal turismo all'agricoltura biologica, dal mondo del riciclo a quello dell'efficienza energetica. Infine, gli autori evidenziano come le misure previste dalla transizione ecologica possono dare risposte concrete ai problemi irrisolti del nostro Paese nella gestione dei rifiuti, nella importazione di fonti fossili, nell'approvvigionamento di beni e materiali.

In questo documento Legambiente in collaborazione con il Forum Disuguaglianze e Diversità presentano dunque le scelte che si possono mettere in campo per spostare la fiscalità e gli investimenti verso l'innovazione ambientale, la riconversione industriale e la riqualificazione dei territori in un orizzonte di dieci anni.

Sintesi delle proposte per la Legge di bilancio 2020

1. Spostare la fiscalità sulle fonti fossili per spingere la transizione energetica

Adeguare le royalties per le estrazioni di petrolio e gas.

Rideterminare la fiscalità sui combustibili fossili sulla base delle emissioni di anidride carbonica prodotte e introdurre una Carbon Tax.

Eliminare sussidi e contributi alla generazione elettrica da fonti fossili per spingere la produzione da fonti rinnovabili.

Trasformare le esenzioni dall'accisa nei settori dei trasporti, dell'agricoltura e negli usi civili in politiche di investimento in efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Istituire una tassa di imbarco aeroportuale legata all'efficienza dei velivoli.

Introdurre un indicatore di sostenibilità delle imprese nei diversi settori produttivi per valutare l'accesso alle politiche di supporto alle imprese.

2. Riformare le concessioni sui beni comuni ambientali

Adeguare i canoni per le attività estrattive.

Adeguare i canoni per il prelievo delle acque minerali.

Adeguare i canoni per le concessioni balneari.

Abolire le proroghe senza gara delle concessioni autostradali e investire le risorse provenienti dai pedaggi autostradali per interventi di manutenzione stradale e per le nuove infrastrutture di mobilità sostenibile.

3. Cambiare la fiscalità per spingere economia circolare e transizione climatica

Adeguare la tassazione per il conferimento a discarica.

Prevedere un'IVA agevolata per beni e servizi che producono benefici ambientali e sociali.

Anticipare il recepimento della direttiva UE 2018/2001 per consentire l'autoconsumo collettivo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Eliminare il pagamento dell'accisa per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Prorogare le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica dei condomini garantendone l'accesso anche alle fasce più povere della popolazione.

Accelerare nella strategia europea di lotta all'inquinamento da plastica.

4. Le nuove politiche per la transizione energetica

Stabilire il coordinamento delle politiche per la transizione ecologica e sociale presso la Presidenza del Consiglio.

Informare e creare opportunità di riduzione della spesa energetica per chi ne ha più bisogno, aggredendo il nuovo fenomeno della povertà energetica.

Rilanciare gli investimenti dei Comuni.

Una strategia sociale e ambientale per le periferie ed i territori marginali, per garantire riqualificazione abitativa e delle scuole, nonché accesso alla mobilità sostenibile.

La giusta transizione nelle aree e nelle aziende interessate da crisi industriali.

Accompagnare l'innovazione nei processi industriali per rafforzare l'occupazione, rilanciando il ruolo delle imprese controllate dallo Stato.

Una strategia per la prevenzione, la ricostruzione, lo sviluppo a fronte del rischio sismico.

Un piano straordinario per 500mila alloggi NZEB di edilizia sociale.

Un progetto per tutelare e incrementare il capitale naturale.

Un programma clima per l'Africa e il Mediterraneo

2.16.6 Ossigeno per la crescita

Nel settembre 2020 è stato pubblicato il rapporto “Ossigeno per la crescita: La decarbonizzazione al centro della strategia economica Post-COVID. Proposte di riforme e azioni per un'economia resiliente” realizzato da esperti provenienti dal mondo economico, accademico, associativo e della consulenza con l'obiettivo di contribuire a identificare, i principi e le misure per strutturare una ripresa economica sostenibile e resiliente. Il rapporto coordinato dal Refe di Milano è stato promosso dalla ECF (European Climate Foundation).

Dal rapporto emerge come l'innovazione, non solo tecnologica ma anche della policy, connessa alla decarbonizzazione rappresenti l'elemento indispensabile per una crescita economica che permetta di superare la crisi Covid.

Il rapporto identifica a livello sistemico il ruolo della decarbonizzazione nella ripresa economica a livello macroeconomico, di riforme strutturali nei campi della fiscalità, della

finanza sostenibile, dell'economia circolare, del Green Public Procurement e del lavoro e di sei settori strategici chiave quali l'industria, l'efficienza energetica, il sistema elettrico, i trasporti, il cibo e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

I risultati evidenziano un'opportunità di rinnovamento senza precedenti del sistema produttivo italiano e evidenziano come le risorse mobilitate dall'Europa permettono di innescare un livello di crescita e di nuova occupazione che consentono di far fronte alle disuguaglianze acute con la crisi COVID.

Come sottolineato nel rapporto la vera riforma è la condivisione dell'obiettivo di decarbonizzazione nell'amministrazione pubblica e tra gli attori economici e la determinazione a fare coincidere la crescita con una strategia di innovazione, che appoggiandosi alla decarbonizzazione, sia in grado di offrire una prospettiva di lungo periodo.

Le cinque dimensioni che sono state selezionate nel lavoro a sostegno di una strategia coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione sono:

FISCALITÀ

- La fiscalità è un tassello centrale della coerenza della policy di decarbonizzazione a supporto degli investimenti privati. E' importante anticipare in Italia la riforma della fiscalità energetica prevista in Europa.
- Il prelievo fiscale sui beni e prodotti energetici deve essere coerente con l'emissione di CO2 correlata.
- La fiscalità deve introdurre un prezzo minimo del carbonio in tutti i settori anche per compensare la caduta dei prezzi dei fossili a seguito del Covid.
- La componente fiscale su energia in Italia è rilevante, questo permette spazio di manovra per obiettivi di decarbonizzazione senza incrementarne il peso.
- Trasferire sulla fiscalità gli oneri generali di sistema della tariffa elettrica e sostituirli con

l'introduzione di una fiscalità coerente con la politica di decarbonizzazione.

- Gli strumenti d'incentivazione risultano efficaci in un periodo di propensione al risparmio. Meccanismi quali il 110% o il bonus auto devono essere unicamente mirati ad obiettivi di decarbonizzazione eliminando le contraddizioni esistenti (vedi capitolo efficienza energetica e trasporti).

FINANZA SOSTENIBILE

- Le politiche pubbliche per fare leva sugli investimenti privati devono garantire una cornice coerente con il percorso di decarbonizzazione.
- Per allineare gli investimenti agli obiettivi climatici occorre disinvestire da progetti non compatibili con la decarbonizzazione a quelli a supporto della transizione. Le politiche e le risorse pubbliche possono favorire gli investimenti nei settori prioritari riducendo i rischi insiti nei processi di innovazione.
- La tassonomia europea rappresenta uno schema valido per valutare l'eleggibilità dei progetti all'interno delle strategie di ripresa economica, in modo da assicurare la compatibilità con il percorso di decarbonizzazione.
- I green bond, anche sovrani, sono uno strumento per incrementare gli investimenti nella decarbonizzazione.

ECONOMIA CIRCOLARE

- E' opportuno che i 7 settori su cui si concentra l'economia circolare come indicati nel Piano d'Azione Europeo vengano rappresentati nel recovery fund in una sezione dedicata all'economia circolare.
- Nel settore dell'edilizia è possibile sostenere progetti pilota di certificazione della circolarità sull'esempio di casa clima. Gli ecobonus con le misure più generose di incentivazione devono iniziare a considerare i materiali impiegati nelle ristrutturazioni.

- E' utile incrementare i finanziamenti pubblici del Piano "Transizione 4.0" per un sostegno specifico alle imprese per l'economia circolare.
- La promozione di sistemi di certificazione per prodotti e servizi di qualità costituisce un'azione strategica anche prospettica per l'industria italiana ed un'opportunità per le PMI.
- Prevedere meccanismi di promozione della domanda di beni circolari con incentivi, anche ricorrendo a strumenti fiscali.
- Attivare una strategia di supporto favorendo la misurazione, la rendicontazione e la formazione in economia circolare.

DOMANDA PUBBLICA

- Attivare la domanda di 40.000 soggetti sul territorio nazionale con un volume di spesa di circa 170 di prodotti e servizi funzionali alla strategia di decarbonizzazione.
- Favorire l'attuazione del GPP con 8 passaggi chiave: Avere un referente (1) e formarlo (2), approvare i prezzari per l'edilizia coerenti con i CAM (3), adottare la valutazione del costo lungo il ciclo di vita (4), rendere condizionali al GPP i fondi europei (5), adottare sistemi di monitoraggio (6), rendere il GPP un'opportunità di ricerca e innovazione per il rispetto e l'innovazione dei CAM a seconda delle priorità delle politiche ambientali (7), anche attraverso il partenariato per l'innovazione (8).
- Attivare una procedura che assicuri chiarezza per la verifica dei CAM ricorrendo a strumenti di certificazione.
- Attivare delle modalità di procedura che assicuri chiarezza circa la richiesta del mezzo di prova che deve essere esibito per la verifica dei CAM, ricorrendo in particolare modo a strumenti di certificazione.

LAVORO

- Gli obiettivi della decarbonizzazione devono diventare oggetto del lavoro. Nelle politiche del lavoro per gestire la ripresa deve emergere il nesso tra lavoro e decarbonizzazione.
- La contrattazione collettiva e le relazioni industriali devono essere chiamate a contribuire a governare la transizione energetica e ambientale.
- La formazione è un elemento fondamentale a gestire l'innovazione e le trasformazioni imposte dalla decarbonizzazione.
- La proposta intende riformare l'attuale impostazione delle misure volte a garantire reddito e contrastare la povertà con l'idea di generare opportunità di lavoro e nuove attività produttive. Uno Stato promotore dell'occupazione, finanche datore di lavoro di ultima istanza.
- Necessaria una nuova governance, anche attraverso l'istituzione di un'agenzia nazionale, in grado di coinvolgere le diverse parti sociali nel processo di sviluppo green.

2.16.7 Asvis

Nel rapporto 2020 dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che analizza lo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030, si evidenzia come nell'ultimo anno (2020) 9 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile registrino un peggioramento. L'Asvis sottolinea dunque come sia necessario intraprendere immediatamente il cammino verso una transizione ecologica "giusta", capace di generare nuova occupazione e sviluppo economico e sociale, utilizzando in modo coerente le risorse Ue e nazionali per rilanciare il Paese in un'ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Nel rapporto, uno degli aspetti analizzati riguarda la riforma fiscale ecologica che secondo l'Asvis è ineludibile. Asvis evidenzia

come sia necessario adeguare le accise sui carburanti, a parità di gettito, in funzione del contenuto in carbonio dei combustibili, adottare progressivamente una carbon tax generalizzata e adottare la carbon border tax del Green Deal europeo, equilibrando il prezzo unitario per le emissioni di carbonio tra i settori ETS a controllo europeo e gli altri settori (in particolare civile e trasporti). Inoltre, Asvis evidenzia come vada definito con target e scadenze il percorso per la riduzione e riconversione a favore dello sviluppo sostenibile dei Sussidi ambientalmente dannosi a partire dai combustibili per aviazione civile, autotrasporto, agricoltura e pesca. Come riportato nel documento, per favorire tale processo non bisogna elargire semplici compensazioni economiche ai settori interessati, quanto offrire alternative sistemiche e mezzi alternativi di trasporto e produzione, basati sulle FER e in particolare sull'idrogeno green.

Nel novembre 2020 in occasione del webinar "Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso" organizzato dal gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle, Enrico Giovannini - allora portavoce dell'Asvis - ha affermato che "Non possiamo sperare di usare i 77 miliardi, la percentuale riservata alla transizione ecologica dal Next Generation Eu e poi continuare a spendere 19 miliardi all'anno in sussidi dannosi per l'ambiente. Queste due cose non stanno insieme". Secondo Giovannini, la coerenza delle politiche è un requisito necessario per la transizione verso un'economia verde. In questo quadro occorre dunque riconvertire immediatamente i sussidi dannosi in aiuti a favore di scelte più sostenibili.

Nel rapporto annuale dell'Asvis (2021a) che valuta l'impatto dei provvedimenti della Legge di Bilancio sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che nell'ultima pubblicazione contiene anche una sezione di valutazioni che prendono spunto dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato il 12 gennaio dal precedente esecutivo, Asvis segnala la preoccupazione dovuta all'assenza nella Legge di Bilancio di qualsiasi cenno ai Sussidi Ambientalmente Dannosi che andrebbero eliminati in fretta secondo il Green Deal e evidenzia come l'impostazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe considerare le raccomandazioni dei rapporti annuali sul capitale naturale e di una riforma per l'azzeramento dei Sussidi Ambientalmente Dannosi.

Nell'ultimo Rapporto Asvis (2021b) "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile" (settembre 2021) si rilevano, tra le principali proposte e analisi:

- "Costruire, a partire dalla Legge di Bilancio per il 2022, un piano con una sequenza temporale definita per l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e dannosi per l'ambiente, in coerenza con la progressiva introduzione di misure di fiscalità ecologica e di tariffazione del carbonio, decise anche a livello UE, attivando meccanismi compensativi di giusta transizione per le attività economiche colpite e di contrasto alla povertà energetica, nel quadro del Piano sociale per il clima da integrare al Pniec";

- "... preoccupante è la mancanza di una proposta di riforma della fiscalità che assicuri l'eliminazione dei Sussidi alle fonti fossili Ambientalmente Dannosi (SAD) e contestualmente identifichi nei principi di fiscalità ambientale e nel carbon pricing, i pilastri per la riforma fiscale prescritta dal PNRR. Non si trovano cenni al phase out del carbone, che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec) fissa al 2025, né alla chiusura commerciale ai veicoli endotermici né ai problemi sociali che derivano da queste ineludibili misure";

- "... una politica di superamento degli ingiustificati (ma complessi da ridurre) sussidi ai combustibili fossili per:

- incentivare una celere transizione alle energie rinnovabili, al fine di contrastare

- la crisi climatica, pur consapevoli di spostare l'impatto ambientale;

- ridurre i consumi eliminando gli sprechi e impegnando rilevanti investimenti per

- il risparmio energetico;
- contabilizzare i consumi energetici o come erosione o come reintegrazione delle
- risorse naturali prelevate;
- ridurre rapidamente gli incentivi alle fonti fossili destinando le risorse risparmiate agli interventi sociali di riconversione e sostegno alle fasce colpite;
- trasformare i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) in Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e in investimenti per supportare le filiere verdi e sostenibili".

2.17 COMMISSIONE TE&SAD, CITE E COMMISSIONE BEFS

Nel quadro delle iniziative predisposte per realizzare la transizione ecologica e un cambiamento 'verde' della società e dell'economia italiana, il Ministero ha istituito, con Decreto Ministeriale n. 29 del 5 febbraio 2020, la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (Commissione TE&SAD), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 98-100, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

La Commissione ha avuto l'obiettivo di avviare una progressiva riconversione dei vigenti sussidi dannosi all'ambiente (c.d. SAD) in sussidi favorevoli all'ambiente (c.d. SAF). La finalità ultima di questo processo consisteva nel

riorientare le risorse già attribuite a uno specifico settore verso soluzioni “green” ovvero ambientalmente sostenibili e virtuose, senza incidere sui soggetti e sulle categorie attualmente percettori delle agevolazioni (con una logica che si può, pertanto, definire a “saldo zero”). In tale logica il lavoro della Commissione TE/SAD intendeva andare nella direzione di fornire alle imprese risorse per riorganizzare il processo produttivo in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità.

A supporto della Commissione era stata istituita la Segreteria Tecnica della Commissione TE/SAD, (sempre in attuazione del DM n. 29 del 5/2/20); presieduta dal Capo Segreteria tecnica del Ministro e ne facevano parte gli esperti nominati dal Capo di Gabinetto in accordo con il Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (Ditei).

Nel mese di agosto 2020 si è svolta, organizzata dal Ministero, una consultazione pubblica sulla riforma dei sussidi dannosi per l'ambiente e specificatamente su un primo pacchetto di proposte normative prioritarie su cui intervenire (le proposte riguardavano 7 dei 72 SAD analizzati nel 3° Catalogo, per un valore stimato di 2,8 miliardi di € su 19,7 totali, da attuare in 10 anni). C'è stata un'ampia partecipazione, -i soggetti partecipanti che hanno predisposto e inviato osservazioni al Ministero sono stati 327. Sulla base dei contributi pervenuti e a seguito delle consultazioni, il Ministero aveva predisposto una definitiva proposta normativa che però non è stata inserita nella Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

I contributi ricevuti da parte degli *stakeholder* si sono concentrati soprattutto sulle proposte che prevedono, a fronte dell'eliminazione dell'attuale beneficio sul gasolio, l'utilizzo delle maggiori risorse a favore di chiunque voglia rinnovare il parco veicoli circolante con l'acquisto di veicoli a basso impatto emissivo e

non alimentate da combustibili fossili. La fase della consultazione è stata essenziale per includere nel processo di riconversione dei Sussidi da ambientalmente dannosi a favorevoli i pareri, le osservazioni e il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo accademico e imprenditoriale.

La Commissione TE/SAD è stata soppressa dal comma 5-bis del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, e i relativi compiti sono stati attribuiti al Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da uno per ciascuno dei Ministeri partecipanti al CITE²³⁴. Tra i compiti del comitato c'è l'approvazione del Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

1. riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
2. mobilità sostenibile;
3. contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
4. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
5. risorse idriche e relative infrastrutture;
6. qualità dell'aria;
7. economia circolare;
8. bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

In tale quadro, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (comma 5).

Internamente al Mite, il Comitato per la Bioeconomia e la Fiscalità Sostenibile (BEFS)

²³⁴ Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali.

contribuisce al ri-orientamento dei SAD in favore di politiche eco-compatibili e per la fiscalità di vantaggio nelle zone economiche ambientali (ZEA). Il comitato è coordinato dal Capo di Gabinetto del Ministro e composto dal Capo della Segreteria tecnica e consiglieri del Ministro, Direttori Generali, l'Ispra ed esperti nominati dal Ministro (DM n. 280 del 13.7.2021).

2.18 PROGETTO ITALIA-CE-OCSE “ADVANCING EFR IN ITALY AND EU”

La direzione generale per il sostegno alle riforme strutturali (DG REFORM) della Commissione Europea aiuta i paesi dell'Unione a progettare ed attuare le riforme strutturali. In particolare l'obiettivo del programma della Commissione Europea “[Structural Reform Support Service](#)” (SRSS) è di fornire assistenza alla preparazione e attuazione di tali riforme per facilitare la crescita economica in linea con le raccomandazioni del Semestre Europeo ([Country Specific Recommendations](#), CSR) pubblicate annualmente dalla Commissione Europea. L'assistenza è fornita tramite *provider* esterno con solide competenze tecniche (i.e. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, [OCSE](#)) ed è finanziata direttamente tramite i fondi europei (senza passare dal beneficiario).

L'Italia ha richiesto sostegno alla Commissione Europea secondo il Regolamento (EU) 2017/825 per l'adozione dello *Structural Reform Support Programme* ed ha presentato un progetto (su proposta ex Mattm, oggi Mite), accolto dalla Commissione Europea, su un'ipotesi di riforma fiscale ambientale in Italia, da sviluppare, nelle intenzioni ed in stretto coordinamento con gli altri Stati Membri

dell'Unione Europea. Il titolo del progetto è “*Enhancing an Environmental Fiscal Reform in Italy and the EU*”.

Il progetto presentato la prima volta nel 2017, aveva ottenuto una valutazione positiva ma un rinvio all'anno successivo per scarsità di fondi disponibili. E' stato ripresentato nel 2018, approvato dalla riunione dei commissari europei il 27 febbraio 2019. La Commissione Europea ha, infine, stanziato 150 mila euro per il finanziamento del progetto, chiedendo di dare priorità nel progetto alle proposte per l'Italia e rinviando a un secondo progetto l'estensione e collaborazione sistematica con gli altri Paesi UE.

L'idea del progetto e la richiesta di assistenza nasce dalla necessità di declinare la riforma del sistema fiscale italiano in una prospettiva ambientale, infatti, già nel 2014 la legge 11 marzo 2014, n. 23, prevedeva all'articolo 15 la delega al Governo “*per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*” e una riforma fiscale ecologica che non è stata ancora attuata.

Allo stesso tempo il Ministro dell'economia e delle finanze ha annunciato in diverse sedi (e.g. NADEF del settembre 2020) l'intenzione di procedere a un'ampia riforma fiscale generale. Intento ripreso anche nel Documento di economia e finanza del 2021 (DEF) che, nell'ottica dell'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede di “*procedere speditamente sul terreno delle riforme di contesto previste dal PNRR e che riguardano in particolare la Pubblica amministrazione (PA), la giustizia e la concorrenza - oltre al fisco, che sarà oggetto di un'articolata revisione. La riforma fiscale, da definire nella seconda metà del 2021, affronterà il complesso del prelievo, a partire dall'imposizione personale; sarà collegata anche agli sviluppi a livello europeo e globale su temi quali le imposte ambientali e la tassazione delle multinazionali*”.

Lo stesso PNRR nel paragrafo “*Riforma 3.2: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno*” fa un esplicito riferimento ad un

“progetto più ampio di revisione generale della tassazione dei prodotti energetici e delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili”.

La finalità del progetto riguarda la valutazione delle ricadute ambientali, economiche e sociali di una possibile riforma fiscale ambientale in Italia e in Europa identificando priorità, opportunità e ostacoli/barriere.

Questo include un’analisi delle diverse fasi del processo politico ed economico:

1. rimozione graduale dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD);
2. spostamento del carico fiscale in una prospettiva ambientale/ecologica ed economica ed
3. un’analisi approfondita dei meccanismi europei, in particolare il ruolo dell’unanimità nel Consiglio europeo applicato al tema della tassazione.

Un obiettivo parallelo del processo sarebbe quello di esaminare le possibilità di utilizzare il

meccanismo di “cooperazione rafforzata” all’interno dei paesi dell’Unione Europea (minimo 9 Paesi) disposti ad avanzare sulla riforma fiscale ambientale. Prevedere una coalizione potrebbe essere una soluzione più efficace per dirimere questioni specifiche nazionali e far fronte comune su un’unione fiscale ambientale comunitaria.

Garantire la neutralità climatica attraverso una riforma fiscale equa e ambientalmente sostenibile (i.e. favorire misure di fiscalità ambientale), può rappresentare una risposta ed agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione del sistema economico europeo al 2050.

Il progetto Italia-EC-OCSE sulla riforma fiscale ambientale in Italia e in Europa ha prodotto un primo rapporto sui rischi e le opportunità della riforma. È atteso un rapporto finale sotto forma di proposta di piano d’azione per settembre 2021.

2.C DIBATTITO SCIENTIFICO

2.19 APPELLI ECONOMISTI CARBON DIVIDENDS (N.AMERICA) E CARBON PRICING (EUROPA)

Due importanti recenti appelli internazionali di economisti richiamano i decisori politici a un utilizzo serio e deciso di prezzo e tassazione della CO₂ (carbon pricing e carbon tax)²³⁵:

- a) la “Dichiarazione degli economisti sui dividendi della CO₂” (carbon dividends);
- b) la “Dichiarazione degli economisti sul prezzo della CO₂” (carbon pricing).

Il primo è più orientato sugli Stati Uniti d’America, il secondo sull’Europa, anche se non sono esclusivi. Entrambi convergono - al di là di sfumature minori - sulla necessità di dare un significativo prezzo alla CO₂ attraverso la creazione di un mercato delle emissioni o una tassa sulla CO₂, o entrambe. La “Dichiarazione degli economisti sui dividendi della CO₂” (Box 1) è stata promossa nel gennaio 2019 dal Climate Leadership Council²³⁶. Tra i 27 Premi Nobel primi firmatari figurano Amartya Sen e Robert Solow, Edmund Phelps e Richard Thaler; ai quali si sono aggiunti gli ex Governatori della Federal Reserve Bernanke, Greenspan, Volcker e Yellen, e gli ex Ministri

del Tesoro George Schultz e Lawrence Summers²³⁷.

La dichiarazione è stata sottoscritta da oltre 3.600 economisti. Pensando alla posizione delle Amministrazioni Usa sulla questione clima, l’iniziativa - basata sul Baker-Shultz Carbon Dividends Plan (già Ministri dei Presidenti repubblicani Bush e Reagan) è stata condivisa anche da Steven Chu e Janet Yellen (legati all’Amministrazione democratica Obama) - si pone in una prospettiva largamente bi-partisan²³⁸.

La “Dichiarazione degli economisti sul prezzo del carbonio” (Box 2) è stata promossa nel giugno 2019 dal Policy Committee²³⁹ di EAERE, l’Associazione Europea degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali²⁴⁰, al quale collaborano economisti come Jos Delbeke, a lungo Direttore Generale Clima della Commissione Europea e oggi professore all’European University Institute di Firenze; Carlo Carraro, vice-presidente del WG3 dell’IPCC (l’International Panel on Climate Change) e già rettore dell’Università di Venezia; Ottmar Edenhofer, Direttore del PIK di Potsdam e del Mercator di Berlino, nonché fra i consiglieri di Papa Francesco per l’enciclica “Laudato Si’”. È stata sottoscritta da oltre 1.700 economisti²⁴¹ fra i quali si annoverano Frank Convery (University College Dublin) e Alberto Majocchi (Università di Pavia), co-promotori con Jacques Delors della carbon-energy tax che

²³⁷ <https://www.econstatement.org/original-cosignatories>

²³⁸ Washington Post, “Democrats and Republicans should both embrace this common-sense, planet-saving reform”, 12.02.2020
https://www.washingtonpost.com/opinions/democrats-and-republicans-should-both-embrace-this-common-sense-planet-saving-reform/2020/02/12/c28ab042-4dcd1ea-9b5c-eac5b16dafaa_story.html

²³⁹ <https://www.eaere.org/policy-outreach-committee/>

²⁴⁰ <https://www.eaere.org/>

²⁴¹ <https://www.eaere.org/statement/>

²³⁵ Ossigeno per la Crescita, 2020, Fiscalità per la Ripresa e la Decarbonizzazione, REFE-ECF

²³⁶ <https://dcouncil.org/>

la Commissione Europea voleva portare alla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio 1992; Domenico Siniscalco, Vice-Presidente Morgan Stanley e già Ministro dell'economia e delle finanze; Paul Ekins, University College London e Co-Chair del 6th Global Environment Outlook (GEO-6) dell'UNEP.

Gli analisti più attenti non hanno dimenticato gli appelli degli economisti in vista dell'Accordo di Parigi del 2015 da quello "per un accordo climatico ambizioso e credibile" promosso dal Nobel Tirole e da De Perthuis con economisti del calibro di Philippe Aghion, Geoffrey Heal e Thomas Sterner²⁴² intorno alla tassazione e tariffazione della CO₂; a quello promosso da Hourcade e Bourguignon, sostenuto tra gli altri da Robert Watson, Bert Mets, Kenneth Arrow, sul costo sociale della CO₂ e la finanza sostenibile.

2.19.1 Dichiarazione degli economisti sui dividendi del carbonio (carbon dividends)

Il cambiamento climatico globale è un grave problema che richiede un'azione nazionale immediata. Guidati da sani principi economici, siamo uniti nelle seguenti raccomandazioni politiche.

I. Una tassa sul carbonio offre la leva più efficace dal punto di vista economico per ridurre le emissioni di carbonio alla scala e alla velocità necessarie. Correggendo un ben noto fallimento del mercato, una tassa sul carbonio invierà un potente segnale di prezzo che metta le briglie alla mano invisibile del mercato per orientare gli attori economici verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

II. Una tassa sul carbonio dovrebbe aumentare ogni anno fino al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni ed essere neutrale dal punto di vista delle entrate per evitare dibattiti sulle dimensioni del governo. Un prezzo del carbonio in costante significativo aumento incoraggerà l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di infrastrutture su larga scala. Esso accelererà inoltre la diffusione di beni e servizi a basso consumo di carbonio.

III. Una tassa sul carbonio sufficientemente robusta e in graduale aumento sostituirà la necessità di varie normative sul carbonio meno efficienti. La sostituzione di un segnale di prezzo a regolamentazioni farraginose promuoverà la crescita economica e fornirà la certezza normativa necessaria alle imprese per investimenti a lungo termine in alternative energetiche pulite.

IV. Per prevenire la delocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) e per proteggere la competitività degli Stati Uniti, dovrebbe essere istituito un sistema di aggiustamento del carbonio di frontiera. Questo sistema aumenterebbe la competitività delle imprese americane che sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai loro concorrenti mondiali. Creerebbe anche un incentivo per altre nazioni ad adottare prezzi del carbonio simili.

V. Per massimizzare l'equità e la fattibilità politica di una tassa crescente sul carbonio, tutte le entrate dovrebbero essere restituite direttamente ai cittadini degli Stati Uniti, attraverso sconti forfettari uguali. La maggior parte delle famiglie americane, comprese le più vulnerabili, beneficerebbero finanziariamente ricevendo più "dividendi di carbonio" di quanto non paghino in aumento dei prezzi dell'energia.

²⁴² <https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-unaccord-dimatique-ambitieux-et-credible-a-paris488035.html>

2.19.2 Dichiarazione degli economisti sul prezzo del carbonio (carbon pricing)

Il cambiamento climatico globale rappresenta un grave problema che richiede azioni immediate e ambiziose.

Guidati da solidi principi economici, proponiamo unanimemente le seguenti raccomandazioni di policy:

1. L'attribuzione di un prezzo alle emissioni di anidride carbonica rappresenta lo strumento economicamente più vantaggioso di riduzione delle emissioni di carbonio nella misura e velocità necessarie. Correggendo un ben noto 'fallimento del mercato', il prezzo del carbonio costituisce un potente segnale rivolto agli operatori economici che indirizza il loro operato verso scelte future a basso contenuto di carbonio.

2. Si devono intraprendere delle azioni atte ad assicurare un progressivo aumento del prezzo del carbonio fino a raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi. Un prezzo del carbonio sufficientemente elevato riduce la necessità di ricorrere a politiche meno efficienti e fornisce la certezza normativa di cui hanno bisogno le aziende per investimenti di lungo periodo in energie pulite alternative. Il prezzo del carbonio può essere stabilito tramite una tassa o un sistema di scambio di quote di emissione.

3. L'Unione Europea ha istituito un sistema di scambio di quote di emissione (Emissions Trading System - ETS) che copre i settori dell'energia e della manifattura nonché quello dell'aviazione all'interno dello Spazio economico europeo. Al fine di aumentare l'efficacia dell'ETS è necessario ridurre ulteriormente il numero dei permessi di emissione e al contempo aumentare la quota di quelli emessi all'asta. Al fine di salvaguardare la competitività delle imprese, un sistema di aggiustamento alla frontiera del prezzo del carbonio potrebbe essere preso in considerazione in un contesto multilaterale.

4. Parallelamente all'EU ETS, è necessario introdurre una tassazione del carbonio mirata a ridurre le emissioni di gas serra nei settori dei trasporti e residenziale. Occorre, in particolare, affrontare la questione dei settori marittimo e dell'aviazione internazionale, che sono attualmente esenti dalla tassazione.

5. Al fine di promuovere l'efficacia, l'equità e la fattibilità politica del prezzo del carbonio, sarebbe auspicabile utilizzare parte del gettito per incentivare l'innovazione ed affrontare le questioni dell'impatto di carattere sociale e distributivo derivante dall'applicazione del prezzo del carbonio. Gli economisti sostengono la creazione di un prezzo globale del carbonio e si impegnano ad approfondire la comprensione degli effetti del prezzo del carbonio, inteso sia come tassazione che come scambio di quote di emissione.

2.20 RASSEGNA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA SUI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

In questo capitolo riportiamo una breve analisi dello stato dell'arte della più recente letteratura scientifica in ambito dei sussidi ambientali, con il duplice obiettivo di introdurre nuovi spunti di riflessione in materia ed evidenziare come questi possano essere considerati ancora aperti all'interno del dibattito accademico ed istituzionale.

Già nel 2017, Kiyoo Akasaka, vicesegretario generale dell'OCSE, aveva dichiarato che “*i sussidi, spesso, determinano conseguenze economiche, ambientali, e distorsioni sociali non intenzionali. Essi sono costosi per i governi e potrebbero non raggiungere i loro obiettivi, mentre creano effetti ambientali e sociali dannosi*” (Akasaka, 2007). Questa affermazione apre le porte a numerosi spunti di analisi empirica e teorica che, in parte, la letteratura scientifica ha cercato di approfondire, a nostro avviso ancora non in modo sistematico e completo.

Parte della più recente letteratura (Rentschler J. et al., 2017) analizza come le imprese siano colpite e rispondano agli aumenti dei prezzi dell'energia causati dalle riforme dei sussidi, cioè ai tentativi di eliminazione o riduzione dei sussidi energetici dannosi per l'ambiente. Il lavoro di Rentschler parte dalla considerazione che, mentre i potenziali effetti negativi delle riforme sui sussidi per i combustibili fossili sono state ben documentate per il comparto delle famiglie, la letteratura ha in parte ignorato l'effetto della riforma sulla competitività delle imprese. Questo è vero nonostante i potenziali

effetti sulla competitività e la redditività, che sono stati argomento importante per gli oppositori politici alla riforma (Hayer, 2017; FMI, 2016). Si evidenzia come gli aumenti dei costi (sia diretti che indiretti) di produzione non si trasformano necessariamente nella perdita di competitività, poiché le imprese hanno diversi modi per mitigare e trasmettere lo shock di prezzo.

Il lavoro analizza i canali di trasmissione, diretta e indiretta degli shock di prezzo e le misure di risposta delle imprese: assorbire gli shock di costo nei profitti, sostituzione *inter-fuel*, aumento dell'efficienza energetica e dei materiali, passando per gli aumenti dei prezzi.

Sono state analizzate le aziende manifatturiere ad alta intensità energetica per individuare sostanziali modifiche alla struttura dei costi, con implicazioni negative sulla redditività (Bazilian e Onyeji, 2012). In questo senso è stato evidenziato come tali effetti possano determinare altri effetti a catena sull'attività economica, l'occupazione e quindi sulle famiglie (Kilian, 2008).

Utilizzando un modello di equilibrio generale (CGE) per il Vietnam, Willenbockel e Hoa (2011) suggeriscono, per esempio, che le aziende possono far fronte ad aumenti moderati dei prezzi dell'energia (5-10% all'anno) utilizzando interventi di efficienza energetica. Nello studio di Khattab (2007) si stima che un raddoppio dei prezzi dell'energia a causa della rimozione dei sussidi riduca i margini di profitto delle imprese in settori ad alta intensità energetica, ad es. nel cemento (riduzione del 29-39%), fertilizzanti (22%) acciaio (1%). Tambunan (2015) osserva che usando i dati sulle piccole imprese indonesiane, l'effetto finale della rimozione dei sussidi dipende in modo cruciale dalle capacità delle imprese di mitigare gli shock di prezzo – che a loro volta possono essere rafforzate da misure di policy *ad hoc*.

Una parte di letteratura analizza, invece, l'aspetto dei costi che i FFS determinano per il

sistema economico, sociale e ambientale, e sostiene che rimuovendo FFS questi costi potrebbero essere evitati (Coady et al., 2015; Arze del Granado et al., 2012; IEA, 2014; Rentschler e Bazilian, 2016).

In particolare, le sfide della riforma dei FFS che i *policy-makers* si trovano ad affrontare, sono sempre più definite, grazie agli studi empirici sulle riforme già messe in atto in passato (Commander, 2012; Fattouh e El-Katiri, 2015; Kojima, 2016; Strand, 2013). Un fattore cruciale nel determinare le sfide per i *policy-makers* è l'opposizione pubblica alle riforme e si riassume negli effetti, potenzialmente negativi, sui mezzi di sostentamento dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia.

Vari studi hanno dimostrato come i sistemi di compensazione possano proteggere le famiglie vulnerabili dallo shock dei prezzi dell'energia associati alla riforma, e come questo possa a sua volta aumentare il consenso pubblico alla riforma (Arze del Granado et al., 2012; Rentschler, 2016; Ruggeri Laderchi et al., 2013).

Anche gli studi sull'impatto delle tasse ambientali sulle imprese offrono approfondimenti interessanti. In una rassegna completa della letteratura, Dechezlepretre e Sato (2014) analizzano l'evidenza empirica degli effetti delle tasse ambientali sulla competitività, per un'ampia gamma di industrie in vari paesi. Essi arrivano alla conclusione che, a prescindere dalle condizioni e dalla forza di mercato, le tasse ambientali e, più in generale la regolamentazione, non hanno un effetto negativo rilevante sugli indicatori di competitività a livello aziendale o nazionale.

In uno studio empirico sulla Germania, Flues e Lutz (2015) mostrano che le tasse sull'elettricità non hanno avuto effetti negativi tali da influenzare gli indicatori di competitività delle imprese, come il fatturato, le esportazioni, il valore aggiunto, gli investimenti e l'occupazione. Precedentemente, Zhang e Baranzini (2004) erano arrivati alla stessa

conclusione rispetto alle potenziali perdite di competitività dovute alla *carbon tax*, perdite che erano risultate in molti casi insignificanti.

Arlinghaus (2015) esamina la letteratura empirica sugli effetti della *carbon tax* su vari indicatori di competitività. L'autore, in questo caso, conclude che gli studi non riescono ad identificare alcun significativo effetto negativo sulla competitività derivante dall'introduzione di tasse sul carbonio.

Molti altri studi sottolineano che anche le politiche ambientali più restrittive hanno poco effetto negativo sulla competitività; alcune aziende potrebbero persino essere in grado di aumentare la loro produttività (Albrizio et al., 2014; Ekins e Speck, 2010; Enevoldsen et al., 2009; Porter, 1990).

Nella letteratura empirica sulla competitività, Dethier et al. (2011) sottolineano come altri fattori quali l'infrastruttura, la struttura finanziaria, la sicurezza, la concorrenza e la capacità manageriale svolgano un ruolo molto più significativo dei prezzi dell'energia, nel determinare le prestazioni d'impresa. Una ragione chiave è che i costi energetici tendono a costituire una quota relativamente piccola dei costi di produzione totali – ad es. tipicamente 5% o inferiore nei settori manifatturieri dell'UE (Bergmann et al., 2007; Ro, 2013; Wilting e Hanemaaijer, 2014).

Concettualmente, gli aumenti dei prezzi dell'energia dovuti alla rimozione dei FFS sono direttamente collegati agli aumenti dei prezzi dell'energia dovuti al carbonio o alle tasse sull'energia. Tuttavia, va notato che, gli aumenti di prezzo, dovuti alla rimozione del sussidio, possono essere particolarmente rilevanti: pur dipendendo dai sussidi specifici dal carburante, le riforme dei sussidi hanno causato aumenti di prezzi dell'energia del 100% e più in passato (Fattouh et al., 2016; Rentschler e Bazilian, 2016). Questo sottolinea che, l'analisi specifica, caso per caso, delle riforme dei FFS è cruciale per la sua efficacia ed efficienza.

I sussidi sull'energia sono sicuramente uno degli strumenti di politica energetica più dibattuti negli ultimi anni. Da un lato, è spesso sottolineato che i sussidi aiutano a indirizzare le risorse pubbliche in aree trascurate quali infrastrutture e sviluppo; dall'altro possono stimolare l'innovazione e sono strumentali al raggiungimento di diversi obiettivi sociali o tecnologici (Koplow, 2004, 2015).

L'energia sovvenzionata fornisce un importante volano alla sicurezza sociale sia in Medio Oriente che in Africa (Fattouh e El-Katiri, 2015). Per esempio, in Sudafrica, sussidi per stufe a gas di petrolio liquefatto sono state fondamentali e, ad esempio, pratiche di cucina meno inquinanti hanno permesso ai diversi nuclei familiari di accumulare notevoli risparmi (Kimemia e Annegarn, 2016).

I sussidi energetici, inoltre, sono sempre di più causa di controversie commerciali costose e protratte nel tempo, creando attriti tra i paesi. Uno studio di Bougette e Charlier (2015) ha rilevato che i sussidi energetici sono stati coinvolti nel 14,5% delle controversie commerciali gestite dalla WTO tra il 2010 e il 2013. Lo studio fornisce una rassegna globale dei sussidi energetici (principalmente ma non esclusivamente quelli per i combustibili fossili e per l'energia nucleare). Vengono valutate al proprio interno il tipo e la portata delle sovvenzioni, come sono definite e misurate, i loro inconvenienti e i modi efficaci per riformarli. Il lavoro evidenzia quanto i sussidi determinino costi netti per la società, piuttosto che benefici, sotto forma di deficit di bilancio pubblico, aumento dei rifiuti, carenza di combustibili energetici, criminalità associata al commercio di combustibili illeciti e aumento degli impatti ambientali.

Definire un sussidio energetico può avere numerose difficoltà (Kojima e Koplow, 2015). Il WTO definisce un sussidio come *“un contributo finanziario di un governo, o un agente di un governo, che conferisce un vantaggio ai suoi destinatari”*. Le Nazioni Unite e l'Agenzia Internazionale per

l'Energia definiscono un sussidio energetico come *“qualsiasi misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato; per i produttori livelli sopra i livelli di mercato o che riducono i costi per consumatori e produttori”* (Divisione della tecnologia del Programma ambientale delle Nazioni Unite, 2002).

Abbassando il prezzo finale dell'energia, i sussidi portano a un maggiore consumo di energia, e riducono anche gli incentivi ad una gestione economicamente razionale e corretta dei prodotti energetici (Sovacool, 2017).

La riforma dei sussidi ha di per sé una serie di rischi e deve essere progettata per garantire che i poveri o i soggetti più vulnerabili non siano ancora più svantaggiati (Coady et al., 2015). Beaton et al. (2013) fanno notare che i rischi della riforma includono shock a breve termine sul PIL nazionale, aumenti dell'inflazione e riduzioni della competitività internazionale dei settori che consumano carburante, come il settore energetico, l'agricoltura e i trasporti. Se i sussidi sono diretti principalmente alle famiglie povere, la loro rimozione può avere un effetto regressivo, abbassando il reddito. Quando la rimozione determina disoccupazione associata alle persone impiegate nei settori colpiti, questo può creare un aumento della povertà assoluta. Merrill e Chung (2015) evidenziano che, nel processo di transizione verso la riforma dei sussidi per i combustibili fossili, è necessario allontanarsi dai programmi di welfare basati sulle agevolazioni sui combustibili fossili e andare verso l'attuazione di programmi di assistenza sociale di lungo periodo sulla salute, l'istruzione e l'assistenza ai poveri con trasferimenti diretti di denaro temporanei o altri compensi. In casi estremi, la riforma e la rimozione dei sussidi possono determinare violenti conflitti sociali. Nel 2012, ad esempio, la Nigeria ha rimosso i sussidi su benzina e diesel per un valore di circa 8 miliardi di dollari all'anno, e di conseguenza i prezzi al dettaglio sono raddoppiati quasi da un giorno all'altro (Lockwood, 2015). Ci sono state proteste immediate per le strade delle grandi città della

Nigeria. Episodi simili di reazione violenta, anche se non necessariamente maggioritari, ma legati alle riduzioni dei sussidi ai combustibili fossili, si sono verificati in India, Indonesia, Giordania e Sudan.

Si deve considerare che, come affermato in Lockwood (2015) è *“proprio in quei paesi in cui i sussidi hanno più bisogno di essere riformati, che le strategie di riforma risultano le più deboli”* (Lockwood, 2015). Questo suggerisce nuove domande di ricerca sul tema *“second-best”* o strategie di riforma *“ibrida”*.

In Tabella 16 riportiamo una classificazione dei tipi di *Global Energy Subsidies*, così come elaborata da Sovacool B. K. (2017). Ci sono almeno 17 diversi tipi di sussidi energetici introdotti dai diversi paesi e la maggior parte di questi sono finalizzati ad abbassare il costo della produzione di energia, altri si sono invece concentrati sull'aumento dei prezzi e altri ancora sull'abbassamento dei prezzi per gli utenti.

Tabella 16 – Tipi di Global Energy Subsidies

		Come lavorano....		
		Riduzione dei costi di produzione	Aumento del prezzo per i produttori	Riduzione dei prezzi per il consumatore
Tipo di sussidio	Esempi			
Trasferimenti finanziari diretti	Sovvenzioni ai produttori	X		
	Sovvenzioni ai consumatori			X
	Prestiti agevolati o preferenziali	X		
Trattamento fiscale agevolato	Rimborsi o esenzioni su royalties, imposte sulle vendite, prelievi dei produttori e tariffe	X		
	Crediti d'imposta sugli investimenti	X		X
	Crediti d'imposta di produzione	X		
	Deprezzamento accelerato	X		
	Garanzie di prestito sponsorizzate dallo Stato	X		
Restrizioni commerciali	Quote, restrizioni tecniche e embarghi commerciali		X	
	Dazi e tariffe doganali		X	
Servizi connessi all'energia forniti dal governo a un costo inferiore	Investimenti diretti in infrastrutture energetiche	X		
	Ricerca e Sviluppo sponsorizzati dal settore pubblico	X		
	Assicurazione Responsabilità Civile	X		

al costo totale	Deposito gratuito di rifiuti o carburante	X		
	Trasporto gratuito	X		
Regolazione del settore energetico	Garanzie della domanda e tassi di distribuzione obbligatori	X	X	
	Controlli dei prezzi e limiti tariffari		X	X
	Restrizioni e standard di accesso al mercato		X	

Fonte: Sovacool B.K. (2017) elaborazione da: Morgan T. (2007)

Elshamy e Sayed Ahmed (2017) si propongono di discutere l'impatto delle politiche di riforma fiscale verde per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Analizzando le possibili riforme fiscali e i suoi potenziali impatti sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile sottolineano come le riforme fiscali verdi possano essere usate dai governi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo studio analizza le diverse politiche fiscali verdi utilizzate nei paesi sviluppati e raccomanda ai *policy-maker* dei paesi in via di sviluppo l'introduzione, in particolare, della carbon tax e della tassa sulla congestione stradale (*congestion charge*): entrambe queste politiche sono risultate efficaci nei paesi sviluppati. Infine, lo studio sottolinea l'importanza di eliminare gradualmente i sussidi energetici per ridurre l'effetto distorsivo sui prezzi, elemento importante per gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Considerando le implicazioni politiche ed economiche, il focus dell'analisi dei sussidi energetici è fatta a livello nazionale, sebbene negli ultimi anni il numero di studi abbia tentato di fornire una valutazione degli impatti a livello globale. Mentre il trattamento dei sussidi a livello nazionale fornisce dettagli sugli impatti specifici ed è molto più rilevante per la definizione delle politiche rispetto alla valutazione a livello globale, quest'ultimo può dare benefici utili alla distribuzione interregionale degli effetti, identificare i costi delle politiche e incentivare la cooperazione globale.

I primi tentativi di valutazione globale della riforma dei sussidi energetici sono stati fatti all'inizio degli anni '90 da Larsen e Shah (1992) e da Burniaux et al. (1992). Sebbene vi siano differenze significative nella progettazione e nella metodologia delle politiche, è possibile sintetizzare diversi punti.

In primo luogo, l'eliminazione dei sussidi di solito porta a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra, che vanno dall'1,1% al 10% in caso di sussidi prima delle tasse e raggiungono il 20,8% in caso di eliminazione al netto delle imposte (Ellis, 2010). Nella maggior parte dei casi, i paesi in via di sviluppo, che hanno un più alto tasso di sussidi, sperimentano una maggiore riduzione delle emissioni, mentre i paesi dell'OCSE possono anche avere un leggero aumento delle emissioni a causa degli effetti di dispersione. Esempi di tali risultati si possono trovare in Saunders (2000) e OCSE (2009), dove, importando energia, i paesi dell'OCSE – in particolare il Giappone e l'Unione Europea – godono di significative condizioni di scambio e guadagni di reddito dall'eliminazione delle sovvenzioni nelle regioni esportatrici di energia. Tali conseguenze non valgono in caso di soppressione al netto delle imposte (FMI, 2015), che sono inizialmente elevate per tutte le regioni, compresi i paesi sviluppati, e quindi portano a riduzioni più uniformi delle emissioni. Molti studi riportano piccoli effetti economici globali positivi (PIL, benessere, reddito delle famiglie) dall'eliminazione dei sussidi, che vanno dallo 0 allo 0,7%, raggiungendo il 2% solo in caso di

riforma dei sussidi post-tassa. Allo stesso tempo, come nel caso delle emissioni, la loro distribuzione regionale non è uniforme e la maggior parte delle regioni ad alta intensità energetica (es. esportatori di petrolio, paesi extraeuropei dell'Est europeo) possono avere effetti economici regressivi (OCSE, 2009). Dal punto di vista sociale, tali effetti possono essere superati da significative riduzioni delle emissioni, ma fintanto che questi indicatori sono riportati separatamente, è difficile verificare il punto. Infine, la maggior parte degli studi non tiene conto del feedback economico derivante da guadagni ambientali, compresi tassi più bassi di mortalità e malattie, riduzione della pressione del riscaldamento globale, benefici degli ecosistemi, ecc. L'inclusione di tali effetti può cambiare qualitativamente i risultati per determinate regioni e fornire basi più coerenti per le decisioni. Alcuni utili approfondimenti su questo problema sono forniti nello studio del FMI (2015).

In Jewell et al. (2018), un gruppo di ricercatori di diversi paesi ha reso noto i risultati di un esercizio modellistico in cui è stata simulata la rimozione dei sussidi ai combustibili fossili a livello globale. Per l'Italia hanno contribuito la Fondazione Eni Enrico Mattei, il Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici e il Politecnico di Milano. Sono stati impiegati cinque diversi modelli globali, di cui quattro di tipo energetico-economico – con focus sulle tecnologie di produzione energetica e con progresso tecnico endogeno – e uno di equilibrio economico generale multisettoriale. L'orizzonte di simulazione va dal 2020 al 2050 mentre la rimozione graduale dei sussidi avviene in dieci anni dal 2020 al 2030, anno di completo *phase-out*. La ricerca mette insieme le informazioni sui sussidi provenienti da diverse fonti per la costruzione di un database globale: l'“*Inventory of Support Measures for fossil fuels*” dell'OCSE che copre i paesi membri e altre sei grandi economie (Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina e Sud Africa), il dataset dell'International Energy

Agency (IEA) e l'inventario del Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l'agenzia di cooperazione allo sviluppo tedesca. L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare gli effetti macroeconomici derivanti dalla rimozione dei sussidi ai combustibili fossili, valutandone anche le interazioni con altre politiche di mitigazione previsti dall'attuazione dell'Accordo di Parigi e i Contributi Nazionali (*Nationally Determined Contributions* – NDC) o scenari climatici di riduzione della concentrazione dei gas a effetto serra in atmosfera compatibili con diversi aumenti della temperatura.

I risultati evidenziano che la rimozione, a livello globale, ha impatti limitati. Essa non contribuirebbe ad aumentare il grado di utilizzo delle fonti rinnovabili entro il 2030. Inoltre, influenzerebbe, riducendolo, il segnale di prezzo del carbonio necessario a “stabilizzare” il clima al di sotto della concentrazione di 450ppm, soglia-limite per il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei due gradi previsti dall'Accordo di Parigi. Questo meccanismo è frutto di interazioni di policy che avrebbero l'effetto di ridurre il costo marginale di abbattimento a seguito della riduzione delle emissioni.

A livello regionale, gli impatti sono invece più eterogenei: da una parte, nelle regioni più povere, la rimozione può dar luogo a riduzioni inferiori ai Contributi Nazionali o addirittura determinare un aumento delle emissioni, ad esempio, laddove il gas naturale sussidiato venga sostituito con il carbone. Dall'altra, una riduzione consistente delle emissioni si verifica nelle economie avanzate e nei paesi esportatori di prodotti petroliferi. In questi, le riduzioni di emissioni sono addirittura superiori a quelle previste nelle NDC ed esercitano un impatto minore anche in termini socio-economici, ovvero sulla fascia della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà.

Gli studi di valutazione dei sussidi energetici globali mostra che uno dei punti chiave che

mancono nell'analisi della riforma dei sussidi è il trattamento dei benefici ambientali, che possono potenzialmente avere un'influenza significativa sugli effetti aggregati delle politiche energetiche e sulla loro redistribuzione regionale (OCSE, 2016; Salehi-isfahani et al., 2015; Matus et al., 2012). Diversi tipi di interazioni ambientali possono essere derivati dalla letteratura esistente. Il collegamento più analizzato è quello tra la politica energetica e il cambiamento climatico. Numerosi studi hanno fornito una valutazione delle azioni a livello regionale e globale verso la riduzione delle emissioni di GHG per contenere l'aumento della temperatura globale a determinati livelli (IPCC, 2017). Inoltre, alcuni studi forniscono stime delle funzioni d'impatto dei cambiamenti climatici e valutano i costi aggregati dei danni collegando le variazioni relative della temperatura agli effetti economici in varie dimensioni, tra cui cambiamento del livello del mare, agricoltura e produttività del lavoro, disponibilità di acqua, silvicoltura, salute umana, flussi turistici, consumo di energia, ecc. (Tol, 2002; Roson e van der Mensbrugghe, 2012; WHO, 2014; Roson e Sartori, 2016).

Un'altra serie di studi (Lovett et al., 2009; Stevens et al., 2004; Phelps et al., 2012) ha cercato di valutare l'influenza umana sulla biodiversità e gli ecosistemi, che forniscono benefici significativi al benessere umano, con alcune stime che superano il PIL globale (OECD, 2012; Costanza et al., 1997). Un sottogruppo di studi (Rockstroem et al, 2009; Steffen et al, 2015) ha un approccio finalizzato ad identificare i livelli di pressione antropica sostenibile sui Servizi Ecosistemici (SE), livelli oltre i quali il funzionamento dei SE può essere sostanzialmente alterato. Secondo Steffens et al. (2015), possono essere identificate altre variabili oltre ai cambiamenti climatici già citati, in particolare i cambiamenti della biodiversità, la riduzione dell'ozono stratosferico e l'acidificazione degli oceani.

Infine, un altro gruppo di studi esplora l'influenza sulla salute umana, che, in caso di politiche energetiche, è solitamente associata all'inquinamento atmosferico. Un'ampia letteratura fornisce stime dei benefici/costi relativi all'inquinamento (OCSE, 2012; Kunzli et al., 2000; EPA, 1999; Bell et al., 2011). Gli studi hanno fornito un contributo alla valutazione delle conseguenze economiche dell'inquinamento atmosferico (OCSE, 2016a; FMI, 2015; Saari et al., 2015; Matus et al., 2012). In particolare, lo studio dell'OCSE (2016) esamina i costi a lungo termine dell'inquinamento atmosferico. Applica il modello ENV-Linkages dell'OCSE per fornire proiezioni di attività economiche dal 2015 al 2060, stima $PM_{2.5}$ e cambiamenti della concentrazione di ozono e li collega agli impatti sul numero di giorni lavorativi persi, sui ricoveri ospedalieri e sulla produttività agricola. Gli autori concludono che i costi esterni totali annui del mercato dell'inquinamento atmosferico aumenteranno dallo 0,3% del PIL globale nel 2015 all'1,0% nel 2060. Il paper di Saari et al. (2015) applica un quadro di valutazione integrato per modellare i benefici collaterali della qualità dell'aria alle politiche sul clima degli Stati Uniti. Usando cambiamenti associati nelle concentrazioni di particelle sottili, gli autori stimano gli impatti sulla salute umana. La morbilità è presa in considerazione attraverso salari persi, perdite di tempo libero e spese mediche.

Un altro approccio per collegare i danni alla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico ai costi di benessere è utilizzare il Valore della Vita Statistica (VSL – *Value of Statistical Life*) – stima il valore di una vita sulla base del valore attribuito a una piccola variazione del rischio di morte – derivato dalle stime di disponibilità a pagare (DAP-WTP) (OCSE, 2016a; FMI, 2015). La VSL viene solitamente quantificata aggregando la DAP degli individui per garantire una riduzione marginale del rischio di morte prematura su un periodo definito. Si tratta di valori stimati in modo tale che VSL specifiche

per paese/regione vengano applicate ai cambiamenti prematuri della morte associati all'inquinamento atmosferico e che i costi di benessere derivino da morti premature.

I sussidi energetici possono essere affrontati da più punti di vista, e quindi rientrano nel mandato di più istituzioni internazionali come schematizzato in Tabella 17.

Tabella 17 – Principali istituzioni internazionali rilevanti per i sussidi energetici

Istituzione	Tipologia	Membri	Missione	Lavoro su / pertinenza per i sussidi energetici
Gruppo dei 20 (G20)	Organizzazione intergovernativa (OIG)	19 maggiori economie più l'UE	Governance economica globale.	Stabilisce l'obiettivo generale di eliminare gradualmente i sussidi “inefficienti” per i combustibili fossili; organizza le peer review sui sussidi ai combustibili fossili
Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	OIG	164 Paesi	Liberalizzazione del commercio internazionale	Fornisce una definizione di “sussidi” e regola quali sovvenzioni sono consentite; diversi sussidi per le energie rinnovabili messi in discussione attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie.
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici	OIG	197 Paesi	Affronta il cambiamento climatico	Consente alle parti di adottare sussidi per l'energia rinnovabile nel perseguimento degli obiettivi climatici; non fornisce informazioni sui sussidi ai combustibili fossili.
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE)	OIG	35 Paesi	Promuovere politiche che migliorino il benessere economico e sociale.	Fa ricerche sui sussidi ai combustibili fossili e pubblica le stime.
Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE)	OIG	29 Paesi, tutti appartenenti all'OCSE	Garantire energia affidabile, economica e pulita.	Fa ricerche e stime sui sussidi energetici; gestisce una banca dati congiunta AIE/IRENA

				sulle politiche e le misure globali in materia di energia rinnovabile.
Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC)	OIG	14 Paesi	Aumentare le rendite petrolifere per i produttori.	Effettua ricerche sui sussidi ai combustibili fossili.
Banca Mondiale (BM)	OIG	189 Paesi	Riduzione della povertà.	Fa ricerche sui sussidi ai combustibili fossili; collabora con i paesi per attuare la riforma dei sussidi all'energia.
Istituzione	Tipologia	Membri	Missione	Lavoro su / pertinenza per i sussidi energetici
Fondo Monetario Internazionale (FMI)	OIG	189 Paesi	Stabilità monetaria e finanziaria.	Fa ricerche sui sussidi ai combustibili fossili e pubblica stime; riforma dei sussidi per i combustibili fossili inclusa nelle condizioni di prestito per i singoli paesi.
Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE)	OIG	49 Paesi	Regola il commercio di energia e gli investimenti.	Le riforme dei sussidi energetici da parte dei Governi possono essere messe in discussione dalle società sotto arbitrato TCE.
Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)	OIG	118 Paesi	Protezione ambientale	Fa ricerche sui sussidi dannosi per l'ambiente. È “guardiano” dell'Indicatore SDG 12.c sui sussidi ai combustibili fossili
Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC)	OIG	21 Paesi	Sostenere la crescita economica nell'Asia-Pacifico.	Stabilisce l'obiettivo generale di eliminare gradualmente i sussidi “inefficienti” ai combustibili fossili; organizza le peer review sui sussidi per i combustibili

				fossili.
Global Subsidies Initiative (GSI)	ONG/ Think Tank		Analizzare i sussidi e il loro impatto sullo sviluppo sostenibile	Fa ricerche sugli impatti dei sussidi energetici e pubblica stime; collabora con i paesi per attuare la riforma dei sussidi ai combustibili fossili.
Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA)	IGO	150 Paesi	Promuovere l'energia rinnovabile	Fa ricerche su come l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili potrebbe aiutare a realizzare l'obiettivo globale di raddoppiare la quota di energie rinnovabili entro il 2030; gestisce una banca dati congiunta AIE/IRENA sulle politiche e le misure globali in materia di energia rinnovabile.
Amici della Riforma dei Sussidi ai Combustibili Fossili (FFFSR)	Coalizione informale	9 Paesi	Promuovere la riforma dei sussidi per i combustibili fossili	Campagne per incoraggiare la riforma dei sussidi sui combustibili fossili a livello nazionale e internazionale.

Fonte: Elaborazione degli autori

Dal punto di vista della *governance* del cambiamento climatico, i sussidi energetici hanno un ruolo chiave perché possono impedire il raggiungimento degli obiettivi (sovvenzionando l'estrazione e il consumo di combustibili fossili) o facilitare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (contribuendo a costruire un'industria ad energia rinnovabile). I sussidi energetici sono importanti anche dal punto di vista del commercio, ad esempio, oltre all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), l'accordo dell'OMC su sussidi e misure compensative (ASCM) specifica i tipi di sussidi che sono consentiti o proibiti. Infine, i sussidi energetici sono importanti dal punto di

vista della *governance* energetica globale. Questi possono essere utilizzati per conseguire una politica energetica specifica per obiettivi (ad es. combattere la povertà energetica o assicurare l'approvvigionamento energetico).

Mentre è diventato sempre più chiaro quali istituzioni sono rilevanti per affrontare la questione dei sussidi energetici (Van de Graaf, 2013; Van Asselt, 2014), non è ancora chiaro come il sistema dei sussidi energetici funzioni nel suo complesso. Inoltre, mentre ci sono stati significativi progressi sui sussidi ai combustibili fossili, i sussidi alle energie rinnovabili sono stati isolati; è necessario invece collegare i due

dibattiti per definire analisi più ampie sui sussidi energetici nel loro insieme.

Coady D. et al. (2016) analizzano i sussidi energetici globali, misurati dalla differenza tra ciò che i consumatori dovrebbero pagare per i combustibili fossili per coprire i costi di approvvigionamento, i costi ambientali e le tasse generali di consumo, e ciò che effettivamente pagano; il differenziale pari a circa il 6,5% del totale del PIL. Questi sussidi sono pervasivi a livello globale, allo stesso modo, sia nelle economie che producono petrolio sia in quelle che non lo producono.

Ci sono rilevanti effetti benefici climatici, sanitari, fiscali ed economici derivanti dalla riforma dei sussidi energetici e la maggior parte di questi benefici è rivolta a livello nazionale; a livello nazionale sono le esternalità negative derivanti dall'errata valutazione nell'affrontare il cambiamento climatico, il che implica che la riforma dei prezzi dell'energia è in gran parte negli interessi dei singoli paesi. Quindi perché sussistono sussidi energetici globali?

Sebbene i sussidi siano principalmente a vantaggio dei gruppi a reddito più alto, il forte aumento dei prezzi dell'energia può avere un significativo impatto negativo sui bilanci delle famiglie povere, sia direttamente attraverso i prezzi dell'energia più elevati e indirettamente attraverso la riduzione in reddito reale a causa dei prezzi più alti per altri consumatori di merci (Clements et al., 2013).

Ad esempio, i Governi di Bolivia (2010), Camerun (2008), Venezuela (1989) e Yemen (2005 e 2014) sono stati costretti ad abbandonare i tentativi di riforma a seguito di pesanti proteste pubbliche, in particolare da parte della popolazione a basso reddito (IEA, 2014; Segal, 2011).

L'esperienza mostra che le sfide di politica economica creano alcuni degli ostacoli più rilevanti alla riforma dei sussidi (Cheon, Lackner e Urpelainen, 2015; Dansie, Lanteigne e Overland, 2010; Fattouh e El-Katiri, 2013,

2015; Kojima, Bacon e Trimble, 2014; Koplow, 2014). Spesso ciò è aggravato dal fatto che i progetti di policy tendono ad essere focalizzati sull'essere tecnicamente validi e amministrativamente fattibili, piuttosto che sostenibili politicamente (Pritchett, 2005; Strand, 2013). Lockwood (2015) osserva che i FFS giocano un ruolo chiave nel manifestare e centralizzare il potere politico di uno stato. Ciò è in accordo con Kim e Urpelainen (2015), i quali sostengono che gli stati autocratici con un'urbanizzazione a bassa densità tendono ad adottare i FFS per garantire l'energia. Nel complesso, gli ostacoli economici alla riforma per i carburanti e l'aumento dei prezzi ai livelli di recupero dei costi sono strettamente correlati a quelli delle *carbon tax* (Fay et al., 2015; Hammar, Lofgren e Sterner, 2004).

Fondamentalmente, gli effetti avversi possono variare in modo significativo a seconda del tipo di sussidio. In molti paesi in via di sviluppo, la benzina è prevalentemente consumata dai ricchi, mentre il cherosene è un combustibile essenziale per cucinare e per l'illuminazione per i poveri (Soile e Mu, 2015). Rentschler (2016) dimostra che gli shock di prezzo dovuti alla rimozione dei sussidi variano significativamente non solo tra i gruppi di reddito, ma anche tra i diversi tipi di sussidi per regioni e tra aree urbane e rurali. Questo evidenzia che la natura, la posizione e la portata delle sfide dell'economia politica possono variare a seconda della riforma dei diversi sussidi, richiedendo quindi misure di compensazione delineate *ad hoc*.

Queste sfide sottolineano anche il ruolo cruciale svolto dalle istituzioni politiche e amministrative, che deve possedere l'autorità per avviare e supervisionare le riforme, ma anche la diligenza per considerare e attenuare i potenziali effetti negativi della riforma (Acemoglu et al., 2008). Dietro tali istituzioni, la forte volontà politica e la credibilità del governo costituiscono la base per un'attuazione e una riuscita della riforma dei FFS.

La letteratura esistente si è concentrata sull'analisi degli effetti avversi ad ampio raggio degli FFS. La ricerca è necessaria per comprendere meglio le determinanti delle riforme di successo.

Kojima e Koplow (2015) identificano almeno cinque macro aree che richiedono ulteriori ricerche e approfondimenti:

1. Studi concreti a livello nazionale per tutte le principali economie sovvenzionatrici sono necessari per dare forma a specifici progetti di riforma dei sussidi. Tali analisi devono chiarire, sul piano distributivo e socio-economico, gli effetti delle riforme e valutare i regimi di protezione sociale esistenti per la loro idoneità a mitigare eventuali shock di prezzo. I potenziali shock di prezzo devono essere compresi in relazione alla loro variabilità attraverso gruppi di reddito, posizioni geografiche e occupazione.

2. Mentre l'esperienza dei vari paesi si basa su come affrontare le sfide a breve termine delle politiche di riforma, è necessaria una migliore comprensione di come integrare le riforme su i sussidi con gli obiettivi di sviluppo perseguibili a lungo termine. Oltre che offrire benefici fiscali immediati, le riforme dei sussidi possono offrire una serie di opportunità nel medio e lungo periodo, ad es. per la gestione e reinvestimento sostenibile di risorse naturali, riforme istituzionali e/o efficaci schemi di protezione sociale.

3. Gli studi e le analisi svolte fino ad oggi si sono incentrate, in modo particolare, sulle sovvenzioni e agevolazioni al consumatore,

mentre gli studi sui sussidi ai produttori, in particolare nei paesi sviluppati, rimangono insufficienti e poco approfonditi e dovrebbero essere quindi ampliati.

4. È necessario valutare il ruolo delle riforme dei FFS come parte della politica globale sui cambiamenti climatici (pacchetti di misure). L'obiettivo dovrebbe essere quello di avere una migliore comprensione del potenziale contributo delle riforme dei FFS all'impegno di riduzione delle emissioni a livello globale.

5. Infine, occorre mantenere un focus sull'economia politica cioè tenere in considerazione ed analizzare le politiche sottostanti sia all'introduzione dei sussidi sia alla loro riforma. In altre parole ragionare in termini di sistema di politiche ed interazioni tra esse.

Come chiarisce Lockwood (2015) questi punti delineano nuove domande di ricerca sul tema delle strategie di riforma; ad esempio quello di una possibile riforma di "*second-best*" o "ibrida" cioè dove persistono strumenti volti a ridurre le ripercussioni negative della riforma in ambito sociali ed economico di ampia portata.

Rentschler e Bazilian (2016) propongono, come riportato in Tabella 18, una sorta di programma di lavoro al fine di avere una migliore comprensione delle variabili determinanti delle riforme di successo. Lo schema proposto dovrebbe servire a raccogliere in modo sistematico tutte le informazioni necessarie a migliorare nel tempo i criteri di introduzione e sviluppo delle riforme sui sussidi.

Tabella 18 – Elementi per un’agenda di ricerca per una riforma dei sussidi energetici globali

Valutazione dei sussidi e meccanismo dei prezzi	Creazione del sostegno politico e dell’opinione pubblica	Tutela sociale e compensazioni	Entrate, redistribuzione e reinvestimento	Misure complementari	Politiche di prezzo
Definizione	Comunicazione e strategie	Compensazioni per le famiglie vulnerabili	Investimenti infrastrutturali	Sostegno per l’efficienza energetica	Riforme di sequenziamento per diversi combustibili
Identificazione	Mappatura dei gruppi d’interesse	Sostegno alle imprese	Spesa pubblica	Investimenti infrastrutturali	Riduzioni graduali dei sussidi
Misurazione e stima	Identificazione e coinvolgimento degli stakeholders	Reti di sicurezza sociale	Riforme istituzionali	Formazione e capacity building	Eliminazione graduale dei prezzi
Valutazione dei potenziali impatti della riforma		Politiche anti inflazionistiche	Tagli fiscali	Riforme della struttura di mercato	Meccanismi automatici di determinazione del prezzo del carburante
			Trasferimenti diretti	Riforma fiscale complementare	

Fonte: Rentschler J. e M. Bazilian (2016)

Kojima e Koplow (2015) tentano anche di definire se il costo delle esternalità non internalizzate vada o meno considerato come una forma di agevolazione implicita. Vi sono opinioni divergenti su come considerare le esternalità, che vanno dal non considerarle come sussidi al classificarle tutte le esternalità associate alla produzione o al consumo di carburante come sussidi.

Attualmente, l’AIE e l’OCSE considerano tali esternalità al di fuori dell’ambito della misurazione delle sovvenzioni, mentre il Fondo Monetario Internazionale include il costo delle esternalità legate al consumo nelle sue stime dei sussidi “al netto delle tasse”, trattando il mancato addebito del danno economico causato all’ambiente come un sussidio. L’ipotesi

di base è che le esternalità sono una forma di quantificazione del costo del danno che avrebbe dovuto essere catturato nel prezzo del carburante.

Sovacool (2017) partendo dall’analisi delle differenze nelle definizioni e nella valutazione delle diverse tipologie di sussidio, sottolinea che ogni sistema energetico è stato, a un certo punto e in qualche modo, sovvenzionato. Negli USA, ad esempio, per i pozzi petroliferi furono concesse licenze gratuite negli anni ‘60 dell’Ottocento, le miniere di carbone ricevettero agevolazioni fiscali negli anni 1880 e 1890. Le turbine a gas naturale hanno beneficiato di ricerche militari su motori a reazione e propulsori di razzi. I pannelli solari hanno ricevuto alcuni dei loro primi finanziamenti

dalla NASA per la loro capacità di fornire elettricità nello spazio.

L'energia nucleare è stata a lungo sostenuta da forti contributi dell'industria della difesa e ha beneficiato enormemente dello spostamento dei rischi di lungo periodo (gestione dei rifiuti e rischi di incidenti principalmente) dall'investitore sul contribuente (Norberg-Bohm, 2000). Ancora oggi, le fonti di energia rinnovabile come le turbine eoliche e le centrali geotermiche ricevono crediti d'imposta in molti paesi; il carbone riceve un trattamento fiscale speciale e contributi sanitari per i minatori²⁴³ pagati dal governo in diversi paesi come la Cina, la Russia e gli Stati Uniti; petrolio e gas ricevono ingenti "aiuti fiscali" e sussidi alla ricerca (Jacobson e Masters, 2001; Beaton et al., 2013). A causa di questa complessità e di una ricca storia, esistono diverse stime e proiezioni del valore dei sussidi. Un sondaggio internazionale condotto su 171 paesi, utilizzando l'approccio del "*price-gap*", ha rilevato che, in 29 di essi, i prezzi per unità della benzina e del diesel raffinati erano inferiori rispetto al prezzo internazionale del greggio e, in altri 52 paesi, erano al di sotto del livello minimo al dettaglio in mercati competitivi – che implica l'esistenza di sussidi significativi (Morgan, 2007).

Un esempio estremo di tali sussidi è il Venezuela, dove il prezzo della benzina era di soli 6 centesimi per gallone (o 1,6 centesimi al litro) – meno di un cinquantesimo di quello che paga qualcuno in California – forse questo spiega perché il consumo di benzina è del 40% maggiore di qualsiasi altro paese dell'America Latina e tre volte la media della regione (Davis, 2013).

L'IEA ha monitorato i sussidi energetici tramite un database online e ha stimato nel

2014 che i "sussidi per il consumo di combustibili fossili" hanno totalizzato, utilizzando un approccio basato sul price gap, circa 493 miliardi di dollari. I sussidi sono estremamente alti in determinati paesi come Algeria, Iran, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela che hanno tutti tassi superiori al 70%. In particolare, in Iran, l'IEA riferisce che i sussidi energetici rappresentano circa un quinto del prodotto interno lordo nazionale. Guillaume, Zyteck, e Farzin (2011) analizzano gli aspetti economici e tecnici coinvolti nella pianificazione della riforma sui sussidi all'energia in Iran, denominata Riforma delle Sovvenzioni Mirate. La riforma introdotta nel 2011 ha reso l'Iran il primo grande paese produttore ed esportatore di energia a tagliare drasticamente ingenti sussidi indiretti ai prodotti energetici e sostituirli con trasferimenti di dividendi energetici alla popolazione. Nei primi 12 mesi successivi all'introduzione della riforma, lo studio stimava che le famiglie iraniane avrebbero ricevuto almeno 30 miliardi di \$ in contanti, e altri 10-15 miliardi sarebbero stati anticipati alle imprese per finanziare investimenti nella ristrutturazione al fine di ridurre l'intensità energetica. Gli autori sottolineano che i trasferimenti alle famiglie sono stati fondamentali per il successo della riforma.

Sebbene difficili da stimare in tutti i settori (non solo i combustibili fossili) per tutti i paesi, un altro studio risalente al 1999 aveva calcolato che i sussidi energetici ammontavano al 21,1% di tutti i prezzi energetici, sostanzialmente sovvenzionando circa un quinto del consumo globale (Myers e Kent, 2001). Lo studio ha calcolato che i sussidi per i combustibili fossili e l'energia avevano superato i 331 miliardi di \$ nel 2000 e che i sussidi per il trasporto su strada ammontavano a 1.180 miliardi di \$, per un totale di circa 1.500 miliardi di \$ – 1.900 miliardi di \$ aggiornati 2016. Sebbene i loro metodi siano stati oggetto di critica, gli autori hanno calcolato che questi sussidi, tra le altre

²⁴³ Il Black Lung Benefits Act è, ad esempio, una legge federale degli Stati Uniti che prevede pagamenti mensili e benefici medici per i minatori del carbone totalmente disabili a causa di malattie polmonari legate al lavoro.

cose, rendessero la benzina più economica dell'acqua in bottiglia. Altre stime di sussidi che utilizzano metodologie molto diverse hanno raggiunto risultati simili. Uno studio²⁴⁴ dell'International Center for Technology Assessment del 2004 ha calcolato i sussidi energetici globali pari a 627,2 miliardi di dollari.

Secondo Sovacool (2017), nonostante la loro larga diffusione, i sussidi all'energia determinano una lunga lista di impatti sociali e ambientali negativi, inclusi maggiori deficit di bilancio per i governi, aumento dei rifiuti e riduzione dell'efficienza del loro smaltimento, carenza di energia, aggravamento della povertà e aumento delle emissioni di gas serra.

Infine, allontanandoci dal settore energetico, Merayo, Waldo e Nielsen (2018) analizzano i sussidi al settore della pesca che sono stati a lungo criticati per alimentare la pesca eccessiva; una riduzione delle sovvenzioni è attualmente all'ordine del giorno nei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'articolo analizza il ruolo delle sovvenzioni e altre misure di gestione del settore ittico per la Spagna, una delle più grandi nazioni di pesca all'interno dell'UE. Un modello bioeconomico statico viene utilizzato per analizzare l'effetto dell'eliminazione simultanea dei sussidi e l'introduzione di un sistema di gestione economicamente efficiente per la flotta spagnola nord-occidentale. Lo studio conclude che i miglioramenti nella gestione porterebbero consistenti profitti all'industria, fino a 164 milioni di €, a prescindere dal livello di sovvenzioni, ma anche una riduzione dello sforzo di pesca di quasi il 60%. Secondo uno schema di gestione che massimizza le rendite economiche, l'eliminazione dei sussidi nella pesca aumenterebbe il benessere sociale, indotto da una diminuzione del livello di sforzo di pesca che garantirebbe l'equilibrio tra raccolta e capacità di rinnovo degli stock ittici. Tuttavia,

l'impatto delle sovvenzioni nell'ambito di questo regime è limitato.

Molti governi hanno utilizzato sussidi alla pesca di diverso tipo per sostenere il settore ittico e migliorarne la redditività economica. Tuttavia, l'esistenza di sovvenzioni alla pesca può incoraggiare ulteriori investimenti e attività nella pesca (si veda ad esempio FAO 1992), e quindi peggiorare il problema. Sumaila et al. (2010) stimano i sussidi globali a 25-29 miliardi di \$ l'anno, circa il 30-35% del valore totale delle catture. È stato recentemente annunciato un nuovo processo negoziale presso l'OMC, con l'obiettivo finale di vietare sussidi dannosi, intesi come quelli che contribuiscono alla pesca eccessiva e alla sovraccapacità. La possibilità di un accordo multilaterale in materia è ora all'ordine del giorno internazionale e il conseguimento di benefici ambientali, economici, di sviluppo e commerciali, sono indicati come obiettivi (dichiarazione congiunta sulle sovvenzioni alla pesca del 2016).

Mentre i sussidi potrebbero peggiorare la situazione per la pesca mondiale, semplicemente rimuoverli non risolverà i problemi sottostanti, dal momento che la sovraccapacità e il sovrasfruttamento sono principalmente dovuti a carenze nella gestione del settore della pesca (Waldo et al., 2016). Il cambiamento della gestione è quindi importante per ottenere una pesca sostenibile a lungo termine. La progettazione di un tale sistema di gestione dipenderà dalle caratteristiche della pesca locale e dagli obiettivi di gestione locale, comprese le dimensioni ecologiche, economiche e sociali (Waldo et al., 2009). In questo documento, la gestione efficiente è definita come un sistema di gestione che massimizza le rendite economiche dalla pesca, cioè, l'introduzione di una "gestione economicamente efficiente". La letteratura economica suggerisce l'uso di quote individuali trasferibili (ITQ) come un mezzo per avere una gestione economicamente efficiente con effetti positivi sull'ambiente grazie alla riduzione del consumo di carburante e dell'attività di pesca

²⁴⁴ ICTA (2004)

(Merayo et al., 2018). Gli effetti sociali rilevati dallo studio di Merayo et al. sono ambigui visto che l'occupazione della pesca diminuisce ma i tassi di disoccupazione nelle comunità colpite sono inferiori alla media nazionale – media nazionale che si riferisce alla Danimarca, dove è stato sviluppato lo studio. Gli autori sottolineano anche che gli ITQ potrebbero non produrre di per sé una gestione della pesca pienamente efficiente ed in grado di produrre profitti sostenibili per gli addetti (Sumaila et al., 2010). L'eliminazione delle sovvenzioni è un modo possibile per aumentare il benessere sociale e liberare fondi pubblici che potrebbero essere disponibili per finanziare programmi di compensazione. L'esistenza di sussidi nell'ambito della gestione ottimale ha poco senso se giustificata solo in termini di sostegno al reddito dei pescatori. I risultati sottolineano l'importanza della gestione della pesca quando si discutono le riduzioni dei livelli delle sovvenzioni.

2.21 AGGIORNAMENTO VALUTAZIONI ECONOMETRICHE

2.21.1 Mattm-Mef: una valutazione macroeconomica dell'eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili

Nella seconda edizione del Catalogo (CSA2) è stato sviluppato un modello di simulazione dell'eliminazione di parte dei SAD con tre scenari caratterizzati da diverse opzioni relative all'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalla rimozione dei SAD:

- 1) Nello scenario A la rimozione delle sovvenzioni comporta solo una riduzione della spesa pubblica;
- 2) Nello scenario B le entrate derivanti dalla rimozione sono utilizzate in misura uguale per finanziare tre forme di spesa:
 - a) aumentare gli attuali risparmi di bilancio;
 - b) sovvenzionare le fonti rinnovabili;
 - c) migliorare l'efficienza energetica del settore industriale;
- 3) Nello scenario C i risparmi del governo vengono riciclati in un'unica soluzione per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale del lavoro "qualificato".

L'esercizio completo e i relativi dettagli sono riportati nell'appendice B.

2.21.2 La valutazione macroeconomica di Prometeia

La società di consulenza Prometeia ha pubblicato una prima valutazione macroeconomica dell'eliminazione dei SAD identificati nel CSA3 (Prometeia, 2020). Il lavoro si basa su quattro esercizi di simulazione di cui i primi due non prevedono il riutilizzo delle risorse risparmiate, mentre il terzo e quarto esercizio sono a bilancio in pareggio e simulano rispettivamente l'utilizzo delle risorse risparmiate per la riduzione del costo del lavoro e l'aumento degli investimenti pubblici. Sono stati utilizzati il modello macroeconomico trimestrale dell'Italia e il modello dei prezzi basato sulle tavole intersettoriali.

Entrando nel dettaglio, l'esercizio 1 simula una rimozione dei SAD a famiglie e imprese che si configurano come IVA agevolata (4 mld €). I risultati indicano un aumento dei prezzi al consumo dello 0,4% nel primo anno e una riduzione del PIL dello 0,1% rispetto allo scenario base.

L'esercizio 2 simula la rimozione dei SAD di cui beneficiano le imprese (circa 13 mld €)²⁴⁵. I risultati indicano da una parte una riduzione dei consumi delle famiglie causata dalla diminuzione del potere d'acquisto e dall'altra una riduzione delle esportazioni provocata dalla perdita di competitività delle merci italiane. Nel complesso si avrebbe una diminuzione del PIL dello 0,1% nel primo anno e dello 0,2% nel secondo anno rispetto allo scenario in cui i SAD non vengono rimossi.

Nell'esercizio 3 si prevede la rimozione dei SAD considerati negli esercizi 1 e 2 con il reimpiego della somma per la riduzione del costo del lavoro per un ammontare di circa 17 miliardi. In questo caso, la compensazione effettuata attraverso la riduzione del costo del lavoro favorisce l'aumento dell'occupazione dello 0,1% nel primo anno e dello 0,3% nel secondo anno. L'aumento della domanda di beni di consumo dovuto all'aumentare del potere d'acquisto delle famiglie controbilancia l'effetto negativo derivante dalla rimozione dei sussidi.

L'esercizio 4 simula sempre la rimozione dei SAD considerati negli esercizi 1 e 2, ma, in questo caso, i risparmi vengono reimpiegati per aumentare della stessa entità gli investimenti pubblici. I risultati indicano un aumento del PIL dello 0,9% dopo un anno.

Nel rapporto viene inoltre effettuata una simulazione per verificare la riduzione delle emissioni di gas serra nell'esercizio 3. I risultati indicano una riduzione dell'1-1,5% dei gas serra, una stima non troppo diversa da quella ottenuta nello Scenario C del CSA2 (v. appendice B), dove la rimozione di 12 mld € di

SAD unita alla riduzione del cuneo fiscale risultava in una riduzione delle emissioni dello 0,9% e un aumento del PIL dell'1,6%²⁴⁶.

2.21.3 Lo studio EC-IEEP sulla tassazione ambientale

Uno studio finanziato dal Parlamento Europeo e in preparazione per la Commissione Europea, coordinato dall'*Institute for European Environmental Policy* (IEEP)²⁴⁷, ha simulato l'impatto su crescita, occupazione ed equità derivante da uno spostamento del carico fiscale dal lavoro verso le attività inquinanti. In dettaglio si ipotizza di modificare il sistema tributario, prevalentemente incentrato sulla tassazione dei redditi, verso un sistema focalizzato sulla tassazione delle attività inquinanti attraverso imposte ambientali ("*green taxes*") ed altri strumenti di mercato ("*market based instruments*").

Il punto di partenza alla base del progetto è la constatazione che l'inquinamento, in particolare quello dell'acqua e in misura inferiore quello dell'aria, non è prezzato a sufficienza: cioè il principio "chi inquina paga" non è applicato a un livello adeguato per inibire adeguatamente le attività dannose per l'ambiente. Parte della soluzione risiede pertanto nel prezzare le attività inquinanti attraverso l'adozione di imposte ambientali e strumenti di mercato.

A livello europeo vi è ampio margine per ricorrere alle imposte ambientali. Infatti, nell'UE in media le imposte ambientali rappresentano all'incirca il 5,9% del gettito proveniente da imposte e contributi sociali, ma vi sono ampie differenze. Ad esempio la

²⁴⁵ Rispetto agli altri esercizi, l'Esercizio 2 è stato fatto in due passaggi. Nel primo passaggio è stato utilizzato il modello dei prezzi basato sulle tavole intersettoriali per quantificare la variazione dei prezzi dei settori produttivi dovuta alla rimozione dei SAD. Nel secondo passaggio, gli incrementi dei prezzi ottenuti nel primo step sono "stati introdotti come uno shock esogeno all'economia nel modello macro economico".

²⁴⁶ Vedere Tabella B.4 nel CSA2.

²⁴⁷ Ulteriori informazioni sul progetto EC-IEEP sono disponibili ai seguenti link: i) [Event | Green taxation to build fairer, more resilient economies \(ieep.eu\)](#), ii) https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-economies_en

Lettonia ricava il 9,6% del gettito da imposte ambientali mentre la Germania solamente il 4,4%²⁴⁸; vi è pertanto in molti paesi spazio di manovra per ridurre la tassazione sul lavoro incrementando la pressione fiscale sulle attività dannose per l'ambiente.

I dati preliminari, in attesa della pubblicazione definitiva dello studio prevista per luglio 2021, indicano che lo spostamento del carico fiscale verso le attività inquinanti gioverebbe sia in termini di crescita economica sia in termini di posti di lavoro. In base ai risultati dello studio, l'adozione di imposte ambientali e strumenti di mercato (12 strumenti economici in totale), per un valore di 30 mld di € in sostituzione dell'imposta sui redditi, porterebbe ad un aumento del PIL dell'Unione Europea di 35 mld di € (0,2%) entro il 2030, aumentando al contempo l'occupazione di circa 140.000 posti di lavoro. Gli effetti ottenuti sono simili agli effetti positivi previsti dalla Commissione nel caso in cui il gettito derivante dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) venisse riciclato.

Le imposte ambientali vengono a volte criticate per la loro regressività. Tuttavia, la simulazione indica che vi siano impatti positivi o nessun impatto su tutte le parti della distribuzione del reddito in tutti gli stati membri.

Infine, è prevista l'inclusione nello studio di linee guida per l'elaborazione di imposte ambientali e strumenti di mercato utili ai vari portatori di interesse.

248

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_50/default/table?lang=en

2.22 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAP.2)

Acemoglu D, Johnson S., Querubin P. e J. A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence. NBER Working Paper No. 14033.

Akasaka K. (2007), Subsidy Reform and Sustainable Development: Political Economy Aspects. OECD, Paris: 7-8.

Albrizio S., Botta E., Koźluk T. e V. Zipperer (2014), Do environmental policies matter for productivity growth?, OECD Econ. Dep. Working Paper.

Alix-Garcia J.M., Shapiro E.N. e K.R.E. Sims (2012), Forest conservation and slippage: evidence from Mexico's national payments for ecosystem services program, Land Econ 88: 613–638.

Anderson K., Kurzweil M., Martin W., Sandri D. e E. Valenzuela (2008), Measuring distortions to agricultural incentives, revisited. World Trade Rev 7: 1–30.

APEC (2009), [Singapore Leaders' Declaration](#), 14 novembre 2009, Singapore.

APEC (2010), [Yokohama Leaders' Declaration](#), 10 novembre 2010, Yokohama – Giappone.

APEC (2011), [Honolulu Leaders' Declaration](#), 12 novembre 2011, Honolulu – Hawaii.

APEC (2013a), [Bali Leaders' Declaration](#), 8 ottobre 2013, Bali – Indonesia.

APEC (2013b), [Voluntary Peer Review of Inefficient Fossil Fuel Subsidy Reform – VPR/IFFSR](#), APEC Energy Working Group, novembre 2013.

APEC (2014), [Beijing Leaders' Declaration](#), 11 novembre 2014, Pechino – Giappone.

APEC (2015a), [Manila Leaders' Declaration](#), 19 novembre 2015, Manila – Filippine.

APEC (2015b), [Peer Review on Fossil Fuel Subsidy Reforms in Peru. Final Report](#), APEC Fossil Fuels Subsidy Reforms Peer Review Team, luglio 2015.

APEC (2015c), [Peer Review on Fossil Fuel Subsidy Reforms in New Zealand. Final Report](#), APEC Energy Working Group, settembre 2015.

APEC (2016a), [Lima Leaders' Declaration](#), 20 novembre 2016, Lima – Perù.

APEC (2016b), Peer Review on Fossil Fuel Subsidy Reforms in The Philippines, APEC Fossil Fuels Subsidy Reforms Peer Review Team, July 2016.

APEC (2017), [Peer Review on Fossil Fuel Subsidy Reforms in Chinese Taipei. Final Report](#), APEC Energy Working Group, March 2017.

APEC Energy Ministerial Meeting (2010), [2010 APEC Energy Ministerial Meeting: Fukui Declaration](#), 19 giugno 2010, Fukui – Giappone.

APEC Energy Ministerial Meeting (2012), [2012 APEC Energy Ministerial Meeting: Saint Petersburg Declaration](#), 24 June 2012, Saint Petersburg – Russia.

APEC Energy Ministerial Meeting (2014), [2014 APEC Energy Ministerial Meeting: Beijing Declaration](#), 2nd September 2014, Beijing – China.

APEC Energy Ministerial Meeting (2015), [2015 APEC Energy Ministerial Meeting: Cebu Declaration](#), 13 October 2015, Cebu – Philippines.

APEC Ministerial Meeting (2010), [APEC Ministerial Meeting Yokohama Declaration](#), 10-11 November 2011, Yokohama – Japan.

APEC Ministerial Meeting (2011), [APEC Ministerial Meeting Honolulu Declaration](#), 11 November 2011, Honolulu – Hawaii.

APEC Ministerial Meeting (2012), [APEC Ministerial Meeting Declaration](#), 5-6 September 2012, Vladivostok – Russia.

APEC Ministerial Meeting (2013), [APEC Ministerial Meeting Bali Declaration](#), 4-5 October 2013, Bali – Indonesia.

APEC Ministerial Meeting (2014), [APEC Ministerial Meeting Beijing Declaration](#), 7-8 November 2014, Beijing – China.

APEC Ministerial Meeting (2015), [APEC Ministerial Meeting Manila Declaration](#), 16-17 November 2016, Manila – Philippines.

APEC Ministerial Meeting (2016), [APEC Ministerial Meeting Lima Declaration](#), 17-18 November 2016, Lima – Peru.

Apoyo Consulting (2012), Consultoría Para El Estudio “Lineamientos Y Evaluación Delgasto Tributario En El Perú”. Draft report for the World Bank, Apoyo Consulting S.A.

Araar A. e P. Verme (2012), Reforming subsidies a tool-kit for policy simulations. World Bank Policy Research, 6148.

Arlinghaus J. (2015), Impacts of carbon prices on indicators of competitiveness: a review of empirical findings. OECD Work Paper, n. 36.

Arze del Granado F.J., Coady D. e R. Gillingham (2012), The unequal benefits of fuel subsidies: a review of evidence for developing countries. World Development 40, 2234-2248.

Baker D.J., Freeman S.N., Grice P.V. e G.M. Siriwardena (2012), Landscape-scale responses of birds to agri-environment management: a test of the English Environmental Stewardship scheme. J Appl Ecol 49: 871–882.

Banca Mondiale (2014), Transitional policies to assist the poor while phasing out inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption. Contribution by the World Bank to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, settembre 2014.

Banca Mondiale (2016), Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. The World Bank, Washington DC.

Banca Mondiale (2017), World Bank. Doing Business 2017: Equal opportunities for all. 2017. Washington DC: World Bank.

Bassi S. e C. Duffy (2016), UK climate change policy: how does it affect competitiveness? – Policy Brief. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and The Centre for Climate Change Economics and Policy, London.

Bast E., Doukas A., Pickard S., van der Burg L. e S. Whitley (2015), Empty promises: G20 subsidies to oil, gas, and coal production. Washington, DC: Oil Change International and Overseas Development Institute.

Bazilian M. e I. Onyeji (2012), Fossil fuel subsidy removal and inadequate public power supply: implications for businesses. Energy Policy 45, 1-5.

Beaton C., Gerasimchuk I., Laan T., Lang K., Vis-Dunbar D. e P. Wooders (2013), A Guidebook to BfN, (2019). [“Reduction of environmentally harmful subsidies and compensatory payments for agricultural pollutants”](#).

CAS-Sainteny, (2012). [“Les aides publiques dommageables à la biodiversité”](#), Rapports et documents. n. 43, Centre d’analyse stratégique, Paris.

Fossil-Fuel Subsidy Reform for Policy-Makers in Southeast Asia. Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development, Geneva.

Bell M.L., Morgenstern R.D. e W. Harrington (2011), Quantifying the human health benefits of air pollution policies: Review of recent studies and new directions in accountability research. *Environmental Science and Policy*, Vol 14: 357-368.

Benson E. (2014), *Informal and Green? The Forgotten Voice in the Transition to a Green economy*. IIED Discussion Paper March 2014.

Bergmann M., Schmitz A., Hayden M. e K. Kosonen (2007), Imposing a unilateral carbon constraint on European energy-intensive industries and its impact on their international competitiveness: data & analysis. *Eur. Econ. Econ. Pap.*, 298.

Bjørner T.B. e H.H. Jensen (2002), Interfuel substitution within industrial companies: an analysis based on panel data at company level. *Energy J.*, 27–50.

Bondeau A., Smith P.C., Zaehle S., Schaphoff S., Lucht W. et al. (2007), Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon balance. *Global Chang Biology* 13: 679-706.

Bougette P. e C. Charlier (2015), Renewable energy, subsidies, and the WTO: where has the ‘green gone’?. *Energy Economics*, 51: 407-416.

Brown M.A., Clarkson B.D., Stephens R.T. e B.J. Barton (2014), Compensating for ecological harm—the state of play in New Zealand. *N Z J Ecol* 38: 139–146.

Burg L. (2015), *Fossil fuel subsidy reform: from rhetoric to reality*. Washington, DC: New Climate Economy.

Burniaux J.M., Martin J.P., Nicoletti G. e J.O. Martins (1992), The costs of reducing CO2 emissions. OECD Economics Department Working Papers.

Burniaux J. M. e J. Chateau (2014), Greenhouse gases mitigation potential and economic efficiency of phasing-out fossil fuel subsidies. *International Economics* 140: 71-88.

Caro D., Davis S.J., Bastianoni S. e K. Caldeira (2014), Global and regional trends in greenhouse gas emissions from livestock. *Climatic Change* 126: 203–216.

Chamberlain D.E., Fuller R.J., Bunce R.G.H., Duckworth J.C. e M. Shrubbs (2000), Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. *J Appl Ecol* 37: 771–788.

Chaturvedi A., Saluja M.S., Banerjee A. e R. Arora (2014), Environmental fiscal reforms. *IIMB Management Review*, 26: 193- 205.

Cheon C., Lackner M. e J. Urpelainen (2015), Instruments of political control: National oil companies, oil prices, and petroleum subsidies. *Comparative Political Studies* Vol. 48: 370-402.

Clements B. J., Coady D., Fabrizio S., Gupta S., Alleyne T. S. C., Sdravovich C. A. et al. (eds.) (2013), *Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications*, Washington, DC: International Monetary Fund.

Coady D. (2006), Indirect tax and public pricing reforms. In: Coudouel, A., Paternostro, S. (Eds.), *Analyzing the Distributional Impact of Reforms: A Practitioner’s Guide to Pension, Health, Labor Markets, Public Sector Downsizing, Taxation, Decentralization and Macroeconomic Modeling*. The World Bank, Washington DC, 255-312.

Coady D., Arze J., Eyraud L., Jin H., Thakoor V., Tuladhar A. e L. Nemeth (2012), Automatic fuel pricing mechanisms with price smoothing: design, implementation, and fiscal implications. International Monetary Fund, Washington DC.

Coady D., Parry I., Sears L. e B. Shang (2015), *How large are global energy subsidies*. Washington, DC: IMF.

Coady D., Parry I., Sears L. e B. Shang (2016), How Large Are Global Fossil Fuel Subsidies? World Development Vol. 91: 11-27.

Commander S. (2012), A Guide to the Political Economy of Reforming Energy Subsidies. IZA Policy Paper. n. 52.

Commissione delle Comunità Europee (1998), “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo su una Strategia Comunitaria per la Diversità Biologica”, 4 febbraio 1998, [COM\(1998\) 42 def.](#)

Commissione delle Comunità Europee (2007), LIBRO VERDE sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi, [COM\(2007\) 140 final](#).

Commissione delle Comunità Europee (2008), [Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo – Un piano Europeo di ripresa economica](#) del 26 novembre 2008, COM(2008) 800 definitivo.

Commissione delle Comunità Europee (2009a), [Comunicazione per il Consiglio Europeo di primavera – Guidare la ripresa in Europa](#) del 4 marzo 2009, COM(2009) 114 definitivo.

Commissione delle Comunità Europee (2009b), Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile [[COM\(2009\) 400 definitivo](#)] del 24 luglio 2009.

Commissione Europea (2001), “Comunicazione della Commissione. Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile (Proposta della Commissione per il Consiglio Europeo di Göteborg)”, [COM\(2001\)264 definitivo](#), adottato dal [Consiglio Europeo di Göteborg](#) del 15-16 giugno 2001.

Commissione Europea (2008), [Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale \[2008/C 82/01\]](#).

Commissione Europea (2011a), Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategie dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 [[COM\(2011\) 244 final](#)] {SEC(2011) 540 final}.

Commissione Europea (2011b), Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse [[COM\(2011\) 571 final](#)] {SEC(2011) 1067 final}.

Commissione Europea (2014a), [Comunicazione della Commissione Europea – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014 – 2020](#) (2014/C 200/01), pubblicata il 28 giugno 2014.

Commissione Europea (2014b), “[Enhancing comparability of data on estimated budgetary support and tax expenditures for fossil fuels](#)”, Rapporto DG Environment.

Commissione Europea (2016), Comunicazione “*Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell’UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione*” (COM(2016) 316 final).

Commissione Europea (2017a), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “[Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori?](#)” [COM(2017) 63 final].

Commissione Europea (2017b), “[The EU Environmental Implementation Review \(EIR\) package. Common Challenges And How To Combine Efforts To Deliver Better Results – Annex: Guidance To Member States: Suggested Actions On Better Environmental Implementation. 28 Country reports \(SWDs\)](#)”.

Commissione Europea (2018a), Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council; the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank: 2018 European Semester – Country-specific recommendations, [COM\(2018\) 400 final](#), pubblicata il 23 maggio 2018

Commissione Europea (2018b), Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia, [COM\(2018\) 411 final](#), pubblicata il 23 maggio 2018

Consiglio Europeo (2006), [Presidency Conclusions of Brussels European Council 23/24 March 2006](#) [7775/1/06 REV 1], Bruxelles – Belgio, 18 maggio 2006.

Consiglio Europeo (2013), [Conclusions of European Council of 22 May 2013](#), EUCO 75/1/13 REV 1.

Consiglio dell'Unione Europea (2006), Nota del Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea “Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) – Nuova strategia” ([Documento del Consiglio 10917/06](#)).

Consiglio dell'Unione Europea (2017), [Finanziamenti per il clima – Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima \(7 novembre 2017\)](#) [14148/17 ECOFIN 925], Bruxelles – Belgio, 9 novembre 2017.

Consiglio dell'Unione Europea (2018), [Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sulla Diplomazia Climatica](#) (26 febbraio 2018) [6125/18], Bruxelles – Belgio, 26 febbraio 2018.

Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020

<https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/12/10-11/>

Costanza R., d'Arge R., de Groot R.S., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P. e M. van den Belt (1997), The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature* 387: 253-260.

Dansie G., Lanteigne M. e I. Overland (2010), Reducing Energy Subsidies in China, India and Russia: Dilemmas for Decision Makers. *Sustainability* 2: 475-493.

Davis L.W. (2013), The Economic Cost of Fossil Fuel Subsidies. *American Economic Review*, VOL. 104: pp. 581-85.

De Bièvre D., Espa I. e A. Poletti (2017), No iceberg in sight: On the absence of WTO disputes challenging fossil fuel subsidies. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*.

Dechezlepretre A. e M. Sato (2014), The impacts of environmental regulations on competitiveness, Policy Brief. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London.

Decreto Ministeriale (DM n. 29 del 5 febbraio 2020)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/05/29/sg/pdf>

Documento di Economia e Finanza 2021.

<https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-il-DEF-la-strategia-per-uscire-dalla-crisi-e-tornare-a-crescere/>

Dethier J.J., Hirn M. e S. Straub (2011), Explaining enterprise performance in developing countries with business climate survey data. *World Bank Res. Obs.* 26, 258–309.

Ekins P. e S. Speck (2010), Competitiveness and Environmental Tax Reform.

Ellis J. (2010), The Effects of Fossil-Fuel Subsidy Reform: A review of modelling and empirical studies. IISD, Geneva.

- Elshamy H. M., Sayed Ahmed K. I. (2017). Green Fiscal Reforms, Environment and Sustainable Development. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting* Vol. 1, No. 1: 48-52.
- Enevoldsen M., Ryelund A. e M. Andersen (2009), The impact of energy taxes on competitiveness: a panel regression study of 56 European industry sectors. In: Andersen, M., Ekins, P. (Eds.), *Carbon-Energy Taxation: Lessons from Europe*. Oxford University Press, Oxford.
- EPA (1999), EPA annual report on disposal of solid and liquid wastes, Taiwan.
- Eunomia Research and Consulting, IEEP, Università di Århus, ENT (2016), “[Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU28](#)”.
- Eurostat (2007), [Environmental expenditure statistics: general government and specialised producers data collection handbook](#), European Communities, 2007
- FAO (1992), Marine fisheries and the law of the sea: A decade of change. FAO, Rome. Fisheries Circular no. 853.
- FAO (1993), Marine fisheries and the law of the sea: a decade of change – Special chapter (revised) of The State of Food and Agriculture 1992, FAO, Rome.
- Fattouh B. e L. El-Katiri (2013), Energy subsidies in the Middle East and North Africa. *Energy Strategy Reviews*, vol. 2: 108-115.
- Fattouh B. e L. El-Katiri (2015), A Brief Political Economy of Energy Subsidies in the Middle East and North Africa. The Oxford Institute for Energy Studies, Oxford.
- Fattouh B., Sen A. e T. Moerenhout (2016), Striking the Right Balance? GCC Energy Pricing Reforms in a Low Price Environment. Oxford Energy Comment.
- Fergal O’Leary, Howley M. e B. Ó’Gallachóir (2007), Energy in industry. sustainable energy Ireland – Energy Policy Statistical Support Unit, Dublin.
- FFSR (2015) [Fossil-Fuel Subsidy Reform Communiqué](#), Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, aprile 2015.
- Fischer J., Abson D.J., Butsic V., Chappell M.J., Ekroos J., Hanspach J. et al. (2014), Land sparing versus land sharing: moving forward. *Conserv Lett* 7: 149–157.
- Flachenecker F., Bleischwitz R. e J.E. Rentschler (2016), Investments in material efficiency: the introduction and application of a comprehensive cost–benefit framework. *Journal of Environmental Economics Policy*, 1-14.
- Flues F. e B.J. Lutz (2015), Competitiveness impacts of the German electricity tax. OECD Environ. Working Paper 88.
- FMI (2015), IMF Annual report: tackling challenges together. IMF, Washington, Stati Uniti.
- FMI (2016), Who benefits from energy subsidies: an update. Reforming Energy Subsidies. FMI, Washington D.C.
- Franks J.R. e A. McGloin (2007), Joint submissions, output related payments and environmental co-operatives: Can the Dutch experience innovate UK agri-environment policy? *Journal of Environmental Planning and Management* 50: 233-256.
- Friedrichsen N., Arens M., Aydemir A., Pudlik M., Duscha V., Ordonez J., Lutz C., Großmann A. e M. Flaute (2015), Electricity costs of energy intensive industries an international comparison. Fraunhofer ISI & ECOFYS, Berlin.
- Frishkoff L.O., Karp D.S., M’Gonigle L.K., Mendenhall C.D., Zook J., Kremen C. et al. (2014), Loss of avian phylogenetic diversity in neotropical agricultural systems. *Science* 345: 1343–1346.

Fay M., Hallegatte S., Vogt-Schilb A. e J. Rozenberg (2015), Decarbonizing development: three steps to a zero-carbon future. World Bank eLibrary.

FUTURE FINANCING OF THE EU [Final report and recommendations](#) of the High Level Group on Own Resources (2016) [High Level Group On Own Resources](#) 17/1/2017 press release

G7 (1980), [G7 Italia Summit Communiqué](#), 22-23 giugno 1980, Venezia – Italia.

G7 (1985), G7 Bonn Communiqué “[The Bonn Economic Declaration: Towards Sustained Growth and Higher Employment](#)”, 4 maggio 1985, Bonn – Germania.

G7 (1990), G7 Houston Communiqué “[The Houston Economic Declaration](#)”, 11 luglio 1990, Houston – Stati Uniti.

G7 (1991), G7 London Communiqué “[Economic Declaration: Building World Partnership](#)”, 17 luglio 1991, Londra – Regno Unito.

G7 (2014), [G7 Brussels Summit Declaration](#), 5 giugno 2014, Bruxelles – Belgio.

G7 (2015), [G7 Schloss Elmau Summit Declaration](#), 8 giugno 2015, Schloss Elmau – Germania.

G7 (2016), [G7 Ise-Shima Leaders' Declaration](#), 26-27 maggio 2016, Ise-Shima – Giappone.

G7 Ministeriale Ambiente (1994), [Chairman's Notes of the Informal Meeting of the G7 Environmental Ministers](#), 12-13 marzo 1994, Firenze – Italia.

G7 Ministeriale Ambiente (2016), [G7 Tayoma Environmental Ministers' Meeting Communiqué](#), 16 maggio 2016, Toyama – Giappone.

G7 Ministeriale Ambiente (2017), [G7 Bologna Environmental Ministers' Meeting Communiqué](#), 12 giugno 2017, Bologna – Italia.

G8 (1999), [G8 Koln Communiqué](#), 18-20 giugno 1999, Colonia – Germania.

G8 (2001), [G8 Genova Communiqué](#), 22 luglio 2001, Genova – Italia.

G8 (2005), [G8 Gleneagles Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development](#), 8 luglio 2005, Gleneagles – Scozia.

G8 (2009), [G8 Leader Declaration: Responsible Leadership for a Sustainable Future](#), 8 luglio 2009, L'Aquila – Italia.

G8 (2012), [G8 Camp David Declaration](#), 19 maggio 2012, Camp David – Stati Uniti.

G8 Ministeriale Ambiente (1999), [G8 Environment Ministers Communiqué](#), 28 marzo 1999, Schwerin – Germania.

G8 Ministeriale Ambiente (2001), [G8 Environment Ministers Trieste Communiqué](#), 2-4 marzo 2001, Trieste – Italia.

G20 (2009), [G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit](#), 24-25 settembre 2009, Pittsburgh – Stati Uniti.

G20 (2010a), [G20 Toronto Summit Declaration](#), 27 giugno 2010, Toronto – Canada.

G20 (2010b), [G20 Seoul Summit Leaders' Declaration](#), 12 novembre 2010, Seoul – Corea del Sud.

G20 (2011), [G20 Cannes Summit Final Communiqué: New World New Ideas](#), 3-4 novembre 2011, Cannes – Francia.

G20 (2012), [G20 Los Cabos Leaders' Declaration](#), 19 giugno 2012, Los Cabos – Messico.

G20 (2013), [G20 St. Pietroburgo Leaders' Declaration](#), 6 settembre 2013, St. Pietroburgo – Russia.

G20 (2014), [G20 Brisbane Leaders' Communiqué](#), 16 novembre 2014, Brisbane – Australia.

G20 (2015a), [G20 Antalya Leaders' Communiqué](#), 16 novembre 2015, Antalya – Turchia.

G20 (2015b), [G20 Country Progress Reports on the G20 Commitment to Rationalize and Phase Out Inefficient Fossil Fuel Subsidies](#), settembre 2015.

G20 (2016), [G20 Leaders' Communiqué Hangzhou Summit](#), 5 settembre 2016, Hangzhou – Cina.

G20 Ministeriale Energia (2016), [G20 Energy Ministerial Meeting Beijing Communiqué](#), 29-30 giugno 2016, Beijing – China.

G20 (2017a), [“G20 Hamburg Action Plan”](#), 8 luglio 2017, Amburgo – Germania.

G20 (2017b), [“G20 Hamburg Climate and Energy Action Plan for Growth”](#), 8 luglio 2017, Amburgo – Germania.

G20 (2017c), [G20 Leaders' Declaration: Shaping an Interconnected World](#), 8 luglio 2018, Amburgo – Germania.

G20, (2017). [“Germany's effort to phase out and rationalise its fossil-fuel subsidies. A report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in Germany”](#), 15 novembre 2017, G20 Germany 2017 – Amburgo.

G20 (2017d), [Mexico's efforts to phase out and rationalise its fossilfuel subsidies A report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in Mexico](#), 15 novembre 2017, G20 Germany 2017 – Amburgo.

G20 (2017e), [Germany's effort to phase out and rationalise its fossil-fuel subsidies A report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in Germany](#), 15 novembre 2017, G20 Germany 2017 – Amburgo.

G20 (2019a), [Indonesia's effort to phase out and rationalise its Fossil Fuel Subsidies](#)

G20 (2019b), [Italy's effort to phase out and rationalise its Fossil-Fuel Subsidies](#)

Gerasimchuk I., Wooders P., Merrill L., Sanchez L. e L. Kitson (2017), “A Guidebook to Reviews of Fossil Fuel Subsidies: From self-reports to peer learning”.

Gilroy J.J., Edwards F.A., Uribe C.A.M., Haugaasen T. e D.P. Edwards (2014), Surrounding habitats mediate the trade-off between land-sharing and land-sparing agriculture in the tropics. *J Appl Ecol* 51: 1337–1346.

Grant W.P. (2012), Can political science contribute to agricultural policy? *Policy Soc* 31: 271-279.

Grave K., Hazrat M., Boeve S., von Blücher F., Bourgault C., Breitschopf B., Friedrichsen N., Arens M., Aydemir A., Pudlik M., Duscha V., Ordonez J., Lutz C., Großmann A. e M. Flaute (2015), Electricity costs of energy intensive industries an international comparison. Fraunhofer ISI & ECOFYS, Berlin.

Green Deal europeo (COM/2019/640 final)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:>

GSI, IISD (2009), [Achieving the G-20 call to phase out subsidies to fossil fuels. Policy Brief](#), Geneva, Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.

GSI, IISD (2012), [Reforming Fossil-Fuel Subsidies to Reduce Waste and Limit CO2 Emissions while Protecting the Poor](#), APEC Project EWG11/2010 – APEC Energy Working Group Research Report APEC Secretariat, Singapore, settembre 2012.

GSI e IISD (2016), [Building on Momentum: Recommendations from the GSI for Fossil Fuel Subsidy Reform at the G20. Policy Brief](#), giugno 2016.

Gubler et al., (2020). [“Biodiversitätsschädigende Subventionen in der Schweiz. Grundlagenbericht”](#), WSL Berichte, 96. 216 p.

- Guillaume D., Zyteck, R. e M. R. Farzin (2011), Iran - The Chronicles of the Subsidy Reform. IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department, Washington DC.
- Hammar H., Löfgren A. e T. Sterner (2004), Political Economy Obstacles to Fuel Taxation. *Energy Journal*, 25: 1-17.
- Hammond G. e C. Jones (2011), The inventory of Carbon and Energy (ICE). University of Bath, BSRIA, Bath.
- Hayer S. (2017), [Fossil Fuel Subsidies: in-depth analysis for the Environmental Committee](#). European Parliament.
- Hewett C. e P. Ekins (2014), Environmental Fiscal Reform in Europe: An overview of policy and politics of implementing environmental fiscal reform in Europe between 1990 and 2013, working paper, The Danish Ecological Council.
- Hodgson J.A., Kunin W.E., Thomas C.D., Benton T.G. e D. Gabriel (2010), Comparing organic farming and land sparing: optimizing yield and butterfly populations at a landscape scale. *Ecol Lett* 13:1358–1367.
- ICTA (2004), Gasoline Cost Externalities Associated With Global Climate Change. Global Warming & Air Pollution Publication. International Center for Technology Assessment, San Francisco, CA
- ICTA (2005) Gasoline Cost Externalities: Security and Protection Services. International Center for Technology Assessment (2005). [http:// www.icta.org/doc/RPG%20security%20update.pdf](http://www.icta.org/doc/RPG%20security%20update.pdf).
- IEA (2011a), Energy Subsidies online database. World energy outlook 2011, Paris, OECD/IEA <http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/>
- IEA (2011b), World energy outlook 2011, Paris, OECD/IEA.
- IEA (2014), World Energy Outlook 2014, International Energy Agency, Paris, 2014.
- IEA (2017), [Tracking fossil fuel subsidies in APEC economies. Toward a sustained subsidy reform](#), Insights series 2017, OECD/IEA.
- IEA, OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2010), “Analysis of the scope of energy subsidies and suggestion for the G-20 initiative” IEA, OPEC, OECD, World Bank Joint report – Prepared for submission to the G-20 Summit Meeting Toronto (Canada), 26-27 June 2010, <https://www.oecd.org/env/45575666.pdf>
- IEA, OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2011), “Joint report by IEA, OPEC, OECD and World Bank on fossil-fuel and other energy subsidies: An update of the G20 Pittsburgh and Toronto Commitments” – Prepared for the G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors (Paris, 14-15 October 2011) and the G20 Summit (Cannes, 3-4 November 2011) <https://www.oecd.org/env/49090716.pdf>
- IEA, OCSE (2015), “Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption – Contribution by IEA and OECD to the G20 Energy Sustainability Working Group. G20 Energy Ministers’ Meeting, Istanbul, 2nd October 2015, <http://www.g20.utoronto.ca/2015/Update-on-Recent-Progress-in-Reform-of-IEFS-that-Encourage-Wasteful-Consumption.pdf>
- IEEP (2021). Presentazione alla conferenza “Green taxation to build fairer, more resilient economies”
- IPCC (2013). Summary for Policymakers. In *Climate Change 2013: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. M. B. Tignor, S. K. Allen, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York. <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/>.
- IPCC (2017), Climate change and the sustainable development agenda. UN Headquarters, Hoesung Lee IPCC Chair

- Jacobson, M.Z., Masters, G.M., (2001). Letters and responses: the real cost of wind energy. *Science* 294 (5544): 1000-1003.
- Jewell J., McCollum D., Emmerling J., Bertram C., Gernaat D. E. H. J., Krey V., Paroussos L., Berger L., Fragkiadakis K., Keppo I., Saadi N., Tavoni M., van Vuuren D., Vinichenko V. e K. Riahi (2018), Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy-exporting regions. *Nature* vol. 554: 229-233.
- Khattab A. (2007), Assessing the impacts of removing energy subsidies on energy intensive industries in Egypt. Egyptian Centre Economics Study, Cairo, Working Paper ECESWP124.
- Kilian L. (2008). The economic effects of energy price shocks. *Economics Literature*, 46: 871-909.
- Kim, S. E., Urpelainen, J. (2015). Democracy, autocracy and the urban bias: Evidence from petroleum subsidies. *Political Studies*. doi:10.1111/1467-9248.12200.
- Kimemia D. e H. Annegarn (2016), Domestic LPG interventions in South Africa: challenges and lessons. *Energy Policy* 93: 150-156.
- Kleijn D, Berendse F, Smit R e N. Gilissen (2001), Agri-environment schemes do not effectively protect biodiversity in Dutch agricultural landscapes. *Nature* 413: 723–725.
- Koetse M.J., de Groot H.L.F. e R.J.G.M. Florax (2008), Capital-energy substitution and shifts in factor demand: a meta-analysis. *Energy Econ.* 30, 2236-2251.
- Kojima M. (2016), Fossil fuel subsidy and pricing policies: recent developing country experience. World Bank Policy Research.
- Kojima M. e D. Koplow (2015), Fossil fuel subsidies: approaches and valuation. World Bank Group Policy Research, Working Paper 7220.
- Kojima M., Bacon R. e C. Trimble (2014), Political economy of power sector subsidies: A review with reference to Sub-saharan Africa. World Bank, Washington, DC.
- Koplow D. (1993), Federal Energy Subsidies: Energy, Environmental, and Fiscal Impacts. Alliance to Save Energy, Washington DC.
- Koplow D. (2004), Subsidies to energy industries. *Encyclopedia of Energy* 5: 749-765.
- Koplow D. (2007), Energy, Subsidy Reform and Sustainable Development: Political Economy Aspects. OECD, Paris, pp. 93-110.
- Koplow D. (2014), Global energy subsidies: scale, opportunity costs, and barriers to reform. In: Halff, A., Sovacool, B.K., Rozhon, J. (Eds.), *Energy Poverty: Global Challenges and Local Solutions*. Oxford University Press, Oxford.
- Koplow D. (2015), Subsidies to energy industries (update). Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences: 1-16.
- Koplow D. e J. Dernbach (2001), Federal fossil fuel subsidies and greenhouse gas emissions: a case study of increasing transparency for fiscal policy. *Annual Review Energy Environment* 26: 361-389.
- Kosmo M. (1987), [Money to Burn? The High Costs of Energy Subsidies](#), World Resources Institute, Washington, D.C.
- Kunzli N., Kaiser R., Medina S., Studnicka M., Chanel O., Filliger P., Herry M., Horak Jr F., Puybonnieux-Textier V., Quénel P., Schneider J., Seethaler R., Vergnaud J-C. e H. Sommer (2000), Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. *The Lancet*, Vol. 356: 795-801.
- Lang K., Wooders P. e K. Kulovesi (2010), Increasing the momentum of fossil-fuel subsidy reform: A roadmap for international cooperation. Geneva: International Institute for Sustainable Development.

- Larsen B. e A. Shaw (1992), “[World fossil fuel subsidies and global carbon emissions](#)”, Background Paper No 25 for the World Development Report, World Bank, Washington, DC.
- Lastra-Bravo X.B., Hubbard C., Garrod G. e A. Tolón-Becerra (2015), What drives farmers’ participation in EU agri-environmental schemes? Results from a qualitative meta-analysis. *Environmental Science & Policy* 54: 1-9.
- Legge 11 marzo 2014, n. 23. “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. (GU Serie Generale n.59 del 12-03-2014). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/12/14G00030/sg>
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di Bilancio 2020). <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>
- Lockwood M. (2015), Fossil fuel subsidy reform, rent management and political fragmentation in developing countries. *New Political Economics* 20: 475-494.
- Lovett G. M., Tear T. H., Evers D. C., Findlay S. E.G., Cosby B. J., Dunscomb J. K., Driscoll C. T. e K. C. Weathers (2009), Effects of Air Pollution on Ecosystems and Biological Diversity in the Eastern United States. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1162: 99-135.
- Ma H., Oxley L., Gibson J. e B. Kim (2008), China’s energy economy: technical change, factor demand and interfactor/interfuel substitution. *Energy Econ.* 30, 2167–2183.
- Marcu A., Genoese F., Renda A., Wieczorkiewicz J., Roth S., Infelise F., Luchetta G. e J. Rentschler (2016), Incidence and impact: the regional variation of poverty effects due to fossil fuel subsidy reform. *Energy Policy* 96, 491-503.
- Markandya A., González-Eguino M. e M. Escapa (2013), From Shadow to Green: linking Environmental Fiscal Reforms and the Informal Economy. *Energy Economics*, 40 supplement(1): S1-S172.
- Markell D. (2004), The North American Commission for environmental cooperation after ten years: Lessons about institutional structure and public participation in governance. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, 26(3), 341–357.
- Martini R. (2012), Fuel tax concessions in the fisheries sector. Paris: OECD.
- Mattm – Istat (2007), Il calcolo della spesa pubblica per la protezione dell’ambiente. linee guida per riclassificare i rendiconti delle amministrazioni pubbliche.
- Mattm – Sogesid (2018), [Favorevoli o dannosi? Il Catalogo 2017 dei sussidi ambientali: versione di sintesi](#) Documento di analisi n. 16, UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, 2018.
- Matus K., Nam K-M., Selin N.E., Lamsal L.N., Reilly J.M. e S. Paltsev (2012), Health damages from air pollution in China. *Global Environmental Change* 22: 55-66.
- Mef Finlandia, (2018). “[Budget review 2019](#)”, Ministry of Finance publications, n. 29c/2018.
- Mef-RGS (2011), “[Allegato 1 – Nota tecnico-metodologica – Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816](#)”.
- Mef-RGS (2018), “[L’ECORENDICONTO DELLO STATO. Relazione illustrativa del Conto del bilancio. Attuazione dell’articolo 36, comma 6, L. 196/2009: risultanze delle spese ambientali](#)”, giugno 2018.
- Merayo E., Nielsen R., Hoff A. e M. Nielsen (2018), Are individual transferable quotas an adequate solution to overfishing and overcapacity? Evidence from Danish fisheries. *Marine Policy* 87: 167–176.

- Merckx T. e H.M. Pereira (2015), Reshaping agri-environmental subsidies: From marginal farming to large-scale rewilding. *Basic and Applied Ecology* 16: 95–103.
- Merrill L. e V. Chung (2015), Financing the Sustainable Development Goals Through Fossilfuel Subsidy Reform: Opportunities in Southeast Asia, India and China. IISD, Manitoba, Canada.
- Meyer T. (2017), Explaining energy disputes at the World Trade Organization. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*.
- Myers N. e J. Kent (2001), *Perverse Subsidies: How Tax Dollars can Undercut the Environment and the Economy*. Island Press, Washington.
- Molocchi A. (2017), [Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia](#) Documento di valutazione n. 6, UVI, 2017.
- Morgan T. (2007), Energy Subsidies: Their Magnitude, How They Affect Energy Investment and Greenhouse Gas Emissions, and Prospects for Reform. Final Report UNFCCC. Financial and Technical Support Programme, Bonn – Germany, June 2007.
- Mtes-Mefr, (2020). “[Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État](#)”, Ministère de la transition écologique et solidaire e Ministère de l'économie, des finance et de la relance
- Mueller N.D., Gerber J.S., Johnston M., Ray D.K., Ramankutty N. et al. (2012), Closing yield gaps through nutrient and water management. *Nature* 490: 254–257.
- Munro J. (2016), Climate change in the TPP and the TTIP. In P. Delimatsis (Ed.), *Research handbook on climate change and trade law* (pp. 394–414). Cheltenham: Edward Elgar.
- Murray B.C. (2008), Leakage from an avoided deforestation compensation policy: concepts, empirical evidence, and corrective policy options. Raleigh: Nicholas Institution for Environmental Policy Solutions. 32 p.
- Naturvårdsverket, (2017). “[Potentiellt miljöskadliga subventioner 2](#)”, Stockholm, Swedish Environmental Protection Agency.
- Nepstad D., McGrath D., Stickler C., Alencar A., Azevedo A. et al. (2014), Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. *Science* 344: 1118–1123.
- Newson S.E., Johnston A., Renwick A.R., Baillie S.R. e J.R. Fuller (2012), Modelling large-scale relationships between changes in woodland deer and bird populations. *J Appl Ecol* 49: 278–286.
- Norberg-Bohm V. (2000), Creating incentives for environmentally enhancing technological change: lessons from 30 years of U.S. Energy Technology Policy. *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 65: 125–148.
- Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) 2020.
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/nadef_2020/NADEF_2020_Pub.pdf
- OCSE (2009), [Declaration on Green Growth, Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009](#) (C/MIN(2009)5/ADD1/Final).
- OCSE (2011), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels, Paris, OECD Publishing, www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies
- OCSE (2013), Providing agri-environmental public goods through collective action. OECD Publishing, Parigi.
- OCSE (2017a), [Towards a G7 target to phase out environmentally harmful subsidies](#), OECD Publishing, Parigi.

OCSE (2017b), Intervento di Ronald Steenblik “[Removing Environmentally Harmful Subsidies: an exploration of the issues](#)” al G7 Environment Meeting “Environmentally Harmful Subsidies (EHS) and Environmental Fiscal Reforms (EFRS)” tenutosi a Roma, 14-15 marzo 2017.

OCSE (2017c), [Environmental Fiscal Reform. Progress, prospects and pitfalls](#), OECD Publishing, Parigi.

OCSE (2017d), Intervento di Kurt Van Dender “[Environmental fiscal reform: principles, progress and pitfalls](#)” al G7 Environment Meeting “Environmentally Harmful Subsidies (EHS) and Environmental Fiscal Reforms (EFRS)” tenutosi a Roma, 14-15 marzo 2017.

OCSE (2018), [Statement of the chair of MCM 2018](#), 30-31 May 2018

OCSE (2021a), Opportunities and challenges of Environmental Fiscal Reform in Italy. Grant Agreement SRSS/S2019/036 – support to EU member states in the implementation of structural reforms (in corso di pubblicazione).

OCSE (2021b), An Action Plan for Environmental Fiscal Reform in Italy. Grant Agreement SRSS/S2019/036 – support to EU member states in the implementation of structural reforms (in corso di pubblicazione).

ODI (2018), Whitley S., Chen H., Doukas A., Gencsu I., Gerasimchuk I., Touchette Y. e L. Worrall, G7 fossil fuel subsidy scorecard: tracking the phase-out of fiscal support and public finance for oil, gas and coal. ODI Briefing papers.

Orford A. (2015), Food security, free trade, and the battle for the state. *Journal of International Law and International Relations*, 11(2), 1–67.

Parlamento Europeo e Consiglio (2013), [Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»](#) (cd. Settimo Programma di Azione per l'Ambiente fino al 2020 – “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”).

Parry I. (2014), Designing Fiscal Policy to Address the External Costs of Energy. CESIFO Working Paper n. 5128.

Pauwelyn J., Wessel R. e J. Wouters (2014), When structures become shackles: Stagnation and dynamics in international lawmaking. *European Journal of International Law*, 25(3), 733–763.

Pe'er G., Dicks L.V., Visconti P., Arlettaz R., Báldi A. et al. (2014), EU agricultural reform fails on biodiversity. *Science* 344:1090–1092.

Phalan B., Onial M., Balmford A. e R.E. Green (2011), Reconciling food production and biodiversity conservation: land sharing and land sparing compared. *Science* 333: 1289–1291.

Phelps J., Webb E.L. e W.M. Adams (2012), Biodiversity co-benefits of policies to reduce forest-carbon emissions. *Nature Climate Change* 2: 497-503.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf

Pniec trasmesso a Bruxelles a gennaio 2020
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/it_final_necp_main_it.pdf.

Porter G. (2004), Analysing the resource impacts of fisheries subsidies: A matrix approach. Geneva: United Nations Environment Programme.

Pramoda G., Nakamurab K., Pitchera T.J. e L. Delagran (2014), Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA. *Marine Policy*, 48, 102–113.

Pretty J.N., Brett C., Gee D., Hine R.E., Mason C.F. et al. (2000), An assessment of the total external costs of UK agriculture. *Agric Syst* 65: 113–136.

- Priester J.H., Ge Y., Mielke R.E., Horst A.M., Moritz S.C. et al. (2012), Soybean susceptibility to manufactured nanomaterials with evidence for food quality and soil fertility interruption. *Proc Natl Acad Sci USA* 109: E2451-E2456.
- Pritchett L. (2005), A lecture on the political economy of targeted safety nets (Social protection discussion paper 0501). World Bank Washington, DC.
- Prometeia (2020). “Una prima valutazione macroeconomica dell’eliminazione dei Sussidi Dannosi per l’Ambiente (SAD)”, Preliminary draft, Novembre 2020
- Rapporto Sainteny (2012), Premier Ministre, “Les aides publiques dommageables à la biodiversité”, La documentation française, vol.43, Rapports et documents.
- Regolamento (UE) 2017/825, riforme strutturali
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0825&from=IT>
- Regolamento (UE) 2018/1999, Unione dell’energia
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=CELEX%3A32018R1999>
- Rentschler J. (2016), Incidence and impact: the regional variation of poverty effects due to fossil fuel subsidy reform. *Energy Policy* 96, 491-503.
- Rentschler J. e M. Bazilian (2016), Reforming fossil fuel subsidies: drivers, barriers and the state of progress, *Climate Policy*.
- Rentschler J., Kornejew M. e M. Bazilian (2017), Fossil fuel subsidy reforms and their impacts on firms. *Energy Policy* 108: 617–623.
- Rentschler J., Bleischwitz R. e F. Flachenecker (2016), On imperfect competition and market distortions: the causes of corporate under-investment in energy and material efficiency. *International Economics Policy*, 1-25.
- Rentschler J. e M. Kornejew (2016), Energy subsidy reforms and the impacts on firms: Transmission channels and response measures. OIES Work. Paper.
- Rentschler, J.E. e M. Bazilian (2017), Principles for the effective design of fossil fuel subsidy reforms. *Review of Environmental Economics Policy*, 11.
- Rive V. (2016), Fossil fuel subsidy reform: A New Zealand perspective on the international law framework. *New Zealand Universities Law Review*, 27(1), 73–101.
- Ro S. (2013), The American Energy Boom Won’t Do Much For The Manufacturing Renaissance [WWW Document]. *Business Insider*. URL: <http://www.businessinsider.com/energy-is-a-small-input-in-manufacturing-2013-4?IR=T>
- Robinson G.M. e M. Lind (1999), Set-Aside and environment: a case study in southern England. *Tijdschr Econ Soc Geogr* 90: 296–311.
- Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson A., Chapin F.S., Lambin E., Lenton T.M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H., Nykvist B., De Wit C.A., Hughes T., van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S., Snyder P.K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R.W., Fabry V.J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P. e J. Foley (2009), Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society* 14: 32.
- Roson R. e D. van der Mensbrugghe (2012), Climate Change and Economic Growth: Impacts and Interactions”. *International Journal of Sustainable Economy*, 4: 270-285.
- Roson R. e M. Sartori (2016), Estimation of Climate Change Damage Functions for 140 Regions in the GTAP 9 Database. Policy Research Working Papers, World Bank.

- Ruggeri Laderchi C., Olivier A. e C. Trimble (2013), *Balancing Act: Cutting Energy Subsidies while Protecting Affordability*. The World Bank, Washington DC.
- Salehi-Isfahani D., Wilson Stucki B. e J. Deutschmann (2015), The reform of energy subsidies in Iran: The role of cash transfers. *Emerging Markets Finance and Trade*, 51: 1144-1162.
- Saunders M. e K. Schneider (2000), Removing energy subsidies in developing and transition economies. ABARE Conference Paper, 23rd Annual IAEE International Conference, International Association of Energy Economics, June 7-10, Sydney.
- Scott J. (2004), International trade and environmental governance: Relating rules (and standards) in the EU and the WTO. *European Journal of International Law*, 15(2), 307–354.
- Scott J. (2015), The geographical scope of the EU's climate responsibilities. *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 17, 1–29.
- Segal P. (2011), Resource rents, redistribution, and halving global poverty: The resource dividend. *World Development* 39: 475-489.
- Siddig K., Aguiar A., Grethe H., Minor P. e T. Walmsley (2014), Impacts of removing fuel import subsidies in Nigeria on poverty. *Energy Policy* 69, 165-178.
- Sijm J., Neuhoof K. e Y. Chen (2006), CO₂ cost pass-through and windfall profits in the power sector. *Clim. Policy* 6, 49-72.
- Smale R., Hartley M., Hepburn C., Ward J. e M. Grubb (2006), The impact of CO₂ emissions trading on firm profits and market prices. *Clim. Policy* 6, 31-48.
- Soile I. e X. Mu (2015), Who benefit most from fuel subsidies? Evidence from Nigeria. *Energy Policy* 87: 314 - 324.
- Sovacool B.K (2017), Reviewing, reforming and rethinking Global Energy Subsidies: towards a political economy research agenda. *Ecological Economics* Volume 135: pp 150-163.
- Speck S. (2015), *Environmental Fiscal Reform and Transition to a Green Economy – A Political Economy Analysis*. Milan, International Conference of Public Policy, Green Fiscal Reforms and Employment Policies, 1-4 July, 2015.
- Stavins R.N. e B.W. Whitehead (1992), Pollution charges for environmental protection: a policy link between energy and environment. *Annual Review of Energy and the Environment* 17: 187–210.
- Steffen W., Richardson K., Rockström J., Cornell S.E., Fetzer I., Bennett E.M., Biggs R., Carpenter S.R., de Vries W., de Wit C.A., Folke C., Gerten D., Heinke J., Mace G.M., Persson L.M., Ramanathan V., Reyers B. e S. Sörlin (2015), Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. *Science* 347: 736-746.
- Stern D.I. (2012), Interfuel substitution: a meta-analysis. *J. Econ. Surv.* 26, 307–331.
- Stevens C.J., Dise N.B., Mountford J.O. e D.J. Gowing (2004), Impact of Nitrogen Deposition on the Species Richness of Grasslands. *Science* Vol. 303: 1876-1879
- Strand J. (2013), Political economy aspects of fuel subsidies: a conceptual framework. *World Bank Policy Res. Work. Pap.*
- Stubbs M. (2014), *Conservation Reserve Program (CRP): status and issues*. Washington, DC: Congressional Research Service. 24 p.
- Sumaila U. R., Khan A. S., Dyck A. J., Watson R. A., Munro G. R., Tyedmers P. H. et al. (2010), A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies. *Journal of Bioeconomics*, 12 (3), 201–225.
- Sumaila U. R., Lam V., Le Manach F., Swartz W. e D. Pauly (2016), Global fisheries subsidies: An updated estimate. *Marine Policy*, 69, 189–193.

- Tambunan T. (2015), Impacts of energy subsidy reform on micro, small and mediumsized enterprises (MSMEs) and their adjustment strategies. Global Subsidies Initiative, Geneva.
- Tilman D. e M. Clark (2014), Global diets link environmental sustainability and human health. *Nature* 515: 518–522.
- Tipping A. (2016), Building on progress in fisheries subsidies disciplines. *Marine Policy*, 69, 202–208.
- Tol R.S.J. (2002), Estimates of the Damage Costs of Climate Change. Part II. Dynamic Estimates. *Environmental and Resource Economics* 21: 135-160.
- Trattato sull'Unione europea (articolo 20 e la cooperazione rafforzata). https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF
- Trebilcock M. (2015), A sceptical reaction to both diagnosis and prescription. *Journal of International Law and International Relations*, 11(2), 142–146.
- Trebilcock M. e K. Pue (2015), The puzzle of agricultural exceptionalism in international trade policy. *Journal of International Economic Law*, 18(2), 233–260.
- UBA, (2017). “[Umweltschädliche Subventionen in Deutschland 2016](#)”, Agenzia Federale per l'Ambiente
- UN (2002), [Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development](#)
- UN (2015), [Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development \(Addis Ababa Action Agenda\)](#), 13-16 luglio 2015, Addis Ababa – Ethiopia.
- UNCED (1992), [Agenda 21](#), 3-14 giugno 1992, Rio De Janeiro – Brasile.
- UNEP (2006), [Report of the eighth meeting of the Parties to the Convention on Biological Diversity](#), Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 20-31 marzo 2006, Curitiba – Brasile, UNEP/CBD/COP/8/31.
- UNEP (2011), [Report of the tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity](#), Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 18–29 ottobre 2010, Nagoya – Giappone, UNEP/CBD/COP/10/27.
- UNEP (2012), [Report of the Eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity](#), Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 8–19 ottobre 2012, Hyderabad – India, UNEP/CBD/COP/11/35).
- UNEP (2014), [Report of the twelfth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity](#), Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 6–17 ottobre 2014, Pyeongchang – Corea del Sud, UNEP/CBD/COP/12/29.
- UNEP (2016), [Report of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on its thirteenth meeting](#), Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 4-17 dicembre 2016, Cancun – Messico, CBD/COP/13/25.
- UPI (2010), [Impostazioni concettuali del Bilancio ambientale e Linee guida per contabilità delle spese ambientali](#), Unione delle Province Italiane, Ragioneria Generale dello Stato e Istat, con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, settembre 2010
- UNRIC (2015), “[Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile](#)”, Risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015.
- Uetake T. (2013), Providing agri-environmental public goods through collective action. OECD Trade and Agriculture Directorate, Paris.

UVI (2017), Focus sul Dossier [Chi inquina, paga? I danni sanitari e ambientali delle attività economiche in Italia: quanto costa l'inquinamento alla collettività \(e chi lo paga\)](#), UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, dicembre 2017.

UVI (2018), Focus sul Dossier [Chi inquina, guadagna? Tra SAD e SAF: i bonus che salvano l'ambiente e i sussidi che favoriscono l'inquinamento](#), UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, maggio 2018.

Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia, ottobre 2020 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/staff_working_document_assessment_nec_p_italy_it.pdf

van Asselt H. e K. Kulovesi (2017), Seizing the opportunity? Fossil fuel subsidies under the UNFCCC. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.

Van de Graaf T. (2013), The politics and institutions of global energy governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Vickery J.A., Bradbury R.B., Henderson I.G., Eaton M.A. e P.V. Grice (2004), The role of agri-environment schemes and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. Biol Conserv 119: 19–39.

von Weizsaecker E., Jesinghaus J. (1992). Ecological Tax Reform: A Policy Proposal for Sustainable Development. Zed Books, London/NewYork

Waldo S., Gullstrand J. e M. Brady (2009), Methodology for including environmental outputs in cost and profit functions. Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture Deliverable No. D7.1

Waldo S., Jensen R., Nielsen M., Ellefsen H., Hallgrimsson J., Hammarlund C., Hermansen Ø. e J. Isaksen (2016), Regulating Multiple Externalities: The Case of Nordic Fisheries. Marine Resources Economic, vol. 31.

Weeks E.S., Walker S.F., Dymond J.R., Shepherd J.D. e B.D. Clarkson (2012), Patterns of past and recent conversion of indigenous grasslands in the South Island, New Zealand. N Z J Ecol 37: 127–138.

West P.C., Gerber J.S., Engstrom P.M., Mueller N.D., Brauman K.A., Carlson K.M. et al. (2014), Leverage points for improving global food security and the environment. Science 345: 325-328.

Whitley S. e L. van der Burg (2015), Fossil fuel subsidy reform: From rhetoric to reality. Washington, DC: New Climate Economy.

Willenbockel D. e H. Hoa (2011), Fossil fuel prices and taxes: Effects On economic development and income distribution in Viet Nam (Package 2 Report for UNDP VietNam). Hanoi Central Institute for Economic Management (CIEM). Hanoi.

Wilting H. e A. Hanemaaijer (2014), Share of raw material costs in total production costs. PBL Publication

World Economic Forum. (2013), [Lessons drawn from reforms of energy subsidies](#).

Worrell E., Bernstein L., Roy J., Price L. e J. Harnisch (2008), Industrial energy efficiency and climate change mitigation. Energy Effic. 2, 109.

WTO (2014), Trade policy review. Report by the Secretariat, Malaysia, Trade Policy Review Body, WT/TPR/S/292, World Trade Organization.

WTO (2017), [Fossil Fuel Subsidies Reform Ministerial Statement](#) – Ministerial Conference – Eleventh Session Buenos Aires, 10-13 December 2017, WT/MIN(17)/54.

Wu J. (2000), Slippage effects of the conservation reserve program. Am J Agric Econ 82: 979-992.

Yilmaz I., Akcaoz H. e B. Ozkan (2005), An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. *Renew. Energy* 30, 145–155.

Young M. A. (2007), The WTO's use of relevant rules of international law: an analysis of the Biotech case. *International and Comparative Law Quarterly*, 56(4), 907–929.

Young M. A. (2009), Fragmentation or interaction: The WTO, fisheries subsidies, and international law. *World Trade Review*, 8(4), 477–515.

Young M. A. (2012), Introduction: The productive friction between regimes. In M. A. Young (Ed.), *Regime interaction in international law: Facing fragmentation* (pp. 1–19). Cambridge: Cambridge University Press.

Young M. A. (2015), Fragmentation, regime interaction and sovereignty. In C. Chinkin & F. Baetens (Eds.), *Sovereignty, statehood and state responsibility* (pp. 71–89). Cambridge: Cambridge University Press.

Young M. A. (2016), International trade law compatibility of market-related measures to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *Marine Policy*, 69, 209–219.

Zhang Z. e A. Baranzini (2004), What do we know about carbon taxes? An inquiry into their impacts on competitiveness and distribution of income. *Energy Policy* 32, 507–518.

<http://www.ewg.apec.org/documents/EWG46%20Summary%20Record.EWG46.Website.pdf>

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_it

<http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-presenta-legge-bilancio-verde-2018/>

<http://www.meteoweb.eu/2018/06/wwf-ministero-ambiente/1108634/>

<http://www.qualenergia.it/articoli/20180604-l-italia-deve-fare-molto-di-piu-eliminare-i-sussidi-alle-fonti-fossili->

http://www.repubblica.it/ambiente/2017/09/28/news/asvis_16_mld_1_anno_spesi_per_sussidi_dannosi-176752115/

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/ecorendiconto/

3. IL CATALOGO DEI SUSSIDI: DATI E ANALISI

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema fiscale vigente e valutarne l'impatto ambientale, incluse le eventuali esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante fornendo una quantificazione dell'effetto finanziario associato.

Come già accennato nelle precedenti edizioni del Catalogo, la valutazione d'impatto ambientale di un sussidio è un'attività complessa, che deve fare riferimento ove possibile a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori, la cui classificazione finale come sussidio ambientalmente dannoso o ambientalmente favorevole è talvolta difficile da stabilire in maniera univoca.

In alcuni casi, quali ad esempio per i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) "per definizione". Essi, nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni da GHG o la salvaguardia dell'ecosistema. In altri casi, il sussidio introdotto ha finalità non ambientali, ma può comunque avere effetti positivi sull'ambiente circostante. Infine, vi sono alcuni sussidi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto negativo per determinati aspetti ambientali e un impatto positivo per altri, rendendo ostica una valutazione netta.

La letteratura scientifica rende disponibili dei metodi di valutazione che consentono - a certe condizioni - di analizzare e confrontare fra di loro effetti ambientali di diverso tipo, anche di segno opposto, utilizzando un'unica unità di misura (ad es. quella monetaria, per la quantificazione delle esternalità ambientali). Tuttavia permangono aree di incertezza, che limitano l'applicazione di tali metodi. Nei casi in cui la valutazione di un sussidio rimanga incerta, si è proceduto a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveats* emersi durante la ricerca e il processo di analisi. Così come nella seconda edizione del Catalogo, anche in questa edizione si è deciso di non includere i Sussidi Ambientalmente Neutri (SAN), ovvero quei sussidi che non presentano impatti ambientali rilevanti. Questo lavoro, difatti, prevede l'inclusione di tutti quei sussidi che esercitano un impatto ambientale positivo, negativo o incerto, ma sempre rilevante, senza sconfinare in misure dall'impatto ambientale "minimo" che possa in qualche modo confondere il lettore o il *policy-maker*. Portato alle estreme conseguenze, l'inclusione dei SAN implicherebbe una lista di tutti i sussidi presenti nel sistema fiscale italiano con una loro corrispondente classificazione. Il Catalogo, invece, si propone come documento di sintesi in cui l'inclusione di una misura presuppone un impatto ambientale rilevante, almeno in termini primari o diretti.

Coerentemente con l'approccio proposto, sono stati eliminati alcuni sussidi presenti nelle precedenti edizioni del Catalogo quando, a seguito di ulteriore approfondimento, anche a seguito delle osservazioni pervenute durante le consultazioni, si è ritenuto che il sussidio non avesse un impatto ambientale rilevante.

Nello stesso tempo, il Catalogo ha considerato numerosi ulteriori provvedimenti, che hanno portato all'introduzione di diverse nuove misure in questa quarta edizione del Catalogo, portando il totale delle misure analizzate a 180 (erano 131 nella prima edizione, 161 nella seconda e 171 nella terza).

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro con l'ausilio di enti, Ministeri e istituzioni pubbliche che ci hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Naturalmente, abbiamo sempre tenuto conto delle indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, difatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali, autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

In generale, vi possono essere diverse chiavi di lettura che può essere utile elencare brevemente qui. In taluni casi, la condizionalità ambientale, intesa come requisito ambientale da soddisfare per poter accedere ad un qualsiasi meccanismo incentivante, è condizione necessaria e sufficiente per poter qualificare un sussidio come SAF. In altri casi, la sua presenza è condizione necessaria, ma non sufficiente per la qualifica di ambientalmente favorevole. Nei casi di attività responsabili di fattori d'impatto ambientale significativo, l'assenza di una condizionalità ambientale può essere sufficiente per attestare il danno ambientale. In altri casi, ciò non costituisce una condizione sufficiente a qualificare una misura come SAD. Si rimanda alle singole valutazioni per i casi specifici.

Vi possono essere misure in cui abbiamo voluto tenere in maggiore considerazione gli

effetti primari di una misura su un determinato *asset* ambientale anziché un altro. La motivazione dietro a talune scelte riguardano considerazioni sull'intensità degli effetti diretti indotti dalla misura che sono spesso difficilmente quantificabili, se non previsti in uno studio *ad hoc*, ma possono essere argomentate al fine di assegnare una qualifica in termini ambientali.

In generale, nei casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti di letteratura, abbiamo condotto l'analisi tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (es. Istat, Ispra). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

Così come specificato nel primo capitolo, il nostro Catalogo analizza sia i sussidi indiretti sia i sussidi diretti. Per quanto riguarda i sussidi indiretti, la principale fonte d'indagine è il Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020, che riporta - per ogni misura classificata come spesa fiscale - gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2021 - 2023. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, alcune aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto ai sussidi indiretti (es. spese fiscali) sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget*.

Gli effetti finanziari del sussidio indiretto (a cominciare dalla spesa fiscale) sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della misura in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Nel presente Catalogo, questa è stata la metodologia adottata e gli effetti finanziari riportati corrispondono agli anni 2021-2023. Laddove queste stime non

fossero disponibili, il gruppo di lavoro ha riportato le risorse effettivamente erogate nell'ultimo anno disponibile, specificato all'interno della tabella sugli effetti finanziari.

I sussidi sono suddivisi per diversi settori: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione per una simile scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Abbiamo, ad esempio, deciso di dedicare un paragrafo a parte all'aliquota IVA agevolata, spesa fiscale per eccellenza, che per diverse categorie merceologiche esercita un impatto ambientale meritevole di attenzione (IEEP, 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Per ogni misura di sussidio ritenuta meritevole di analisi ambientale (e successivamente classificata come dannosa, favorevole o incerta), il Catalogo prevede una scheda di valutazione, che riguarda i seguenti aspetti:

Nome del sussidio: il “titolo” di ciascun sussidio, espresso in maniera il più possibile sintetica, in modo da rendere più fruibile il riferimento a ciascuna singola misura;

Il codice del sussidio: è composto dalle prime due cifre del settore di riferimento (AP = Agricoltura & Pesca; EN = Energia; TR = Trasporti, AL = Altri sussidi), seguite dalle due cifre che indicano se si tratta di sussidio indiretto (SI) o sussidio diretto (SD), e dal numero progressivo per tipologia di sussidio indiretto/diretto. Per le misure IVA analizzate, il codice è individuato attraverso il ricorso al solo numero progressivo (IVA.01, IVA.02,...)²⁴⁹;

²⁴⁹ La numerazione del codice è quella effettuata per la seconda edizione. In caso di nuovi sussidi, la numerazione riprende dai sussidi della seconda edizione. In caso di eliminazione di un sussidio dal Catalogo, il codice non viene riutilizzato per un nuovo sussidio per evitare possibili confusioni.

I riferimenti normativi, in maniera tale da facilitare al lettore i necessari approfondimenti;

Una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del sussidio (modalità di funzionamento, beneficiari, etc.);

Aliquota Ordinaria/Agevolata: nel caso di spesa fiscale, abbiamo indicato, laddove applicabili, i livelli di aliquota ordinaria e agevolata per ciascun bene, al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari;

Livello di riformabilità: Abbiamo qui incluso il livello di giurisdizione del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede comunitaria o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali). Si noterà, in molti casi, l'esistenza di situazioni “ibride” in cui il sussidio è solo in parte riformabile a livello nazionale (cfr. i sussidi ai combustibili per uso marittimo e aereo nel focus di approfondimento su IMO e ICAO).

Alla fine dell'introduzione di ciascun settore beneficiario di sussidio, prima delle singole schede-sussidio, abbiamo inserito una tabella riepilogativa, in modo da fornire sinteticamente alcune informazioni quantitative contenute nelle schede. Abbiamo anche segnalato i sussidi nuovi, ovvero quelle misure non presenti nella precedente edizione del Catalogo e incluse in questa a seguito del lavoro aggiuntivo di *screening*. Alla fine del capitolo, abbiamo poi aggiunto un tabellone con la lista di tutte le misure, in modo da riassumere il numero delle misure incluse e l'effetto finanziario complessivo.

Infine, ciascuna sezione contiene dei focus dedicati a misure specifiche meritevoli di approfondimento. Abbiamo voluto così migliorare la trasparenza dell'analisi delle diverse misure ritenute dalle comunità scientifica e politica particolarmente “sensibili”. L'intenzione è di nutrire il dibattito e favorire

un dialogo fra esperti e *policy-makers* imprescindibile nel contesto di riforma in cui SAD e SAF potrebbero andare a inserirsi.

In virtù delle osservazioni raccolte²⁵⁰ e degli approfondimenti effettuati su specifiche misure, da questa terza edizione sono state escluse alcune misure su cui abbiamo ravvisato dubbi sulla qualificazione ambientale, dubbi sollevati anche dal Mef, non ritenendole particolarmente significative sotto il profilo degli effetti ambientali. Si tratta di sussidi con finalità di sostegno alla competitività e all'occupazione nei settori della pesca e del trasporto marittimo attraverso sostegni diretti ai settori che non comportano riduzione di prezzi (come lo sarebbero ad es. sconti sui carburanti di fonte fossile). Le motivazioni specifiche sono esplicitate nei paragrafi introduttivi delle categorie Agricoltura & Pesca (cfr. par. 3.1.1) e Trasporti (cfr. par. 3.3.1).

Il Catalogo è uno strumento informativo richiesto dal Parlamento, in evoluzione ed in funzione delle nuove conoscenze e riflessioni disponibili. La valutazione sulla qualifica ambientale dei singoli sussidi è responsabilità del Mite, tuttavia, essa non va considerata come una sentenza definitiva. Si riconosce la possibilità che altre Amministrazioni o portatori di interesse possano esprimere perplessità su alcune valutazioni; fra un'edizione e l'altra sono pertanto previsti appositi momenti di confronto pubblico per consentire la raccolta delle osservazioni. Il gruppo di studio si riserva la possibilità di approfondire le osservazioni pervenute in vista delle edizioni successive del Catalogo.

Questa quarta edizione riprende le analisi effettuate nella terza edizione e include un aggiornamento sui nuovi sussidi.

²⁵⁰ Nel dibattito sugli organi di informazione e sulla stampa specializzata, nei momenti di confronto pubblico con esperti, istituzioni, associazioni e imprese, tra la pubblicazione del secondo Catalogo nel luglio 2019 e le presentazioni agli stakeholders del mese di ottobre 2019 in vista della presente edizione.

3.1 AGRICOLTURA & PESCA

3.1.1 Introduzione

I sussidi individuati fanno riferimento alle principali categorie di intervento di politica agricola:

- pagamenti diretti derivanti dalla Politica Agricola Comune (PAC), ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilizzazione del reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: regime di pagamento base, sostegno specifico e accoppiato facoltativo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;
- interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla PAC, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla PAC, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- agevolazioni fiscali previste a livello nazionale.

Il gran numero di sussidi ancora attualmente incerti non deve stupire: l'agricoltura è una realtà complessa e le interazioni degli strumenti economici sulla stessa debbono tener conto di diversi aspetti ambientali – ad esempio, emissioni, suolo, biodiversità – che possono essere influenzati in maniera opposta da un medesimo sussidio. Il tema della biodiversità è approfondito separatamente (cfr. cap. 4), contribuendo ad arricchire la motivazione dietro le valutazioni delle singole misure. Si noterà, in molti casi, un rimando al capitolo

specifico per ulteriori approfondimenti dell'impatto della misura sulla biodiversità.

Un caso rilevante di sussidio è il *greening* (“pagamento verde”) della PAC: l'attuale valutazione è di mantenerlo tra i SAF, seppur la Corte dei Conti Europea abbia presentato dei rilievi, registrando una ridotta efficacia delle misure di “greening” nel raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Corte dei Conti Europea, 2017 e 2021).

Occorre, però, “tenere presente che la superficie agricola dell'UE (soggetta all'obbligo di mantenimento) è composta per il 34% da prati permanenti, per il 60 % da seminativi e per il restante 6% da colture permanenti. Per la pratica di diversificazione culturale nei seminativi, la Corte ha stimato che la superficie in cui sono stati apportati cambiamenti si aggira attorno al 15% rispetto a una percentuale massima potenzialmente soggetta a modifica del 25%. Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto di questa percentuale perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all'introduzione dell'inverdimento, praticavano già nel 2014 l'avvicendamento (ad esempio, in Italia con la passata programmazione era stato incentivato l'avvicendamento con colture miglioratrici per contrastare il ristoppio del frumento duro). In ogni caso è fuor di dubbio la valenza ecologica delle pratiche di diversificazione che hanno ridotto le estensioni di monoculture praticate dalle grandi aziende, della costituzione di aree d'interesse ecologico che ha sottratto terreno alle coltivazioni e del mantenimento dei prati permanenti che ha contrastato la rottura dei prati a favore della semina di colture più redditizie. Infine, occorre tenere presente che alcune aziende, al fine di ottenere il riconoscimento ipso facto del pagamento greening hanno aderito ai metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica contribuendo così a posizionare il nostro paese ai primi posti in Europa per numero di

operatori biologici e per estensione delle superfici certificate” (Mipaaf).

In questa edizione del catalogo sono stati aggiunti i seguenti sussidi: “Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio”, “Misura 14 PSR 2014-2020 – Benessere degli animali”, “Fondo nazionale per la suinicoltura” e “Sviluppo dell’innovazione in agricoltura”. Va inoltre segnalato che il sussidio “AP.SD.20 – Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici” della precedente edizione del catalogo è stato sostituito con le seguenti tre misure in base alla tipologia di vacca nutrice considerata: “Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone”, “Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici” e “Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici”.

Alcune delle valutazioni sono state modificati in seguito ad ulteriori approfondimenti e osservazioni da parte del Mipaaf. Nello specifico, la valutazione di 7 sussidi è passata da SAD ad Incerto mentre per altri 7 è passata da Incerto a SAF.

Per quanto riguarda la pesca, in questa edizione del Catalogo, sono stati inseriti alcuni sussidi relativi al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per gli anni dal 2014 al 2020 (Feamp) che potrebbero avere effetti sull’ambiente: “Arresto definitivo delle attività di pesca”, “Arresto temporaneo delle attività di pesca”, “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori”, “Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo” e il “Sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari”. Inoltre, in base alle informazioni attualmente disponibili, le misure considerate verranno incluse nel prossimo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feamp)²⁵¹. La qualifica dei nuovi sussidi è “Incerto”, ciò è dovuto principalmente a causa della disponibilità

limitata di dati e studi in riferimento al periodo considerato e al contesto italiano, pertanto ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo e si rimanda alla motivazione nelle schede per ulteriori dettagli.

²⁵¹https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_en

3.1.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Agricoltura & Pesca

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
1	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	306,15	447,96	445,86
2	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,20	5,40	5,80
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				311,35	453,36	451,66
3	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	1,69	3,67	3,67
4	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,80	1,80	1,10
Totale sussidi indiretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3,49	5,47	4,77
5	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	68,34	67,48	66,46
6	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,50	9,38	9,20
7	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Incerto	21,88	33,82	33,32
8	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,85	10,71	10,55
9	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	65,46	80,55	79,35
10	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	84,55	69,97	66,95
11	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	3,96	3,91	3,85
12	AP.SD.12	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia	Incerto	-	-	-
13	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	629,49	754,39	632,86
14	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	207,37	197,18	171,93
15	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	Incerto	240,50	264,70	266,50
16	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.138,60	2.111,47	2.118,14
17	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	42,50	41,96	41,33
18	AP.SD.43	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
19	AP.SD.44	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	Incerto	0,12	d.q.	d.q.

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
20	AP.SD.45	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	0,03	d.q.	d.q.
21	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-
22	AP.SD.47	Arresto temporaneo delle attività di pesca	Incerto	9,43	5,80	d.q.
23	AP.SD.50	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,83	24,76	24,39
24	AP.SD.51	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,88	7,78	7,66
25	AP.SD.53	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	-	1,00	4,00
Totale sussidi diretti "Incerto" in Agricoltura & Pesca				3.631,69	3.685,13	3.536,49
26	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	1,00	1,00	1,00
Totale sussidi diretti "SAD" in Agricoltura & Pesca				1,00	1,00	1,00
27	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	SAF	10,99	26,36	25,96
28	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.125,58	1.111,30	1.111,30
29	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	37,52	37,04	74,09
30	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	SAF	5,31	5,24	5,17
31	AP.SD.01	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	SAF	d.q.	d.q.	-
32	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	0,04	0,35	0,97
33	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	19,90	27,65	21,05
34	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	9,04	13,68	33,28
35	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	84,93	78,44	96,98
36	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-dimatico-ambientali	SAF	449,86	436,34	555,79
37	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	SAF	512,14	444,62	473,97

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
38	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	11,33	28,50	5,88
39	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	410,14	322,48	300,40
40	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e dimatici a salvaguardia delle foreste	SAF	2,32	13,48	8,39
41	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	16,57	22,28	21,95
42	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,79	12,62	12,43
43	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,38	12,22	12,04
44	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	120,00	116,00	123,00
45	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti	SAF	67,50	94,00	67,20
46	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	12,00	18,00	16,00
47	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginosi	SAF	13,64	13,47	13,27
48	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,35	11,20	11,03
49	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	6,10	6,10	7,09
50	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,00	35,00	35,00
51	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva	SAF	-	10,00	10,00
52	AP.SD.42	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura	SAF	-	-	1,00
53	AP.SD.48	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	251,35	280,01	59,52
54	AP.SD.49	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,34	13,91	13,70
55	AP.SD.52	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali	SAF	104,05	73,36	168,35
Totale sussidi diretti "SAF" in Agricoltura & Pesca				3.344,16	3.263,66	3.284,82

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

3.1.3 I sussidi indiretti

3.1.3.1 Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Settore:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime speciale IVA per i produttori agricoli – Detrazione forfetizzata [AP.SI.02]						
Norma di riferimento:	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72 (introdotto con Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2006						
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime						
Descrizione:	Regime speciale IVA per i produttori agricoli per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A del DPR n. 633/1972 – Calcolo dell'imposta in base ad applicazione percentuali di compensazione e detrazione forfetizzata.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:					
	n.a.	n.a.					
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	Incerto						
Motivazione:							
L'agricoltura ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e ridurre l'urbanizzazione (si veda cap. 4 su biodiversità). In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfetizzata, tuttavia, l'impatto è incerto.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	294,0	281,4	289,3	306,2	448,0	445,9	431,0

3.1.3.2 Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse

Settore:	Agricoltura & Pesca							
Nome del sussidio:	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse							
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.03]							
Norma di riferimento:	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72, art. 2, co. 7, Legge 24 dicembre 2003, n. 350							
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2004							
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime							
Descrizione:	Attività agricole connesse: detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.							
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n.a.			n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	Incerto							
Motivazione:								
L'agricoltura ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e ridurre l'urbanizzazione (si veda capitolo 4 su biodiversità). In mancanza di una condizionalità ambientale (ovvero premiante le pratiche sostenibili in agricoltura) nella detrazione forfettizzata, tuttavia, l'impatto è incerto.								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Effetto finanziario (mln €):	5,4	6,2	5,4	5,2	5,4	5,8	7,4	

3.1.3.3 Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo

Settore:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.04]						
Norma di riferimento:	Art. 5, comma 2, Legge 30 dicembre 1991 n. 413; art. 2 Legge 20 febbraio 2006 n. 96						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	1991						
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime						
Descrizione:	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le attività di agriturismo						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria	Ridotta:			
			n.a.	n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:							
L'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (...) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando, quindi, una fonte aggiuntiva di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	2,13	0,79	1,52	1,69	3,67	3,67	1,70

3.1.3.4 Apicoltura in aree montane

Settore:	Agricoltura & Pesca						
Nome del sussidio:	Apicoltura in aree montane						
[Codice CSA sussidio]	[AP.SI.05]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 511, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2018						
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime						
Descrizione:	Esclusione dall'IRPEF dei proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.						
Tipo di sussidio:	Esclusione della base imponibile IRPEF – Sussidio indiretto						
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:		
			n.a.		n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione:							
L'impollinazione è un servizio ecosistemico fondamentale per la riproduzione vegetale e per la produttività agricola. La mortalità delle api è causata dal cambiamento climatico e dall'uso di alcuni pesticidi in agricoltura (Ispra, http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan/basic/15). La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	1,80	1,80	1,10	1,10

3.1.4 I sussidi diretti

3.1.4.1 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini

Settore:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne:		
	macellazione bovini		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.03]		
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 paragrafi 14 e 15 del Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, allevati in azienda del richiedente per almeno sei mesi prima della macellazione		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
“Il sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg (UE) 1307/2013 può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L’ammontare del sostegno è finalizzato a mantenere i livelli produttivi dell’anno di riferimento scelto nell’ultimo quinquennio. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l’ammontare dell’aiuto per singolo capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. L'allevatore che non rispetta tali impegni subisce riduzioni dei pagamenti PAC. Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti			

emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto²⁵², si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di carni macellate e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi prevedibile che una disincentivazione della produzione di carne a livello nazionale possa portare ad un ulteriore aumento delle importazioni di carne dall'estero (il saldo nazionale della bilancia commerciale di animali e carni, nel 2019, registrava un passivo di 2.629 Mln € con una spesa per l'importazione di carni bovine fresche pari a 1.746,9 Mln € (fonte ISMEA)). Il trasporto della carne per maggiori distanze aumenterebbe ulteriormente il livello di emissioni di gas climalteranti. Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un maggior consumo di carne di importazione, soggetta a sistemi di allevamento meno rispettosi del benessere animale e dell'ambiente in generale" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	66,96	61,33	69,21	68,34	67,48	66,46

²⁵² Gli allevamenti zootecnici bovini risultano responsabili di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP252 rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbidità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010).

3.1.4.2 Sostegno accoppiato per le superfici a soia

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a soia [AP.SD.04]		
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Sostegno per la coltivazione della soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	Dalle informazioni fornite dal Mipaaf “il sostegno specifico per la soia è motivato da ragioni prevalentemente ambientali. L’areale di coltivazione della soia si sovrappone a quello del mais, coltura quest’ultima che per la sua redditività viene spesso preferita alle altre. Con l’introduzione del sostegno è stata offerta un’alternativa economicamente valida alla mono-successione di mais e altri cereali con evidenti vantaggi a livello ambientale in considerazione anche del ruolo svolto dalla soia quale specie azotofissatrice, con scarse esigenze di concimazioni minerali rispetto al mais. L’efficacia dell’introduzione del sostegno è stata confermata dai dati di coltivazione: infatti la superficie coltivata a mais nelle regioni del nord Italia (il sostegno è attivato nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) nel 2014 si estendeva su 777.150 ettari., nel 2015 - anno di attivazione del sostegno – tale superficie si è ridotta a 579.802 ettari, parallelamente la superficie investita a soia ha subito un incremento dai 231.644 ettari del 2014 ai 307.752 coltivati nel 2015. Nel quinquennio successivo le superfici investite con le due colture si sono mantenute stabili (nel 2019 le superfici coltivate a mais e soia erano pari rispettivamente a 556.782 ha e 271.810 ha) (fonte Istat), innescando virtuose rotazioni tra le due colture. Inoltre, occorre considerare che l’aumento della produzione nazionale riduce la necessità di importazione di soia da Paesi esteri, riducendo così l’utilizzo di mangimi OGM destinati all’alimentazione del bestiame”. Si è inoltre considerata la minore esigenza di input chimici (sia in termini di fertilizzazione sia in termini di trattamenti antiparassitari specie contro la diabrotica) della coltivazione della soia rispetto a quella del mais e la possibilità di rompere la coltivazione del mais in monosuccessione. Tuttavia tale approccio sembrerebbe comunque teso a favorire il pacchetto mais-soia, limitandosi a richiedere due o al più tre colture a seconda degli ettari, senza alcuna ulteriore condizionalità sulla biodiversità. Si veda a tal		

proposito il capitolo 4 su biodiversità. Per questo motivi si ritiene che il sussidio abbia bisogno di ulteriori approfondimenti nelle successive edizioni del Catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	9,87	9,74	11,13	10,99	26,36	25,96

3.1.4.3 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.05]		
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Sostegno accoppiato per le risaie, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
Dalle informazioni fornite dal Mipaaf “la coltura del riso riveste da sempre un ruolo centrale nel contesto agricolo nazionale, questo ha fatto sì che nel corso del tempo siano state sviluppate molte cultivar locali di grande pregio. Le risaie costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio e contribuiscono al mantenimento delle zone umide (canali, argini, ecc.), rilevanti per la conservazione della biodiversità. Le aree risicole sono infatti caratterizzate dalla presenza di canali, argini ed altre strutture per il governo delle acque spesso realizzate nei secoli passati. Tali realizzazioni rendono queste superfici di solito non utilizzabili per altri tipi di colture. Il settore mostra, da tempo, evidenti segni di crisi a causa della concorrenza dei produttori asiatici che sono in grado di fornire un prodotto economicamente molto competitivo con costi di produzione notevolmente inferiori. L’attivazione del sostegno è mirata ad evitare l’abbandono di tale coltura che avrebbe gravi conseguenze sia economiche che ambientali. La mancata sistemazione di territori antropizzati da secoli avrebbe irrimediabilmente conseguenze sugli habitat delle numerose specie di uccelli, invertebrati acquatici e pesci che popolano le superfici risicole. È anche da tenere in debita considerazione che le risaie svolgono funzioni di cassa di espansione naturale dei fiumi, salvaguardando le città e i paesi della piana dalle alluvioni.”. Tuttavia vanno tenute in considerazione le tecniche di coltivazione. Un esempio è quello della semina in asciutta che, pur avendo minori emissioni climalteranti (Zampieri et al., 2019), ha impatti negativi sulla biodiversità nelle risaie (Giuliano et al., 2017) e può mettere a rischio una gestione sostenibile delle risorse idriche nella stagione in cui i prelievi idrici sono maggiori (Zampieri et al., 2019). L’introduzione di alcune condizionalità ambientali, come ad esempio il mantenimento di una riserva d’acqua anche durante le asciutte o l’inerbimento di un margine della risaia (misure facoltative già presenti nei PSR del Piemonte e della Lombardia), o ancora una condizionalità basata sul System of Rice Intensification potrebbero			

apportare maggiori benefici ambientali (vedi, tra gli altri, Uphoff 2003) rendendo il sussidio un SAF.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	22,75	22,45	22,16	21,88	33,82	33,32

3.1.4.4 Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione

Settore:	Agricoltura & Pesca			
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.06]			
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.			
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE			
Anno di introduzione:	2015			
Anno di cessazione (ove prevista):	2022			
Descrizione:	Sostegno per le superfici a pomodoro seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali, mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori e impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo			
Qualifica sussidio	Incerto			
Motivazione:	“Il pomodoro da industria riveste un’importanza vitale nel contesto economico dell’agricoltura italiana. L’Italia è infatti il primo produttore europeo ed il primo esportatore di prodotto trasformato con alti standard di qualità. L’ingresso sul mercato di pomodoro extra UE, con prezzi e standard qualitativi più bassi del prodotto nazionale ha determinato una crisi del settore. Il sostegno accoppiato mira a mitigare gli effetti di tali crisi che si estendono a tutto l’indotto da trasformazione. La modalità di calcolo del sostegno disincentiva l’aumento delle superfici coltivate e nello stesso tempo l’utilizzo diffuso di contratti con le industrie di trasformazione fa sì che i quantitativi richiesti rimangano costanti, limitando il ricorso a sistemi di coltivazione intensivi per aumentare le rese per superficie. Il pomodoro è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivato, la permanenza in campo per un periodo limitato (da aprile-maggio a agosto-settembre) favorisce l’alternanza con coltivazioni invernali e, mediante il sostegno accoppiato accordato anche al frumento duro e alle leguminose da granella, favorisce anche l’adozione di sistemi di rotazione più complessi aumentando le colture in successione nella rotazione della tipica filiera alimentare italiana frumento duro/pomodoro da industria, attraverso l’inserimento di una leguminosa da reddito (pisello da industria) o da sovescio (favino) e di una coltura a ciclo breve di secondo raccolto, inserita tra due colture principali. Il terreno pertanto risulta poco soggetto ai fenomeni erosivi tipici di terreni privi di copertura vegetale. Tuttavia, tenuto conto degli input chimici			

richiesti dalla coltivazione, si ritiene che l'incentivo possa essere classificato come incerto" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	11,29	11,14	10,99	10,85	10,71	10,55

3.1.4.5 Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.07]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100%					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici coltivate a frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:						
“La coltivazione del frumento duro in Italia è dedicata all’approvvigionamento dell’industria nazionale, in particolar modo di quella della pasta; la produzione nazionale, tuttavia, riesce a soddisfare solo in parte le necessità interne, pertanto l’industria deve ricorrere a produzioni d’importazione che spesso presentano standard qualitativi inferiori e, dopo il trasporto, problemi di carattere igienico-sanitari. La volatilità dei prezzi, l’aumento dei costi di produzione e la scarsa redditività della coltura determinano da anni un calo costante della produzione nazionale (fonte ISMEA) e la sostituzione della coltura con il frumento tenero che, sopportando maggiori concimazioni azotate, garantisce maggiori rese. Il sostegno ha lo scopo di sostenere la produzione nazionale garantendo standard qualitativi adeguati alle richieste dell’industria nazionale. Il frumento duro è una coltura depauperante, tuttavia, tenuto conto della volatilità dei prezzi della produzione e considerando gli obblighi di diversificazione imposti alle aziende più grandi dalle norme europee che regolano l’accesso ai pagamenti diretti della PAC e gli analoghi sostegni accoppiati concessi per la stessa area geografica alla coltivazione di colture proteaginose e leguminose da granella, non si ritiene ci sia il rischio di favorire l’insorgere di successioni monocolturali” (Mipaaf).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	59,88	59,09	66,29	65,46	80,55	79,35

3.1.4.6 Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*

Settore:	Agricoltura & Pesca			
Nome del sussidio:	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.08]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 126 e 128, Legge 27 dicembre 2017, n. 205			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2018			
Anno di cessazione (ove prevista):	2020			
Descrizione:	Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa: destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa attraverso la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio (1 milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020). Inoltre, è previsto un ulteriore incremento delle risorse (1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020) da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, a eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	Il sussidio ha i seguenti scopi: i) realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità attraverso il finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio; ii) contrastare la diffusione delle specie alloctone, iii) miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, evitando così l'abbandono dei terreni agricoli. Tuttavia, la misura incentiva un reimpianto con piante tolleranti al batterio che favorisce una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro. Per approfondimento, si veda il capitolo 4 su biodiversità.			

	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	1,00	1,00	1,00
<i>*Stanziamento</i>						

3.1.4.7 Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.09]		
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Sostegno alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “il settore lattiero caseario rappresenta una quota consistente del valore della produzione agricola italiana. L’industria di trasformazione è strettamente legata alla produzione nazionale, considerando che una quota rilevante del prodotto è utilizzata per la produzione di formaggi ad indicazione geografica (DOP – IGP), che devono essere prodotti nel rispetto di disciplinari che prevedono l’origine locale della materia prima. Il sistema di calcolo applicato per la determinazione del sostegno fa sì che l’ammontare dell’aiuto a capo di bestiame diminuisca all’aumentare del numero dei capi per i quali è richiesto l’aiuto, disincentivando così il superamento dei livelli di riferimento. L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 7 identificazione e registrazione dei bovini; CGO 9 prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; CGO 11 norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali		

sulla gestione degli effluenti zootecnici.

Relativamente agli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili, in particolare, di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto²⁵³, si rileva che il livello globale di emissioni di questi gas è determinato principalmente dalla domanda del mercato di prodotti lattiero-caseari e dai sistemi di allevamento applicati. È quindi possibile che una disincentivazione dell'allevamento di bovini da latte a livello nazionale possa portare ad un aumento delle importazioni di latte dall'estero (tra il 2015 ed il 2019 si è registrato un progressivo miglioramento del deficit strutturale del settore con un recupero di quasi 760 milioni di euro (fonte ISMEA), con un prevedibile aumento dei costi ambientali derivanti dal trasporto.

Per le stesse ragioni è difficile stimare l'effetto che si avrebbe in caso di introduzione di meccanismi che subordinino la fruizione del beneficio all'adozione di pratiche di allevamento più stringenti, in quanto il prevedibile aumento dei costi di produzione potrebbe orientare il mercato verso un aumento delle importazioni con ripercussioni ambientali incerte (il concetto è più generico rispetto a quello utilizzato per la zootecnia da carne perché importiamo latte prevalentemente da paesi UE soggetti alle stesse regole)".

Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nella zootecnia (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da latte).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	75,11	74,12	85,63	84,55	69,97	66,95

²⁵³ Si veda nota relative a scheda [AP.SD.03]

3.1.4.8 Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.10]		
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Sostegno dell'allevamento bufalino		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “la filiera del latte bufalino riveste un ruolo preponderante nelle zone dove viene prodotto ed è difficilmente sostituibile con altre produzioni dal momento che i processi produttivi vengono eseguiti su terreni non altrimenti utilizzabili per le loro peculiari caratteristiche agronomiche e per le particolari sistemazioni idriche. Le forme di allevamento utilizzate sono prevalentemente estensive. Il sistema di calcolo applicato fa sì che l'ammontare dell'aiuto per capo di bestiame diminuisca all'aumentare del numero dei capi allevati disincentivando così il superamento dei livelli produttivi di riferimento. L'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto degli impegni di “condizionalità”, nel caso specifico gli animali sono sottoposti a controllo del rispetto dei seguenti criteri di gestione obbligatoria: CGO 5 divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali; CGO 13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (benessere animale). Le aziende sono inoltre sottoposte a controlli di condizionalità anche sul rispetto delle norme unionali e nazionali sulla gestione degli effluenti zootecnici. Si evidenzia infine che l'introduzione dell'obbligo di identificazione e registrazione degli animali ha ridotto fortemente la deprecabile pratica dell'uccisione alla nascita dei neonati maschi, in quanto senza alcun futuro produttivo”. Il sostegno è, comunque, volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili – in particolare – di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra, 2011 e 2016), due gas serra con GWP²⁵⁴ rispettivamente 34			

²⁵⁴ Global Warming Potential

volte e 298 volte quello della CO₂ (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH₃), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008; Ispra, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH₃) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbidità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE, 2005; NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010). Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nell'allevamento zootecnico (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bufalina da latte).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	4,12	4,07	4,01	3,96	3,91	3,85

3.1.4.9 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane [AP.SD.11]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno per le vacche da latte allevate in zone montane che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche da latte, che partoriscono nell’anno, allevate per almeno sei mesi in zone montane. Il 59% delle zone agricole in zone di montagna sono adibite a pascolo e molto spesso per questi terreni non è possibile un uso agricolo alternativo, di conseguenza, in queste zone, la produzione lattiera riveste un ruolo di fondamentale importanza per il tessuto economico e sociale oltre che per l’ambiente, infatti l’agricoltura di montagna costituisce un presidio fondamentale per molti territori rurali ed è strategica per il contrasto al dissesto idrogeologico. L’esigenza di un maggiore sostegno a questa tipologia di allevamento deriva dalla minore redditività degli allevamenti di montagna rispetto a quella di allevamenti situati in zone più competitive, sia per la resa più bassa, dovuta al minor grado di specializzazione produttiva delle vacche ed alla tipologia delle risorse foraggere, sia per i maggiori costi di produzione. La finalità è quindi quella di sostenere l'allevamento nelle zone di montagna e con esso il presidio dei territori dove questo è praticato, limitando il rischio di abbandono e con evidenti vantaggi per la preservazione dei pascoli permanenti e del territorio montano” (Mipaaf).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	9,87	9,74	11,13	10,99	26,36	25,96

Settore:	Agricoltura & Pesca																			
Nome del sussidio:	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia																			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.12]																			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 489, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2013																			
Anno di cessazione (ove prevista):	2017																			
Descrizione:	Si rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si prevede per la massima parte un percorso di riconversione produttiva orientato verso la produzione di energia derivante da biomasse (bioetanolo, biodiesel, energia elettrica e termica)																			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale																			
Qualifica sussidio	Incerto																			
Motivazione: I biocarburanti e la produzione di energia elettrica e termica dalle biomasse presentano vantaggi ambientali rispetto ai combustibili fossili in termini di CO₂ (bilancio nullo del carbonio). In base al D.Lgs. n. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. La produzione interna dei biocarburanti, piuttosto che all'estero, faciliterebbe il soddisfacimento di tali requisiti. Detto ciò, la letteratura scientifica è spesso critica nei confronti dei biocarburanti (vedi, tra gli altri, WRI, 2008), quindi l'impatto ambientale della misura risulta incerto. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2016*</th><th>2017*</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> *Stanziamiento								2015	2016*	2017*	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	1,00	1,00	4,00	-	-	-
	2015	2016*	2017*	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	1,00	1,00	4,00	-	-	-														

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali [AP.SD.13]					
Norma di riferimento:	Art.17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Si					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	La Misura è finalizzata a consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali promuovendo l'innovazione e conciliando redditività e dimensione ambientale, anche attraverso l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, e favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro nelle zone rurali					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto in conto interessi o conto capitale					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	“La misura finanzia interventi strutturali nelle imprese che puntano all’innovazione e all’efficientamento produttivo delle imprese agricole, agroalimentari e forestali. In linea con gli impegni internazionali in tema di ambiente e clima, il Reg. UE 1305/13 stabilisce che tali interventi devono concorrere a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola (Reg. UE 1305/13, art. 17). A tal fine si procede, ove previsto, alla preventiva valutazione dell’impatto ambientale che esclude o previene interventi impattanti. Inoltre, le Regioni tendono a promuovere, attraverso l’utilizzo di appositi criteri di selezione investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. In più, tutte le Regioni hanno attribuito, attraverso i criteri di selezione, una premialità agli investimenti connessi alla tutela ambientale. Infine, uno degli interventi finanziati (Sottomisura 4.4) sostiene gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” (Mipaaf).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	346,45	243,83	629,49	754,39	632,86

Settore:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio:	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.14]		
Norma di riferimento:	Art. 19 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)		
Co-finanziamento dall'UE:	Si		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2023		
Descrizione:	La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali. La Misura mira, inoltre, a ridurre i gravi ritardi in termini di opportunità occupazionali attraverso il sostegno alla nascita di nuove imprese, lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, e la diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	“La Misura 6 raggruppa al suo interno un insieme variegato di interventi. La tipologia d'intervento principale è quella dedicata ai giovani agricoltori, che, da sola, assorbe il 56% del budget totale della misura. Ha lo scopo di favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, quindi, di per sé non ha conseguenze negative sull'ambiente, anzi, al contrario, sono proprio i giovani ad essere maggiormente permeabili all'innovazione ed ai processi formativi, dunque ad una modernizzazione aziendale che vada di pari passo con una maggiore sostenibilità ambientale. I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22 % dei capi azienda delle imprese biologiche. I giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale. Inoltre, non bisogna trascurare che favorire il ricambio generazionale esercita un'indubbia azione di contrasto allo spopolamento, garantendo, di conseguenza il presidio dei territori rurali. Le altre tipologie d'intervento tendo a favorire l'avvio di start		



up innovative che sfruttino le potenzialità dei territori rurali o siano a servizio delle popolazioni rurali.

Si precisa che l'aiuto è concesso in forma di premio a Fondo perduto teso a garantire al giovane o allo start-upper le risorse per l'avvio dell'impresa. Pertanto, gli investimenti che seguono spesso sono immateriali e finalizzati alle spese di natura amministrativa e alla progettazione della nuova attività aziendale. Mentre gli investimenti veri e propri vengono rimandati ad altre specifiche misure del PSR.

Anche in questo caso si tratta di investimenti accomunati da un unico fine: rivitalizzare le aree rurali per porre un freno al processo di spopolamento così da garantire il presidio del territorio.

Anche questa misura nell'attuazione deve attenersi agli impegni europei in tema di ambiente e clima. I criteri di selezione tendono a promuovere tutte quelle iniziative che promuovono la sostenibilità, la riduzione degli impatti ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'introduzione di innovazioni (anche tecnologiche) e l'efficientamento delle risorse" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	38,05	66,76	207,37	197,18	171,93

3.1.4.13 Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni di produttori riconosciute		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.15]		
Norma di riferimento:	Artt. 32-38 Regolamento (UE) n.1308/2013 – Organizzazione Comune di Mercato (OCM)		
Co-finanziamento dall'UE:	Generalmente pari al 50% delle Spese del Programma Operativo, in alcuni casi può arrivare al 60% comunque nei limiti del 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP (Organizzazioni di produttori). Per determinate azioni (ritiri dal mercato per beneficenza e attività di orientamento) il sostegno UE può raggiungere il 100%.		
Anno di introduzione:	1996		
Anno di cessazione (ove prevista):	n.p.		
Descrizione:	Il sostegno è volto ad incrementare la competitività nel settore attraverso il finanziando di programmi operativi realizzati da organizzazioni di produttori (OP). La tipologia del sussidio è in relazione al contenuto dei programmi, nei quali ad una parte dedicata a misure ed azioni neutre dal punto di vista ambientale, si affianca una parte minima obbligatoria dedicata ad azioni a valenza ambientale positiva, che deve assorbire almeno il 10% della spesa totale del programma operativo.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	“La normativa comunitaria nell’istituire il regime di aiuti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, tramite il finanziamento di specifici programmi operativi, stabilisce che la produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. In coerenza con l’enunciato, l’Italia ha elaborato una strategia ambientale e le organizzazioni dei produttori devono destinare almeno il 10% della spesa dei Programmi Operativi (PO) ad azioni ambientali, (in alternativa il PO deve scegliere tra due azioni ambientali tra quelle contenute nella Disciplina ambientale). La Disciplina ambientale rappresenta una specifica sezione del documento nazionale di programmazione		

per il settore Ortofrutticolo (Strategia Nazionale) ed è soggetta a valutazione preventiva da parte della Commissione UE che ne accerta la conformità al programma di azione dell'UE in materia di ambiente nonché agli obiettivi previsti nell'articolo 191 del Trattato funzionamento Unione Europea (TFUE).

Inoltre, in considerazione che taluni investimenti realizzati con i programmi operativi potrebbero incrementare la pressione ambientale, la strategia nazionale prescrive che le organizzazioni di produttori devono indicare le misure di protezione dell'ambiente, in atto o da realizzare, che proteggono l'ambiente dalle pressioni individuate" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	215,70	220,60	239,90	240,50	264,70	266,50

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Regime di pagamento di base [AP.SD.16]		
Norma di riferimento:	Artt. 21-26 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Regime di pagamento di base: sostegno al reddito delle aziende agricole		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “il pagamento di base è un sostegno assegnato agli agricoltori per garantire equità e stabilità ai redditi agricoli, mediamente più bassi rispetto a quelli percepiti dagli operatori di altri settori economici e soggetti ad elevate fluttuazioni (dipendenti dal mercato e dai fattori ambientali che incidono sulle produzioni). Il rischio di impresa è inoltre accentuato dagli investimenti e dalle anticipazioni che devono essere sostenute per l’esercizio dell’attività agricola. Il pagamento di base contribuisce alla stabilità dei redditi in agricoltura riducendo il rischio di abbandono dell’attività agricola con conseguenti ripercussioni sullo stato di mantenimento delle aree rurali, soprattutto quelle marginali. L’erogazione dei sostegni è, in ogni caso, subordinata al rispetto di impegni per la sostenibilità ambientale dell’attività agricola attraverso l’osservanza delle buone pratiche agricole ed ambientali (BCAA) e dei criteri di gestione obbligatoria (CGA) richiesti dalla condizionalità, ossia il rispetto di norme a tutela delle acque, del suolo e del suo contenuto di carbonio, della biodiversità, dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, del benessere degli animali ed altre norme a difesa dell’ambiente e della salute animale e umana. Va, infine, rilevato che il sostegno è disaccoppiato ovvero assegnato per superficie senza alcun collegamento con le produzioni agricole ottenute, a condizione che tali superfici siano mantenute dall’agricoltore in condizioni idonee alla coltivazione evitando così finanziamenti associati a superfici agricole in stato di degrado e abbandono”. Viene inoltre tenuto conto “dell’importanza del sostegno per la mitigazione dei rischi di abbandono dei terreni oggetto di attività agricola e del suo conseguente ruolo nella gestione del patrimonio rurale e nella riduzione del rischio idrogeologico e di innesco degli incendi”.			

Il sostegno di base della PAC non è, comunque, direttamente legato al rispetto delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente in quanto il pagamento è intaccato solo in misura marginale dall'eventuale mancato rispetto del *greening*. Come confermato anche recentemente dalla Corte dei Conti Europea (Relazioni speciali n. 21/2017 e n. 16/2021²⁵⁵), l'attività agricola ha un forte impatto ambientale ed il pagamento di base sostiene un settore con notevoli esternalità negative che sono tuttavia solo marginalmente migliorate dal *greening*.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	2.345,13	2.233,47	2.165,74	2.138,60	2.111,47	2.118,14

²⁵⁵ Relazione speciale n. 21/2017: <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>
 Relazione speciale n. 16/2021, disponibile attualmente solo in inglese:
<https://www.eca.europa.eu/IT/Pages/DocItem.aspx?did=58913>

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.17]		
Norma di riferimento:	Artt. 43-47 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.		
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	Remunerazione all'agricoltore per la produzione di beni pubblici ambientali attraverso lo svolgimento di pratiche ambientali (diversificazione colture, mantenimento prati permanenti e mantenimento aree di interesse ecologico) che comportano riduzioni della redditività aziendale		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	“Pagamento per superficie aggiuntivo al pagamento di base, che obbliga gli agricoltori al rispetto di talune pratiche agricole riconosciute dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, favorevoli per il clima e l'ambiente. In particolare si tratta della conservazione dei prati permanenti esistenti; della costituzione e mantenimento di un'area d'interesse ecologico, di superficie pari ad almeno il 5% della superficie dei seminativi aziendali; della diversificazione delle colture (ovvero la coltivazione di almeno due colture diverse, se la superficie dei seminativi aziendali supera i 10 ettari o di almeno tre colture se la superficie dei seminativi aziendali supera i 30 ettari). La valutazione del sussidio non può fondarsi su alcune critiche mosse dalla Corte dei conti europea che, nel 2017 ha giudicato troppo esigui gli obblighi imposti dal “greening”, sul fatto che tali obblighi avrebbero interessato soltanto il 5% circa di tutta la superficie agricola dell'UE. Infatti, a riguardo occorre tenere presente che la superficie agricola dell'UE (soggetta all'obbligo di mantenimento) è composta per il 34% da prati permanenti, per il 60 % da seminativi e per il restante 6% da colture permanenti. Per la pratica di diversificazione colturale nei seminativi, la Corte ha stimato che la superficie in cui sono stati apportati cambiamenti si aggira attorno al 15% rispetto a una percentuale massima potenzialmente soggetta a modifica del 25%. Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto di questa percentuale perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all'introduzione dell'inverdimento, praticavano già nel 2014 l'avvicendamento (ad esempio, in Italia con la passata programmazione era stato incentivato		



l'avvicendamento con colture miglioratrici per contrastare il ristoppio del frumento duro).

In ogni caso è fuor di dubbio la valenza ecologica delle pratiche di diversificazione che hanno ridotto le estensioni di monoculture praticate dalle grandi aziende, della costituzione di aree d'interesse ecologico che ha sottratto terreno alle coltivazioni e del mantenimento dei prati permanenti che ha contrastato la rottura dei prati a favore della semina di colture più redditizie.

Infine occorre tenere presente che alcune aziende, al fine di ottenere il riconoscimento ipso facto del pagamento greening hanno aderito ai metodi di coltivazione dell'agricoltura biologica contribuendo così a posizionare il nostro paese ai primi posti in Europa per numero di operatori biologici e per estensione delle superfici certificate.

Per quanti esposto si ritiene comunque che il sussidio in oggetto debba essere classificato come SAF² (Mipaaf).

Va tuttavia notato che due relazioni della Corte dei Conti Europea hanno sottolineato la scarsa efficacia delle misure di "greening" nel raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati e nel ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (Corte dei Conti Europea, 2017; Corte dei Conti Europea, 2021).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):*	1.170,60	1.155,24	1.139,86	1.125,58	1.111,30	1.111,3

**Stanziamiento*

3.1.4.16 Pagamento per i giovani agricoltori

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Pagamento per i giovani agricoltori					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.18]					
Norma di riferimento:	Artt. 50-51 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno all'insediamento dei giovani come capi azienda					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	“Misura finalizzata a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, con l'erogazione di una quota aggiuntiva al pagamento di base, pari al 25% dello stesso, per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni. Il pagamento viene corrisposto per cinque anni a partire dalla prima domanda successiva all'insediamento come capo azienda. I dati a disposizione indicano che la diminuzione dell'età media degli imprenditori agricoli favorisce lo sviluppo di sistemi di gestione agricola con minore impatto ambientale. Già dai dati rilevati nel censimento dell'agricoltura condotto dall'Istat nel 2010 emerge che giovani di età compresa tra i 20 ed i 33 anni rappresentano il 9% dei capi azienda delle imprese agricole e il 22 % dei capi azienda delle imprese biologiche. Inoltre i giovani imprenditori agricoli hanno una maggiore scolarizzazione rispetto alla media degli imprenditori agricoli e ciò è correlato a una maggiore propensione all'innovazione tecnologica e, quindi, ad un uso più razionale delle risorse e a una maggiore sensibilità alla tutela dell'ambiente e all'uso di tecniche agricole più sostenibili sotto il profilo ambientale.“ (Mipaaf).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):*	39,02	32,56	38,00	37,52	37,04	74,09
*Stanziamento						

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato olivicoltura					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.19]					
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno per il mantenimento delle superfici olivicole di Liguria, Puglia e Calabria le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	“L’olivicoltura per l’Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi. In molte regioni del Paese, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. L’olivicoltura rappresenta, in molti areali delle Regioni in cui è stato attivato il finanziamento, l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, geologiche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. In queste aree l’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e della stabilità idrogeologica dei territori. La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre il rischio di abbandono delle superfici olivicole, già in atto in diversi territori, per mantenere in vita le realtà economiche, sociali ed ambientali appena citate ed evitare i problemi di dissesto idrogeologico derivanti dall’abbandono” (Mipaaf). Tuttavia Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale d’impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio. Necessita un maggior approfondimento anche considerando le diverse tecniche di coltivazione.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	44,21	43,63	43,04	42,50	41,96	41,33

3.1.4.18 *Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina [AP.SD.21]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno a favore di ovini da rimonta allo scopo di ridurre rischi sanitari della scrapie (malattia neurodegenerativa che colpisce gli ovini). Sostegno agnello IGP					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
“L'allevamento ovi-caprino è un'attività diffusa su tutto il territorio nazionale, in particolare in zone marginali a bassa redditività, altrimenti non utilizzabili per altre attività agricole. I sistemi di allevamento impiegati prevedono inoltre l'esecuzione di pratiche a basso impatto ambientale. I premi sono assegnati agli ovini appartenenti a greggi soggette a piani di selezione per la resistenza alla “scrapie” ed agli ovini e caprini certificati a denominazione di origine protetta ed a indicazione geografica protetta. Il sostegno contribuisce al mantenimento di razze autoctone e alla biodiversità garantendo la variabilità genetica intraspecifica e, indirettamente, tende a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti nei territori montani e al presidio dei territori vulnerabili” (Mipaaf).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	5,54	5,46	5,38	5,31	5,24	5,17

3.1.4.19 *Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.01]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 121 e 123, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2018					
Anno di cessazione (ove prevista):	2019					
Descrizione:	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'indennità giornaliera nei periodi di fermo obbligatorio riduce l'incentivo alla pesca illegale ed ha un positivo impatto sociale. Dal punto di vista ambientale, il fermo obbligatorio permette il rispetto del ciclo biologico di riproduzione della specie, contribuendo ad evitare un eccesso delle attività di pesca oltre le soglie di prelievo sostenibile. Si ritiene che il sussidio, seppur favorevole per l'ambiente, non sia di per sé sufficiente per garantire una piena efficacia nella gestione sostenibile delle risorse marine e nello stesso tempo nel risollevare la crisi economica delle imprese nazionali del settore²⁵⁶. Ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	d.q.	d.q.	cessato

²⁵⁶ <https://www.coldiretti.it/economia/stop-al-pesce-fresco-scatta-fermo-biologico>

3.1.4.20 *Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.22]					
Norma di riferimento:	Art. 15, Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	La misura sostiene l'erogazione di servizi di consulenza diretti ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e altri gestori del territorio, oltre che alle piccole e medie imprese insediate nelle aree rurali, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, al fine di favorire un processo di innovazione per rendere un'economia rurale più sostenibile e competitiva.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La Misura ha un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale. Infatti, sia i bandi fin qui emessi, sia le schede di misura contenute nei PSR, sanciscono che una serie di tematiche aventi effetti diretti sulla sostenibilità ambientale devono essere obbligatoriamente comprese nei pacchetti di consulenza ammessi a finanziamento (es. gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013; le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 1307/2013; i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque); i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE (Uso sostenibile dei pesticidi, ecc.).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	1,80	0,18	0,04	0,35	0,97

Settore:	Agricoltura & Pesca 																			
Nome del sussidio:	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari																			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.23]																			
Norma di riferimento:	Art. 16 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)																			
Co-finanziamento dall'UE:	Sì																			
Anno di introduzione:	2014																			
Anno di cessazione (ove prevista):	2023																			
Descrizione:	La Misura sostiene i processi di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed alimentari regionali, attraverso la favorendo l'adozione, da parte delle aziende agricole, dei regimi di qualità e di certificazione																			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione:	Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE. Di conseguenza, il sussidio si qualifica come un SAF. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>2,62</td> <td>8,74</td> <td>19,90</td> <td>27,65</td> <td>21,05</td> </tr> </tbody> </table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	2,62	8,74	19,90	27,65	21,05
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	-	2,62	8,74	19,90	27,65	21,05														

3.1.4.22 *Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.24]					
Norma di riferimento:	Art. 18 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
La misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali e degli ecosistemi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	11,75	1,50	9,00	13,68	33,28

3.1.4.23 *Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio:	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.25]		
Norma di riferimento:	Artt. da 21 a 26 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)		
Co-finanziamento dall'UE:	Si		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione:	2023		
Descrizione:	La Misura prevede l'attivazione di una serie di interventi per aumentare le superfici boscate e per promuovere forme di gestione silvicolturale sostenibile, contribuendo a favorire l'aumento della redditività delle aziende agricole e forestali ed a sostenere processi produttivi e pratiche forestali che favoriscano una migliore gestione del suolo.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La Misura contribuisce positivamente alla sostenibilità ambientale con una serie di interventi nel settore forestale che hanno l'obiettivo primario di accrescere la gestione attiva delle foreste, garantirne la conservazione e la valorizzazione, oltre che di incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera bosco-legno. Per tutte le azioni e gli interventi forestali potenzialmente attivabili dalla Misura 8, sono garantiti criteri di gestione sostenibile delle foreste così come definiti nel Processo Pan Europeo con la risoluzione di Helsinki del 1993 (Gestione forestale sostenibile in Europa), che richiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire, ora e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale ma che non determini danni ad altri ecosistemi.» Inoltre gli interventi previsti e riconducibili alla Misura 8 (artt. da 22 a 26 del Reg. UE n. 1305/2013) sono attuati in coerenza con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013) che trova applicazione nella strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale. In più, se da un investimento possono derivare effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del Feasr è preceduta da una valutazione d'impatto ambientale. Da non trascurare anche la presenza, nei bandi, di criteri di selezione volti ad attribuire una premialità a quegli investimenti che comportano la realizzazione/ristrutturazione di strutture, o l'introduzione di macchinari e processi produttivi a più basso impatto ambientale. Infine, particolare attenzione è da dedicare alla redazione e/o all'aggiornamento di strumenti di pianificazione forestale		

(Piano di Gestione Forestale o strumenti equivalenti) che rappresentano da un lato il presupposto fondamentale per garantire una corretta Gestione Sostenibile delle Foreste e dall'altro consentono di fornire informazioni per la corretta applicazione della presente misura.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	105,36	49,95	84,93	78,44	96,98

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-climatico-ambientali [AP.SD.26]					
Norma di riferimento:	Art. 28 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	La Misura 10 sostiene interventi finalizzati ad una gestione sostenibile delle superfici agricole per limitare i danni provocati dallo sfruttamento delle risorse naturali e generare effetti ambientali positivi, contribuendo al sostegno della biodiversità ed al mantenimento degli agrosistemi agricoli.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per definizione, in quanto, come espressamente previsto nel Reg (UE) 1305/2013, destinata a finanziare operazioni benefiche per il clima e l'ambiente.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	271,61	304,91	449,86	436,34	555,79



Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.27]					
Norma di riferimento:	Art. 29 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Sostegno concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Per definizione in quanto favorisce la conversione ad agricoltura biologica riducendo uso di pesticidi e fertilizzanti chimici (si veda capitolo 4 su biodiversità).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	129,75	317,93	512,14	444,62	473,97

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.28]					
Norma di riferimento:	Art. 30 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Sostegno erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per definizione in quanto collegata al mantenimento di ecosistemi di interesse ecologico.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	0,78	0,53	11,33	28,50	5,88

Settore:	Agricoltura & Pesca 					
Nome del sussidio:	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.29]					
Norma di riferimento:	Artt. 31 – 32 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per definizione in quanto collegata al mantenimento di ecosistemi di interesse ecologico.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	266,47	300,00	410,14	322,48	300,40

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.30]					
Norma di riferimento:	Art. 34 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvo-ambientali e climatici. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo/Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per definizione, in quanto, come espressamente previsto nel Reg (UE) 1305/2013, destinata a finanziare operazioni benefiche per il clima e l'ambiente.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	0,62	2,18	2,32	13,48	8,39

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero [AP.SD.31]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 Reg (UE) 2020/2220;DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno atto a garantire la coltivazione di una coltura miglioratrice e un adeguato approvvigionamento per la residua industria nazionale dello zucchero					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
“La coltivazione della barbabietola da zucchero riveste un ruolo molto importante nel contesto agricolo italiano, in molti territori rappresenta una delle poche colture da rinnovo che consente di evitare la monosuccessione della coltivazione dei cereali. Tuttavia, a causa dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato europeo e mondiale dello zucchero, il settore attraversa una situazione di crisi con notevoli ripercussioni su tutta la filiera, soprattutto di carattere occupazionale. La misura mira a limitare l'abbandono della coltivazione mantenendo gli attuali livelli produttivi e limitando così anche gli approvvigionamenti dall'estero. La barbabietola è una coltura da rinnovo, migliora quindi la struttura dei terreni sui quali viene coltivata con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale, si ritiene pertanto che il sussidio debba essere considerato come favorevole”. (Mipaaf)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	17,21	16,99	16,78	16,57	22,28	21,95

3.1.4.30 Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.32]					
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno accoppiato alle superfici olivicole su terreni con pendenza superiore al 7,5%					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “l’olivicoltura italiana rappresenta un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. Nelle Regioni oggetto di intervento, gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l’olivicoltura rappresenta l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli e della limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l’economia locale. La concessione del sostegno accoppiato mira a ridurre l’abbandono di queste superfici, già in atto in diversi territori, a causa della scarsa redditività della coltivazione dell’olivo non sostituibile con altre attività agricole, ed a mantenere in vita le realtà economiche sociali ed ambientali di questi territori evitando così l’accentuarsi del dissesto idrogeologico derivante dal venir meno delle attività antropiche di gestione del territorio”. È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio nel contesto italiano.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	13,31	13,13	12,95	12,79	12,62	12,43

Settore:	Agricoltura & Pesca			
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.33]			
Norma di riferimento:	Art. 52 e 53 Reg (UE) 1307/2013; Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.			
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE			
Anno di introduzione:	2015			
Anno di cessazione (ove prevista):	2022			
Descrizione:	Sostegno alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, le cui produzioni sono regolarmente registrate nei registri decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2013			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:
		n.a.		n.a.
Livello di riformabilità:	Europeo			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	In base alle informazioni fornite dal Mipaaf “l’olivicoltura, per l’Italia è un settore economicamente importante e storicamente strategico che attraversa da anni un periodo di crisi, accentuata in quei territori la cui orografia influisce negativamente sulla produttività. In Italia le aree olivicole a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta tutelate dall’UE sono 43 (42 DOP, 1 IGP). Gli olivi sono un elemento caratteristico del paesaggio rurale italiano, tutelato dalla legislazione nazionale, habitat centrale per la biodiversità e risorsa economica oltre che sociale. In queste aree spesso marginali l’olivicoltura rappresenta l’unica possibilità di coltivazione a causa delle peculiari condizioni geologiche, climatiche, altimetriche e topografiche dei terreni agricoli ed alla limitata disponibilità di acqua di irrigazione. L’olivo, coltivato da secoli, è specie centrale dell’agroecosistema che caratterizza il paesaggio rurale e l’economia locale. La crisi che interessa da anni il settore della produzione di olio di oliva è accentuata nelle aree tipiche e tutelate (DOP e IGP) in quanto vi sono maggiori costi dovuti alle spese di certificazione e ai vincoli imposti dai disciplinari di produzione che prevedono minori input e rese in olio minore con parametri fisico chimici del prodotto più restrittivi rispetto a quelli imposti in agricoltura convenzionale. L’applicazione dei disciplinari impone l’utilizzo di pratiche agricole maggiormente sostenibili”. È, comunque, bene ricordare che Salomone e Ioppolo (2012) dimostrano l’alto potenziale di impatto ambientale della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio nel contesto italiano.			

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	12,88	12,71	12,54	12,38	12,22	12,04

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.34]					
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 (artt. 39-54)					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti con finalità di promuovere effetti strutturali positivi per il settore					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
La misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ha una valenza ambientale positiva, nella misura in cui garantisce un'allocatione migliore del vigneto stesso, in considerazione degli elementi di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle tradizioni culturali del territorio e del valore paesaggistico.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	164,07	159,29	146,46	120,00	116,00	123,00

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Investimenti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.35]					
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 39-54)					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Investimenti nel settore vitivinicolo destinati a incrementare la competitività del mercato e promuovere le prospettive di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
La misura per gli investimenti nel settore ha una valenza ambientale positiva perché dispone interventi che stimolano la sostenibilità ambientale privilegiando obiettivi legati all'efficienza e al risparmio energetico.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	47,60	45,32	62,81	67,50	94,00	67,20

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo – Distillazione dei sottoprodotti					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.36]					
Norma di riferimento:	Organizzazione comune di mercato (Ocm) – Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 39-54)					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo destinato alla distillazione dei sottoprodotti con finalità di incremento della competitività, dell'offerta e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europea					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Tendenzialmente positivo poiché incentiva interventi per ridurre gli impatti ambientali legati all'eliminazione di fecce e vinacce.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	12,03	16,51	17,92	12,00	18,00	16,00



Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose [AP.SD.37]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture proteaginose, in particolare di girasole, colza e leguminose da granella (nello specifico pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce), ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli. I vantaggi ambientali, derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari ovvero piante da rinnovo che svolgono un’azione positiva sulla composizione e sulla struttura dei terreni sui quali vengono coltivate.” (Mipaaf) Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici). Si veda per approfondimenti capitolo 4 su biodiversità.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	14,16	13,98	13,82	13,64	13,47	13,27

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.38]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg.(UE)1307/2013; Art.9 p.14 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	“Il sostegno mira a favorire la coltivazione di colture leguminose per la produzione di granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce, ed erbai annuali di sole leguminose a scapito di colture più redditizie, ma che determinano un deterioramento della fertilità dei suoli. I vantaggi ambientali derivanti dalla concessione dei sussidi sono indubbi, essendo le piantagioni oggetto di incentivi colture miglioratrici dei suoli agrari che svolgono un'azione positiva sulla composizione dei terreni sui quali vengono coltivate, con una valenza ambientale positiva nelle pratiche di rotazione colturale” (Mipaaf). Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici). Si veda per approfondimenti capitolo 4 su biodiversità.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	11,80	11,65	11,49	11,35	11,20	11,03

3.1.4.37 Aiuti nel settore apistico

Settore:	Agricoltura & Pesca																	
Nome del sussidio:	Aiuti nel settore apistico																	
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.39]																	
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 55-57); DM 25/03/2016 e DM 28/02/2017; Regolamento delegato (UE) 2015/1366 e di esecuzione (UE) 2015/1368																	
Co-finanziamento dall'UE:	Pari al 50% delle spese effettuate sul programma nazionale																	
Anno di introduzione:	2015																	
Anno di cessazione (ove prevista):	2022																	
Descrizione:	Realizzare programmi di aiuto destinati a soggetti che operano nel settore (associazioni, imprese, enti di ricerca) con la finalità di: migliorare le condizioni generali di produzione, azioni volte al miglioramento della commercializzazione dei prodotti, prevenzione delle malattie degli alveari, razionalizzazione della transumanza, ripopolamento apistico e produzioni di qualità																	
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																	
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:															
		n.a.	n.a.															
Livello di riformabilità:	Europea																	
Qualifica sussidio	SAF																	
Motivazione:	Positivo per la valenza e la funzione svolta dalle api stesse che, mediante processo di impollinazione (servizio ecosistemico) agevolano il naturale ciclo di vita delle piante, favorendo anche meccanismi di conservazione della flora e mantenimento della biodiversità. La valenza ambientale è positiva anche laddove mira a finanziare progetti di ricerca che favoriscono la produzione sostenibile, il ripopolamento e la difesa di questi insetti. <table><tr><td></td><td>2015*</td><td>2016*</td><td>2017*</td><td>2018*</td><td>2019*</td><td>2020*</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>5,40</td><td>5,70</td><td>6,10</td><td>6,10</td><td>6,10</td><td>7,09</td></tr></table> * Stanziamento					2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	Effetto finanziario (mln €):	5,40	5,70	6,10	6,10	6,10	7,09
	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*												
Effetto finanziario (mln €):	5,40	5,70	6,10	6,10	6,10	7,09												

3.1.4.38 Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali

Settore:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio:	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.40]		
Norma di riferimento:	Art. 1, commi da 862 a 865, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2015		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera. La statistica NAMEA		

prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO₂eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).

Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.

	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	45,00	35,00	35,00	35,00

**Stanziamiento*

Settore:	Agricoltura & Pesca 																			
Nome del sussidio:	Produzione zootecnica estensiva																			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.41]																			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 130, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2016																			
Anno di cessazione (ove prevista):	2020																			
Descrizione:	Produzione zootecnica estensiva. Aiuti de minimis nel settore agricolo attraverso l'incremento delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.																			
Tipo di sussidio:	Aiuti de minimis – Sussidio diretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione:	Sostegno a pratiche zootecniche che permettono la preservazione dei terreni agricoli delle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, delle zone svantaggiate. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016*</th> <th>2017*</th> <th>2018</th> <th>2019*</th> <th>2020*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td>7,00</td> <td>-</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>*Stanziamiento</i>							2015	2016*	2017*	2018	2019*	2020*	Effetto finanziario (mln €):	-	3,00	7,00	-	10,00	10,00
	2015	2016*	2017*	2018	2019*	2020*														
Effetto finanziario (mln €):	-	3,00	7,00	-	10,00	10,00														

3.1.4.40 Sviluppo dell'innovazione in agricoltura

Settore:	Agricoltura & Pesca																			
Nome del sussidio:	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura																			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.42]																			
Norma di riferimento:	Art.1, Commi 520/521 Legge di bilancio 2020 160/2019. Modificato dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2020																			
Anno di cessazione (ove prevista):	2020																			
Descrizione:	Si prevede la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.																			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione: Tra i fini della misura vi è il finanziamento di pratiche relative all'agricoltura di precisione che possono contribuire ad incrementare la sostenibilità delle pratiche agricole tramite un'applicazione più precisa degli input con minori perdite di fertilizzanti e pesticidi, la riduzione delle emissioni e la riduzione dei consumi idrici (Finger et al., 2019).																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td></tr> </tbody> </table>								2015	2016	2017	2018	2019	2020*	Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	1,00
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*														
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	1,00														
*Stanziamiento																				

3.1.4.41 *Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori*

Settore:	Agricoltura & Pesca																
Nome del sussidio:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori																
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.43]																
Norma di riferimento:	Art. 31 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)																
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE																
Anno di introduzione:	2014																
Anno di cessazione (ove prevista):	2020																
Descrizione:	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori. La misura intende supportare pescatori con un'età inferiore a 40 anni nell'acquisizione di un peschereccio di seconda mano di lunghezza inferiore ai 24 metri in un segmento di flotta che ha dimostrato di essere in equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di tale segmento. Il sostegno non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può superare 75000€ per giovane pescatore.																
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a.	n.a.															
Livello di riformabilità:																	
Qualifica sussidio																	
Motivazione:	Benché l'obiettivo sia il ricambio generazionale e sia presente una condizionalità relativa alla lunghezza del peschereccio e alla situazione di equilibrio del segmento di pesca permane il rischio che il sussidio possa condurre ad un aumento della capacità di pesca (The South Centre, 2017). <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2015	2016	2017	2018	2019	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018	2019												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.1.4.42 *Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.44]					
Norma di riferimento:	Art. 41, comma 1, lettera a) e art. 44, comma 1, lettera d) Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)					
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2020					
Descrizione:	La misura intende sostenere investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
		n.a.	n.a.			
Livello di riformabilità:	UE					
Tipo di sussidio:	Incerto					
Motivazione:						
L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.						
Tuttavia uno studio ha sottolineato che la mancanza di chiarezza su questa misura abbia comportato un basso numero di domande pervenute e che inoltre alcuni interventi ammissibili possano di fatto aumentare la stazza lorda dei pescherecci, l'indicatore utilizzato per la capacità di pesca (Ballesteros et al., 2019 ²⁵⁷).						
	2015	2016	2017	2018*	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	0,12	d.q.	d.q.
*Dati OCSE Fisheries Support Estimate						

²⁵⁷ Ballesteros, M.; Chapela, R.; Santiago, J. L.; Norte-Navarro, M.; Kesicka, A.; Pititto, A.; Abbagnano, U.; Scordella, G.; 2019, "[Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures \(EMFF\) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal](#)", European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

3.1.4.43

Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari

Settore:	Agricoltura & Pesca			
Nome del sussidio:	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.45]			
Norma di riferimento:	Art. 41, comma 2 e art. 44, comma 1, lettera b) Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)			
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE			
Anno di introduzione:	2014			
Anno di cessazione (ove prevista):	2020			
Descrizione:	La misura intende sostenere la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW (per pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri) o che il nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore (pescherecci tra 12 e 18 metri) o del 30% inferiore (pescherecci tra 18 e 24 metri).			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:
		n.a.		n.a.
Livello di riformabilità:	UE			
Qualifica sussidio	Incerto			

Motivazione:

L'obiettivo del sussidio è aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Vengono inoltre previste delle condizionalità per non aumentare la potenza dei motori e di conseguenza la capacità di pesca dei pescherecci.

Questa tipologia di sussidi viene classificata in letteratura come “*capacity-enhancing*”, cioè come potenzialmente in grado di aumentare la capacità di pesca (Sumaila et al., 2010²⁵⁸). Infatti, un rapporto della Corte dei Conti Europea relativo al periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) aveva segnalato alcune criticità derivanti dal fatto che questo tipo di sussidio poteva aumentare la capacità di pesca di alcuni pescherecci e che inoltre, in alcuni casi, la potenza in kW dei motori non era misurata accuratamente (Corte dei Conti Europea, 2011²⁵⁹; Skerrett et al., 2020²⁶⁰).

Va comunque notato che, in base all'ultimo Rapporto annuale di attuazione (Mipaaf, 2019)²⁶¹, rispetto alla risorse stanziare sono pervenute pochissime domande agli Organismi intermedi e quasi tutte fanno riferimento a beneficiari che operano nella pesca costiera artigianale.

In assenza di studi relativi al periodo 2014-2020 ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018*	2019
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	0,03	d.q.

*Dati OCSE Fisheries Support Estimate

²⁵⁸ Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). “[A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies](#)”. Journal of Bioeconomics, 12(3), 201-225.

²⁵⁹ Corte dei Conti Europea, (2011). “[Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?](#)”, Special Report No 12/2011

²⁶⁰ Skerrett et al, (2020). “[A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union](#)”. ICES Journal of Marine Science, 77(7-8), 2741-2752.

²⁶¹ Mipaaf, (2019), “[Relazione di attuazione annuale per il Feamp – Versione 2018](#)”

3.1.4.44 *Arresto definitivo delle attività di pesca*

Settore:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio:	Arresto definitivo delle attività di pesca		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.46]		
Norma di riferimento:	Art. 34 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)		
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2017		
Descrizione:	La misura intende sostenere le misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solamente quando esse siano conseguite tramite la demolizione dei pescherecci e a condizione che i pescatori interessati sospendano effettivamente tutte le attività di pesca. Inoltre il sostegno viene corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e sono state ritirate le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tali sostegni. La diminuzione di capacità a seguito dell'arresto definitivo delle attività di pesca grazie agli aiuti pubblici si traduce nell'equivalente riduzione permanente dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	UE		
Qualifica sussidio	Incerto		

Motivazione:

L'obiettivo della misura era quello di ridurre la sovracapacità di pesca. Benché nel periodo in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013) si sia riscontrata una diminuzione della flotta, tale diminuzione non si è tradotta in una riduzione della capacità di pesca, ciò grazie anche ad alcune misure di ammodernamento che hanno reso possibile un aumento dell'efficienza dei pescherecci (Skerritt et al., 2020)²⁶². Una valutazione della Corte dei Conti Europea (Corte dei conti europea, 2011)²⁶³ aveva giudicato la misura inefficace nel raggiungere l'obiettivo ritenendo allo stesso tempo che non vi fossero regole sufficientemente chiare su come trattare i diritti di pesca una volta che i pescherecci fossero stati rottamati. Per porre rimedio a tali carenze la regolamentazione successiva del Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp) ha introdotto alcune condizionalità per la fruizione del sostegno, come ad esempio la possibilità di ricevere il pagamento solo una volta che la capacità di pesca equivalente è stata radiata e le licenze e le autorizzazioni ritirate.

In assenza di studi relativi al periodo 2014-2017 ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):*	d.q.	d.q.	d.q.	54,40	0,26	-

*Pagamenti al 14/11/2019. Fonte: Elenco dei beneficiari Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp). Link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13652>

Nota: l'intervallo di tempo per accedere al sussidio si è chiuso nel 2017, tuttavia esso continua a produrre effetti finanziari fino al 2019.

²⁶² Skerritt et al, (2020). "A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union". *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

²⁶³ Corte dei Conti Europea, (2011). "[Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?](#)", Special Report No 12/2011

3.1.4.45 Arresto temporaneo delle attività di pesca

Settore:	Agricoltura & Pesca		
			
Nome del sussidio:	Arresto temporaneo delle attività di pesca		
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.47]		
Norma di riferimento:	Art. 33 Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp)		
Co-finanziamento dall'UE:	50% UE		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2020		
Descrizione:	La misura intende sostenere i pescatori e i proprietari di pescherecci interessati dall'arresto temporaneo delle attività di pesca.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	UE		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
L'obiettivo del sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca è quello di sostenere il reddito dei proprietari dei pescherecci e dei pescatori nei periodi di fermo pesca. Dal punto di vista ambientale, il fermo obbligatorio permette il rispetto del ciclo biologico di riproduzione della specie, contribuendo ad evitare un eccesso delle attività di pesca oltre le soglie di prelievo sostenibile. Un report di valutazione della Commissione Europea ha tuttavia rilevato che, negli anni in cui era in vigore il Fondo Europeo per la Pesca (2007-2013), la misura non ha ridotto la capacità di pesca e che inoltre potrebbe aver contribuito a mantenere in attività pescherecci che, in assenza della misura, non raggiungerebbero un livello di profittabilità sufficiente a continuare l'attività (MRAG, 2017²⁶⁴; Skeritt et al., 2020²⁶⁵). I risultati di uno studio (Utizi et al., 2018²⁶⁶) basato sull'invio di un questionario a un panel di esperti mostrano come la misura del fermo pesca temporanea prevista dall'art. 33 venga giudicata nel complesso favorevole rispetto ai descrittori D1 (biodiversità), D3 (buono stock delle specie sfruttate per fini commerciali), D4 (rete trofica marina) e D6 (integrità fondo marino) della Direttiva			

²⁶⁴ MRAG, (2017). "[Ex-Post Evaluation of the European Fisheries Fund \(2007–2013\)](#)" Publications Office of the European Union

²⁶⁵ Skeritt et al., (2020). "A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union". *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.

²⁶⁶ Utizi et al., (2018). "[Impact assessment of EMFF measures on Good Environmental Status \(GES\) as defined by Italy](#)". *Marine Policy*, 88, 248-260.

2008/56/CE.

Ci si riserva ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €)*:	d.q.	d.q.	5,70	9,43	5,80	d.q.

*Pagamenti al 14/11/2019. Fonte: Elenco dei beneficiari Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp). Link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13652>

Settore:	Agricoltura & Pesca		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio [AP.SD.48]		
Norma di riferimento:	Regolamento (UE) 1305/2013 in materia di sviluppo rurale, art.36 e seguenti.		
Co-finanziamento dall'UE:	Sì (dal 2009)		
Anno di introduzione:	2004 (decreto legislativo 102/2004)		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali nonché per Strumenti di stabilizzazione del reddito		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Fino al 70% dei premi assicurativi e mutualistici		
Livello di riformabilità:	Europeo		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	“L’approfondimento effettuato su questo sussidio, programmato dall’Italia nel Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, porta a ritenere che si tratti di un sussidio positivo per l’ambiente. Infatti, il principale obiettivo è rappresentato dall’adattamento ai cambiamenti climatici – in termini di promozione di interventi finalizzati ad aumentare la resilienza delle imprese agricole anche tramite strumenti di gestione del rischio per fronteggiare eventi avversi biotici o abiotici sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Questi interventi concorrono infatti a fronteggiare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all'aumento della frequenza e gravità degli eventi estremi ad esso collegati, e all'intensificarsi delle crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell'UE. Se è vero che gli agricoltori, in qualità di imprenditori, hanno la responsabilità finale dell'elaborazione delle proprie strategie nelle aziende, questo incentivo per il settore agricolo mira a prevenire o affrontare i rischi più consistenti e le crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sostenibilità del comparto e, quindi, non consentirgli di svolgere il ruolo produttivo, sociale ed ambientale che ad esso la PAC gli assegna. In questa ottica, questo intervento riproposto anche nella nuova PAC post-2020 (insieme ad altri come l'architettura verde) concorre a migliorare la resilienza del comparto aiutandolo a mettere in campo una “rete di sicurezza” per tutte le aziende agricole che percepiscono i sussidi della PAC al fine di esaltare sia la robustezza che l’adattabilità del sistema di fronte ai fenomeni più estremi con cui esso si confronterà e		

al tempo stesso fornire gli incentivi giusti per attirare iniziative dal settore privato in maniera sinergica (sistema assicurativo e finanziario).

In tutti i contratti assicurativi e mutualistici è richiesto da parte dell'imprenditore agricolo l'utilizzo delle buone pratiche agronomiche allo scopo di assicurare la corretta gestione agronomica della produzione, minimizzando i rischi di danno sia per l'agricoltore che per l'ambiente.

In una Instant survey condotta nel 2021 da Ismea, intervistando le Compagnie assicurative, emerge che non solo secondo l'87,5% degli intervistati le polizze assicurative agevolate in agricoltura non danneggiano l'ambiente ma anche che il 12,5% favoriscono metodi di produzione più in linea con le esigenze di tutela ambientale. Per questi ultimi le polizze favoriscono, in pari misura, sia il consolidamento aziendale e investimenti maggiormente in ricerca e innovazione, compresa Agricoltura 4.0 sia i mezzi finanziari garantiti dai risarcimenti assicurativi favoriscono gli investimenti anche per l'efficientamento degli input produttivi, compresa l'acqua, e per lo sviluppo tecnologico.

A comprova dell'effetto positivo di questo intervento, si riportano gli esiti del Rapporto sulle polizze assicurative nel settore dell'agricoltura biologica (ISMEA, 2020) dal quale emerge come questo settore sia in forte crescita anche dal punto di vista assicurativo, a dimostrazione di una tendenza "concorde" nella positiva crescita sia del settore biologico dal punto di vista economico sia dal punto di vista del sistema assicurativo agevolato.

Vi sono poi interventi particolari promossi da Fondi di mutualità di diretto beneficio per l'ambiente, come nel caso di copertura tramite lo strumento mutualistico dei rischi derivanti dall'utilizzo di pratiche agronomiche ecosostenibili senza l'utilizzo di presidi chimici e fitosanitari che, esponendo la coltivazione a maggiori rischi di danno, sono risarciti dal Fondo stesso (esempio, Fondo mutualistico sul mais senza conciazione alla semina in Veneto)" (Mipaaf).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €)*:	202,70	191,05	179,98	251,35	280,01	59,52

*Trattasi di contributo liquidato sulle polizze colture vegetali a carico del PSRN 2014/2020 (2020 stima).

3.1.4.47 *Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone*

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.49]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno per il risanamento degli allevamenti di razze autoctone dall'IBR					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze: Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR). L'IBR è una malattia particolarmente pericolosa in quanto facilmente trasmissibile tra gli animali, pertanto la presenza di un solo individuo malato nell'allevamento può richiedere l'abbattimento della totalità degli individui. L'adesione ai piani di risanamento per le razze autoctone, molte delle quali allevate allo stato brado e semibrado, è uno strumento fondamentale sia per il mantenimento della variabilità genetica intraspecifica, sia per la tutela dei territori in cui è praticato l'allevamento di queste razze, spesso unica attività economica praticabile. Si ritiene che la misura sia quindi positiva per il benessere animale, in quanto il risanamento degli allevamenti comporta il minor ricorso a farmaci veterinari, e tenuto conto dei sistemi di allevamento prevalentemente estensivi praticati. La misura, inoltre, tutela i territori in cui l'allevamento è praticato, che altrimenti sarebbero a rischio di abbandono” (Mipaaf).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	2,45	3,64	2,37	2,34	13,91	13,70

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici [AP.SD.50]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Sostegno alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:			Ordinaria:	Ridotta:		
			n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione:						
“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine. L'erogazione dell'incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l'importazione dall'estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all'allevamento – fonte ISMEA). Si ritiene che la misura non abbia effetti sull'impronta ecologica derivata dall'allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione. È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Mipaaf)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	40,78	36,60	37,30	36,83	24,76	24,39



3.1.4.49

Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici

Settore:	Agricoltura & Pesca					
Nome del sussidio:	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.51]					
Norma di riferimento:	Art.52-53 Reg (UE) 1307/2013; Art. 9 p. 14 e 15 Reg (UE) 2020/2220; DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modifiche e integrazioni.					
Co-finanziamento dall'UE:	100% UE					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	2022					
Descrizione:	Premi alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Europeo					
Qualifica sussidio	SAI					
Motivazione:	“L’incentivo promuove l'allevamento di vacche non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'erogazione dell'incentivo ha lo scopo di mantenere stabile il numero delle vacche nutrici allevate in Italia, settore da anni in difficoltà, limitando così l'importazione dall'estero di animali vivi da allevamento (nel 2019 sono stati importati circa 800.000 bovini destinati all'allevamento – fonte ISMEA), incentivando la regolare registrazione anche dei nascituri negli allevamenti allo stato brado e semibrado. Si ritiene che la misura non abbia effetti sull'impronta ecologica derivata dall'allevamento in quanto non influisce sul numero di capi allevati ma solo sulla loro localizzazione. È positiva invece per il benessere animale in quanto influisce sul numero di animali trasportati per lunghe distanze sottoposti ad alti livelli di stress.” (Mipaaf)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	7,98	7,88	7,78	7,66

Settore:	Agricoltura					
Nome del sussidio:	Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere degli animali					
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.52]					
Norma di riferimento:	Art. 33 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr)					
Co-finanziamento dall'UE:	Sì					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2023					
Descrizione:	I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali. Tali pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Livello di riformabilità:	Regionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Per definizione, in quanto relativa ad interventi a favore del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	34,36	43,93	104,05	73,36	168,35

Settore:	Agricoltura & Pesca			
Nome del sussidio:	Fondo nazionale per la suinicoltura			
[Codice CSA sussidio]	[AP.SD.53]			
Norma di riferimento:	Art. 2, Decreto 7 aprile 2020: Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura. (20A02408) (GU Serie Generale n.114 del 05-05-2020)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove prevista):	A regime			
Descrizione:	In coerenza con le finalità del decreto il Fondo concede: i) contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella formazione del valore; ii) finanziamenti per campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori; iii) contributi per sostenere il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	Incerto			

Motivazione:

La misura promuove il settore della suinicoltura sia con contributi all'acquisto di macchinari per la valutazione delle carcasse sia con contributi per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori. I contributi previsti incentivano un settore caratterizzato da elevati impatti ambientali, per esempio da emissioni di ammoniaca e ossidi di azoto (Ispra, 2021)²⁶⁷.

D'altra parte, la legge di bilancio per il 2021 (Art.1, comma 136, lettera b) Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha aggiunto tra gli obiettivi del fondo la contribuzione a "progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche".

Inoltre, come sottolinea il Mipaaf, l'interruzione del sostegno alla filiera nazionale della suinicoltura potrebbe avere come solo effetto la perdita di competitività della medesima sui mercati, senza necessariamente comportare una modificazione nelle abitudini di consumo di questo prodotto a livello domestico, che verrebbe a quel punto importato da paesi con disciplinari qualitativi meno stringenti.

La posizione delle associazioni ambientaliste che si occupano del tema (ad esempio Lav) è di considerare questa - così come tutte le altre misure a favore della suinicoltura - quali SAD. La qualifica di incerto, data in questa edizione, va intesa come transitoria, in attesa di una verifica sugli interventi che verranno realizzati dopo le ultime modifiche di legge, con ulteriori approfondimenti nelle prossime edizioni del catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	1,00	4,00	10,00

**Stanziamiento*

²⁶⁷ Ispra, 2021. Italian Emission Inventory 1990-2019.

3.2 ENERGIA

3.2.1 Introduzione

La parte più corposa degli incentivi analizzati, e che hanno impatti significativi sull'ambiente, è associata al settore energetico che costituisce *“il settore più importante negli inventari nazionali poiché è responsabile della quota emissiva prevalente nei sistemi produttivi”*²⁶⁸.

Le emissioni di gas serra prodotte nel 2020 in Italia dal settore energetico, comprese quelle derivanti dalla combustione nei motori endotermici dei veicoli, hanno registrato una contrazione del -9,8% rispetto al 2019, (Ispra, 2021)²⁶⁹. Ciò è stato causato anche dalla pandemia, infatti, le restrizioni imposte dal lockdown hanno comportato un netto calo dei movimenti delle persone e di alcune merci facendo registrare un effetto di riduzione delle emissioni.

Guardando alla distribuzione delle emissioni per settore, secondo i dati dell'Inventario Nazionale delle Emissioni di Gas Serra per gli anni 1990-2019 (Ispra, 2021), il settore energetico (combustione ed emissioni fuggitive) è di gran lunga quello dominante, pesando l'80,5% del totale (dati 2019, escluso LULUCF). Di queste, le emissioni del settore dei trasporti sono la fetta più grossa, con 105.514 ktCO₂eq (31%), seguite da quelle delle industrie energetiche (produzione di elettricità), con 91.797 ktCO₂eq (27%). In Italia la maggior parte dell'energia elettrica, esattamente il 51,9% del totale (GSE, 2020), è tuttora prodotta da combustibili fossili, quasi esclusivamente da gas naturale, i cui danni per la salute umana, l'ambiente ed il clima sono ampiamente

riportati dalla riconosciuta letteratura scientifica internazionale²⁷⁰.

In particolare, la necessità di abbattere drasticamente le emissioni che alterano il clima, decarbonizzare l'economia e centrare gli obiettivi climatici di Parigi, ha spinto i Paesi G20 ad inserire nella dichiarazione conclusiva di Amburgo del 2015 l'esercizio di *peer-review*, da svolgere il più rapidamente possibile²⁷¹, sui sussidi ai combustibili fossili al fine di censire, monitorare ed eliminare progressivamente tali incentivi entro il 2025, come peraltro rimarcato anche nel comunicato G7 Ambiente di Bologna del 2017 e nella recente sessione ministeriale clima ed energia del G20 di Napoli del 23 luglio 2021²⁷².

Gran parte dei meccanismi incentivanti analizzati e approfonditi in questa sezione sono sussidi ai combustibili fossili.

La quantificazione dell'effetto finanziario dei sussidi, con un rilevante impatto sull'ambiente sia in termini dannosi sia favorevoli, è stata sviluppata nel Catalogo facendo riferimento principalmente ai Rapporti annuali sulle spese fiscali²⁷³ redatti dal Mef e attraverso la

²⁶⁸ “Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico”, Ispra 2018a.

²⁶⁹ Comunicato stampa:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-nel-2020-stimata-riduzione-del-9-8-rispetto-al-2019>

²⁷⁰ A titolo d'esempio, si veda Kijewska A. e A. Bluszc (2016), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396016300799>.

²⁷¹ Nel 2016 hanno iniziato USA e Cina, nel 2017 è stato il turno di Messico e Germania, nel 2018 Italia e Indonesia. Attualmente Canada e Argentina stanno completando l'esercizio, mentre è in corso un tentativo di coinvolgimento di altri Paesi, G20 e non-G20.

²⁷² <https://www.oecd.org/g20/topics/dimate-sustainability-and-energy/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Subsidies-Reform-Update-2021.pdf>

²⁷³ Realizzato dalla Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (o Commissione Marè) e consultabile al presente link: https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/red_sp_e_fis/index.html.

collaborazione dello stesso Ministero durante le fasi di consultazione.

Le novità di questa quarta edizione del Catalogo dei sussidi, per quanto attiene il settore energia, hanno riguardato l'inserimento di nuove forme incentivanti, che rientrano sia nella categoria dei sussidi diretti sia in quella degli indiretti. Sono state analizzate tutte quelle norme che prevedono sistemi di agevolazione (es. i meccanismi d'incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione *Emissions Trading System*²⁷⁴ - ETS - tramite assegnazione di quote gratuite). In linea con gli obiettivi di questo Catalogo, sono stati inclusi nell'analisi anche i meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e di promozione dell'efficienza energetica del tipo *off budget*, gestiti attraverso meccanismi finanziari che gravano sulle bollette elettriche (oneri di sistema - voce A_{sos}).

L'Italia ha previsto diversi meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da FER, che sono analizzati dettagliatamente nell'Appendice A.

Per quanto riguarda l'Efficienza Energetica (EE), la Direttiva Europea 2012/27/UE (recepita dal Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112) sancisce il ruolo fondamentale dell'EE come obiettivo strategico e strumento determinante nell'attuale scenario europeo. Anche in questo caso il legislatore ha previsto diversi meccanismi (es. Conto Termico, CT, Sistema dei Certificati Bianchi, CB, o dei Titoli di Efficienza Energetica, TEE) a sostegno degli interventi di risparmio energetico (cfr. Appendice A).

²⁷⁴ Previsto dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN>

Le Direttive di attuazione della strategia europea su energia e clima hanno lo scopo di:

- 1) ridurre le emissioni globali;
- 2) garantire la sostenibilità delle fonti energetiche primarie;
- 3) contrastare i cambiamenti climatici;
- 4) rilanciare la crescita economica;
- 5) creare nuovi posti di lavoro;
- 6) aumentare la competitività delle imprese.

Sono obiettivi in linea sia con le raccomandazioni della comunità internazionale, che con gli obblighi climatici sottoscritti e previsti dall'Accordo di Parigi, il cui impegno è di contenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto del 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali ed entro il 2030. Nel corso del biennio 2018-2019 ci sono stati due importanti aggiornamenti comunitari per il settore dell'EE. In particolare:

la pubblicazione della nuova Direttiva EE (Direttiva 2018/2002²⁷⁵) è stato stabilito un obiettivo di efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5% rispetto all'andamento tendenziale, con una clausola per una possibile revisione al rialzo entro il 2023, in caso di riduzioni significative dei costi dovute a sviluppi economici o tecnologici²⁷⁶; e la pubblicazione

²⁷⁵ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN>

²⁷⁶ In termini assoluti, ciò significa che il consumo energetico dell'Unione Europea non dovrebbe essere superiore a 1.128 Mtep di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale. Inoltre, in risposta all'andamento crescente del consumo di energia negli ultimi anni, nel 2018 la Commissione ha istituito una *task force* dedicata agli Stati membri per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_of_the_work_of_task_force_mobilising_efforts_to_reach_eu_ee_targets_for_2020.pdf

della Direttiva 2018/844²⁷⁷ sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) .

Sono stati stimati, inoltre, i “mancati introiti” derivanti dall’assegnazione gratuita delle quote di emissione previste dal già richiamato *Emission Trading System*. L’assegnazione di permessi o quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio per gli impianti soggetti all’ETS, in quanto regolata da norme di tipo transitorio, in relazione ai più recenti obblighi internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti (Accordo di Parigi) e presentano una violazione del principio “chi inquina paga”. L’articolo 10-bis della Direttiva 2009/29/CE, in modifica della Direttiva 2003/87/CE, prevede al par.1 che *“Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale”*. Un importante Regolamento (Reg. 2019/331²⁷⁸), che modifica la Direttiva 2003/87/CE, è stato pubblicato il 19 dicembre 2018 ed è entrato in vigore a febbraio 2019: in particolare, stabilisce le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo 2021-2030 e indirizza

correttamente²⁷⁹ i finanziamenti dell’Unione Europea alle imprese.

Come per la precedente edizione del Catalogo, l’assunto base è considerare tutte le quote assegnate gratuitamente come una forma di SAD²⁸⁰. Inoltre, c’è da segnalare un importante aggiornamento normativo riguardante la pubblicazione in G.U.U.E. del Regolamento 2018/842/UE²⁸¹ o “*effort sharing*” relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 nei settori che non rientrano nel campo di applicazione dell’ETS nel periodo considerato. I settori non-ETS in questione includono tra gli altri: l’edilizia, l’agricoltura, la gestione dei rifiuti, i trasporti (ad eccezione dei trasporti aerei e marittimi). Il Regolamento è fondamentale per centrare l’obiettivo climatico che l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere dopo le conclusioni dell’Accordo di Parigi (CoP 21 del 2015) e cioè ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire questo obiettivo, entro il 2030, i settori non-ETS dovranno ridurre su scala comunitaria le loro emissioni del 30%, rispetto ai livelli del 2005. Ogni Stato Membro dovrà allinearsi a un obiettivo annuale vincolante in materia di riduzione delle emissioni per il periodo 2021-2030. Per i settori

²⁷⁷ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN>.

²⁷⁸ Regolamento 2018/410 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=IT>.

²⁷⁹ Il Regolamento 2019/331/UE è stato emanato successivamente alle modifiche apportate alla normativa ETS dalla Direttiva 2018/410/UE, richiamata in seguito, al fine di allineare le politiche agli obiettivi dimati di per il 2030. In particolare tale Direttiva esclude i progetti industriali alimentati a carbone, con l’eccezione degli impianti di teleriscaldamento negli SM con condizioni economiche più svantaggiate (Articolo 10 *quinquies*, comma 1, secondo periodo, “Fondo per la modernizzazione”).

²⁸⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1551862176619&uri=CELEX:32019R0331> (Reg. UE 2019/331).

²⁸¹ Regolamento 2018/842/UE relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli SM nel periodo 2021-2030. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN>.

non-ETS l'obiettivo assegnato all'Italia è del 33%²⁸².

Per quanto riguarda, invece, i settori ETS l'obiettivo prevede una diminuzione del 43% dei gas a effetto serra rispetto al 2005²⁸³. Questo nuovo obiettivo è stato previsto dalla Direttiva 2018/410²⁸⁴, pubblicata a marzo 2018, che ha

²⁸² Allegato I: "Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra degli SM" del Regolamento 218/842/UE.

²⁸³ Il quadro legislativo del sistema ETS dell'UE per il prossimo periodo di scambio (fase 4: 2021-2030) è stato rivisto all'inizio del 2018 per poter conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030, in linea con il [quadro delle politiche per il clima e l'energia per il 2030](#) e come parte del contributo dell'UE all'[accordo di Parigi del 2015](#).

La [revisione](#) si incentra sui seguenti aspetti: rafforzare l'ETS UE come stimolo agli investimenti aumentando il ritmo delle riduzioni annuali delle quote al 2,2% a partire dal 2021 e rafforzare la [riserva stabilizzatrice del mercato](#) (il meccanismo istituito dall'UE nel 2015 per ridurre l'eccedenza di quote di emissioni nel mercato del carbonio e migliorare la resilienza dell'ETS dell'UE agli shock futuri); proseguire con l'assegnazione gratuita di quote a garanzia della competitività internazionale dei settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo al tempo stesso che le regole per determinare l'assegnazione gratuita siano mirate e riflettano il progresso tecnologico; aiutare l'industria e il settore energetico a rispondere alle sfide dell'innovazione e degli investimenti richiesti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso vari meccanismi di finanziamento. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it.

²⁸⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=IT>.

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2018/410 sono state:

Il fattore lineare di riduzione annua del cap ETS passerà dall'1,74% al 2,2% dal 2021.

Il 57% dell'intero ammontare di quote disponibili deve essere destinato ad asta.

Nel caso di variazione del livello di attività, oltre che a una diminuzione dell'assegnazione in caso di diminuzione di tale livello, dal 2021 è previsto anche il caso opposto di aumento dell'assegnazione nel caso di aumento del livello di attività.

La classificazione dei settori *carbon leakage* è effettuata sulla base di una formula diversa dalla precedente direttiva e dovrebbe garantire una minore estensione del meccanismo.

Resta la possibilità che gli stati membri concedano contributi alle imprese nazionali per il *carbon leakage* indiretto; se i fondi relativi superano il 25% delle entrate delle aste lo Stato membro deve presentare una relazione giustificativa alla Commissione UE.

modificato la Direttiva 2003/87/CE in modo da associare la diminuzione del 43% al CAP ETS. In particolare il paragrafo 7 descrive chiaramente l'obiettivo della Direttiva: *"L'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio **"chi inquina paga"** e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso **la messa all'asta integrale**. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio alla vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili"*²⁸⁵. L'obiettivo del legislatore europeo è quello di arrivare all'azzeramento delle assegnazioni gratuite nel 2030 per quei settori considerati a rischio basso o nullo di rilocalizzazioni.

Il calcolo del SAD relativo al c.d. "CIP6" per le fonti assimilate è stato calcolato secondo i dati riportati dal GSE nel suo ultimo rapporto²⁸⁶.

Nel novero delle agevolazioni è stato inserito anche il sussidio implicito derivante dal più favorevole trattamento fiscale del gasolio rispetto alla benzina. In Italia, l'accisa applicata per il gasolio per autotrazione è notevolmente inferiore rispetto a quella della benzina e ciò non trova giustificazioni in termini ambientali. A tal proposito, abbiamo approfondito il tema tramite un focus dedicato.

In sintesi: è stato stimato il mancato gettito fiscale in conseguenza di un'accisa del gasolio ridotta rispetto a quella della benzina (una forma implicita di "sussidio indiretto"), a parità

²⁸⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=IT>.

²⁸⁶ <https://www.gse.it/dati-e-scenari/rapporti>.

di contenuto energetico, prendendo come riferimento i livelli medi annui di accisa e i consumi di gasolio e benzina in Italia, ferma restando l'ipotesi di invarianza dei consumi; il gettito complessivo dell'accisa sul gasolio è stato calcolato senza conteggiare i maggiori rimborsi sul gasolio a favore degli autotrasportatori.

A tal proposito, la stessa Strategia Energetica Nazionale (2017)²⁸⁷ prevedeva sia la possibilità di riequilibrare le due accise di gasolio e benzina a parità di gettito, sia la possibilità di equiparare l'accisa del gasolio a quella della benzina in base all'impatto inquinante.

Per la quarta edizione del catalogo è stato aggiornato il focus sulle *royalties* per l'estrazione di greggio e gas naturale, per le quali la franchigia prevista costituisce una forma di sussidio indiretto in linea con l'approccio dell'“*Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018*” dell'OCSE.

L'ultimo cruciale aggiornamento europeo da evidenziare riguarda l'adozione del Green Deal europeo²⁸⁸ (EGD). Nel dicembre 2019 l'Unione Europea ha sottoscritto il programma per una transizione verso un'economia moderna, efficiente nell'uso delle risorse naturali e competitiva azzerando le emissioni nette di gas a effetto serra (GHG) nel 2050, puntando su una crescita economica disaccoppiata dall'uso delle risorse. Ponendo l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050, l'UE si è impegnata ad aumentare il *target* di abbattimento delle emissioni climalteranti ad almeno il **55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990**, come approvato dal Consiglio europeo a dicembre 2020²⁸⁹ e

riconfermato nel recente accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio sulla la legge europea sul clima²⁹⁰.

L'obiettivo del EGD è necessariamente molto ambizioso e l'UE sta discutendo sull'introduzione di un efficace *carbon pricing* combinato con la progressiva rimozione dei sussidi ai combustibili fossili. In questo contesto, tasse ben progettate hanno un ruolo decisivo. Di logica conseguenza i giusti segnali di prezzo, che possano internalizzare le esternalità negative prodotte sull'ambiente e sulla salute umana, e i meccanismi incentivanti da programmare favorendo comportamenti sostenibili di produttori e consumatori (soprattutto negli stili di vita da parte di quest'ultimi).

La tassazione dell'energia può quindi favorire una transizione ecologica di successo, imponendo basse emissioni di gas serra e investimenti per il risparmio energetico. Inoltre, le tasse sull'uso dell'energia possono aiutare a limitare i danni alla salute dovuti all'inquinamento locale.

Per essere all'altezza di questa sfida, è essenziale un quadro giuridico adatto allo scopo. Mentre la Direttiva del Consiglio 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (denominata “*Direttiva sulla tassazione dell'energia*” - ETD) stabilisce imposte minime per alcuni prodotti energetici e l'elettricità al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e evitare distorsioni della concorrenza, una valutazione ex-post presentata dalla Commissione europea nel settembre 2019 ha rivelato le notevoli carenze di questa direttiva e della sua attuazione. Queste riguardano, in particolare, le

²⁸⁷ Strategia Energetica Nazionale approvata con Decreto Interministeriale 10 novembre 2017

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf>.

²⁸⁸ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

²⁸⁹ [Condusioni](#) del 10 e 11 Dicembre 2020, Consiglio Europeo.

²⁹⁰ Il 20 aprile 2021, il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un [accordo](#) sulla [proposta](#) di marzo 2020 e sulla [proposta modificata a settembre 2020](#) che stabilisce il quadro per raggiungere la neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) nei negoziati del trilaterale.

aliquote fiscali nazionali altamente divergenti nell'UE, una vasta gamma di esenzioni e riduzioni applicate dagli Stati membri (con conseguenza, in alcuni casi, di sussidi *de facto* ai combustibili fossili) e una mancanza di allineamento con altre legislazioni UE sul clima e l'energia, così come gli obiettivi del EDG. La valutazione della Commissione²⁹¹ ha anche illustrato che, poiché la grande maggioranza degli Stati membri applicano attualmente aliquote fiscali superiori ai minimi fissati dalla direttiva, le aliquote fiscali minime hanno perso il loro iniziale effetto di convergenza, volto a evitare distorsioni della concorrenza nell'Unione.

Per ovviare a queste carenze, allineare la ETD con lo EDG e con l'obiettivo climatico approvato dal Consiglio, la Commissione prevede di presentare una proposta di revisione nell'estate 2021. Questa revisione fa parte di una serie completa di riforme politiche per realizzare le maggiori ambizioni climatiche per il 2030 ("pacchetto Fit-for-55")²⁹².

²⁹¹

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29662636.

²⁹² Nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 (CWP, pag. 1, allegato I), è stato presentato il pacchetto "Fit-for-55" che prevede le iniziative per favorire azioni dimatiche nell'ambito del Green Deal europeo ed, in particolare, fissa l'obiettivo di riduzione dei gas ad effetto serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Focus 1.

IL DIFFERENTE TRATTAMENTO FISCALE DELLA BENZINA E DEL GASOLIO IN ITALIA

In passato le accise sono state introdotte primariamente con l'obiettivo di incrementare le entrate dello Stato, facendo leva su costi di raccolta relativamente ridotti e facilità di adeguamento delle aliquote. Oggi vengono spesso utilizzate per influire sul comportamento di spesa dei singoli individui tramite un disincentivo economico, in particolare in capo a prodotti che possono danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente circostante. L'esempio più evidente è rappresentato dall'imposta indiretta sugli alcolici e sul tabacco, oggi utilizzata per favorire una riduzione dei consumi e ridurre gli impatti sulla salute umana. Allo stesso modo, sarebbe auspicabile che la finalità ambientale assumesse un ruolo crescente nella definizione delle accise sul carburante. A tal proposito, l'OCSE ha più volte sottolineato la preferibilità della tassazione ambientale ad altre forme di tassazione sotto diversi aspetti: efficacia ambientale, efficienza economica, capacità di creazione di ulteriore gettito e trasparenza. Questi obiettivi collimano, soprattutto in campo energetico, con gli obiettivi della fondamentale lotta al cambiamento climatico (OCSE, 2016).

La situazione in Italia

Per l'analisi dell'andamento del prezzo della benzina e del gasolio, e delle loro componenti fiscali, sono stati utilizzati i dati dell'Unione Petrolifera (UP) e le rilevazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise). I prezzi sono stati attualizzati al 2019 con i coefficienti di rivalutazione monetaria Istat.

Considerato che dal 2002 la benzina super con piombo non è più commercializzata e che quella senza piombo viene commercializzata dal 1996, si è tenuto conto degli andamenti della prima fino al 2001 e della seconda dal 1996.

La Figura 15 e la Figura 18 illustrano l'andamento del prezzo al consumo, del prezzo industriale e delle due componenti fiscali (accise²⁹³ ed IVA²⁹⁴), sia della benzina (con e senza piombo), sia del gasolio.

Le principali indicazioni, in termini reali (valori attualizzati al 2019), per la benzina si possono riassumere in (cfr. Figura 17):

- il prezzo al consumo ha subito continue oscillazioni sempre restando all'interno del prezzo minimo di 1,27 €/litro registrato nel 1965 e del valore massimo di 1,97 €/litro registrato nel 1977;
- dal 2012 (anno di picco del nuovo secolo), il prezzo della benzina ha avuto una riduzione di circa il 15%, tornando ai livelli del 2008 (pari a quelli di fine anni '80);
- l'incidenza della componente fiscale, dopo il picco della fine degli anni '80 (78,6%), ha avuto un trend decrescente toccando il minimo nel 2011 (55,3%) – con una crescita della quota IVA e una

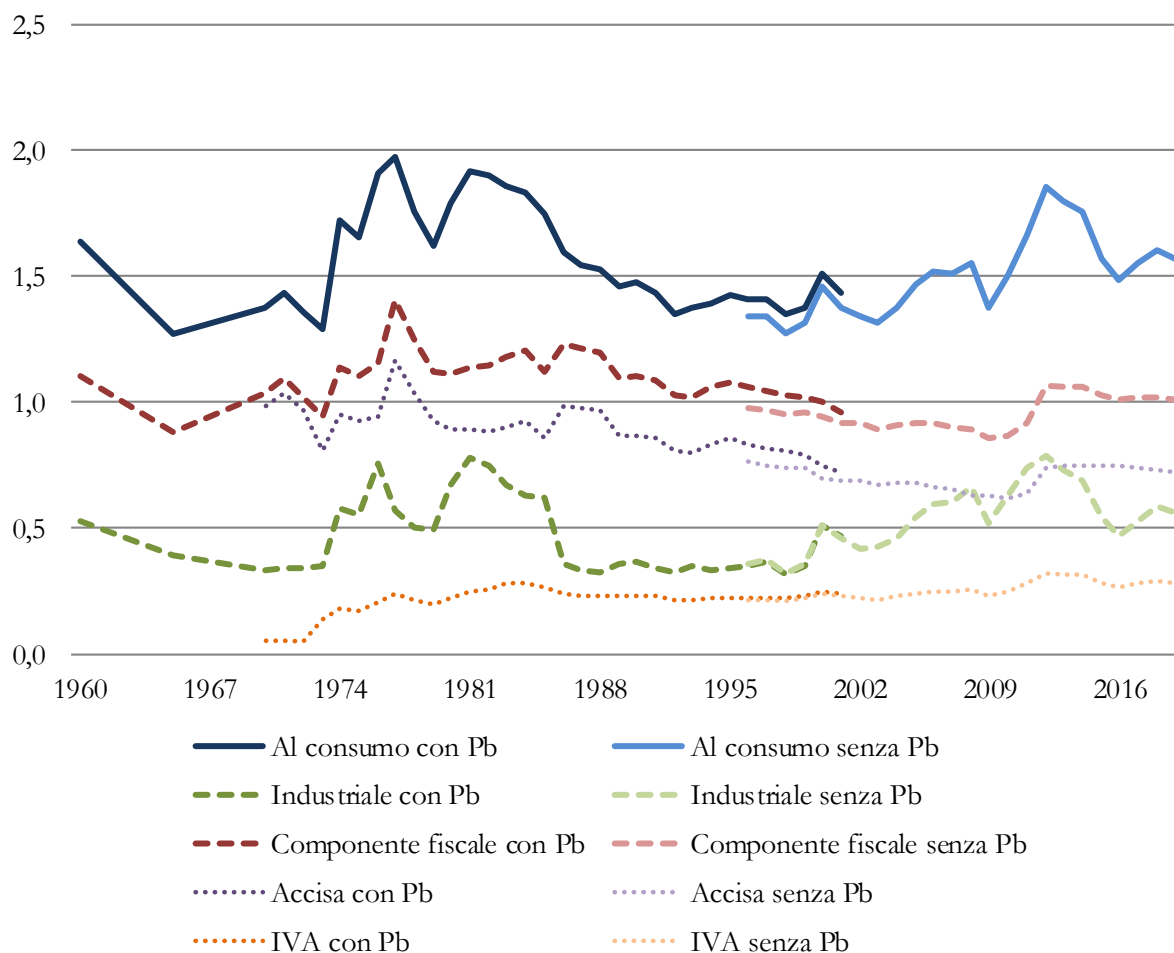
²⁹³ Tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. Tipicamente l'accisa si distingue da altri tributi (ad esempio l'IVA) perché è applicata a specifiche categorie di prodotti; è applicata sulla quantità, invece che sul prezzo; rappresenta un'alta percentuale del prezzo finale, rispetto al costo di produzione, e condiziona fortemente il prezzo al consumatore finale.

²⁹⁴ L'Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa sul solo incremento di valore che un bene o un servizio acquisisce a ogni passaggio tecnico-economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Nel valore aggiunto sono comprese eventuali accise, ossia tasse sulla produzione o fornitura che il venditore finale o dettagliante rigira al consumatore finale.

decrescita della quota accise. Dopo essere diminuita di circa 3 punti percentuali tra 2016 e 2017, negli ultimi tre anni osservati il valore si è mantenuto stabilmente attorno a una media del 64,5%.

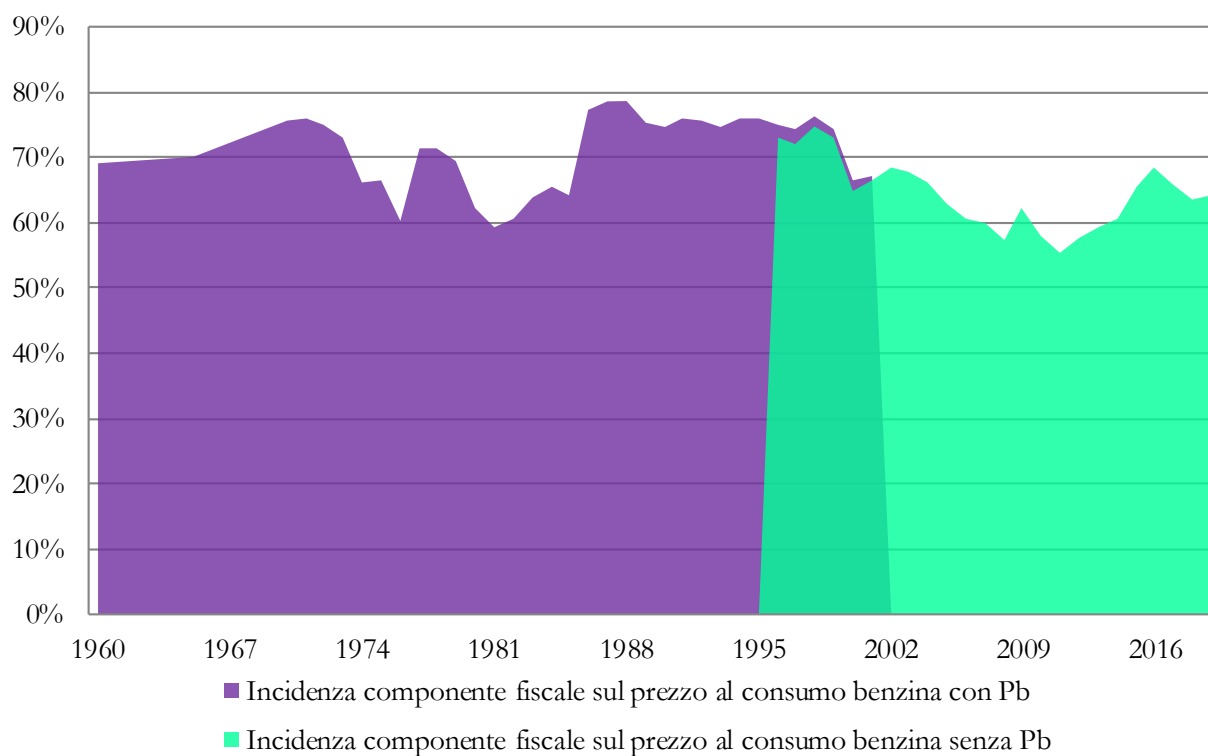
– in termini assoluti, la componente fiscale dell'accisa per la benzina ha avuto, nel lungo periodo, un andamento decrescente in termini reali, raggiungendo il minimo di 0,62 €/litro nel 2010 (il massimo era stato registrato nel 1977 con 1,17 €/litro). Da allora, c'è stato un aumento di circa 10 centesimi di Euro fino al 2012 per restare, poi, pressoché costante fino al 2016, ricalcando i livelli tra fine anni '90 inizio '00. Leggermente in calo negli ultimi tre anni osservati (-3%).

Figura 15 – Andamento del prezzo della benzina con componente fiscale (Euro costanti 2019 per litro)



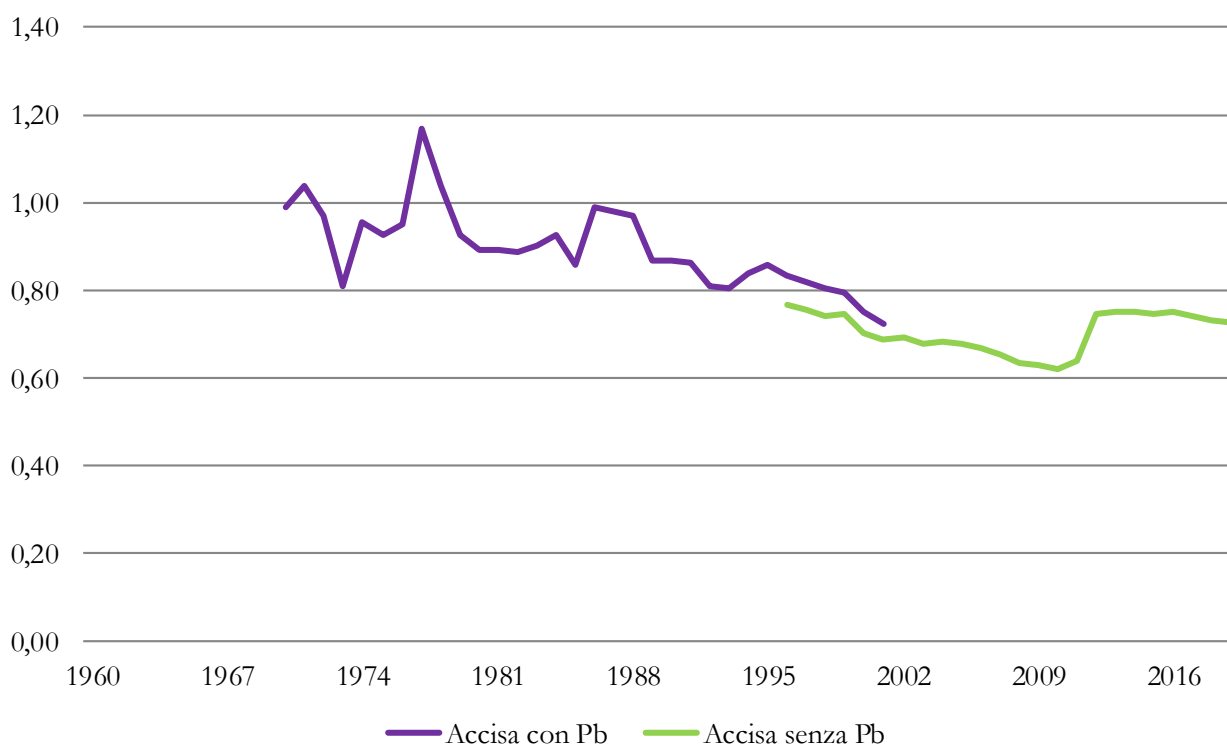
Fonte: Elaborazione Mite su dati Mite e UP (coefficienti di attualizzazione Istat)

Figura 16 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo della benzina



Fonte: Elaborazione Mite su dati Mise e UP

Figura 17 – Andamento dell'accisa sulla benzina (Euro costanti 2019 per litro)

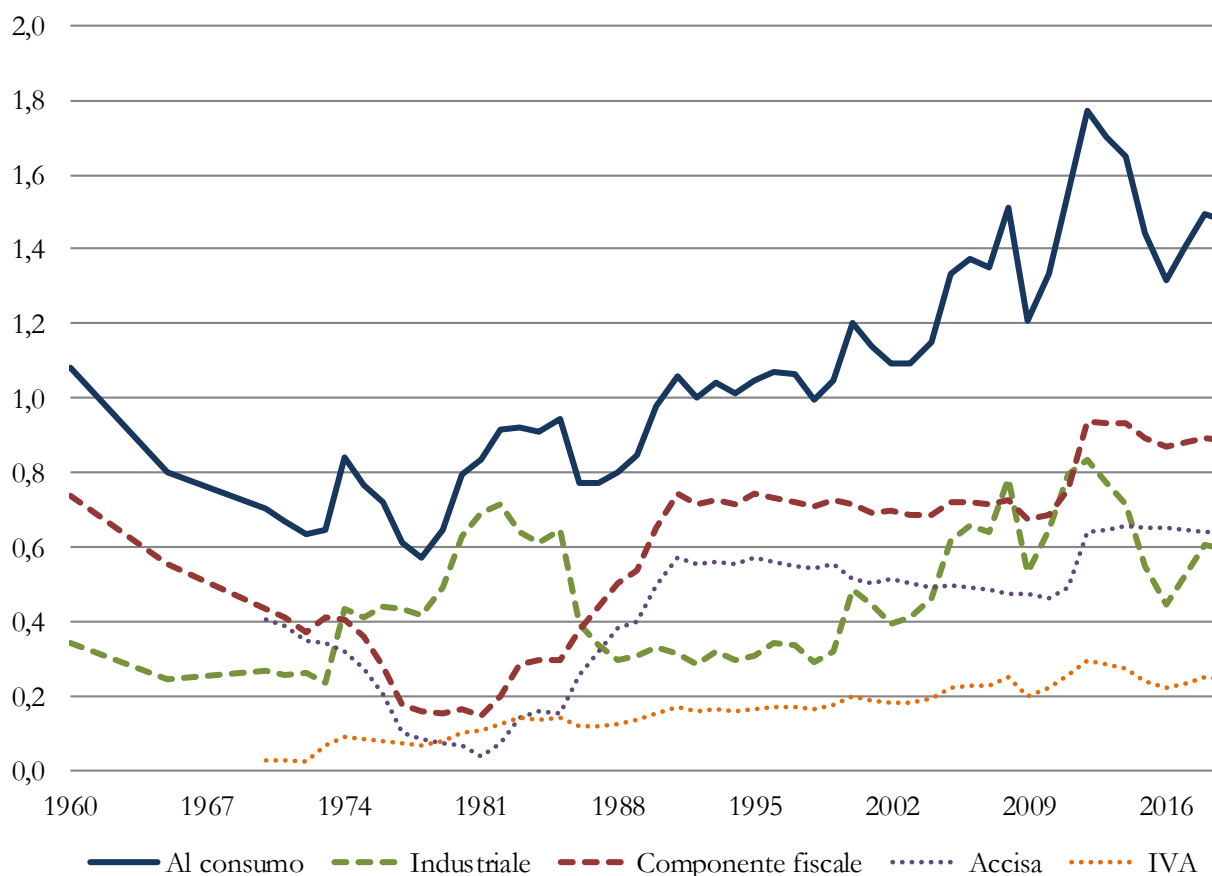


Fonte: Elaborazione Mite su dati Mise e UP (coefficienti di attualizzazione Istat)

Per quanto riguarda il gasolio, sempre in termini reali (cfr. Figura 19 e Figura 20):

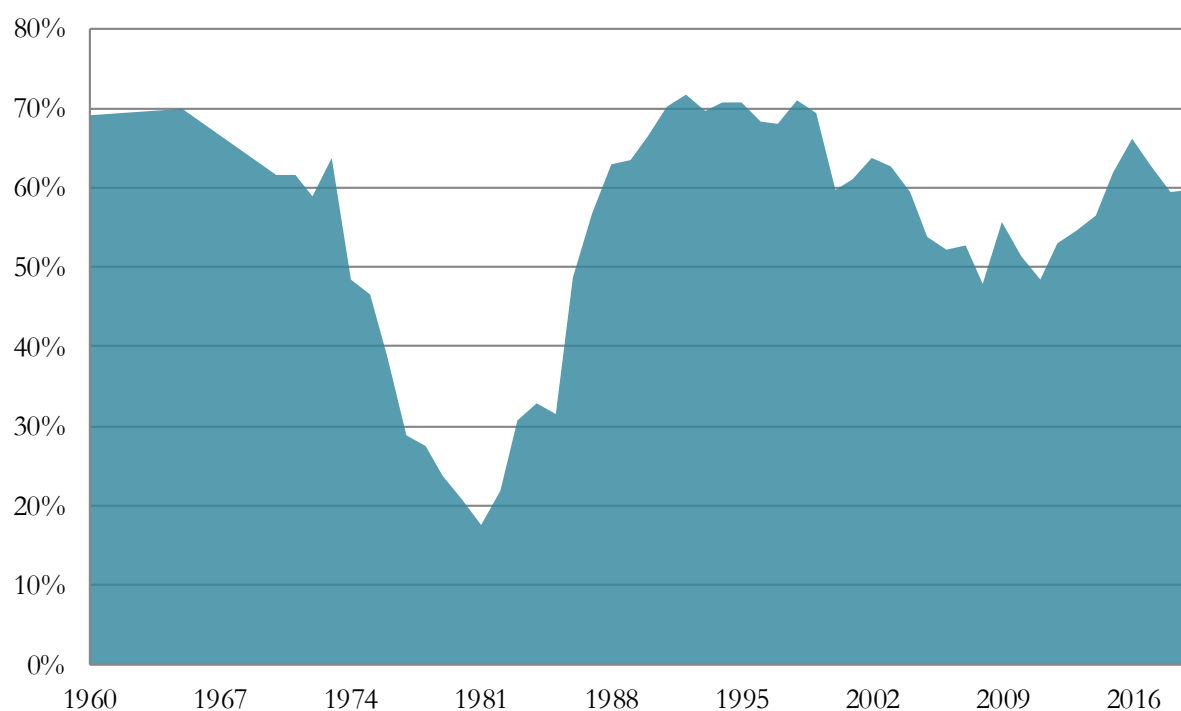
- il prezzo al consumo ha avuto un andamento, nel lungo periodo, di crescita, seppur – analogamente a quanto visto per il prezzo al consumo della benzina – si registrino delle ciclicità legate all'andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Il valore di minimo si è registrato nel 1978 con 0,57 €/litro e il massimo nel 2012 con 1,78 €/litro;
- dal 2012 al 2019 il prezzo ha avuto una riduzione del 16,5%, tornando al livello del 2008;
- l'incidenza della componente fiscale, dopo il punto di minimo del 1981 (17,6%), è cresciuta rapidamente fino al 1992 (71,7%), rimanendo sostanzialmente stabile fino al 1999. Nel 2000 è crollata di circa 10 punti percentuale. Successivamente e con comportamento altalenante, si è ridotta fino al 2008 (48,0%) per, poi, tornare nuovamente a crescere fino al 2016 (66,2%). Dal 2016 all'ultimo anno osservato, 2019, si è ridotta di 6 punti percentuale (59,8%);
- in termini assoluti, la componente fiscale di accisa del gasolio ha dettato l'andamento, nel lungo periodo, dell'intera componente fiscale (accisa + IVA), attestandosi su un valore medio di 64,7 centesimi di Euro/litro dal 2012 (in leggera riduzione dal 2014).

Figura 18 – Andamento del prezzo del gasolio con componente fiscale (Euro costanti 2019 per litro)



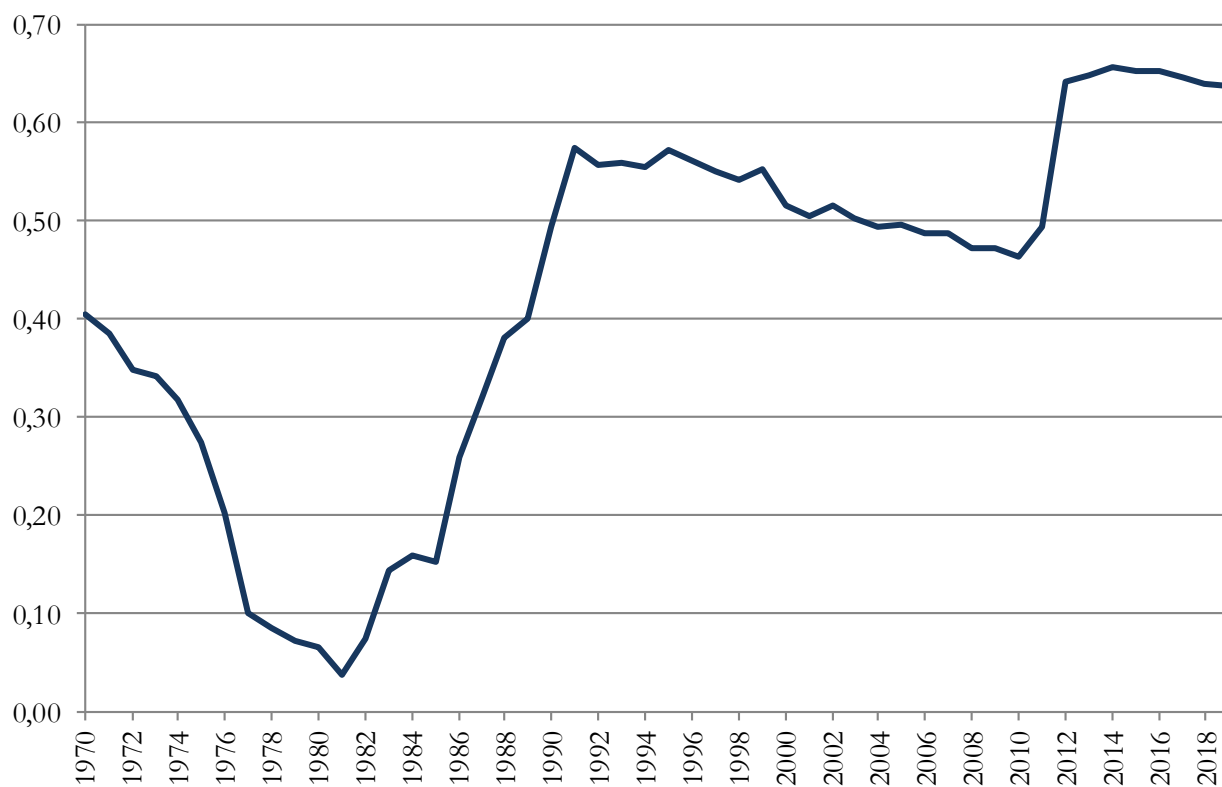
Fonte: Elaborazione Mite su dati Mite e UP (coefficienti di attualizzazione Istat)

Figura 19 – Incidenza della componente fiscale sul prezzo del gasolio



Fonte: Elaborazione Mite su dati Mise e UP

Figura 20 – Andamento dell'accisa sul gasolio (Euro costanti 2019 per litro)



Fonte: Elaborazione Mite su dati Mise e UP (coefficienti di attualizzazione Istat)

L'Italia nel confronto internazionale

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi OCSE, la percentuale del gettito derivante dalle imposte indirette sul totale si è ridotto negli anni, passando dal 14,8% del 1965 al 6,9% del 2014 (OCSE, 2016).

In apparenza, ciò può risultare contro-intuitivo quando si considera il peso della tassazione sul prezzo finale dei carburanti: 67,9% per la benzina e 64,3% per il diesel nel 2015 (OCSE, 2016, pp. 147-149). Paragonato ad altri Paesi OCSE, questa è la terza percentuale più elevata per entrambi i combustibili (dietro Olanda e Regno Unito per il primo, Cile e Regno Unito per il secondo) e riflette l'elevato livello di accise applicato nel Paese. Un'alta tassazione di carburanti, e dell'energia in generale, in un paese come l'Italia, dotato di scarse materie prime energetiche, non sorprende; dovrebbe sorprendere semmai, ed essere fonte di riflessione, l'alto livello d'imposizione scelto da paesi come il Regno Unito e l'Olanda, dotati di risorse energetiche significative da molti anni.

I dati più recenti sulla componente fiscale (accisa+IVA) in Europa piazzano l'Italia al quarto posto in termini assoluti e al primo in termini relativi per tassazione sulla benzina (Figura 21); al primo posto sia in termini assoluti sia in termini relativi per tassazione sul gasolio (Figura 22). L'alto livello di tassazione è coerente con una logica di conservazione della materia prima scarsa sul piano globale: oltretutto l'Italia è un Paese sprovvisto di risorse fossili, e i sostituti non fossili dei carburanti convenzionali non hanno raggiunto la maturità tecnologica e/o di mercato. L'alto livello di tassazione ha consentito all'Italia di guidare a lungo i Paesi OCSE in quanto a miglior intensità energetica²⁹⁵.

Tuttavia, al pari di diversi Paesi, l'Italia ha un livello di accisa differente per benzina e gasolio con un trattamento più favorevole per il secondo rispetto alla prima:

- ad un primo confronto, a parità di volume, si riscontra una differenza del 15% (617,4 €/1000 litri per il gasolio, contro 728,4 €/1000 litri per la benzina);
- ad un secondo confronto, più corretto in quanto basato sul contenuto energetico dei carburanti, l'accisa sul gasolio è del 23% inferiore a quella della benzina (17,30 €/GJ per il gasolio, 22,35 €/GJ per la benzina);

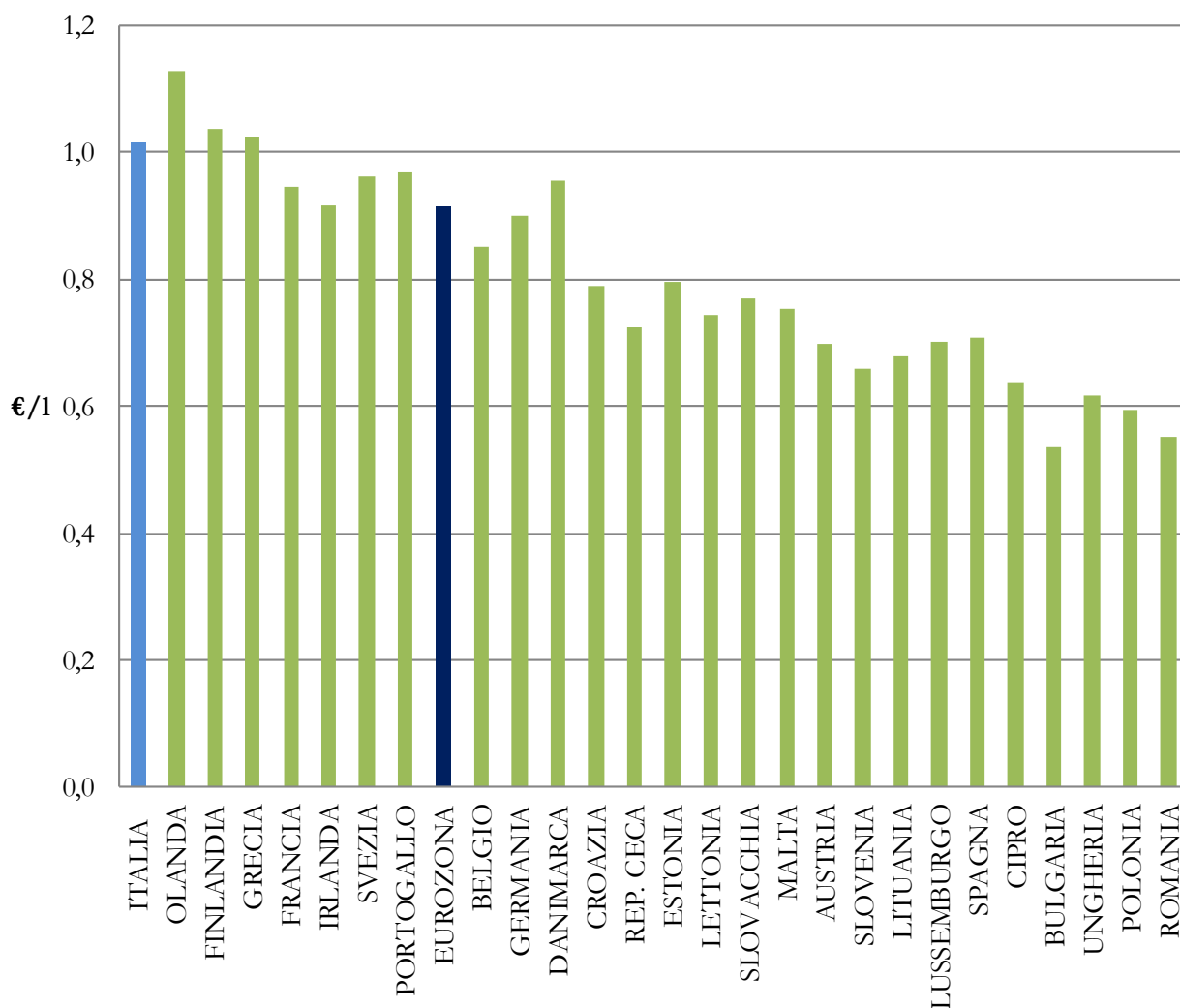
A quanto descritto si aggiunge l'ulteriore sconto sul gasolio riconosciuto agli autotrasportatori (v. scheda EN.SI.19). Dal punto di vista ambientale, questa differenza di trattamento in termini fiscali rappresenta una distorsione rilevante, poiché premia l'utilizzo di veicoli con impianti più emissivi in termini di categorie "Euro". Ciò è vero pur tenendo conto della crescente convergenza dei limiti emissivi negli standard comunitari: se prendiamo ad esempio l'ultima categoria "Euro 6", il limite di NOx si attesta a 80 mg/vkm contro i 60 mg/vkm della benzina.

Come analizzato in Camporeale et al. (2018), la Commissione Europea, nel suo esame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE (in inglese Environmental Implementation Review – EIR), ha evidenziato la necessità di rimuovere le accise più favorevoli al diesel rispetto alla benzina presente in diversi Stati Membri, al fine di raggiungere gli obiettivi di salvaguardia della salute umana e riduzione delle emissioni. In particolare, *"l'Italia presenta un differenziale per il gasolio pari a circa l'85% (come parametro di riferimento, un dato pari al 100% indica lo stesso livello di tassazione per le auto a benzina e per quelle a gasolio, vale a dire che non vi è alcun differenziale per il gasolio), mentre le esternalità associate al gasolio sono più elevate rispetto alla*

²⁹⁵ L'intensità energetica è un indicatore di efficienza energetica macroeconomica e mette in rapporto quantità, per un dato anno, di energia consumata (Consumo Interno Lordo di energia, CILE) e livello di produzione economica domestica (Prodotto Interno Lordo, PIL, a prezzi costanti per eliminare l'effetto inflattivo). Per facilitare il confronto tra paesi al denominatore viene usato il PIL alle parità o standard di potere d'acquisto o un'unità monetaria comune (1000 Euro). L'intensità energetica in Italia esibisce un andamento in progressivo declino, attestandosi nel 2019 a 97,37 kg di olio equivalente per 1000 Euro, sotto la media europea e tra le dieci più basse (fonte: Eurostat).

benzina e, quindi, ciò giustificherebbe una tassazione più elevata” (Commissione Europea, 2017). A livello di regolamentazione, una simile considerazione riflette il livello di inquinanti più elevato da parte delle autovetture gasolio in termini di particolato (PM) e ossidi di azoto (NOX). D'altra parte, i motori a gasolio, quando correttamente mantenuti e monitorati, sono più efficienti in termini energetici rispetto a quelli a benzina e ciò può condurre alla riduzione di emissioni di CO₂ (gCO₂/km) contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici di riduzione dell'anidride carbonica.

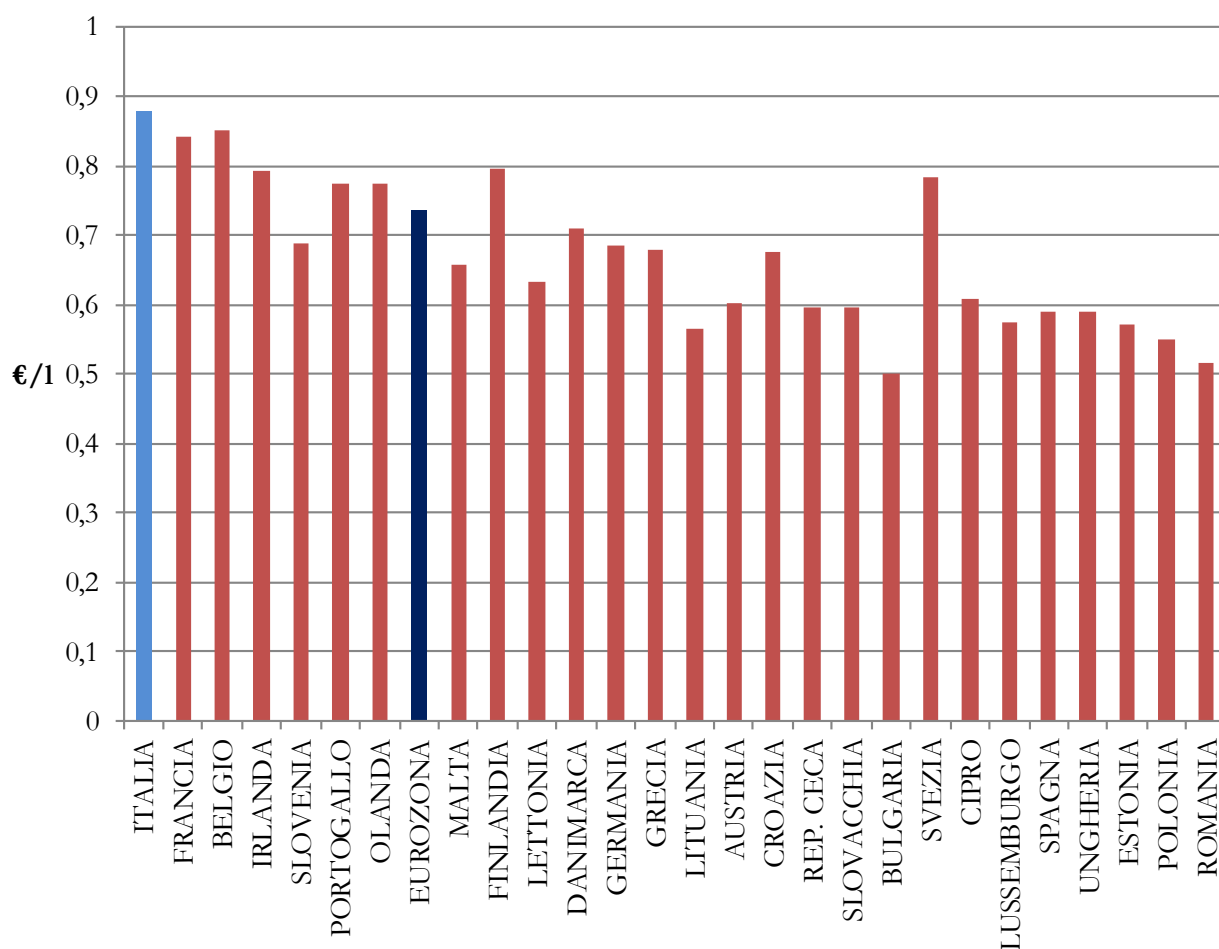
Figura 21 – Componente fiscale nei paesi UE – Benzina



Nota: I paesi sono in ordine discendente per percentuale di incidenza fiscale sul prezzo alla pompa.

Fonte: elaborazione Mite su dati Unem – DG Energia della Commissione Europea (aggiornamento a giugno 2021) (Unem, 2021)

Figura 22 – Componente fiscale nei paesi UE – Gasolio



Nota: I paesi sono in ordine discendente per percentuale di incidenza fiscale sul prezzo alla pompa.

Fonte: elaborazione Mite su dati Unem – DG Energia della Commissione Europea (aggiornamento a giugno 2021) (Unem, 2021)

Il confronto dei costi esterni ambientali fra parco circolante gasolio e benzina

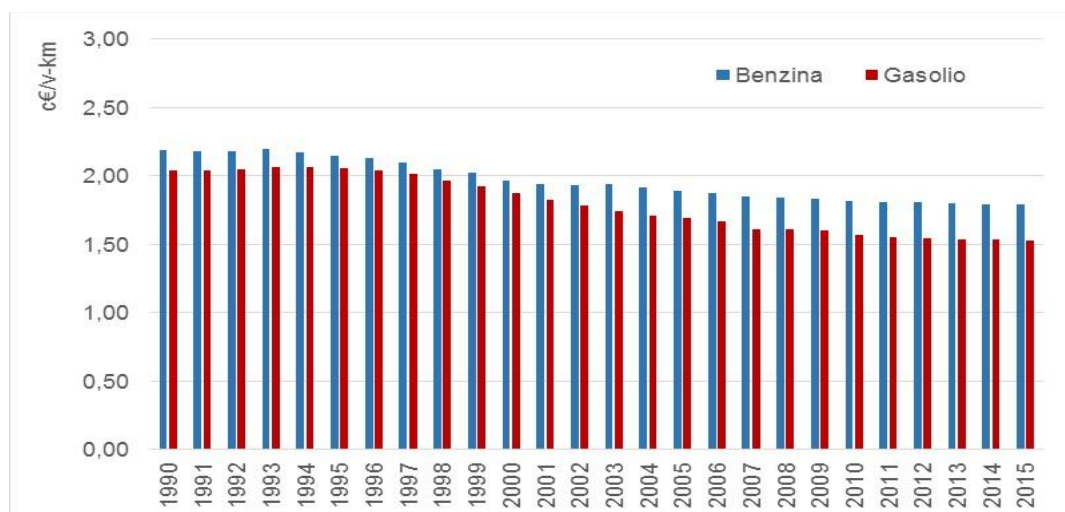
In Camporeale et al. (2018), gli autori hanno voluto esaminare se, in termini ambientali, vi fossero i presupposti per un trattamento fiscale favorevole al gasolio rispetto alla benzina nel settore dell'autotrasporto passeggeri. L'approccio metodologico utilizzato è quello dei costi esterni ambientali, in quanto esso consente di aggregare i risultati di impatto ambientale relativi al cambiamento climatico e all'inquinamento atmosferico locale secondo un unico criterio, di tipo monetario.

Il riferimento metodologico utilizzato è il Manuale sui costi esterni dei trasporti realizzato nel 2014 dalla Commissione europea (DG MOVE), ampiamente utilizzato come riferimento nell'analisi costi-benefici dei progetti d'investimento riguardanti i trasporti. Le stime dei costi esterni del parco circolante dei veicoli a gasolio rispetto a quelli a benzina hanno avuto come riferimento le percorrenze veicolari dei rispettivi parchi circolanti nell'anno 2015, così come dettagliatamente ricostruite da Ispra ai fini dell'inventario nazionale delle emissioni.

In termini di consumi energetici e di emissioni di CO₂, il parco circolante a benzina presenta costi esterni più elevati del gasolio in ambito urbano (+18%); questo risultato è confermato, anche se in misura nettamente inferiore, sulle strade rurali (+5,5%) e sulle autostrade (+1,7%). Nell'aggregazione dei risultati per i tre cicli di guida, è possibile evidenziare un crescente vantaggio di costo esterno

associato ai cambiamenti climatici, dovuto a una maggiore efficienza energetica e minori emissioni di gas serra del parco circolante a gasolio nel periodo 1990-2015, fino a raggiungere il -17% circa nel 2015.

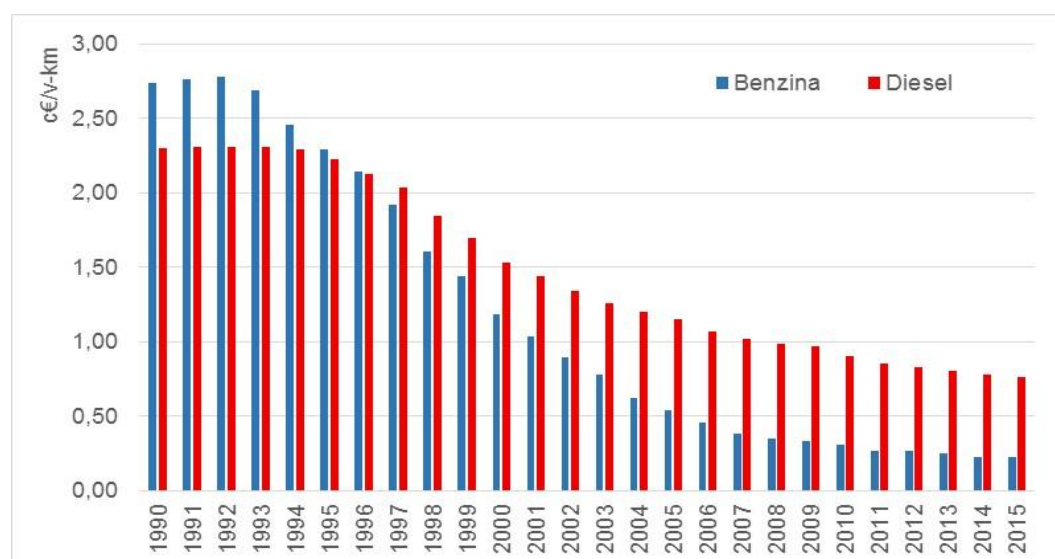
Figura 23 – Costi esterni specifici in termini di cambiamento climatico per le flotte veicolari a benzina e gasolio (c€/v-km)



Fonte: Camporeale et al. (2018)

A fronte di questa evidenza, va rimarcato che i costi esterni legati all'inquinamento atmosferico locale hanno seguito nello stesso periodo un trend diametralmente opposto, tanto che nel 2015 l'impatto ambientale del parco circolante a gasolio è risultato notevolmente più elevato rispetto alla benzina su tutti e tre i cicli di guida considerati, ed anche in termini complessivi ponderando i risultati sui tre cicli di guida si ottiene un differenziale significativo (cfr. Figura 24). Infatti, il costo esterno specifico del gasolio è stimato in 1,05 c€/vkm rispetto agli 0,22 c€/vkm delle auto a benzina in strade urbane. La differenza si riduce significativamente in strade rurali (gasolio 0,80 c€/vkm contro benzina 0,27 c€/vkm), mentre sulle autostrade il costo esterno specifico dell'inquinamento atmosferico locale è pari a 0,55 c€/vkm per il gasolio rispetto a 0,15 c€/vkm della benzina.

Figura 24 – Costi esterni specifici in termini di inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e a gasolio (c€/v-km)

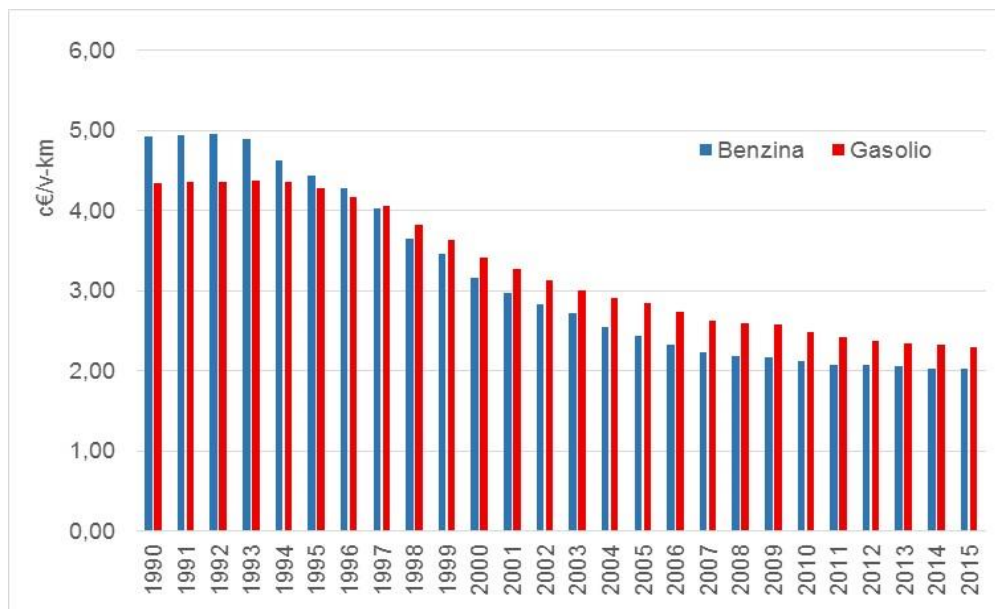


Fonte: Camporeale et al. (2018)

L'aggregazione dei risultati di costo esterno in base ai parametri definiti dal Manuale comunitario evidenzia costi esterni specifici complessivi (del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico locale) superiori per la flotta veicolare a gasolio rispetto a quella a benzina (Figura 25).

I risultati, benché preliminari, suggeriscono che non vi siano ragioni ambientali evidenti per garantire al gasolio un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla benzina e ciò è in linea con le indicazioni delle principali istituzioni internazionali. Il gap fiscale fra benzina e gasolio favorisce implicitamente una motorizzazione, la seconda, con costi esterni specifici altrettanto, se non più elevati, rispetto alla prima.

Figura 25 – Costi esterni specifici del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico locale per le flotte veicolari a benzina e gasolio (c€/v-km)



Fonte: Camporeale et al. (2018)

Perché il livello di accisa sul gasolio deve essere innalzato e almeno allineato rispetto a quello della benzina

L'Accordo di Parigi, l'Agenda 2030, la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e le maggiori organizzazioni internazionali incoraggiano un allineamento dell'accisa sul gasolio verso l'alto per equipararla a quella della benzina.

La stessa Strategia Energetica Nazionale (SEN), del 2017, prevedeva due possibilità: l'allineamento a metà strada (proposto dal Mise) o l'allineamento verso l'alto (proposto dal Mattm).

Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio rispetto alla benzina contribuisce certamente al grave problema dell'inquinamento atmosferico locale da particolato (PM 2,5, 4, 10), ossidi di azoto (NO₂) e ozono troposferico (O₃), con frequente superamento dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria nelle aree metropolitane²⁹⁶ e conseguenti procedure di infrazione²⁹⁷. Tutti gli inquinanti

²⁹⁶ Per una rassegna, capoluogo per capoluogo, dei superamenti, così come rilevati dalle centraline Ispra cfr. il rapporto Malaria di Città di Legambiente (Legambiente, 2021).

sopra citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base all'ultimo Rapporto sulla qualità dell'aria dell'European Environmental Agency (EEA, 2020), l'Italia risulta al secondo posto, dopo la Germania, per morti premature, e al 18° per anni di vita perduti imputabili ai tre principali inquinanti atmosferici (PM2,5, NO2 e O3). Da notare che la Germania ha un parco circolante di automobili più grande dell'Italia (47,7 milioni di auto contro 39,5 milioni nel 2019)²⁹⁸.

²⁹⁷ Si ricorda la cospicua serie di ad oggi tre procedure di infrazione per inadempienza rispetto ai limiti di emissione di inquinanti locali posti dalla direttiva 2008/50/CE. L'ultima, la n.2299 del 2020 istruita per violazione del diritto dell'Unione per "Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria, dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5", attualmente messa in mora. Prima, la n. 2043 del 2015 per "Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto NO2", per la quale è in esame il ricorso. Infine, la n. 2147 del 2014 ancora per "Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia", per la quale è stata comminata sentenza ai sensi dell'Art. 258 TFUE. Tali procedure (e sanzioni) mettono in capo alla socialità ulteriori costi amministrativi e di riparazione, oltre a quelli sanitari direttamente derivanti dal peggioramento della qualità dell'aria.

²⁹⁸ Cfr. cap. 10, tabelle 10.1 e 10.2 (EEA, 2020). I dati sul parco circolante sono fonte Eurostat (Eurostat, 2019).

Tabella 19 - Morti premature e anni di vita perduti (YLL/100.000 ab.) attribuibili all'inquinamento atmosferico in Europa

Paese	PM _{2,5}		NO ₂		O ₃	
	Morti premature	YLL/100.000 abitanti	Morti premature	YLL/100.000 abitanti	Morti premature	YLL/100.000 abitanti
Andorra	30	535	<1	40	<1	53
Austria	6.100	738	790	95	420	52
Belgium	7.400	728	1.200	120	350	35
Bosnia and Herzegovina	5.100	1.727	90	31	150	51
Bulgaria	12.500	1.980	1.100	167	320	52
Croatia	5.100	1.337	90	23	250	68
Cyprus	620	576	210	197	40	39
Czechia	10.900	1.186	300	32	580	65
Denmark	3.100	611	10	2	150	33
Estonia	610	531	<1	<1	30	29
Finland	1.700	370	<1	<1	90	20
France	33.100	659	5.900	119	2.300	47
Germany	63.100	859	9.200	125	4.000	56
Greece	11.800	1.199	3.000	300	650	69
Hungary	13.100	1.559	850	101	590	72
Iceland	60	192	<1	<1	<1	11
Ireland	1.300	335	50	12	60	16
Italy	52.300	920	10.400	183	3.000	55
Kosovo	4.000	2.458	90	53	80	51
Latvia	1.800	1.101	70	42	60	36
Liechtenstein	20	472	<1	<1	<1	52
Lithuania	2.700	1.068	10	3	90	36
Luxembourg	210	415	40	83	10	28
Malta	230	610	<1	<1	10	40
Monaco	20	783	10	287	<1	78
Montenegro	640	1.382	10	18	30	58
Netherlands	9.900	638	1.600	101	410	27
North	3.000	1.793	130	77	50	34

Macedonia						
Norway	1.400	287	40	8	90	21
Poland	46.300	1.560	1.900	63	1.500	54
Portugal	4.900	541	750	84	370	42
Romania	25.000	1.522	3.500	211	730	47
San Marino	30	813	<1	<1	<1	58
Serbia	14.600	2.302	430	69	280	46
Slovakia	4.900	1.179	40	10	230	59
Slovenia	1.700	1.016	50	29	100	58
Spain	23.000	573	6.800	170	1.800	46
Sweden	3.100	304	<1	<1	240	25
Switzerland	3.500	459	270	35	350	48
United Kingdom	32.900	563	6.000	102	1.000	19
Totale tutti i paesi	417.000	890	55.000	116	20.600	46
Totale EU-28	379.000	863	54.000	120	19.400	46

Fonte: (EEA, 2020)

Nonostante questo enorme problema ambientale e di salute pubblica dell'Italia, il sussidio ha favorito la crescita del parco circolante a gasolio – tranne per la categoria motocicli – fino all'attuale 43%, ma si arriva a percentuali sopra il 90% per categorie quali autobus e autocarri (cfr. Tabella 20), nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano).

Tabella 20 – Parco veicolare per categoria e alimentazione

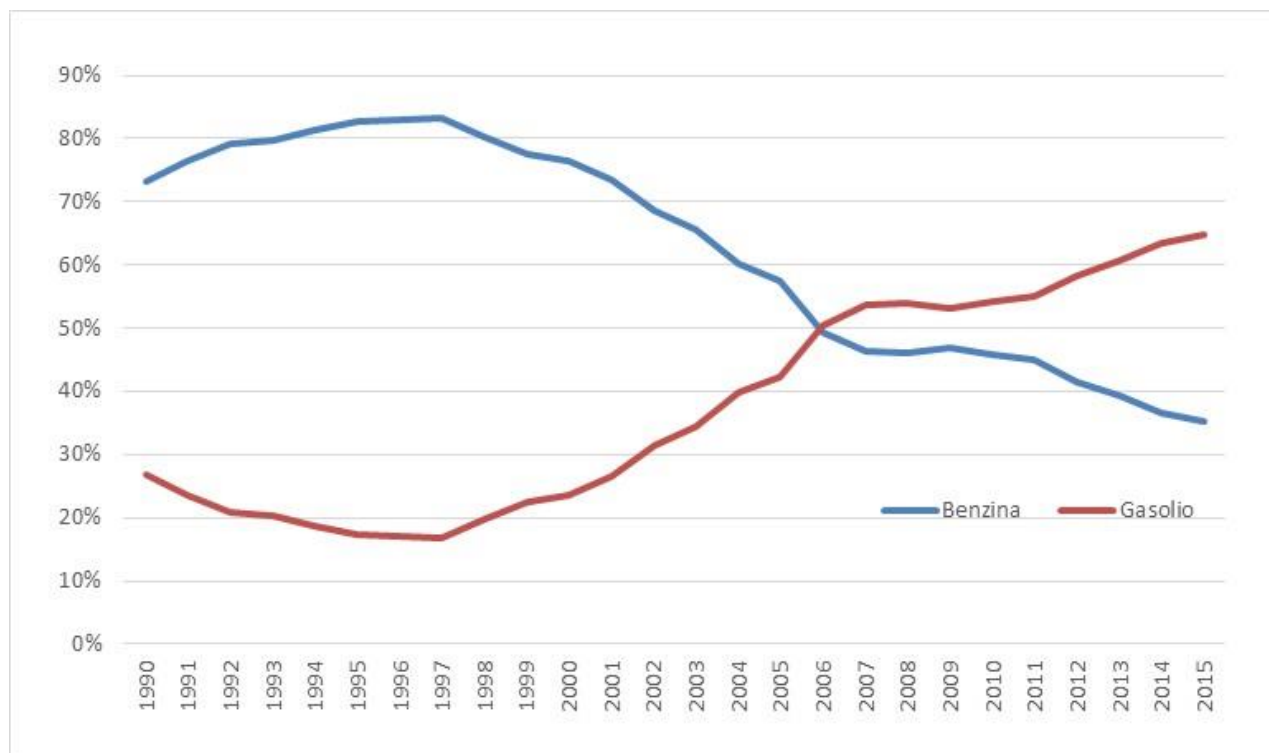
	Autobus	Autocarri Trasporto Merci	Autovetture	Motocicli	Totale
benzina	427	194.834	18.072.495	6.456.432	24.724.188
benzina e gas liquido	297	51.760	2.678.656	23	2.730.736
benzina e metano	654	76.026	828.026	652	905.358
gasolio	93.607	3.867.726	17.385.843	721	21.347.897
metano	4.158	18.883	150.806	46	173.893
ibrido benzina	8	1.797	501.868	188	503.861
ibrido gasolio	138	4.022	40.860	-	45.020
elettricità	512	5.950	53.079	9.393	68.934
altre	13	63	579	535.507	536.162
non definito	69	657	5.662	656	7.044
totale	99.883	4.221.718	39.717.874	7.003.618	51.043.093

Nota: nella tabella non sono compresi gli autoveicoli speciali/ specifici, i motocarri e quadricicli trasporto merci, i motoveicoli e quadricicli speciali, i trattori stradali o motrici e i non definiti.

Fonte: ACI Autoritratto 2020 – consistenza parco veicoli (ACI, 2020)

Proprio in virtù della convenienza del sussidio implicito, le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto a gasolio, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (cfr. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Il trattamento fiscale favorevole del gasolio rischia inoltre di ostacolare la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi più puliti (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per l'estensione e il miglioramento della rete di distribuzione (ex Direttiva 2014/94/UE o Direttiva DAFI – Directive Alternative Fuel Initiative).

Figura 26 – Evoluzione nel periodo 1990-2015 delle percorrenze del parco circolante auto: benzina vs gasolio



Fonte: elaborazione Mite su dati Ispra

Focus 2.

ROYALTIES SULLA PRODUZIONE DI GAS NATURALE E PETROLIO

In Italia, i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 c.c.). Tuttavia, lo Stato non si impegna direttamente nella ricerca e nel loro sfruttamento, che lascia in concessione ad imprese private. Il concessionario è soggetto al rispetto dei programmi di lavoro, al pagamento di canoni proporzionati alla superficie coperta dai titoli minerari e al pagamento di royalties, vale a dire le aliquote di prodotto o diritti d'uso della risorsa naturale pubblica, proporzionati alle quantità di idrocarburi prodotte. Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas.

Il regime delle royalties (“aliquote di prodotto della coltivazione”) è regolato dall’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in attuazione alla Direttiva 94/22/CE. Le aliquote sono state successivamente aumentate con la Legge 99/2009²⁹⁹, e così definite:

- per la produzione in terraferma: 10% su petrolio e gas naturale, con la parte incrementale (3 punti percentuale) destinata a un Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi³⁰⁰;

- per la produzione in alto mare: 7% su petrolio e 10% su gas naturale, con incrementi destinati ad interventi del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo economico riguardanti rispettivamente l’ambiente e la sicurezza³⁰¹.

Il gettito delle aliquote di base (pre-incrementi) è ripartito fra Stato, Regioni e Comuni con percentuali diverse a seconda dei casi, così come definito dagli art. 20-22 del D.lgs. 625/1996 e successive modifiche. I proventi versati ai Comuni sono interamente destinati per legge “allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni”³⁰².

Con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato modificato l’articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che disciplina le aliquote delle royalties cui sono soggette le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti annualmente da concessioni in terraferma e mare.

²⁹⁹ Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 45 - Istituzione del Fondo destinato a misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi - modificato con l’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

³⁰⁰ Quando l’art. 45 della [Legge 23 luglio 2009, n. 99](#) ha elevato dal 7 al 10% le aliquote di prodotto relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ha stabilito anche che le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota siano versate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato ed interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

³⁰¹ Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, del [Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83](#), Misure urgenti per la crescita del Paese.

³⁰² Art. 20 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

La **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** sintetizza i limiti di esenzione dal pagamento delle royalties attualmente vigenti e le aliquote dovute per i quantitativi eccedenti, distinte in funzione delle destinazioni del gettito ai fondi gestiti dalle amministrazioni centrali.

Tabella 21 – Limiti di esenzione attualmente vigenti sul pagamento delle royalties

Minerale prodotto	Ubicazione concessione	Quota di produzione esente royalties	Aliquota di base	Aliquota fondo sviluppo economico e social card	Aliquota ambiente e sicurezza
Petrolio	Terra	nessuna esenzione	7%	3%	-
Petrolio	Mare	nessuna esenzione	4%	-	3%
Gas naturale	Terra	10 milioni metri cubi	7%	3%	
Gas naturale	Mare	30 milioni metri cubi	7%	-	3%

Fonte: *Mise (2021)*³⁰³

Va inoltre evidenziato come siano previste delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties “per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto” (comma 6, art. 19, D.Lgs. n. 625/1996). A decorrere dal 1° gennaio 2020 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale.

La prima delle agevolazioni citate costituisce senza dubbio un sussidio ambientalmente sfavorevole. Fra l'altro, le franchigie sono state fissate a livelli molto elevati che, nella grande maggioranza dei casi, superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione de facto dal pagamento delle royalties. Questo regime fornisce un significativo incentivo economico ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all'importazione dall'estero. Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto all'uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l'estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera.

³⁰³ <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/royalties>

Focus 3.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) E INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

Come noto, i carburanti utilizzati per il trasporto aereo e marittimo internazionale sono esentati da tassazione, un trattamento di favore se confrontato con i carburanti utilizzati per le altre modalità di trasporto che dà un vantaggio competitivo difficilmente giustificabile. Inoltre, le emissioni di gas serra del trasporto aereo e marittimo internazionale non hanno trovato esplicita menzione nell'ambito del testo dell'Accordo di Parigi (le previsioni su ICAO e IMO contenute nei testi preparatori sono state stralciate durante la Conferenza delle Parti - COP21). Eppure, ai sensi dell'accordo, tutti i settori dell'economia che sono fonti di gas serra dovranno fare la loro parte per la riduzione o limitazione delle emissioni.

L'ambizione degli impegni sottoscritti con l'Accordo di Parigi non riduce la pressione, sia a livello internazionale sia all'interno dei singoli Stati, volta al coinvolgimento di questi due settori nelle politiche di riduzione delle emissioni climateranti. Inoltre, le politiche in atto a livello internazionale orientate alla riduzione dei sussidi ai combustibili fossili nei diversi settori d'impiego, evidenziano la necessità di valutare l'eliminazione delle esenzioni fiscali vigenti anche nei due settori dell'aviazione e del trasporto marittimo, con un approccio graduale e inizialmente circoscritto a specifici ambiti, in relazione ai diversi spazi di riformabilità del sussidio.

Nella normativa nazionale, il Testo Unico sulle Accise (TUA) esenta il trasporto aereo (Tabella A, punto 2) e quello marittimo (Tabella A, punto 3) dall'applicazione del livello normale delle accise sui prodotti petroliferi. Entrambe le esenzioni costituiscono sussidi (categoria delle spese fiscali) e, non trovano giustificazioni sotto il profilo dell'equità ambientale (tutti i carburanti impiegati nei trasporti terrestri, su strada e ferroviari, sono assoggettati ad accise).

Va sottolineato che entrambe le esenzioni sono attualmente applicate in Italia sia ai viaggi domestici (fra due porti/aeroporti nazionali, o con partenza e arrivo nel medesimo porto nazionale) sia ai viaggi intra-comunitari ed internazionali (extracomunitari).

Trasporto marittimo

L'attuale regime di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici utilizzati nel trasporto marittimo trova il suo fondamento giuridico, ma non necessariamente economico o ambientale, nell'art. 14, par. 1 (c) della Direttiva 2003/96/EC (ETD)³⁰⁴, mentre per quanto riguarda la normativa internazionale non

³⁰⁴ Articolo 14

In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

(...)

“c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni. Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo

esiste una convenzione IMO che regoli direttamente la materia. Soffermandoci inizialmente sulla normativa europea, è importante richiamare non solo l'art. 1 (c), ma anche il par. 2 dell'art.14 della Direttiva 2003/96/EC, là dove recita che *“Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva”*.

La normativa europea sembra quindi offrire due ambiti di riformabilità del sussidio a livello nazionale:

- per i collegamenti marittimi domestici (ovvero trasporti né internazionali né fra Stati Membri);
- per i collegamenti fra due Stati membri, attraverso accordo bilaterale con altro Stato Membro.

L'eventuale rimozione dell'esenzione dall'accisa sui carburanti utilizzati dal trasporto marittimo può avvenire con un approccio graduale, in base al tipo di traffico (partendo dal cabotaggio, per poi puntare ai collegamenti bilaterali, e quindi eventualmente estendere l'azione nazionale a posizioni di riforma della normativa comunitaria e internazionale).

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, non risultano convenzioni dell'IMO che prevedano esenzioni fiscali sull'acquisto dei carburanti o il rispetto di condizioni di reciprocità fra Stati sul regime fiscale dei carburanti marittimi: lo studio FMI-WB (2011), dedicato a questo tema, conclude che *“per i carburanti marittimi, non ci sono accordi formali che proibiscano accise sui carburanti, per cui sembra che non ci siano ostacoli legali per l'introduzione di tali tasse”*.

Soprattutto a partire dal 2007, con l'avvio di un programma di iniziative IMO per il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, è in corso un dibattito per l'introduzione di meccanismi di mercato per la riduzione delle emissioni di CO₂ del settore. Diverse opzioni sono in discussione, molte delle quali prevedono forme di tassazione dei carburanti: al momento dell'acquisto o in base al consumo dei singoli viaggi; con diverse varianti sulla destinazione del gettito, ad es. per la creazione di un Fondo internazionale destinato a finanziare l'acquisto di permessi di emissione oltre il tetto prestabilito per lo *shipping*).

In questo decennio l'IMO ha varato provvedimenti importanti ai fini del contenimento delle emissioni:

- Energy Efficiency Design Index (EEDI), indice per la misurazione delle prestazioni di efficienza energetica e di intensità emissiva, obbligatorio per le navi di nuova costruzione;
- Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), piano di gestione dell'efficienza energetica a bordo nave, obbligatorio per le navi esistenti;
- emendamenti all'Annesso VI della Marpol³⁰⁵ con l'inclusione un capitolo sull'efficienza energetica che introduce precisi limiti di intensità carbonica (EEDI) per le navi di nuova costruzione;
- Strategia iniziale per la riduzione delle emissioni di gas serra delle navi (MEPC 72, 13 aprile 2018), che stabilisce importanti obiettivi di riduzione delle emissioni non solo per le navi di nuova costruzione ma anche per le navi esistenti, sia in termini relativi (riduzione delle emissioni di CO₂ per servizio di trasporto reso del 40% entro il 2030 e del 70% entro il 2050, rispetto all'anno base 2008) sia

proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi.”

³⁰⁵ La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (nota anche come Marpol 73/78). L'Annesso VI riguarda il controllo dell'inquinamento atmosferico delle navi.

in termini assoluti (raggiungimento dell'inversione della crescita delle emissioni il prima possibile e loro riduzione del 50% entro il 2050 rispetto al 2008).

L'approvazione della strategia di riduzione delle emissioni costituisce un grosso passo in avanti per risolvere le ambiguità derivanti dal testo dell'Accordo di Parigi. La strategia, tuttavia, non prende posizioni sugli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi a lungo termine auspicati, in particolare su eventuali strumenti di mercato (tassa internazionale sui carburanti, mercato delle emissioni, forme ibride, ecc.) capaci di accelerare il rinnovo delle flotte circolanti e le necessarie innovazioni nei carburanti marittimi. La valutazione di fattibilità di una rimozione dell'esenzione sui carburanti marittimi (tramite iniziative nazionali, comunitarie o internazionali) va quindi inserita nel quadro di una delle opzioni di strumenti percorribili ai fini dell'attuazione della strategia di riduzione delle emissioni delle navi recentemente approvata.

Trasporto aereo

Nel caso del trasporto aereo, l'attuale regime di esenzione dall'accisa sul carburante trova il suo fondamento giuridico, ma non necessariamente economico o ambientale, nell'art. 14, par. 1 (b) della Direttiva 2003/96/EC (ETD)³⁰⁶, da considerare insieme al par. 2 precedentemente citato, che stabilisce la possibilità per gli Stati Membri di sottoporre ad accisa i trasporti domestici (non internazionali, né intracomunitari) e i trasporti fra Stati Membri per i quali si sia stipulato un apposito accordo bilaterale: in tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva. Anche per l'aviazione la normativa europea sembra offrire ambiti di riformabilità nazionale dell'esenzione dall'accisa.

Nel caso del trasporto aereo vanno tuttavia menzionati alcuni recenti avanzamenti, che rendono particolarmente complesso un intervento nel settore a livello nazionale:

- il trasporto aereo domestico e intraeuropeo (area economica europea, ovvero UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è attualmente assoggettato al meccanismo ETS europeo, il meccanismo di mercato europeo per la riduzione delle emissioni di CO₂ che – come la tassazione dei carburanti, e con le dovute differenze fra i due strumenti – comporta comunque un aumento dei prezzi legati ai carburanti utilizzati dall'aviazione e un incentivo economico a un loro uso più efficiente. Al momento, ricadono all'interno dell'ETS solo le emissioni dei voli all'interno dell'Area Economica Europea (AEE) per gli anni 2013-2020.

- per quanto riguarda il traffico aereo internazionale, il 6 ottobre 2016 l'International Civil Aviation Organization (ICAO) ha raggiunto un accordo per l'istituzione di un sistema di compensazione e riduzione del carbonio per l'aviazione internazionale (Corsia). L'attuazione di Corsia inizierà con una fase pilota dal 2021 al 2023, seguita da una seconda fase, dal 2024 al 2026. La

³⁰⁶ Articolo 14

In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

(...)

“b. i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carburante (codice NC 2710 19 21).

partecipazione ad entrambe le fasi iniziali sarà volontaria. La fase obbligatoria per tutti gli Stati è pianificata dal 2027 al 2035.

Nel caso dell'aviazione, quindi, le condizioni di riformabilità del sussidio sono più complesse. In attesa dell'approvazione di un meccanismo internazionale, già nell'aprile del 2013 l'UE aveva sospeso gli effetti della direttiva 2008/101/CE sul traffico aereo internazionale extra-europeo.

Il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) n. 2392/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021”³⁰⁷.

Tale Regolamento estende le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n.421/2014 fino al 31 dicembre 2023. Restano invariate, inoltre, le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione annuale delle emissioni e assegnazione di quote gratuite per il medesimo periodo di tempo

Trasporto marittimo e aereo, mercato e concorrenza

Malgrado i numerosi e spesso apprezzabili tentativi dei settori marittimo ed aereo di contribuire, nel lungo periodo, agli obiettivi climatici di mitigazione, rimane difficile da giustificare economicamente ed ambientalmente l'esenzione dalle accise sui carburanti adoprati in questi due settori, quando tutti gli altri settori vi sono assoggettati, così come i singoli cittadini consumatori e contribuenti.

Molti altri settori industriali e di trasporto contribuiscono agli stessi obiettivi attraverso analoghi meccanismi legislativi (*command & control*) e volontari; ma contribuiscono anche attraverso il prelievo fiscale, in modo da ridurre le distorsioni sul mercato derivanti dalla mancata integrazione delle considerazioni ambientali.

Per concludere, l'esenzione dal pagamento delle imposte sui carburanti di origine fossile per il trasporto marittimo e aereo introduce un vantaggio di costo ingiustificato sul loro uso; vantaggio che sottostima (*underpricing*), non internalizzandolo appieno, il reale costo sociale. È auspicabile una riflessione seria sulle azioni da intraprendere a livello internazionale per tentare di armonizzare condizioni di mercato eque, trasparenti e concorrenziali.

³⁰⁷ Cfr.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=urisrv:OJ.L_.2017.350.01.0007.01.ENG&toc=OJ.L:2017:350:TOC

3.2.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Energia

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
1	EN.SI.01	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	SAD	0,26	0,20	-
2	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,80	578,66	582,26
3	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,80	78,80	78,80
4	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	SAD	1.912,18	2.014,16	682,27
5	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	435,67	490,16	513,50
6	EN.SI.06	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	SAD	22,90	25,80	22,40
7	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,50	0,50	0,50
8	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,50	0,50	0,50
9	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,50	0,50	0,50
10	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,20	0,24	0,31
11	EN.SI.11	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	SAD	0,50	0,50	0,50
12	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	10,60	11,80	8,50

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
13	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,40	2,40	2,40
14	EN.SI.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	SAD	0,50	0,50	0,50
15	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,30	11,80	12,95
16	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
17	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	15,70	12,60	4,70
18	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	41,10	42,50	39,25
19	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.319,90	1.361,80	1.293,81
20	EN.SI.20	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,14	28,95	7,38
21	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	938,70	935,40	942,72
22	EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	SAD	152,80	152,80	152,80
23	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	SAD	0,50	0,50	0,50
24	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	SAD	3.183,15	3.144,93	2.610,68

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
25	EN.SI.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment	SAD	1,80	1,80	1,80
26	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	52,00	52,00	52,00
27	EN.SI.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)	SAD	74,53	74,53	74,53
28	EN.SI.28	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone	SAD	6,63	6,63	6,63
29	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,00	580,00	580,00
30	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza	SAD	98,00	98,00	98,00
Totale sussidi indiretti "SAD" in Energia				9.562,56	9.708,95	7.770,69
31	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	64,50	82,09	2,00
32	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,38	12,19	10,62
33	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,80	0,30	0,30
Totale sussidi indiretti "Incerti" in Energia				75,68	94,58	12,92
34	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW	SAF	59,60	123,26	54,21
35	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,16	0,05	0,02
36	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	29,63	31,26	30,85

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
37	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	SAF	0,50	0,50	0,50
Totale sussidi indiretti "SAF" in Energia				89,89	155,07	85,58
38	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	980,00	1.581,95	1.402,03
39	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
40	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD		376,10	307,40
49*	EN.SD.12 Nuovo sussidio	Mercato della capacità	SAD	-	-	-
Totale sussidi diretti "SAD" in Energia				980,00	1.958,05	1.709,43
41	EN.SD.04.a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti "Incerti" in Energia				-	-	-
42	EN.SD.05	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
43	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	SAF	5.700,00	5.616,00	5.775,20
44	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.868,00	5.970,00	6.187,00
45	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
46	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
47	EN.SD.10	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile	SAF	-	-	1,60
48	EN.SD.11	Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	-	25,00	25,00
49	EN.SD.04b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
Totale sussidi diretti “SAF” in Energia				11.568,00	11.611,00	11.988,80

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

*Il sussidio EN.SD.12 (n. prog. 49) è una nuova voce dell'edizione 2021 e si è deciso di inserirla tra i SAD diretti, pur mantenendo la numerazione progressiva, per non alterare la numerazione storica. Il sussidio produce effetti finanziari a partire dal 2022 (vedi scheda).

3.2.3 I sussidi indiretti

3.2.3.1 Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.01]		
Norma di riferimento:	Art. 21-bis, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), come modificato dall'art. 1, comma 634, Legge n. 147/2013		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2019		
Descrizione:	Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate di gasolio e olio combustibile idonee all'impiego nella carburazione, nella combustione e nell'industria. L'agevolazione in argomento è scaduta il 31/12/2019 e non è stata rinnovata.		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- emulsione di gasolio (uso riscaldamento):	403,21391 €/1000 litri	245,16 €/1000 litri	
- emulsione di gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	374,67 €/1000 litri	
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso riscaldamento):	128,26775 €/t	99,32 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,753751 €/t	41,69 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso riscaldamento):	64,24207 €/t	29,52 €/t	
- emulsione di olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t	20,84 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		

Motivazione:

Le emulsioni di prodotti petroliferi in acqua permettono di contenere le temperature di combustione e di ridurre le emissioni di NOx e di particolato. La letteratura disponibile sui benefici ambientali delle emulsioni è scarsa ed evidenzia riduzioni delle emissioni di NOx e particolato nell'ordine del 20-30% (Yahaya Khan et al., 2014). Le emulsioni in acqua comportano comunque l'impiego di olio combustibile e gasolio, ai quali sono associate elevate emissioni di gas serra. La definizione di "combustibili alternativi" della Direttiva 94/2014/UE (LNG, GPL, idrogeno, elettricità e altri) non include le emulsioni in acqua. Di conseguenza, un'agevolazione all'uso delle emulsioni potrebbe andare a scapito dei combustibili alternativi rientranti nella nuova direttiva, ai quali sono generalmente associate riduzioni comparativamente maggiori delle emissioni inquinanti e ad effetto serra.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1,01	0,44	0,43	0,26	0,20	-

3.2.3.2 *Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.02]		
Norma di riferimento:	Art. 52, c. 3, lett. e), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 17, c. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino ai primi 150 kWh di consumo mensile, a tutela delle famiglie meno abbienti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
Accisa elettricità usi domestici	0,0227 €/kWh	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'impatto ambientale di questa misura può risultare dannosa per la percentuale di elettricità prodotta attraverso le fonti fossili. Ciononostante, essa fu introdotta per ragioni sociali al fine di sostenere i piccoli consumatori finali e per incoraggiare i consumatori vicino soglia a risparmiare energia attraverso l'auto-regolazione dei loro consumi. Questa misura, inoltre, potrebbe spiegare dal punto di vista qualitativo la performance italiana in termini di consumi elettrici pro-capite, inferiore rispetto agli altri Paesi UE. Il sussidio è da intendersi sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili, che, da composizione del mix medio nazionale, nel 2019 è stata stimata a 51,9% (GSE, 2020).³⁰⁸ Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)). Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, alcuni giuristi hanno segnalato la sentenza della Corte di Cassazione (n. 26145) che conferma che l'esenzione dell'accisa sull'elettricità prodotta da		

³⁰⁸ Dati di preconsuntivo. Nel dettaglio, la componente fossile è data da: 8,5% carbone, 42,9% gas naturale e 0,5% prodotti petroliferi. Rispetto all'anno precedente (2018) l'uso del carbone è calato del 31%, laddove il gas naturale è aumentato del 9,4%. Invariata la quota oli combustibili. La quota FER è stimata al 41,5% - secondo anno in leggera salita dopo l'andamento discendente 2014-2018 – pur con una serie storica che dal 2012 si mantiene senza grosse deviazioni dal valore medio.

fonti rinnovabili vale solo per i produttori e non spetta ai consorzi d'impresa.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	634,08	586,40	586,70	591,80	578,66	582,26

3.2.3.3 Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica

Settore:	Energia 					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.03]					
Norma di riferimento:	Art. 62, c. 2, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 14, c. 1, D.L. 08/08/2013 n. 91 conv. con mod. dalla L. 07/10/2013 n.112					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
Oli lubrificanti	787,81 €/t		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Dal punto di vista ambientale, gli oli lubrificanti ricavati da oli minerali hanno elevati livelli di emissione e potrebbero provocare pesanti danni dovuti all'immissione accidentale nell'ambiente e allo smaltimento, compreso il rischio di smaltimento illegale. Al meglio delle nostre conoscenze, non c'è evidenza su minori impatti ambientali associati all'impiego di oli lubrificanti nei processi produttivi inclusi nella misura.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	n.d.	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80

3.2.3.4 Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ³⁰⁹		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.04]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 2, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); art. 14, par. 1 (b) e par 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); DPCM 15/01/1999		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. In altre parole, l'esenzione si applica ai voli adibiti al trasporto merci (commerciali) o passeggeri.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
kerosene uso carburazione:	€ 337,49 /1000 litri	Esenzione	
Livello di riformabilità:	Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par.1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'esenzione ha l'effetto di contenere i costi dei voli passeggeri e del trasporto merci per via aerea. Sotto il profilo ambientale, l'assenza di accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o kerosene). La letteratura sugli impatti ambientali e sui costi esterni del trasporto aereo è vasta ed evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo,		

³⁰⁹ Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

con relativi danni ambientali ed effetti sanitari di diverso genere (si veda: CE Delft, 2003; Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014).

Durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, è stato fatto presente che, per evitare di perdere competitività a livello internazionale nel settore aereo, tale esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti debba essere riformata attraverso accordi internazionali. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1.608,38	1.705,18	1.799,75	1.912,18	2.014,16	682,27

3.2.3.5 Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.05]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 3, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); art. 14, par. 1 (c) e par. 2 della Direttiva 2003/96/EC (ETD); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; 2) carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- gasolio usato come carburante:	617,40 €/1000 litri	esenzione	
- olio combustibile denso ATZ (usi industriali):	63,75351 €/t		
- olio combustibile denso ATZ (usi per riscaldamento):	128,26775 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi industriali):	31,38870 €/t		
- olio combustibile denso BTZ (usi per riscaldamento):	64,24210 €/t		
Livello di riformabilità:	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: “2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato Membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.”		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle		

acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile.

La letteratura sugli impatti e sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati per il bunker fuel ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime inferiori rispetto a quelli generati dai trasporti terrestri. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii et al. (2007), Impact (2008), NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014).

Parimenti all'esenzione sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea è stato fatto presente, durante la presentazione della seconda edizione del Catalogo, che la riformabilità dell'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la navigazione marittima dovrà prevedere un accordo internazionale. Dal punto di vista ambientale, l'esenzione rimane non giustificabile.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	421,33	430,04	409,83	435,67	490,16	513,50

3.2.3.6 Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.06]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 4, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci – Applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri		185,22 €/1000 litri			
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD).					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio, e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica (si veda, ad esempio, la tab. 21 di Ricardo - AEA, 2014).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	7,50	16,90	18,30	22,90	25,80	22,40

3.2.3.7 Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

Settore:	Energia 					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.07]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 6, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
I combustibili fossili, in questo particolare contesto, sono utilizzati per scopi d'emergenza. Nondimeno, il sussidio è diretto ai combustibili fossili e questo ne incoraggia l'utilizzo, a detrimento di alternative meno impattanti per la salute umana e dell'ambiente, ponendosi in contrasto con un'equa applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando con il principio “do not significantly harm” (DNSH) Art.17 Reg. 2020/852 del 18 giugno 2020.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.8 Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.08]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 7, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri		Esenzione			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa incoraggia l'uso di combustibili fossili che porta ad elevati impatti ambientali, in contrasto con un'equa applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando con il principio “do not significantly harm”.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.9 Riduzione dell'accisa sui carburanti per prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.09]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 8, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487; DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa, al 30% di quella ordinaria, sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- gasolio per uso carburante:	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri				
- kerosene:	337,49064 €/1000 litri	101,24719 €/1000 litri				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD).					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa crea inoltre una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrasta con il principio “do not significantly harm”, favorendo l'uso di carburanti di origine fossile.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.10 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.10]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 10, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2007					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- gas naturale (uso industriale):	12,498 €/1000 mc		11,73 €/1000 mc			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del carburante di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e dell'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. La riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato come input per l'estrazione di idrocarburi è un ulteriore sussidio ad una produzione già dannosa per la salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo contesto crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" per un combustibile fossile.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,27	0,30	0,20	0,20	0,24	0,31

3.2.3.11 *Esenzione dall'accisa su prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.11]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11-bis, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2011					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione			
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t		Esenzione			
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t					
- carbone (uso riscaldamento da parte di imprese):	4,60000 €/t					
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
La gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Il syngas prodotto dalla gassificazione delle biomasse presenta, invece, un bilancio completamente neutrale delle emissioni di CO₂ (Mattm, 2012).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.3.12 Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi [EN.SI.12]	
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 12, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), D.P.C.M. 20.2.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 577, Legge n. 147/2013; art 1, comma 242, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487; D.L.06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1 Art. 39-ter, co. 1, lett a), punto 1), del DL. 01/10/2007, n. 159 conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n.222; Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n.25	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi. La riduzione dell'accisa si esplica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in capo ai conducenti di taxi, i quali per poterne usufruire devono fare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane. Il D.P.C.M. 20.2.2014 ha stabilito il taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Ulteriore riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015).	
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:
- benzina:	728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri
- gasolio:	617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri
- GPL:	267,77 €/1000 kg	40% aliquota ordinaria
- gas naturale:	0,00331 €/mc	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	La riduzione dell'accisa per i conducenti di taxi riguarda benzina, gasolio, GPL e metano. L'agevolazione incentiva tutti i carburanti senza tener conto alcuno della performance ambientale, finanziando i taxi che competono con il trasporto pubblico. Questo si traduce in elevate emissioni e costi esterni dati da un	

aumento dell'utilizzo del trasporto su strada rispetto ad altre forme di mobilità più sostenibili (Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	22,90	12,70	10,80	10,60	11,80	8,50

3.2.3.13

Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze [EN.SI.13]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 13, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487; D.L06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1; Art. 39-ter, co. 1, lett. b), punto 2), del D.L. 01/10/2007, n. 159 conv. con mod. dalla L. 29/11/2007, n.222; Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n.25		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze. Le agevolazioni previste e per le autoambulanze sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta.		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- benzina:	728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri	
- gasolio:	617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri	
- GPL:	267,77 €/1000 kg	107,108 €/1000 kg	
- gas naturale:	0,00331 €/mc	ordinaria	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	La riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze riguarda tutti i carburanti utilizzati (le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione), a prescindere dalle loro prestazioni ambientali, favorendo il loro consumo e introducendo un'eccezione al principio “chi inquina paga”. Il sussidio potrebbe essere modificato trasformando il sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio favorevole all'ambiente, semplicemente limitando l'agevolazione all'uso di carburanti alternativi ai sensi della Direttiva 94/2014/UE (elettricità, GPL, metano, GNL e idrogeno). Poiché si tratta di un sussidio estremamente sensibile socialmente, la misura potrebbe essere riformata dopo una verifica attenta di modalità alternative di finanziamento al settore.		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.14]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 14, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare					
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Agevolazione:			
- gasolio:	617,40 €/1000 litri					
- olio combustibile denso ATZ (uso industriale):	63,75351 €/t				Esenzione	
- olio combustibile denso BTZ (uso industriale):	31,38870 €/t					
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'art. 16, co. 1, Direttiva 96/2003/UE (ETD)					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrasta col principio “do not significantly harm”, con effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente quando i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici ottenuti da biomasse o altre fonti rinnovabili.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.15]					
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 15, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1993					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzata negli impianti centralizzati per usi industriali.					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
- GPL (uso combustione):	189,945 €/t	18,994 €/t				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) per uso industriale:						
Il GPL per uso industriale registra, secondo il Bilancio Energetico Nazionale (Eurostat, 2015), l'1,2% dei consumi finali industriali dei prodotti energetici (escludendo l'elettricità), mentre il gas naturale prevale con il 51%. Il GPL, combustibile ambientalmente più pulito – in termini di rilascio di inquinanti locali - se paragonato al carbone o ad altri combustibili derivanti dal petrolio (gasolio, olio combustibile), è utilizzato principalmente in industrie non collegate alla rete del gas.						
La riduzione dell'accisa è stata introdotta molti anni fa quando non c'erano alternative più favorevoli all'ambiente rispetto al GPL. Seguendo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (Eucar, JRC, Concawe, 2007) il GPL registra, però, valori emissivi in atmosfera in termini di CO ₂ maggiori rispetto ai carburanti non fossili, come il biogas, ed anche rispetto a un combustibile fossile come il gas naturale.						
Sono disponibili nuove tecnologie di stoccaggio del biogas e del gas naturale, in forma compressa e liquida, sul mercato che possono essere utilizzate per le industrie che non sono collegate alla rete del gas. Tali industrie possono servirsi della Direttiva 2014/94/UE (o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>), recepita con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede la realizzazione di una rete infrastrutturale di distribuzione per i carburanti alternativi (es. biogas). L'aliquota ridotta, prevista per il GPL per uso industriale, ostacola la concorrenza leale e la diffusione dei carburanti alternativi più puliti, in particolare per il biogas nella forma compressa e liquefatta.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	11,40	14,50	12,60	11,30	11,80	12,95

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.16]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 16, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punto 3)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione totale dall'accisa su prodotti energetici (oli minerali) iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi: promuove il mercato del settore produttivo dell'acciaio e degli altri prodotti da altoforno attraverso la riduzione dei costi operativi		
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:	
- olio combustibile ATZ (per usi industriali):	63,75351 €/t	Esenzione	
- olio combustibile BTZ (per usi industriali):	31,38870 €/t		
- oli minerali greggi e naturali (uso prod. energia elettrica)	15,4 €/mille litri		
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'articolo 17, comma 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE (ETD).		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'iniezione di prodotti energetici in altiforni per scopi produttivi comporta elevati consumi e rilevanti emissioni in atmosfera. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) fornisce dati utili per il calcolo dell'intensità di carbonio rispetto al valore aggiunto dei settori NAMEA (<i>National Accounts Matrix including Environmental Accounts</i>). I due principali settori che utilizzano altiforni sono C23 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) e C24 (Attività metallurgiche), che registrano rispettivamente un'intensità di carbonio pari a 3036 tCO₂eq e 1647 tCO₂eq. per milioni di euro di valore aggiunto, contro un valore di riferimento di 437 tCO₂eq/milioni di euro per il settore manifatturiero (benchmark di 1° livello), di 715 tCO₂eq/milioni di euro per l'intero settore industriale (benchmark di 2° livello) e di 244 tCO₂eq/milioni di euro per l'intera economia nazionale (benchmark di 3° livello). Tale misura se da un lato favorisce la competitività del settore industriale nazionale, evitando eventuali problemi di <i>carbon leakage</i> (seppur improbabili vista la dimensione del sussidio), produce, da un punto di vista socio-ambientale, un effetto perverso a favore dell'utilizzo di combustibili fossili negli altiforni, penalizzando la possibilità dell'uso di bio-combustibili e contrastando con i principi “chi inquina paga” e “do not significantly harm”.		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali [EN.SI.17]	
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 16-bis, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24/12/2007, n. 244, art. 1 , Comma 179; Art. 1, co. 23-quinquies, del D.L.30/12/2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 27/02/2010, n.25	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali: a) riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali; b) esenzione dell'accisa su combustibili (GPL) e carburanti (GPL e gas naturale) impiegati dalle Forze armate nazionali A norma dell'art. 1 , co. 180, della L. 24/12/2007, n. 244, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 21.12.1990, n. 398 e successive modificazioni.	
Tipo di sussidio:	Riduzione ed esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
- Carburanti per motori:		
Benzina	728,40 €/1000 litri	359,00 €/1000 litri
Gasolio	617,40 €/1000 litri	330,00 €/1000 litri
GPL	267,77 €/t	0
Gas naturale	0,00331 €/mc	0
- Combustibili per riscaldamento:		
Gasolio	403,21391 €/1000 litri	21,00 €/1000 litri
GPL	189,94458 €/1000 kg	0
Gas naturale		
consumi fino a 120 mc annui	44,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc
consumi > 120 mc annui e ≤ 480 mc	175,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc
consumi > 480 mc annui e ≤ 1560 mc	170,00 €/1000 mc	11,66 €/1000 mc

consumi > 1560 mc annui		186,00 €/1000 mc		11,66 €/1000 mc		
Livello di riformabilità:		Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'Allegato II della Direttiva 2003/96/CE (ETD)				
Qualifica sussidio		SAD				
Motivazione:						
L'agevolazione favorisce l'utilizzo di combustibili e carburanti di origine fossile, a detrimento di soluzioni meno impattanti quali bio-combustibili e combustibili alternativi (GPL, metano, GNL), creando una disparità nell'applicazione del principio “chi inquina paga” e contrastando col principio “do not significantly harm”.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	29,03	47,60	23,20	15,70	12,60	4,70

Settore:	Energia 					
Nome del sussidio:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.18]					
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 1, Legge n. 448/1998; Art. 6, comma 3, Legge n. 388/2000; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/2005; Art. 1, comma 393, Legge n. 296/2006; Art.1, comma 168, Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, D.L. n.194/2009; Art. 2, comma 5, D.L. n. 225/2010; art. 34, co. 1-3, Legge n. 183/2011					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1998					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante. La deduzione prevede le seguenti soglie percentuali di deducibilità sull'ammontare dei volumi d'affare, con un tetto massimo: • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000; • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000; • 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.					
Tipo di sussidio:	Deduzione forfetaria – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	La deduzione forfetaria agevola la categoria degli esercenti degli impianti di distribuzione carburante aumentando le loro entrate. Essa riduce la naturale spinta ad aumentare, a fronte degli incrementi dei costi, le entrate degli esercenti con un aumento della componente di prezzo finale sul consumo associato alla distribuzione dei carburanti. Il sussidio, pertanto, ha un effetto distorsivo sui prezzi dei carburanti di origine fossile, favorendo il loro maggior consumo e registrando effetti ambientali negativi.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	51,00	41,20	40,30	41,10	42,50	39,25

3.2.3.19 *Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri*

Settore:	Energia 
Nome del sussidio:	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.19]
Norma di riferimento:	DPR 277/2000; Art. 6, c. 2, del D. Lgs n. 26/2007, e disposizioni collegate; 2) Art. 61 c. 4, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1; Art. 24-ter (gasolio commerciale) e punto 4-bis, Tabella A, del D.Lgs. 26/10/1995 e s.m.i. (TUA). Tale articolo e punto sono stati inseriti nel medesimo TUA, rispettivamente dall'art. 4-ter, comma 1, lett. f) e o), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225. (L'agevolazione deve intendersi come prosecuzione dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 26/2007); L. 30 dicembre 2018, n. 145; L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	2010
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime
Descrizione:	Rimborso della differenza di accisa sul gasolio tra l'aliquota prevista dall'art. 24-ter del TUA e l'aliquota normale di accisa prevista per l'uso autotrazione maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri, a partire dal 2000 e per i provvedimenti successivi di aumento dell'accisa. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli (di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi: - attività di trasporto merci [...] - attività di trasporto persone [...]. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al TUA vigente. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui alla L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487, e quella ridotta per il gasolio commerciale di cui sopra. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all'art.1,

	comma 645, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria “Euro 2” o inferiore. Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall'art.1, c. 233, Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria “Euro 0”. La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 4-ter, comma 1, lettera o) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 57) che "L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che e' da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso carburazione):	617,40 €/1000 litri	403,22 €/1000 litri	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:			
L'attuale livello di rimborso degli aumenti dell'accisa sul gasolio, equivale a uno sconto del 34,7% sull'accisa normale, permettendo una riduzione del 17,2% sul prezzo finale al consumo del gasolio usato dall'autotrasporto. L'agevolazione riduce il livello di stimolo a un consumo efficiente del gasolio, carburante al quale sono associate emissioni in atmosfera che, seppur in riduzione nell'ultimo decennio, producono esternalità negative non trascurabili (si veda: Impact, 2008; Ricardo – AEA, 2014). La restrizione dell'ambito di applicazione del beneficio ai veicoli meno obsoleti e, quindi, anche meno dannosi sotto il profilo ambientale, introdotta con le leggi di stabilità 2015 e 2016, va nella giusta direzione di ridurre un sussidio ambientalmente dannoso. Alla presente voce di sussidio sono decurtati 160 milioni di euro come previsto dai commi 645 e 646 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 o Legge di Stabilità 2016. Tale strategia, di fuoriuscita graduale dei sussidi, potrebbe continuare fino a quando saranno offerti carburanti alternativi più ecocompatibili a prezzi convenienti nei segmenti dei servizi di trasporto merci e passeggeri. Da molti anni l'UE promuove tecnologie, infrastrutture e carburanti alternativi all'utilizzo del gasolio. Nella Comunicazione della Commissione Europea del 24 gennaio 2013, COM(2013) 17, “Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi” sono stati identificati diversi carburanti alternativi al gasolio, elettricità, idrogeno, biocarburanti, gas naturale in forma compressa (CNG) o liquefatta (GNL), e il gas di petrolio liquefatto (GPL), ciascuno con un potenziale di sostituzione diverso a seconda del segmento di trasporto e dal periodo di tempo disponibile. Specificatamente sono stati indicati: l'elettricità principalmente nelle forme del trasporto dei passeggeri			

urbani, il metano sia per il trasporto di passeggeri che di merci a medio-basso chilometraggio, il GNL per il trasporto di merci ad alto chilometraggio, i biocarburanti, prodotti in modo sostenibile, e l'idrogeno per tutte le modalità di trasporto a lungo termine, anche alla luce del loro possibile uso simultaneo e combinato mediante, per esempio, sistemi tecnologici a doppia alimentazione.

La direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (recepita con il Decreto Legislativo n. 257/2016), all'interno del quadro strategico nazionale prevede lo sviluppo e la realizzazione di una rete di distribuzione del combustibile alternativo e che consenta una diffusione ottimale dei carburanti alternativi nei vari segmenti della domanda di trasporto.

Ad esempio, il progetto UE denominato Corridoi blu GNL, che ha visto il coinvolgimento di 11 Stati membri, 27 imprese operanti nel settore del gas e di costruttori di camion, e 12 imprese del trasporto merci, ha dimostrato che il GNL costituisce un'alternativa economicamente e tecnicamente fattibile al diesel nel trasporto merci a media e lunga distanza, prevedendo una flotta di 100 veicoli pesanti conformi alle norme Euro 6, alimentati a GNL, nonché 14 stazioni di rifornimento GNL lungo i 4 corridoi del progetto, collegando 12 Stati membro dell'Unione da Sud a Nord e da Occidente a Oriente.

Nel 2015 secondo il database Ispra sui chilometraggi dei trasporti, utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni, il gasolio ha contribuito per il 99,9% dei chilometri percorsi dai veicoli commerciali pesanti (HDV: *Heavy Duty Vehicles*) e per il 95,6% dai grandi veicoli commerciali (LGV: *Large Goods Vehicles*) il restante 4,4% essendo a benzina.

Per quanto riguarda i servizi per il trasporto passeggeri (autobus urbani e pullman), il gasolio ha contribuito per il 95,3% dei chilometri percorsi, mentre il 4,7% è stato coperto dal GNC (gas naturale compresso).

Il metano è attualmente il principale combustibile alternativo utilizzato in Italia nei segmenti di domanda di servizi di trasporto merci e passeggeri, con ben oltre 1200 stazioni di rifornimento operative e un tasso di crescita annuale di oltre 100 nuove stazioni (l'Italia si trova al primo posto nell'UE per le stazioni a metano con 864 stazioni). La diffusione del GNL è attualmente marginale ma in rapida crescita, con circa 20 stazioni di rifornimento e 500 nuovi camion GNL nel 2017.

In buona sostanza i carburanti alternativi, promossi dall'UE, rappresentano un'opportunità valida anche per l'Italia. La strategia di una graduale e progressiva riduzione delle agevolazioni sulle accise del gasolio potrebbe, nei prossimi anni, escludere dai soggetti beneficiari del sussidio altre categorie "Euro" di veicoli alimentati a gasolio.

In occasione degli incontri con portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'impresa ha fatto presente che il sussidio mette sullo stesso piano veicoli con tecnologia Euro 3,4,5,6 quando gli Euro 3 consumano di più e sono di conseguenza più incentivati. Il rimborso dovrebbe invece essere proporzionato alla performance ambientale. E' bene che i sussidi tengano conto dei carburanti alternativi e delle loro infrastrutture previste dalla Direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI – *Directive Alternative Fuel Initiative*).

Un'associazione di categoria ha sottolineato l'importanza dell'agevolazione per la competitività del settore, suggerendo l'adozione di strumenti compensativi per non minare la competitività del settore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1.292,30	1.264,40	1.587,50	1.319,90	1.361,80	1.293,81

3.2.3.20 *Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.20]					
Norma di riferimento:	Art. 4 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito con modifica in Legge 30 novembre 2001 n. 418 e divenuta agevolazione strutturale ai sensi dell'art. 2, comma 11, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; DPCM 15/01/1999					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2001					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui					
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- gas naturale (per uso industriale):	12,498 €/1000 mc		7,4988 €/1000 mc			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Non sussistono evidenze di minori emissioni o altri effetti ambientali positivi associati all'utilizzo intensivo del gas naturale per usi industriali, rispetto ad un utilizzo meno intensivo.						
L'agevolazione riduce lo stimolo all'efficienza energetica ed emissiva basato sul meccanismo di prezzo proprio nell'ambito dei soggetti che registrano i maggiori consumi in valore assoluto. Essa pone un grosso problema di equità nell'applicazione dei principi “chi inquina paga” e “do not significantly harm”.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	38,94	27,90	28,76	29,14	28,95	7,38

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati [EN.SI.21]	
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 5, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i.)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). Riduzione delle aliquote pari: • al 30% di quella normale per il gasolio e • al 55% di quella normale per la benzina. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 cavalli e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:
- benzina (uso carburante)	728,40 €/1000 litri	400,62€/1000 litri
- gasolio (uso carburante)	617,40 €/1000 litri	185,22 €/1000 litri
- oli vegetali non modificati chimicamente:		Esenzione
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, comma 3, Direttiva 2003/96/CE (ETD)	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	L'agevolazione prevista per gasolio e benzina incoraggia l'utilizzo del gasolio e della benzina nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i database sulle emissioni da combustione nel settore agricolo evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (cfr. ad es. il cap. 5 di Ispra, 2016). La statistica NAMEA dell'Istat, che elabora i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (per es. gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori. Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.452 tCO₂eq di GHG per milione di € di valore aggiunto (tCO₂eq/mln €) del settore (anno 2013), che è circa sei volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €).	

Anche l'intero comparto che comprende, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO₂eq/mln €. Una valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana, ed estratta dai dati sulle emissioni della NAMEA, è contenuta in Aspromonte e Molocchi (2013).

La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina non favorisce un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	843,22	864,80	913,00	938,70	935,40	942,72

3.2.3.22 *Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) – Riduzione di prezzo		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.22]		
Norma di riferimento:	Art. 8, co. 10, lett. c), Legge n. 448/98 e art. 2, c. 12, Legge n. 203/08; art. 1, co. 242, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015); DPCM 15/01/1999		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1998		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori): 1. gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori); 2. riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del c. 242, art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.		
Tipo di sussidio:	Riduzione di prezzo e credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso riscaldamento):	403,21 €/1000 litri	274,10 €/1000 litri	
- GPL (uso riscaldamento):	189,94 €/t	30,87 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, co.1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L'agevolazione al gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD). L'agevolazione del GPL seppur meno impattante sotto il profilo ambientale da un punto di vista sociale costituisce un importante strumento economico a sostegno delle aree svantaggiate in cui le infrastrutture energetiche sono ancora carenti. Sono, tuttavia, preferibili sussidi diretti che non diano segnali errati di prezzo e non facciano danno all'ambiente. Da un punto di vista ambientale nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico a minore impatto ambientale, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetto ai combustibili convenzionali per riscaldamento (es. kerosene, olio combustibile, carbone e altri), si veda Enea, 2015. In occasione delle consultazioni con i portatori di interesse è stata evidenziata l'importanza dello sgravio come		

contrasto alla povertà energetica. Dal punto di vista economico ed ambientale, sarebbe appropriato che l'aiuto alle popolazioni disagiate avvenisse attraverso sussidi diretti e trasparenti, non tramite una sottovalutazione del costo marginale sociale della risorsa naturale scarsa e impattante, che si traduce in una discriminazione di prezzo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,8

3.2.3.23 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica - alimentati da combustibili fossili*

Settore:	Energia	
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica – alimentati da combustibili fossili	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.23]	
Norma di riferimento:	Tab. A, punto 11, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), così come modificato dall' Art. 19 del DL 23 ottobre 2018, n. convertito con Legge del 17 dicembre 2018, n. 136 Art. 21, commi 1-9bis e Allegato I del TUA L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punti 1-6)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1993	
Anno di cessazione (ove prevista):	2020	
Descrizione:	I prodotti energetici di cui all'Art. 21, comma 1, del TUA, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I dello stesso. Le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e	

	oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh)).	
Tipo di sussidio:	Aliquota ridotta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta (tab A):
Uso produzione energia elettrica		
- gas naturale	12,4980 €/1000 mc (uso industriale)	0,45 €/1000 mc
- gasolio	403,21391 €/1000 litri (uso riscaldamento) ³¹⁰	12,8 €/1000 litri
- olio combustibile denso ATZ	63,75351 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- olio combustibile denso BTZ	31,38870 €/t (uso industriale)	15,4 €/t
- carbone, lignite, coke	4,6 €/t (uso riscaldamento da parte di imprese) ³¹¹	11,8 €/t
- oli minerali, greggi e naturali	15,4 €/1000 litri	
- GPL	0,70 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:		
L'applicazione di accise ridotte alla produzione di energia elettrica favorisce un livello di domanda di combustibili fossili maggiore, anche in presenza di un crescente contributo alla produzione da parte delle fonti rinnovabili. Dal punto di vista ambientale, l'elettricità prodotta con combustibili fossili presenta impatti ambientali e sanitari significativi rispetto all'uso di fonti rinnovabili. Molti studi mostrano elevati rischi ambientali e sanitari associati alle emissioni inquinanti in atmosfera delle centrali di generazione che utilizzano combustibili fossili (principalmente per gli impianti a carbone e a olio combustibile, in misura inferiore per gli impianti a gas naturale) (cfr. ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)). Inoltre, nella contabilità economica nazionale il settore elettrico fa parte del più ampio comparto dell'industria. Un'aliquota preferenziale per i prodotti energetici usati per la generazione (rispetto all'aliquota applicata agli stessi prodotti quando usati per altri impieghi industriali o, in assenza di un'aliquota per tale tipo di impiego, per impieghi similari elencati nell'allegato 1 del TUA) non è giustificata sotto il profilo ambientale e distorce la concorrenza tra combustibili nelle scelte energetiche. Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, è ampiamente riconosciuto che la valutazione di efficienza energetica di tali impianti dovrebbe tenere in considerazione sia l'output elettrico che quello termico: al contrario, i consumi specifici convenzionali usati dalla normativa vigente premiano (con l'aliquota ridotta prevista per i carburanti finalizzati alla generazione) solo gli impianti di cogenerazione		

³¹⁰ Accisa gasolio uso industriale non prevista.

³¹¹ Accisa carbone uso industriale non prevista.

molto efficienti nella produzione di energia elettrica, penalizzando le tecnologie di cogenerazione che producono o recuperano elevati quantitativi di energia sotto forma di calore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.24]		
Norma di riferimento:	Allegato 1, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); L. 24,12,2012, n.228, art. 1, co. 487		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1993		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Trattamento fiscale del gasolio uso carburazione più favorevole rispetto alla benzina (diverso trattamento fiscale di prodotti energetici per usi concorrenziali che si traduce in una discriminazione di prezzo unitario alla pompa). <i>La stima non prende in considerazione i maggiori rimborsi sul gasolio a favore dell'autotrasporto.</i>		
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
- gasolio (uso carburazione):	797,80 €/1000 litri*	617,40 €/1000 litri**	
*Livello di accisa sul gasolio equivalente all'accisa sulla benzina, a parità di contenuto energetico dei due carburanti (il livello attuale dell'accisa sulla benzina è di 728,40 €/1000 litri)			
**Livello attuale dell'accisa sul gasolio			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:			
L'approfondimento effettuato su questo sussidio (confronto dei costi esterni associati alle emissioni sia di gas serra che di inquinanti locali – particolato, NOx e altri inquinanti – del parco circolante auto diesel rispetto a quello a benzina) evidenzia maggiori costi esterni specifici (per v-km) del diesel rispetto alla benzina in tutti e tre i cicli di guida considerati: urbano, autostradale e rurale (si veda il Focus 1). Sotto il profilo ambientale e della tutela della salute umana, quindi, il gasolio non merita un trattamento fiscale preferenziale. L'aliquota di accisa del gasolio dovrebbe essere innalzata al livello della benzina. Infatti, il trattamento più favorevole del gasolio contribuisce certamente al grave problema dell'Italia di inquinamento atmosferico da PM, ossidi di azoto e ozono, con sfioramento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell'aria e procedura di infrazione (tutti gli inquinanti citati sono direttamente o indirettamente associati alle maggiori emissioni specifiche del parco circolante a gasolio. In base all'ultimo Rapporto sulla qualità dell'aria dell'European Environmental Agency (EEA, 2020), l'Italia risulta al secondo posto in UE-28, dopo la Germania, per morti premature all'inquinamento atmosferico. Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio ha favorito negli anni la graduale crescita del parco			

circolante diesel fino all'attuale 42%, nonostante la disponibilità da molti anni di alternative meno inquinanti a minor costo per l'utenza ad alta percorrenza (auto a GPL e metano). Le percorrenze veicolari (v-km) del parco auto diesel, calcolate in percentuale rispetto a quelle della benzina, sono addirittura aumentate dal 28% al 65% nel periodo 1990-2015 (Ispra). Il trattamento fiscale troppo favorevole del gasolio ostacola la diffusione dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi (elettricità, GPL, GNC), per i quali sono in corso gli investimenti per estendere e migliorare la rete di distribuzione (ex Direttiva 2014/94/UE o Direttiva DAFI – *Directive Alternative Fuel Initiative*). Si veda Focus 1 di approfondimento.

In occasione degli incontri con i portatori di interesse per la presentazione della seconda edizione del Catalogo dei Sussidi, un'associazione di categoria ha fatto presente che occorre anche tener conto della componente rinnovabile presente nei prodotti petroliferi pari al 5-7% e con target al 2030 del 14% (target nel Pniec ancora da aggiornare). Un'altra associazione ha altresì rilevato la necessità di valutare tutti gli impatti ambientali inclusi quelli derivanti da NOx e altri inquinanti e di considerare anche le fonti fossili alternative come GPL e Metano che hanno accise molto più basse pur avendo impatti ambientali significativi. D'altra parte, come rileva un'altra associazione di categoria, modificare l'accisa sul metano avrebbe effetti di aumento di domanda del diesel.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	3.034,85	3.069,36	3.034,24	3.183,15	3.144,93	2.610,68

3.2.3.25 *Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di <i>transhipment</i>					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.25]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 367, 2 ter, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Aliquota di accisa ridotta per le navi adibite esclusivamente alla movimentazione all'interno dei porti di transhipment. Per i porti di cui al comma 2-bis (traffico container in transhipment >80%), le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di €. L'obiettivo è di ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di <i>transhipment</i> navale.					
Tipo di sussidio:	Riduzione accisa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo all'efficienza energetica nelle operazioni di movimentazione portuale.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Settore:	Energia 
Nome del sussidio:	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.26]
Norma di riferimento:	Art. 19 D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625; art. 45 Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. ex art. 736 e 737, L. 27 dicembre 2019 n.160; Legge n. 99/2009
Co-finanziamento dall'UE:	No
Anno di introduzione:	1997
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime
Descrizione:	Il regime delle royalties è regolato dall'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della Direttiva 94/22/CE. Le aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio sono state aumentate con la Legge n. 99/2009 sia per la produzione in terraferma (10% sia per il petrolio sia per il gas naturale) che per la produzione in alto mare (7% per il petrolio e 10% per il gas naturale). Il comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 625/1996 esenta dal pagamento dell'aliquota di prodotto determinati quantitativi della produzione annuale dei giacimenti. I limiti di esenzione attualmente vigenti sono: - petrolio prodotto in terraferma: 20.000 t - petrolio prodotto a mare: 50.000 t - gas naturale prodotto in terraferma: 25 milioni di mc - gas naturale prodotto a mare: 80 milioni di mc. Va, inoltre, evidenziato che il comma 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 625/1996 prevede delle ulteriori riduzioni dal pagamento delle royalties, "per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto". A decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi; esse sono stabilite annualmente mediante Decreto ministeriale. Aggiornamento 2020: L'art. 736, L. 27 dicembre 2019 n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 19 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n.625, prescrivendo, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, una rimodulazione delle franchigie o soglie di esenzione al pagamento delle aliquote di prodotto (royalties) per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare

	così definita: - produzione annua di gas naturale per concessione ▪ In terraferma: inferiore o pari a 10 M smc ▪ In mare: inferiore o pari a 30 M smc - produzione annua di petrolio per concessione ▪ In terraferma: nessuna soglia di esenzione ▪ In mare: nessuna soglia di esenzione Le concessioni che superano i sopracitati volumi annui di produzione, sono tenute al versamento nelle casse dello Stato del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente a: - i primi 25 M smc di gas naturale - le prime 20.000 t di petrolio (prodotti/e in terraferma) - i primi 80 M smc di gas naturale - le prime 50.000 t di petrolio (prodotti/e in terraferma)					
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
I limiti di franchigia dal pagamento delle royalties sono stati fissati a livello di produzione molto elevato che, nella grande maggioranza dei casi superano i livelli di produzione annua effettiva dei giacimenti, determinando quindi una quasi generalizzata esenzione dal pagamento delle <i>royalties</i> dovute. Il regime nazionale delle royalties su gas naturale e petrolio fornisce un incentivo economico diffuso ai titolari delle concessioni, la cui motivazione andrebbe corroborata con studi di comparazione dei costi rispetto all'importazione dall'estero. Dal punto di vista ambientale, il regime nazionale delle royalties altera la concorrenza rispetto all'uso di fonti energetiche più pulite e favorisce l'estrazione e la successiva combustione di petrolio e gas naturale, con relativi rischi per gli ecosistemi marini e terrestri ed emissioni in atmosfera. Non viene conteggiato, in questa sede, il sussidio implicito rappresentato dall'inadeguatezza del livello di aliquota delle royalties, in termini di mancata capacità di internalizzazione dei costi sociali legati alle attività di coltivazione di idrocarburi.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	85,60	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Settore:	Energia 																			
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)																			
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.27]																			
Norma di riferimento:																				
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2013																			
Anno di cessazione (ove prevista):																				
Descrizione:	Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del petrolio e del gas naturale. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del petrolio e del gas naturale. Esclude, invece, la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).																			
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAD																			
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del petrolio e del gas naturale (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>74,53</td> <td>74,53</td> <td>74,53</td> <td>74,53</td> <td>74,53</td> <td>74,53</td> </tr> </tbody> </table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53	74,53														

3.2.3.28 *Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone*

Settore:	Energia							
Nome del sussidio:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone							
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.28]							
Norma di riferimento:								
Co-finanziamento dall'UE:	No							
Anno di introduzione:	2013							
Anno di cessazione (ove prevista):								
Descrizione:	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone Sostegno statale alla Ricerca e Sviluppo (R&S) nel settore del carbone. Il dato di R&S, di fonte International Energy Agency – IEA (a sua volta comunicato alla IEA dal Mise), riguarda le fasi di estrazione, trasporto, lavorazione, combustione, conversione del carbone. Esclude invece la cattura e il sequestro del carbonio, l'efficienza energetica, lo storage di elettricità e la ricerca trasversale (<i>cross-cutting</i>).							
Tipo di sussidio:	Sussidio implicito – Sussidio indiretto							
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:		
			n.a.			n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale							
Qualifica sussidio	SAD							
Motivazione:	Il sostegno alla ricerca e sviluppo in tecnologie finalizzate all'uso del carbone (senza cattura e sequestro del carbonio) contrasta con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Effetto finanziario (mln €):		6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica [EN.SI.29]	
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani); Decreto del 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel del 28 dicembre 2017, di attuazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1998	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Agevolazioni a favore delle imprese manifatturiere grandi consumatrici di energia (c.d. “energivori”) sugli oneri di sistema della bolletta elettrica. Struttura ordinaria: la struttura ordinaria degli oneri generali di sistema è stabilita da ARERA. Agevolazioni rispetto alla struttura ordinaria: le agevolazioni a beneficio dei consumatori industriali “energivori” sono regolate dal decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'esenzione totale dalla componente tariffaria (tariffa = 0) è fornita alle seguenti categorie di utenza: - utenti a medio voltaggio con consumi medi mensili > 8 GWh; - utenti a alto voltaggio con consumi medi mensili > 12 GWh	
Tipo di sussidio:	Agevolazione – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese manifatturiere ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto. Si tratta di un SAD e di un FFS per la quota di elettricità prodotta con combustibili fossili. I mancati proventi tariffari, calcolati per l'anno 2017, ammontano a € 626 mln. Il costo finanziario è calcolato e recuperato in bolletta attraverso la componente tariffaria denominata AESOS (ex componente A_E, sostituita dal 1 gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA	

del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio. Questa componente è regolata dalle deliberazioni AEEGSI n. 467/2013/R/COM e 641/2013/R/COM ed è in vigore dal 1 gennaio 2014.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	689,00	0	580,00	580,00	580,00	580,00

3.2.3.30 *Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.30]		
Norma di riferimento:	Art. 30, comma 19, Legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2009		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dal pagamento di determinate componenti tariffarie della bolletta elettrica, rubricate sotto i costi del servizio di dispacciamento e a garanzia dell'equilibrio del sistema di rete elettrica, a beneficio di consumatori di dimensioni particolarmente grandi che forniscono il servizio di interrompibilità (il sussidio è limitato alle agevolazioni <i>aggiuntive</i> rispetto alle compensazioni <i>ordinarie</i> riconosciute a tutti gli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità). Condizione standard: la compensazione ordinaria fornita agli utenti che forniscono il servizio di interrompibilità è di € 150.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise, di € 100.000 per MW l'anno per interruzioni di emergenza e di € 300.000 per MW l'anno per interruzioni improvvise a industrie localizzate in Sardegna o Sicilia (“super interrompibilità”). Beneficio aggiuntivo a quello ordinario: i clienti intestatari di un contratto per una potenza interrompibile uguale o superiore a 40 MW per sito sono esentati dal pagamento delle seguenti componenti tariffarie: - oneri di approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi di dispacciamento (corrispettivo DIS); - oneri delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (corrispettivo IES); - oneri per la remunerazione della disponibilità di capacità di produzione (corrispettivo CD); - oneri per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (corrispettivo INT).		
Tipo di sussidio:	Esenzione– Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	

	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, c. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Da un punto di vista sia energetico sia ambientale, le esenzioni dalle componenti tariffarie citate forniscono un incentivo aggiuntivo ad una determinata categoria di utenza, favorendo consumi energetici addizionali (un prezzo dell'elettricità senza sussidio avrebbe favorito un livello di efficienza maggiore nei consumi energetici, così come minori emissioni in atmosfera per la sua produzione). Questa esenzione favorisce il consumo di elettricità, che nel 2019 – dati preconsuntivo - era prodotta in Italia ricorrendo per c. il 52% a fonti fossili (GSE, 2020).						
L'effetto finanziario del sussidio, calcolato limitatamente al 2013, è di € 98 mln.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie [EN.SI.31]		
Norma di riferimento:	Art. 52, c 3, lett. c), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 3-bis, c. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.		
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh: - per i primi 0,2 GWh: - per consumi mensili sopra 0,2 GWh (art. 3bis, lettera b) della Legge n. 447/2012):	 0,0125 €/kWh 4820 €/mese	 0 €/kWh	
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	Sotto il profilo ambientale, l'esenzione dall'accisa potrebbe definirsi dannosa, poiché diminuisce l'incentivo a un uso più efficiente dell'elettricità, la cui produzione dipende ancora per più di metà (c.52% nel 2019) da fonti fossili (GSE, 2020). Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla generazione di energia elettrica da fonti fossili (carbone, olio combustibile e – in misura minore – gas naturale), utilizzati come input nella produzione di elettricità. Si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014). Da un altro punto di vista, all'interno del settore trasporti, il trasporto su rotaie è di solito associato a minori emissioni di GHG se comparate con il trasporto su strada, sebbene i vantaggi in termini di efficienza di uno <i>switching</i> dal diesel a rotaie elettriche è probabilmente dipendente dal contesto (i.e. Halsnaes et al., 2001). C'è da aggiungere che un eventuale riutilizzo del gettito potrebbe tradursi in trasferimenti diretti alla utility basati sulla quantificazione monetaria del beneficio ambientale rispetto al trasporto privato. Questo non si tradurrebbe, come nel caso odierno, in un sottoprezzamento (<i>underpricing</i>) della risorsa naturale.		

Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto su strada al trasporto ferroviario), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti meno negativi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.

Il fabbisogno finanziario a copertura della misura incentivante è calcolato annualmente dall'ARERA e recuperato tramite prelievo in bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A4_{RIM} (ex componente A4, sostituita dal 1 gennaio 2018 in ottemperanza alla Decisione C3406 ARERA del 2017 e al D.L. 210/15), che è sostenuta da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Effetto finanziario (mln €):	66,65	66,65	66,65	64,50	82,09	2,00

*La brusca riduzione nelle stime degli importi è dovuta alla nuova metodologia di calcolo adottata, che pulisce il dato da importi non strettamente riconducibili all'agevolazione sull'accisa (fonte: Mef, Rapporto annuale sulle spese fiscali).

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.32]		
Norma di riferimento:	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); Art. 3-bis, co. 3, lett. b),D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2007		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano		
Tipo di sussidio:	Esenzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Per consumi mensili compresi tra 0,2-1,2 GWh:	0,0075 €/kWh	0 €/kWh	
Per consumi mensili superiori a 1,2 GWh:			
- per i primi 0,2 GWh:	0,0125 €/kWh		
- per consumi mensili sopra 0,2 GWh (art. 3bis, lettera b), Legge n. 447/2012):	4.820 €/mese		
Livello di riformabilità:	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
I temi e le preoccupazioni ambientali sono le stesse riscontrate per l'esenzione del trasporto ferroviario (art. 52, c. 3, lettera c), TUA). Il sussidio è da intendersi come sussidio alle fonti fossili per la parte di elettricità generata attraverso l'impiego di combustibili fossili(c.52% nel 2019, (GSE, 2020). Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono, infatti, associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)). D'altro canto, sussidiare il trasporto pubblico potrebbe portare a benefici ambientali, in particolare se adattati su abbonamenti e abitudini dei consumatori. Per esempio, adottando politiche sugli abbonamenti, Fujii e Kitamura (2003) hanno stimato l'effetto di un cambiamento strutturale temporaneo, ossia offrire un biglietto, in una decisa ricaduta positiva sulle abitudini di spostamento dei consumatori. I risultati suggeriscono un atteggiamento positivo verso i bus e un aumento della frequenza del loro utilizzo, con una diminuzione dell'uso dell'automobile rispetto al passato. Il cambio di atteggiamento risulta persistente nel tempo. Di conseguenza, offrire agli automobilisti un biglietto gratuito per i bus, potrebbe essere un importante strumento di gestione della			

domanda di mobilità per convertire la domanda di trasporto privato in domanda di trasporto pubblico.

Un altro studio (Taniguchi e Fujii, 2007) ha confermato che l'aumento nell'utilizzo dei bus persiste anche dopo il periodo di biglietti gratuiti, mettendo in evidenza la potenziale efficacia di politiche che mirino ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici tramite un'azione incentrata sulla domanda. Di conseguenza, le evidenze scientifiche suggeriscono che il recupero delle entrate sul lato energetico e un riutilizzo del gettito sul lato della domanda, potrebbero portare a un effetto positivo sul piano sociale e ambientale: l'incremento dei costi energetici potrebbe indurre le compagnie di trasporto locale a rinnovare la loro flotta per veicoli più efficienti e meno inquinanti.

Il decisore politico, d'altro lato, potrebbe agire sugli acquisti di abbonamenti e biglietti per mantenere o aumentare l'utilizzo stabile del trasporto pubblico nel medio-lungo periodo, assorbendo almeno in parte un aumento dei costi del servizio a causa dell'aumento dei costi energetici.

Ciò detto, la misura favorisce una transizione modale in termini di mobilità (dal trasporto privato al trasporto pubblico), favorendo una modalità di trasporto che ha effetti positivi per l'ambiente. Pertanto, il sussidio ha un effetto ambientale incerto.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	7,96	7,70	12,78	10,38	12,19	10,62

3.2.3.33
pubblico

Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.33]		
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 15, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); D.L.06/12/2011 n. 201, art 15, co. 1		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2001		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Riduzione dell'accisa sul GPL (al 10% dell'aliquota normale) utilizzato: a) ... b) dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.		
Tipo di sussidio:	Riduzione dell'accisa – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta	
- GPL (uso carburazione):	267,77 €/t	26,77 €/t	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	<i>Gas di Petrolio Liquefatto nei trasporti pubblici:</i> Secondo il Bilancio Energetico Nazionale (MSE, 2017), il GPL copre il 5,4% dei consumi finali di energia del trasporto su strada, mentre, per il 98,4% si utilizzano combustibili convenzionali. Per quanto riguarda i carburanti alternativi e a fonte rinnovabili, il 3,5% dei consumi è coperto da biodiesel, il 2,7% dal gas naturale, mentre il biogas e l'elettricità rivestono ancora un ruolo marginale. Secondo la metodologia dell'analisi del ciclo di vita (IRC-Eucar-Concawe, Well-to-Whell report, 2014), il GPL, utilizzato come carburante nei trasporti registra valori emissivi di CO₂, più elevati rispetto ad altri carburanti disponibili come il biogas, il metano e l'elettricità (a patto che sia prodotta con un mix di gas e fonti rinnovabili, come in Italia). La realizzazione di reti di distribuzione di carburanti alternativi nei trasporti, come l'elettricità, il gas naturale (sia in forma compressa che liquefatta) e l'idrogeno è attualmente sostenuta dalla Direttiva 2014/94/UE (o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i>), recepita con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016. La riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus per il trasporto pubblico ostacola la concorrenza leale con i carburanti alternativi e più puliti utilizzabili per il trasporto pubblico, in particolare con il biogas (utilizzabile sia in forma compressa che liquefatta) e con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ciò detto, la misura incentiva comunque l'utilizzo di mezzi pubblici a impatto emissivo più basso rispetto alla flotta convenzionale (diesel) e riduce i costi di fornitura del servizio pubblico, favorendo quindi il contenimento dei prezzi del servizio e lo spostamento modale dal trasporto privato a quello pubblico. Il		

sussidio risulta, pertanto, avere un effetto ambientale incerto.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,80	0,80	0,80	0,80	0,30	0,30

3.2.3.34 *Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; per autoconsumo.	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.34]	
Norma di riferimento:	a) Art. 1, comma 911 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); b) Art. 52, comma 3, lett. b), TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2007	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	a) Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; b) Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo. Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, co. 1, n. 8 della Legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL al momento della nazionalizzazione) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.	
Tipo di sussidio:	Esenzione dall'accisa – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n.a.	n.a.

Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti alimentati a fonti fossili. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (si veda: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014)), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a). L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti degli edifici (specie condomini, che, con le nuove regole ex nuova direttiva quadro sulla promozione delle fonti di energia rinnovabile (direttiva 2018/2001 o REDII) possono costituirsi come unità di autoconsumo o cooperativa energetica), ai suoli già urbanizzati, alle terre marginali e alle superficie improduttive quali cave e discariche dismesse.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	50,78	50,78	50,78	59,60	123,26	54,21

3.2.3.35 *Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL*

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.35]					
Norma di riferimento:	Art. 1, c. 2, DL n. 324/1997; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L n. 140/1999; art. 145, c. 6, L n. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L n. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L n. 239/2004; art. 5 sexies, DL n. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, DL n. 262/2006, come sostituito dall'art. 1, c. 238, L n. 296/2006; D.P.C.M. 20 febbraio 2014 (cfr. Art. 1, 577 della L n. 147/2013)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1997					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL. Il credito d'imposta è fissato a livelli non inferiori all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La Direttiva 2014/94/UE o Direttiva DAFI – <i>Directive Alternative Fuel Initiative</i> sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti riconosce come combustibili alternativi il metano (compresso o liquefatto), il GPL, l'idrogeno e l'elettricità. La direttiva è sostenuta da un'ampia evidenza scientifica sui minori impatti ambientali associati a tali carburanti rispetto ai carburanti petroliferi convenzionali. La valutazione d'impatto della proposta di Direttiva, realizzata dagli uffici della Commissione, comprende le analisi dei benefici ambientali associati ai carburanti alternativi promossi dalla direttiva (cfr. Commissione Europea Staff Working Document, 2013). Il credito d'imposta per l'acquisto dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi favorisce la riduzione degli impatti ambientali dei trasporti rispetto allo scenario alternativo di prosecuzione dell'uso di gasolio e benzina.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,2	0,11	0,12	0,16	0,05	0,02

Settore:	Energia					
Nome del sussidio:	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica					
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.36]					
Norma di riferimento:	Art. 8, comma 10, lett. f), Legge n. 448/1998; art. 4, DL n. 268/2000; art. 60, L n. 342/2000; art. 29, L n. 388/2000; art. 6, DL n. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L n. 296/2006; art. 1, c. 240, L n. 244/2007; art. 2, c. 12, L n. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1999 per reti di teleriscaldamento a biomassa; 2001 per impianti e reti di teleriscaldamento ad energia geotermica					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica. Per il teleriscaldamento alimentato con biomassa, i comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per il teleriscaldamento alimentato con energia geotermica, l'intero territorio nazionale.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO ₂ a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Effetto finanziario (mln €):	24,11	23,65	27,04	29,63	31,26	30,85

3.2.3.37 *Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente*

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SI.37]	
Norma di riferimento:	Tabella A, punto 11, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) punto su oli vegetali non modificati chimicamente. L'anzidetto punto 11 della Tabella A del TUA, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 631, della Legge 27/12/2019, n. 160. La misura prevista nel medesimo punto 11 per gli oli vegetali non modificati chimicamente (esenzione) è ora contenuta nell'articolo 21, comma 9 ter, lettera a). L. 27/12/2019, n. 160, Art. 1, comma 631, lettera b), punto 2)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1996	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione d'accisa sull'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente.	
Tipo di sussidio:	Esenzione imposta – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Agevolazione:
oli vegetali non modificati chimicamente		Esenzione
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAF	
Motivazione:	Il bilancio netto di CO₂ associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è virtualmente nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio, rimanendo nel circuito biologico o “corto” del carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione ai combustibili fossili, con rilevanti risparmi in termini di emissioni di CO₂. La criticità nell'uso degli oli vegetali come combustibile ha origine nelle fasi a monte della filiera, vale a dire la coltivazione della materia prima, che in massima parte avviene in due paesi: Indonesia e Malesia. In	

questi due Paesi l'espansione di piantagioni monocolturali intensive di palma da olio ha storicamente determinato il drenaggio di zone umide, deforestazione primaria e, in generale, generale alto rischio ILUC – Indirect Land Use Change (Cambiamento Indiretto nell'Uso del Suolo). L'importazione di oli vegetali o di semi oleosi extra UE ha destato e continua a destare preoccupazioni per via dell'opacità della provenienza e le molteplici esternalità negative correlate, di matrice ambientale (Pendrill, et al., 2019), climatico (Ecofys-IIASA-E4Tech, 2015) e sociale (Santika, et al., 2019), (Tyson, Varkkey, & Al Banna Choiruzzad, 2018), (Murray Li, 2018), (Gellert, 2015).

Nel 2020 l'Italia ha importato c.1,25 Mt di olio di palma; 60% da Indonesia, 24% da Malesia. Di queste, c. il 35% viene impiegato nella produzione di energia elettrica in impianti alimentati a bioliquidi. Un altro 35% è usato nella bioraffinazione di carburanti. Il restante è impiegato dall'industria alimentare (dati Uiops - Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile). L'Uiops dichiara che *“in Italia, secondo le ultime stime (2019), circa il 93% dell'olio di palma complessivamente utilizzato in Italia proviene da fonti sostenibili.”* Per fonti sostenibili si intendono quelle certificate dalle seguenti sigle private:

- ISCC – International Sustainability & Carbon Certification (77%)
- RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil (15%)
- NDPE - No Deforestation, Peat, Exploitation (1%)

Pertanto, il sussidio si qualifica come ambientalmente favorevole per la parte di oli vegetali importati certificata (93%), come prodotto energetico sostenibile alternativo ai combustibili fossili e, in mancanza di ulteriori evidenze, incerta o dannosa per il restante 7%.

Si ricorda infine che la nuova direttiva quadro sulla promozione delle energie rinnovabili (2018/2001/UE o REDII), apportando sostanziali modifiche alla precedente in tema di bioliquidi e biocarburanti, riconosce le lacune della precedente e nella fattispecie dispone che (Art. 26 c.2):

“la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Dal 31 dicembre 2023 fino a non oltre il 31 dicembre 2030, tale limite diminuisce gradualmente fino a raggiungere lo 0 %”.

Rimane in capo agli SM la facoltà di anticipare la data di messa al bando dei biocarburanti prodotti con materie prime non sostenibili, come ha fatto l'Italia con la Legge di delegazione Europea n. 53/2020, il cui art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili o REDII), lettera ee) dispone:

“a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.”

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

3.2.4 I sussidi diretti

3.2.4.1 Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.01]		
Norma di riferimento:	Artt.20-23 del D. Lgs. 13 marzo 2013 n. 30, “Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE		
Co-finanziamento dall’UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito. L’obiettivo è evitare la rilocalizzazione di settori strategici dell’economia.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Aste EUA (European Union Allowances) ³¹²			
- prezzo medio ponderato nel 2019	24,61 €/tCO ₂	0 €/CO ₂	
- prezzo medio ponderato nel 2020	24,32 €/tCO ₂	0 €/tCO ₂	
Livello di riformabilità:	Internazionale/Europeo		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:	L’assegnazione gratuita delle quote del sistema EU-ETS “<i>Emission Trading System</i>” dalla terza fase in poi si basa su <i>benchmark</i> correlati alle emissioni di gas a effetto serra del prodotto, al livello storico di attività e all’applicazione di fattori di correzione. Mentre le quote di emissione sono state ampiamente assegnate a titolo gratuito nel primo e secondo periodo di scambio, la maggior parte delle assegnazioni nel periodo 2013-2020 sono state assegnate in base ad un meccanismo di asta. Inoltre, la percentuale di quote assegnate gratuitamente dovrebbe calare dall’80% del 2013 al 30% nel 2020. Tuttavia, gli impianti delle industrie classificate a rischio rilocalizzazione o “<i>carbon leakage</i>” sono esenti da quest’ultima disposizione. Ciò a garanzia dal rischio che le normative sulle quote a emettere non determinino un trasferimento di alcune produzioni industriali e delle relative emissioni da Paesi dell’UE a Paesi terzi. Di conseguenza, diverse attività economiche, ricevono quote a emettere gratuitamente in differenti settori		

³¹² Fonte: (GSE, 2019) e (GSE, 2020).

pur utilizzando combustibili fossili. Queste attività comprendono l'aviazione, la fabbricazione di componenti elettronici e la fornitura di vapore e aria condizionata (elencate nell'ambito del codice sulla combustione dei carburanti), la raffinazione di olio minerale, la produzione di coke, la produzione o la lavorazione di metalli ferrosi e così via. Tutti questi dati sono contenuti nel database dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA)*, in cui per alcune categorie di attività esiste ancora un significativo numero di quote assegnate gratuitamente.

Per tale ragione si ritiene opportuno considerare l'assegnazione gratuita delle quote, del sistema EU-ETS, un sussidio alle fonti fossili.

L'ipotesi di base adottata sin dalla prima edizione del Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici, l'assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento.

Il costo del mancato introito è stato stimato moltiplicando il prezzo medio ponderato annuo formatasi nelle aste ETS del lotto EUA (che comprende tutti i settori ETS esclusa l'aviazione) per il numero di quote rilasciate a titolo gratuito ad operatori italiani, che ammontano a:

- 64.280.704 nel 2019 – il 44,72% del totale
- 57.649.149 nel 2020 – 52,6% del totale

(fonte: Comitato ETS).³¹³

L'adozione del prezzo medio ponderato annuale delle quote ETS costituisce una stima conservativa e prudentiale, ma riflette il controvalore effettivamente realizzabile e disponibile sul mercato cap-and-trade europeo nell'anno corrente. Altri benchmark utilizzabili per stimare il mancato introito possono essere la tassa sul carbonio vigente nei paesi del Nord Europa (130 €/tCO₂ in Svezia) o anche la stima dell'esternalità del FMI (tra i 500 e i 700 €/tCO₂).

L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assoggettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. L'art. 10 bis, intitolato "Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote", della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che "al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale".

Per questa misura l'incontro di presentazione della seconda edizione del Catalogo con gli stakeholder ha evidenziato come la riformabilità del sistema ETS, istituito dalla Direttiva 2003/87/CE e modificato in ultimo dalla nuova Direttiva 2018/410/UE, richiede l'iniziativa a livello comunitario da parte dell'Italia e a livello internazionale da parte dell'Unione Europea. Secondo alcuni esperti ed organizzazioni, l'introduzione delle quote gratuite va analizzata come compensazione di costi indiretti: si tratterebbe di misure atte ad assicurare che una minore, ma tassata, emissione di CO₂ in Europa non sia sostituita da una maggiore emissione di CO₂ nei Paesi extra-UE, dove le efficienze produttive e i mix di combustibili sono più emissivi e mancano regolamentazioni assimilabili all'ETS. Questo è stato ribadito, in particolare, per quanto riguarda i settori esposti al rischio delocalizzazione a causa del costo della CO₂.

* <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

³¹³ Le quote sono state conteggiate secondo un criterio "di cassa": comprendono cioè anche assegnazioni di anni precedenti.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	654,00	370,83	394,63	978,94	1.581,95	1.402,03

3.2.4.2 Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage

Settore:	Energia						
Nome del sussidio:	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage						
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.02]						
Norma di riferimento:	Art. 10 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2016						
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime						
Descrizione:	Si prevede che i proventi delle aste ETS siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal par. 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012) con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso"). Si segnala che il richiamato paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione rientra in un capitolo di disposizioni relative alla misura degli aiuti concedibili ad operatori a rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose.						
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto						
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:				
	n.a.		n.a.				
Livello di riformabilità:	Europeo/Nazionale						
Qualifica sussidio	SAD						
Motivazione: In generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione di delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi di CO ₂ dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile costituisce un effetto ambientale negativo). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni voluto dal legislatore europeo. La delocalizzazione industriale è dovuta a molti altri fattori, come il costo del lavoro, che potrebbe essere ridotto intervenendo sulla fiscalità che grava sul lavoro. Ne consegue che si tratta di un sussidio dannoso per l'ambiente.							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

3.2.4.3 Provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")

Settore:	Energia 		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6") [EN.SD.03]		
Norma di riferimento:	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1992		
Anno di cessazione (ove prevista):	Periodo di accesso: 1992-2001. Durata incentivo: 8-15 anni.		
Descrizione:	Il meccanismo d'incentivazione dell'energia prodotta da fonti assimilate(*) consiste in una forma di remunerazione amministrata dell'energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo d'incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. Si tratta di una tipologia di tariffa onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria A₃*SOS, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA. Le convenzioni sono in scadenza. Nel 2020 risulta una sola convenzione attiva per le fonti assimilate: un impianto alimentato a combustibili di processo/residui/recuperi di energia, per una potenza contrattuale di 548MW (c. 96% della potenza contrattuale totale). (*) Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge n. 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati. Sono, inoltre, inclusi per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri riferiti all'incentivazione della parte non biodegradabile.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	

Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Questo provvedimento premia il kWh prodotto da terzi e ceduto alla rete elettrica nazionale ottenuto da impianti atti a utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo. In particolare la gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO₂ (cfr. Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) rispetto al combustibile di partenza è fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Inoltre, alla produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). La letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e – in misura minore – il gas naturale è vasta. Si veda ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia. L'agevolazione, sotto il profilo ambientale, è dannosa per tutti gli impianti che generano elettricità da rifiuti, dal calore di risulta, dai fumi di scarico e da qualsiasi combustibile fossile. Nel 2019, il CIP 6/92 ha avuto un costo totale di incentivazione di 407,2 mln€, di cui 376,1 per le fonti assimilate (SAD) e i restanti 31,1 per le FER (3 impianti alimentati a biomasse/biogas/rifiuti) (SAF). Nel 2020, il CIP 6/92 ha avuto un costo totale di incentivazione di 308,7 mln€, di cui 307,4 per le fonti assimilate (SAD) e i restanti 1,4 per le FER (2 impianti alimentati a biomasse/biogas/rifiuti) (SAF).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	662,90	582,50	445,90	422,00	376,10	307,40

3.2.4.4 Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Regime di particolare favore per i SEU (Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.04]		
Norma di riferimento:	Art. 12 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>): a) nella definizione di “sistema efficiente di utenza” (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario; b) si è, inoltre, stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	a) incerto; b) SAF		
Motivazione:	Regime di particolare favore per i SEU Sistema Efficiente di Utenza) realizzati pre Decreto n. 115/2008 e per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (<i>Organic Rankine Cycle</i>):		

a) il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti rinnovabili, esso contribuirebbe direttamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Per queste ragioni l'effetto ambientale del sussidio è incerto;

b) la tecnologia ORC permette di recuperare e trasformare in elettricità il calore residuo di processo, disponibile anche a bassa temperatura. Esso consente quindi di recuperare un'energia altrimenti dispersa nell'ambiente, permettendo rilevanti risparmi energetici e di costo esterno ambientale della generazione. Il riconoscimento di determinati TEE a questa tecnologia permette la sua diffusione nei processi industriali nazionali, ed è senza dubbio un SAF.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.4.5 Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.05]		
Norma di riferimento:	Art. 1, cc. da 149 a 151, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all'energia prodotta. Il comma 150 dispone che tale incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al Mise gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:			

In base al D.Lgs. n. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, di tipo monetario, evidenziano costi esterni del MWh prodotto da fonti rinnovabili quali le biomasse e il biogas generalmente molto inferiori rispetto agli impianti alimentati con combustibili fossili (fonti: ExternE, 2005; CASES, 2008a; CASES 2008b; Ecofys, 2014). L'agevolazione è un SAF in quanto permette di contribuire al rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra.

La qualità del sussidio potrebbe essere migliorata subordinando l'erogazione dell'incentivo alla certificazione che gli impianti esistenti agevolati comportino minori emissioni inquinanti rispetto alle centrali a ciclo combinato a gas, ovvero la miglior tecnologia di generazione a combustibili fossili (il confronto potrebbe essere fatto su NO_x e PM_{2,5}, i due inquinanti principali, se non mediante valutazione standardizzata dei costi esterni ambientali utilizzando le metodologie semplificate dell'analisi costi-benefici). In alternativa, per maggior semplicità, il sussidio potrebbe essere vincolato all'uso delle biomasse, bioliquidi e biogas, nei soli impianti di cogenerazione e utilizzo del calore.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.4.6 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.06]		
Norma di riferimento:	D.M. 23/6/2016 (FER-E II); D.M. 6/7/2012 (FER-E I); L. 244/2007 (Tariffa Onnicomprensiva); D.M. 18 dicembre 2008 (Incentivi ex Certificati Verdi)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2016		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Il D.M. 23 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” aggiorna i meccanismi d’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, introdotti dal DM 6 luglio 2012. Viene in particolare incentivata l’energia elettrica prodotta da: 1. impianti idroelettrici; 2. impianti geotermoelettrici; 3. impianti eolici; 4. impianti alimentati da gas di discarica; 5. impianti alimentati da gas di depurazione; 6. impianti alimentati da biogas; 7. impianti alimentati da bioliquidi; 8. impianti alimentati da biomasse; 9. impianti solare termodinamici. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria $A_3 \cdot \text{SOS}$, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		

Qualifica sussidio	SAF
Motivazione: I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 23 giugno 2016 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014). Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente: Geotermoelettrico Per quanto riguarda il geotermoelettrico, si prende nota delle osservazioni presentate dalle associazioni di rappresentanza, durante le consultazioni di ottobre 2019. Le Regioni interessate da questo tipo di impianti, come la Regione Toscana, sono intervenute ad integrazione della normativa nazionale prevedendo l'applicazione di valori limite di emissione più restrittivi o aggiuntivi. Inoltre, nel 2016 sono state emanate le Linee guida del Mattm e del Mise³¹⁴ per la prevenzione e la mitigazione dei potenziali effetti sull'ambiente nell'uso della risorsa geotermica a media e alta entalpia. Le linee guida sottolineano l'importanza di una scelta oculata del sito, della valutazione caso per caso dei possibili fattori di impatto ambientale in funzione delle peculiarità geochimiche del territorio, delle attività di monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro. Ulteriori indicazioni per un rafforzamento dei criteri di tutela ambientale nello sfruttamento della risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica potrebbero essere fornite con il DM FER2. Idroelettrico Per l'idroelettrico, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE). Inoltre, all'articolo 4 comma 3 lo stesso DM 23 giugno 2016, a garanzia della sostenibilità dell'incentivazione, prevede che gli impianti di potenza nominale di concessione fino a 250 kW, siano incentivati a condizione che rientrino in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale. Eolico Una valutazione analoga si riporta anche per l'energia eolica il cui incentivo è ritenuto favorevole purché la sua fruizione sia allineata almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni	

³¹⁴ <https://unmig.mise.gov.it/images/docs/linee-guida-geotermia.pdf>

ambientaliste. Il Protocollo tra l'altro elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chiroterri; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

Impianti alimentati da biomasse

Affinché l'attività di produzione di energia dalle biomasse possa essere considerata ambientalmente sostenibile, uno dei presupposti fondamentali è la chiusura del ciclo del carbonio che prevede che il quantitativo di CO₂ emesso nelle fasi operative di semina, taglio, trasporto e combustione, sia interamente ricatturato nell'arco temporale della crescita dei nuovi serbatoi di biomasse. Il ciclo biogeochimico del carbonio non è comunque il solo ad essere incluso nell'analisi di sostenibilità, ma vi rientrano anche i potenziali impatti sui cicli biogeochimici dell'acqua e dell'azoto qualora attività come l'irrigazione e la fertilizzazione non venissero svolte in maniera sostenibile. Inoltre, secondo il gruppo di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)³¹⁵ e sempre in un'ottica di ciclo di vita (LCA), occorre considerare anche gli impatti sulla qualità dell'aria ascrivibili alle altre emissioni di polveri e ossidi di azoto che avvengono nella combustione delle biomasse solide, in particolare per gli impianti più vetusti e per quelli domestici. Lo studio riporta un'elevata criticità relativa al settore residenziale privato ritenendolo non particolarmente sostenibile, ad eccezione di alcuni contesti come quello montano, a causa di un tessuto emissivo parcellizzato e di un numero elevato di impianti poco efficienti.

L'RSE raccomanda quindi la catena corta secondo un principio di prossimità della risorsa e la propensione all'uso di impianti più efficienti, come ad esempio gli impianti di conversione energetica cogenerativi, dotati di sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni (sia di NO_x che di polveri sottili), favorendo livelli di prestazione e rendimento delle biomasse approssimabili a quelli del gas naturale.

Il DM 23 giugno 2016, come per l'idroelettrico, fornisce limiti all'incentivazione sulla base di criteri di sostenibilità anche per le biomasse, intervenendo sia sulla provenienza della materia che sulla tecnologia usata per la produzione di energia e calore. In particolare il DM cita il Piano di settore per le bioenergie nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari, e solo in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate. Inoltre il legislatore ritenendo applicabili alle biomasse prodotto i criteri di cui all'art. 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 restringe il campo degli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	5.761,00	5.761,00	5.628,40	5.700,00	5.616	5.775,2

³¹⁵ <https://www.dossierse.it/archivio/09-energia-dalle-biomasse-legnose/opinioni>

3.2.4.7 Conto energia

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Conto energia [EN.SD.07]		
Norma di riferimento:	I) DD.MM. 28/07/2005 e 06/02/2006 (I Conto Energia); II) D.M. 19/02/2007 (II Conto Energia); III) D.M. 06/08/2010 (III Conto Energia); IV) D.M. 05/05/2011 (IV Conto Energia); V) D.M. 05/07/2012 (V Conto Energia)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2005		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Il Conto Energia è il sistema incentivante dedicato agli impianti solari fotovoltaici consistente originariamente in un premio fisso erogato sulla base dell'energia prodotta. Tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 5 luglio 2012 o V Conto Energia, in virtù del quale l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è, invece, pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW). Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questo schema di incentivazione. L'incentivo continua però ad essere erogato a quegli impianti che a quella data avevano già avuto accesso al meccanismo, per un periodo contrattuale di 15-20 anni. La copertura del fabbisogno finanziario della misura incentivante è data dal gettito della componente tariffaria $A_3 \cdot \text{SOS}$, in capo alla collettività degli utenti elettrici, il cui valore unitario viene fissato annualmente dall'ARERA.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		

Motivazione:

Il Conto Energia (CE) risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti solari fotovoltaici hanno impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati (*prosumer model*), hanno un impatto decisamente ridotto rispetto ai grandi impianti installati a terra sia per il consumo del suolo che da un punto di vista paesaggistico. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonte solare quasi nulli. I costi esterni della produzione delle celle fotovoltaiche presentano invece valori di danno non trascurabili, comunque largamente inferiori agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a, 2008b); NEEDS (2008); EXIOPOL (2010); EEA (2011a, 2014a); Ecofys (2014).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	6.297,00	6.297,00	6.404,00	5.868,00	5.970,00	6,187,00

3.2.4.8 Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)		
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.08]		
Norma di riferimento:	D.Lgs. n. 102/2014; Decreto ministeriale 5 settembre 2011 Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, e D.Lgs. 102/2014 e Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR) attraverso il meccanismo dei CB o TEE e con il nuovo Conto Termico 2.0		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La produzione di energia termica da FER (biomasse, geotermia ecc) sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO₂ a bilancio nullo. In particolare l'uso delle biomasse, dei bioliquidi e del biogas negli impianti di cogenerazione e di CAR razionalizzano l'uso di risorse naturali ottimizzando la produzione combinata di energia elettrica e termica. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento, permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES, 2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica, essi permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. Inoltre i CB o TEE intendono promuovere l'efficienza energetica sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie per salvaguardare i consumi di energia.		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.4.9 Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

Settore:	Energia	
Nome del sussidio:	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.09]	
Norma di riferimento:	Art. 32 Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2011	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	L'art. 32 "Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale" del D.Lgs. n. 28/2011 riconosce, nell'ambito di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, la possibilità di incentivare gli interventi e le misure di sostegno a: i. progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell'energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione; ii. progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici; iii. creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto i); iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici. Il finanziamento di tale meccanismo è assicurato da un apposito fondo tenuto presso la CSEA (Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali), alimentato dal gettito della componente tariffaria A_{SVRIM}, in capo agli utenti elettrici, e RE, in capo agli utenti gas, in misura stabilita dall'ARERA pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Smc. Quest'ultimo importo va ad alimentare il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, insieme al gettito rinveniente dall'applicazione della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale (art. 40, comma 3, lettera d), della RTDG) e della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto RE_T (art. 23, comma 1, lettera f) della RTTG).	
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto	

Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n.a.		n.a.		
Livello di riformabilità:		Nazionale				
Qualifica sussidio		SAF				
Motivazione:						
Trattandosi di un meccanismo incentivante per interventi sperimentali e innovativi a sostegno diretto di fonti rinnovabili (biocarburanti di seconda generazione, fotovoltaico ad alta concentrazione, gassificazione delle biomasse) o a sostegno di una ulteriore penetrazione delle fonti rinnovabili (potenziamento rete e sistemi di accumulo), la misura si configura come un sussidio ambientalmente favorevole (SAF).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.2.4.10

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile

Settore:	Energia 	
Nome del sussidio:	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile	
[Codice CSA sussidio]	[EN.SD.10]	
Norma di riferimento:	D.M. 04 luglio 2019 (FER-E III)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2019	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento. Il Gruppo A comprende gli impianti: eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione. Il Gruppo A-2 comprende gli impianti: fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Il Gruppo B comprende gli impianti: idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Il Gruppo C comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale: eolici “on-shore”; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione. I meccanismi del provvedimento in esame rientrano tra i sussidi diretti ed hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera dovute alla generazione di elettricità e la dipendenza energetica dall'estero.	
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
	n.a.	n.a.

Livello di riformabilità:	Nazionale
Qualifica sussidio	SAF
Motivazione: I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 4 luglio 2019 promuovono la produzione di energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. Ad esempio, il filone di letteratura basato sulla valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, metodo che consente l'aggregazione di effetti ambientali e sanitari di diverso tipo, esprimendoli con l'unità di misura monetaria (euro/MWh), stima costi esterni per le fonti rinnovabili generalmente nettamente inferiori a quelli da combustibili fossili (si veda: ExternE 1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005; CASES 2008a, 2008b; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010; EEA 2011a, 2014a; Ecofys 2014). Questo non significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi. Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardanti le singole fonti, a completamento di un giudizio complessivamente favorevole per l'ambiente: Per l'idroelettrico, l'incentivo è considerato favorevole purché la sua fruizione sia compatibile con il quadro di regole e linee guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE), richiamata nel preambolo del decreto: a) l'articolo 4 comma 3 del decreto 23 giugno 2016 (articolo 4, comma 3), che include le cosiddette "quattro i" ossia che l'impianto I. sia realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; II. utilizzi acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; III. utilizzi salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; IV. utilizzi parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale. b) il Decreto n. 29/STA del 13.02.2017 di approvazione delle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che prevede l'attestato di conformità rilasciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) secondo le Linee guida sulla qualità dei corpi idrici emanate nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente. Inoltre, andrebbe posta sempre più attenzione ai sempre più frequenti stati di siccità associati ai cambiamenti climatici, che influiscono negativamente sulla produzione di energia da fonte idrica, per cui non solo i costi di investimento ma anche gli eventuali impatti ambientale dei nuovi impianti, ancorché minimi, non sarebbero più giustificati dai proventi economici e dai benefici sociali derivanti dall'attività stessa.³¹⁶ Ulteriori raccomandazioni per minimizzare gli impatti ambientali dei nuovi impianti sono fornite anche dalla Commissione europea³¹⁷ con riferimento alla pre-pianificazione e alla scelta oculata del sito (ad	

³¹⁶ Si veda ad esempio la richiesta dello stato di calamità naturale richiesto da Assoidroelettrica nell'aprile 2019.

https://gallery.mailchimp.com/3b352a1fc666b3725d227edf/files/05fb9e4-97ca-4ff2-b195-d750dca46c58/PROT_204_2019_WEB_Lettera_a_Angelo_Borrelli_Capo_Protezione_Civile.pdf

³¹⁷ Guidance on The requirements for hydropower in relation to Natura 2000

<https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Hydro%20final%20May%202018.final.pdf>

esempio, sfruttando canali già utilizzati per l'irrigazione e aree con uno stato di salute delle acque già compromesso), modernizzazione e upgrading degli impianti esistenti (considerando anche la elevata vetustà media degli invasi italiani), riattivazione dei numerosi impianti inattivi e rispetto dei parametri minimi ecologici e di funzionalità fluviale.

Una valutazione analoga si riporta anche per l'**energia eolica** il cui incentivo è ritenuto favorevole purché sia allineato almeno ai criteri del Protocollo d'intesa sottoscritto da ANEV e associazioni ambientaliste. Il Protocollo tra l'altro elenca le aree dove escludere la realizzazione di impianti tra cui le aree di nidificazione di rapaci o uccelli che utilizzano pareti rocciose e a grotte utilizzate da popolazioni di chiroterti; aree corridoio per l'avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali. Inoltre affinché il progetto sia socialmente sostenibile, per cui siano chiari i vantaggi economici e sociali dovuti all'opportunità di impiego e climatici derivanti dalla sostituzione di fonti fossili, il Protocollo richiama il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni di informazione e sensibilizzazione per la condivisione del progetto da parte delle popolazioni e delle autorità locali.

	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	1,6

3.2.4.11 *Incentivazione dell'energia prodotta da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW*

Settore:	Energia		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW [EN.SD.11]		
Norma di riferimento:	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 954/957		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Si prevede che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:			
L'incentivo si ritiene favorevole in virtù del recupero energetico da rifiuti organici e del limite del 20% di biomasse per l'alimentazione dell'impianto. I limiti in percentuali imposti dal legislatore intendono conservare l'attività energetica all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, o di un consorzio di aziende, e prevenire una potenziale e graduale sostituzione delle colture originarie con altre a scopo energetico. Infatti gli impianti di biogas fino a 300 kW possono accedere all'incentivo solo se prevedono una alimentazione che deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. Inoltre tra i criteri di selezione nella graduatoria per l'incentivo, adottati dal Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, vi è in ordine gerarchico la precedenza per le aree soggette a vulnerabilità ai nitrati previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999 (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).			
	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	25	25

3.2.4.12 Mercato della capacità

Settore:	Energia		
Nome del sussidio:	Mercato della capacità		
Codice CSA sussidio	[EN.SD.12]		
Norma di riferimento:	D.M. 30 giugno 2014; D.M. 28 giugno 2019 (Mise)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Il mercato delle capacità è un sistema di remunerazione della disponibilità della capacità produttiva (potenza, espressa in MW) di energia elettrica, atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di: garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva; rimediare al fallimento del mercato elettrico nel coordinare le scelte di investimento, rendendo le informazioni per gli investimenti degli operatori più complete e simmetriche; Il sistema promuove l'adozione di assetti e tecnologie efficienti e la partecipazione anche della generazione distribuita da fonti rinnovabili, purché abbia i requisiti funzionali idonei a contribuire all'adeguatezza del sistema. L'Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato delle capacità; successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, ha positivamente verificato (con alcune modifiche) la proposta di una tale disciplina predisposta da Terna. Per garantire un livello ottimale di adeguatezza della Terna dovrà organizzare per ciascuna Area di rete rilevante apposite aste di approvvigionamento, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di opzioni su capacità produttiva reale o contratti standard. La capacità è approvvigionata con quattro anni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna, che sarà triennale. Alle possono partecipare sia agli impianti esistenti sia quelli di nuova costruzione. Il 6 novembre 2019 si è svolta la prima asta madre per l'anno di consegna 2022. Il 28 novembre 2019 di è svolta la seconda asta madre per l'anno di consegna 2023.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
	Na	Na	

Livello di riformabilità:	Nazionale
Qualifica sussidio	SAD
Motivazione:	
La ratio dietro il mercato delle capacità è la seguente: un sistema centralizzato di remunerazione della messa a disposizione della capacità produttiva da parte degli operatori, basato su prezzi contrattualizzati sul lungo periodo, riduce i rischi degli investimenti in capacità produttiva (greenfield o ammodernamenti); incrementa la contendibilità del mercato; aumenta la stabilità del sistema. La maggiore stabilità e prevedibilità del sistema hanno l'effetto di ridurre la volatilità di prezzo dell'elettricità in borsa elettrica, il che si traduce – teoricamente – in una riduzione sulla componente energia in bolletta al consumatore finale.³¹⁸ Altro beneficio atteso per i consumatori è il superamento dell'attuale meccanismo di capacity payment, che trova copertura nella componente tariffaria “CD”, in capo alle utenze elettriche, sotto i costi per il servizio di dispacciamento. Inoltre, la creazione del mercato delle capacità è motivata con il completamento dell'Unione Europea dell'Energia (Energy Union), andando ad affiancare i vigenti mercati spot, a termine e di dispacciamento. I risultati delle due aste sinora svoltesi, entrambe nel 2019, per produzioni da consegnarsi nel 2022 e nel 2023, vedono escluse de facto le fonti di energia rinnovabile intermittenti e non programmabili (solare ed eolico) dalla partecipazione al sistema di remunerazione, a causa delle regole che governano il mercato dei servizi di dispacciamento. Gli esiti delle due aste redatti da Terna mostrano un'assegnazione per $\frac{3}{4}$ della CDP (capacità disponibile in probabilità) a impianti termici alimentati da gas naturale o altro termico, 19% a rinnovabile programmabile (idroelettrico non fluente e a pompaggio, biocombustibili e accumuli) e solo il 3% al rinnovabile non programmabile. Inoltre, la quasi totalità della potenza contrattualizzata è già installata. Il gas naturale è una fonte di energia di origine fossile che nelle strategie nazionali ed europee è transitoria e strumentale alla transizione verso fonti più pulite. La vasta letteratura sui costi esterni dei prodotti energetici di origine fossile, (si veda ExternE (1997a, 1998a, 1998b, 1998c, 2005), CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008), EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014)), fornisce evidenze empiriche sulla loro nocività per la salute dell'uomo, dell'ambiente e dei servizi ecosistemici quali la regolazione del clima globale. Pertanto, adottando un criterio di sostenibilità forte, si ritiene dannoso un sussidio che premia, peraltro retroattivamente, il settore termoelettrico.	

³¹⁸ Tuttavia Italia Solare stima un rincaro fino a 50 €/MWh in bolletta, dato da un corrispettivo applicato nelle ore dell'anno in cui il sistema è maggiormente esposto al rischio di non riuscire a soddisfare interamente la domanda. Cfr. il documento presentato da Italia Solare all'audizione in Commissione al Senato il 20 gennaio 2021.

3.3 TRASPORTI

3.3.1 Introduzione

Come illustrato dall'EEA, nel suo rapporto *European environment: State and outlook 2020*, il settore trasporti rimane una delle principali sfide per la decarbonizzazione dell'economia. Il settore è responsabile del 27% delle emissioni europee ad effetto serra e di circa un terzo delle emissioni degli Stati Membri che sono soggette ad obblighi di riduzione nazionali (Effort Sharing). Inoltre, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, rumore e frammentazione degli habitat³¹⁹. In base ai dati Ispira relativi all'Italia, la quota delle emissioni di gas serra dei trasporti (esclusi quelli marittimi e aerei) sul totale delle emissioni nazionali è cresciuta dal 19,8% del 1990 al 25,1% del 2019, con un incremento in valore assoluto delle emissioni di CO₂ di poco meno di 4 milioni di tonnellate (cfr. Tabella 22).

Il succedersi delle normative sulle emissioni dei trasporti (Euro 0-6) ha comportato una riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera nel periodo 1990-2015 (si veda Tabella 23, riferita al particolato).

Nonostante le politiche di riduzione delle emissioni messe in atto a livello europeo, le concentrazioni di particolato in atmosfera, alle quali il settore dei trasporti contribuisce in maniera rilevante, presentano livelli particolarmente elevati nel nostro paese, anche nel confronto con gli altri Stati Membri (Italia seconda dopo la Polonia per peggior qualità dell'aria).

³¹⁹ La frammentazione degli ambienti naturali è considerata una tra le principali minacce di origine antropica alla diversità biologica (cfr., fra i tanti, Wilcove et al., 1986; Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distruzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l'aumento dell'isolamento, tutte componenti del processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici. (Battisti C., 2004).

Tabella 22 – Emissioni di gas serra del settore trasporti per tipo di gas (Mt CO₂eq) e quota sul totale

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Emissioni di gas serra dai trasporti di cui:	102,19	114,30	132,79	128,25	115,56	106,24	105,52
anidride carbonica CO₂	100,30	111,53	121,42	126,60	114,17	105,04	104,28
metano CH₄	0,90	1,02	0,77	0,51	0,31	0,21	0,21
protossido di azoto N₂O	0,99	1,75	1,60	1,14	1,08	0,99	1,03
Emissioni totali nazionali di gas serra	516,11	531,10	552,86	579,45	505,05	433,06	418,28
Quota % sul totale delle emissioni*	19,8	21,6	22,4	22,1	22,8	24,5	25,1

*Quota delle emissioni del settore trasporto sul totale (esclusi bunker aerei e navali internazionali).

Note: Emissioni totali lorde, senza gli assorbimenti dovuti al settore LULUCF (Land use, land-use change and forestry). La serie storica è stata ricalcolata dal 1990 sulla base dei consumi energetici settoriali di Eurostat

Fonte: Elaborazioni Mite su dati Ispra

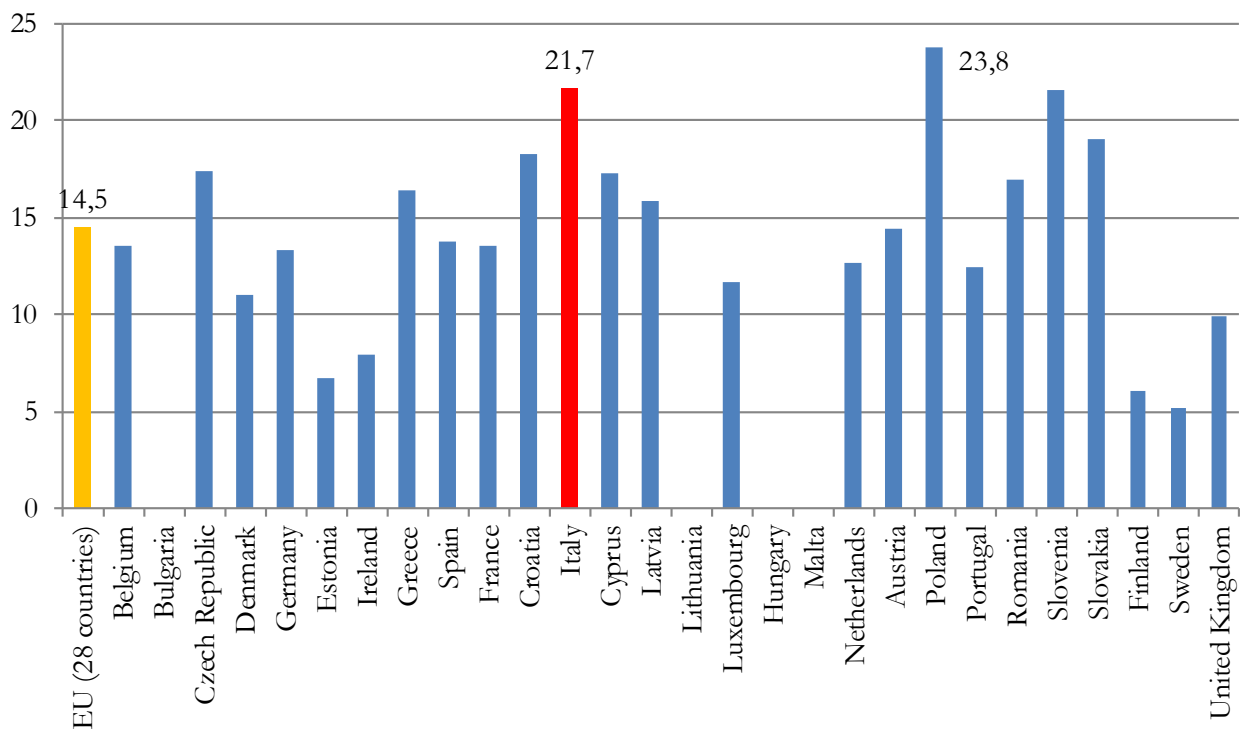
Tabella 23 – Emissioni di PM_{2,5} del settore trasporti per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Emissioni di PM _{2,5} (in tonnellate)						
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
Automobili	18.663	14.470	11.294	9.429	7.267	5.535	4.495
Veicoli leggeri P < 3,5 t	10.028	11.562	13.471	10.759	6.951	2.774	1.643
Veicoli pesanti P > 3,5 t e autobus	13.815	13.183	10.530	8.159	5.337	3.981	2.765
Ciclomotori e motocicli	3.174	4.251	3.975	3.350	1.500	979	721
Ferrovie	282	276	197	140	84	25	38
Vie di navigazione interne	89	102	90	111	81	123	128
Attività marittime	10.095	9.743	10.417	9.886	8.582	6.032	6.118
Aeroporti (LTO)	24	30	48	57	52	48	50
Pneumatici, freni e manto stradale	4.240	4.832	5.106	5.370	4.956	4.712	6.689
TOTALE	60.410	58.449	55.128	47.261	34.810	24.209	22.647

Note: La serie storica è stata ricalcolata dal 1990, le emissioni da usura di pneumatici, freni e manto stradale sono considerate separatamente

Fonte: Ispra, Annuario dei dati ambientali, online annuario.isprambiente.it/pon/basic/14, consultato il 1.7.2021

Figura 27 – Esposizione della popolazione urbana alle concentrazioni di PM_{2,5} (valori di concentrazione pesati per la popolazione; µg/mc)

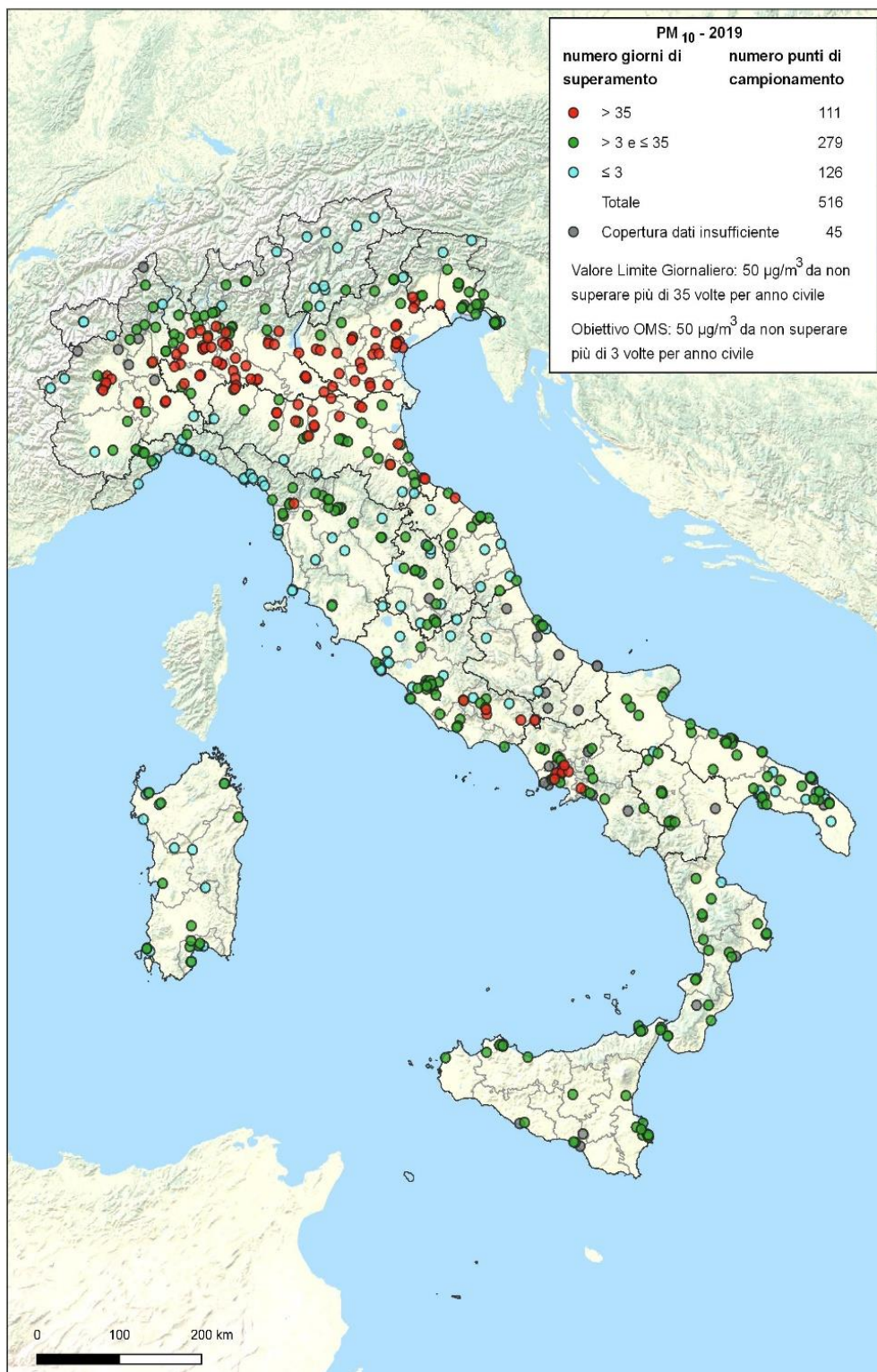


Fonte: [Eurostat\(2018\)](#)

Nel 2019, il superamento del valore di riferimento annuale dell'OMS (10 µg/mc) si è verificato nella maggior parte delle stazioni di

monitoraggio (65% dei casi). I superamenti registrati sono concentrati nell'area del bacino padano e in alcune aree urbane del Centro Sud.

Figura 28 – PM₁₀: Superamenti dei valori limite annuo del D.Lgs. n. 155/2010 e del valore di riferimento OMS a breve termine (stazioni di monitoraggio; anno 2019)



Fonte: [Ispra \(2019\)](#)

In questo contesto, l'erogazione di sussidi diretti o indiretti nel settore trasporti può svolgere un ruolo importante nell'indirizzare le scelte di acquisto e gli stili di comportamento verso forme di mobilità più sostenibili. In alcuni casi, come le agevolazioni fiscali previste per i dipendenti nella fruizione di auto aziendali (cfr. Focus 4 sulle auto aziendali), il segnale di prezzo fornito dall'agevolazione va nella direzione opposta a quella auspicabile, favorendo l'acquisto e la fruizione di auto di elevata cilindrata, con livelli di consumo energetico ed emissioni di CO₂ che potrebbero essere evitati eliminando il sussidio. In altri casi, come le agevolazioni fiscali per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale ("buoni TPL"), il sussidio mira a

promuovere l'utilizzo di forme di trasporto collettivo rispetto alle modalità private, con un effetto netto benefico in termini di minori emissioni, congestione e incidentalità.

Nella lettura dei sussidi classificati nella categoria dei trasporti va ricordato che i sussidi riguardanti prodotti energetici utilizzati dai veicoli di trasporto sono stati classificati sotto la voce "energia". In questa edizione sono stati complessivamente esaminati 17 sussidi riguardanti i trasporti. Si registra un incremento dei sussidi favorevoli per l'ambiente, che salgono a 12, mentre i SAD rimangono 4 e uno è incerto. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, l'incidenza delle agevolazioni riguardanti l'auto aziendale, rimane quella preponderante nell'ambito dei trasporti.

Focus 4.

IL SISTEMA DI TASSAZIONE DELL'USO PERSONALE DI AUTO AZIENDALI PER I DIPENDENTI IN ITALIA E I RECENTI SVILUPPI

La tassazione che si applica alle auto aziendali in Italia come nella maggior parte dei paesi Ocse è particolarmente eterogenea ed ha rilevanza sia da un punto di vista fiscale che ambientale. Da una parte, infatti, l'impresa beneficia di un trattamento fiscale favorevole e può dedurre una percentuale considerevole del costo di acquisto e inclusa l'IVA e dei costi di manutenzione, carburante e assicurazione. Dall'altra, il dipendente può utilizzare l'auto sia per finalità aziendali che per uso personale (cosiddetto uso promiscuo dell'auto) con possibili effetti distorsivi quando l'imputazione della quota di uso aziendale è diversa da quella reale.

Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale da parte dei dipendenti può, sotto determinate condizioni, configurarsi come una spesa fiscale o un sussidio indiretto.

Per quanto riguarda l'azienda, questa deduce dal proprio reddito sia il costo di acquisto del mezzo che i costi di funzionamento dell'automobile in base all'art. 164 del TUIR. L'articolo prevede la "deducibilità del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta". Tale percentuale nel 2012 era del 90%, ma è stata abbassata per effetto degli interventi della riforma Fornero e della Legge di Stabilità 2013. Per i limiti alla deducibilità dei costi e alla detrazione IVA di questa e delle altre categorie di veicoli di cui all'art. 164 del TUIR, quali i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o ai veicoli adibiti ad uso pubblico, si faccia riferimento alla Tabella 24. In particolare, la Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, Commi 632 e 633) ha modificato le aliquote di deducibilità introducendo criteri di premialità per veicoli a minori emissioni climalteranti.

Tabella 24 – Limiti alla deducibilità/detraibilità per le imprese delle auto aziendali in Italia

	Costi acquisto*		Costi manutenzione, assicurazione, bollo, carburanti, pedaggio	
	Deduzione costi	Detrazione IVA	Deduzione costi	Detrazione IVA
Utilizzo esclusivo bene strumentale, o oggetto attività d'impresa, o adibiti a uso pubblico**	100%	100%	100%	100%
Agenti e rappresentanti commercio	80%***	100%	80%	100%
Inerenti attività d'impresa, arte o professione	20%****	40%	20%	40%
Usi promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta*****	70%	40%	70%	40%
Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior	70% per il periodo promiscuo e 20%	40%	70% per il periodo promiscuo e 20%	40%

parte del periodo d'imposta	oltre		oltre	
Uso promiscuo Amministratore	Benefit deducibile Quota eccedente dedotta al 20%	40%	Benefit deducibile Quota eccedente dedotta al 20%	40%

* Il costo d'acquisto del veicolo non viene dedotto integralmente nel periodo d'acquisto, ma ripartito in quattro/cinque esercizi secondo la logica dell'ammortamento (costo di acquisto comprensivo dell'IVA indetraibile).

** Rientrano in questa categoria mezzi senza i quali l'attività non può essere esercitata come taxi, autonoleggio, autoscuole, pompe funebri, ecc.

*** Con limiti al costo max fiscalmente riconosciuto pari a 25.822,84 euro per le autovetture, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori.

**** Con limiti al costo max fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro per le autovetture, 4.131,66 per i motocicli e 2.065,83 per i ciclomotori.

***** Se il dipendente paga un corrispettivo per l'utilizzo promiscuo allora l'auto è considerata strumentale e i costi sono deducibili al 100%.

Fonte: Zatti (2017)

Per quanto riguarda il lavoratore dipendente, l'utilizzo a fini personali dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit sottoposto al regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente. Questo avviene in virtù dell'applicazione del principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente secondo cui qualsiasi compenso, sotto qualsiasi forma, percepito dal lavoratore dipendente, deve essere tassato in busta paga al pari del salario mensile. Tuttavia, il beneficio reddituale per il dipendente viene quantificato con un criterio forfettario che configura un sussidio a beneficio del dipendente.

La fattispecie è regolata dal comma 4 dell'art. 51 alla lettera a), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/1986) e successive modifiche, che stabilisce per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo, un costo forfettario del “25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia (ACI) deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno”.

La percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.

In altre parole, il valore dell'uso personale è determinato nella misura forfettaria che va dal 25% al 60% del costo di utilizzo del mezzo desumibile dalle tabelle ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, cioè al costo per km calcolato dall'ACI per 4.500 km.

La distanza annua effettivamente percorsa dal dipendente a titolo personale in eccedenza alla soglia dei 4.500 km viene di fatto considerata come uso aziendale ed è esentata dalla tassazione. Di conseguenza, qualsiasi utilizzo del mezzo per fini personali che superi la soglia dei 4.500 km annui viene di fatto agevolato dalla tassazione corrente e costituisce un sussidio (Harding, 2014).

La novità introdotta dalla Legge finanziaria 2020 sembra tuttavia almeno voler indirizzare la scelta dell'auto aziendale, e del corrispondente beneficio fiscale, verso i veicoli a più basse emissioni di CO₂.

Ad incrementare questo effetto contribuisce anche il passaggio, dal primo gennaio 2021, del metodo di calcolo delle emissioni dei veicoli che passa dal ciclo NEDC (*New European Driving Cycle*), al più stringente ciclo WLTP (*Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure*). Con la seconda e più recente metodologia vengono testati anche quegli accessori opzionali che aumentano il peso e la resistenza di una vettura, come gli pneumatici maggiorati e sono previsti i test Rde - *Real Emission Drive*. Si tratta di prove che vengono eseguite su strada in condizioni di guida reali, pur con dei parametri da rispettare per far sì che abbiano valore indipendentemente dal luogo di svolgimento: altitudine, temperatura, dislivello affrontato, carico del veicolo e tipo di percorso.

Quantificare il fenomeno

Quando il benefit calcolato dal sistema fiscale è inferiore al valore reale che un dipendente riceve dall'uso di un'auto aziendale, la differenza nel gettito fiscale che ne risulta può essere considerata come una spesa fiscale. Diversi studi a livello internazionale hanno cercato di quantificare questa spesa fiscale. Tra i più recenti, possiamo citare gli studi di Harding (2014) che calcola la spesa fiscale per tutti i paesi OCSE e Copenhagen Economics (2010) che considera i paesi dell'Unione Europea.

Seguendo Harding (2014) per quantificare la spesa fiscale occorre, innanzitutto, stimare il valore reale del beneficio ovvero l'ammontare di reddito che il dipendente spenderebbe sul mercato per l'acquisto e l'utilizzo dell'auto. Questa situazione può essere considerata di "benchmark" perché il dipendente è indifferente tra la prestazione in natura (auto aziendale) e una forma di retribuzione equivalente (aumento di salario). La differenza tra il benchmark e il beneficio calcolato secondo le regole vigenti moltiplicato per l'aliquota fornisce una stima della spesa fiscale:

$$\left(\text{Beneficio Tassabile Benchmark} - \text{Beneficio Tassabile normativa vigente} \right) \times \text{Aliquota marginale} = \text{Spesa fiscale}$$

Per calcolare il benchmark, Harding (2014) tiene conto di due componenti, una parte fissa che riguarda il costo di acquisto del mezzo (costo e IVA) e una parte variabile che riguarda l'utilizzo del mezzo (carburante e manutenzione). Per la parte variabile, lo studio assume in base a stime prese dalla letteratura che i dipendenti percorrano 20.000 km all'anno per uso personale e 10.000 km per uso aziendale.

I risultati (Tabella 25) mostrano che in Italia la tassazione del benefit copre soltanto il 37%, 32% e 29% del valore di benchmark nei tre scenari considerati (minimo, medio e alto). Il mancato gettito (ovvero spesa fiscale) va da un minimo di 1.231 ad un massimo 2.371 milioni di euro con un valore medio di 2.018 milioni.

Tabella 25 – Fringe benefit e spesa fiscale nel 2012 con 3 anni di vita utile del mezzo (valori in milioni di euro)

	Benchmark			Tassazione vigente	Beneficio non tassato			Spesa fiscale (aliquota media pari a 0,5)		
	minimo	medio	alto		minimo	medio	alto	minimo	medio	alto
Harding (2014)	4.369	5.948	6.657	1.899	2.470	4.049	4.758	1.231	2.018	2.371

Fonte: Harding (2014)

La tassazione delle auto aziendali: gli effetti distorsivi

La presenza di agevolazioni può avere impatti negativi sull'efficienza del sistema fiscale perché si riducono le entrate costringendo il decisore politico a diminuire la spesa o a recuperare il gettito attraverso altre fonti. Inoltre, le agevolazioni rendono il sistema di tassazione dei redditi non-neutrale perché incentivano la forma di remunerazione meno tassata (l'uso dell'auto aziendale) a scapito delle altre (aumento del salario). Questo produce effetti potenzialmente indesiderati sul piano dell'equità poiché chi riceve una remunerazione totale con un valore simile è tassato in modo diverso a seconda della forma in cui il reddito è percepito (equità orizzontale) e perché chi ha redditi più alti può avere maggiori probabilità di ricevere i benefici del trattamento fiscale, ad es. perché le auto aziendali sono spesso fornite a dirigenti più pagati (equità verticale). Può anche limitare la concorrenza nel mercato a favore delle imprese più grandi e/o mature che hanno maggiori possibilità di offrire un pacchetto retributivo diversificato consentendo loro di attirare lavoratori più qualificati a scapito delle imprese più giovani e/o più piccole.

Infine, tali effetti distorsivi possono avere anche impatti ambientali negativi. Come evidenziato anche da Zatti (2017) tramite una rassegna della letteratura sul tema a confronto con la normativa vigente per l'Italia, il trattamento favorevole concesso alle auto aziendali può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici locali, congestione del traffico, usura delle infrastrutture stradali. L'agevolazione può, infatti, indurre a possedere un numero maggiore di auto per famiglia. Può inoltre determinare un maggiore utilizzo dell'auto con un aumento delle distanze percorse (soprattutto quando il costo sostenuto dal dipendente non coincide con il costo reale di ogni kilometro aggiuntivo percorso). Può infine modificare la composizione della flotta di veicoli favorendo veicoli di maggiori dimensioni e potenzialmente più inquinanti.

Tuttavia va sottolineato come la recente revisione dei parametri per la determinazione del beneficio reddituale del dipendente sembrano andare nella direzione opposta a quella appena citata, prevedendo benefici maggiori per i veicoli caratterizzati da più basse emissioni di CO₂.

3.3.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Trasporti

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
1	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	19,00	20,00	20,00
2	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	1.231,00	1.231,00	1.231,00
3	TR.SI.09	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,40	20,40	20,40
4	TR.SI.10	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,05	2,05	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Trasporti				1.272,45	1.273,45	1.271,40
5	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	-	88,90	88,90
6	TR.SI.06	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	SAF	3,00	-	-
7	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,40	0,40	0,40
8	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,20	11,20	11,20
9	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	-	0	0,01
10	TR.SI.12 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike (attuazione dal 2021)	SAF	-	-	-
Totale sussidi indiretti "SAF" in Trasporti				14,60	100,50	100,51
11	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci	Incerto	48,90	-	50,00
Totale sussidi diretti "Incerti" in Trasporti				48,90	-	50,00
12	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia	SAF	20,00	-	-

13	TR.SD.03	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria non inferiore a “Euro 5”	SAF	-	-	-
14	TR.SD.04	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	SAF	-	-	-
15	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,00	4,00	4,00
16	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF	-	10,00	d.q.
17	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO2/km o omologazione di veicolo termico convertito (in categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)	SAF	-	60,00	70,00
18	TR.SD.08 Nuovo sussidio	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	SAF	-	12,90	15,90
19	TR.SD.09 Nuovo sussidio	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	-	5,00	140,00
20	TR.SD.10 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di autotrasporto	SAF	-	12,90	12,90
21	TR.SD.11 Nuovo sussidio	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km	SAF	-	-	600,00
22	TR.SD.12 Nuovo sussidio	Bonus mobilità	SAF	-	-	215,00
Totale sussidi diretti “SAF” in Trasporti				20,40	104,80	1.057,80

I valori preventivati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti vedi la scheda del singolo sussidio.

3.3.3 I sussidi indiretti

3.3.3.1 Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi

Settore:	Trasporti																			
Nome del sussidio:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi																			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.03]																			
Norma di riferimento:	Art. 10, co. 1, n. 14), D.P.R. n. 633/1972																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	1973																			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																			
Descrizione:	Esenzione dall'IVA delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri. Esenzione con pro rata di detraibilità a monte																			
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAD																			
Motivazione:	L'agevolazione riduce il costo del servizio taxi per l'utente, ma incentiva una modalità di trasporto, quella veicolare su strada, che presenta impatti (costi esterni) per passeggero-km superiori rispetto al trasporto pubblico su strada e su rotaia (CE Delft, 2008; Ricardo-AEA, 2014). <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>12,60</td><td>15,30</td><td>19,70</td><td>19,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	12,60	15,30	19,70	19,00	20,00	20,00
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	12,60	15,30	19,70	19,00	20,00	20,00														

3.3.3.2 Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.04]		
Norma di riferimento:	Art. 51, comma 4, lettera a), TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/1986) Legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, Commi 632 e 633)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1986		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	"Il sistema di tassazione dell'uso personale dell'auto aziendale per i dipendenti può configurarsi come una spesa fiscale (sussidio indiretto). In base alla normativa nazionale (art 51 del TUIR) i fringe benefit devono entrare nella busta paga e sono assoggettati all'imposta sui redditi. Il risparmio sulle spese di acquisto e di esercizio dell'auto aziendale costituisce un fringe benefit per il dipendente, ed è soggetto a tassazione sul reddito per il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri moltiplicata per un costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme (comutate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) dall'azienda al dipendente e rapportato al periodo dell'anno di utilizzo. Dato che il regime di trattamento fiscale dei fringe benefit è di tipo forfettario, se la distanza effettivamente percorsa ogni anno a titolo personale è maggiore di 4500 km (spese di manutenzione e di esercizio), i benefici addizionali per il dipendente non sono tassati (sussidio). La legge di Bilancio 2020 modifica la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:			

Come evidenziato dai contributi di Harding (2014) e Zatti (2017) sul tema delle *company cars*, il trattamento fiscale favorevole concesso alle auto aziendali può innanzitutto indurre imprese e famiglie a possedere un numero maggiore di auto, con un effetto incentivante tanto più forte quanto maggiore è l'agevolazione fiscale rispetto a un benchmark di neutralità fiscale (trattamento fiscale in capo all'azienda e al dipendente coerente con le effettive finalità d'uso dell'auto). Può, inoltre, avere un effetto incentivante anche sull'utilizzo, qualora il dipendente benefici di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'uso di un'auto privata. Ciò incentiva a utilizzare di più l'auto, preferendola a forme alternative di trasporto con minori impatti ambientali (bici, servizi pubblici, *car sharing*, ecc.). L'entità dell'effetto ambientale dipende dalle caratteristiche tecniche e diverse performances ambientali dei mezzi aziendali utilizzati rispetto alle modalità alternative. Le agevolazioni fiscali sui *fringe benefit* delle *company cars* possono avere rilevanti effetti sulla composizione della flotta, qualora i benefici fiscali inducano a preferire auto di dimensioni maggiori e meno efficienti da un punto di vista energetico-ambientale. In sintesi, questa forma di sussidio è un SAD in quanto favorisce l'acquisto di auto aziendali con elevati consumi specifici e ad un loro uso eccessivo, con relativi impatti ambientali negativi.

La novità introdotta dalla Legge finanziaria 2020 sembra tuttavia voler indirizzare la scelta dell'auto aziendale, e del corrispondente beneficio fiscale, verso i veicoli a più basse emissioni di CO₂. Il reddito imponibile del dipendente è infatti incrementato in maniera direttamente proporzionale alle emissioni di CO₂ associate al veicolo. Resta inteso che è da valutare la possibilità per il dipendente di decidere in merito alla tipologia di veicolo aziendale che gli verrà assegnato.

Secondo lo studio effettuato da Harding (2014) sulle *company cars* dei dipendenti, in Italia il trattamento fiscale più favorevole a favore dei dipendenti comporta una spesa fiscale calcolata per l'anno 2012 che va da un minimo di 1.231 milioni di euro ad un massimo di 2.371 milioni di euro. In assenza di altri studi più recenti, anche per gli anni successivi viene considerato in maniera prudenziale il valore minimo della stima di Harding (2014). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Focus 4.

Il tema dei *fringe benefit* sulle auto aziendali è a tutt'oggi oggetto di dibattito interministeriale. Si ritiene tuttavia la stima di Harding (2014) robusta e, sebbene migliorabile e aggiornabile, una buona approssimazione del fenomeno. Si è optato per il suo mantenimento, sempre nell'opzione conservativa e prudenziale (la minima).

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00

3.3.3.3 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

Settore:	Trasporti															
Nome del sussidio:	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)															
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.05]															
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lett. i-decies) del TUIR, introdotta dall'art.1, comma 28, lettera a) della L. n. 205/2017. Art. 15, comma 2 del TUIR															
Co-finanziamento dall'UE:	No															
Anno di introduzione:	2018															
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime															
Descrizione:	Si introducono, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”: le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro non concorrono alla formazione del reddito; inoltre, le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 non concorrono a formare reddito di lavoro (esenzione di un <i>fringe benefit</i> per il dipendente dalla formazione del suo reddito imponibile). Per una stima della portata della misura, ipotizzando abbonamenti da 250€ (o superiori) che venga utilizzata da contribuenti solo del 1° scaglione di reddito (fino a 15.000 € con aliquota al 23%), la misura sarebbe sfruttabile da 67.800 contribuenti.															
Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto															
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:													
		n.a.	n.a.													
Livello di riformabilità:	Nazionale															
Qualifica sussidio	SAF															
Motivazione:	Le due forme di agevolazione fiscale (deduzione dal reddito, la prima; esenzione di un <i>fringe benefit</i> dalla formazione del reddito, la seconda) permettono di incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, con un effetto netto di riduzione delle emissioni rispetto al trasporto privato (Impact, 2008; Ricardo - AEA, 2014). <table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>88,90</td><td>88,90</td></tr></table>					2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	88,90	88,90
	2016	2017	2018	2019	2020											
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	88,90	88,90											

3.3.3.4 Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transshipment

Settore:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.06]			
Norma di riferimento:	Art. 1 D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107; art. 22, co. 2-bis, D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, come inserito dall'art. 1, co. 367, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e Decreto 24 dicembre 2012 - Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2016			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018			
Descrizione:	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di <i>transhipment</i> . La misura prevede uno sconto sulla tassa di ancoraggio usualmente dovuta dalle navi che ancorano nei porti nazionali; l'agevolazione è limitata ai soli porti di <i>transhipment</i> nazionali (porti il cui traffico di trasbordo merci da nave a nave costituisca oltre l'80% del traffico merci portuale).			
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
La tassa di ancoraggio è regolata dal DPR 28 maggio 2009, n. 107. L'aliquota è variabile in funzione della stazza netta della nave:				
a) eccedente le prime 50 t, se hanno una stazza netta non superiore a 200 t:	0,13 €/tonnellata	Il livello di riduzione è definito dall'Autorità di Sistema portuale		
b) per stazza netta superiore a 200 e fino a 350 t, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 t, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato:	0,2023 €/ tonnellata			
c) per una stazza netta superiore a 350 t e provengono o sono dirette all'estero:	1,0402 €/ tonnellata			
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di sostenere la competitività dei porti nazionali di <i>transhipment</i> (es. Gioia Tauro) rispetto ai porti del Mediterraneo <i>competitor</i> nel trasbordo di container da nave a nave. L'introduzione del sussidio non ha solo un effetto di attrazione di traffico di <i>transhipment</i> (traffico navale e portuale che avverrebbe comunque in altri porti fuori dall'Italia, con relativa delocalizzazione di effetti ambientali), ma ha anche un effetto di ottimizzazione della logistica marittima, con una riduzione delle distanze percorse			

dalle navi portacontainer nei segmenti di raccolta e distribuzione delle merci (ad es. si eviterebbe di servire i mercati europei utilizzando porti di transhipment nord-africani piuttosto che della sponda nord del Mediterraneo).

Nel complesso, il sussidio tende a ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali del trasporto marittimo, che rispetto a strada, rotaia e aereo è la modalità di trasporto dei container più efficiente (Wei, 2016; Kos, Vukic e Brcic, 2016; Lombard e Molocchi, 2001).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	3,00	3,00	3,00	-	-

3.3.3.5 Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici

Settore:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.07]			
Norma di riferimento:	Art. 20 del DPR 39/1953; Legge 449/1997 - art. 17, comma 5, lett. b)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1997			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.			
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – esenzione (primi 5 anni), spesa fiscale (successivamente)			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	25% della tassa		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di veicoli azionati con motore elettrico rispetto a veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici rispetto a quelli convenzionali presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo, esteso all'intero ciclo di vita, dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che -considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando nel contempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di			

inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

3.3.3.6 Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.08]		
Norma di riferimento:	Legge 449/1997 - art. 17, comma 5, lett. a)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	1997		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1oottobre 1991, e successive modificazioni.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto – spesa fiscale		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	Tassa automobilistica ordinaria (competenza regionale)	25% della tassa	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	L'agevolazione tende a favorire il possesso e l'uso di autoveicoli omologati esclusivamente per motori alimentati a GPL o gas metano, rispetto ai veicoli convenzionali a benzina e a gasolio. Numerosi sono gli studi che hanno avuto come obiettivo il confronto emissivo fra i diversi carburanti commercialmente disponibili per i trasporti, soprattutto a partire dalla preparazione della proposta della Commissione di direttiva sui carburanti alternativi (DAFI), recepita in Italia col Dlgs 257/2016. Particolarmente importanti sono quelli condotti dal consorzio di ricerca JRC-Eucar-Concawe (2008; 2014), applicando l'approccio del ciclo di vita. Nonostante la loro sistematicità, questo filone è limitato all'analisi delle emissioni di gas serra. Per carburanti come il GPL e il metano è importante considerare anche i benefici derivanti dalla riduzione degli inquinanti di rilievo sanitario (come PM, NOx, SO2, COV). Per una valutazione integrata dei diversi parametri emissivi e ambientali dei carburanti alternativi è possibile disporre dell'ultimo aggiornamento del manuale della Commissione UE sulla valutazione dei costi esterni dei trasporti (European Commission – CE Delft, Handbook on the External Costs of Transport, 2019). Il manuale riporta i valori di costo marginale delle specifiche categorie veicolari/carburanti dovuti alle emissioni di gas serra, di inquinanti atmosferici e ai processi di produzione e trasporto della fase “dal pozzo alla ruota” del ciclo di vita del carburante (Well to Tank – WTT). I dati del manuale permettono di effettuare un'analisi comparata – a parità di condizioni- per la categoria dei veicoli “small” (piccola		

cilindrata). I risultati del confronto in termini di costi esterni specifici (cent €/passaggero-km) evidenziano un vantaggio delle auto a GNC (gas naturale compresso, costituito prevalentemente da metano) e GPL (gas di petrolio liquefatto) rispetto alle auto a benzina e diesel, per tutti gli standard euro e i diversi tipi di strade e contesti. Più precisamente, i principali risultati del confronto di costo esterno possono essere così sintetizzati:

Euro 4 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio rispetto al GPL e alla benzina del 20% circa-sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio di costo esterno del GNC rispetto alle auto diesel è del 51% in autostrada mentre sale al 65% in ambito urbano.

Euro 6 (senza considerare la fase WTT): GNC presenta un vantaggio del 12% circa rispetto al GPL e del 20% circa rispetto alla benzina –sia in ambito urbano che in autostrada rurale-; il vantaggio del GNC è del 43% rispetto alle auto diesel in autostrada e del 52% in ambito urbano. Il vantaggio delle auto a GNC rispetto al diesel è confermato, seppur più lieve, anche in termini di riduzione delle emissioni di CO₂/pkm.

La fase TTW comporta costi esterni relativamente contenuti (rispetto ai costi esterni marginali complessivi, dati dalla somma di TTW, gas serra e inquinamento atmosferico) e variabili a seconda del carburante (si va dal 7% del gasolio al 23% del GNC).

Euro 6 (inclusendo la fase WTT): i costi esterni della fase WTT non alterano la sostanza del confronto. Infatti, GNC e GPL presentano i minori costi esterni (valori simili, sia in ambito urbano che autostradale), con un vantaggio rispetto alla benzina del 14% in autostrada e del 17% in ambito urbano, mentre il vantaggio dei due carburanti alternativi rispetto al gasolio è del 31% in autostrada e del 41% in ambito urbano.

Alla luce di queste risultanze si ritiene il sussidio ambientalmente favorevole (SAF).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20

3.3.3.7 Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali

Settore:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.09]			
Norma di riferimento:	Legge 342/2000 - art. 63, comma 1 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 666 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1048			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2000			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Esenzione per i veicoli storici ultratrentennali dal pagamento della tassa automobilistica. L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche: costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di Euro 28,40 per gli autoveicoli, Euro 11,36 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.			
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro0-Euro2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un			

Euro6 (3,16 per le auto a benzina).

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40

3.3.3.8 Riduzione tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica

Settore:	Trasporti																
Nome del sussidio:	Riduzione del 50% della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali di rilevanza storica																
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.10]																
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 1048																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2000																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all'art.1 comma 1048 ha disposto - inserendo il comma 1-bis all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.																
Tipo di sussidio:	Esenzione – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:														
	n.a.		n.a.														
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAD																
Motivazione:	Il trattamento favorevole concesso alle auto storiche può determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici locali perché favorisce l'utilizzo di veicoli più vecchi e più inquinanti di tipo Euro0-Euro2. Dati dell'ACI rilevano che, per esempio, le emissioni di PM degli euro 0 diesel sono 36 volte quelle di un Euro 6. Allo stesso modo, le emissioni di CO di un diesel Euro 0 sono 6,32 volte quelle di un Euro6 (3,16 per le auto a benzina). <table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>2,05</td><td>2,05</td><td>d.q.</td></tr></table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	2,05	2,05	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	2,05	2,05	d.q.												

3.3.3.9 Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SI.11]		
Norma di riferimento:	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1039-1040. Inserimento dell'art. 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	2021		
Descrizione:	Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, se l'installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.		
Tipo di sussidio:	Detrazione - Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	L'elettrificazione della mobilità privata presenta indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della		



qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo dovrebbe comunque tener conto delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che - considerando il mix di fonti dell'UE- le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25% mentre all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018 per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando nel contempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, al momento i veicoli elettrici non sono in grado di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione e fine vita delle batterie (EEA, 2018).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	0	0,01

3.3.3.10 Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike		
Codice CSA sussidio	[TR.SI.12]		
Norma di riferimento:	art. 1, c. 698 e 699, L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2021		
Anno di cessazione (ove prevista):	2021		
Descrizione:	La disposizione attribuisce un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano nella misura massima del 30%, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
Na	Na	Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	Il provvedimento, incentivando il trasporto merci in ambito urbano di ultimo miglio mediante cargo bike, in sostituzione dei mezzi endotermici o comunque motorizzati comunemente impiegati, ossia i veicoli commerciali leggeri (LCV), contribuisce a sanare le seguenti esternalità ambientali normalmente legate al trasporto su strada: costi di congestione, costi di inquinamento atmosferico, costi derivanti dalla crisi climatica, costi degli incidenti stradali, costi di inquinamento acustico, costi delle emissioni well-to-tank, costi di danno agli habitat, costi di inquinamento idrico e del suolo, ecc. Uno studio preparato per la Commissione Europea, (Van Essen, et al., 2019)³²⁰ stima i costi esterni sociali totali, medi e marginali per ciascuna delle voci sopra elencate, per tutte le categorie di veicolo. Di seguito si riportano i valori totali (UE28) e medi unitari attribuibili specificatamente alla categoria dei veicoli commerciali leggeri, per le principali voci di costo.		

³²⁰ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1>

Tipo di esternalità	Costo totale UE28 (mld€)	Costo medio	
		c€/tkm ³²¹	c€/vkm ³²²
Congestione	38,50	11,63	8,05
Inquinamento atmosferico	15,49	4,68	3,24
Crisi climatica	13,17	3,98	2,75
Incidenti stradali	19,80	6	4,1
Inquinamento acustico	5,40	1,6	1,1
Danno agli habitat	4,40	1,35	0,9

Una frazione di questi costi esterni può essere abbattuta, in base al tasso di sostituzione degli LCV con le cargo bike.

	2021*
Effetto finanziario (mln €):	2

*Stanziamento annuo massimo previsto da Legge di Bilancio 2020

³²¹ Tonnellata-kilometro

³²² Veicolo-kilometro

3.3.4 I sussidi diretti

3.3.4.1 Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci

Settore:	Trasporti	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci [TR.SD.01]	
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 647, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016). Decreto 13 settembre 2017, n. 176, Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus». Art 197 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2016	
Anno di cessazione (ove prevista):	2018	
Descrizione:	Contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi del tipo Ro Ro merci e Ro Ro pax per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Il regolamento attuativo del provvedimento ha stabilito che il miglioramento dei servizi su rotte esistenti deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento: 1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea; 2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; 3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi; 4) maggiore frequenza del servizio di linea; 5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;	

	6) implementazione delle tecnologie ITS;		
	7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security);		
	8) incremento della capacità di stiva offerta.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:			
Mentre per la maggior parte delle categorie di navi il confronto con la modalità su strada vede la modalità marittima (in virtù delle sue elevate portate) energeticamente più efficiente e con minori costi esterni ambientali per t/km (Wei, 2016; Kos et al., 2016; Lombard e Molocchi, 2011), per la categoria dei servizi Ro Ro permangono aree di incertezza nel confronto ambientale. Questo è dovuto innanzitutto alla variabilità delle situazioni reali e alla necessità di effettuare numerose ipotesi di analisi (possibilità di scelta delle caratteristiche delle navi e dei veicoli stradali utilizzati per il confronto, ad esempio con riferimento alla capacità di carico; tassi di riempimento; scelta arbitraria degli inquinanti; confronti limitati alle emissioni, senza valutazione dei loro effetti sanitari a terra; consumi energetici navali molto variabili a seconda delle condizioni meteo-marine e di carico, con la conseguente necessità di misurarli in condizioni standard, requisito attualmente previsto solo per le navi di nuova costruzione, ecc.). Inoltre, le normative ambientali che si sono succedute negli ultimi vent’anni nel settore dell’autotrasporto (ad es. la serie euro) hanno consentito un forte abbattimento delle principali emissioni nocive (PM, NOx, SO2, HC). Anche nel trasporto marittimo sono intervenute importanti novità normative (revisione della Marpol Annex VI, Direttiva 33/2012 e D.Lgs n.112/2014), che attualmente stanno richiedendo notevoli investimenti di adeguamento (0,5% del tenore di zolfo a livello globale a partire dal 1/1/2020). Ciononostante, il processo di miglioramento ambientale è stato più lento rispetto al trasporto su strada, con livelli delle emissioni di zolfo, particolato e ossidi di azoto comparativamente ancora elevati rispetto al trasporto su strada (T&E; Vanherle, Delhay 2012; Vukića et al. 2019), e questo anche nel Mediterraneo che, diversamente da Baltico e Mare del Nord, non è un’area di controllo delle emissioni ai sensi della normativa Marpol Annex VI (dove sono previsti limiti più severi per il tenore di zolfo e per gli NOx delle navi nuove). La ricerca comunitaria sui costi esterni dei trasporti, un filone di analisi maggiormente finalizzato alla realizzazione di confronti sistematici fra le modalità e tecnologie di trasporto, è stata poco sviluppata con riferimento al trasporto marittimo. Un recente progetto di ricerca (Med Atlantic Ecobonus, 2018), promosso dalla Commissione Europea, ha sviluppato un calcolatore delle esternalità per il segmento delle navi Ro-Ro, che è oggetto specifico del provvedimento in esame, finalizzato a simulare gli effetti di riduzione delle esternalità del trasporto combinato marittimo rispetto a quello stradale in relazione ad una vasta gamma di misure opzionali di miglioramento ambientale delle navi e della loro gestione operativa. Il modello di calcolo tiene conto delle emissioni di gas serra, dei principali inquinanti di rilievo sanitario, rumore, incidenti e congestione, ed è basato sulle metodologie di valutazione raccomandate dai manuali di riferimento comunitario (Impact 2008, Ricardo-AEA, 2014). Le simulazioni del calcolatore evidenziano che il trasporto combinato marittimo permette di ridurre i costi sociali associati alla congestione da traffico, agli incidenti e - sotto			

certe condizioni - anche al rumore; tuttavia, sotto il profilo delle emissioni di CO₂ e degli effetti sanitari dell'inquinamento - in assenza di misure ambientali aggiuntive rispetto a quelle attualmente richieste dalle normative - esso rischia di determinare un peggioramento rispetto al trasporto su strada.

Il comma 647 della legge di bilancio 2016 ha istituito il Marebonus con la finalità di migliorare la catena intermodale e di decongestionare la rete viaria, senza esplicite finalità ambientali. Il regolamento attuativo ha stabilito che il miglioramento dei servizi sia valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del decreto, non necessariamente positiva nel confronto ambientale fra il combinato marittimo e il trasporto stradale. Inoltre, il regolamento ha previsto otto categorie opzionali di miglioramento del servizio, alcune delle quali con effetti ambientali potenzialmente positivi, lasciando ampia discrezionalità di scelta ai beneficiari (le iniziative di miglioramento devono riguardare almeno due di esse).

Il sussidio va ritenuto con effetti incerti sotto il profilo ambientale.

In coerenza con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e di miglioramento della qualità dell'aria, la qualità ambientale del Marebonus potrebbe essere assicurata con condizionalità ambientali vincolanti, orientate ad un'effettiva riduzione delle emissioni di CO₂ e di inquinanti atmosferici del combinato marittimo, o anche coinvolgendo nodi logistici e portuali lontani da aree densamente popolate, con un effetto di riduzione dell'esposizione della popolazione agli effetti dell'inquinamento atmosferico e del rumore veicolare.

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	45,40	44,10	48,90	-	50,00

3.3.4.2 Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia

Settore:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.02]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 648, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016); Decreto Mit 14 luglio 2017, n. 125; Decreto Mit 10 ottobre 2017.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2016			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018			
Descrizione:	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 150, legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie treni completi a trazione elettrica, che si impegnino a mantenere determinati volumi di traffico in termini di treni*chilometro e ad incrementarli nel corso del periodo di incentivazione. Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti al ribaltamento di una quota dell'incentivo ricevuto verso gli utenti del servizio ferroviario			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	In sede di normativa attuativa (art. 6 del DECRETO 14 luglio 2017, n. 125), l'incentivo è stato vincolato all'uso della trazione ferroviaria elettrica. Vi è un'ampia evidenza scientifica sui minori costi esterni del trasporto ferroviario a trazione elettrica rispetto a quello stradale (Amici della Terra, 2006; Impact, 2008, Ricardo - AEA, 2014). L'utilizzo del gasolio per il trasporto ferroviario presenta invece esternalità ambientali paragonabili al trasporto su strada. Il sussidio è pertanto un SAF.			

		2016	2017	2018	2019	2020	
	Effetto finanziario (mln €):	20,00	20,00	20,00	-	-	

3.3.4.3 Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a “Euro 5”

Settore:	Trasporti					
Nome del sussidio:	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan con mezzi di categoria non inferiore a “Euro 5”					
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.03]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 85 e 86, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)					
Co-finanziamento dall’UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	2017					
Descrizione:	Si prevedono incentivi fino a un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “Euro 0”, “Euro 1” o “Euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a “Euro 5”. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	L'utilizzo di caravan “Euro 5” in sostituzione di “Euro 0”, “Euro 1” e “Euro 2” costituisce un miglioramento ambientale significativo in termini di emissioni inquinanti.					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Effetto finanziario (mln €):	5,00	-	-	-	-

3.3.4.4 Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

Settore:	Trasporti																
Nome del sussidio:	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro																
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.04]																
Norma di riferimento:	Art. 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	2017																
Descrizione:	Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (riservato a EELL > 100.000 ab.), volto a sostenere iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, <i>car-pooling</i> , <i>car-sharing</i> , <i>bike-pooling</i> e <i>bike-sharing</i> , la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.																
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:														
	n.a.		n.a.														
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	Gli incentivi sono volti alla sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nei posti di lavoro e alla diffusione di forme tradizionali (piedi) e innovative (<i>sharing</i>) di mobilità sostenibile privata, diverse dal trasporto pubblico, che comunque consentono di ridurre gli effetti ambientali negativi del trasporto privato convenzionale. <table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	35,00	35,00	-	-	-
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	35,00	35,00	-	-	-												

3.3.4.5 Fondo rottamazione carri merci

Settore:	Trasporti			
Nome del sussidio:	Fondo rottamazione carri merci			
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.05]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 584, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2018			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci ferroviari.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a.	n.a.		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	Si tratta di un sostegno al rinnovo del materiale rotabile, volto a promuovere la sicurezza e la qualità del trasporto ferroviario e, più in generale, a favorire il trasporto delle merci su rotaia (la modalità più sostenibile per il trasporto terrestre delle merci) e l'efficienza energetica della catena logistica (Impact, 2008; Ricardo - AEA 2014).			
		2018	2019	2020
	Effetto finanziario (mln €):	4,00	4,00	4,00

3.3.4.6 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica

Settore:	Trasporti	
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.06]	
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1057-1064. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 marzo 2019. Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO ₂ e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. art. 10-bis DL n. 34/2019; art. 12, c. 1, DL n. 162/2019; art. 44-bis, c. 1, DL n. 34/2020; art. 1, c. 691, L n. 178/2020; art. 5, c. 15-bis e 15-ter, DL n. 41/2021.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2019	
Anno di cessazione (ove prevista):	2019	
Descrizione:	"In caso di acquisto nell'anno 2019, anche in locazione finanziaria, di veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e L3 (veicoli a due ruote con cilindrata inferiore o superiore ai 50 cc) con consegna per la rottamazione si riconosce un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2. Per veicoli di categoria L1 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h. Per veicoli di categoria L3 s'intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h. Veicoli a due ruote a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo. Per veicoli a due ruote a trazione ibrida s'intendono quelli L1 e L3 rientrati nelle seguenti tre categorie: 1. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido). 2. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento	

	autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale) 3. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale). Misura prevista dall'articolo 1, comma 1057, della legge n. 1458 del 2018, come modificata dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 per l'acquisto nell'anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora MiMS) e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 marzo 2019 sono definite le modalità di attuazione del credito d'imposta. L'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell'incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l'acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell'usato. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026. L'agevolazione è stata modificata anche dall'articolo 5, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge n. 41 del 2021 che ha sostituito il comma 1061)."		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La letteratura sulle prestazioni ambientali dei veicoli a due ruote elettrici, al confronto con quelli convenzionali a benzina, è molto più limitata rispetto alle quattro ruote (Leuenberger, Frischknecht 2010). Il confronto fra i veicoli elettrici o ibridi a due ruote e quelli convenzionali è complesso (ad es. per la diffusione dei monopattini a batteria) e dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. Per analogia, gli studi riguardanti le LCA delle auto evidenziano significativi benefici ambientali dei veicoli elettrici, con alcune limitate eccezioni relative ad impatti ambientali associati all'estrazione e produzione dei materiali delle batterie. Ad esempio, nell'analisi di Girardi e altri di RSE (2015;2017), basata su prestazioni e pesi di specifici modelli di auto, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli. Per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano		

un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono attesi notevoli innovazioni e miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie per autotrazione (EEA, 2018), che si ritiene possano riguardare anche le batterie per i veicoli a due ruote.

	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	10,00	d.q.

3.3.4.7 Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70 gCO₂/km

Settore:	Trasporti	
Nome del sussidio:	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO ₂ /km e elettrici o ibridi	
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.07]	
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 1031-1047. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 marzo 2019. Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO ₂ e di categoria L1 ed L3 e elettrici o ibridi; art. 12, c. 2, DL n. 124/2019; art. 44, commi da 1-bis a 1-quinquies, DL n. 44/2020; art. 1, commi da 652 a 658, L n. 178/2020.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2019	
Anno di cessazione (ove prevista):	2021	
Descrizione:	I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo (min 1500 - max 6000 €) parametrato alla classe di emissione di CO₂ g/km di omologazione del veicolo (0-20 gCO₂/km; 21-70 gCO₂/km) e differenziato a seconda che si rottami o meno un veicolo di classe Euro 1, 2, 3 e 4. Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in via sperimentale, ha riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.	

Tipo di sussidio:		Sussidio diretto	
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:
		n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:		Nazionale	
Qualifica sussidio		SAF	
Motivazione:			
Al momento rientrano nel limite dei 70 gCO2/km i modelli veicolari elettrici e ibridi. Nella fase di utilizzo, i veicoli elettrici e ibridi rispetto a quelli a combustione interna presentano indubitabili vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore veicolare. Un confronto più complessivo dovrebbe tener conto almeno delle modalità di produzione dell'energia elettrica, nonché dei processi di produzione, smaltimento e recupero dei materiali delle batterie. In anni recenti sono state ampiamente sviluppate le analisi ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei veicoli e dei carburanti utilizzati (cfr. la rassegna di 79 studi di Nordelöf e altri, 2014). Buona parte degli studi è focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici (emissioni di gas serra). Ad esempio il lavoro di Messagie (2017) per conto di T&E ha evidenziato che - considerando il mix di fonti dell'UE - le auto elettriche a batteria (BEV) hanno un impatto climatico mediamente del 55% inferiore rispetto ai veicoli convenzionali, con una forte variabilità a seconda degli Stati (all'estremo superiore troviamo la Polonia con -25%, all'estremo inferiore la Svezia con -85%). Altri studi di LCA, che adottano uno spettro di effetti ambientali più ampio (EEA, 2018, per il contesto europeo; Girardi e altri di RSE, 2015 e 2017, per l'Italia), confermano i benefici ambientali delle auto elettriche e ibride, evidenziando nel contempo specifici aspetti ambientali per i quali è necessario un miglioramento delle tecnologie. Ad esempio, nell'analisi di RSE 2015, basata su prestazioni e pesi di specifici modelli, le versioni elettriche hanno prestazioni ambientali migliori non solo in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici d'interesse per le aree urbane, ma anche per indicatori di impatto LCA quali acidificazione, ozono troposferico, particolato, eutrofizzazione dei mari e suoli; per contro, i veicoli elettrici non sono in grado, allo stato attuale, di essere vincenti per impatti di LCA quali l'eutrofizzazione delle acque dolci o la tossicità umana, per i quali i processi dovuti all'estrazione dei metalli e alla produzione e dismissione della batteria del veicolo giocano un ruolo determinante, per la loro consistenza. Considerati gli elevati investimenti di R&S in corso, sono comunque previste innovazioni con forti miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei processi di produzione delle batterie (EEA, 2018).			
		2019*	2020*
Effetto finanziario (mln €):		60,00	70,00
*Stanziamiento			

3.3.4.8 Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.08]		
Norma di riferimento:	Art. 53 Decreto-legge 124/2019 - Commi 113/117 Legge di Bilancio 2020 (160/2019)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	2020		
Descrizione:	Concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009). I contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo - siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.		
		2019*	2020*
	Effetto finanziario (mln €):	12,9	15,9
	*Stanziamiento		

3.3.4.9 Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane [TR.SD.09]		
Norma di riferimento:	Art. 2 Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Decreto Clima) Art. 229 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	2024		
Descrizione:	Incentivi rottamazione autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilità» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistita “e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheelo per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
Non prevista			
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili.		
		2019*	2020*
	Effetto finanziario (mln €):	5,00	140,00
	*Stanzamento		

3.3.4.10

Disposizioni in materia di autotrasporto

Settore:	Trasporti								
Nome del sussidio:	Disposizioni in materia di autotrasporto								
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.10]								
Norma di riferimento:	Art 53 Decreto fiscale – DECRETO LEGGE 26 ottobre 2019 n. 124								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	2019								
Anno di cessazione (ove prevista):	2020								
Descrizione:	Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climateranti derivanti dal trasporto merci su strada, sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare gli investimenti avviati fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.								
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto								
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:							
Non prevista									
Livello di riformabilità:	Nazionale								
Qualifica sussidio	SAF								
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2019*</th><th>2020*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>12,9</td><td>12,9</td></tr> </tbody> </table> *Stanziamiento				2019*	2020*	Effetto finanziario (mln €):	12,9	12,9
	2019*	2020*							
Effetto finanziario (mln €):	12,9	12,9							



3.3.4.11 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/ km

Settore:	Trasporti 								
Nome del sussidio:	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km								
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.11]								
Norma di riferimento:	Art 44 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) Art 74 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Agosto)								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	2020								
Anno di cessazione (ove prevista):	2021								
Descrizione:	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.								
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto								
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:							
Non prevista									
Livello di riformabilità:	Nazionale								
Qualifica sussidio	SAF								
Motivazione:	La misura è per definizione favorevole in quanto incentiva modalità di trasporto più sostenibili. <table border="1" data-bbox="494 1384 1066 1496"> <thead> <tr> <th></th><th>2020*</th><th>2021*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>600,00</td><td>200,00</td></tr> </tbody> </table> *Stanziamenti				2020*	2021*	Effetto finanziario (mln €):	600,00	200,00
	2020*	2021*							
Effetto finanziario (mln €):	600,00	200,00							

Settore:	Trasporti		
Nome del sussidio:	Buono mobilità		
[Codice CSA sussidio]	[TR.SD.12]		
Norma di riferimento:	Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove prevista):	2020		
Descrizione:	Il Programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500		
Livello di riformabilità:	nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	In considerazione degli inevitabili e rilevanti cambiamenti della mobilità delle persone nelle aree urbane e metropolitane in termini di riduzione della capacità di trasporto pubblico, determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale e della possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico durante la pandemia da COVID-19 con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati, il Programma prevede il riconoscimento di incentivi in favore di forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. La micro-mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e l'utilizzo di servizi innovativi di mobilità condivisa, anche grazie alla possibilità di fruizione		



individuale, sono in grado di offrire quelle caratteristiche di accessibilità, disponibilità, flessibilità e versatilità tipiche del modello d'uso individuale consentendo al contempo di ridurre in maniera sensibile le emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dalla mobilità delle persone.

	2020
Effetto finanziario (mln €):	215,00

3.4 ALTRI SUSSIDI

3.4.1 Introduzione

I sussidi rientranti nella sezione “Altri sussidi” non sono direttamente classificabili nei settori individuati nelle altre sezioni (agricoltura, energia, trasporti e IVA), ma la voce non deve essere considerata residuale.

In questa sezione sono, infatti, identificate e parzialmente quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a diverse dimensioni. Al pari di altre sezioni, abbiamo dedicato approfondimenti alle misure tecnicamente più delicate, al fine di nutrire il dibattito e il confronto fra gli esperti. Le aree incluse in questa sezione includono:

- il settore dell'edilizia con riferimento sia al restauro, recupero e ristrutturazione dell'esistente – costituito da immobili pubblici, o da uso residenziale – presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli immobili situati in aree rurali o in aree sismiche, sia a immobili in quanto merce, ma anche con riferimento all'abitazione in senso lato facendo riferimento quindi all'arredamento (elettrodomestici e mobilio);
- beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno e alle piccole e medie imprese;
- il settore dei rifiuti, analizzato con riferimento al recupero e alla prevenzione dei rifiuti, al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, nonché disposizioni

per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, o misure volte a ridurre lo spreco alimentare o a favore dell'acquisto di plastiche miste provenienti da raccolta differenziata. Si tratta certamente di un settore complesso, per le sue varie sfaccettature e per le relative ripercussioni sull'ambiente; anche su di esso, e sulla tariffazione in particolare, abbiamo dedicato un approfondimento nei Focus 5 e Focus 6; a partire dal 2019, sono stati introdotti nuovi sussidi che prevedono agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e da riuso e incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Ciò testimonia la crescente attenzione del legislatore sui temi legati all'economia circolare.

- il settore idrico con riferimento sia alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici per rischio idrogeologico, sia all'applicazione di una tariffa sociale del servizio idrico integrato per gli utenti domestici in condizioni disagiate. Sulle tariffe idriche, abbiamo dedicato un approfondimento a parte (vedi Focus 7);

- il settore della finanza verde, attraverso l'esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate all'incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile;

- è stato introdotto un focus sui crediti all'esportazione, principalmente per i progetti che prevedono la realizzazione d'impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone, a gasolio, a gas e con fonte nucleare, in Paesi terzi (cfr. Focus 8).

Focus 5.

SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il pre-vigente regime di tassazione sui rifiuti urbani³²³ era regolato dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), Art. 1, comma 639. Esso introduce la IUC (Imposta Unica Comunale), composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

Quest'ultima è “*destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento*” ed è “*a carico dell'utilizzatore (dell'immobile)*”.

I commi 650 e seguenti della Legge 147/2013 descrivono il sistema di tassazione. Il comma 650 recita che “*la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*”, tenendo conto dei “*criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999*” (comma 651). In alternativa, la commisurazione può riferirsi “*alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*” (comma 652).

I commi 667 e 668 introducono il concetto di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti e di tariffa puntuale. L'art. 667 stabilisce che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge 147/2013 si sarebbe dovuto procedere alla definizione dei “*criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico [...] finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*”. Il comma 668 prevede che i comuni che hanno adottato la tariffa puntuale possono “*prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*”.

La legge 205/2017, art. 1 comma 527 affida all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) anche il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti. Dopo una prima deliberazione dell'ARERA (1/2018/A) che ha definito le modalità per impostare l'assetto organizzativo necessario per espletare le attività di gestione e controllo del ciclo dei rifiuti, la successiva deliberazione (225/2018/R/rif) ha avviato il procedimento relativo alla ristrutturazione della regolazione tariffaria, con particolare riferimento alle lettere *f*, *g*, *h* ed *i* del comma 527 della Legge 205/2017:

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

³²³ Il costo della gestione dei *rifiuti speciali* invece “sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ... in conformità della normativa vigente”. Per i *rifiuti speciali assimilati agli urbani*, il comune “può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero” (legge 147/2013, art. 1, comma 649).

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

In attesa delle prossime deliberazioni dell'ARERA, e ferme restando le competenze su scala sub-nazionale nelle decisioni connesse al sistema tariffario nella gestione dei rifiuti che rende il quadro di non uniforme lettura, si rimanda una stima quantitativa degli effetti finanziari ed ambientali della rimozione di eventuali forme di sussidio/agevolazione al terzo Catalogo sui Sussidi Ambientalmente Dannosi ed Ambientalmente Favorevoli. Per questa edizione, si procede a delle analisi di tipo qualitativo.

Confronto sistema TARI e tariffa puntuale

Il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 ha riproposto, a venti anni dal decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997), nel sistema di tariffazione dei rifiuti il concetto di tariffa puntuale, definendo i criteri da seguire per il suo calcolo (art. 6), ai sensi dell'articolo 1, comma 667, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, la tariffa puntuale, similmente al sistema attuale, garantisce la copertura integrale dei costi relativi al servizio (art. 1, comma 2). Ciò che cambia è la modalità di calcolo e di attribuzione dei costi di gestione alle diverse utenze, dal momento che è basata sull'effettivo conferimento, in funzione del peso o del volume, del rifiuto urbano residuo (RUR) (art. 4, comma 1) da parte delle utenze (ed eventualmente anche delle frazioni oggetto di raccolta differenziata - art. 4, comma 2). Questo sistema tende a superare il calcolo del costo per le utenze con il sistema TARI che lega la tariffa a numero di abitanti + metri quadrati di abitazione.

Pur non essendo previsti degli incentivi o degli sgravi per le municipalità che passano dal sistema attuale alla tariffa puntuale (SAF) o, di converso, disincentivi alla permanenza nel sistema attuale, si può arguire che quest'ultimo offra dei vantaggi sia in termini economici che ambientali.

Il sistema corrente rappresenta un "costo fisso" per le utenze, nel senso che non dipende dal comportamento più o meno virtuoso dei cittadini dato che non stimola a migliorare la qualità del conferimento. Al contrario, il sistema basato sulla tariffa puntuale, anche se in principio non limita il conferimento complessivo di rifiuti (quindi non implica necessariamente un contributo alla prevenzione nella produzione dei rifiuti), stimola ad un maggior conferimento differenziato per limitare la quantità smaltita (ed i relativi costi) in modo indifferenziato. Quest'ultima è la parte di rifiuto che non può essere riciclata o avviata a compostaggio, ma può essere, previo trattamento, avviata ad incenerimento o discarica, che sono le pratiche meno preferite nella piramide gerarchica della gestione dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE).

Al contempo, il passaggio dal sistema attuale alla tariffa puntuale sembra avere vantaggi anche dal punto di vista economico in termini di riduzione dei costi di gestione, come riportato nel Rapporto Rifiuti Urbani 2017 (Ispra, 2017), capitolo 5, dedicato al confronto dei costi tra il sistema TARI e quello basato sulla tariffa puntuale su un campione di 3.000 comuni censiti nel 2016. Analizzando i costi di gestione pro capite, risulta dal confronto che nei 223 comuni (221 al Nord, 2 al Centro, 0 al Sud) che adottano la tariffa puntuale, i costi pro capite siano più bassi rispetto alle medie regionali che adottano il sistema TARI. Difficile capire quanto questo sia spiegato dalla tipologia di tariffa o da altri elementi organizzativi, ma possiamo concludere che la tariffa puntuale contribuisce a migliorare le performance ambientali (minore ricorso allo smaltimento in discarica o attraverso incenerimento) ed economiche (riduzione costi di gestione).

Focus 6.

ECONOMIA CIRCOLARE

Il tema dei rifiuti è evidentemente legato a quello dell'economia circolare. Essa è basata sul principio di estensione della vita utile dei materiali utilizzati per i processi di produzione e consumo, attraverso la progettazione ecocompatibile dei beni e servizi, in modo da facilitare e massimizzare il riutilizzo dei materiali stessi.

Introdotta formalmente in Unione Europea con l'adozione del Piano d'Azione per l'Economia Circolare (Commissione Europea), l'Italia ha riconosciuto la validità del paradigma con la pubblicazione del documento "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" (Mattm e Mise, 2017) che descrive i principali elementi e strumenti per promuovere la transizione verso uno dei pilastri della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Eco-design, responsabilità estesa del produttore, simbiosi industriale, economia della condivisione, economia della riparazione/rigenerazione/riuso (avverso il modello "usa e getta" tipica dell'economia lineare) sono alcuni dei fattori caratterizzanti il processo verso l'economia circolare. In linea di principio, tutte le agevolazioni o gli incentivi che non favoriscono l'adozione di queste pratiche dovrebbero essere considerati ambientalmente dannosi. Questo vale anche per incentivi ed agevolazioni che promuovono determinati settori produttivi o consumi di beni e servizi senza condizionarli a requisiti di circolarità e sostenibilità.

L'11 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato un nuovo **Piano d'azione per l'economia circolare (COM/2020/98 final)**: esso costituisce uno dei principali elementi del Green Deal europeo, il nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa, che ha varato una strategia concertata per un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Il Piano, assumendo i risultati delle azioni già attuate in materia di economia circolare a partire dal 2015 (COM(2015)/614), stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un'Europa più pulita e competitiva, promuovendo una progettazione e una produzione che siano funzionali all'economia circolare, al fine di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.

Al fine di creare prodotti sostenibili che durino e consentire ai cittadini di partecipare pienamente all'economia circolare e di trarre beneficio dai cambiamenti positivi che ne derivano, il Piano prevede un quadro strategico caratterizzato da diverse misure per:

- **Garantire la progettazione di prodotti sostenibili:** la Commissione proporrà un'iniziativa legislativa in materia di prodotti sostenibili, in modo che il quadro della progettazione ecocompatibile possa applicarsi alla più ampia gamma di prodotti e rispetti principi di circolarità.
- **Responsabilizzare i consumatori:** i consumatori riceveranno informazioni attendibili e pertinenti sui prodotti presso il punto vendita, anche in merito alla durata di vita e alla disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ricambio e manuali di riparazione, in modo che possano compiere scelte più sostenibili e beneficiare di un vero e proprio "diritto alla riparazione".
- **Favorire l'incremento della circolarità nei processi produttivi:** Al fine di incentrare l'attenzione sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di circolarità, la Commissione avvierà azioni concrete in diversi ambiti quali:

- **Elettronica e TIC:** un'"Iniziativa per un'elettronica circolare" al fine di prolungare il ciclo di vita dei prodotti e migliorare la raccolta e il trattamento dei rifiuti.
- **Batterie e veicoli:** un nuovo quadro normativo per le batterie al fine di migliorare la sostenibilità e aumentarne il potenziale di circolarità.
- **Imballaggi:** nuove disposizioni vincolanti che definiscono cosa è consentito immettere sul mercato dell'UE. Sono incluse prescrizioni per la riduzione degli imballaggi eccessivi.
- **Plastica:** nuove disposizioni vincolanti relative al contenuto riciclato e attenzione particolare alla questione delle microplastiche e alle plastiche a base biologica e biodegradabili.
- **Tessili:** una nuova strategia globale dell'UE per i tessuti per rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore e promuovere il mercato dell'UE per il riutilizzo dei tessuti.
- **Costruzione e edilizia:** una strategia generale per un ambiente edificato sostenibile che promuova i principi della circolarità per gli edifici.
- **Prodotti alimentari:** una nuova iniziativa legislativa sul riutilizzo al fine di sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili;
- **Ridurre la produzione di rifiuti:** Sarà proposta una politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno della circolarità e della prevenzione, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre la produzione totale e di dimezzare la quantità di rifiuti urbani residui (non riciclati) entro il 2030. La Commissione esaminerà la possibilità di introdurre un modello armonizzato a livello di UE per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'etichettatura. La proposta si occuperà in particolare delle combinazioni più efficaci di modelli di raccolta differenziata, della densità e dell'accessibilità dei vari punti di raccolta, tenendo conto delle diverse situazioni locali e regionali.

Focus 7.

CANONI, TRIBUTI E TARIFFE IDRICHE

Il lavoro di Zatti (2017) “*Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici?*” comprende un capitolo (n.5 Risorse e inquinamento) utile a descrivere lo stato delle forme di tassazione e tariffazione per quanto riguarda l'uso delle risorse idriche.

La Direttiva comunitaria 2000/60/CE richiede agli Stati membri di adottare un sistema di tariffazione in grado di garantire il recupero dei costi dei servizi, compresi i costi ambientali e della risorsa, secondo il principio “chi inquina paga”. Il sistema di tariffazione³²⁴ dovrebbe quindi riuscire a coprire le seguenti tre componenti: a) *gli oneri di gestione dei servizi idrici* (investimenti e costi operativi); b) *i danni per la salute e gli ecosistemi* associati al prelievo e agli scarichi inquinanti; c) i costi delle mancate opportunità causate ad altri utenti in conseguenza dei livelli di prelievo, della concorrenzialità degli impieghi idrici e della *scarsità delle risorse disponibili*. A questo scopo la regolazione economica delle risorse idriche può intervenire in diverse fasi del ciclo dell'acqua, inizialmente nel momento della derivazione della risorsa da parte dei soggetti autorizzati (gestori del servizio di acquedotto, imprese industriali, imprese agricole, ecc.), successivamente nel momento della fornitura per il consumo finale (tariffe per il servizio idrico-integrato: dalla fornitura alla fognatura e alla depurazione) ed infine nell'eventuale momento dello scarico diretto nei corpi idrici (con relativo inquinamento della risorsa).

In Italia, la derivazione di acque pubbliche è subordinata all'ottenimento di una concessione a titolo oneroso. Il D.lgs. 112/1998 ha conferito alle Regioni le funzioni riguardanti i canoni di concessione (determinazione, introito, modalità di gestione), che sono esercitate sulla base di linee guida stabilite dal Ministero dell'Ambiente (D.M. del 24 febbraio 2015, n. 39, *Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua*).

Il cap. 3 delle linee guida stabilisce che lo strumento principale a copertura dei costi ambientali e di scarsità non già internalizzati attraverso la fissazione di obblighi siano, in sostanza, i canoni di concessione (innanzitutto quelli per la derivazione di acqua, ma in Italia esistono anche canoni per le autorizzazioni e licenze idrauliche, sul demanio di bonifica, sull'occupazione delle aree di demanio idrico), gli strumenti prettamente fiscali (tasse, tributi, contributi) e la tariffa stessa, a patto che siano evitati i doppi conteggi. Inoltre, alcuni esperti evidenziano che l'uso degli strumenti economici per gestire le problematiche di scarsità della risorsa dovrebbe tener conto dei consumi effettivi della risorsa (in molti casi restituita ai corpi di prelievo), della diversità delle situazioni territoriali e dei cicli stagionali di effettiva scarsità della risorsa (Massarutto, 2015).

Per quanto riguarda i canoni di concessione, dall'indagine di Zatti (2017) emerge che “*non esiste una rilevazione aggregata a livello nazionale di tale fonte di entrata, né essa è inclusa nei data base Istat e Eurostat delle tasse ambientali?*”.

Il canone di derivazione è pagato dalle seguenti categorie di utenti:

- idroelettrici: in base alla potenza dell'impianto;

³²⁴ Nei principi normativi generali, il termine “tariffazione” va inteso in senso lato, come sistema che include anche le forme di prelievo a beneficio delle amministrazioni pubbliche *non* destinate alla copertura dei costi di un servizio, associate alla necessità di fornire all'utente un segnale di costo dell'inquinamento e di scarsità della risorsa, come i canoni di concessione e altre forme di tributo. Tali forme di prelievo sembrano ben corrispondere a due delle categorie di “tasse ambientali” secondo la classificazione Eurostat: “tasse sull'inquinamento” e “tasse sulle risorse naturali”.

- industriali: in base al numero di “moduli” di prelievo (portata 100 litri/s), con o senza restituzione di acqua;
- agricoltori (usi irrigui): in base al numero di “moduli” di prelievo o in base alla portata in litri/s, con o senza restituzione di acqua, oppure per ettaro irrigato
- gestori del servizio idrico integrato: in base al sistema di regolazione attuale, di carattere regionale, il canone di derivazione della risorsa idrica per uso potabile è pagato dai gestori del servizio idrico ed è riconosciuto in tariffa; pertanto, come qualsiasi altro costo di investimento e di esercizio ritenuto efficiente, è traslato sull’utente finale.

Dall’indagine di Zatti (2017), che ha il merito di presentare un’analisi dei livelli dei canoni di derivazione delle acque pubbliche in sette regioni italiane (per usi idroelettrici, industriali e irrigui), emerge che *“non esiste una rilevazione aggregata a livello nazionale di tale fonte di entrata, né essa è inclusa nei data base Istat e Eurostat delle tasse ambientali”*. Secondo tale indagine il pagamento del canone di derivazione è soggetto a forti variabilità geografiche (regionali) e criteri diversi a seconda delle tipologie di utenze; in particolare mentre le utenze irrigue e industriali sono tassate in base al potenziale prelievo di risorsa (indipendentemente dalla produzione o reddito che se ne potrebbe trarre), l’utenza idroelettrica viene tassata in base al criterio della rendita presuntiva associata al prelievo (potenzialità della derivazione di produrre energia elettrica).

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, sarebbe opportuno ancorare non solo la tariffa a carico dell’utenza ma anche il canone di derivazione pagato dal gestore all’effettiva situazione di scarsità o abbondanza della risorsa in ciascun bacino di riferimento e all’effettiva quantità di risorsa prelevata, in maniera tale da traslare sull’utente finale un corretto segnale di scarsità per un uso efficiente della risorsa. Inoltre, va ricordato che per stimolare i gestori al recupero delle perdite di rete, l’ARERA ha previsto un regolamento sulla qualità tecnica che incentiva e sanziona i gestori in base alla realizzazione degli investimenti per ridurre le perdite di rete. Va, peraltro, evidenziato che l’art. 4 del D.P.C.M. 13 ottobre 2016³²⁵ prevede che la tariffa pagata dagli utenti finali del servizio idrico integrato tenga conto anche di un criterio di progressività a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero e che essa possa essere differenziata per incentivare un uso efficiente della risorsa. Si può pertanto ritenere che tutti gli utenti finali dovrebbero contribuire alla copertura dei costi di produzione del servizio, con una componente progressiva per fasce di consumo, finalizzata alla razionalizzazione dei consumi nelle situazioni di scarsità, che dovrebbe riflettere le sole voci di costo relative ai canoni di concessione e agli investimenti per la riduzione delle perdite di rete – nel quadro del raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario e della tutela degli utenti.

Forme di sussidio nei canoni di concessione e nei tributi

Dalle informazioni sopra riportate, non pare che i canoni di derivazione regionali stiano assolvendo in maniera efficace a quella funzione di segnalazione di scarsità della risorsa in funzione della sua disponibilità, della concorrenza fra usi alternativi e della necessità di ridurre gli sprechi nelle situazioni spazio/temporali di scarsità. Unico criterio positivo nella differenziazione del canone di derivazione è quello dell’eventuale restituzione delle colature: un fattore che mitiga l’effettivo consumo della risorsa e l’effetto sulla disponibilità d’acqua.

³²⁵ Art. 4 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2016: “1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l’equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell’uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio del «chi inquina paga»; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.”

Fermi restando i criteri ispiratori della legislazione europea (necessità di una copertura dei costi di scarsità e ambientali), nei territori e nelle stagioni dell'anno dove taluni impieghi idrici (e/o perdite della rete) risultino eccessivi rispetto alla disponibilità d'acqua, la configurazione attuale, eccessivamente "rigida", dei canoni di derivazione applicati dalle regioni potrebbe essere tale da favorire forme di sussidio dannose per l'ambiente, dato che esse vanno a beneficio di impieghi eccessivi, mentre rischiano di penalizzare ingiustamente gli impieghi efficienti e i gestori che investono nella riduzione delle perdite.

Dal lavoro di Zatti (2017) emerge inoltre che in Italia non sarebbero presenti forme di prelievo sugli scarichi finali in corpi idrici (tasse ambientali sull'inquinamento residuo, fermo restando il rispetto dei limiti normativi allo scarico), anche se la copertura dei costi ambientali residui (non già internalizzati) è prevista dalla normativa vigente³²⁶.

Questa lacuna nell'adeguamento normativo configura un'ulteriore forma di sussidio, in questo caso a beneficio degli utenti titolari di scarichi in corpi idrici, ancorché autorizzati, la cui entità è commisurata al valore monetario degli effetti (sanitari, ambientali a terzi, ecc.) associati al carico residuo di inquinante rilasciato nel corpo idrico ricettore. La mancanza di una forma specifica di tassazione ambientale degli scarichi finali in corpi idrici (in relazione alla quantità e qualità degli scarichi) costituisce indubbiamente una forma di sussidio dannoso per l'ambiente.

Forme di sussidio del servizio idrico integrato – Inquadramento normativo sintetico

L'art. 60 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) dispone che l'AAEGSI (oggi ARERA), al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate la fornitura a condizioni agevolate della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base di modalità stabilite da un regolamento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri³²⁷.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato», attuativo dell'art. 60 sopra citato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 18 novembre 2016. Tale D.P.C.M. ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all'articolo 1) che *“il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”*, prevedendo altresì che l'Autorità:

- stabilisca una fascia di consumo annuo agevolato *per tutte le utenze domestiche residenti* con riferimento al quantitativo minimo vitale giornaliero per abitante (articolo 2, commi 1 e 2);

³²⁶ Costi ambientali “residui” (non internalizzati da misure di protezione), citati alla tab. 1 dell'Allegato A del Decreto 24 febbraio 2015, n. 39.

³²⁷ Art. 60: “1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

- quantifichi il bonus sociale idrico in misura pari al corrispettivo annuo che l'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico-sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2);

- provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico-sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a);

- dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto (art. 4): a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio "chi inquina paga"; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

Sulla base di questo D.P.C.M. e delle pregresse normative con la deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, l'AEEGSI (oggi ARERA) ha approvato il "*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*", che riforma profondamente le strutture tariffarie previgenti³²⁸ per le utenze domestiche residenti, adottando un criterio di fissazione delle fasce di consumo (ivi inclusa la fascia agevolata) basate sui consumi pro-capite, ovvero tenendo conto della numerosità dei componenti di ciascuna utenza. Inoltre, il 21 dicembre 2017 l'AEEGSI ha approvato la delibera 897/2017/R/idr "*Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*"³²⁹ con cui vengono definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Ai fini della copertura finanziaria del bonus sociale idrico, l'Autorità ha

³²⁸ "Con deliberazione 644/2013/R/IDR l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e ai criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato, richiedendo, nell'ambito della raccolta dati disposta con determina 2/2014 DSID, le informazioni necessarie allo scopo, il cui aggiornamento è stato da ultimo richiesto in sede di raccolta dati prevista con determina 3/2016 DSID. Dalle analisi condotte, si è riscontrata l'adozione dei seguenti criteri di articolazione della tariffa:

- *articolazione per fasce di utenza*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione degli usi della risorsa (ad esempio, domestici, industriali, agricoli, pubblici, ecc);
- *articolazione per livelli di consumo*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del livello di consumo effettuato dall'utente (ad esempio, la tariffa agevolata, la tariffa base, la tariffa relativa alle eccedenze);
- *articolazione per fasce territoriali*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione della zona nella quale questa viene applicata;
- *articolazione per Comuni*, consistente nella diversificazione della tariffa in funzione del Comune che compone l'Ambito Territoriale Ottimale, considerando anche gli investimenti pro capite precedentemente effettuati in tali zone;
- *articolazione per categorie di reddito*, consistente, con riferimento alla fascia di utenza domestica, nella diversificazione della tariffa in funzione del reddito degli utenti.

Nella prassi applicativa, si è rilevato il prevalente utilizzo dell'articolazione tariffaria per fasce di utenza, per fasce territoriali e per livelli di consumo, seppure si annoverino varie esperienze di articolazione che tutelano le utenze a basso reddito in base all'appartenenza ad una delle categorie ISEE. In alcune realtà, in aggiunta ai criteri sopra descritti, sono stati proposti tentativi di articolazione commisurata al numero di componenti il nucleo domestico, basati su studi tesi ad approfondire il profilo di consumi per dimensione familiare; tuttavia sono emerse non poche difficoltà applicative, connesse soprattutto al costante aggiornamento delle banche dati concernenti la composizione delle utenze domestiche che tale modalità di articolazione richiede. Alla luce delle evidenze raccolte, con deliberazione 8/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, volto ad armonizzare e razionalizzare i sistemi di articolazione tariffaria applicati, nonché i sistemi di agevolazione e le tariffe sociali esistenti. Il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato a impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza è stato integrato con le disposizioni della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale)." (testo tratto dalla deliberazione AEEGSI 716/2016/R/IDR).

³²⁹ Con il documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, l'AEEGSI ha illustrato i primi orientamenti generali tesi alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'attuazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico.

Con il successivo documento per la consultazione 747/2017/R/IDR l'AEEGSI, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla precedente consultazione, ha illustrato gli orientamenti finali in merito alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale, nonché in merito alle modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione dell'agevolazione medesima.

previsto l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio – come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto – che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA). La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018.

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico vengono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Individuazione e analisi dei principali sussidi nel settore idrico

In via generale, i sussidi nel settore idrico si presentano principalmente in due forme di agevolazione:

1. **Agevolazioni tariffarie** nel servizio idrico integrato, ovvero tariffe inferiori alla tariffa di base (*under pricing*), quella che dovrebbe tener conto di tutti i costi d'investimento e operativi necessari per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché dei costi ambientali e di scarsità della risorsa. È questo il caso della tariffa agevolata per la prima fascia di consumo, prevista *per tutte* le utenze domestiche a prescindere dal reddito (concettualmente, l'agevolazione sembra corrispondere ad un principio di “accessibilità economica universale” dei servizi idrici).
2. **Bonus sociale idrico**: si tratta dell'esenzione dal pagamento della componente tariffaria agevolata (prima fascia di consumo) riconosciuta in bolletta alle sole utenze domestiche che attestino condizioni economico-sociali disagiate (ISEE inferiore a valori limite che tengono conto dei componenti del nucleo familiare). Sono invece esclusi dal bonus i consumi in eccedenza alla fascia di consumo agevolata.

Di seguito, viene fornita una disamina delle forme di sussidio individuate.

Sussidio 1: Agevolazione in tariffa (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo calcolata in base al consumo minimo vitale per abitante.

L'agevolazione è fissata dal gestore del servizio idrico con una percentuale di riduzione compresa fra il 20% e il 50% rispetto alla tariffa di base. Gli oneri dell'agevolazione per la prima fascia sono recuperati con maggiori costi a carico di (massimo) tre fasce di eccedenza, con una struttura progressiva rispetto alla tariffa agevolata (rapporto massimo di 6 a 1) prevista solo per il corrispettivo di fornitura /acquedotto.³³⁰

L'agevolazione risponde a un ipotetico principio di accessibilità *economica* universale al servizio idrico (ben diverso dal principio di “accesso universale all'acqua”). Si ritiene che questo comporti una distorsione sotto il profilo ambientale, fornendo un segnale di prezzo errato ed inefficiente (seppur limitatamente al primo scaglione di consumo), inferiore rispetto alla tariffa di base che copre i costi d'investimento e operativi necessari per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i costi ambientali e di scarsità della risorsa. La progressività degli scaglioni di consumo dovrebbe riflettere l'eventuale grado di scarsità della risorsa nel bacino di riferimento e il livello di inefficienza (perdite di rete), senza ridurre il segnale di prezzo per l'utente finale relativo alla copertura del costo di produzione del servizio idrico integrato.

³³⁰ I corrispettivi di fognatura e di depurazione non presentano una fascia agevolata rispetto alla tariffa base; sono proporzionali al consumo e non prevedono una struttura progressiva.

Sussidio 2: bonus idrico per famiglie disagiate

Il bonus sociale idrico permette alle famiglie residenti in condizioni disagiate di evitare il pagamento della componente tariffaria relativa alla prima fascia di consumo (stabilita in base al consumo minimo vitale), già agevolata per tutti gli utenti. Sotto il profilo ambientale, la valutazione è incerta.

Il bonus, già riconosciuto in bolletta e non successivamente al suo pagamento, impedisce la percezione del giusto prezzo dell'acqua corrispondente al costo del servizio e dei suoi costi ambientali, riducendo lo stimolo ad un uso efficiente della risorsa. Per mirare a obiettivi di tutela sociale sarebbe più opportuno ricorrere a strumenti alternativi, possibilmente tramite l'erogazione di un trasferimento complessivo alle famiglie in stato di disagio economico (es. reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), o l'assegnazione di buoni spesa a favore delle famiglie disagiate per interventi volti al risparmio idrico domestico. In pratica, tuttavia, va considerato che se l'utente versa in condizioni di disagio economico-sociale difficilmente sarebbe in grado di pagare anticipatamente quanto consumato. Ciò comporterebbe per i gestori del servizio uno sfasamento temporale fra la registrazione del ricavo e l'incasso dello stesso, con il rischio di generare difficoltà finanziarie (ad es. nella realizzazione degli impegni assunti con l'approvazione del Piano di Ambito) e un peggioramento dei livelli di servizio, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle perdite di rete. Inoltre, dato che il bonus è limitato alla fascia di consumo individuale essenziale, si ritiene che l'effetto di deterrenza ad un uso efficiente della risorsa sia poco significativo.

Sussidio n. 3: sussidio (temporaneo) incrociato fra utenze residenti “famiglie” e “single”

L'articolo 3.4 del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici - TICSÌ prevede, per gli enti di governo dell'ambito che non siano in possesso di tutte le informazioni necessarie, una deroga di quattro anni (fino al 1 gennaio 2022) nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente. Nel periodo intercorrente (2018-2021) gli enti di governo dovranno comunque applicare un criterio pro-capite standard, ipotizzando un'utenza domestica residente tipo costituita da 3 componenti.

In base all'art. 5.3 del TICSÌ, il rapporto fra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1 a 6: un rapporto che consente agli enti di governo dell'ambito di praticare tariffe fortemente progressive in funzione dei consumi dell'utenza. Il permanere di un'articolazione tariffaria progressiva per fasce di consumo dell'utenza indipendentemente dal numero di abitanti effettivamente serviti da ciascuna utenza costituisce un rilevante fattore di iniquità sociale e ambientale. Anche il dispositivo transitorio basato su un'utenza tipo di 3 componenti, pur riducendo questa distorsione, mantiene un assetto di iniquità non trascurabile. Ad es., a parità di fabbisogno pro-capite, un'utenza che serve un solo residente beneficerebbe di un prezzo per metro cubo notevolmente inferiore (minore stimolo ad efficienza) rispetto a un'utenza tipo di 3 persone; viceversa, un'utenza che serve 5 residenti dovrebbe pagare un prezzo per metro cubo notevolmente maggiore (con un maggiore stimolo al risparmio idrico). Le famiglie numerose verrebbero quindi discriminate sotto il profilo economico nell'accesso alla risorsa.

Si rileva, peraltro, che il periodo transitorio risulta necessario per poter acquisire informazioni sul numero dei componenti il nucleo familiare associato a ogni utenza e, per raggiungere tale scopo, devono essere intrecciati i dati delle utenze con il numero dei componenti del nucleo, informazione in possesso dei Comuni. Tale attività presenta delle difficoltà tecniche di tipo amministrativo

(informazioni obbligatorie a carico del titolare dell'utenza, rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ecc.) che sono in corso di disamina.

Focus 8.

SUSSIDI INTERNAZIONALI

Come illustrato in precedenza, la maggior parte dei sussidi con un impatto ambientale rilevante ha effetti sul territorio e sull'economia nazionale. Gli interventi e le misure di finanza pubblica che agevolano transazioni con un impatto ambientale rilevante esistono però anche nelle relazioni con i paesi terzi e possono essere considerati sussidi a carattere internazionale. Questi si caratterizzano in quanto agevolazioni rispetto a uno scenario in cui il settore pubblico non intervenga direttamente nel mercato. Sulla base dei recenti sviluppi in ambito OCSE (2018), i sussidi a carattere internazionale includono gli interventi pubblici di assistenza al credito, ovvero prestiti diretti, garanzie sui prestiti e assicurazioni³³¹. In generale:

- i prestiti diretti pubblici forniscono sostegno diretto agli investitori attraverso termini contrattuali più favorevoli rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere sul mercato privato, inclusi tassi di interesse o condizioni di rimborso agevolati³³², o attraverso l'offerta stessa di un prestito che sul mercato non sarebbe stato possibile reperire;
- le garanzie pubbliche sui prestiti e assicurazioni, che possono comportare un premio per il rischio di credito minore rispetto alle condizioni di mercato, o anche in questo caso, fornire una garanzia che il mercato privato non avrebbe potuto offrire.

Gli attori dell'assistenza al credito internazionale

L'assistenza al credito internazionale viene fornita da enti di diversa natura. Alcuni tra i più rilevanti, basano le loro attività su contributi o garanzie di natura pubblica, come le banche di sviluppo (bilaterali o multilaterali); altre agiscono per conto dello Stato (anche se possono essere costituite in forma sia pubblica che privata) ed il loro bilancio insiste sul bilancio pubblico, tra cui le agenzie di credito all'esportazione; altre ancora sono parzialmente pubbliche ma agiscono anche in ottica commerciale, tra cui le imprese a partecipazione pubblica.

- Le istituzioni finanziarie internazionali (IFIs) forniscono la maggior parte dell'assistenza al credito internazionale raccogliendo contributi pubblici dai paesi donatori e dal mercato finanziario. Le amministrazioni pubbliche centrali contribuiscono regolarmente in quanto membri di queste istituzioni, le cui attività sono solitamente concentrate in paesi in via di sviluppo o nelle economie in transizione. I progetti condotti dalle IFIs e dalle banche multilaterali di sviluppo sono caratterizzati da impatti ambientali rilevanti, sia favorevoli che dannosi: il loro portafoglio è molto diversificato in questi termini, e spesso condizionale alle modalità di attuazione (WRI, 2017) e alle salvaguardie ambientali che vengono applicate a livello di istituzione nella scelta dei progetti da finanziare.

- Le agenzie di credito all'esportazione (ECAs) forniscono generalmente sostegno attraverso prestiti, garanzie ed assicurazioni per l'esportazione di beni e servizi, ad esempio con prestiti e garanzie per l'acquisto di beni e servizi esportati coprendo il rischio di mancato pagamento da parte del

³³¹ Questa famiglia di interventi è chiaramente volta ad intervenire nel mercato secondo criteri ben precisi di natura economica e concorrenziale, o mossi da obiettivi di sviluppo e volti alla creazione di mercati dove questi non sono ancora esistenti. La descrizione qui proposta è quindi condotta squisitamente dal punto di vista dell'impatto ambientale, favorevole o dannoso, nel momento in cui questi interventi comportano un costo-opportunità per il settore pubblico in termini di mancati guadagni o di maggiori costi.

³³² Ad esempio, viene concesso un periodo di ammortamento del prestito più lungo, oppure un periodo di grazia prima dell'inizio del rimborso del prestito.

compratore estero. Le garanzie rilasciate dalle ECAs in ambito di operazioni di export credit sono strumenti con finalità commerciali che a livello giuridico e di trattati internazionali, per definizione, non costituiscono sussidi all'esportazione. Questo in conformità con la normativa WTO, e più precisamente con l'*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM), che prevede espressamente una clausola di salvaguardia per il sostegno fornito dalle ECA secondo i termini del Consensus (OECD *Arrangement on Officially Supported Export Credits*)³³³.

- Le imprese a partecipazione pubblica spesso beneficiano di garanzie implicite sul credito, essendo legate all'affidabilità creditizia dello Stato per i loro obblighi debitori.

La trattazione dei sussidi internazionali nei Cataloghi

Il lavoro di mappatura svolto dall'OCSE nella raccolta di dati e metodologie per stimare i sussidi, in particolare ai combustibili fossili, si sta gradualmente ampliando. Ad oggi, 52 Paesi sono inclusi nel catalogo OCSE, incluse economie emergenti e 18 paesi G20³³⁴. Altre esperienze a livello internazionale mirano a quantificare i sussidi, ad esempio l'esercizio di *self-report* da parte dei paesi membri del G20.

Nonostante il continuo e progressivo avanzamento a livello metodologico, la quantificazione del sussidio internazionale non è di facile elaborazione. Ad esempio, la Germania, con la sua seconda edizione del Catalogo nazionale nel 2016, si concentra anch'esso sui combustibili fossili. L'Ufficio Federale per l'Ambiente tedesco (UBA) analizza i sussidi dannosi per l'ambiente a livello internazionale focalizzandosi sulle garanzie sul credito all'esportazione e sull'attività delle società incaricate dell'attuazione, *Euler Hermes Deutschland AG* e *PwC*. Il Catalogo evidenzia come “nel 2012, le garanzie sul credito all'esportazione per l'energia fossile ammontavano a 443 milioni di €, un calo significativo dal 2008. Non è però possibile quantificare le sovvenzioni dannose per l'ambiente [...]. Da un lato sarebbe necessario un esame di tutte le esportazioni sovvenzionate e del loro impatto ambientale per determinare la percentuale delle garanzie dannose all'ambiente. Dall'altro, il vantaggio per le imprese è difficile da quantificare, poiché il governo federale rende possibile un beneficio assicurativo per il quale non esiste un prezzo di mercato” (Köder e Burger, 2016). Viene evidenziato però che, nonostante le raccomandazioni contenute nei “*Common Approaches on Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence*” (“[Common Approaches](#)”) dell'OCSE, che prescrivono una valutazione ambientale e sociale dei progetti garantiti, taluni interventi mirano a sostenere tecnologie e interventi dannosi all'ambiente, quali la produzione di energia elettrica dal carbone.

L'OCSE stesso ammette che i governi, a livello globale, sostengono ampiamente gli investimenti alla produzione di combustibili fossili ed intervengono in maniera decisiva nei mercati energetici tramite l'assistenza al credito (OCSE, 2018).

Alla frontiera: la metodologia OCSE sull'assistenza al credito

L'OCSE ha presentato una metodologia per includere l'assistenza al credito da parte dello Stato nella misurazione dei sussidi. Il *Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels* (OCSE, 2018) riporta un approccio basato sul rating del credito, sviluppato da Deborah Lucas del MIT, per quantificare l'elemento di sostegno dell'assistenza creditizia dello Stato (intesi come prestiti preferenziali e le garanzie sui prestiti) concessa da diversi tipi di istituti finanziari pubblici. Di fatto, l'intervento pubblico permette l'accesso al credito laddove l'impresa sarebbe stata esclusa dal mercato del credito o

³³³ Ovviamente, da un punto di vista economico ed ambientale si possono, invece, configurare sussidi, nel senso di trattamenti privilegiati, nella definizione che il Parlamento ha dato richiedendo l'elaborazione del Catalogo dei Sussidi.

³³⁴ <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publicationsandfurtherreading/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Subsidies-Reform-Update-2021.pdf>

sarebbe stata penalizzata da tassi di interesse troppo alti per essere economicamente sostenibili. Lo Stato diventa quindi di fatto un “azionista” del progetto, e si impegna a ripagare il prestito od onorare la garanzia in caso di default del privato.

La quantificazione dell'elemento di sovvenzione nel sostegno pubblico al credito necessita di informazioni dettagliate riguardo (i) i termini di finanziamento e (ii) la parte puramente pubblica dei finanziamenti o direttamente collegata con l'affidabilità creditizia dello Stato.

Per quantificare l'effettivo costo in termini di sussidio per la finanza pubblica di un prestito, di una garanzia sul prestito o assicurazione, è necessario determinare i termini e le condizioni di finanziamento che sarebbero state fornite dal settore privato per la stessa transazione se lo Stato non fosse intervenuto (scenario di baseline). La differenza tra quanto sarebbe stato pagato dal debitore nello scenario di baseline e quanto è stato effettivamente sborsato costituisce il costo del prestito per lo Stato in termini di sussidio. Considerando che in genere i soldi di oggi valgono più dei soldi di domani, il sussidio emerge laddove la somma dei rimborsi di domani, adeguatamente scontati tramite un tasso di sconto, risulta minore del quantitativo prestato (OCSE, 2018). Il tasso di sconto, in questo caso, deve riflettere la perdita di valore dei soldi nel tempo e per il rischio concorso.

Parallelamente, il concetto è valido anche per le garanzie sui prestiti, in quanto entrambi espongono lo Stato al rischio di default. Infatti, le garanzie possono assicurare all'impresa accesso al credito o diminuirne il costo, alla stregua dei prestiti agevolati. Nel momento in cui un'impresa accede al credito ad un costo ridotto grazie all'intervento pubblico, il sussidio è dato dal risparmio dovuto all'intervento in termini di tasso di interesse agevolato che non copre completamente il rischio di default. Il costo della garanzia, e dunque il tasso di sconto implicito del flusso di cassa della garanzia, può essere calcolato paragonando il valore con un altro prestito a tasso agevolato oppure per progetti non rischiosi per lo stesso flusso di cassa.

In linea teorica, per stimare il costo in termini di sussidio di un prestito diretto o una garanzia sul prestito, è necessario avere le relative informazioni contrattuali ed extracontrattuali, per arrivare alla misurazione dell'equivalente sovvenzione (*grant-equivalent*), tra cui:

- il valore nominale del prestito;
- il tasso di interesse;
- la scadenza del prestito;
- termini di rimborso;
- eventuali costi aggiuntivi

Altre informazioni non contrattuali risulterebbero utili ai fini del calcolo, quali la probabilità di default dell'impresa creditrice, le perdite attese nel caso in cui il default si verificasse e il tasso di sconto incluso il premio al rischio. Queste ultime informazioni sono generalmente rilevate da prestiti con caratteristiche simili disponibili sul mercato. L'elemento più problematico da reperire è il tasso di sconto tramite cui scontare i pagamenti futuri: rappresenta infatti il costo-opportunità dei mancati guadagni nel prestare il denaro oggi anziché investirlo (i.e., maggiore il rischio, e quindi il costo-opportunità del prestito, minore il valore attuale dei pagamenti futuri, e maggiore il costo dell'assistenza al credito). Sulla base di queste informazioni, il valore atteso del prestito o della garanzia è la differenza tra la somma dei pagamenti se l'operazione fosse senza rischio (probabilità di default = 0) ed il valore atteso dei pagamenti tenendo conto delle perdite in caso di default.

Nella pratica, alcune informazioni chiave quali la probabilità di default, le perdite attese/tasso di recupero e il tasso di sconto non sono sempre disponibili o agevolmente reperibili. Si possono, a tal

proposito, utilizzare delle variabili *proxy*: il grado di affidabilità creditizia di un'impresa (*credit rating*) fornisce informazioni implicite riguardo la capacità di pagamento e la probabilità di default della stessa, tenendo in considerazione i fattori di rischio specifici correlati all'attività principale, il settore di applicazione, la liquidità disponibile, ecc. Di conseguenza, si potrebbe utilizzare come *proxy* del tasso di sconto il *rating* sul credito (da AAA a CCC) dell'impresa o di un titolo di debito simile reperibile sul mercato, che rende disponibili informazioni sulle caratteristiche di rischio assegnate a un grado di rating specifico. Chiaramente, sarebbe più rigoroso avere una valutazione specifica del prestito o della garanzia, ma viste le limitazioni in termini di reperibilità dei dati, questa metodologia offre una buona approssimazione con relativa reperibilità del dato (OCSE, 2018).

L'applicazione di tale metodologia, dunque, fornirebbe un tentativo di stima più affidabile del sussidio fornito attraverso l'assistenza al credito da parte degli enti che operano in ambito internazionale, evitando di sovrastimare i costi per lo Stato dei sussidi ambientalmente dannosi o favorevoli con il semplice valore nominale della somma posta in garanzia o del prestito. Come vedremo in seguito, ci riserviamo di approfondire la metodologia nelle prossime edizioni del Catalogo.

Il caso italiano

L'Italia sostiene direttamente con fondi pubblici, assumendosi i rischi di mercato coperti dall'affidabilità creditizia dello Stato, attività e progetti con impatti ambientali rilevanti.

Diversi sono gli attori che hanno un ruolo nell'agevolare attività economiche all'estero che possono presentare rilevanti effetti ambientali, tra cui:

- la società dei Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), l'agenzia italiana per i crediti all'esportazione;
- la Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST), agenzia italiana che facilita gli investimenti all'estero;
- la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), banca di sviluppo nazionale, fornisce regolarmente sostegno attraverso investimenti azionari e veicolando le risorse a prestito o a dono allocate dalle amministrazioni centrali. Nel 2012 CDP ha acquisito SACE e SIMEST, che insieme costituiscono il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP;
- le imprese partecipate dallo Stato, tra le più rilevanti ENI S.p.A. e ENEL S.p.A.; e indirettamente:
 - le amministrazioni pubbliche centrali, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Transizione Ecologica, attraverso i contributi alle banche multilaterali e a fondi specifici di cooperazione internazionale.

Come emerge da quanto riportato dalla metodologia proposta dall'OCSE, non è agevole reperire i dati per calcolare la componente di sussidio delle attività finanziate, tramite diversi strumenti creditizi, da queste organizzazioni, in quanto non sono informazioni sistematicamente raccolte o calcoli svolti preventivamente per altri fini. Ci riserviamo per la prossima edizione la possibilità di esplorare l'applicazione della metodologia, che eviterebbe la sovrastima dei sussidi data dal mero elenco del valore nominale dei prestiti o delle garanzie.

I contributi alle istituzioni finanziarie multilaterali

L'Italia contribuisce regolarmente alle attività delle Banche Multilaterali di Sviluppo quali la Banca Mondiale, la Banca Asiatica di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Asiatica per gli Investimenti Infrastrutturali, ed altre istituzioni pubbliche internazionali le cui attività hanno risvolti ambientali significativi, sia positivi che negativi.

Tabella 26 – Contributo italiano alle banche multilaterali di sviluppo nel 2019-2020 (mln €)

Istituzione	2019	2020
Banca Mondiale	345,6	379,4
Banca Africana di Sviluppo	132,1	119,2
Banca Asiatica per gli Investimenti Infrastrutturali	94,2	80,7
Banca Inter-Americana di Sviluppo	10,9	
Banca Asiatica di Sviluppo	10,7	10,7

Le cifre riportano gli aggregati dei contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali negli anni 2019 e 2020. Per alcune istituzioni, le cifre includono contributi a fondi collaterali e strumenti diversificati all'interno della banca, tra cui World Bank (IDA, MDRI, IFC, IBRD), Asian Development Bank (Asian Development Fund), African Development Bank (African Development Fund), Interamerican Investment Bank (Interamerican Investment Corporation IIC).

Fonte: Elaborazione degli autori su dati preliminari Mef forniti a OCSE-DAC

In molti casi, queste istituzioni conducono valutazioni specifiche sull'impatto ambientale delle loro operazioni di agevolazione, applicano le cosiddette clausole di salvaguardia ambientale (environmental safeguards) e includono nelle strategie sull'energia considerazioni di impatto ambientale nella scelta delle alternative da finanziare. Inoltre, queste istituzioni sono coinvolte in modo sempre più significativo nello sforzo comune ai donatori di aumentare il sostegno finanziario per azioni di mitigazione ed adattamento entro il 2020 per l'attuazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Dall'altra parte però, queste stesse istituzioni non hanno chiare restrizioni in merito a quali tecnologie evitare di finanziare, con la conseguenza di fornire comunque importanti agevolazioni a progetti ad alto impatto ambientale, spesso giustificati da obiettivi di sviluppo non necessariamente sostenibili per i paesi in cui l'attività è condotta.

Garanzie sul credito all'esportazione

Le garanzie sul credito all'esportazione servono a coprire i rischi economici e politici associati alle attività di esportazione, nonché il rischio di insolvenza di imprese e governi acquirenti e di banche finanziatrici. Questo include ad esempio, i rischi associati ad azioni legislative o normative, eventi militari o la bancarotta del partner commerciale. In questo modo, lo Stato dell'impresa esportatrice promuove le esportazioni in mercati difficili e rischiosi, e sostiene lo sviluppo di nuovi mercati e il mantenimento dei rapporti commerciali nei mercati esistenti. Di norma, lo Stato garantisce i rischi tramite garanzie che le compagnie di assicurazione private non riuscirebbero ad offrire a condizioni economicamente sostenibili per il settore privato. Lo Stato si assume parte del rischio che l'impresa privata dovrebbe sostenere o mitigare attraverso strumenti assicurativi reperibili sul mercato, mettendo a disposizione la propria affidabilità creditizia. Questo in molti casi permette alle imprese di esportare nei mercati più difficili ed ottenere migliori opzioni di finanziamento con la promessa di una garanzia di credito all'esportazione. In molti casi, il costo in termini di sussidio di queste operazioni è però nullo o negativo: i guadagni provenienti da queste transazioni spesso superano le perdite possibili, traducendosi in utili per le agenzie di credito all'esportazione e quindi per lo Stato, grazie all'effetto di scala e di distribuzione del rischio.

Oltre alle valutazioni economica, finanziaria e legale per verificare i prerequisiti per finanziamenti (come sostenibilità del rischio e ammissibilità), si tiene conto anche dell'impatto ambientale e sociale dei

progetti attraverso la valutazione degli impatti ambientali e sociali³³⁵ in conformità alle raccomandazioni contenute nei *Common Approaches* dell'OCSE.

Il sostegno alle attività ad alto impatto ambientale

La Società SACE è dotata di un ufficio dedicato alla valutazione d'impatto ambientale dei progetti, che conduce uno screening ambientale per ogni progetto, lo classifica, e analizza gli studi d'impatto ambientale e sociale (ESIA) per i progetti a più alto impatto, redatti in conformità alle linee guida del Gruppo Banca Mondiale³³⁶ o richiede il questionario di revisione ambientale e sociale (ESRQ).

L'utilizzo del questionario di screening ambientale, e l'applicazione dell'iter valutativo suggerito dagli approcci comuni dell'OCSE, permette di classificare le operazioni in categoria A e B. Le prime comprendono le operazioni con impatti ambientali e/o sociali potenzialmente elevati, diversificati, irreversibili e/o eccezionali includono, in via di principio, progetti in settori sensibili o situati all'interno o nei pressi di aree sensibili. Le operazioni classificate nella categoria B possono avere impatti ambientali e/o sociali potenzialmente medi, meno importanti di quelli dei progetti di categoria A. Tipicamente questi impatti sono in numero limitato, specifici del sito ove si svolgono i lavori, in larga misura reversibili, e le misure di mitigazione relativamente disponibili.

Nel 2019 i progetti di categoria A e B sono stati 8, di cui 5 ricadenti nella prima categoria, per un ammontare totale garantito di circa 2,1 miliardi di €. Nel 2020 i progetti di categoria A e B sono stati 8, di cui 4 ricadenti nella prima categoria, per un ammontare totale garantito di circa 2,2 miliardi di €.

³³⁵ Cfr. <https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>. In questo contesto, per impatti ambientali si intendono ad esempio le emissioni in atmosfera, indotte le emissioni di gas serra, gli scarichi idrici, i rifiuti indotti quelli pericolosi, rumore e vibrazioni, utilizzo delle risorse naturali ed impatti su specie animali o vegetali in pericolo di estinzione.

³³⁶ Obiettivo dell'analisi è assicurare la conformità del progetto al più stringente tra gli standard del Paese di destinazione e quelli internazionali del Gruppo Banca Mondiale, in particolare gli 8 IFC Performance Standards, le 10 World Bank Safeguard Policies e le 63 World Bank Group Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines. Per approfondimenti si consulti <https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>.

Tabella 27 – Operazioni garantite nel 2019 e nel 2020 da SACE³³⁷

Descrizione del progetto 2019	Categoria	Localizzazione	Importo (mln €)	Informazioni ambientali e sociali analizzate
Progetto: AMUR Realizzazione di un impianto per il trattamento di gas naturale	A	Russia	1095	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: BAPCO Ammodernamento ed ampliamento di una raffineria esistente	A	Bahrain	650USD	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Marigold Sviluppo di 2 componenti importanti 1) Raffineria e Cracker 2) Complesso Petrochimico Unità C2/C3, facenti parte di un progetto più ampio (RAPID)	A	Malesia	600	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Kimwarer Realizzazione di una diga multi obiettivo (energia, irrigazione ed acqua potabile) sul fiume Kimwarer	A	Kenya	222	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Volgafert Realizzazione di un impianto di produzione di urea	A	Russia	154	Environmental and Social Due Diligence Report del consulente indipendente, visita al sito, ulteriori informazioni integrative
Linea di credito nel settore acciaio con forniture dirette a due impianti diversi tutti operativi	B	India	77,6	ESRQ e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Kronospan Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di compensato.	B	Bielorussia	41,5	ESRQ e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Suriname University Progettazione e realizzazione di un campus universitario	B	Suriname	17,8	ESRQ e ulteriori informazioni integrative

³³⁷ https://www.sacesimest.it/docs/default-source/ambiente/report-operazioni-garantite-2018.pdf?sfvrsn=3aaebbe_2

(segue)

Descrizione del progetto 2020	Categoria	Localizzazione	Importo (mln €)	Informazioni ambientali e sociali analizzate
Progetto: Mozambico LNG Realizzazione di un impianto di estrazione di gas naturale, impianto di liquefazione, strutture di stoccaggio e terminale marino per il carico dell'LNG su navi	A	Mozambico	950 USD	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Nigeria LNG Treno 7 Realizzazione di un treno completo, una unità comune di liquefazione, un nuovo molo per navi metaniere, ad integrare l'impianto di liquefazione esistente comprendente 6 treni già operativi.	A	Nigeria	750 USD	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Dangote Realizzazione di un complesso petrolchimico	A	Nigeria	300 USD	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Agrigò Realizzazione di un allevamento intensivo di scrofe	A	Bielorussia	10	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Viking link Realizzazione di un'interconnessione elettrica mediante cavidotto	B	Regno Unito-Danimarca	448 USD	ESIA e ulteriori informazioni integrative
Progetto: Fluence Realizzazione di un impianto di potabilizzazione acque	B	Costa D'Avorio	42,4	ESRQ e ulteriori informazioni integrative
Realizzazione di un impianto per la produzione di biscotti, noodles, pane, toast e wafer	B	Bangladesh	18,4	ESRQ e ulteriori informazioni integrative
Installazione di un laminatoio a freddo presso un impianto esistente per la produzione di prodotti in alluminio	B	Grecia	12	ESRQ e ulteriori informazioni integrative

Non sono disponibili ulteriori informazioni in forma pubblica per i progetti sopra riportati.

Conclusioni

Per quanto riguarda le garanzie sul credito all'esportazione e più in generale il ruolo del settore pubblico attraverso l'assistenza al credito, come si è visto parlando della metodologia OCSE-MIT, non è agevole quantificare la componente di sussidio. Oltre all'esame di tutte le attività sovvenzionate e del loro impatto ambientale, è difficile quantificare il vantaggio effettivo per le imprese, poiché il Governo rende possibile un beneficio assicurativo per il quale spesso non esiste (o è difficilmente calcolabile) un prezzo di mercato.

I fornitori ufficiali di crediti all'esportazione hanno l'obbligo, tra l'altro, di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, le principali norme internazionali sul lavoro e gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.

Nel 2001, i Ministri degli Stati membri dell'OCSE hanno riconosciuto che la politica del credito all'esportazione può contribuire positivamente allo sviluppo sostenibile e dovrebbe essere coerente con i suoi obiettivi. In questo contesto, i Paesi hanno aderito ai cosiddetti "approcci comuni sull'ambiente e i crediti all'esportazione ufficialmente sostenuti", che richiede una valutazione sociale e ambientale del progetto agevolato con finanziamenti pubblici.

Questa sezione dovrebbe quindi tener conto del sostegno rivolto ai progetti di categoria A e B (vale a dire progetti ad alto e medio rischio ambientale) nel quadro dell'OCSE per stabilire se il sostegno debba essere considerato un sussidio ai combustibili fossili o ad attività a impatto ambientale negativo.

Ad esempio, tra il 2015 e il 2020, l'Italia ha sovvenzionato:

- un impianto di estrazione di gas naturale nella Federazione Russa;
- un oleodotto e un impianto di estrazione di gas naturale in Oman;
- strutture di supporto per piattaforme di estrazione petrolifera in Brasile;
- centrali termiche a ciclo combinato (gas naturale e gasolio leggero) in Egitto;
- centrale elettrica a carbone nella Repubblica Dominicana;
- allargamento della centrale nucleare in Slovacchia;
- perforazione ed estrazione di gas naturale in Azerbaijan.

La quantificazione di simili sussidi necessita di ulteriori approfondimenti come chiarito nel paragrafo sulla metodologia.

Si ritiene fondamentale ai fini di quantificare il costo (o il vantaggio economico) per lo Stato dell'agevolazione di attività dannose (o favorevoli) per l'ambiente, raccogliere dati rigorosi e soddisfacenti per una tale valutazione. Ciononostante, è indubbio che il nostro Paese agevoli attività e progetti all'estero con impatti ambientali rilevanti.

3.4.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore Altri Sussidi

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
1	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAD	674,50	1.125,60	1.266,70
2	AL.SI.03	Riduzione della tariffa IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	38,30	38,30	38,30
3	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
4	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
5	AL.SI.07	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
6	AL.SI.08	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
7	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "SAD" in Altri sussidi				712,80	1.163,90	1.305,00
8	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	Incerto	283,70	352,20	419,60
9	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	3,00	2,70	2,50
10	AL.SI.12	Deduzione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,10	0,10	0,20
11	AL.SI.13	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex. Super ammortamento)	Incerto	1.955,43	3.435,25	3.803,37
12	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
13	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi indiretti "Incerto" in Altri sussidi				2.242,23	3.790,25	4.225,67

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
14	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	28,90	36,10	43,70
15	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	1634,2	1828,9	2.008,01
16	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	2,60	6,20	9,68
17	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	19,40	56,70	95,26
18	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF	37,70	27,80	27,90
19	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.	SAF	0,00	4,30	8,08
20	AL.SI.21	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	SAF	-	3,67	42,96
21	AL.SI.22	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali	SAF	76,96	117,18	57,47
22	AL.SI.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto	SAF	5,47	5,47	-
23	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	30,40	34,10	34,50
24	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
25	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
26	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
27	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
28	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,00	1,00	1,00
29	AL.SI.31 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi	SAF	-	-	10,00
30	AL.SI.32 Nuovo sussidio	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	-	-	10,00
31	AL.SI.33 Nuovo sussidio	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	1,00	1,00
32	AL.SI.34 Nuovo sussidio	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
33	AL.SI.35 Nuovo sussidio	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
34	AL.SI.36 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	-	-	-
35	AL.SI.37 Nuovo sussidio	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	-	-	-
36	AL.SI.38 Nuovo sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-
37	AL.SI.39 Nuovo sussidio	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	-	-	d.q.
38	AL.SI.40 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	-	10,00	10,00
39	AL.SI.41 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	-	-	-

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
Totale sussidi indiretti “SAF” in Altri sussidi				1.836,63	2.132,42	2.359,56
40	AL.SD.01	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
Totale sussidi diretti “SAD” in Altri sussidi				-	-	-
41	AL.SD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
42	AL.SD.03	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)	Incerto	404,95	404,95	d.q.
Totale sussidi diretti “Incerti” in Altri sussidi				404,95	404,95	-
43	AL.SD.04	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
44	AL.SD.05	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti	SAF	172,00	185,00	d.q.
45	AL.SD.06	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	SAF	5,69	14,12	d.q.
46	AL.SD.07	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	-	20,00
48	AL.SD.08	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	-	-	d.q.
Totale sussidi diretti “SAF” in Altri sussidi				177,69	199,12	20,00

I valori stimati potrebbero in alcuni casi discostarsi dagli anni precedenti a causa di nuovi interventi legislativi. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda del singolo sussidio.

3.4.3 I sussidi indiretti

3.4.3.1 Aliquota massima TASI per immobili in quanto merce

Settore:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Aliquota massima TASI per immobili in quanto merce [AL.SI.01]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 14, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Alla lettera c) è prevista un'aliquota ridotta della TASI per gli immobili in quanto merce ("Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento"). Alla disposizione, nella Relazione Tecnica allegata alla Legge di Stabilità 2016, non si ascrivono effetti finanziari.					
Tipo di sussidio:	Riduzione aliquota – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali sostengono le spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Tali servizi sono resi indipendentemente dall'utilizzo effettivo degli immobili di nuova costruzione e, anzi, costituiscono un fattore attrattivo per la domanda e favoriscono la vendita o la locazione degli immobili stessi. A sua volta, l'utilizzo effettivo degli immobili permette di calmierare la domanda di nuove costruzioni, evitando gli impatti ambientali a esse correlati (consumo di suolo, consumo di materiali, ecc.). L'agevolazione in oggetto va nella direzione opposta a quella auspicabile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche commerciale.					
		2015	2016	2017	2018	2019
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.2 Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

Settore:	Altro	
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.02]	
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 98, 99 e 101, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, legge n. 160/2019; Legge n. 178/2020	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2016	
Anno di cessazione (ove prevista):	2022	
Descrizione:	Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108).	

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle “zone assistite” ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La proroga è stata prima portata al 2020 nella Legge di Bilancio 2020 e poi è stata estesa al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021. Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.						
Tipo di sussidio:		Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		<table><tr><td>Ordinaria:</td><td>Ridotta:</td></tr><tr><td>n.a</td><td>n.a</td></tr></table>	Ordinaria:	Ridotta:	n.a	n.a
Ordinaria:	Ridotta:					
n.a	n.a					
Livello di riformabilità:		Nazionale				
Qualifica sussidio		SAD				
Motivazione:						
All'utilizzo dei beni strumentali alla produzione sono generalmente associati elevati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. ad es. gli indicatori sulle emissioni atmosferiche dei settori produttivi della NAMEA-Istat). L'agevolazione in esame favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni energetiche e ambientali. In molti casi, l'ammodernamento degli impianti non è condizione sufficiente per il miglioramento ambientale. Considerati gli obiettivi e le scadenze - europee e nazionali - di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti, sarebbe opportuno evitare investimenti in beni strumentali (in particolare, quelli con elevata vita tecnica utile) di cui non sia verificata l'efficienza energetica o certificati per classi basse di efficienza energetica. L'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce pertanto un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a criteri di efficienza energetica e/o ambientale, in maniera tale da rendere l'incentivo coerente col raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese e armonizzarne la						

fruizione con gli altri schemi di incentivazione dell'efficienza energetica a beneficio dei settori industriali (es. meccanismo dei titoli di efficienza energetica).

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	14,40	130,60	674,50	1.125,60	1.266,70

3.4.3.3 Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Riduzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.03]																
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2019																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento																
Tipo di sussidio:	Riduzione imposta – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a.	n.a.															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAD																
Motivazione:	Agevolazione a favore delle imprese costruttrici contribuisce all'utilizzo di suolo, di energia e di risorse. Promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse). <table border="1" data-bbox="395 1541 1222 1653"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> <td>38,30</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30												

3.4.3.4 Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.04]					
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1995					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:		
		n.a		n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
Agevolazione dannosa, incentiva lo smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia con chiari risvolti negativi sull'ambiente. Tuttavia, in Italia non risultano esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani (Ispra, 2017, p. 119).						
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.5 Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua

Settore:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua [AL.SI.05]					
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; art. 2, commi 1 e 2, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato»; Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Agevolazione in tariffa (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) riconosciuta a tutte le utenze domestiche residenti, limitatamente alla prima fascia di consumo calcolata in base al consumo minimo vitale per abitante. L'agevolazione è fissata dal gestore del servizio idrico con una percentuale di riduzione compresa fra il 20% e il 50% rispetto ad una tariffa base. Gli oneri dell'agevolazione per la prima fascia sono recuperati con maggiori costi a carico di (massimo) tre fasce di eccedenza con struttura progressiva rispetto alla tariffa base.					
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione: L'agevolazione consiste in uno sconto sul primo scaglione riconosciuto a tutti gli utenti indipendentemente dalla loro effettiva condizione di disagio economico. Questo risponde a un ipotetico principio di accessibilità <i>economica</i> universale al servizio idrico (ben diverso dal principio di “accesso universale all'acqua”). Si ritiene che questo comporti una distorsione sotto il profilo ambientale, fornendo un segnale di prezzo errato ed inefficiente (seppur limitatamente al primo scaglione di consumo), inferiore rispetto alla tariffa di base che copre i costi d'investimento e operativi necessari per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i costi ambientali e di scarsità della risorsa. Si condivide invece la struttura progressiva della tariffa, a condizione che essa rifletta il grado di effettiva scarsità della risorsa nel bacino di riferimento e il livello di inefficienza della rete (fabbisogno di investimenti per la riduzione delle perdite di rete).						
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.6 Bonus Idrico Sociale

Settore:	Altro	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Bonus idrico sociale [AL.SI.06]	
Norma di riferimento:	Art. 60, Legge 28 dicembre 2015, n. 221; art. 1 e art. 3, commi 2 e 3, D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 recante «Tariffa sociale del servizio idrico integrato». Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 – TICSII (Testo Integrato Comispettivi Servizi Idrici).	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2018	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	Esenzione dal pagamento della prima fascia tariffaria agevolata (riguardante la componente variabile del corrispettivo di acquedotto) a beneficio dell'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale (ISEE inferiore a valori limite che tengono conto dei componenti del nucleo familiare). Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha quantificato il bonus sociale idrico in misura pari al corrispettivo annuo che l'utenza domestica residente in documentato stato di disagio economico sociale dovrebbe pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (art. 3, co. 2). Il bonus sociale idrico è riconosciuto direttamente in bolletta, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato (art. 3, co. 4). La delibera AEEGSI 897/2017/R/idr "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" definisce le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. Ai fini della copertura finanziaria del bonus sociale idrico, l'Autorità ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio – come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto – che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° luglio 2018 Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa	

	scolastica, bonus bebè ecc.)				
Tipo di sussidio:	Esenzione tariffaria – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n.a	n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	Incerto				
Motivazione:					
Il bonus sociale idrico permette alle famiglie residenti in condizioni disagiate di evitare il pagamento della componente tariffaria relativa alla prima fascia di consumo, seppur già agevolata. Il bonus, contabilizzato in bolletta e non successivamente al suo pagamento, impedisce la percezione del giusto prezzo dell'acqua corrispondente al costo del servizio e dei suoi costi ambientali, riducendo lo stimolo ad un uso efficiente della risorsa. Per mirare a obiettivi di tutela sociale sarebbe in teoria più opportuno ricorrere a strumenti alternativi ai bonus riconosciuti nella bolletta stessa in base ad un semplice status dell'utente (rispetto di un valore limite dell'ISEE), possibilmente tramite l'erogazione di un trasferimento complessivo alle famiglie in stato di disagio economico (es. reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), o basato su buoni spesa a favore delle famiglie disagiate per interventi volti al risparmio idrico domestico. In pratica, tuttavia, va considerato che se l'utente versa in condizioni di disagio economico-sociale difficilmente sarebbe in grado di pagare anticipatamente quanto consumato. Ciò comporterebbe per i gestori del servizio uno sfasamento temporale fra la registrazione del ricavo e l'incasso dello stesso, con il rischio di generare difficoltà finanziarie (ad es. nella realizzazione degli impegni assunti con l'approvazione del Piano di Ambito) e un peggioramento dei livelli di servizio, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle perdite di rete. Inoltre, dato che il bonus è limitato alla fascia di consumo individuale essenziale, si ritiene che l'effetto di deterrenza ad un uso efficiente della risorsa sia poco significativo. Il sussidio è pertanto considerato incerto.					
	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.

**Componente UI3*

3.4.3.7 Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente

Settore:	Altro		
Nome del sussidio:	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.07]		
Norma di riferimento:	Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”. Art. 3.3 e 3.4 commi a e b.		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione:	2022		
Descrizione:	L'art. 3.4 del TICSI prevede una deroga di 4 anni (fino al 1 gennaio 2022) nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, per gli enti di governo dell'ambito che non siano in possesso di tutte le informazioni necessarie. Nel periodo intercorrente gli enti di governo dovranno comunque applicare un criterio pro-capite standard, ipotizzando un'utenza domestica residente tipo costituita da 3 componenti.		
Tipo di sussidio:	Agevolazione tariffaria – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a	n.a	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAD		
Motivazione:			
In base all'art. 5.3 del TICSI, il rapporto fra la tariffa del primo scaglione e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1 a 6: un rapporto che consente agli enti di governo dell'ambito di praticare tariffe fortemente progressive in funzione dei consumi dell'utenza. Il permanere di un'articolazione tariffaria progressiva per fasce di consumo indipendentemente dal numero di abitanti effettivamente serviti da ciascuna utenza costituisce un rilevante fattore di iniquità sociale e ambientale. Il dispositivo transitorio basato su un'utenza-tipo di 3 componenti, pur riducendo questa distorsione, mantiene un assetto di iniquità non trascurabile. Ad es., a parità di fabbisogno pro-capite, un'utenza che serve un solo residente beneficerebbe di un prezzo per metro cubo notevolmente inferiore (minore stimolo ad efficienza) rispetto a un'utenza tipo di 3 persone; viceversa, un'utenza che serve 5 residenti dovrebbe pagare un prezzo per metro cubo notevolmente maggiore (con un maggiore stimolo al risparmio idrico). Le famiglie numerose verrebbero quindi discriminate sotto il profilo economico nell'accesso alla risorsa. Si rileva, peraltro, che il periodo transitorio risulta necessario per poter acquisire informazioni sul numero dei componenti il nucleo familiare associato a ogni utenza e, per raggiungere tale scopo, devono essere intrecciati i dati delle utenze con il numero dei componenti del nucleo, informazione in possesso dei			

Comuni. Tale attività presenta delle difficoltà tecniche di tipo amministrativo (informazioni obbligatorie a carico del titolare dell'utenza, rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ecc) che sono in corso di disamina e che potrebbero richiedere modifiche regolamentari.

	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.8 Crediti all'esportazione

Settore:	Altro									
Nome del sussidio:	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi									
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.08]									
Norma di riferimento:	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.143, Titolo I, integrato con il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.170									
Co-finanziamento dall'UE:	No									
Anno di introduzione:	1998									
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime									
Descrizione:	Le garanzie sul credito all'esportazione sono risorse pubbliche volte a coprire i rischi (politici, economici, commerciali, di tasso di cambio, di catastrofi) delle imprese e banche legate ad operazioni di esportazione verso i paesi terzi.									
Tipo di sussidio:	Garanzie sul credito – Sussidio indiretto									
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:							
	n.a		n.a							
Livello di riformabilità:	Internazionale/nazionale									
Qualifica sussidio	SAD									
Motivazione:										
Il ruolo principale dei crediti all'esportazione è quello di promuovere il commercio in un ambiente competitivo, fornendo incentivi economici positivi per le imprese e gli attori privati per entrare in mercati rischiosi. I crediti all'esportazione possono quindi sostenere progetti con potenziali effetti negativi sull'ambiente, ovvero sostenere gli impianti di produzione di energia (ad es: impianti di estrazione di gas naturale, centrali elettriche a petrolio, piattaforme di estrazione petrolifera, centrali a carbone). Il Bilancio di Sostenibilità SACE 2020, tuttavia, delinea una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti. https://www.sace.it/docs/default-source/bilanci-di-sostenibilit%C3%A0/sace-bilancio-di-sostenibilita-2020.pdf?sfvrsn=508c83be_5										
						2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):						d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.9 Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI

Settore:	Altro 	
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione base imponibile ai fini IMU [AL.SI.09]	
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	Dal 2018 e per le annualità di imposta pregresse per le quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	In base al comma 728, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione IMU la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. In realtà, i riferimenti legislativi richiamati dal comma 728 non prevedono limitazioni di applicazione dell'IMU e della TASI ai soli fabbricati per uso abitativo o per servizi civili. L'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992 (ICI) stabilisce che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". Inoltre l'art.2 stabilisce che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano". Posto che l'impianto di rigassificazione a mare debba essere iscritto al Catasto, il comma 728 va considerato come una forma di spesa fiscale in quanto introduce un'agevolazione rispetto alla norma tributaria ordinaria.	
Tipo di sussidio:	Riduzione base imponibile – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:
	n.a.	n.a.
Livello di riformabilità:	Nazionale	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	L'agevolazione ha l'effetto di ridurre gli oneri di gestione degli impianti di rigassificazione situati nel mare territoriale. Più in generale, viene favorita la redditività di impianti che hanno lo scopo di aumentare la sicurezza energetica del Paese e migliorare la flessibilità dell'offerta di gas. Sotto il profilo ambientale, l'agevolazione rende più conveniente l'utilizzo del gas naturale per riscaldamento rispetto ad opzioni alternative, basate sulle fonti rinnovabili (solare termico, biogas, biomasse) o su un mix di rinnovabili e combustibili fossili (pompe di calore), con relative maggiori emissioni di gas serra e di inquinanti in atmosfera. Va, pertanto, considerato un SAD.	

		2016	2017	2018	2019	2020	
	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.10]					
Norma di riferimento:	Art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla Legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'art. 7, co. 2-bis, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 e, da ultimo, dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 58					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione (ove prevista):	2021					
Descrizione:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Dall'anno 2020 la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 16.000.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, riducendo quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Una valutazione completa richiederebbe di includere anche i costi e i benefici dello smaltimento, ed eventuale recupero e riuso dei materiali. Tuttavia la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	94,30	153,60	217,90	283,70	352,20	419,60

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Deduzione dal reddito IRPEF del 20% del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.11]					
Norma di riferimento:	Art. 21, comma 3, D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	2017					
Descrizione:	Deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, o sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, che saranno successivamente concesse in locazione, per almeno otto anni, a canone agevolato. L'agevolazione fiscale, da ripartire in otto quote annuali di pari importo, è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.					
Tipo di sussidio:	Deduzione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione: L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili nuovi da dare in locazione. L'effetto è duplice: di favorire le locazioni e quindi il soddisfacimento della domanda abitativa; ed anche di favorire la vendita di unità immobiliari di nuova costruzione. L'inclusione nella norma di una condizionalità energetica stringente (Classi A e B) sugli immobili che beneficiano della deduzione va considerata positivamente; rimane tuttavia il problema che l'agevolazione favorisce indirettamente le nuove costruzioni e il consumo di suolo. Si tratta quindi di un sussidio incerto. Nell'eventualità di un provvedimento di rinnovo (l'agevolazione scade alla fine del 2017), occorrerebbe limitare l'agevolazione agli acquisti di immobili preesistenti e appositamente ristrutturati con la finalità di dare in locazione.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,40	2,00	2,90	3,00	2,70	2,50

Settore:	Altro																			
Nome del sussidio:	Detraibilità a fini IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria																			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.12]																			
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte dall'art. 1, comma 82, della L. n. 208 del 2015																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2015																			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																			
Descrizione:	La misura rende detraibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).																			
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a		n.a																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	Incerto																			
Motivazione: L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Esse potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree non soggette a ristrutturazione urbanistica.																				
<table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,20</td></tr></table>								2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20														

Settore:	Altro	
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex Super ammortamento)	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.13]	
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR introdotte Art. 1, comma 82, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). In precedenza: Proroga super ammortamento: art. 1, commi 91-94 e 97, legge n. 208 del 2015; Art. 1, commi 8 e 12-13, legge n. 232 del 2016; Art. 1, comma 29, legge n. 205 del 2017. Ampliamento dell'iperammortamento: art. 1, commi 9-13, legge n. 232 del 2016; art. 14 D.L. n. 91 del 2017; Art. 1, commi 30-36 legge n. 205 del 2017.	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2017	
Anno di cessazione (ove prevista):		
Descrizione:	<u>Proroga super ammortamento:</u> Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni <u>proroga del super ammortamento (maggiorazione del costo acquisto di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi del 40% - 30% dal 2018 - ai fini della determinazione delle quote di ammortamento) con esclusione delle autovetture. Per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 la maggiorazione del costo di acquisto è pari al 30%. È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019.</u> <u>Ampliamento dell'iperammortamento:</u> Proroga e ampliamento dell'iperammortamento (maggiorazione del 150% anziché del 40%) per taluni investimenti altamente tecnologici in chiave industria 4,0 e introduzione del super ammortamento (maggiorazione del 40%) per i relativi software applicativi interconnessi. Per gli investimenti effettuati nel 2019 la maggiorazione si applica nella misura del 170% - 100% e 50% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato; per i relativi software applicativi interconnessi è confermata la maggiorazione del 40%.	

Tipo di sussidio:	Agevolazione fiscale – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:						
La norma favorisce l'investimento in beni materiali strumentali nuovi senza condizionalità di tipo ambientale.						
Da una parte la sostituzione con beni nuovi più efficienti può favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni in atmosfera almeno in alcuni settori. Dall'altra ha un impatto negativo sull'ambiente poiché determina un maggiore utilizzo di materiali e materie prime.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	788,79	1.955,43	3.435,25	3.803,37

3.4.3.14 Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Settore:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi [AL.SI.14]		
Norma di riferimento:	Art. 10, DL n. 83/2014; D.I. 7 maggio 2015; art. 1, c. 320, L n. 208/2015; art. 1, c. 4, L n. 232/2016; art. 12-bis DL n. 50/2017; art. 1, c.18, L n. 205/2017; art. 1, c.1, DL n. 86/2018; art. 79 DL n. 104/2020; art. 28, c. 1-bis, DL n. 41/2021; art. 7, c. 5, DL n. 73/2021. In precedenza: Art. 1, comma 320 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2014		
Anno di cessazione (ove prevista):	2018		
Descrizione:	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo di imposta 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Le disposizioni dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 riconoscono la misura per i tre periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. L'agevolazione è prevista nella misura del 65% ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	Incerto		
Motivazione:	La norma stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'art. 2, co. 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel		

settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia.

Tuttavia, l'inclusione nell'incentivo degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un aumento della cubatura complessiva può determinare una riduzione degli spazi dedicati al verde o l'incremento della copertura artificiale del suolo (consumo di suolo), effetti che dal punto di vista ambientale rendono di incerta valutazione l'effetto complessivo del sussidio.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q..	d.q.	d.q.	-	

3.4.3.15 *Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile*

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.15]					
Norma di riferimento:	Art. 16-bis, comma 3, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 48, L. n. 190/2014					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2014					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione <i>ex ante</i> anche sotto il profilo igienico-sanitario.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	7,00	13,50	21,80	28,90	36,10	43,70

3.4.3.16 *Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti*

Settore:	Altro	
Nome del sussidio:	Detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.16]	
Norma di riferimento:	"Proroga al 31 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2020 160/2019 - comma 175) La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018 - comma 67) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste (fonte Agenzia delle Entrate ed Enea, 2019): - la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro); - l'esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; - l'introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Art 119 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) "	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2007	
Anno di cessazione (ove prevista):	2023	
Descrizione:	"Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli	

edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico). L'apparato regolamentare delle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici prevede diverse forme di tutela atte a garantire l'efficienza e la qualità delle prestazioni ambientali degli impianti beneficiari. Ad esempio, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%. Per l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l'agevolazione.

Nel caso delle pompe di calore, dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta a condizione che le predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione $COP > 2,6$ misurato secondo la norma EN 16147. La detrazione non è ammessa per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas.

Nel caso degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, è intervenuto il Decreto Mattm del 7 novembre 2017, n. 186 ("Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"), che ha stabilito i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità oggetto di certificazione. Un ulteriore rafforzamento della tutela ambientale potrebbe derivare dalla fruizione delle detrazioni solo per l'installazione di impianti di qualità elevata.

Incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica (impianti a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e

	installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. "					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici, la promozione delle fonti rinnovabili, il miglioramento della qualità di vita di chi occupa l'edificio. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs. il risparmio energetico).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1.429,80	1129,80	1375,30	1634,20	1828,90	2008,01

Settore:	Altro	
Nome del sussidio:	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.17]	
Norma di riferimento:	"a) Art. 14 co. 2-quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017; art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'art. 1, commi 66-67, L. n. 178/2020 b) Art. 14 co. 2-quater.1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge n. 90/2013 e comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017; art. 119, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'art. 1, commi 66-67, L. n. 178/2020" In precedenza: a) Art. 14 co. 2-quater del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017; b) Art. 14 co. 2-quater.1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge n. 90/2013 e comma inserito dall'art. 1 co.3 lett. a) n.7) della Legge n. 205/2017	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	2018	
Anno di cessazione (ove prevista):	2021	
Descrizione:	"a) Detrazione del 70%-75% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che interessino rispettivamente l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva entro gli standard fissati dal decreto del MISE 26 giugno 2015. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119), D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile; b) Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle	

	zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 119, D.L. n. 34 del 2020 la detrazione di cui all'articolo 14 del D.L., n. 63 del 2013 si applica nella misura del 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile".					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	2,60	6,20	9,68

Settore:	Altro		
Nome del sussidio:	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali) (In precedenza: Detrazione del 50% per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3)		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.18]		
Norma di riferimento:	Art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 90/2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), L. n. 232/2016 e dall'art. 46-quater del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017 e dall'art. 1, comma 68, L. n. 178/2020; art. 8 D.L. n. 34 del 2019, art. 119, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, modificato dall'art. 1, commi 66-67, L.n. 178/2020 In precedenza: Art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 90/2013, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), L. n. 232/2016 e dall'art. 46-quater del D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2018		
Anno di cessazione (ove prevista):	2021		
Descrizione:	Detrazione del 50% per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive. La detrazione spetta in maggior misura in relazione a specifici interventi nonché in relazione alle aree condominiali. La detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, per gli anni dal 2020 al 2022 e 2021 i soggetti che sostengono le spese per tali interventi possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile.		
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinarie:	Ridotta:	

	n.a.	n.a.				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. Le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) hanno un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	19,40	56,70	95,26

3.4.3.19 *Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici*

Settore:	Altro						
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici [AL.SI.19]						
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); art. 9, comma 9-octies del decreto legge n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 2017 (Decreto Milleproroghe)						
Co-finanziamento dall'UE:	No						
Anno di introduzione:	2015						
Anno di cessazione (ove prevista):	2017						
Descrizione:	Ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.						
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto						
Aliquota:		Ordinaria:		Ridotta:			
		n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale						
Qualifica sussidio	SAF						
Motivazione: Gli immobili abitativi di nuova costruzione rientranti nelle classi energetiche A o B permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato immobiliare ad assicurare una miglior performance energetica-ambientale, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Tuttavia, la detrazione è fruibile per le nuove costruzioni comportando un aumento del consumo di suolo e andrebbe valutato se il suolo artificializzato riguarda zone già ampiamente antropizzate o aumenta la frammentazione. In mancanza di dati, il criterio energetico (certo) prevale su quello di consumo di suolo (incerto).							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		0	0	26,80	37,70	27,80	27,90

3.4.3.20 *Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni*

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.20]					
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 12-15 Legge n.205/2017; art. 1, comma 76, L. n. 178/2020.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove prevista):	2021 (effetti finanziari 2031)					
Descrizione:	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La misura è in vigore per le spese sostenute nell'anno 2021, la detrazione è ripartita su 10 anni.					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La misura punta ad accrescere l'assorbimento della CO ₂ , mitigare l'inquinamento atmosferico e migliorare il decoro paesaggistico e arricchire il capitale naturale urbano.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	0,0	0,0	4,3	8,1	

3.4.3.21 *Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*

Settore:	Altro																	
Nome del sussidio:	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016																	
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.21]																	
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 362, lett. a), Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Comma 2018, L. 160/2019.																	
Co-finanziamento dall'UE:	No																	
Anno di introduzione:	2016																	
Anno di cessazione (ove prevista):	2020 (effetti finanziari 2047)																	
Descrizione:	"Per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 è autorizzata la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (art. 5 DL 17 ottobre 2016, n. 189). (Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047). Proroga al 31/12/2020"																	
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto																	
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:															
	n.a.		n.a.															
Livello di riformabilità:	Nazionale																	
Qualifica sussidio	SAF																	
Motivazione:	Il finanziamento agevolato è destinato alla ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma e non contribuisce quindi al consumo di suolo aggiuntivo. <table border="1" data-bbox="414 1713 1197 1825"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,67</td> <td>42,96</td> </tr> </tbody> </table>							2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	3,67	42,96
	2016	2017	2018	2019	2020													
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	3,67	42,96													

Settore:	Altro																			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali [AL.SI.22]																			
Norma di riferimento:	Art. 1, commi 17-18, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Misura non più in vigore.																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	2018																			
Anno di cessazione (ove prevista):	2018																			
Descrizione:	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali (nella misura del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo)																			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
	n.a.		n.a.																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione:	Attualmente l'impatto ambientale non è rilevato, tuttavia il recupero del patrimonio edilizio esistente permette di evitare la realizzazione di nuovi edifici, con un effetto di risparmio nel consumo di suolo. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>23,02</td> <td>35,98</td> <td>76,96</td> <td>117,18</td> <td>57,47</td> </tr> </tbody> </table>							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	23,02	35,98	76,96	117,18	57,47
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	-	23,02	35,98	76,96	117,18	57,47														

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.23]					
Norma di riferimento:	Art. 56, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). Misura non più in vigore.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	2016					
Descrizione:	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto – Si introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50% delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali. L'investimento dovrà essere di importo unitario non inferiore a 20.000 euro. Inoltre, si istituisce un apposito Fondo, presso il Mattm, per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Sia il credito d'imposta che il fondo per gli interventi di bonifica dell'amianto permettono di ridurre l'esposizione all'amianto in contesti ad esposizione prolungata (strutture produttive, edifici pubblici), evitando i rischi sanitari associati all'amianto (per maggiori approfondimenti sui rischi dell'amianto, si veda il Progetto Ambiente dell'Istituto superiore di sanità, http://www.iss.it/amianto/). La misura, non più in vigore, ha visto un riesame per l'anno 2017 in considerazione della forte domanda per il credito di imposta e dell'opportunità di finanziare ulteriori interventi. Nel 2016 sono stati impegnati 12,86 milioni di euro per complessivi 1.065 interventi e nel 2017 sono stati impegnati 3,54 milioni di euro per ulteriori 155 interventi a seguito di riesame.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	5,47	5,47	5,47	-	

Settore:	Altro								
Nome del sussidio:	Detrazione del 19% delle spese veterinarie								
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.24]								
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR come modificato dall'art. 1, comma 361 della L. n. 160 del 2019 e dall'articolo 1, comma 33 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.								
Co-finanziamento dall'UE:	No								
Anno di introduzione:	1986								
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime								
Descrizione:	Detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese veterinarie fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11								
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto								
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:						
	n.a		n.a						
Livello di riformabilità:	Nazionale								
Qualifica sussidio	SAF								
Motivazione:									
Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (<i>indoor</i>). Infatti, la statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca “VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari” riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO₂eq. per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 t/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF.									
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):				21,10	25,60	26,70	30,40	34,10	34,50

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.25]					
Norma di riferimento:	Art. 36, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti – Integrazione dei casi in cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge – con l'introduzione della lettera e-bis) – la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.					
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Le agevolazioni di cui alla lettera e-bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (si veda Fontana e Ascari, 1998; Rabl et al., 1998; Exiopol, 2009b). <i>N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Settore:	Altro				
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico [AL.SI.26]				
Norma di riferimento:	Art. 37, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2016				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose – Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole				
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n.a	n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione: L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). <i>N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Settore:	Altro				
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.27]				
Norma di riferimento:	Art. 38, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2016				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime				
Descrizione:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici – Incentivare (ad es. tramite la riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.				
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:		
	n.a		n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:					
L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009 b).					
N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.					
	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.28]																
Norma di riferimento:	Legge 19 agosto 2016, n. 166, Art. 17																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».																
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:														
	n.a		n.a														
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	Combattere lo spreco di cibo è uno dei temi dell'economia circolare, oltre ad avere una forte valenza sociale. Si lascia alle autorità comunali decidere se e in che misura applicare la riduzione sulla tariffa. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.4.3.29 *Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile*

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.30]																
Norma di riferimento:	art. 1, comma 51 Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), introduzione art. 111-bis co. 2 D. Lgs. n. 385/1993, art. 81 Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2017																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Esenzione dal reddito imponibile del 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Agevolazione riconosciuta nel rispetto dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").																
Tipo di sussidio:	Esenzione reddito imponibile – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a	n.a															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	Agevolazione a favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. In base alla normativa tali operatori conformano la propria attività a diversi principi che tengono conto anche della sostenibilità ambientale. In particolare il punto a) dell'art. 1 comma 51 prevede che la valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche sia fatta secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	1,00
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	1,00												

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi					
	In precedenza: Credito di imposta all'impresa venditrice di merce che riutilizza gli imballaggi usati.					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.31]					
Norma di riferimento:	art. 26bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.					
	Misura non più in vigore (abrogata dalla Legge 58/2019 - Art.26-bis).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione (ove prevista):	2020					
Descrizione:	Obiettivo della misura è incentivare le imprese al riutilizzo degli imballaggi dei propri prodotti o al riciclo degli stessi. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione: Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.						
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	-	10,00

3.4.3.31 Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

Settore:	Altro				
Nome del sussidio:	Credito di imposta riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti da riciclo e riuso (di cui al comma 1).				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.32]				
Norma di riferimento:	art. 26ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2019				
Anno di cessazione (ove prevista):	2020				
Descrizione:	Obiettivo della misura è incentivare imprese e soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo all'utilizzo, nell'esercizio delle proprie attività professionali, di prodotti semilavorati o derivanti da riciclaggio. Nello specifico, per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:		
		n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione: Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.					
		2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		-	-	-	10,00

3.4.3.32 *Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti*

Settore:	Altro				
Nome del sussidio:	Credito di imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.33]				
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 73-77				
Co-finanziamento dall'UE:	No				
Anno di introduzione:	2020				
Anno di cessazione (ove prevista):	2021				
Descrizione:	Credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.				
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto				
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:			
	n.a	n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale				
Qualifica sussidio	SAF				
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.				
		2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	

Settore:	Altro			
Nome del sussidio:	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.34]			
Norma di riferimento:	D.M. 06/03/2017, n. 58: Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.			
Co-finanziamento dall'UE:	-			
Anno di introduzione:	2017			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.			
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.d.	n.d.		
Livello di riformabilità:				
Qualifica sussidio	SAF			

Motivazione:

Sostegno volto a ridurre il costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione. La tariffa viene ridotta in misura diversa a seconda della tipologia di installazione (Allegato I o II del D.M. n.58/2017) e comporta le seguenti riduzioni: a) in caso di EMAS da 500 a 7.000 euro; b) in caso di ISO 14001 da 250 a 5.000 euro.

In particolare:

Il Sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La certificazione EMAS è principalmente destinata a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

La ISO 14001 è una norma del sistema di gestione riconosciuta a livello internazionale, pubblicata da ISO (*International Organization of Standardization*), che specifica i requisiti più importanti per l'identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, e anche il modo di gestire e migliorare l'intero sistema. Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un quadro per la protezione dell'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali compatibilmente con le esigenze socio-economiche. La norma definisce i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere i risultati attesi come stabilito dal proprio SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale è un modo sicuro per individuare e controllare gli effetti delle proprie attività e dei propri prodotti e servizi sull'ambiente.

	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.

Settore:	Altro			
Nome del sussidio:	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.35]			
Norma di riferimento:	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 28/04/2017 recante modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che dispone i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-xies, comma 9-septies ³³⁸ , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.			
Co-finanziamento dall'UE:	-			
Anno di introduzione:	2017			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.			
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.d.	n.d.		
Livello di riformabilità:				
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:				
Il sussidio è motivato dalla riduzione del rischio di inquinamento ambientale connesso alle attività di gestione dei rifiuti svolte dalle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001, in quanto la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e la verifica periodica svolta da parte di un soggetto terzo indipendente rappresenta una forte garanzia in termini di controllo e di riduzione dei propri impatti ambientali. L'articolo 4 (Riduzioni e aggiornamenti), comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, stabilisce che le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.				
	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.

³³⁸ Articolo 29-sexies (AIA - Autorizzazione integrata ambientale), comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1529-septies recita: "A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, l'AIA prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

3.4.3.35 *Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese*

Settore:	Altri sussidi					
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.36]					
Norma di riferimento:	Commi 198/209 Legge di bilancio 2020 160/2019					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione (ove prevista):	A regime					
Descrizione:	Si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Non prevista						
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio						
Motivazione:	Il sussidio mira a stimolare la ricerca e l'innovazione contribuendo così al miglioramento tecnologico e alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti e processi produttivi, di consumo, trasporto etc..					
		2019	2020	2021	2022	2023
stanziamento (mln €):	-	-	245,70	245,70	245,70	

Settore:	Altri sussidi															
Nome del sussidio:	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile															
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.37]															
Norma di riferimento:	Comma 653-658 Legge di bilancio 2020 160/2020															
Co-finanziamento dall'UE:	No															
Anno di introduzione:	2020															
Anno di cessazione (ove prevista):	2021															
Descrizione:	Si riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.															
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto															
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:														
Non prevista																
Livello di riformabilità:	Nazionale															
Qualifica sussidio	SAF															
Motivazione:	Il consumo eccessivo di plastica sta causando gravi problemi all'ecosistema, basti pensare all'accumulo di plastica negli oceani. Sebbene non rappresenti la soluzione finale tuttavia la produzione di plastiche di origine non fossile, che si degradano più rapidamente, può contribuire alla soluzione del problema. <table><tr><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>stanziamento (mln €):</td><td>-</td><td>-</td><td>30,0</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					2019	2020	2021	2022	2023	stanziamento (mln €):	-	-	30,0	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023											
stanziamento (mln €):	-	-	30,0	-	-											

Settore:	Altri sussidi			
Nome del sussidio:	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali			
Codice CSA sussidio	[AL.SI.38]			
Norma di riferimento:	art. 1, c. 760-766, L n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2021			
Anno di cessazione (ove prevista):	2022			
Descrizione:	La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle Zone Economiche Ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. L'agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis.			
Tipo di sussidio:	indiretto			
Aliquota:	Ordinaria		Ridotta:	
na	Na		Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			

Motivazione:

La misura si propone di contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e favorire il riutilizzo di imballaggi già usati, contenenti liquidi a fini alimentari, nelle zone economiche ambientali. Si qualifica pertanto come misura a sostegno dell'economia circolare. Il beneficio ambientale del riutilizzo diretto sta nell'interruzione dei processi di estrazione e trasformazione di risorse naturali primarie (e/o materie prime seconde), nonché degli input necessari al processo di produzione (e/o riciclo), quali l'energia, per fabbricare i medesimi manufatti ex novo.

Nella "gerarchia" delle azioni a contrasto della produzione di rifiuti, il riutilizzo è al secondo posto subito dopo il non-uso (*Reduce – Rense – Recycle*).

	2020	2021*	2022*
Effetto finanziario (mln €):	-	5,00	5,00

*Stanziamiento annuo massimo previsto da Legge di Bilancio 2020

Settore:	Altro		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione aliquota Iva prodotti per la protezione dell'igiene femminile [AL.SI.39]		
Norma di riferimento:	Art. 32-ter, D.L. 26.10.2019, n. 124		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove prevista):	-		
Descrizione:	Riduzione dell'aliquota IVA al 5%, tabella A, parte II-bis, punto 1-quinquies), prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali		
Tipo di sussidio:	Riduzione aliquota Iva - sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	22%	5%	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione: La misura prevede la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili favorendo dunque da un lato l'utilizzo di prodotti con un impatto ambientale minore nella fase di smaltimento e dall'altro favorendo il riutilizzo e dunque un ciclo di vita lungo dei prodotti.			
		2020	
Effetto finanziario (mln €):		n.d.	

Settore:	Altro 		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.40]		
Norma di riferimento:	Art. 156, Legge 30 dicembre 2018, n. 145		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2019		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale. La disposizione disciplina il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Mite), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.		
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.a.	n.a.	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione: Il provvedimento punta a sovvenzionare interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi: - bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici; - prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico; - realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate; - recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.			
		2019	2020
Effetto finanziario (mln €):		10,00	10,00

Settore:	Altro										
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile [AL.SI.41]										
Norma di riferimento:	Art. 1, c. 1087-1089, Legge 30 dicembre 2020, n. 178										
Co-finanziamento dall'UE:	No										
Anno di introduzione:	2021										
Anno di cessazione (ove prevista):	2022										
Descrizione:	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. La disposizione istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022 con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (del 16 giugno 2021).										
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto										
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:									
	n.a.	n.a.									
Livello di riformabilità:	Nazionale										
Qualifica sussidio	SAF										
Motivazione: Il provvedimento punta a razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.											
<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>-</td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr></table>					2020	2021	2022	Effetto finanziario (mln €):	-	5,00	5,00
	2020	2021	2022								
Effetto finanziario (mln €):	-	5,00	5,00								

3.4.4 I sussidi diretti

3.4.4.1 Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati

Settore:	Altro			
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati [AL.SD.01]			
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 41 Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), art. 3, numero 1), Legge n. 907/1942 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2017			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	L'estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati non è più assoggettata al pagamento di un canone annuo di concessione			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:				
L'estrazione mineraria crea cambiamenti nell'uso del suolo ed aumenta la produzione di rifiuti associati all'estrazione. L'abolizione del canone disincentiva l'inclusione della rendita di scarsità dall'estrazione provocando un'attività di estrazione inefficiente dal punto di vista sociale				
	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.4.2 Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

Settore:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato [AL.SD.02]					
Norma di riferimento:	Art. 61, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2015					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato – L'AEEGSI (oggi ARERA) adotta direttive per il non-distacco del servizio per gli utenti morosi, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti. L'Autorità definisce le procedure per la gestione della morosità, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a		n.a			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	La garanzia agli utenti morosi del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura non è un sussidio finché non venga dichiarato lo stato di insolvenza dell'utente: gli utenti morosi rimarrebbero comunque debitori per l'acqua consumata, con l'aggiunta di interessi e oneri di gestione della morosità. In questa fase, l'incremento del debito degli utenti morosi costituisce un ulteriore fattore di stimolo al risparmio di acqua. La fruizione del quantitativo minimo vitale di risorsa idrica anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, con trasferimento del debito a carico degli altri utenti, costituisce un sussidio per l'utente beneficiario, che potrebbe favorire un incremento dei suoi consumi (SAD), ma nello stesso tempo costituisce un onere per gli altri utenti, con l'effetto di aumentare lo stimolo all'efficienza nell'uso della risorsa (tassa ambientale). L'effetto ambientale netto di questo sussidio/tassa (sussidio pagato dagli utenti e non dallo stato), è incerto.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.4.3 Concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.03]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 52-57, Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), art. 2, co. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98; art. 1 co. 40-42 Legge n. 205/2017; Comma 200 Legge 30 dicembre 2018, n.145; Commi 226/229 Legge 27 dicembre 2019, n. 160					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2013					
Anno di cessazione (ove prevista):	2024					
Descrizione:	Proroga fino al 2024 il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:						
La misura di sostegno è volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0": big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti. Tuttavia non sono precisate le condizionalità ambientali.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario* (mln €):	1.460,10	190,82	479,15	404,95	404,95	d.q.
* Effetto finanziario rilevato in maniera puntuale fino a maggio 2018. In seguito stima.						

3.4.4.4 *Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*

Settore:	Altro																				
Nome del sussidio:	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi																				
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.04]																				
Norma di riferimento:	Art. 23, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																				
Co-finanziamento dall'UE:	No																				
Anno di introduzione:	2016																				
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																				
Descrizione:	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi: a. Stipula di appositi accordi e contratti di programma b. Incentivi c. Regolamento per gli acquisti d. Definizione dei punteggi e percentuali																				
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																				
Aliquota:			Ordinaria:		Ridotta:																
			n.a		n.a																
Livello di riformabilità:	Nazionale																				
Qualifica sussidio	SAF																				
Motivazione:	Sussidi diretti volti al recupero dei materiali e alla competitività di prezzo dei prodotti ottenuti con materiali post-consumo. I sussidi permettono di evitare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei materiali prelevati/estratti dall'ambiente, al netto di quelli del recupero e riciclaggio. Esiste in proposito una vasta letteratura sui benefici ambientali dei processi “circolari” a confronto con quelli del ciclo di vita “lineare”. La valutazione dei benefici ambientali netti dovrebbe essere verificata <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>-</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td><td>d.q.</td></tr></table>								2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020															
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.															

3.4.4.5 *Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti*

Settore:	Altro			
Nome del sussidio:	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.05]			
Norma di riferimento:	Art. 34, comma 2, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1995			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	Modifiche all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti. Le modifiche al comma 27, recate dal comma 2 in oggetto, consistono nell'eliminazione delle Province dal riparto del tributo (la vigente normativa prevede che esso è dovuto alle Regioni e che una quota parte del gettito, stabilita con legge regionale, è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani mentre la restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.			
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
		n.a	n.a	
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:				

Il comma 2 porta ad un incremento dei trasferimenti già previsti utilizzando il gettito dell'imposta sulle discariche e impianti di incenerimento, rafforzando il doppio dividendo di tale tassa ambientale: alla maggior convenienza economica del recupero derivante dall'imposta, si aggiungono ora i maggiori trasferimenti diretti alle iniziative finalizzate all'economia circolare.

Nel corso degli incontri con i portatori di interesse del Catalogo (ottobre 2019), un esperto ha sollevato la proposta di ampliare la prospettiva di destinazione del gettito considerando anche le opzioni di prevenzione, di riuso e riciclo dei rifiuti.

N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	249,00	248,00	226,00	172,00	185,00	d.q.

3.4.4.6 Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SD.06]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 321, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2016					
Anno di cessazione (ove prevista):	-					
Descrizione:	Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici si incrementa di 5 milioni di € annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006). Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a 8,1 milioni di €, per il 2017 a 10,86 milioni di € e per il 2018 a 5,69 milioni di €.					
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	n.a.		n.a.			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	La misura prevede trasferimenti per la gestione di situazioni emergenziali, spesso associati a profili di rischio idro-geologico. La salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio rappresentano una misura ambientalmente positiva e rilevante.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	8,10	10,86	5,69	14,12	d.q.

3.4.4.7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Settore:	Altri sussidi																
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [ALSD.07]																
Norma di riferimento:	Art 7 Legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Decreto Clima)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:																	
Anno di cessazione (ove prevista):																	
Descrizione:	Contributo per gli esercenti per la vendita a prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.																
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
Non prevista																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	La riduzione del consumo di materiale di imballaggio per la vendita dei prodotti sfusi ha l'indubbio beneficio di contribuire alla riduzione della produzione di plastiche e altri materiali di impacchettamento dei prodotti. Questo determina un minore impatto ambientale e contribuisce agli obiettivi di economia circolare. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stanziamento (mln €):</td><td>-</td><td>20,0</td><td>20,0</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>						2019	2020	2021	2022	2023	stanziamento (mln €):	-	20,0	20,0	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023												
stanziamento (mln €):	-	20,0	20,0	-	-												

3.4.4.8 Fondo per il risparmio di risorse idriche

Settore:	Altri sussidi		
Nome del sussidio:	Fondo per il risparmio di risorse idriche		
Codice CSA sussidio	[ALSD.08]		
Norma di riferimento:	Art. 1, commi da 61 a 65, L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2020		
Anno di cessazione (ove prevista):	2021		
Descrizione:	Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, un bonus idrico pari ad euro 1.000 esente da IRPEF da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.		
Tipo di sussidio:	Sussidio diretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
na	Na	Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		
Motivazione:	La finalità dichiarata e perseguita dall'istituzione, nello stato di previsione del Mite, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche" è appunto quella di fornire, a famiglie e imprese, risorse economiche supplementari per apportare migliorie, in termini di riduzione dello spreco di acqua, alla dotazione sanitaria degli immobili. Il risparmio delle risorse idriche è uno dei capisaldi dell'Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile, enucleato in special modo nel SDG n.° 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", traguardo 12.2 "raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali". Con l'aumento delle temperature medie degli ultimi decenni a causa del surriscaldamento globale, accelerano i fenomeni di desertificazione, siccità e di stress idrico – specie nel centro-sud Italia. Secondo i dati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration U.S.A.) nove anni su dieci più caldi si sono registrati dal 2005 in avanti; il 2019 si è classificato come secondo anno più caldo da quando esistono misurazioni, con una temperatura superficiale media di quasi 1°C sopra la media del XX secolo. Secondo i modelli del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), entro fine secolo si prevedono incrementi di temperature medie comprese tra i 3 e i 6 °C. L'aumento delle temperature è un fattore di moltiplicazione di fenomeni meteorici estremi, tra cui gli anomali scostamenti, dalle medie		

stagionali, dei dati di piovosità e pluviometria (piove meno ma più violentemente), che, determinano, sul lungo periodo, una tropicalizzazione del clima italiano e una maggiore vulnerabilità idrogeologica.

In Italia si utilizza il 30% delle riserve rinnovabili d'acqua disponibili annualmente, quando la soglia indicata dalla Roadmap to a Resource Efficient Europe (COM(2011) 571)³³⁹ è il 20%. Per questo motivo l'Italia è indicata dall'OCSE come Paese soggetto a stress idrico medio-alto. Ogni misura che incentivi la diminuzione della pressione antropica sulle risorse idriche è ritenuta favorevole per l'ambiente.

	2020	2021*
Effetto finanziario (mln €):	-	20

*dotazione del fondo per l'anno di riferimento, messa a bilancio

³³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571>

3.5 IVA AGEVOLATA

3.5.1 Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4%, al 5% e al 10%.

L'agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, riduce lo stimolo di prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori, introducendo un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di consumi e di contribuenti. In tali casi, si può dire che essa rappresenti un SAD, perché raggiunge le proprie finalità sociali senza tener conto dei potenziali impatti in termini di consumo indotto. Questo effetto è tanto più dannoso sotto il profilo ambientale quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi.

D'altra parte, è utile ricordare che *il Dipartimento delle Finanze del Mef, "in linea con quanto stabilito dalla Commissione Marè sul monitoraggio delle tax expenditures, non considera le aliquote IVA agevolate come spese fiscali, poiché il benchmark legale adottato nel Rapporto annuale sulle spese fiscali considera tali aliquote come una scelta di natura strutturale (cfr. Rapporto annuale sulle spese fiscali 2016, p. 13). Inoltre, una disposizione che ha la natura di spesa fiscale nello spazio definito dalle norme concordate a livello europeo, può a buon diritto non essere considerata tale a livello nazionale, perché la loro rimozione non rientra nelle competenze del legislatore nazionale. La Commissione ha perciò deciso di non considerare spese fiscali le disposizioni obbligatorie secondo la normativa comunitaria. La scelta ha soprattutto rilievo, da un lato, sull'Iva (esenzioni e regimi speciali) e, dall'altro, sulle accise (esclusioni e regimi particolari, quali navigazione aerea e marittima)"* (Mef).

Si può dunque ragionevolmente affermare, allo stato della riflessione, che si tratta di SAD (sussidi ambientalmente dannosi), ma non di spese fiscali.

Al pari delle precedenti edizioni del Catalogo, l'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle più meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale. In questa edizione, abbiamo aggiornato gli effetti finanziari attraverso le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento Finanze del Mef (Mef-DF).

Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorre tenere conto, come riportato dal Mef-DF, della Direttiva UE sull'armonizzazione dell'IVA (Direttiva 2006/112/EC) e sulle difficoltà a livello tecnico-politico di modificare l'equilibrio raggiunto in sede comunitaria in seguito a lunghi anni di faticose negoziazioni. A livello giuridico, la Direttiva non obbliga gli Stati Membri a mantenere, per i beni elencati in questo Catalogo, aliquote IVA agevolate, ma li autorizza a farlo secondo uno schema prefissato nei propri Allegati. In tal senso, la difficoltà tecnico-politica potrebbe corrispondere all'ostacolo principale in termini di riformabilità, poiché in termini giuridici l'Italia può allineare le aliquote agevolate a quella ordinaria.

Abbiamo deciso, infine, di conservare le agevolazioni IVA *business-to-business* quali, ad esempio, "IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere". Come tali, siamo consapevoli che non vi possa essere un effettivo recupero di gettito per la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, considerando questa come un mero acconto dell'imposta dovuta sul valore finale del bene. L'eventuale innalzamento dell'aliquota non produrrebbe un effetto di recupero del gettito: nelle schede l'importo è

indicato a zero. Ciononostante, abbiamo deciso di tenere tali misure per offrire alla comunità scientifica e politica una misura dell'importanza che tali sussidi giocano nel tessuto produttivo delle imprese e, di conseguenza, anche

sull'ambiente. Inoltre, l'IVA agevolata può lanciare segnali di prezzo nominali favorevoli per alcuni prodotti rispetto ad altri, rientrando comunque, al margine, sulle potenziali scelte di investimento del produttore.

3.5.2 Tavola riassuntiva dei sussidi nel settore IVA agevolata

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
1	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.169,74	2.354,66	2.012,91
2	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
3	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti in senso generale	SAD	83,99	83,34	83,84
Totale "SAD" in IVA agevolata al 4%				2.253,73	2.438,00	2.096,75
4	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	0,94	0,96	0,96
5	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,90	8,58	6,25
Totale "SAF" in IVA agevolata al 4%				7,84	9,54	7,21
6	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	23,41	18,93	14,40
Totale "SAF" in IVA agevolata al 5%				23,41	18,93	14,40
7	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	4.502,80	4.446,30	5.353,31
Totale "Incerto" in IVA agevolata al 10%				4.502,80	4.446,30	5.353,31
8	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	366,51	354,37	360,46
9	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.765,14	1.779,98	1.944,06
10	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
11	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.

n.	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	Effetto finanziario (mln €)		
				2018	2019	2020
12	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,03	180,03	180,03
13	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	135,50	136,63	205,00
14	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	4.718,22	4.856,99	4.203,89
15	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
16	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,48	81,03	81,03
17	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.
18	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,19	582,84	504,47
19	IVA.18	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	12,43	15,42	15,42
				7.827,50	7.987,30	7.494,36
20	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
21	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.
Totale "SAF" in IVA agevolata al 10%				-	-	-

3.5.3 IVA agevolata al 4%

3.5.3.1 IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso e prima casa per acquirente					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.01]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	21) Cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, prima casa per acquirente.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	4%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una “prima abitazione” per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	2323,03	2184,89	2175,48	2169,74	2354,66	2012,91
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.3.2 IVA agevolata per prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.02]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 4%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	4%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione: Anche l'agevolazione per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati trova la stessa motivazione del punto precedente, in quanto pone un vincolo sull'acquirente, ma non sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo il vincolo prima casa).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.3.3 IVA su fertilizzanti, sia in senso generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Settore:	IVA agevolata			
Nome del sussidio:	Fertilizzanti, sia in senso generale sia a organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.03]			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/72 (IVA agevolata 4%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	19) Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicabili sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
Aliquota IVA	22%	4%		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili per la lotta biologica.			
Motivazione:	L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispra e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH₄) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS, 2008; EXIOPOL, 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE, 2005). Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria.			

Sono invece SAF i fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. art.2, comma 2, lett.b) del D.lgs. 217/2006).

Durante gli incontri con gli esperti, le istituzioni e i portatori di interessi (ottobre 2019), una associazione di categoria ha raccomandato la necessità di valutare in maniera più approfondita le proprietà dei diversi fertilizzanti disponibili in commercio per evitare sovrastime della portata finanziaria e ambientale del sussidio.

E' auspicabile che il prossimo Catalogo permetta un'analisi più approfondita per le diverse tipologie di fertilizzanti così come riportate dalla Legge 19 ottobre 1984, n. 748, in considerazione delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche della provenienza, sintetico o di origine vegetale e della performance (fertilizzante azotato a lento rilascio).

a) Fertilizzanti generici;

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	91,15	91,34	90,97	83,99	83,34	83,84

b) Organismi utili per la lotta biologica:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,81	0,99	0,95	0,94	0,96	0,96

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

3.5.3.4 IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici

Settore:	IVA agevolata																			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici																			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.04]																			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 4%)																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	1972																			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																			
Descrizione:	21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.																			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
Aliquota IVA	22%		4%																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAF																			
Motivazione:	Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare a una diminuzione della pressione ambientale. <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>9,45</td><td>6,65</td><td>8,56</td><td>6,90</td><td>8,58</td><td>6,25</td></tr></table> N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	9,45	6,65	8,56	6,90	8,58	6,25
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	9,45	6,65	8,56	6,90	8,58	6,25														

3.5.4 IVA agevolata al 5%

3.5.4.1 Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.05]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II-bis, 1-ter)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% nel 2017.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Aliquota IVA	22%		5%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali all'uso di bio-combustibili o motori elettrici.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	16,10	23,41	18,93	14,40
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221 / 2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5 IVA agevolata al 10%

3.5.5.1 IVA agevolata per acqua e acque minerali

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per acqua e acque minerali					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.06]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	81) acqua, acque minerali					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:			Ordinaria:			Ridotta:
Aliquota IVA			22%			10%
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa ed impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta, quindi, un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca Namea "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO₂eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO₂eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	462,31	429,22	361,22	366,51	354,37	360,46
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.2 IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico

Settore:	IVA agevolata			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.07]			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	103) energia elettrica per uso domestico. L'agevolazione ha uno scopo sociale di riduzione dell'incidenza delle spese delle famiglie per l'energia elettrica			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:	
Aliquota IVA	22%		10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	Come richiamato dallo studio IEEP (2009) per la Commissione Europea, da un punto di vista ambientale <i>“L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti energetici (elettricità, gas naturale, riscaldamento, petrolio e carbone) per uso domestico non incoraggia un uso efficiente/ ridotto dell'energia, e la relativa produzione, distribuzione e uso domestico dell'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni di gas serra, acidificazione, esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili ecc.”</i> Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (si veda: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (cfr. ExternE, 1995). La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della Namea “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/ mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/ mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/ mln			

€). Alcuni studi (Molocchi, 2017) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.

In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero, pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	1429,92	1606,40	1663,79	1765,14	1779,98	1944,06

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

3.5.5.3 IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere

Settore:	IVA agevolata			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.08]			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	1972			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime			
Descrizione:	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto			
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:	
Aliquota IVA		22%	10%	
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.			
Qualifica sussidio	SAD			
Motivazione:	Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. ad es. Ispra, 2016; E-PRTR, 2016). E' disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica da combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (cfr.			

ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995).

La statistica Namea prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas.

Il settore della Namea "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta un valore di 4.404 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 t/mln €) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/mln €).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura può avere effetti finanziari e ambientali non trascurabili. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

3.5.5.4 IVA agevolata per oli minerali greggi e oli combustibili

Settore:	IVA agevolata	
Nome del sussidio:	IVA agevolata per: - oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; - oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; - oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; - oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; - oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300° C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.09]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli	

	stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 °C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.					
	L'agevolazione incoraggia la produzione, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti eterogenee.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas). Sono, invece, esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo riscontro nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.5 IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne

Settore:	IVA agevolata 	
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.10]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. L'agevolazione favorisce le attività agricole e di pesca in acque interne.	
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
Aliquota IVA	22%	10%
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art.98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	Il conto Namea prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana. Tale statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi "off road"). Il settore della Namea riguardante l'agricoltura, denominato "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO₂eq/mln € di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza "agricoltura, silvicoltura e pesca" (1.361 tCO₂eq/mln €) e superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO₂eq/mln €) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza ("agricoltura, silvicoltura e pesca" 1.361 tCO₂eq/mln €), leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO₂eq/mln €), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO₂eq/mln €). L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque	

marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03	180,03

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

3.5.5.6 IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda

Settore:	IVA agevolata 	
Nome del sussidio:	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda e IVA agevolata per somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui	
[Codice CSA sussidio]	[IVA.11]	
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)	
Co-finanziamento dall'UE:	No	
Anno di introduzione:	1972	
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime	
Descrizione:	127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione. La misura costituisce una riduzione dell'aliquota IVA al 10% invece che al 22% sul gas metano e sul GPL per usi domestici di cottura e per la produzione di acqua calda.	
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto	
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:
Aliquota IVA	22%	10%
Livello di riformabilità:	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.	
Qualifica sussidio	SAD	
Motivazione:	L'agevolazione incentiva i consumi gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza – comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili – di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. Oggi, infatti, sono disponibili tecnologie ambientalmente più sostenibili, come ad esempio il solare fotovoltaico per la cottura ad induzione di cibi e il solare termico per la produzione di acqua calda. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	141,54	127,40	127,90	135,50	136,63	205,00

N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.

3.5.5.7 IVA agevolata per case di abitazione non di lusso

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.13]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	4603,96	4272,24	5104,38	4718,22	4856,99	4203,89
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.8 IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.14]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127-undecies) e b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Aliquota IVA	22%		10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	a) SAD b) SAF					
Motivazione:	L'agevolazione IVA: - per la lettera a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127-undecies; - per la lettera b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.9 IVA agevolata per prodotti fitosanitari

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti fitosanitari					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.15]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	110) prodotti fitosanitari					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel rapporto di Exiopol (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di Exiopol (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere aumentata rispetto all'aliquota normale, invece che ridotta, o, alternativamente, potrebbe essere introdotta un'accisa. Qualora si ritenga che il settore agricoltura o i contadini meritino aiuti per garantirne la competitività e la permanenza sul territorio, da un punto di vista ambientale appaiono preferibili sussidi diretti e trasparenti di sostegno al reddito o alla transizione ecologica, piuttosto che adottare trattamenti fiscali privilegiati.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	75,55	96,29	91,06	83,48	81,03	81,03
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.10

IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.16]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:	Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.11 IVA agevolata per smaltimento in discarica

Settore:	IVA agevolata																			
Nome del sussidio:	IVA agevolata per smaltimento in discarica																			
[Codice CSA sussidio]	[IVA.17]																			
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, comma 127-sexiesdecies, D.P.R. n. 633/1972 (IVA agevolata 10%) (come chiarito dalla risoluzione n. 14 del 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate)																			
Co-finanziamento dall'UE:	No																			
Anno di introduzione:	1972																			
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																			
Descrizione:	La Tabella A, parte III, comma 127-sexiesdecies, D.P.R. n. 633 /1972 prevede, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), ivi incluso lo smaltimento in discarica o l'incenerimento, una tariffa agevolata al 10%.																			
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto																			
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:																	
Aliquota IVA	22%		10%																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																			
Qualifica sussidio	SAD																			
Motivazione:	La previsione di IVA agevolata riguarda anche pratiche di gestione quali la voce “D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)” per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, alla base della piramide gerarchica dei rifiuti ovvero l'opzione meno favorevole per l'ambiente, ma sembra escludere per esempio i residui da smaltire in discarica provenienti dalle operazioni di riciclo. <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Effetto finanziario (mln €):</td><td>552,47</td><td>512,67</td><td>612,53</td><td>566,19</td><td>582,84</td><td>504,47</td></tr></table> N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto o, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221 / 2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.							2015	2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	552,47	512,67	612,53	566,19	582,84	504,47
	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
Effetto finanziario (mln €):	552,47	512,67	612,53	566,19	582,84	504,47														

3.5.5.12 *IVA agevolata per locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita*

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per la locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e IVA agevolata per locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.18]					
Norma di riferimento:	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972 (IVA agevolata 10%)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1972					
Anno di cessazione (ove prevista):	Articolo soppresso dall'art. 35, co. 8, d.l. n.223 del 2006, conv. in l. n.248 del 2006					
Descrizione:	127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAD					
Motivazione:						
L'agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l'utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Essendo la costruzione già avvenuta, si ritiene che l'utilizzo effettivo di immobili permetta di contenere il fabbisogno di immobili di nuova costruzione. D'altra parte, la misura potrebbe influire sulla decisione di investimenti nel settore edilizio, poiché "sconta" l'eventuale mancata vendita di immobili di civile abitazione. Pertanto, potrebbe incoraggiare il consumo di suolo.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	17,19	13,07	13,54	12,43	15,42	15,42
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.20]					
Norma di riferimento:	Art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99; art 1, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art.2, comma 11, Legge n. 191/09					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2008					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	IVA agevolata (10%) ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:		Ordinaria:	Ridotta:			
Aliquota IVA		22%	10%			
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	Incerto					
Motivazione:	Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	4984,55	4539,15	4488,20	4502,80	4446,30	5353,31
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.5.5.14 *Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito*

Settore:	IVA agevolata					
Nome del sussidio:	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito					
[Codice CSA sussidio]	[IVA.21]					
Norma di riferimento:	Art. 1, comma 33, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II-bis, 1-ter)					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2017					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% nel 2017.					
Tipo di sussidio:	Aliquota agevolata – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Aliquota IVA	22%	10%				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:						
Il provvedimento punta a incentivare il trasporto pubblico, per ridurre il ricorso al trasporto privato. Sarebbe opportuno condizionare o graduare l'incentivo alle condizionalità ambientali e quindi all'uso di bio-combustibili o motori elettrici.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
N.B.: Sebbene l'agevolazione IVA secondo la Commissione per la redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. Pertanto, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221 / 2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.						

3.6 TABELLE DI SINTESI

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative e di sintesi dei sussidi esaminati nel Catalogo, ripartiti in sussidi indiretti e sussidi diretti, e per classificazione del sussidio (SAF, SAD o Incerto) per ciascun settore individuato.

Come più volte citato nel documento, l'analisi dei sussidi riportati nel presente Catalogo non è esaustiva in quanto restano aree ancora da esplorare, identificare e valutare. Il documento conferma la volontà di approfondire ed allargare sempre più il campo di indagine.

La Tabella 28 offre una panoramica del numero e del valore economico (effetto finanziario) dei sussidi analizzati nella presente edizione del Catalogo, confrontando gli anni 2019 e 2020 con il 2018. Complessivamente sono stati analizzati 174 sussidi pari a circa 55,0 miliardi di € nel 2019 e 180 sussidi pari a circa 54,2 miliardi di € nel 2020.

La maggior parte delle misure analizzate si concentra nei settori “Agricoltura & Pesca” ed “Energia” (rispettivamente 52 e 48 misure nel 2020), seguita dal settore “Altri sussidi” (42 misure). In termini finanziari il settore Energia resta predominante, rappresentando il 39,8% dell'ammontare complessivo dei sussidi esaminati con 21,6 miliardi di € nel 2020, seguito da Altri Sussidi (7,9 miliardi di €). Tuttavia, va ricordato che diversi sussidi ambientalmente rilevanti non sono al momento quantificabili.

Delle 180 misure analizzate nel 2020, 61 misure sono da considerarsi SAD e 34 Incerti (cfr. Tabella 29 e Tabella 30). La riduzione

dei SAD e il contestuale aumento degli Incerti rispetto alla terza edizione sono dovuti principalmente al cambiamento nella qualifica da SAD a Incerto per alcuni sussidi del settore Agricoltura & Pesca, in seguito alle osservazioni ricevute dal Mipaaf. La maggior parte dei SAD rientra nei sussidi indiretti ed è costituita prevalentemente da agevolazioni/riduzioni delle accise presenti in particolare nel settore “Energia” (29 SAD fra i sussidi indiretti su 32 SAD complessivi del settore nel 2020), seguiti dalle aliquote agevolate IVA (14 SAD) e dagli Altri Sussidi (8 SAD), mentre per il settore “Agricoltura & Pesca” l'unico SAD presente è un sussidio diretto. È nuovamente il settore “Agricoltura & Pesca” a registrare il numero più elevato di sussidi incerti (19 sussidi diretti su 21 sussidi incerti complessivi del settore), seguito dal settore “Altri sussidi”, dove gli incerti prevalgono tra i sussidi indiretti (5 sussidi indiretti incerti su 7 sussidi incerti complessivi).

Abbiamo individuato 85 SAF nel 2020 (78 nel 2019) concentrati, rispettivamente nel 35,7% e 31,0% dei casi, nei settori “Agricoltura & Pesca” e “Altri sussidi” (cfr. Tabella 31). Nel primo caso, il ruolo preponderante è dei sussidi diretti (28), mentre nel secondo prevalgono i sussidi indiretti (21). Il ruolo principale è giocato dagli interventi – agevolazioni, crediti di imposta – introdotti negli ultimi anni nel settore edile che mirano al recupero, all'efficientamento e alla maggiore sostenibilità dei nuclei abitati e spiegano una simile tendenza “anomala” rispetto al trend generale registrato negli altri settori.

Tabella 28 - Tavola di confronto anni 2018-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)

Settore	2018		2019		2020	
	Misure	Stima (mln €)	Misure	Stima (mln €)	Misure	Stima (mln €)
Agricoltura & Pesca						
Sussidi indiretti	4	314,84	4	458,84	4	456,43
Sussidi diretti	47	6.976,85	49	6.949,78	48	6.822,31
Totale	51	7.291,69	53	7.408,62	52	7.278,75
Energia						
Sussidi indiretti	37	9.728,13	37	9.958,60	36	7.869,19
Sussidi diretti	10	12.970,00	11	13.569,05	12 (+1)	13.698,23
Totale	47	22.698,13	48	23.527,65	48	21.567,42
Trasporti						
Sussidi indiretti	7	1.287,05	8	1.373,95	8 (+1)	1.371,91
Sussidi diretti	3	72,90	6	104,80	9	1.107,80
Totale	10	1.359,95	14	1.478,75	17	2.479,71
Altri sussidi						
Sussidi indiretti	28	4.791,66	32	7.086,57	34 (+3)	7.890,23
Sussidi diretti	6	582,642	6	604,07	7 (+1)	20,00
Totale	34	5.374,30	38	7.690,64	42	7.910,23
IVA agevolata						
Sussidi indiretti	21	14.615,28	21	14.900,07	21	14.966,03
Totale CSA 4	163	51.339,36	174	55.005,73	180	54.202,14
di cui FFS	41	14.295,23	41	15.014,65	40	13.060,21

N.B.: I dati riportati possono non coincidere con quanto riportato nella terza edizione del CSA per le seguenti motivazioni:

- a) sono stati esclusi alcuni sussidi che, a seguito di approfondimenti, non risultano ambientalmente rilevanti;
- b) sono state escluse misure che non sono state attuate, ma presenti nelle precedenti edizioni;
- c) sono state aggiornate alcune stime ed è stato sostituito l'“erogato” allo “stanziato” per altri sussidi;
- d) nel numero di misure non sono conteggiati i sussidi cessati e quelli identificati ma non ancora in vigore.

In parentesi il numero di nuovi sussidi individuati nel presente Catalogo, ma che entreranno in vigore dal 2021 in poi.

La Tabella 32 e la Tabella 33 offrono un quadro dell'ammontare dei sussidi, SAD e Incerti, per livello di riformabilità. Abbiamo voluto elencarle per indicare, in maniera sintetica, l'effetto finanziario derivante da eventuali riforme domestiche, europee e/o internazionali. È possibile constatare che molti sussidi presentano una situazione "ibrida" (i.e. le categorie "Internazionale/Nazionale" e "Europea/Nazionale"), ovvero possono essere riformati solo in parte a livello nazionale, fatto che non dovrebbe scoraggiare dal prendere le necessarie iniziative europee ed internazionali in collaborazione con altri Paesi.

Infine, la Tabella 34 ripropone una tavola riassuntiva per qualifica del sussidio. Da essa si evince come i sussidi analizzati ammontino nel 2020 a circa 54,2 miliardi di € (55,0 miliardi nel 2019 e 51,3 nel 2018), di cui 13,1 miliardi di € (15,0 miliardi nel 2019 e 14,3 nel 2018) sono sussidi alle fonti fossili (pari a circa il 24,1% (27,3% nel 2019 e 27,8% nel 2018) dell'ammontare complessivo dei sussidi analizzati). La differenza del peso relativo dei sussidi alle fonti fossili rispetto alla precedente edizione del Catalogo (40% circa nel CSA3) è dovuta alla nuova disponibilità di dati e alla rivalutazione di alcuni importi.

Figura 29 – Ripartizione del numero dei sussidi analizzati per settore (anno 2020: totale 180 misure)

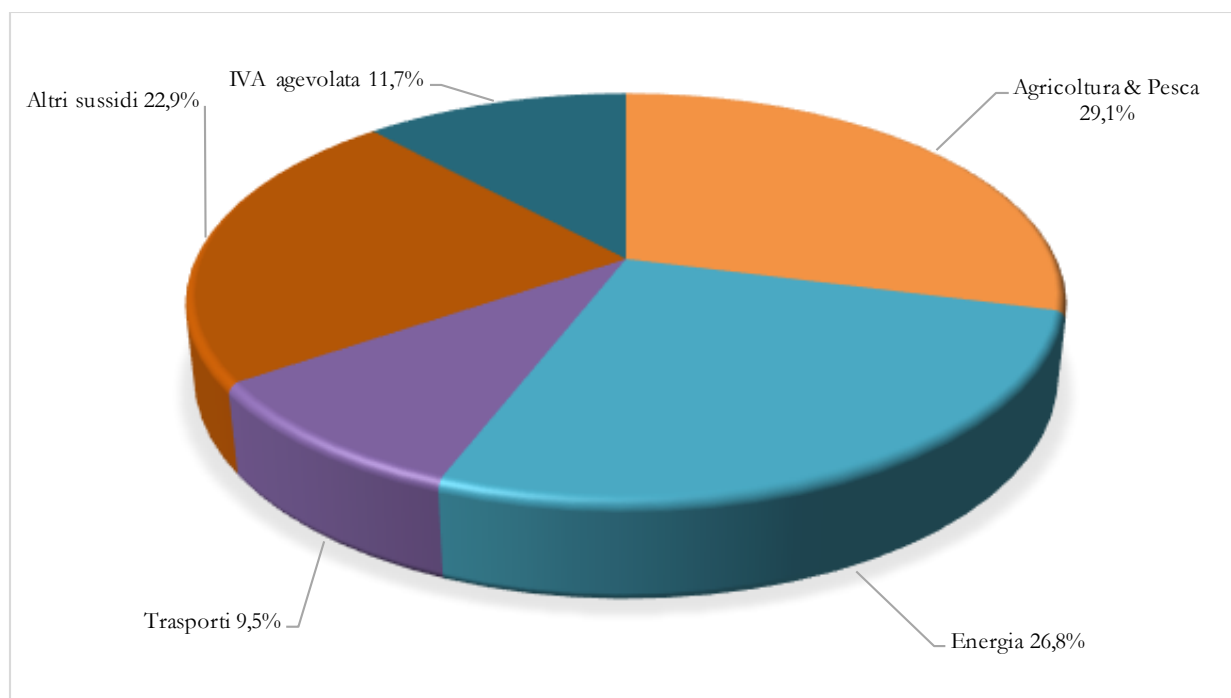


Figura 30 – Valore dei sussidi analizzati per settore (anno 2020: totale effetto finanziario 54,2 miliardi di €)

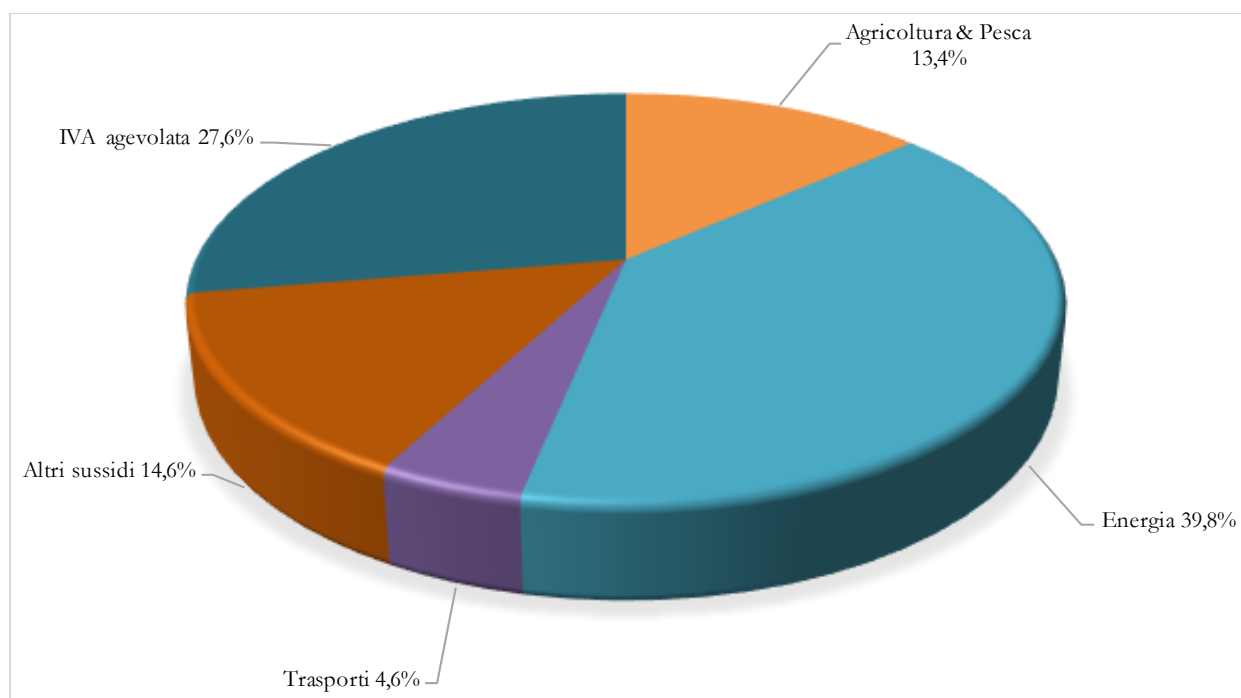


Tabella 29 – Tavola riassuntiva dei SAD 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)

Settore	2016		2017		2018		2019		2020	
	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)
Agricoltura & Pesca										
Sussidi indiretti	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sussidi diretti	0	-	0	-	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Subtotale	0	-	0	-	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Energia										
Sussidi indiretti	30	8.551,68	30	9.515,57	30	9.562,56	30	9.708,95	29	7.770,69
Sussidi diretti	2	953,33	3	840,53	3	1.402,00	3	1.958,05	3	1.709,43
Subtotale	32	9.505,01	33	10.356,10	33	10.964,56	33	11.667,00	32	9.480,12
Trasporti										
Sussidi indiretti	4	1266,7	4	1.271,10	4	1.272,45	4	1.273,45	4	1.271,40
Sussidi diretti	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Subtotale	4	1266,7	4	1.271,10	4	1.279,10	4	1.273,45	4	1.271,40
Altri sussidi										
Sussidi indiretti	6	52,7	6	168,90	7	712,80	8	1.163,90	8	1.305,00
Sussidi diretti	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-
Subtotale	6	52,7	6	168,90	8	712,80	9	1.163,90	9	1.305,00
IVA agevolata										
Sussidi indiretti	15	9.513,55	15	10.420,90	15	10.081,23	15	10.425,30	15	9.591,11
Totale	57	20.337,95	58	22.216,99	61	23.038,69	62	24.530,65	61	21.648,63

Tabella 30 – Tavola riassuntiva degli Incerti 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)

Settore	2016		2017		2018		2019		2020	
	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)
Agricoltura & Pesca										
Sussidi indiretti	2	287,60	2	294,73	2	311,35	2	453,36	2	451,66
Sussidi diretti	19	3.161,74	20	3.082,16	19	3.631,69	20	3.685,13	19	3.536,49
Subtotale	21	3.449,34	22	3.376,89	21	3.943,04	22	4.138,49	21	3.988,15
Energia										
Sussidi indiretti	3	75,15	3	80,23	3	75,68	3	94,58	3	12,92
Sussidi diretti	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.	1	d.q.
Subtotale	4	75,15	4	80,23	4	88,23	4	94,58	4	12,92
Trasporti										
Sussidi indiretti	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sussidi diretti	1	45,40	1	44,10	1	48,90	0	-	1	50,00
Subtotale	1	45,40	1	44,10	1	48,90	0	-	1	50,00
Altri sussidi										
Sussidi indiretti	4	155,60	5	1.009,59	5	2.242,23	5	3.790,25	5	4.225,67
Sussidi diretti	2	190,82	2	479,15	2	404,95	2	404,95	2	d.q.
Subtotale	6	346,42	7	1.488,74	7	2.647,18	7	4.195,20	7	4.225,67
IVA agevolata										
Sussidi indiretti	1	4.539,15	1	4.488,20	1	4.502,80	1	4.446,30	1	5.353,31
Totale	33	8.455,46	35	9.478,16	34	11.230,15	34	12.874,58	34	13.630,05

Tabella 31 – Tavola riassuntiva dei SAF 2016-2020 (Dati aggiornati a luglio 2021)

Settore	2016		2017		2018		2019		2020	
	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)	Numero misure	Stima (mln €)
Agricoltura & Pesca										
Sussidi indiretti	1	0,79	1	1,52	2	3,49	2	5,47	2	4,77
Sussidi diretti	26	2.521,09	27	2.759,44	27	3.344,16	28	3.263,66	28	3.284,82
Subtotale	27	2.521,88	28	2.760,96	29	3.347,65	30	3.269,13	30	3.289,60
Energia										
Sussidi indiretti	4	75,04	4	78,44	4	89,89	4	155,07	4	85,58
Sussidi diretti	6	12.058,00	6	12.032,40	6	11.568,00	7	11.611,00	8	11.988,80
Subtotale	10	12.133,04	10	12.110,84	10	11.657,89	11	11.766,07	12	12.074,38
Trasporti										
Sussidi indiretti	3	14,60	3	14,60	3	14,60	4	100,50	4	100,51
Sussidi diretti	3	60,00	2	55,00	2	24,00	6	104,80	8	1.057,80
Subtotale	6	74,60	5	69,60	5	38,60	10	205,30	12	1.158,31
Altri sussidi										
Sussidi indiretti	9	1.191,92	11	1.492,05	16	1.836,63	19	2.132,42	21	2.359,56
Sussidi diretti	3	256,10	3	236,86	3	177,69	3	199,12	5	20,00
Subtotale	12	1.448,02	14	1.728,91	19	2.014,32	22	2.331,54	26	2.379,56
IVA agevolata										
Sussidi indiretti	4	7,64	5	25,61	5	31,25	5	28,47	5	21,61
Totale	59	16.185,18	62	16.695,92	68	17.089,71	78	17.600,51	85	18.923,46

Tabella 32 – Tavola dei SAD per settore e livello di riformabilità per l'anno 2020, mln € (Dati aggiornati a luglio 2021)

Livello di riformabilità	Agricoltura & Pesca	Energia	Trasporti	Altri settori	IVA agevolata	Totale
Internazionale/nazionale	0,00	682,27	0,00	0,00	0,00	682,27
Europeo	0,00	1.402,03	0,00	0,00	0,00	1402,03
Nazionale	1,00	7.395,82	1.271,40	1.305,00	9.591,11	19.564,33
Totale SAD	1,00	9.480,12	1.271,40	1.305,00	9.591,11	21.648,63

Tabella 33 – Tavola degli Incerti per settore e livello di riformabilità per l'anno 2020, mln € (Dati aggiornati a luglio 2021)

Livello di riformabilità	Agricoltura & Pesca	Energia	Trasporti	Altri settori	IVA agevolata	Totale
Livello europeo	2.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,70
Livello europeo/regionale	804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
Livello nazionale	455,66	12,92	50,00	4.225,67	5.353,31	10.097,57
Totale Incerto	3.988,15	12,92	50,00	4.225,67	5.353,31	13.630,05

Tabella 34 – Tavola riassuntiva dei sussidi individuati in questo Catalogo con indicazione del livello di riformabilità e appartenenza ai FFS (ordinamento in base al Codice)

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica a sussidio	2018	2019	2020	FFS	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	ALSD.01	Estrazione del sale dai giacimenti da parte dei privati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.02	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.03	Proroga di concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini)	Incerto	404,95	404,95	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.04	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.05	Modifiche in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti	SAF	172,00	185,00	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.06	Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici	SAF	5,69	14,12	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	ALSD.07 Nuovo sussidio	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	-	20,00		Nazionale
Altri sussidi	ALSI.39 Nuovo sussidio	Riduzione di aliquota IVA prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	-	-	d.q.		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	AL.SI.40 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	-	10,00	10,00		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.41 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	-	-	-		Nazionale
Altri sussidi	AL.SD.08 Nuovo sussidio	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	-	-	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.02	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno	SAD	674,50	1.125,60	1.266,70		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.03	Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	SAD	38,30	38,30	38,30		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.04	Riduzione della tariffa ordinaria per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.05	Agevolazione tariffaria per la prima fascia di consumo d'acqua	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.06	Bonus idrico sociale	Incerto	d.q. (Comp. UI3)	d.q. (Comp. UI3)	d.q. (Comp. UI3)		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.07	Deroga nella definizione della quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.08	Garanzie sul credito all'esportazione per impianti di produzione di energia alimentati a carbone, petrolio e gas naturale nei paesi terzi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Internazionale/nazionali

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	AL.SI.09	Riduzione base imponibile ai fini IMU e TASI	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.10	Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+	Incerto	283,70	352,20	419,60		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.11	Deduzione IRPEF del prezzo di acquisto di immobili da dare in locazione	Incerto	3,00	2,70	2,50		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.12	Deduzione IRPEF di alcuni costi relativi al contratto di locazione finanziaria	Incerto	0,10	0,10	0,20		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.13	Proroga super ammortamento e ampliamento dell'iperammortamento	Incerto	1.955,43	3.435,25	3.803,37		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.14	Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.15	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	28,90	36,10	43,70		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.16	Detrazione del 50% o 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	SAF	1.634,20	1.828,90	2.008,01		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.17	Detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali	SAF	2,60	6,20	9,68		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	AL.SI.18	Detrazione per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (parti strutturali)	SAF	19,40	56,70	95,26		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.19	Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	SAF	37,70	27,80	27,90		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.20	Detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. <i>*Si ipotizza prudenzialmente che una parte dei contribuenti (ca. 15%) usufruiscano anticipatamente della detrazione portandola in riduzione già nel calcolo degli acconti IRPEF. L'effetto finanziario stimato per il 2019 è di 69,1 milioni di € e di 43,2 milioni di € nel 2020.</i>	SAF	0,00	4,30	8,08		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.21	Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016	SAF	-	3,67	42,96		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.22	Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali	SAF	76,96	117,18	57,47		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto	SAF	5,47	5,47	-		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.24	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	30,40	34,10	34,50		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.25	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	AL.SI.26	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.27	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.28	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.30	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	SAF	1,00	1,00	1,00		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.31	Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi	SAF	-	-	10,00		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.32	Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	SAF	-	-	10,00		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.33	Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti	SAF	-	1,00	1,00		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.34	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.35	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Altri sussidi	AL.SI.36 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	-	-	-		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Altri sussidi	AL.SI.37 Nuovo sussidio	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	-	-	-		Nazionale
	AL.SI.38 Nuovo sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.01	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	SAF	d.q.	d.q.	-		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Incerto	68,34	67,48	66,46		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Incerto	9,50	9,38	9,20		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso	Incerto	21,88	33,82	33,32		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a pomodoro da trasformazione	Incerto	10,85	10,71	10,55		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Incerto	65,46	80,55	79,35		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.08	Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa	SAD	1,00	1,00	1,00		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Incerto	84,55	69,97	66,95		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Incerto	3,96	3,91	3,85		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte in zone montane	SAF	10,99	26,36	25,96		Europeo

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica a sussidio	2018	2019	2020	FFS	Livello di Riformabilità
Agricoltura & Pesca	AP.SD.12	Razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia	Incerto	-	-	-		Europeo/Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	629,49	754,39	632,86		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	207,37	197,18	171,93		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori	Incerto	240,50	264,70	266,50		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	2.138,60	2.111,47	2.118,14		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	SAF	1.125,58	1.111,30	1.111,30		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	37,52	37,04	74,09		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.19	Sostegno accoppiato olivicoltura	Incerto	42,50	41,96	41,33		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnica ovino-caprina	SAF	5,31	5,24	5,17		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.22	Misura 2 PSR 2014-2020: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	SAF	0,04	0,35	0,97		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.23	Misura 3 PSR 2014-2020: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	19,90	27,65	21,05		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.24	Misura 5 PSR 2014-2020: Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	9,04	13,68	33,28		Europeo/Regionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica a sussidio	2018	2019	2020	FFS	Livello di Riformabilità
Agricoltura & Pesca	AP.SD.25	Misura 8 PSR 2014-2020: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	SAF	84,93	78,44	96,98		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.26	Misura 10 PSR 2014-2020: Pagamenti agro-dinamico-ambientali	SAF	449,86	436,34	555,79		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.27	Misura 11 PSR 2014-2020: Agricoltura biologica	SAF	512,14	444,62	473,97		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.28	Misura 12 PSR 2014-2020: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	11,33	28,50	5,88		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.29	Misura 13 PSR 2014-2020: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	410,14	322,48	300,40		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.30	Misura 15 PSR 2014-2020: Servizi silvo-ambientali e dinamici a salvaguardia delle foreste	SAF	2,32	13,48	8,39		Europeo/Regionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.31	Sostegno accoppiato per le superfici a barbabietola da zucchero	SAF	16,57	22,28	21,95		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.32	Sostegno accoppiato olivicoltura su terreni in pendenza	SAF	12,79	12,62	12,43		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.33	Sostegno accoppiato olivicoltura di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	SAF	12,38	12,22	12,04		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.34	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	SAF	140,00	116,00	123,00		Europeo

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica a sussidio	2018	2019	2020	FFS	Livello di Riformabilità
Agricoltura & Pesca	AP.SD.35	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Investimenti	SAF	67,50	94,00	67,20		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.36	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo - Distillazione dei sottoprodotti	SAF	12,00	18,00	16,00		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.37	Sostegno accoppiato per le superfici a colture proteiche e proteaginose	SAF	13,64	13,47	13,27		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.38	Sostegno accoppiato per le superfici a leguminose da granella ed erbai di sole leguminose	SAF	11,35	11,20	11,03		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.39	Aiuti nel settore apistico	SAF	6,10	6,10	7,09		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.40	Fondo per finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori o di altre macchine agricole e forestali	SAF	35,00	35,00	35,00		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.41	Produzione zootecnica estensiva	SAF	-	10,00	10,00		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.42 Nuovo sussidio	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura	SAF	-	-	1,00		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SD.43 Nuovo sussidio	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.44 Nuovo sussidio	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	Incerto	0,12	d.q.	d.q.		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.45 Nuovo sussidio	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	0,03	d.q.	d.q.		Europeo

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica a sussidio	2018	2019	2020	FFS	Livello di Riformabilità
Agricoltura & Pesca	AP.SD.46 Nuovo sussidio	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.47 Nuovo sussidio	Arresto temporaneo delle attività di pesca	Incerto	9,43	5,80	d.q.		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.48 Nuovo sussidio	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	231,35	280,01	59,52		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.49 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,34	13,91	13,70		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.50 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,83	24,76	24,39		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.51 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,88	7,78	7,66		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.52 Nuovo sussidio	Misura 14 PSR 2014-2020 – Benessere degli animali	SAF	104,05	73,36	168,35		Europeo
Agricoltura & Pesca	AP.SD.53 Nuovo sussidio	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	-	1,00	4,00		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SI.02	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	Incerto	306,20	447,96	445,86		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SI.03	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50% per le attività agricole connesse	Incerto	5,20	5,40	5,80		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SI.04	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA per le attività di agriturismo	SAF	1,69	3,67	3,67		Nazionale
Agricoltura & Pesca	AP.SI.05	Apicoltura in aree montane	SAF	1,80	1,80	1,10		Nazionale
Energia	EN.SD.01	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	980,00	1.581,95	1.402,03	FFS	Europeo
Energia	EN.SD.02	Aiuti a operatori a rischio di carbon leakage	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Europeo/Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SD.03	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	SAD	422,00	376,10	307,40	FFS	Nazionale
Energia	EN.SD.04. a	Regime di particolare favore per i SEU realizzati pre Decreto n. 115/2008	incerto	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Energia	EN.SD.04. b	Regime di particolare favore per [...] i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Energia	EN.SD.05	Incentivi sull'energia prodotta da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Energia	EN.SD.06	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	SAF	5.700,00	5.616,00	5.775,20		Nazionale
Energia	EN.SD.07	Conto energia	SAF	5.868,00	5.970,00	6.187,00		Nazionale
Energia	EN.SD.08	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Energia	EN.SD.09	Incentivazione degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Energia	EN.SD.10	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile	SAF	-	-	1,60		Nazionale
Energia	EN.SD.11	Incentivazione degli Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW	SAF	-	25,00	25,00		Nazionale
Energia	EN.SD.12	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAD	-	-	-	FFS	Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.01	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	SAD	0,26	0,20	-	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	SAD	591,80	578,66	582,26	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.03	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica	SAD	78,80	78,80	78,80	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e per i voli didattici	SAD	1.912,18	2.014,16	682,27	FFS	Internazionale Nazionale per i voli domestici e bilaterale per i voli fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al par.1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.05	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	SAD	435,67	490,16	513,50	FFS	Nazionale per i collegamenti marittimi domestici e bilaterale per i collegamenti fra due Stati membri, ai sensi dell'art 14 par. 2: "2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva."
Energia	EN.SI.06	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	SAD	22,90	25,80	22,40	FFS	Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD).
Energia	EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.08	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.09	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1(j), Direttiva 96/2003/UE (ETD)

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.10	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi	SAD	0,20	0,24	0,31	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.11	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.12	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	SAD	10,60	11,80	8,50	FFS	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)
Energia	EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	SAD	2,40	2,40	2,40	FFS	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'Annex II della Direttiva 2003/96/UE (ETD)
Energia	EN.SI.14	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale – La riduzione non è obbligatoria ma è autorizzata a livello UE secondo l'art. 16, co. 1, Direttiva 96/2003/UE (ETD)
Energia	EN.SI.15	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	SAD	11,30	11,80	12,95	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.16	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'articolo 17, comma 1, lettera a), della Direttiva 2003/96/CE (ETD).
Energia	EN.SI.17	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	SAD	15,70	12,60	4,70	FFS	Nazionale – Riduzione non obbligatoria a livello UE secondo l'Allegato II della Direttiva 2003/96/CE (ETD).

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.18	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	SAD	41,10	42,50	39,25	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.19	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'acisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	SAD	1.319,90	1.361,80	1.293,81	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.20	Riduzione dell'acisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esdusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	SAD	29,14	28,95	7,38	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.21	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	SAD	938,70	935,40	942,72	FFS	Nazionale - Riduzione non obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'articolo 15, comma 3 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)
Energia	EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	SAD: agevolazioni i gasolio; SAF: agevolazioni i GPL	152,80	152,80	152,80	FFS	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, co.1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)
Energia	EN.SI.23	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	SAD	0,50	0,50	0,50	FFS	Nazionale – Riduzione non obbligatoria ma parzialmente autorizzata (per il GPL) a livello UE secondo l'art. 18, comma 1 della Direttiva 2003/96/CE (ETD)
Energia	EN.SI.24	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	SAD	3.183,15	3.144,93	2.610,68	FFS	Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.25	Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment	SAD	1,80	1,80	1,80	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.26	Franchigia sulle aliquote di prodotto della coltivazione di gas naturale e petrolio (royalties)	SAD	52,00	52,00	52,00	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.27	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas)	SAD	74,53	74,53	74,53	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.28	Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone	SAD	6,63	6,63	6,63	FFS	Nazionale
Energia	EN.SI.29	Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	SAD	580,00	580,00	580,00	FFS	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, co. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)
Energia	EN.SI.30	Esenzione sul prelievo di energia elettrica per i clienti finali che prestano servizi di interruzione istantanea o di emergenza	SAD	98,00	98,00	98,00	FFS	Nazionale – Soggetta ad autorizzazione a livello UE secondo art. 107, c. 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'UE)
Energia	EN.SI.31	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	Incerto	64,50	82,09	2,00		Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)
Energia	EN.SI.32	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	Incerto	10,38	12,19	10,62		Nazionale – L'esenzione non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 15, co. 1 (e) Direttiva 96/2003/UE (ETD)

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Energia	EN.SI.33	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	Incerto	0,80	0,30	0,30		Nazionale
Energia	EN.SI.34	Esenzione dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW	SAF	59,60	123,26	54,21		Nazionale
Energia	EN.SI.35	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	0,16	0,05	0,02		Nazionale
Energia	EN.SI.36	Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	29,63	31,26	30,85		Nazionale
Energia	EN.SI.37	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	SAF	0,50	0,50	0,50		Nazionale
IVA agevolata	IVA.01	IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, non di lusso, prima casa per acquirente	SAD	2.169,74	2.354,66	2.102,91		Nazionale
IVA agevolata	IVA.02	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
IVA agevolata	IVA.03.a	IVA agevolata per fertilizzanti in senso generale	SAD	83,99	83,34	83,34		Nazionale
IVA agevolata	IVA.03.b	IVA agevolata per organismi utili per la lotta biologica	SAF	0,94	0,96	0,96		Nazionale
IVA agevolata	IVA.04	IVA agevolata per la vendita di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse cedute da imprese costruttrici	SAF	6,90	8,58	6,25		Nazionale
IVA agevolata	IVA.05	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 5% delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	SAF	23,41	18,93	14,40		Nazionale
IVA agevolata	IVA.06	IVA agevolata per acqua e acque minerali	SAD	366,51	354,37	360,46		Nazionale
IVA agevolata	IVA.07	IVA agevolata per l'energia elettrica per uso domestico	SAD	1.765,14	1.779,98	1.944,06	FFS	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
IVA agevolata	IVA.08	IVA agevolata per l'energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
IVA agevolata	IVA.09	IVA agevolata per oli minerali greggi, oli combustibili	SAD	d.q.	d.q.	d.q.	FFS	Nazionale
IVA agevolata	IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	SAD	180,03	180,03	180,03	FFS	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma parzialmente autorizzata (in particolare per il settore agricolo) a livello UE secondo l'Art.98 della Direttiva 2006/112/CE, Allegato III (11), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
IVA agevolata	IVA.11	IVA agevolata per gas metano e GPL impiegati per usi domestici di cottura e la produzione di acqua calda	SAD	135,50	136,63	205,00	FFS	Nazionale – La riduzione dell'aliquota non è obbligatoria, ma autorizzata a livello UE secondo l'art. 102 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
IVA agevolata	IVA.13	IVA agevolata per case di abitazione non di lusso	SAD	4.718,22	4.856,99	4.203,89		Nazionale
IVA agevolata	IVA.14.a	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione [...] (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
IVA agevolata	IVA.14.b	IVA agevolata per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi [...] alla realizzazione degli interventi di recupero (art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457)	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
IVA agevolata	IVA.15	IVA agevolata per prodotti fitosanitari	SAD	83,48	81,03	81,03		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
IVA agevolata	IVA.16	IVA agevolata per prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali	SAD	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
IVA agevolata	IVA.17	IVA agevolata per smaltimento in discarica	SAD	566,19	582,84	504,47		Nazionale
IVA agevolata	IVA.18	IVA agevolata per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita	SAD	12,43	15,42	15,42		Nazionale
IVA agevolata	IVA.20	IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private	Incerto	4.502,80	4.446,30	5.353,31		Nazionale
IVA agevolata	IVA.21	Passaggio da esenzione ad aliquota IVA al 10% per prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito	SAF	d.q.	d.q.	d.q.		Nazionale
Trasporti	TR.SD.01	Contributi per servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci	Incerto	48,90	-	50,00		Nazionale
Trasporti	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia	SAF	20,00	-	-		Nazionale
Trasporti	TR.SD.03	Incentivo per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria non inferiore a "Euro 5"	SAF	-	-	-		Nazionale
Trasporti	TR.SD.04	Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	SAF	-				Nazionale
Trasporti	TR.SD.05	Fondo rottamazione carri merci	SAF	4,00	4,00	4,00		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Trasporti	TR.SD.06	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica	SAF	-	10,00	d.q.		Nazionale
Trasporti	TR.SD.07	Contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicolo M1 nuovo di fabbrica omologato per emissioni fino a 70gCO2/km	SAF	-	60,00	70,00		Nazionale
Trasporti	TR.SD.08 Nuovo sussidio	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	SAF	-	12,90	15,90		Nazionale
Trasporti	TR.SD.09 Nuovo sussidio	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	-	5,00	140,00		Nazionale
Trasporti	TR.SD.10 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di autotrasporto	SAF	-	12,90	12,90		Nazionale
Trasporti	TR.SD.11 Nuovo sussidio	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km	SAF	-	-	600,00		Nazionale
Trasporti	TR.SD.12 Nuovo sussidio	Buono mobilità	SAF	-	-	215,00		Nazionale
Trasporti	TR.SI.03	Esenzione IVA del servizio taxi di trasporto urbano	SAD	19,00	20,00	20,00	FFS	Nazionale
Trasporti	TR.SI.04	Agevolazioni fiscali sui fringe benefit a favore del lavoratore che utilizza in maniera promiscua l'auto aziendale (company car lavoratore dipendente)	SAD	1.231,00	1.231,00	1.231,00	FFS	Nazionale
Trasporti	TR.SI.05	Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale)	SAF	-	88,90	88,90		Nazionale

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualific a sussidio	2018	2019	2020	FF S	Livello di Riformabilità
Trasporti	TR.SI.06	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	SAF	3,00	-	-		Nazionale
Trasporti	TR.SI.07	Riduzione tassa automobilistica per veicoli elettrici	SAF	0,40	0,40	0,40		Nazionale
Trasporti	TR.SI.08	Riduzione tassa automobilistica per veicoli a GPL o metano	SAF	11,20	11,20	11,20		Nazionale
Trasporti	TR.SI.09	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultratrentennali	SAD	20,40	20,40	20,40		Nazionale
Trasporti	TR.SI.10	Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori di veicoli ultraventennali	SAD	2,05	2,05	d.q.		Nazionale
Trasporti	TR.SI.11	Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SAF	-	0,00	0,01		Nazionale
Trasporti	TR.SI.12 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike	SAF	-	-	-		Nazionale
Totali				51.339,3 6	55.005,7 3	54.202,1 4		

3.7 TABELLE DI SINTESI DEI SUSSIDI NUOVI, SUPERATI E REVISIONATI

Nel presente paragrafo illustriamo sinteticamente i 27 nuovi sussidi, distribuiti nei settori Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti e Altri Sussidi, che abbiamo inserito nella presente edizione del Catalogo (Tabella 35).

Illustriamo inoltre i 12 sussidi la cui qualifica (Dannoso, Favorevole, Incerto) è stata revisionata (Tabella 2). Infine, elenchiamo i 6 sussidi che hanno visto cessare i loro effetti negli anni 2019 e 2020 (Tabella 3).

Tabella 35 – Tavola riassuntiva dei 27 nuovi sussidi introdotti nella presente edizione del Catalogo

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	2018	2019	2020
Altri sussidi	AL.SD.07 Nuovo sussidio	Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina	SAF	-	-	20,00
Altri sussidi	AL.SI.39 Nuovo sussidio	Riduzione di aliquota IVA prodotti per la protezione dell'igiene femminile	SAF	-	-	d.q.
Altri sussidi	AL.SI.40 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale	SAF	-	10,00	10,00
Altri sussidi	AL.SI.41 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile	SAF	-	-	-
Altri sussidi	AL.SD.08 Nuovo sussidio	Fondo per il risparmio di risorse idriche	SAF	-	-	d.q.
Altri sussidi	AL.SI.36 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese	SAF	-	-	-
Altri sussidi	AL.SI.37 Nuovo sussidio	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile	SAF	-	-	-
Altri sussidi	AL.SI.38 Nuovo sussidio	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali	SAF	-	-	-
Agricoltura & Pesca	AP.SD.42 Nuovo sussidio	Sviluppo dell'innovazione in agricoltura	SAF	-	-	1,00

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	2018	2019	2020
Agricoltura & Pesca	AP.SD.43 Nuovo sussidio	Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori	Incerto	d.q.	d.q.	d.q.
Agricoltura & Pesca	AP.SD.44 Nuovo sussidio	Sostegno per investimenti destinati ad attrezzature o a bordo (efficienza energetica e mitigazione cambiamenti climatici)	Incerto	0,12	d.q.	d.q.
Agricoltura & Pesca	AP.SD.45 Nuovo sussidio	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari	Incerto	0,03	d.q.	d.q.
Agricoltura & Pesca	AP.SD.46 Nuovo sussidio	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-
Agricoltura & Pesca	AP.SD.47 Nuovo sussidio	Arresto temporaneo delle attività di pesca	Incerto	9,43	5,80	d.q.
Agricoltura & Pesca	AP.SD.48 Nuovo sussidio	Contributi finanziari per strumenti di gestione del rischio	SAF	231,35	280,01	59,52
Agricoltura & Pesca	AP.SD.49 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici di razze autoctone	SAF	2,34	13,91	13,70
Agricoltura & Pesca	AP.SD.50 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici iscritte nei libri genealogici	Incerto	36,83	24,76	24,39
Agricoltura & Pesca	AP.SD.51 Nuovo sussidio	Sostegno accoppiato alle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici	Incerto	7,88	7,78	7,66
Agricoltura & Pesca	AP.SD.52 Nuovo sussidio	Misura 14 PSR 2014-2020 – Benessere degli animali	SAF	104,05	73,36	168,35
Agricoltura & Pesca	AP.SD.53 Nuovo sussidio	Fondo nazionale per la suinicoltura	Incerto	-	1,00	4,00
Trasporti	TR.SD.08 Nuovo sussidio	Contributi all'autotrasporto per rinnovo veicoli	SAF	-	12,90	15,90

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	2018	2019	2020
Trasporti	TR.SD.09 Nuovo sussidio	Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane	SAF	-	5,00	140,00
Trasporti	TR.SD.10 Nuovo sussidio	Disposizioni in materia di autotrasporto	SAF	-	12,90	12,90
Trasporti	TR.SI.12 Nuovo sussidio	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike	SAF	-	-	-
Trasporti	TR.SD.11 Nuovo sussidio	Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km	SAF	-	-	600,00
Trasporti	TR.SD.12 Nuovo sussidio	Buono mobilità	SAF	-	-	215,00
Energia	EN.SD.12 Nuovo sussidio	Mercato della capacità (termoelettrico)	SAD	-	-	-

Tabella 36 – Tavola riassuntiva dei 12 sussidi la cui qualifica (Dannoso, Favorevole, Incerto) è stata revisionata nella presente edizione del Catalogo

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	2018	2019	2020
Agricoltura & Pesca	AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	Da SAD a Incerto	68,34	67,48	66,46
Agricoltura & Pesca	AP.SD.04	Sostegno accoppiato per le superfici a soia	Da SAD a Incerto	9,50	9,38	9,20
Agricoltura & Pesca	AP.SD.05	Sostegno accoppiato per le superfici coltivate a riso.	Da SAD a Incerto	21,88	33,82	33,32
Agricoltura & Pesca	AP.SD.06	Sostegno accoppiato per le superfici coltivata a pomodoro da trasformazione	Da SAD a Incerto	10,85	10,71	10,55
Agricoltura & Pesca	AP.SD.07	Sostegno accoppiato per le superfici a frumento duro	Da SAD a Incerto	65,46	80,55	79,35
Agricoltura & Pesca	AP.SD.09	Sostegno accoppiato per la zootecnia bovina da latte	Da SAD a Incerto	84,55	69,97	66,95
Agricoltura & Pesca	AP.SD.10	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	Da SAD a Incerto	3,96	3,91	3,85
Agricoltura & Pesca	AP.SD.11	Sostegno accoppiato per la zootecnia da latte in zone montane	Da Incerto a SAF	10,99	26,36	25,96
Agricoltura & Pesca	AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	Da Incerto a SAF	1.125,58	1.111,30	1.111,30
Agricoltura & Pesca	AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	Da Incerto a SAF	37,52	37,04	74,09
Agricoltura & Pesca	AP.SD.21	Sostegno accoppiato per la zootecnia ovino-caprina	Da Incerto a SAF	5,31	5,24	5,17
Energia	EN.SI.22	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	agevolazioni GPL da SAF a SAD	152,80	152,80	152,80

Tabella 37 – Tavola riassuntiva dei 6 sussidi che hanno visto cessare i loro effetti negli anni 2019 e 2020

Settore	Codice sussidio	Nome	Qualifica sussidio	2018	2019	2020
Agricoltura & Pesca	AP.SD.01	Indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio	SAF	d.q.	d.q.	-
Agricoltura & Pesca	AP.SD.46	Arresto definitivo delle attività di pesca	Incerto	54,40	0,26	-
Energia	EN.SI.01	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	SAD	0,26	0,20	-
Trasporti	TR.SI.06	Agevolazione sulla tassa di ancoraggio a beneficio delle navi che utilizzano porti di transhipment	SAF	3,00	-	-
Trasporti	TR.SD.02	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia	SAF	20,00	-	-
Altri sussidi	AL.SI.23	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto	SAF	5,47	5,47	-

3.8 I SUSSIDI NEI DECRETI PER L'EMERGENZA SANITARIA

3.8.1 La risposta fiscale all'emergenza epidemiologica

L'emergenza straordinaria della pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la capacità di resilienza delle società moderne che si sono ritrovate, in tempi brevi, costrette da misure drastiche e restrittive a fronteggiare la diffusione del virus e a preservare la stessa incolumità dei cittadini.

I Governi centrali dei Paesi membri, e la stessa Unione europea, hanno dovuto lavorare duramente per mettere in atto misure finalizzate ad allentare sia la pressione sui sistemi sanitari, sia diminuire il livello di esposizione delle popolazioni al virus, disponendo, tra l'altro, il rallentamento e il blocco di numerose attività economiche e lavorative.

Le regole europee sugli aiuti di stato e le regole fiscali sono state sospese e sono state messe in atto una serie di misure fiscali per contenere le ricadute economiche. Gli impegni di spesa nella prima fase sono stati destinati per lo più a finanziare i sistemi sanitari, a evitare fallimenti aziendali e a minimizzare le diffuse perdite di posti di lavoro.

I sistemi socio-economici hanno dovuto confrontarsi con una crisi senza precedenti, in uno scenario incerto dovuto alla scarsa disponibilità di dati di previsione. Secondo le prime stime dell'OCSE (2020) le misure di contenimento avrebbero potuto generare un calo di un quinto della produzione e di un terzo della spesa dei consumatori. Per ogni mese di contenimento, un calcolo altrettanto

approssimativo, suggerisce che ci potrebbe essere una perdita del 2% del PIL annuale.

Nel corso dell'ultimo anno, diversi paesi a scala globale, si sono impegnati pubblicamente per una "ripresa verde" (*green recovery*) attraverso i pacchetti di stimolo nazionali e subnazionali che stavano preparando per affrontare l'impatto sociale ed economico della crisi. Una forte spinta per una ripresa verde è inoltre arrivata anche da un'ampia gamma di altri stakeholder, dalle istituzioni multilaterali al settore privato e alla società civile (OCSE, 2021).

La scienza ci ha mostrato come la distruzione degli ecosistemi, e il relativo consumo senza rinnovo delle risorse naturali, abbia eroso la loro capacità omeostatica in grado di preservare gli equilibri ecologici, esponendoci così a nuovi agenti patogeni. Al contrario, le misure per proteggere o ripristinare gli ecosistemi costituiscono un investimento per il futuro in termini di salute, maggiore sicurezza e opportunità umane (Everard *et al.*, 2020).

Le manovre fiscali dovrebbero quindi tenere conto degli stanziamenti per la conservazione e il ripristino del Capitale Naturale, che dovrebbero andare di pari passo con il sostegno per la ripresa, trattandosi di due obiettivi strettamente interconnessi.

Le misure introdotte nel 2020 e nel primo semestre del 2021 si sono concentrate sull'attenuazione dell'impatto immediato della crisi su imprese e famiglie, e sul mantenimento delle categorie più vulnerabili. Secondo i dati pubblicati sul sito del Mef, alcuni dei principali stanziamenti adottati nel corso della prima fase di emergenza, sono stati di:

- 9,5 miliardi di € per la Sanità e Protezione Civile (rafforzamento della rete sanitaria, assunzioni di personale e acquisto di strumenti e mezzi, sostegno alle forze dell'ordine e alla protezione civile per il

contenimento dell'epidemia, ed erogazione di straordinari);

- 35,0 miliardi di € per il Lavoro³⁴⁰ (mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito, cassa integrazione, indennità per i lavoratori autonomi, sostegno alle imprese);
- 12,0 miliardi di € per Regioni ed Enti locali³⁴¹ (pagamento dei debiti della P.A. e sostegno agli Enti locali in deficit strutturale, ai Comuni per le piccole opere e alle Regioni)
- 8,3 miliardi di € per Proroghe ed esoneri e altri sostegni³⁴² (minori entrate dovute a proroghe ed esoneri, sostegno al trasporto pubblico locale, alle scuole e alle infrastrutture e messa in sicurezza edifici e territorio).

relativamente a quattro categorie individuate che sono:

- (i) sostegni diretti al lavoro e all'economia (102);
- (ii) sostegni indiretti al lavoro e all'economia (51);
- (iii) incentivi per la prevenzione epidemiologica (32); e
- (iv) sussidi ambientali (6).

Nella presente analisi non è stata, invece, considerata la terza forma di sostegno ovvero quella della linea di credito che include tutti gli strumenti di finanziamento come le garanzie e le agevolazioni a prestiti e obbligazionari.

3.8.2 Analisi dei Decreti di emergenza

Ai fini del Catalogo e del monitoraggio dell'attività di incentivazione pubblica, si è ritenuto di dover tenere traccia dell'eccezionalità dell'azione fiscale dell'ultimo anno e mezzo e in particolare dei sussidi con potenziale, seppure inevitabile, impatto ambientale. Pertanto, è stata eseguita un'analisi per ottenere una stima del valore complessivo della manovra.

Le misure di emergenza hanno sostenuto il lavoro e l'economia con due modalità di aiuto, da una lato lo stanziamento di spesa pubblica aggiuntiva e dall'altro la mancata richiesta di riscossione delle entrate pubbliche.

I decreti analizzati sono 8 Tabella 38, emanati nel corso del 2020 e nel primo semestre del 2021, per un totale di 717 articoli esaminati. Di questi sono stati selezionati 191 articoli

³⁴⁰ Il dato è calcolato su Decreti Agosto, Rilancio e Cura Italia.

³⁴¹ Il dato è calcolato su Decreti Liquidità, Agosto, Rilancio e Cura Italia.

³⁴² Il dato è calcolato su Decreti Agosto.

Tabella 38 - Elenco dei Decreti di emergenza analizzati e relative Leggi di conversione.

N.	Nome	Decreto-Legge	Legge di conversione
1	LIQUIDITA'	Decreto-Legge 8 aprile 2020, n.23	Legge 5 giugno 2020, n. 40
2	CURA ITALIA	Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18	Legge 24 aprile 2020, n. 27
3	RILANCIO	Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34	Legge 17 luglio 2020, n. 77
4	GIUGNO	Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52	Abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 17 luglio 2020, n. 77
5	AGOSTO*	Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104	Legge 13 ottobre 2020, n. 126
6	RISTORI	Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137	Legge 18 dicembre 2020, n. 176**
7	SOSTEGNI	Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41	Legge 21 maggio 2021, n. 69
8	SOSTEGNI bis	Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73	Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021

NOTE

*Il decreto di luglio "Semplificazioni" non è stato considerato in quanto riguarda solo aspetti regolatori.

**La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti, nel frattempo, sulla base degli stessi.

Il valore complessivo dei primi tre settori analizzati (185 articoli) è di 144 miliardi di euro in circa 18 mesi di attività politica e fiscale di emergenza; di questi 11,6 sono andati a finanziare la prevenzione e l'acquisto di

dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sanificazione degli ambienti, e la restante parte, 132 miliardi, è servita a sostenere il lavoro e l'economia nazionale (Tabella 39).

Tabella 39 - Stima dell'effetto finanziario dei Decreti Covid del periodo 2020 - giugno 2021

Decreto	Sostegno diretto		Sostegno indiretto		DPI e sanificazione	
	n	(periodo 2020-21; m€)	n	(periodo 2020-21; m€)	n	(periodo 2020-21; m€)
1 LIQUIDITA'	2	1.035,00	3	0,00	0	0,00
2 CURA ITALIA	15	10.281,50	5	13,60	9	339,36
3 RILANCIO	17	4.864,54	9	4.576,95	11	6.523,27
4 GIUGNO	2	525,00	0	0,00	0	0,00
5 AGOSTO***	21	21.873,60	9	8.585,64	2	48,75
6 RISTORI	13	15.531,30	11	8.434,10	2	47,80
7 SOSTEGNI	14	26.742,90	5	2.937,30	5	4.371,25 *
8 SOSTEGNI bis	20	24.977,42	9	2.329,50	3	229,84
Totale	102	105.306,26	51	26.877,09	32	11.560,26 **

NOTE

* Include 2.800 di vaccini, farmaci e DPI - dispositivi di protezione individuali (es. plastiche separatrici)

**La Legge 18 dicembre 2020, n. 176

***A fronte dei circa 11 miliardi per DPI è stato stanziato solo 1 milione per il loro smaltimento per l'anno 2020 (Decreto Rilancio, Art 229.bis, DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77)

Nella categoria dei sostegni in forma diretta sono stati considerati prevalentemente cassa

integrazione e indennità e, più in generale, tutti gli incentivi che hanno fornito, e forniscono,

una disponibilità finanziaria per i lavoratori e per i datori di lavoro in forma diretta. La cassa integrazione in deroga introdotta con il Decreto Cura Italia è stato uno dei principali interventi esteso a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.

Le indennità introdotte con il Decreto Agosto, invece, erano dirette alle categorie di lavoratori più colpiti: cultura (cinema, teatri), ristorazione, trasporti di persone, termale, turistico-alberghiero, sport, istruzione, parchi divertimento, centri scommesse, sale giochi ed eventi (fiere/convegni).

Con gli indennizzi introdotti dal Cura Italia, si aggiungono altre categorie quali professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. I codici Ateco delle singole categorie sono stati inclusi successivamente nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. Infine, sono state previste altre forme di ammortizzatori sociali come il reddito di ultima istanza per le restanti categorie e il reddito di emergenza alle famiglie in difficoltà.

I contributi a fondo perduto per il 2021 del Decreto Sostegni saranno invece erogati in proporzione al calo di fatturato medio mensile, secondo cinque fasce comprese tra il 60% del calo di fatturato, per chi nel 2019 aveva ricavi fino a 100.000 euro e il 20% per i soggetti con ricavi oltre i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni sempre per lo stesso periodo.

Secondo la presente stima, nel periodo considerato, sono stati stanziati 28,5 miliardi di

contributi nell'ultimo anno e mezzo. Si tratta di Contributi a fondo perduto da destinare ad attività economiche e commerciali nei centri storici e agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

L'integrazione salariale sottoforma di cassa integrazione per il trattamento ordinario, assegno ordinario e cassa in deroga, è stata stimata di 27,8 miliardi di € complessivi; le risorse per l'istituzione e il finanziamento di fondi sono di 20,4 miliardi di € come, ad esempio, il fondo per il reddito di ultima istanza, i fondi di emergenza per i settori in crisi o i fondi per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome.

Ulteriori 33 miliardi tra indennità e sostegni. Si tratta di indennità stanziate per emergenza Covid-19, per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori autonomi e i lavoratori stagionali del turismo, marittimi, degli stabilimenti termali, del settore agricolo, del tessile, dello spettacolo, collaboratori sportivi e per il settore cultura. Nella stima è stata inclusa anche l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza.

I sostegni sono stati erogati come misure temporanee per fornire liquidità alle imprese per gli stessi settori coperti dalle indennità, ma includendo anche altri beneficiari quali, ad esempio, i Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, le imprese aerospaziali, e introducendo misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali. I dati stimati sono riassunti in Tabella 40.

Tabella 40 - Dettaglio della stima dei sostegni diretti all'economia e al lavoro

<i>Tipologia di sussidio</i>	<i>Mld€ 2020-21</i>
<i>Contributi</i>	28,50
<i>Integrazione</i>	27,75
<i>Fondi</i>	20,38
<i>Sostegni</i>	11,51
<i>Indennita'</i>	10,69
<i>Altri Incentivi</i>	5,12
<i>Trasporti</i>	1,88
Totale	105,83

I sostegni indiretti, in forma di sospensioni dei versamenti, sono stati indirizzati alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno subito una diminuzione del fatturato rispetto allo stesso periodo d'imposta dell'anno precedente.

L'oggetto della sospensione sono i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all'IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In alcuni casi sono posticipati in un'unica soluzione in altri possono essere effettuati in massimo quattro rate mensili di pari importo. L'esonero contributivo è stato concesso sui contributi previdenziali alle aziende che non utilizzano i trattamenti di cassa integrazione e sui contributi pensionistici alle aree svantaggiate.

Tra i sostegni indiretti vi sono, ad esempio: la cancellazione del saldo Irap per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali; l'esenzione IMU per numerosi tipi di immobili, fra i quali quelli adibiti a stabilimenti balneari, quelli rientranti nella categoria catastale D2, ossia alberghi e pensioni, o destinati a cinema e teatri. Per i ristoratori e generale per le imprese che svolgono attività di ristorazione e somministrazione di bevande, è stato previsto un esonero dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche fino al 31 dicembre 2020. Infine, per il turistico-alberghiero si disposto un esonero per l'imposta di soggiorno.

La stima complessiva dei sostegni indiretti è di 27 miliardi di euro, prevalentemente in forma di ristoro per le mancate entrate erariali. Per compensare le perdite è stato inoltre istituito un fondo per l'anticipazione di liquidità a Regioni, Province autonome ed enti locali. Per le province e le città metropolitane sarà finanziata la messa in sicurezza delle scuole e dei ponti e dei viadotti e per i comuni è previsto il

raddoppio dei contributi assegnati per piccole opere.

Infine, vi sono gli 11,6 miliardi di incentivi e di contributi per la sanificazione, la prevenzione epidemiologica e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI),

I Decreti che hanno stanziato maggior risorse sono Rilancio³⁴³ e Sostegni, prevalentemente sotto forma di credito d'imposta, ad esempio, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure Covid da parte di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito di imposta è del 60% sulle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono rimborsate le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti;
- b) la somministrazione di tamponi;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Diverse misure di prevenzione sono state indirizzate alle forze dell'ordine e del personale sanitario in relazione all'aumento di esposizione e di sforzo richiesto, considerando le

³⁴³ Per un'analisi più approfondita cfr. Scarascia Mugnozza S. (2021).

eccezionali condizioni lavorative e gli straordinari ai quali sono state sottoposte queste categorie lavorative. Tra queste le Capitanerie di Porto, la polizia penitenziaria, Sanità militare, Forze di polizia e Prefetture,

Ulteriori stanziamenti sono stati destinati per l'attuazione delle misure di sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e nel Ministero dell'istruzione, nonché per le operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome. Infine è stato riconosciuto un credito d'imposta anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

A fronte della spesa per la prevenzione, solo un milione di euro è stato stanziato per l'istituzione di un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei DPI.

Il relativo articolo 229 bis del Decreto Rilancio recita: “per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire specifiche modalità di raccolta dei dispositivi”.

Infine, sono stati individuati 6 misure relative alla fiscalità ambientale orientate prevalentemente all'agevolazione tariffaria per i rifiuti e l'energia elettrica per un totale di 21,6 miliardi di euro di sussidi che, in condizioni non emergenziali, sarebbero stati inclusi tra gli ambientalmente dannosi. Poiché si tratta di misure eccezionali e temporanee, vengono citate in questo paragrafo per rispondere all'obiettivo di monitoraggio e tracciamento del Catalogo. Tra questi sussidi è stato incluso anche il riconoscimento di un sostegno alle imprese editrici sottoforma di credito d'imposta dell'8 per cento per l'acquisto di carta, senza specificarne la provenienza (riciclata o FSC). Ad esempio, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e per le strutture ricettive, l'esenzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate e un finanziamento finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

La misura che incide maggiormente è però la Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa, che abroga appunto le clausole di salvaguardia, dopo una serie di rinnovi che si sono susseguiti fin dal 2014. L'obiettivo è la cancellazione dell'aumento dell'aliquota IVA e dell'aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, previsto a partire dal 2021, al fine di favorire imprese e consumatori nella ripresa economica e garantire il rispetto dei vincoli di Bilancio.

Tabella 41 – Riepilogo Decreti di emergenza sanitaria

	Decreto	Nome	2020 (m€)	gen-giu. 2021 (m€)
1	Art 123 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	-	19.821,00
2	Art 188 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	24,00	-
3	Art 133 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio)	Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate	199,10	120,40
4	Art 6 Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41; Legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni)	Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI	-	625,00
5	Art 5 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73; Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 (Decreto Sostegni bis)	Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche	-	200,00
6	Art 6 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73; Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021 (Decreto Sostegni bis)	Agevolazioni Tari	-	600,00
	Totale periodo 2020 – giu.2021			21.589,50

3.8.3 Impatto ambientale delle misure di prevenzione

Secondo alcune stime recenti (Xu e Ren, 2021), dallo scoppio della pandemia sono state utilizzate 129 miliardi di mascherine al mese a livello globale, ovvero 3 milioni di mascherine al minuto nel mondo.

La maggior parte sono maschere monouso, non biodegradabili, composte da microfibre di plastica in grado di frammentarsi e produrre micro e nanoplastiche che si diffondono negli ecosistemi), in particolare le nano-maschere di ultima generazione con fibre inferiore a 1 micrometro.

In assenza di un corretto smaltimento, alla pari di altri rifiuti plastici sottoposti agli agenti atmosferici, il rischio è il rilascio nell'ambiente, nelle acque e negli oceani, di particelle di micro-dimensioni in un periodo relativamente breve (settimane), rilasciando sostanze chimiche e

biologiche dannose, come il bisfenolo A344, metalli pesanti e microrganismi patogeni.

Per quanto riguarda le attività di sanificazione che si sono rese necessarie per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2, le Indicazioni dell'ISS per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale, includono procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di alcol etilico, perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio e altri agenti biocidi a minore efficacia come il benzalconio cloruro o la clorexidina digluconato.

La disinfezione è anche una pratica comunemente usata per prevenire l'infezione da

³⁴⁴ Dal sito del Ministero della Salute: il Bisfenolo A (BPA) è inserito dal 2009 nell'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009); dal 2011 il suo uso è vietato per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (Regolamento (UE) 321/2011). Più in generale, la classificazione del BPA come tossico per la riproduzione e interferente endocrino lo pone fra le “sostanze particolarmente preoccupanti” secondo i criteri del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH; tali sostanze sono destinate a limitazioni d'uso e, ovunque possibile, alla sostituzione con sostanze meno nocive. <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/b/bisfenolo-a#regolamentazione-del-bisfenolo-a>

SARS-CoV-2 nelle famiglie e nelle comunità, ma l'uso eccessivo di diversi tipi di biocidi per la disinfezione e la sanificazione è pericoloso per l'ambiente.

Il rilascio accidentale nell'ambiente influisce, tra l'altro, sulla flora microbica (microbiota) responsabile del corretto funzionamento dei cicli biogeochimici dei nutrienti, causandone la diminuzione del numero e della diversità. L'aumento della concentrazione di biocidi nei terreni e nelle acque può quindi generare ceppi resistenti a causa della perdita di competizione da parte delle altre specie, che non riescono a persistere dopo l'uso prolungato di biocidi (Paul *et al.*, 2021).

Inoltre, la maggior parte dei disinfettanti utilizzati nella prevenzione dei virus Sars sono composti chimici dannosi e corrosivi, a base di cloro, agenti ossidanti e cationi di ammonio quaternario. Gli organismi viventi direttamente o indirettamente esposti a queste sostanze chimiche, potrebbero subirne gli effetti tossici anche a lungo termine.

Lo stesso Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha ritenuto necessario, nel 2020, fornire delle indicazioni in merito per prevenire un ulteriore deterioramento degli ecosistemi, in un circolo vizioso di peggioramento della qualità della vita.

Il Consiglio del SNPA si è espresso in particolare sull'utilizzo di detergenti e disinfettanti su larga scala, in particolare dell'ipoclorito di sodio, tra i biocidi di elezione per la sanificazione degli ambienti nella prevenzione da virus Sars in generale.

Il SNPA, recependo e integrando le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha ritenuto non vi siano certezze sull'efficacia dell'utilizzo di ipoclorito nella distruzione del virus sulle superfici esterne (strade) e nell'aria. Pertanto, strade, piazze, prati ed altre superfici esterne, non dovrebbero essere ripetutamente cosparse con disinfettanti poiché ciò potrebbe comportare inquinamento

ambientale. Tra l'altro, in presenza di materiali organici presenti sul pavimento stradale, l'ipoclorito potrebbe dare origine a formazione di sottoprodotti estremamente pericolosi quali clorammine e triometani e altre sostanze cancerogene volatili, non escludendo la possibile formazione di sottoprodotti pericolosi non volatili che possono contaminare gli approvvigionamenti di acqua potabile.

Più in generale ha affermato che l'uso massivo ed indiscriminato dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione delle strade rappresenta una pratica dannosa per l'ambiente se non opportunamente gestita.

Un utilizzo indiscriminato può nuocere alla qualità delle acque superficiali e alla qualità delle acque sotterranee qualora veicolato tramite acque di scolo non convogliate negli impianti di depurazione.

Nelle aree servite da fognatura con trattamento di depurazione eccessive quantità di ipoclorito possono avere conseguenze negative sulla funzionalità degli impianti biologici di trattamento e depurazione delle acque nonché sulla qualità degli scarichi finali (SNPA, 2020).

A tal proposito, a gennaio 2021 sono stati emanati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per le pulizie in ambito sanitario civile e in ambito ospedaliero, ambienti particolarmente complicati per la vulnerabilità dei pazienti ospitati e quindi per le esigenze di igienizzazione richieste. Per i detergenti utilizzati, si richiede che essi possiedano il marchio Ecolabel o un'etichetta ambientale equivalente UNI EN ISO 14024.

3.8.4 Conclusioni

L'epidemia di Covid-19 sta provocando una crisi sanitaria e un calo dell'attività economica senza precedenti nella storia recente. Le priorità degli ultimi mesi sono state contenere la diffusione del virus, limitare la pressione sui sistemi sanitari e sostenere la popolazione e l'economia nazionale, con un ammontare di

spesa pubblica stimato in 144 miliardi di € in 18 mesi.

Andrebbero tratte alcune considerazioni e riviste le premesse, per evitare e scongiurare le cause che hanno generato la crisi. Secondo l'OCSE (2021) andrebbe ripensato il sistema fiscale con nuovi strumenti (tassazione ambientale) e vecchie soluzioni (carbon tax), nella consapevolezza che il modo in cui i governi scelgono di raccogliere e spendere denaro è decisivo per realizzare un futuro resiliente.

Nell'immediato andrebbe intrapreso un percorso di riallineamento della finanza pubblica anche con gli obiettivi di ripristino

ambientale, non dimenticando che il degrado degli ecosistemi è una delle principali cause di diffusione di agenti patogeni. Per ricostruire la qualità della vita, quindi, si necessita di politiche e di incentivi fiscali in grado di reindirizzare i flussi verso la prevenzione sanitaria e la ripresa economica, ma questa volta includendo nel conto della spesa pubblica anche gli incentivi (bonus al 110%, crediti di imposta, indennità Natura 2000, incentivi alle NBS, etc.) per la conservazione, l'incremento e il ripristino delle reti ecologiche, della biodiversità e del Capitale Naturale, come investimento per il futuro e polizza per la protezione da altre ondate pandemiche.

3.9 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAP.3)

ACI. (2020). Autoritratto 2020. Tratto da <http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2020.html>

Amici della Terra (2006), “I costi ambientali e sociali dei trasporti. Quinto Rapporto”, Ferrovie dello Stato – Direzione Centrale delle Relazioni Esterne

Amici della Terra (2008), Studio riguardante la valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada, rapporto Amici della Terra, Roma, 30 giugno 2008

ARPA Lombardia (2008), De Martini A. e altri, *Ammoniaca in atmosfera. Misure e valutazioni modellistiche*, progetto PARFIL III annualità

Aspromonte D. e A. Molocchi (2013a), Ecco il peso delle esternalità nell'economia italiana. Il contributo dell'analisi costi-benefici in chiave ambientale per migliorare il PIL. Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 5, 2013

Aspromonte D. e A. Molocchi (2013b), Il peso delle esternalità nell'economia italiana: l'industria manifatturiera. Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 6, 2013

Aspromonte D. e A. Molocchi (2014), Ambiente chiama. Banca risponde? Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 4, 2014

Ballesteros, M.; Chapela, R.; Santiago, J. L.; Norte-Navarro, M.; Kesicka, A.; Pititto, A.; Abbagnano, U.; Scordella, G.; 2019, “[Research for PECH Committee – Implementation and impact of key Maritime and European Fisheries Fund measures \(EMFF\) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal](#)”, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

Bassano C. (2012), Decarbonizzazione e desolforazione del syngas proveniente dal processo di gassificazione per produrre idrogeno e tecnologie CTL, tesi di dottorato in Ingegneria chimica dell'ambiente e della sicurezza

Battisti C. (2004), Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile pp

CAFE (2005a), AEA Technology, *Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFÉ, Volume 2: Health Impact Assessment*, Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme, February 2005

CAFE (2005b), AEA Technology-EMRC-IER, *Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas*, Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme, March 2005

Camporeale C., Grassi L. e A. Molocchi (2018), “*The diesel fuel excise duty gap as compared to gasoline: an environmental coherence assessment through the external costs approach*”, Working Paper presented at the Sixth Annual Conference of the Italian Association of Environmental and Resource Economists (IAERE) in Turin 15th-16th February 2018

CASES (2008a), R. Porchia (FEEM) e altri, Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU Countries, Part1: Review of Literature on National Estimates of Private and External Costs of Electricity generation in EU Countries, Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES), a Project of the 6th Framework Programme, February 2008

CASES (2008b), R. Porchia (FEEM), A. Bigano (FEEM), Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU countries, Part 2: Full Costs: Levelised European Estimates Results and Assessment, Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES), a Project of the 6th Framework Programme, September 2008

CE Delft (2003), Meeting external costs in the aviation industry. A report for the Commission for Integrated Transport (CfIT)

CESI (2004a), CESI/STA-Università degli studi di Parma, progetto GAME-VESTER Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.1 Individuazione delle tipologie di indicatori da considerare ai fini delle valutazioni Rapporto RSE A4-524149

CESI (2004b), CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.2 Individuazione dei metodi di quantificazione degli indicatori scelti

CESI (2005), Girardi, Crapanzano, Brambilla, CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER Valutazione delle esternalità degli assetti energetici-WP 1-MLS 1.3, Metodi per la monetizzazione degli Impatti (metodologie per la monetizzazione dei danni esterni legati a scenari di teleriscaldamento). Rapporto RSE A5-022943

Commissione Europea (2013), Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “[Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi](#)” del 24 gennaio 2013, COM(2013)17, {SWD(2013) 4 final}

Commissione Europea Staff Working Document (2013), Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Brussels, 24.1.2013, SWD(2013) 5 final

Commissione Europea (2015), Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “[L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’Economia Circolare](#)” del 2 dicembre 2015, COM(2015)614final

Commissione Europea (2017), “[The EU Environmental Implementation Review \(EIR\) package. Common Challenges And How To Combine Efforts To Deliver Better Results - Annex: Guidance To Member States: Suggested Actions On Better Environmental Implementation. 28 Country reports \(SWDs\)](#)”

Commissione Marè (2017), [Rapporto annuale sulle spese fiscali 2017](#), Commissione per le Spese Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Copenhagen Economics (2010), Company car taxation (No. 22). Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission

Corte dei Conti Europea (2011). “[Have EU Measures Contributed to Adapting the Capacity of the Fishing Fleets to Available Fishing Opportunities?](#)”, Special Report No 12/2011

Corte dei Conti Europea (2017), [L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale, relazione speciale n. 21 della Corte dei Conti Europea](#), Sezione di audit I (pres. Phil Wynn Owen).

Corte dei Conti Europea (2021). “[Common Agricultural Policy and climate: Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing](#)”, Relazione speciale n. 16/2021

CRPA (2011), Condor R., Valli A., Emissioni nazionali di ammoniaca e scenari emissivi derivanti dalla fase di spandimento agronomico e all'uso dei fertilizzanti azotati in Italia. Centro Ricerche Produzioni Animali, maggio 2011

D'Appolonia (2015), Studio sull'impatto socio ambientale del trasporto marittimo in Italia: una comparazione con le altre modalità di trasporto, presentazione slide, ottobre 2015

Danish Environmental Protection Agency (2014), Environmental Classification of ships, Environmental project No. 1579, 2014

Dasgupta, P. (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury.

Dobson A., Ralls K., Foster M., Soulé M.E., Simberloff D., Doak D., Estes J.A., Mills L.S., Mattson D., Dirzo R., Arita H., Ryan S., Norse E.A., Noss R.F. e D. Johns (1999), Corridors: reconnecting fragmented landscapes. In: Soulé M.E., Terborgh J. (eds.). Continental Conservation. The Wildland Project. Island press, Washington D.C.: 129-170

E-PRTR (2016), European Pollutant Release and Transfer Register, <http://prtr.ec.europa.eu/#/home>

Ecofys (2014), Final Report for the European Commission, “Subsidies and Costs of EU Energy”, EC

EEA (2011a), Adams M. (EEA project manager), Holland M. (EMRC), Wagner A. (AEA Technology), Davies T. (AEA technology), Spadaro J. (SERC), Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe, EEA Technical Report n. 15, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011b), Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution, EEA Technical report No 16/2011, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011c), Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation, EEA Technical report No 17/2011, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2014a), Adams M. (EEA project manager), Holland M. (EMRC), Spadaro J. (SERC), Misra A. e Pearson M. (Ricardo-AEA), Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 –an updated assessment, EEA Technical Report n. 20, 2014, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2014b), Resource-efficient green economy and EU policies, EEA Report No 2/2014, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2015a), “[Air quality in Europe - 2015 report](#)”, European Environment Agency

EEA (2015b), SOER 2015 - The European environment state and outlook 2015, European Environment Agency, Copenhagen (<http://www.eea.europa.eu/soer>) accessed 19 October 2015

EEA (2015c), Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report - No 7/2015, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2017), “[Air quality in Europe - 2017 report](#)”, European Environment Agency

- EEA (2018); European Union Emissions Trading System (EU ETS) data from EUTL, European Environment Agency <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-union-emissions-trading-scheme-5>
- EEA. (2020). Air quality in Europe - 2020 report. Publication Office of the European Union.
- Enea (2015), M.R. Virdis e M. Gaeta, Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale
- Entec (2002), “Quantification of Emissions from Ships associated with ship movements between port in the European Community”, Entec UK limited, EC Service contract, July 2002
- Entec (2005), “Ship emissions: assignment, abatement and market-based instruments”, Entec UK limited, EC Service contract
- Eucar, JRC, Concawe (2007), Well to Wheel Analysis of future automotive Fuels and Powertrains in the EU context, Version 2c, March 2007
- Everard M, Johnston P, Santillo D, Staddon C (2020): The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses. Environmental Science & Policy. Volume 111, September 2020, Pages 7-17. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120306122>
- EXIOPOL (2009a), Fantke P. e S. Wagner, Report on Unit Values for Pesticides. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Project Deliverable DII.2.c-2, University of Stuttgart - Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy - Department of Technology Assessment and Environment (TFU), December 2009
- EXIOPOL (2009b), Final report on externalities associated with waste types and waste management practices and technologies used in the EU and selected non-EU countries and report on disamenity impacts in the UK, integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable n. D II.5-b.2, November 2009
- EXIOPOL (2010), Müller W., Preiss P., Klotz V., Friedrich R., *External Cost Values for EE SUT Framework, Final report providing external cost values to be applied in an EE SUT framework*, integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable III.1.b-2, IER University Stuttgart, March 2010
- ExternE (1995), European Commission DGXII, Externalities of Energy voll. 1-6, EUR 16520-16525, Bruxelles
- ExternE (1997a), FEEM-IEFE-AEM, ExternE National Implementation Italy, Final report, FEEM, October 1997
- ExternE (1997b), R. Friedrich, P. Bickel, W. Krewitt External Costs of Transport in ExternE, IER Report, Stuttgart, may 1997
- ExternE (1998a), Externalities of Energy, Vol 7–M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998
- ExternE (1998b), Externalities of Energy, Vol. 8, Global Warming Damages, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998
- ExternE (1998c), Externalities of Energy, Vol. 9, Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, Transport and Waste, European Commission DG XII, Bruxelles, 1998

- Externe (2001), R. Friedrich and P. Bickel, Environmental Costs of Transport, Springer-Verlag, Berlin, 2001
- Externe (2005), Bickel P, Friedrich R., Externalities of Energy, Methodology update
- Externe-Pol (2005), PSI-IER-VITO, Externalities of Energy, Extension of the accounting framework and policy application, final report on new energy technologies, 15 July 2015
- FAOSTAT (2018), Food and Agriculture data
- Federal Environment Agency (2014), "[Technical Brochure - Environmentally Harmful Subsidies in Germany, updated edition 2014](#)" Federal Environment Agency (Umweltbundesamt)
- Finger, R., Swinton, S. M., El Benni, N., & Walter, A. (2019). Precision farming at the nexus of agricultural production and the environment. *Annual Review of Resource Economics*, 11, 313-335.
- FMI (2015), IMF Annual report: tackling challenges together. IMF, Washington, Stati Uniti.
- FMI (2016), Who benefits from energy subsidies: an update. Reforming Energy Subsidies. FMI, Washington D.C.
- FMI-WB (2011), Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping as a Source of Climate Finance. Background Paper for the Report to the G20 on Mobilizing Sources of Climate Finance. Prepared by staff of the International Monetary Fund and World Bank, November 2011
- Fontana M. e S. Ascari (1998), I costi esterni di inceneritori e discariche di rifiuti solidi urbani, in Economia delle fonti di energia e dell'ambiente, n. 2, 1998
- Fujii S. e K. Kitamura (2003); What does a one-month free bus ticket do to habitual drivers. *Transportation* 30: 81-95
- Giuliano et al., (2017). "Biodiversity Action Plan per le aree risicole dell'Italia Nord-occidentale". 10.13140/RG.2.2.16342.55361
- GSE (2018), [Rapporto delle attività 2017](#), Gestore dei Servizi Energetici
- GSE. (2019). Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale. Gestore dei Servizi Energetici
- GSE. (2020). Aste di quote europee di emissione - rapporto annuale. Gestore dei Servizi Energetici
- GSE. (2020). Rapporto delle Attività 2020. Gestore dei Servizi Energetici
- Halsnaes et al. (2001); Transport and the Global Environment, Accounting for GHG reductions in Policy Analysis. UNEP CCEE
- Harding M. (2014), "Personal Tax Treatment of Company Cars and Commuting Expenses: Estimating the Fiscal and Environmental Costs", OECD Taxation Working Papers, No. 20, OECD Publishing, Paris
- Henle K., Davies K.F., Kleyer M., Margules C. e J. Settele (2004), Predictors of species sensitivity to fragmentation. *Biodiversity and Conservation*, 13: 207-251
- Hilborn R. (2007), Defining success in fisheries and conflicts in objectives. *Marine Policy*, 31(2), 153-158
- IAPH – WPCI (2015), International Association of Ports and Harbours - World Port Climate Initiative, Environmental Ship Index Fundamentals, 2015

- IEEP (2009), Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T., Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission's DG Environment, November 2009
- IIASA-Entec UK-MET.NO (2007), Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive, report to the European Commission-DG Environment, International Institute for Applied Systems Analysis, April 2007
- IMO-MEPC (2009), "Proposal to Designate an Emission Control Area for NOx, SOx and PM", submitted by USA and Canada, International Maritime Organization-Marine Environment Protection Committee, 59th Session, Agenda item 6, n. 5, 2nd April 2009
- IMO (2015), Third IMO Greenhouse Gas Study 2014, International Maritime Organization, 2015
- IMPACT (2008), M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter (INFRAS), H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten (CE Delft), C. Doll (Fraunhofer Gesellschaft – ISI), B. Pawlowska, M. Bak (University of Gdansk), Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Produced for the European Commission under the IMPACT project (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport), Version 1.1, CE Delft, 2008
- IPCC (2014), [Fifth Assessment Report \(AR5\)](#). Intergovernmental Panel on Climate Change
- Ispira (2011), Agricoltura: emissioni nazionali in atmosfera 1990-2009, Rapporti Ispira n. 140/2011
- Ispira (2015), Il consumo di suolo in Italia, edizione 2015, rapporti Ispira n. 218/2015
- Ispira (2016), *Italian Greenhouse Gas Inventory, 1990-2014, National Inventory Report 2016*
- Ispira (2017), [Rapporto Rifiuti Urbani 2017](#), Rapporti Ispira n. 272/2017
- Ispira (2018a), "[Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico](#)", Rapporti 280/2018
- Ispira (2018b), Dati trasporto stradale 1990 – 2015. Dati sul trasporto stradale utilizzati per l'inventario nazionale delle emissioni con riferimento alla serie storica 1990-2015 ed al programma di stima Copert 4. <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispira/serie-storiche-emissioni/dati-trasporto-strada/view>
- Ispira (2020). "[Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – dati 2017 – 2018](#)". Rapporto 334/2020
- Ispira. (2021). Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2019.
- Kijewska A. e A. Bluszcz (2016), "[Analysis of greenhouse gas emissions in the European Union member states with the use of an agglomeration algorithm](#)", Journal of Sustainable Mining, Volume 15, Issue 4, 2016, Pages 133-142
- Köder L. e A. Burger (2016), "[Umweltschädliche Subventionen in Deutschland - Aktualisierte Ausgabe 2016](#)"
- Kos S., Vukic L. e D. Brcic (2017), Comparison of External Costs in Multimodal Container Transport Chain, Promet – Traffic & Transportation, Vol. 29, 2017, No. 2, 243-252
- Lombard P.L. e Molocchi A. (2001), Navigazione e ambiente. Un confronto con i costi esterni delle altre modalità di trasporto, FrancoAngeli Milano, 2001

- Louhichi K. et al. (2015), An EU-Wide Individual Farm Model for Common Agricultural Policy Analysis (IFM-CAP), JRC Science and Policy Reports, Report EUR 26910 EN, JRC-European Commission.
- Maffii S., Chiffi C., Molocchi A. (2007), “External costs of Maritime Transport” a TRT study for the European Parliament (Committee for Transport and Tourism and E.P. Policy Department Structural and Cohesion Policies), May 2007
- Massarutto A. (2015), *Water Price in Italy. Beyond Full Cost recovery*, cap. 11 del volume di Dinar A. et al. “*Water pricing Experiences and Innovations*” Springer, 2015
- Mattm (2012), Ministero italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, [Documenti Tecnici del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico](#), Decreto 756 del 28/12/2011, Mattm - DG Valutazioni Ambientali (DVA), a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo
- Mattm (2017), “[Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli e dei Sussidi Ambientalmente Dannosi](#)”- 1° Edizione
- Mattm e Mise (2017), “[Verso un modello di economia circolare per l'Italia](#)”
- Mattm – Sogesid (2018), [Favorevoli o dannosi? Il Catalogo 2017 dei sussidi ambientali: versione di sintesi](#) Documento di analisi n. 16, UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, 2018
- Methodex (2007), AEA Technology Environment, Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates. Publishable Executive Summary. Methodex is project for European Commission DG Research, February 2007
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (2020), Emergenza Covid-19 <http://www.mef.gov.it/covid-19/>
- Ministero della Salute e Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni Covid-19 (2020). Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Rapporto ISS Covid-19 n. 20/2020 https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+20_2020+REV+2.pdf/afbbb63a-1f0f-9a11-6229-a13009cacd96?t=1594641502569
- Mipaaf (2019), “[Relazione di attuazione annuale per il Feamp – Versione 2018](#)”
- Molocchi A. (2017), [Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi dannosi per l'ambiente. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia](#) Documento di valutazione n. 6, UVI, 2017
- MRAG, (2017). “[Ex-Post Evaluation of the European Fisheries Fund \(2007–2013\)](#)” Publications Office of the European Union
- Nabi G, Wang Y, Hao Y, Khan S, Wu Y, Lia D (2020). Massive use of disinfectants against COVID-19 poses potential risks to urban wildlife. Environ Res. 2020 Sep; 188: 109916. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346835/>
- NAMEA-Istat (2018), [Emissioni atmosferiche NAMEA \(NACE Rev. 2\): attività produttive.](#)

NEEDS (2008), Preiss P., Friedrich R., Klotz V., Deliverable n. 1.1 - RS 3a “Report on the procedure and data to generate averaged/aggregated data”, NEEDS- New Energy Externalities Developments for Sustainability, 6th Framework Research Programme Integrated Project

OCSE (2016a), Consumption Tax Trends 2016 – VAT/GST and excise rates, trends and policy issues, OECD Publishing

OCSE (2016b), Working Party on Export Credits and Credit Guarantees – [Recommendation of the Council on common approaches for officially supported export credits and environmental and social due diligence](#) (the “Common Approaches”), Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, TAD/ECG(2016)3

OCSE (2017), Working Party on Export Credits and Credit Guarantees – “[Information On Category A And Category B Projects \(2015 Reports\)](#)”, Trade Committee

OCSE (2018), “OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018”, OECD Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264286061-en>

OCSE (2020). Building Back Better: A Sustainable, Resilient Recovery after Covid-19 -OECD, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133639-s08q2ridhf&title=Building-back-better- A-sustainable-resilient-recovery-after-Covid-19

OCSE (2021): The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental implications of COVID-19 recovery policies. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database& ga=2.92293661.1065691516.1627467940-1948014467.1627467940

Page G., Ridoutt B. e B. Bellotti (2012), Carbon and water footprint tradeoffs in fresh tomato production. *Journal of Cleaner Production*, 32, 219-226

Parry I.W., Heine M.D., Lis E. e S. Li (2014), Getting Energy Prices Right. From Principle to Practice, International Monetary Fund, Washington DC, 2014

Paul D, Mondal SK, Mandal SM (2021). Biologia Futura: use of biocides during COVID-19-global reshuffling of the microbiota. *Biologia Futura* (2021). <https://doi.org/10.1007/s42977-021-00069-1>.

Piera A. (2015), Why taxes are not an option in addressing international civil aviation’s carbon footprint Chicago Convention, <http://www.greenaironline.com>, 26 marzo 2015

Rabl A., Spadaro J.V. e P.D. McGavran (1998), “Health Risks of Air Pollution from Incinerators: a Prospective”, in Waste Management & Research, Denmark

Rapporto Ceriani (2011), Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze, “Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale - relazione finale”, Mef

Rapporto Sainteny (2012), Premier Ministre, “Les aides publiques dommageables à la biodiversité”, La documentation française, vol.43, Rapports et documents

Ravazzi Douvan A., Castaldi G. (2019), “The G20 Peer Review on FFS”, Environmental Fiscal Challenges for Cities and Transport, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XXI, Edward Elgar Editor;

Ravazzi Douvan A., Camporeale C., Castaldi G., Grassi L., Iannotti M., Lucaroni G., Molocchi A. (2019), “The Italian Catalogue of EHS and EFS”, Critical Issues in Environmental Taxation; Thomas Aranzadi Editor;

- RECORDIT (Real Cost Reduction of Door to Door Intermodal Transport) (2001), Friedrich, Schmidt e Bickel-IER, “External Costs Calculations for Selected Corridors”
- Ricardo - AEA (2014), [Update of the Handbook on External Costs of Transport](#), Report for the European Commission-DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769 Issue Number 1, 8 January 2014
- RSE (2014), RSEview – Riflessioni sull'Energia, “[Energia Elettrica, Anatomia dei Costi](#)”, 2014. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE
- Salomone R. e G. Ioppolo (2012), Environmental impacts of olive oil production: a Life Cycle Assessment case study in the province of Messina (Sicily). *Journal of cleaner production*, 28, 88-100
- Scarascia Mugnozza S. (2021). Quando la fiscalità ambientale è “involontaria”: l'impatto sull'ecosistema dei tax benefits previsti dal decreto Rilancio. *Notes and Surveys, Rivista di Diritto Tributario Internazionale* (in corso di pubblicazione)
- Schader C., Jud K., Meier M. S., Kuhn T., Oehen B. e A. Gattinger (2014), Quantification of the effectiveness of greenhouse gas mitigation measures in Swiss organic milk production using a life cycle assessment approach. *Journal of cleaner production*, 73, 227-235
- Skerritt et al, (2020). “[A 20-year retrospective on the provision of fisheries subsidies in the European Union](#)”. *ICES Journal of Marine Science*, 77(7-8), 2741-2752.
- SNPA (2020). Indicazioni tecniche SNPA sulla pulizia degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti - Covid19. http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/ufficio_stamp/a/allegati/20200318-SNPA-Indicazioni-tecniche.pdf.pdf
- Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P., & Pauly, D. (2010). “[A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies](#)”. *Journal of Bioeconomics*, 12(3), 201-225.
- Taniguchi A. e S. Fujii (2007), Promoting Public Transport Using Marketing Techniques in Mobility Management and Verifying their Quantitative Effects, 2007. *Transportation* 34(1): 37-49
- Terna. (2019a). Mercato della capacità. Rendiconto degli esiti - asta madre 2022.
- Terna. (2019b). Mercato della capacità. Rendiconto degli esiti - asta madre 2023.
- The South Centre, (2017). “[The WTO's fisheries subsidies negotiations](#)”, Analytical Note SC/AN/TDP/2017/5, July 2017
- Uphoff N. (2003), Higher yields with fewer external inputs? The system of rice intensification and potential contributions to agricultural sustainability. *International journal of agricultural sustainability*, 1(1), 38-50
- Utizi et al, (2018). “[Impact assessment of EMFF measures on Good Environmental Status \(GES\) as defined by Italy](#)”. *Marine Policy*, 88, 248-260.
- UVI-Senato (2017), Focus sul Dossier [Chi inquina, paga? I danni sanitari e ambientali delle attività economiche in Italia: quanto costa l'inquinamento alla collettività \(e chi lo paga\)](#), UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, dicembre 2017
- UVI-Senato (2018), Focus sul Dossier [Chi inquina, guadagna? Tra SAD e SAF: i bonus che salvano l'ambiente e i sussidi che favoriscono l'inquinamento](#), UVI – Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, maggio 2018

Van Essen, Van Wijngaarden, Schroten, Sutter, Bieler, Maffii, . . . Beyrouthy, E. (2019). Handbook on the external costs of transport - Version 2019 1.1. CE Delft.

Wei Y. (2016), *Research on Intermodal External Costs of International Container*, paper presented at the 2nd International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science (ETMHS 2016)

Wilcove D.S., McLellan C.H. e A.P. Dobson (1986), Habitat fragmentation in the temperate zones. In: Soulé M.E. (ed.). Conservation Biology. Sinauer Associates Inc. Sunderland, Massachusetts: 237-256

Wilson E.O. (1993), La diversità della vita. Rizzoli, Milano

WRI (2008), “Plants at the pump: Reviewing biofuels’ impacts and policy recommendations”, World Resource Institute – USA, WRI publishing

WRI (2017), “[Financing the Energy Transition: Whether World Bank, IFC, and ADB Energy Supply Investments Are Supporting a Low-carbon, Sustainable Future.](#)” Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute

Xu GE e Ren ZJ (2021). Preventing masks from becoming the next plastic problem. Front. Environ. Sci. Eng. 2021, 15(6): 125 <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11783-021-1413-7.pdf>

Yahaya Khan M., Karim Z. A. A., Hagos F. Y., Rashid A., Aziz A. e I. M. Tan (2014), Current Trends in Water-in-Diesel Emulsion as a Fuel, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 527472, 15 pages

Yang C. e R. Jackson (2013), China’s Synthetic Gas Revolution, Nature Climate Change, vol. 3, october 2013

Zampieri et al., (2019). Adaptation and sustainability of water management for rice agriculture in temperate regions: The Italian case-study. Land Degradation & Development, 30(17), 2033-2047.

Zatti A. (2017), “Verso una riallocazione verde dei bilanci pubblici”, Pavia University Press

Sitografia

<http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/entitypan/basic/15>

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dccn_contiematmrev2

<https://www.eea.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44179>

<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/eu-wide-individual-farm-model-common-agricultural-policy-analysis-ifm-cap>

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1>

<http://www.iss.it/amianto/>).

http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/royalties/indicazioni_destinazione.asp

<https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti-cittadini-europei-sono-ancora-morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico>

<https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/emissioni-gas-serra-nel-2020-stimata-riduzione-del-9-8-rispetto-al-2019>

<https://www.sace.it/footer/guida-alla-valutazione-ambientale-e-sociale-di-sace>

https://www.sace.it/docs/default-source/report-ambiente/op-2017_it.pdf?sfvrsn=2

Unem. (2021). Quick stats. Tratto da <https://www.unem.it/i-numeri-dellenergia/quick-stats/>

4. IMPATTO DEI SUSSIDI SULLA BIODIVERSITÀ

4.1 INCENTIVI AL CONSUMO DELLE RISORSE NATURALI

Il presente capitolo sviluppa la riflessione avviata nel 4° Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, pubblicato dal Comitato per il Capitale Naturale (maggio 2021). I sussidi ambientalmente dannosi favoriscono l'uso e il consumo, da parte di attori privati o pubblici, delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici ad esse collegati, il più delle volte in assenza di una pianificazione ambientale adeguata.

Gli incentivi a beni e servizi ambientali si fondano sul presupposto che tali risorse siano disponibili e che i cicli biogeochimici (carbonio, acqua, azoto, etc.) siano in grado di rinnovarle all'infinito, garantendo il capitale naturale (es. fertilità dei suoli, ricarica degli acquiferi, rigenerazione degli stock ittici) necessario alle attività economiche incentivate. Da ciò deriva il fatto che il prezzo finale, richiesto per l'uso delle risorse naturali, raramente riflette il valore reale della natura utilizzata, e un prezzo basso porta nel tempo ad un consumo eccessivo di qualunque bene.

Non caricando il fruitore di beni e servizi naturali dei costi di compensazione e di ripristino delle risorse utilizzate, si ottiene un effetto simile ad un'agevolazione fiscale per il depauperamento e l'inquinamento ambientale (sussidi invisibili); per cui i sussidi, se mal progettati, possono aggravare questo processo, riducendo ulteriormente il prezzo al di sotto dei costi di estrazione o di approvvigionamento. Tali sussidi avvantaggiano i distributori e i consumatori di servizi (ad esempio la fornitura

di acqua ed energia a prezzi bassi) che a loro volta possono determinare un aumento della produzione e del consumo dove le risorse sovvenzionate sono usate come input, fino ad un vero e proprio spreco. Le conseguenze di questi cicli viziosi, come l'inquinamento diffuso e le patologie che da esso ne derivano, ricadono sul settore pubblico e quindi sull'insieme dei cittadini.

I sussidi possono indirizzare una varietà di obiettivi, sia privati che pubblici, e gli impatti sulla biodiversità possono essere accidentali. Affinché siano ben progettati bisogna prevedere alcune condizionalità e compiere scelte politiche risolutive circa la loro riforma o eliminazione. Secondo la Dasgupta Review (Dasgupta, 2021)³⁴⁵ la nostra attuale dipendenza dai beni e servizi ambientali, rende la riforma dei sussidi estremamente difficile, principalmente a causa della mancanza di sostegno politico per farla.

Economie in cui i prezzi contabili dei servizi ecosistemici si riflettessero nei loro prezzi di mercato sarebbero notevolmente diverse. Il sussidio è spesso nascosto al controllo pubblico, ma è reale ed equivale a un trasferimento di ricchezza. La soluzione è rendere visibile il costo della natura, contabilizzandolo in ogni bilancio e portando avanti un'opera di integrazione del suo valore (*mainstreaming*) in ogni contesto economico, sociale e culturale.

³⁴⁵

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf

4.2 DEFINIZIONE DI BIODIVERSITY HARMFUL SUBSIDY

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (UN-CBD) ha da tempo riconosciuto la necessità di affrontare il tema della riforma dei sussidi dannosi per la biodiversità (*Biodiversity Harmful Subsidies* - BHS); l'Aichi Target 3 richiedeva entro il 2020, al più tardi, che gli incentivi, compresi i sussidi, dannosi alla biodiversità venissero eliminati, o riformati.

Gli incentivi per la biodiversità, dannosi e favorevoli, rientrano nel più ampio *framework* dei sussidi ambientali. L'UE è impegnata da tempo sull'eliminazione dei SAD: dal 2006 con la Strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e la richiesta per una Roadmap per la riforma e la graduale eliminazione dei SAD e, più recentemente, con la Strategia Europa 2020 e l'impegno per una completa eliminazione entro il 2020.

Diversi Paesi europei hanno sviluppato analisi dei BHS, ad esempio la Francia con il “Rapport Sainteny” del Governo (2012) nel quale la definizione adottata è estremamente estesa e i BHS corrispondono quasi integralmente agli EHS. La Germania invece pubblica annualmente un rapporto sugli EHS a cura dell'Agenzia Federale dell'Ambiente (BMU) che include anche i BHS; recentemente, uno specifico approfondimento dell'Agenzia Federale per la Protezione della Natura (BfN, diversa e separata dalla BMU) è stato pubblicato come rapporto sui sussidi dannosi alla biodiversità (dicembre 2019).

Ci sono stretti legami tra sussidi dannosi alla biodiversità e sussidi ambientalmente dannosi e gli impatti negativi sulla biodiversità sono spesso una conseguenza di impatti ambientali

più ampi; l'agenda per la loro riforma dovrebbe, ove possibile, essere considerata insieme.

I sussidi ambientali influenzano la biodiversità in diversi modi: direttamente o indirettamente, e a diversa scala spaziale e temporale. Gli impatti diretti derivano, ad esempio, dall'incentivo all'uso di fertilizzanti in agricoltura; gli impatti indiretti, invece, dalle emissioni di gas serra che scatenano eventi climatici estremi che a loro volta pregiudicano la capacità di mitigazione e adattamento della biodiversità.

Gli impatti possono verificarsi a livello locale (ad es. siti estrattivi, edilizia), regionale (ad es. dighe sui fiumi) e nazionale (ad es. perdita di habitat, ecosistemi o specie di importanza nazionale), internazionale (ad es. sussidi all'importazione di litio per le batterie elettriche) e globale (ad es. cambiamenti climatici).

Infine, gli impatti possono essere immediati (ad es. *soil sealing*, dispersione in mare di idrocarburi), oppure prolungati nel tempo fino al superamento di soglie ecologiche critiche (ad es. eutrofizzazione) anche dopo decenni e avvertiti soltanto dalle generazioni successive (ad es. capacità di pesca, uso dei combustibili fossili) (IEEP, 2012).

Gli impatti sulla biodiversità, secondo le linee guida dello IEEP (2012), includono:

- perdita di habitat³⁴⁶ (es. coltivazione delle biomasse o della nuova edilizia);
- inquinamento ed eutrofizzazione³⁴⁷ (es. incentivi ai trasporti, ai fertilizzanti e

³⁴⁶ La perdita di habitat è causata dal consumo di suolo qualitativo (inquinamento e impoverimento) e quantitativo (*soil sealing*), dalla frammentazione da agricoltura intensiva e infrastrutture grigie, e del drenaggio di corsi d'acqua, falde e zone umide a favore di attività antropiche idrovore. La perdita di habitat marino-costieri per il deflusso di rifiuti e scarichi oltre che per le attività turistiche, portuali incluse, legate agli ecosistemi dunali.

fitosanitari, intensiva e allo smaltimento dei rifiuti);

- sovra-sfruttamento delle risorse³⁴⁸ (es. estrazione delle materie prime, le agevolazioni fiscali sul canone dell'acqua e il sostegno alla pesca);

- diffusione di specie aliene invasive³⁴⁹ (es. commercio internazionale e l'agricoltura intensiva);

- cambiamenti climatici³⁵⁰ (es. fonti fossili di energia e i trasporti privati).

4.3 LA RIFORMA FISCALE NECESSARIA ALLA CHIUSURA DEL GAP FINANZIARIO PER LA BIODIVERSITÀ

Un efficace *mainstreaming* della biodiversità richiede anche lo stanziamento di risorse finanziarie commisurate all'ambizione degli

³⁴⁷ L'inquinamento e l'eutrofizzazione dipende dalla deposizione di nutrienti trasportati dall'aria, in particolare l'ammoniaca, dagli scarichi degli allevamenti intensivo e dalla lisciviazione dei terreni fertilizzati. L'eutrofizzazione è un processo dovuto all'arricchimento di nitrati e fosfati nelle acque che favoriscono l'accrescimento delle alghe e che a loro volta consumano l'ossigeno disciolto nelle acque provocando la morte per asfissia dell'ittiofauna.

³⁴⁸ Il sovra-sfruttamento delle risorse si verifica quando la velocità di prelievo è maggiore di quella di rinnovo della risorsa stessa, come ad esempio accade per la pesca e gli stock ittici.

³⁴⁹ Le specie aliene invasive, importate da altri Paesi intenzionalmente o accidentalmente con il commercio internazionale o ancora sfuggite alla cattività o all'agricoltura, si insediano in Paesi diversi da quello di origine andando ad occupare nicchie ecologiche di specie endemiche con le quali entrano in competizione, mettendone a rischio la sopravvivenza perché meglio adattate.

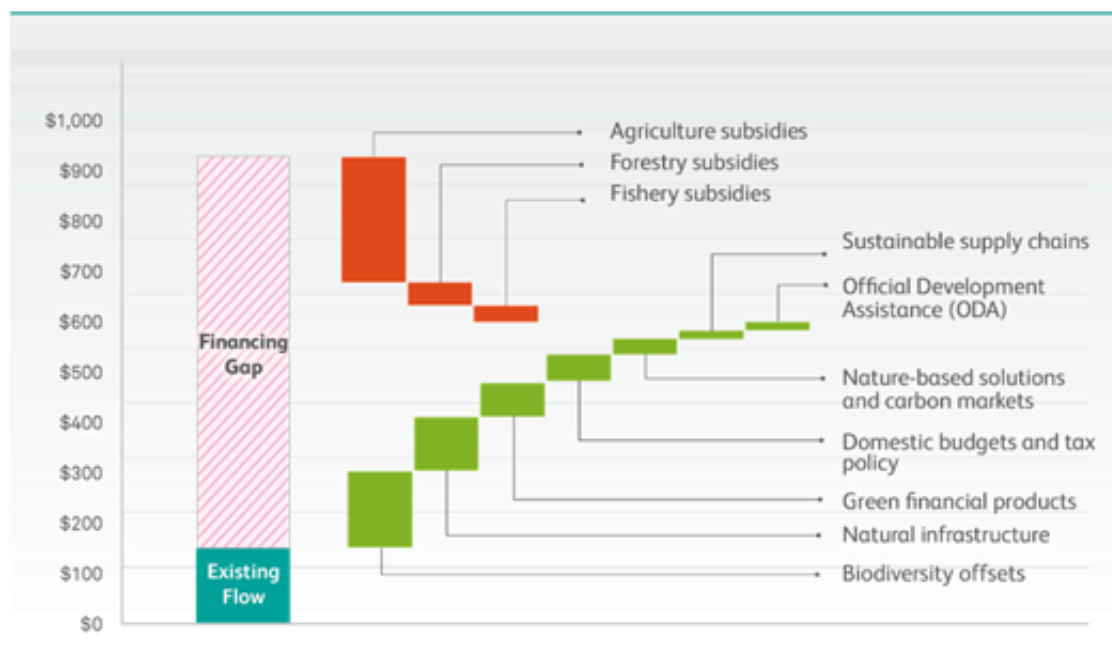
³⁵⁰ Aumento di emissioni di anidride carbonica e di altri gas ad effetto serra di origine antropica che provocano l'aumento della temperatura globale

obiettivi a tutela dell'economia e del benessere umano. Sebbene sia difficile valutare le esigenze finanziarie globali in materia di biodiversità, è chiaro che esiste un deficit di finanziamento. Per esempio, estendere le aree protette al 30% della terra e del mare, e garantire la loro gestione efficace, costerebbe da 103 a 178 miliardi di dollari all'anno (Deutz *et al.*, 2020).

Una delle più recenti stime afferma che il gap finanziario per la biodiversità (*biodiversity financing gap*) può essere chiuso per meno dell'uno per cento del PIL globale annuale o 711 miliardi di dollari (all'incirca il PIL annuale della Svizzera o dello stato del North Carolina e meno di quanto il mondo spende in sigarette in un anno o in bibite). Un cifra estremamente minore rispetto ai trilioni di dollari che i governi del mondo attualmente iniettano nelle loro economie attraverso programmi di incentivi o le decine di trilioni in beni privati in tutto il mondo (Deutz *et al.*, 2020).

Se l'importo del gap di finanziamento della biodiversità viene suddiviso in una serie di categorie più piccole e gestibili, si nota come circa la metà del divario potrebbe essere chiuso senza nuovi investimenti e utilizzando la riforma fiscale per spostare il flusso di capitale da comportamenti dannosi verso pratiche più sostenibili, infrastrutture verdi e attività di ripristino degli ecosistemi (la parte in rosso del grafico nella pagina seguente).

Figura 31: Estimate of growth in financing resulting from scaling up proposed mechanisms by 2030 (in 2019 US\$ billion per year)



(fonte: Deutz et al., 2020).

4.4 LE CRITICITÀ DERIVANTI DAL DIVERSO APPROCCIO DI POLICY AL CLIMA E ALLA BIODIVERSITÀ

Negli ecosistemi il clima e la biodiversità sono correlati e contribuiscono al mantenimento l'uno dell'altra. Nelle più recenti pianificazioni nazionali, invece, il clima e la biodiversità sono spesso collocati in contesti governativi e finanziari separati e i relativi processi decisionali e gestionali sono frammentati. Da ciò ne scaturisce l'annuale “miopia” della manovra fiscale nei confronti delle risorse naturali.

Se da un lato la politica inizia, faticosamente e con grossi ritardi rispetto alla scienza, a fronteggiare la crisi climatica, dall'altro tende a mantenere ancora un approccio a comparti,

non considerando che, oltre al clima, vi sono almeno altri otto limiti planetari da considerare, due dei quali richiedono particolare attenzione essendo già superati da tempo e sono: la perdita della biodiversità (*Biosphere integrity*) e il degrado dei cicli dell'azoto e del fosforo (*Biogeochemical flows*) (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015).

Non sarà quindi più sufficiente affrontare un tema alla volta, ma bisognerà apprendere a pianificare sinergicamente, per riportare le società e i sistemi economici in spazi operativi sicuri (*safe operating space for humanity*).

I negoziati internazionali stanno chiedendo ai paesi membri di unificare le questioni e rafforzare le sinergie tra biodiversità e clima per farsi carico non solo dei settori dell'energia e dei trasporti, ma anche del ripristino degli ecosistemi. Anche secondo OCSE (2021) bisognerebbe promuovere la coerenza delle politiche rafforzando il coordinamento interministeriale e fissando obiettivi, ruoli e responsabilità chiari e vincolanti.

4.5 RIALLINEAMENTO DEL CLIMA E DELLA BIODIVERSITÀ NELLE VALUTAZIONI DEI SUSSIDI

Una valutazione unica dei sussidi sarebbe auspicabile e presupporrebbe un approccio olistico alla questione ambientale, tra l'altro avrebbe anche lo scopo di semplificare il monitoraggio degli effetti finanziari. Inoltre, la valutazione dovrebbe tener conto, come suggerito dallo IEEP, della possibilità di irreversibilità dei danni, dell'allarmante tasso attuale di perdita di biodiversità e, di conseguenza, della necessità di applicare approcci precauzionali.

Ciononostante, la frammentazione degli stakeholder e degli obiettivi, e la mancanza di criteri di condizionalità e pianificazione spaziale, non aiutano nell'uniformare le misure; oltretutto rischiano di mettere in discussione l'efficacia dei SAF nel raggiungimento degli obiettivi (*achieving the policy objective*).

Numerose misure fiscali a livello nazionale si concentrano sull'incentivazione di tecnologie a bassa emissione. Se da un lato la mitigazione dei cambiamenti climatici ha un effetto positivo anche sulla biodiversità, dall'altro diverse soluzioni per la riduzione delle emissioni rappresentano una potenziale, e spesso reale, causa di consumo di suolo, il principale driver diretto della perdita di biodiversità (Diaz, 2019).

Da un lato il consumo di suolo sembrerebbe una condizione necessaria per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione di energia a bassa emissione o per il prelievo di nuove materie prime per la produzione dei dispositivi necessari alla transizione ecologica (tra le altre il

litio per le batterie, le terre rare per le fibre ottiche), dall'altro la perdita di suolo innesca processi irreversibili di degrado degli ecosistemi naturali e dei servizi ad essi collegati, che esacerbano la crisi climatica ed economica.

In questo scenario, il decisore politico si sente davanti ad un bivio, potendo contare apparentemente su una limitata possibilità di scelta, dicotomica e inevitabile, per cui resta ad oscillare tra binomi quali: transizione ecologica o conservazione ecologica, impatto sociale o impatto ambientale, clima o biodiversità, pur trattandosi di una sola questione unica e globale.

Tale dualismo, che caratterizza l'attuale dibattito sulla transizione ecologica, non scaturisce dalla produzione scientifica, né appartiene alla visione strategica europea, ma piuttosto si basa su interessi economici immediati e sul senso comune che trascende l'evidenza scientifica delle scienze ambientali (*evidence-based policy* - EBP). Inoltre, il più delle volte, le misure vengono adottate in assenza di gruppi di lavoro multidisciplinari, di pianificazione ad ampio respiro temporale e di valutazione ex ante delle politiche da adottare.

Pertanto, le differenze tra sussidio ambientale e sussidio alla biodiversità derivano dalla scelta delle soluzioni e solo a volte dall'impossibilità di evitare gli impatti; nei casi in cui le valutazioni non raggiungessero una coincidenza andrebbero previste alternative più sostenibili rispetto all'uso del suolo (vedi le indicazioni ai paragrafi successivi) e, ove neanche ciò fosse possibile, andrebbero adottati obbligatoriamente meccanismi di compensazione per assicurare la neutralità del consumo di suolo (*land degradation neutrality*) attraverso *offsets* da destinare al recupero degli ecosistemi e al completamento della Rete Natura 2000.

Non bisognerebbe, infine, fare distinzione tra obiettivo sociale, ambientale e fiscale, dal momento che una misura che favorisce

un'attività economica inquinante è anche una misura che danneggia la salute umana. L'economia non può andare a discapito del benessere delle persone e oggi più che mai, in presenza di una crisi pandemica, dovremmo esserne consapevoli; è una questione di percezione del tempo e degli spazi da occupare, integrando l'approccio tecnocentrico a breve respiro e l'approccio ecosistemico che persiste nel tempo.

4.6 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SUSSIDI PER LA BIODIVERSITÀ

La letteratura sui sussidi dannosi per la biodiversità sta gradualmente aumentando nel tempo. La letteratura ha esaminato vari aspetti, da come i sussidi possono avere un impatto sulla biodiversità, a come possono essere identificati (IEEP, 2012) e come possono essere affrontati (OCSE, 2017).

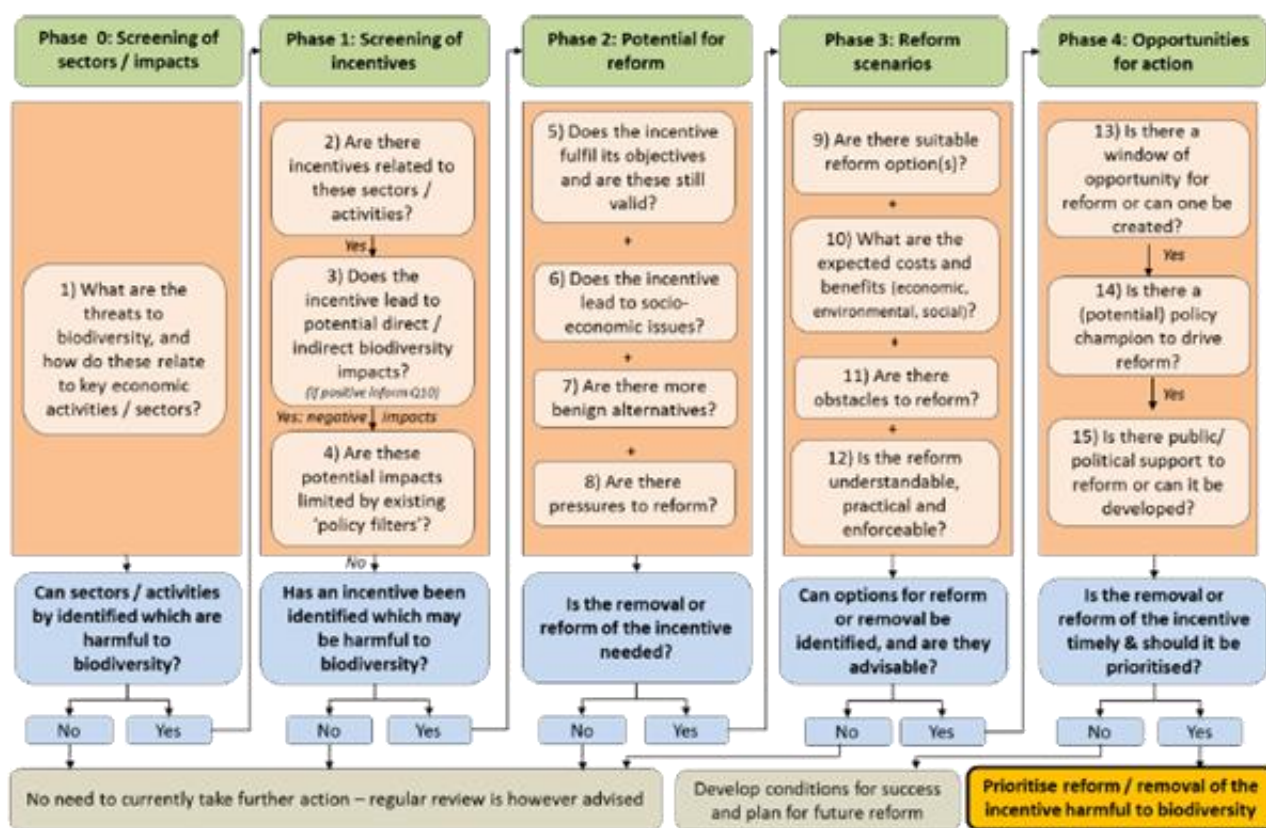
Come visto fin qui, l'esigenza di un'analisi di dettaglio sui sussidi per la biodiversità, nasce

dalla necessità di prevenire gli impatti derivanti da approcci e visioni ancora troppo settoriali, applicate alla politica ambientale. Tutto ciò rende complessa e ancora non unitaria l'analisi di identificazione e valutazione dei sussidi dannosi per la biodiversità a livello nazionale.

In diversi casi, gli impatti dannosi sulla biodiversità sono maggiori degli effetti positivi generati dal sussidio sul resto delle componenti ambientali, al punto che si è attribuita una classificazione diversa per lo stesso sussidio. In altre parole, ciò che è considerato favorevole per l'ambiente nel suo complesso, in realtà può arrecare danni alla biodiversità con effetti negativi che non vengono percepiti nell'immediato.

Gli effetti sulla biodiversità, generati dalle attività economiche incentivate, sono stati identificati seguendo il metodo sviluppato, su richiesta della Commissione europea, dall'Istituto per le politiche ambientali europee (*Institute for European Environmental Policy* - IEEP) nel "*Toolkit to identify and reform incentives harmful to biodiversity*". Si tratta di un *toolkit* per l'identificazione dei sussidi e delle opzioni potenziali per la loro riforma, sperimentato nel Regno Unito dal Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (IEEP e Defra, 2012).

Figura 32: Diagramma di flusso decisionale per la riforma degli incentivi dannosi per la biodiversità



fonte: IEEP, 2017.

4.7 L'ANALISI DEI SETTORI

Utilizzando criteri più stringenti, in accordo con la metodologia IEEP (2012) e con il principio DNSH dell'UE, emergono alcune differenze di valutazione rispetto alla classificazione SAD-SAF, dovute prevalentemente alla mancanza di misure preventive al consumo di suolo derivato dall'incentivazione delle nuove tecnologie a bassa emissione.

4.7.1 Agricoltura e Pesca

La valutazione delle misure fiscali del settore agricolo e ittico coincide tra sussidi ambientali e sussidi alla biodiversità. I sussidi diretti alla biodiversità sono per lo più inclusi all'interno di alcune misure della PAC 2014-2020. Tra questi

gli incentivi all'apicoltura, all'agricoltura biologica e le misure della PAC contabilizzate tra i sussidi diretti alla biodiversità, vi sono il sostegno alla diversificazione delle colture, al mantenimento dei prati permanenti e delle aree di interesse ecologico, gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, il pagamento delle indennità per la Rete Natura 2000 e la Direttiva acque e gli incentivi ai servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste.

In generale, per il settore dell'agricoltura si è fatto riferimento alla recente strategia europea *Farm to Fork* (dal produttore al consumatore), pensata con l'obiettivo di attuare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, accelerando la transizione verso un sistema alimentare sostenibile che dovrebbe, tra l'altro, invertire la perdita di biodiversità e garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica. La strategia è inoltre un elemento centrale dell'agenda della

Commissione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

Tra i sussidi dannosi per la biodiversità sono stati inclusi gli incentivi e i sostegni alla zootecnia. Gli effetti della zootecnia, generati dagli attuali livelli di produzione, sono impattanti al punto tale da non poter essere affrontati immaginando tecniche di contenimento del bestiame o dell'inquinamento che ne deriva o ancora con incentivi per la produzione a chilometro zero, ma dando il via ad una progressiva e radicale diminuzione della produzione zootecnica sia per motivi ecologici, che di salute umana e animale. La stessa pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili (COM(2020) 381 final).

Il riorientamento del sistema agroalimentare, dalla produzione biologica alla diffusione di diete sane ed equilibrate anche per prevenire le esternalità negative dovute alla spesa medica del sistema sanitario per la prevenzione e la cura delle patologie dovute all'errata alimentazione.

Con l'aumento del reddito disponibile e l'urbanizzazione, aumenta anche il consumo di cibi di origine animale, e con esso le malattie croniche legate alla dieta, comprese le malattie cardiache, il diabete, l'ipertensione e alcuni tumori (FAO, 2006). Per prevenire il fenomeno di mala nutrizione, l'UE adottò nel 2006 il Regolamento (Reg CE 1924/2006) sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute adottato, per proteggere i consumatori attraverso la diffusione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti.

Rockström *et al.* (2019), analizzando l'attuale produzione e consumo di cibo, hanno affermato che una trasformazione verso diete sane da sistemi alimentari sostenibili è un

prerequisito per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi. Secondo la pubblicazione di un gruppo di esperti internazionali sul tema (*EAT - Lancet Commission on Food, Planet, Health*) le diete sane hanno un adeguato apporto calorico e consistono in gran parte di una diversità di alimenti vegetali e basse quantità di alimenti di origine animale. Il passaggio a diete sane entro il 2050 richiederà sostanziali cambiamenti nella dieta, compreso un aumento superiore al 100% nel consumo di cibi sani come frutta, verdura, noci e legumi.

Secondo la Commissione europea (COM(2020) 381 final) gli attuali modelli di consumo alimentare sono invece insostenibili sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista ambientale. Nell'UE l'assunzione media di energia e il consumo medio di carni rosse, zuccheri, sale e grassi, continua ad eccedere i livelli raccomandati, mentre il consumo di cereali integrali, frutta e verdura, legumi e frutta secca è insufficiente.

Per il settore della pesca, è stata considerato dannoso l'uso prevalente dell'incentivazione alla capacità di cattura del pescato come, ad esempio, i sussidi per l'aumento del numero di imbarcazioni e la modernizzazione della flotta, i canoni per la pesca, le agevolazioni fiscali per i fattori produttivi intermedi (il carburante) che riducono i costi operativi.

Per quanto riguarda il fermo pesca, invece, ulteriori approfondimenti sarebbero necessari considerando che si tratta di una misura che agisce sull'emergenza e non sul lungo periodo. Il TEEB cita il noto esempio del crollo totale degli stock di merluzzo a Terranova, che è costato 40.000 posti di lavoro, nonostante 15 anni di chiusura della pesca. Secondo l'OCSE (2017) i pagamenti basati sul reddito dei pescatori hanno meno probabilità di aumentare lo sforzo o la capacità di pesca e possono essere più efficaci nel migliorare il benessere dei pescatori. In assenza di condizionalità e di un

regime regolatorio come, ad esempio, quello delle quote pesca, il sussidio dal punto di vista biodiversità è stato riclassificato come incerto.

4.7.2 Energia e Trasporti

La maggior parte degli incentivi di questi due settori sono stati valutati positivamente per i sussidi ambientali e sfavorevolmente rispetto ai sussidi alla biodiversità. La motivazione risiede nella mancanza di una pianificazione spaziale, delle misure di prevenzione del consumo di suolo e di meccanismi di riutilizzo di materie prime seconde da economia circolare.

Per esempio, gli incentivi alle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) incluse nel settore Energia del Catalogo, sono stati considerati favorevoli solo se destinati ad impianti fotovoltaici installati su superfici già impermeabilizzate (ad esempio coperture di edifici o all'interno di aree di impianti industriali e commerciali) o se riferiti a produzioni di energia a scala locale e a filiera corta (ad esempio autoproduzione negli impianti o recupero del biogas in situ dagli scarti agricoli).

Ferme restando l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi elettrici, le energie alternative rappresentano un caposaldo della lotta ai cambiamenti climatici, ed è per questo che vanno attentamente progettate alla luce delle considerazioni sociali ed ecologiche del contesto territoriale in cui si inseriscono. Se situati in modo inappropriato, i parchi solari, alla pari dei parchi eolici, possono avere impatti significativi sulla biodiversità, basti pensare ai danni letali causati all'avifauna da parte di parchi eolici installati in zone vulnerabili come, ad esempio, vicino alle ZPS e alle ZSC e lungo le rotte migratorie.

Per l'energia eolica, un punto di riferimento a tutela della sostenibilità degli impianti, sono sicuramente i Protocolli d'intesa sottoscritti tra l'Associazione nazionale energia del vento (Anev) e le associazioni ambientaliste. I

Protocolli elencano le aree dove escludere la realizzazione di impianti tra cui: le aree di nidificazione di uccelli e chirotteri; aree corridoio per l'avifauna migratoria; aree con presenza di alberi ad alto fusto e Zone A di parchi regionali e nazionali.

Inoltre, affinché il progetto sia socialmente sostenibile, i Protocolli richiamano il processo di partecipazione con la definizione prioritaria delle azioni d'informazione e sensibilizzazione per la condivisione con le popolazioni e le autorità locali.

Secondo il Rapporto sul consumo di suolo dell'Ispra, le FER pur contribuendo, a livello globale, a ridurre le emissioni, a livello locale implicano impatti significativi in termini di consumo di suolo, diminuzione dei valori estetici, deterioramento della qualità degli habitat, contribuendo al già elevato livello di frammentazione causato dagli insediamenti urbani, dovuta anche alle aree compromesse occupate da strutture ausiliarie come strade e annessi tecnici.

Un esempio riguarda le fonti di energia rinnovabile come l'idroelettrico che, pur contribuendo a ridurre i gas climalteranti, crea danni irreparabili agli ecosistemi fluviali, incluso alla fauna e alla flora delle zone umide. Non solo, gli sbarramenti sottraggono agli ecosistemi costieri l'apporto dei sedimenti, che anziché dar vita alle zone umide delle lagune e delle foci o agli ecosistemi dunali (tra gli ecosistemi più minacciati a livello globale), ma si accumulano nei bacini artificiali, con elevati costi per il drenaggio e la manutenzione dell'impianto. I sedimenti rimangono in massima parte intrappolati nell'entroterra e quanto arriva al mare è largamente insufficiente (per volumi e granulometria) a bilanciare la naturale azione erosiva sui litorali.

L'alterazione del regime di flusso, già di per sé alterato dalla siccità dovuta ai cambiamenti climatici, l'effetto barriera e il surriscaldamento delle acque provocati dall'impianto, sono tra le

principali cause di danno alla biodiversità e alla capacità di mitigazione e adattamento dell'ecosistema umido.

Gli incentivi all'idroelettrico, si considerano favorevoli purché sia compatibile con il quadro di regole e linee-guida riguardanti la tutela della qualità dei corpi idrici ai sensi della direttiva Acque (2000/60/CE) e con le prescrizioni del DM 23 giugno 2016 sull'Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il Decreto, ad esempio, indica come luoghi di realizzazione per gli impianti idroelettrici, i canali artificiali o condotte già esistenti o le acque di scarico di utenze già esistenti.

Per le biomasse, invece, il Decreto interviene sia sulla provenienza della materia che sulla tecnologia usata per la produzione di energia e calore. In particolare, il DM cita il Piano di settore per le bioenergie nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari, e solo in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate, e non debba apportare modifiche alla destinazione d'uso del suolo in oggetto.

In particolare, le coltivazioni di biomasse energetiche, agricole e forestali, il più delle volte necessitano di una forma di meccanizzazione che non consente la chiusura del bilancio di carbonio tra crescita e combustione, oltre alle esternalità che derivano dalla lavorazione agricola intensiva (fertilizzazione, irrigazione, uso di specie alloctone, emissioni da macchinari agricoli, etc.) per cui i benefici risultano minori degli impatti negativi prodotti. La questione se le biomasse da recupero sono da considerare favorevoli o dannose per la biodiversità, rimane aperta e in discussione tra gli esperti.

Il settore dei Trasporti è uno dei principali responsabili delle emissioni globali di gas serra e di inquinamento atmosferico. In accordo con il

CSA, sono stati considerati favorevoli tutti i sussidi volti a promuovere il trasporto pubblico, il trasporto condiviso e il trasporto intermodale, incluso su rotaia.

Ai fini della valutazione dei sussidi per la biodiversità si propone, in questa sede, una diversa interpretazione dell'incentivazione del trasporto privato elettrico in virtù delle previsioni dell'Enea, secondo le quali l'uso crescente delle batterie elettriche per immagazzinare energia, in uno scenario base, vedrà aumentare la richiesta di litio più di tre volte tra il 2017 e il 2025. Inoltre, nel 2025 si stima che la sola domanda di veicoli elettrici possa utilizzare 200.000 tonnellate di LCE (carbonato di litio equivalente), all'incirca l'attuale fornitura globale di LCE.

L'impatto sulla biodiversità degli incentivi all'elettrico non solo coinvolge il territorio nazionale se non supportato da un rigoroso sistema di economia circolare che recuperi il litio, ma comporta anche un impatto su scala globale, essendo noti gli effetti disastrosi, sociali ed ambientali, dell'estrazione di materie prime e di terre rare, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

4.7.3 IVA ed Altri

In generale, una tariffazione sottocosto favorisce un uso eccessivo e gli sprechi, amplificando i problemi di sovra-estrazione e inquinamento. Alcuni sussidi che aumentano gli investimenti senza criteri di condizionalità consentono a imprese inefficienti di operare con profitto.

Tra i sussidi dannosi, si registra lo sgravio sul canone del prelievo dell'acqua da parte delle compagnie di acque minerali; si noti invece che il rincaro dei canoni d'uso, in generale, è annoverato dal Catalogo BIOFIN-UNDP tra gli strumenti utili ai Governi per raccogliere le risorse finanziarie necessarie al recupero e al ripristino ambientale, all'espansione delle aree naturali e alla conservazione delle risorse

naturali. Infine, è dannosa per la biodiversità l'incentivazione all'acquisto di beni, materiali e immateriali, in assenza di parametri per gli acquisti verdi, quali quelli previsti dal GPP.

Le agevolazioni mal progettate generano sussidi ambigui che abbassando artificialmente i prezzi e possono avere ripercussioni sul rimbalzo sulla domanda, sull'abbassamento dei costi di produzione, portando alla conversione in attività economiche insostenibili (per esempio, agevolazioni energetiche o sui carburanti).

Secondo una stima di Legambiente cancellare privilegi e rendite di cui beneficiano coloro che

gestiscono cave, acque di sorgente, concessioni balneari, rifiuti, trivellazioni di petrolio e gas che producono impatti ambientali, consentirebbe di generare quasi 2 miliardi di euro ogni anno, a partire dal 2017.

4.8 RISULTATI

Il totale dei sussidi utilizzati nell'analisi per la biodiversità è di 174 nel 2019 (101 dannosi, 55 favorevoli e 18 incerti) e di 180 nel 2020 (103 dannosi, 61 favorevoli e 16 incerti)

I sussidi dannosi alla biodiversità sono stati stimati a 37,93 miliardi di euro per il 2019 e 36,17 miliardi di euro per il 2020.

Tabella 42: stima dei sussidi dannosi e favorevoli alla biodiversità nel biennio 2019-20

	n	Anno 2019 (Mld €)	n	Anno 2020 (Mld €)
Dannosi	101	37,93	103	36,17
Favorevoli	55	16,42	61	17,34
Incerti	18	0,65	16	0,69
TOTALE	174	55,00	180	54,20

4.9 ANALISI PER SETTORE

Nella Tabella 43 sono riportati i settori in dettaglio, relativamente al biennio 2019-2020. In particolare, nell'anno 2019 i settori con i

maggiori effetti finanziari da sussidi dannosi alla biodiversità sono Energia (17,3 miliardi di euro) e Iva (10,4). Meno rilevanti i settori Agricoltura (3,4) e Trasporti (1,4).

Tabella 43: stima dei sussidi dannosi e favorevoli alla biodiversità nel biennio 2019-20, per settore.

	Anno 2019 (Mld €)		Anno 2020 (Mld €)	
	n		n	
Settore Agricoltura e Pesca				
<i>Dannosi</i>	18	3,44	18	3,42
<i>Favorevoli</i>	19	3,36	20	3,22
<i>Incerti</i>	16	0,61	14	0,64
totale	53	7,41	52	7,28
Settore Energia				
<i>Dannosi</i>	38	17,31	38	15,29
<i>Favorevoli</i>	10	6,21	10	6,28
<i>Incerti</i>	0	0,00	0	0,00
totale	48	23,53	48	21,57
Settore Altri sussidi				
<i>Dannosi</i>	15	5,36	15	5,53
<i>Favorevoli</i>	21	2,28	25	2,33
<i>Incerti</i>	2	0,04	2	0,05
totale	38	7,68	42	7,91

	Anno 2019 (Mld €)		Anno 2020 (Mld €)	
	n		n	
Settore Trasporti				
<i>Dannosi</i>	12	1,39	14	2,34
<i>Favorevoli</i>	2	0,09	3	0,14
<i>Incerti</i>	0	0,00	0	0,00
totale	14	1,48	17	2,48
Settore IVA				
<i>Dannosi</i>	18	10,43	18	9,60
<i>Favorevoli</i>	3	4,47	3	5,37
<i>Incerti</i>	0	0,00	0	0,00
totale	21	14,90	21	14,97

4.10 ANALISI PER SOTTO-SETTORE

Al fine di esplorare i dati e ottenere un maggiore dettaglio sulle diverse attività interessate dalla manovra, sono stati identificati i sotto-settori (Tabella 44 e Tabella 45).

Per le attività dannose, le prime 5 categorie incentivate sono: prodotti fossili, edilizia, energie rinnovabili senza condizionalità ambientale, produzione e consumo, e agricoltura intensiva.

In questa analisi, i FFS sono stati suddivisi in tre sotto-settori che sono: i) sussidi ai prodotti fossili; ii) agevolazioni al consumo elettrico e iii)

incentivo al trasporto privato. I prodotti fossili, seppur in calo nel 2020, hanno ricevuto comunque un sostegno, da parte del Governo centrale, ancora inadeguato rispetto al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali e internazionali.

Sono stati, inoltre, considerati dannosi gli incentivi destinati a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, eolici, biomasse, etc., (5,6 miliardi di euro nel 2019) non accompagnati da espresse condizionalità ambientali per prevenire ulteriori impatti ad ecosistemi già ampiamente danneggiati.

Gli incentivi al consumo sono rimasti stabili nei due anni con circa 5 miliardi di euro destinati al sostegno di investimenti in immobilizzi materiali, sotto forma di

agevolazioni e super ammortamenti e, anche in questo caso, in assenza di condizionalità ambientale.

L'edilizia è stata favorita con 7,3 miliardi di euro per il biennio per la promozione del mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni attraverso deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, di nuova costruzione o invendute, e agevolazioni sulla cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici.

Nel sotto-settore dell'agricoltura intensiva sono state racchiuse tutte le misure che non contengono espressamente misure di condizionalità ambientale, indirizzate prevalentemente alla monocoltura, alla redditività e alla produttività agricola e che non applicano tecniche di coltivazione e misure proprie dell'agricoltura biologica. Se a questa categoria si sommano anche i sotto-settori dei sussidi ai fertilizzanti e ai fitosanitari e la zootecnia, si arriva ad una stima di circa 8 miliardi di euro per il biennio considerato.

Infine, il sotto-settore delle agevolazioni per l'energia è stato incentivato con circa 6 miliardi di euro, destinato sia alle imprese che alle abitazioni; si tratta in genere di sconti sugli oneri per l'auto-produzione di energia con combustibili fossili (es. gasolio, GPL, olio combustibile, carbone, lignite e coke) oppure per grandi consumatori di energia come, ad esempio, i consumatori industriali (utenti a alto voltaggio con consumi medi mensili maggiori di 12 GWh) che dovrebbero al contrario internalizzare i costi dell'energia soprattutto se proveniente da fonti non rinnovabili.

Tra i favorevoli, si registra un incremento, tra il 2019 e il 2020, dei bonus di ristrutturazione ed efficienza energetica, che previene in linea di massima, il consumo di suolo per la costruzione di nuovi edifici attraverso il recupero del

patrimonio immobiliare, oltre che il suo efficientamento.

L'agricoltura biologica è stata supportata per la metà di quella intensiva per lo stesso periodo fiscale.

Se si sommano i sussidi favorevoli per l'agricoltura biologica, per l'agricoltura sostenibile (ad esempio i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le agevolazioni alla cessione diretta dei prodotti agricoli o i sostegni alle colture miglioratrici), per l'apicoltura e le misure di indennità, greening e pagamenti ambientali della PAC, si arriva a circa 6 miliardi stanziati tra il 2019 e il 2020.

Il Conto Energia con circa 6 miliardi nel biennio risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, i piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati per cui vengono valutati positivamente. Fermo restando che le migliori indicazioni per la biodiversità restano risparmio ed efficienza energetica.

Tra i sotto-settori valutati in maniera discordante rispetto alla valutazione dei sussidi ambientali (secondo i criteri dello IEEP e del DNSH) ci sono le rinnovabili a potenziale impatto sulla biodiversità, i trasporti privati elettrici e il trasporto di merci su gomma. Le alternative sono rispettivamente l'applicazione di una forte condizionalità ambientale per le rinnovabili, il trasporto pubblico e il trasporto su rotaie e intermodale (per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo precedente sui Criteri di valutazione per l'identificazione dei sussidi per la biodiversità).

In ultima analisi, gli obiettivi di transizione ecologica non possono prescindere dalla conservazione e dal ripristino degli ecosistemi e della biodiversità. Il lavoro di riforma degli incentivi è ancora lungo: si potrebbe iniziare dal trasferimento graduale delle risorse economiche tra due misure contrapposte, andando ad esaurire quella dannosa a vantaggio di quella

favorevole: ad esempio dalle fonti fossili alle rinnovabili, dall'agricoltura intensiva all'agricoltura biologica, dalla produzione e consumo all'economia circolare, dal trasporto singolo privato al trasporto pubblico di massa, dall'edilizia e consumo di suolo al ripristino degli ecosistemi. Ad oggi non sono stati mai inclusi nel bilancio fiscale nazionale, forme di incentivi al ripristino degli ecosistemi (ad esempio con un meccanismo del bonus al 110%) quando invece sarebbe auspicabile espandere le superfici ecosistemiche naturali alla luce delle incalzanti esigenze di mitigazione e adattamento per il clima e dello stretto legame che sussiste tra salute umana e ambientale.

Tabella 44 - Sussidi dannosi per la biodiversità: suddivisione delle misure fiscali in sotto-settori e stima degli effetti finanziari per il biennio 2019-2020.

SUSSIDI DANNOSI PER LA BIODIVERSITA'	n	2019 (Mld€)	n	2020 (Mld€)
prodotti fossili	33	10,57	32	8,45
edilizia	9	7,28	9	6,28
rinnovabili senza condizionalità ambientale	3	5,65	4	5,81
incentivi alla produzione e al consumo	5	4,91	5	5,49
agricoltura intensiva	5	3,14	5	3,02
agevolazioni energia	8	3,19	8	3,36
trasporto privato	7	1,29	7	1,28
trasporto elettrico privato	5	0,09	7	1,04
smaltimento dei rifiuti	2	0,58	2	0,50
zootecnia	11	0,30	11	0,40
agevolazione tariffa idrica	5	0,76	5	0,36
fertilizzanti e fitosanitari	3	0,17	3	0,17
trasporto su gomma lunga distanza	1	0,01	1	0,02
sforzo di pesca	2	d.q.	2	d.q.
estrazione materie prime	1	d.q.	1	d.q.
agricoltura intensiva	1	d.q.	1	d.q.
totale	101	37,93	103	36,17

Tabella 45 - Sussidi favorevoli per la biodiversità suddivisione delle misure fiscali in sotto-settori e stima degli effetti finanziari per il biennio 2019-2020.

SUSSIDI FAVOREVOLI PER LA BIODIVERSITA'	n	2019 (Mld€)	n	2020 (Mld€)
ristrutturazione ed efficienza energetica	11	6,52	11	7,64
rinnovabili, autoproduzione e autoconsumo	5	6,12	5	6,27
agricoltura biologica	3	1,56	3	1,59
agricoltura sostenibile	9	0,91	10	0,66
pagamenti agro-climatico-ambientali	1	0,44	1	0,56
indennità aree protette	2	0,35	2	0,31
selvicoltura sostenibile	2	0,09	2	0,11
trasporto pubblico	3	0,09	3	0,09
trasporto merci intermodale	0	-	1	0,05
economia circolare	8	0,20	11	0,03
trasporto pubblico	1	0,02	1	0,01
trasporto elettrico pubblico	2	0,09	2	0,01
apicoltura	2	0,01	2	0,01
verde urbano	2	0,004	2	0,01
finanza sostenibile	1	0,001	1	0,001
economia circolare	1	0,001	1	0,001
certificazione ambientale	2	d.q.	2	d.q.
trasporto elettrico condiviso	0	-	1	d.q.
totale	54	16,42	60	17,34

4.10.1 Indicazioni per il settore Agricoltura e Pesca

In corso di elaborazione delle misure fiscali per il settore Agricoltura e Pesca potrebbero essere considerata, tra l'altro, l'introduzione di:

1. nuovi sussidi specifici per i privati (collaterali alla PAC) per l'espansione delle aree verdi e delle reti ecologiche, di attività di recupero degli ecosistemi e bonifica dei suoli, *green jobs*, sistemi di pagamento per i servizi ecosistemici (marini e terrestri), turismo sostenibile;
2. criteri stringenti di condizionalità all'incentivo e/o premialità ambientale per l'agricoltura biologica e sostenibile a filiera corta, per il chilometro zero, per l'utilizzo di varietà locali e resilienti e diversificazione; per la conservazione del capitale naturale terrestre e dei servizi ecosistemici;
3. criteri stringenti di condizionalità all'incentivo e/o premialità ambientale per la pesca a piccola scala e per la vendita del pescato presso le coste limitrofe alla zona di cattura, per la certificazione ambientale del pescato; per la pesca sostenibile

tradizionale e locale; per la conservazione del capitale naturale marino e dei servizi ecosistemici;

4. sinergie con gli investimenti privati nelle suddette attività attraverso le catene di approvvigionamento;
5. secondo la Commissione (COM(2020) 381 final), gli incentivi fiscali dovrebbero promuovere la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e incoraggiare i consumatori a optare per regimi alimentari sani e sostenibili. La proposta della Commissione sulle aliquote IVA (attualmente in discussione al Consiglio) potrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare le aliquote in maniera più mirata, ad esempio per sostenere i prodotti ortofrutticoli biologici;
6. il sistema fiscale dell'UE dovrebbe inoltre mirare a garantire che il prezzo dei diversi alimenti rifletta i relativi costi reali in termini di utilizzo delle risorse naturali limitate, inquinamento, emissioni di gas a effetto serra e altre esternalità ambientali.

Potrebbe inoltre essere considerato un meccanismo simile al superecobonus al 110% anche per il ripristino di terreni privati a favore della conservazione della biodiversità e delle componenti abiotiche dell'ecosistema (acqua, suolo e aria), in sinergia con relativi schemi di pagamento ai servizi ecosistemi. Potrebbe essere rafforzata l'incentivazione al recupero del suolo, per la quale era stata adottata l'iniziativa nella Legge di Bilancio del 2019 di un credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale. Il credito d'imposta pari al 65% viene riconosciuto per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

4.10.2 Indicazioni per il settore Energia

Dal punto di vista dell'impatto sulla biodiversità, per il settore Energia potrebbe essere considerata, tra l'altro, l'introduzione di:

1. incentivi al risparmio energetico;
2. criteri di condizionalità alla prevenzione del consumo di suolo che prevedano tra l'altro,
 - 2.1. per il fotovoltaico, il riutilizzo di superfici già impermeabilizzate;
 - 2.2. per l'eolico, il rispetto dei Protocolli d'intesa sottoscritti tra l'Associazione nazionale energia del vento (Anev) e le associazioni ambientaliste;
 - 2.3. per l'idroelettrico, la realizzazione di impianti solo su canali artificiali o su condotte per le acque di scarico già esistenti;
 - 2.4. per le biomasse, la provenienza predominante delle materie prime da rifiuti e residui agricoli, la scala locale, la conservazione della destinazione d'uso secondo il *land-use, land-use change and forestry* – Lulucf;
3. incentivi all'autoproduzione e all'autoconsumo collettivo;
4. incentivi all'uso combinato di diverse tecnologie per la produzione di energia rinnovabile;
5. incentivi per le comunità energetiche, le cooperative e i modelli partecipativi di consumo e di investimento nel settore energetico.

4.10.3 Indicazioni per il settore Trasporti

Dal punto di vista dell'impatto sulla biodiversità, per il settore Trasporti potrebbe essere considerata, tra l'altro, l'introduzione di:

1. agevolazioni e/o premialità all'uso del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
2. sostegni alle forme di lavoro a distanza per prevenire gli spostamenti;
3. incentivi per il trasporto condiviso;
4. incentivi al trasporto intermodale, incluso su rotaia;
5. pedaggi autostradali a favore del recupero delle aree naturali e della Rete Natura 2000;

6. sostegni alla creazione di cicli virtuosi di riutilizzo delle materie prime seconde, in particolare per le batterie elettriche.

Sul tema delle fonti fossili si rimanda ai paragrafi 2.3, 2.4, 3.2 e 3.3 del presente Catalogo.

4.10.4 Indicazioni per i settori IVA e Altri

Dal punto di vista dell'impatto sulla biodiversità, per i settori IVA e Altri potrebbero essere considerata, tra l'altro, l'introduzione di:

1. misure fiscali che riflettano i costi integrali (esternalità, rischio, ...) della fornitura dei servizi e delle risorse estratte;
2. misure fiscali di condizionalità/ premialità per il miglioramento della catena di approvvigionamento;
3. misure fiscali sul prelievo delle risorse e condizionalità/premialità sul consumo;
4. agevolazioni per gli investimenti verdi secondo il *Policy Framework for Investment* dell'OCSE.

4.11 CONCLUSIONI

La grande sfida della Transizione Ecologica, richiede l'utilizzo sinergico di strumenti politici, tra cui strumenti normativi (ad esempio, aree protette, pianificazione territoriale, restrizioni quantitative all'inquinamento e all'estrazione di risorse naturali, VIA e VAS), strumenti

economici (ad esempio, tasse, pagamenti per i servizi ecosistemici, riforma dei sussidi), e strumenti volontari (ad esempio, etichettatura ecologica, informazione e accordi volontari). La scelta delle soluzioni dipende dal contesto ecologico così come dal contesto sociale, culturale, politico ed economico.

Secondo la Dasgupta review, le restrizioni quantitative e i permessi negoziabili devono essere più appropriate quanto più gli ecosistemi stanno raggiungendo punti critici o sono di particolare importanza ecologica, sociale o culturale.

Il ruolo degli incentivi economici è di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità come riconosciuto anche dal Global Biodiversity Framework post-2020 della Convenzione ONU sulla Biodiversità; di conseguenza la valutazione dei BHS deve tener conto, come suggerito dallo IEEP, della possibilità di irreversibilità dei danni, dell'allarmante tasso attuale di perdita di biodiversità e, di conseguenza, della necessità di applicare approcci precauzionali.

Qualsiasi ritardo della politica ha un doppio impatto negativo: spostare l'onere sulle future generazioni e aumentare la pressione sulla biodiversità e le emissioni di gas serra vanificando gran parte delle risorse economiche e sociali investite.

4.12 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAP.4)

Acemoglu D, Johnson S., Querubin P. e J. A. Robinson (2008), When Does Policy Reform Work? The Case of Central Bank Independence. NBER Working Paper No. 14033.
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14033/w14033.pdf

Buffa G, Fantinato E, Pizzo L (2012). Effects of Disturbance on Sandy Coastal Ecosystems of N-Adriatic Coasts (Italy). <https://core.ac.uk/download/pdf/41130028.pdf>

Bundesamt für Naturschutz -BfN (2019). Abbau naturschädigender Subventionen und Kompensationszahlungen auf stoffliche Belastungen Ökonomische Instrumente zum Schutz der biologischen. . Schweppe-Kraft, K. Schlegelmilch (Eds). Vielfalt. BMU, Bonn.
<https://www.bfn.de/themen/oekonomie/oekonomische-instrumente/subventionen.html>.

Disponibile in inglese su richiesta: German Federal Agency for Nature Conservation (2019). Reduction of environmentally harmful subsidies and compensatory payments for agricultural pollutants - Economic instruments for biodiversity conservation. BMU, Bonn

Umweltbundesamt-UBA (2016). Umweltschädliche Subventionen in Deutschland 2016. Lea Köder, Andreas Burger (eds). <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschaedliche-subventionen-in-deutschland-2016>

CBD/COP/DEC/X/44. Incentive measures. <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-44-en.pdf>

Comitato Capitale Naturale (2021), Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia. Roma. Disponibile su <https://www.mite.gov.it/pagina/il-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia>

Commissione europea. SWD(2020) 96 final: Commission Staff Working Document Executive Summary of the evaluation of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework for their use in foods.
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-96_sum_en.pdf

Commissione europea. COM(2020) 381 final: Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/docubridge.ashx?url=COM_2020_381_10_IT_A_CT_part1_v2.pdf&p=Atti%20Ue\Commissione%20Ue\pdf2020\05%20-%20MAGGIO

Commissione europea. COM(2010) 2020. Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF>

Commissione europea. (COM(2011) 571). The Roadmap to a Resource Efficient Europe.
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

Consiglio europeo (2006). Conclusioni del Consiglio. Bruxelles, 17 giugno 2006 (24.07)
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/90128.pdf

Dasgupta, P. (2021). *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf

Deutz A, Heal GM, Niu R, Swanson E, Townshend T, Zhu L, Delmar A, Meghji A, Sethi SA, Tobinde la Puente J (2020). Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap. The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability.

https://www.paulsoninstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/FINANCING-NATURE_Full-Report_Final-with-endorsements_101420.pdf

Diaz S *et al.*, (2019). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. *Science* 13 Dec 2019: Vol. 366, Issue 6471, eaax3100
<https://science.sciencemag.org/content/366/6471/eaax3100>

Dooley K , Harrould-Kolieb E, Talberg A (2020). Carbon-dioxide Removal and Biodiversity: A Threat Identification Framework. Climate & Energy College, University of Melbourne. DOI:10.1111/1758-5899.12828.
https://www.researchgate.net/publication/344166022_Carbon-dioxide_Removal_and_Biodiversity_A_Threat_Identification_Framework

Enea 2018: Analisi dei flussi e studio dei mercati reali e finanziari delle materie prime presenti negli autoveicoli elettrici e nelle colonnine di ricarica.
https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/adp-mise-enea-2015-2017/mobilita-elettrica/report-2017/rds-par2017-254.pdf

FAO (2006): Livestock's Long Shadow. <http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.htm>

German Federal Agency of Environment (2016). Environmentally Harmful Subsidies in Germany 2016. Lea Köder, Andreas Burger (eds). <https://www.umweltbundesamt.de/en/environmentally-harmful-subsidies#environmentally-harmful-subsidies-in-germany>

IIEP and DEFRA (2012). Guidance to identify and address incentives which are harmful to biodiversity. <https://ieep.eu/0publications/guidance-to-identify-and-address-incentives-which-are-harmful-to-biodiversity>

IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services
<https://ipbes.net/global-assessment>

Legambiente (2017). Una finanziaria green per rilanciare l'ITALIA Creare lavoro e investimenti in innovazione e riqualificazione ambientale, senza nuove tasse e a parità di gettito per il bilancio dello Stato. Le proposte di Legambiente per la Legge di Bilancio 2017.
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/finanziariagreen_legambiente.pdf

Manifesto per lo sviluppo dell'eolico offshore in Italia, nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica

<https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Manifesto-ANEV-Legambiente-Greenpeace->

[Munafò, M. \(a cura di\), 2019. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019. Report SNPA 08/19. https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/09/Rapporto consumo di suolo 20190917-1.pdf](https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Manifesto-ANEV-Legambiente-Greenpeace-)

OCSE - Fisheries Support Estimate database. <https://www.oecd.org/greengrowth/fisheries/fse.htm>

OCSE (2015). Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264208667-en>

OCSE (2017). Support to fisheries: Levels and impacts”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No.103, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/00287855-en>

OCSE (2021). Biodiversity, natural capital and the economy - A policy guide for finance, economic and environment ministers”, prepared for the G7 2021. https://www.oecd-ilibrary.org/environment/biodiversity-natural-capital-and-the-economy_1a1ae114-en;jsessionid=RF57xxeAO5T4RE8G5yyk4Euz.ip-10-240-5-152

Rapporto Sainteny (2012), Premier Ministre, CAS - Centre d'analyse stratégique. “Les aides publiques dommageables à la biodiversité”, La documentation française, vol.43, Rapports et documents.
<https://www.cbd.int/doc/nbsap/public-incentives-harmful-fr.pdf>

Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (2021). Elenco delle soluzioni finanziarie del Catalogo UNDP– BIOFIN. Allegato tecnico H.

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CapitaleNaturale/allegati_iv_rapporto_cn_2021.pdf

Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson A, et.al. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society* 14(2): 32.
<https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/>

Steffen W, *et al.*, (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet.
<https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/13126/3/1259855.full.pdf>

Tavolo nazionale sull'erosione costiera Mattm-Regioni e coordinamento tecnico di Ispra (2016). Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici. https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Silvia%20Velo/tnc-llgg_nazionali_difesa_della_costa_dallerosione_9nov2016.pdf

UNEP (2004) Analyzing the Resource Impact of Fisheries Subsidies: A Matrix Approach, UNEP, Geneva. www.unep.ch/etb/publications/fishierSubsidiesEnvironment/AnaResImpFishSubs.pdf

Waldron A, Adams V, Allan J, Arnell A, Asner G, Atkinson S, Baccini A, Baillie J, *et al.* (2020). Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic implications. Campaign for Nature. <http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16560/>

Willett W, Rockström J *et al.*, (2019). Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. *Lancet*, 393(10170), pp. 447-492. [doi: 10.1016/S0140-6736\(18\)31788-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4)

Withana S, ten Brink P, Illes A, Watkins E, Russi D (2012). Toolkit to identify and reform incentives harmful to biodiversity. (Inizio del Progetto nel 2012 e seconda bozza nel 2017) Institute for European Environmental Policy (IEEP).

5. IL CASO STUDIO DELLE REGIONI

5.1 PREMESSA

Esistono numerose misure rilevanti, meritevoli di approfondimento, a livello regionale e locale. In questo capitolo si riportano le attività svolte da Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Regione Piemonte, sotto l'impulso delle Strategie nazionale e regionali di sviluppo sostenibile e del Catalogo nazionale. E' intenzione per il prossimo Catalogo di ulteriormente allargare l'analisi, con l'aiuto delle Regioni e degli Enti Locali interessati.

5.2 REGIONE LOMBARDIA: CATALOGO REGIONALE DEI SUSSIDI. ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE

La Regione Lombardia, coerentemente con il quadro nazionale, ha di recente attribuito un rilievo ufficiale alla mappatura dei sussidi ambientalmente rilevanti, inserendolo tra gli impegni assunti nell'ambito del Protocollo lombardo di sviluppo sostenibile. Ciò costituisce un importante tassello per disporre di adeguati **strumenti conoscitivi** per dare attuazione al Protocollo stesso e per sostenere, dal punto di vista delle politiche di bilancio, la redazione della **Strategia regionale di sviluppo sostenibile**. In tale direzione, lo si vuole ribadire nuovamente, il Catalogo è uno **strumento primariamente informativo**. Esso non ha la finalità di proporre nel dettaglio singoli interventi di riforma: azione per cui servono approfondimenti più estesi e una più

diretta esplicitazione dei criteri di scelta, ma quello di supportare Giunta e Consiglio nell'adozione di scelte consapevoli e coerenti con gli impegni ambientali assunti a livello internazionale, nazionale e regionale³⁵¹.

Le analisi realizzate per ciascun sussidio mirano in particolare a mettere in risalto le principali caratteristiche delle misure agevolative esistenti (destinatari, anno di introduzione, evoluzione temporale, collegamento con le tematiche ambientali, etc.), anche in termini di riformabilità, con il fine di sostenere i decisori nel vagliare tutte le ipotesi disponibili e a formulare le future scelte.

5.2.1 Motivazione del Catalogo

Il catalogo si inserisce nella [Strategia per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia avviata nel 2018](#): un insieme di azioni e iniziative, pensate per rappresentare un passo avanti verso modelli di vita, di produzione e consumo più equilibrati, caratterizzati da un **uso responsabile delle risorse** a partire da quelle pubbliche. In particolare, dalla Strategia è nato nel 2019 il Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto dai principali rappresentanti istituzionali e associativi, dal mondo della ricerca e dalle parti sociali del territorio. Tra gli impegni presi da Regione Lombardia è previsto proprio il Catalogo Regionale dei sussidi.

5.2.2 Classificazione sussidi

La descrizione dei sussidi si basa sul Catalogo nazionale. Nel Catalogo Regionale sono

³⁵¹<https://svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/b/201/svilupposostenibileinlombardialprimocatalogoregionaledeisuss>

ricompresi e descritti i sussidi diretti ed indiretti con effetti sull'ambiente. Tali valutazioni sono soggette a due principali *caveat* interpretativi. In primo luogo, si tratta di quantificazioni di massima, rispetto alle quali si sono adottate alcune ipotesi semplificatrici e di natura, per certi versi, soggettiva. Vanno quindi intese come primi termini di riferimento, rispetto ai quali possono essere avanzate ipotesi integrative o alternative. In secondo luogo, l'analisi astrae da considerazioni in termini di effetti di risposta degli agenti economici, costi amministrativi³⁵², effetti redistributivi, accettabilità politica: tutti aspetti di grande rilevanza nel valutare poi concretamente la fase applicativa di futuri scenari evolutivi. I risultati devono quindi essere intesi come input informativi da inserire in un più ampio processo decisionale, in cui vengano adeguatamente inclusi anche questi ulteriori aspetti; da essi potrà poi scaturire l'adozione di azioni di riforma che, valorizzando la logica di 'pacchetto' e delle riforme fiscali verdi, riescano a trovare un adeguato punto di sintesi tra le diverse componenti ed esigenze coinvolte.

5.2.3 Sussidi Diretti

I sussidi diretti sono risorse impegnate nel bilancio regionale - sia nella forma di spese correnti, sia in quella di spese in conto capitale - con il fine di sostenere specifici processi produttivi, tecnologie o scelte di consumo. Si tratta, in larghissima parte, di trasferimenti a fondo perduto concessi da Regione Lombardia agli operatori economici attraverso bandi tematici o altre forme di attribuzione ad hoc. La classificazione proposta in SAF, SAD e SAI (favorevoli, dannosi e incerti), è basata sull'effetto ritenuto prevalente in termini di impatti sulle matrici ambientali. Si evidenzia che non è tanto la classificazione in sé ad essere

rilevante, in quanto spesso può contenere elementi di ambiguità e soggettività, quanto le informazioni contenute nelle singole schede che possono divenire utili punti di partenza per processi di riforma e affinamento nel tempo. L'articolazione delle schede del Catalogo Regionale riflette, in maniera prevalente, la suddivisione delle responsabilità tra le diverse Direzioni generali di Regione Lombardia che hanno fornito le informazioni sui bandi e sulle risorse destinate alle diverse direttrici di spesa.

I sussidi diretti vengono presentati nei seguenti raggruppamenti tematici:

1. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
2. Ambiente e clima
3. Bandi POR FESR 2014-2020
4. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Il numero complessivo di misure (schede) monitorate, incluse quelle che non hanno stanziamenti nel 2018, e loro composizione di massima è riassunto nella seguente Tabella 46.

³⁵² Ad esempio, l'applicazione di una imposta ex novo come l'IRESA richiede certamente la strutturazione di un impianto tecnico-amministrativo che può incidere significativamente sulle risorse nette ottenibili.

Tabella 46 - Misure (schede) monitorate: Numero e importo stanziamenti per il 2018

	N. di misure				Valori stanziamenti anno 2018 (milioni di euro)			
	SAD	SAF	INCERTI	TOTALE	SAD	SAF	INCERTI	TOTALE
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi	0	39	9	48	0	153,3	11,4	164,7
Ambiente e Clima	0	18	0	18	0	7,6	0	7,6
Bandi POR FESR	0	13	8	21	0	36,4	53,7	90,1
Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile	0	7	0	7	0	23,4	0	23,4
Totale	0	77	17	94	0	220,7	65,1	285,8

Fonte [Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale](#), pagina 177

L'ampiezza dei campi d'intervento e delle politiche di bilancio finanziate dalla Regione Lombardia ha reso tale ricostruzione necessariamente parziale e passibile di ulteriori integrazioni e arricchimenti nelle future edizioni del Catalogo. Va altresì osservato come la modalità di raccolta delle informazioni, privilegiando le segnalazioni dal basso da parte delle Direzioni, possa aver favorito un'auto-selezione delle misure, portando a mettere in evidenza, comprensibilmente, soprattutto quelle con impatti più favorevoli sull'ambiente.

quelli della territorialità e della continenza³⁵⁴, che ne dovrebbero declinare l'attuazione secondo quanto previsto dalla Legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Nel Catalogo Regionale vengono descritti, attraverso apposite schede, i

5.2.4 Sussidi Indiretti

La connotazione ambientale del sistema fiscale decentrato ben si coniuga con il requisito dell'autonomia tributaria dei governi regionali e locali con alcuni dei principi applicativi³⁵³, come

³⁵³ Tali principi sono rispettati quando vi sia un collegamento tra i presupposti impositivi sia con il perimetro della giurisdizione amministrativa regionale, sia con le materie di competenza dell'ente regionale stesso. In tal senso: Sciancalepore C., 2016, Cambiamenti climatici e green taxes, Cacucci Editore, Bari; e Zatti A., 2011, La tassazione ambientale come strumento di finanziamento degli enti locali: alcune considerazioni preliminari, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1, 37 ss.

³⁵⁴ Tale principio intende imporre una correlazione dei presupposti impositivi alle funzioni esercitate sul territorio, relativamente a materie la cui competenza è delegata alle Regioni; in questo modo la legittimità di ogni tributo proprio regionale è condizionata alla continenza dell'interesse espresso dal presupposto a quelli compresi nell'elencazione delle materie devolute alla competenza regionale. Sulla base, quindi, di tale principio le Regioni a Statuto ordinario non hanno un generale potere di istituire tributi propri, in quanto tale potere è circoscritto alla scelta di presupposti che riguardano le materie di propria competenza. In questo senso, l'elenco delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato è un limite molto importante alla possibilità di scelta dei presupposti per l'istituzione di tributi propri in capo alle Regioni, e l'ambiente è una materia di competenza esclusiva dello Stato; in linea generale, pertanto, non è ammessa la possibilità per le Regioni di introdurre tributi che abbiano un presupposto di tipo ambientale (e, quindi, sia tributi ambientali in senso stretto, sia tributi a finalità ambientale) Regione Veneto Rossella Miceli Tassazione ambientale e sistema tributario nazionale: nuove linee guida per le regioni dalla sentenza della corte cost. n. 58/2015 [Rivista Trimestrale Diritto Tributario](#)

principali strumenti tributari e para-tributari³⁵⁵ governati dalle Regioni con effetti sulle tematiche ambientali. Una particolare attenzione viene rivolta a quelle forme agevolative, esplicite o implicite, che comportano un mancato o minore gettito per il bilancio regionale rispetto a determinati *benchmark* (altre esperienze regionali, recupero dell'inflazione, linee guida nazionali, etc.) di confronto. Un primo aspetto da evidenziare è rappresentato dalla numerosità delle misure individuate, a testimonianza dell'esistenza di diversi strumenti fiscali che nel quadro attuale vanno a interagire, in maniera più o meno consapevole e voluta, con le tematiche ambientali. Si tratta sia di imposte a carattere prevalentemente causale, sia di imposte ambientali *stricto sensu*, sia di canoni/contributi/diritti, aventi natura para-tributaria, la cui manovra può contribuire, da una parte, a disincentivare/incentivare, razionalizzandole, scelte e comportamenti che generano impatti negativi/positivi sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e, dall'altra, a generare risorse per lo sviluppo di interventi di salvaguardia, prevenzione e compensazione nei territori coinvolti. Tra i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) si trovano in particolar modo sussidi impliciti, ovvero situazioni in cui la leva fiscale a protezione dell'ambiente non è utilizzata (come nel caso dei tributi disapplicati) o è utilizzata in maniera ridotta rispetto ad alcuni termini di riferimento adottati come benchmark (altre esperienze regionali, recupero dell'inflazione, linee guida nazionali, etc.). L'analisi, nel complesso, mostra come risorse

importanti (sino a quasi mezzo miliardo di euro) potrebbero essere ottenute attraverso questi canali, principalmente manovrando i due maggiori tributi propri derivati. Nel caso della tassa automobilistica, recuperando (secondo diversi gradi) il valore reale delle aliquote applicate; nel caso dell'Ariscan (Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale), (ri)applicando il tributo secondo modalità in linea con quanto attualmente in atto nelle altre grandi Regioni a statuto ordinario del centro-nord. Nella Tabella 47 vengono riassunti i sussidi ambientalmente dannosi presi in considerazione e i margini di manovra individuati, secondo una modulazione crescente.

³⁵⁵ Con il termine para-tributari si fa qui riferimento a strumenti che, pur non rientrando tecnicamente nella definizione di tributo, non sono altresì riconducibili nemmeno alla logica della controprestazione (es. tariffe), rappresentando strumenti ibridi in cui coesistono la logica del beneficio, quella compensatoria e indennitaria per le comunità coinvolte, nonché quella preventiva rispetto alla generazione di effetti ambientali. Rientrano in questa categoria prestazioni come contributi, canoni o diritti imposti per l'utilizzo di beni ambientali e risorse naturali quali materiali di cava, suolo pubblico, risorse idriche, paesaggio, etc.

Tabella 47 - SAD Regione Lombardia

Sussidi ambientalmente dannosi (SAD)			
Descrizione	Quantificazione (milioni di euro)		
Tassa automobilistica regionale <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	47,2	94,5	170
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione per gli autoveicoli adibiti esclusivamente al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri</i>	Min	Med	Max
	1,8	1,8	1,8
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione per gli autoveicoli adibiti esclusivamente alla funzione di Protezione Civile o Vigilanza ecologica</i>	Min	Med	Max
	1,5	1,5	1,5
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico</i>	Min	Med	Max
	N.D.	N.D.	N.D.
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione dalla tassa di circolazione per ciclomotori e quadricicli leggeri</i>	Min	Med	Max
	2,4	2,4	2,4
Addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano (Arisgan) <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	141	147,9	174,7
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (Ecotassa) <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	0	3,7	13,9
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili-IRESA <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	2	4	6
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione-IRBA <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	15,8	31,6	47,9
Canoni attività estrattiva da cava <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	0,2	0,9	13,7
Canoni demaniali per l'uso di acque pubbliche <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	4	6	8
Canoni di concessione acque minerali e termali <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	Min	Med	Max
	0	2,1	4,2
Canoni di concessione del demanio idrico (polizia idraulica) e imposta sulle concessioni <i>Scheda generale del tributo</i>	N.D.		
Canoni di concessione del demanio lacuale e idroviario e imposta sulle concessioni <i>Scheda generale del tributo</i>	N.D.		

Canoni e imposta sulle concessioni di coltivazione di minerali solidi <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	N.D.		
Tassa sulle concessioni regionali <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento per il settore caccia e pesca</i>	Min	Med	Max
	0	1,4	2,8
Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni (TOSAP) <i>Scheda generale del tributo e confronto con i benchmark di riferimento</i>	N.D.		
TOTALE	Min	Med	Max
	215,9	297,8	446,9

Fonte [Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale](#), pagine 27-29

L'indagine ha messo in luce anche una serie di misure che sono state giudicate come ambientalmente incerte (SAI), nel senso che presentano congiuntamente fattori di potenziale influenza positiva e negativa sull'ambiente. Esse riguardano principalmente la tassa automobilistica, nei casi in cui l'adozione di specifiche riduzioni/esenzioni può costituire un fattore di miglioramento qualitativo del parco veicolare, ma anche un incentivo all'incremento quantitativo delle auto in circolazione. Anche in questo caso si tratta di valutazioni di natura, almeno, in parte soggettiva, che vanno lette come opportunità per introdurre

progressivamente modificazioni e revisioni delle misure esistenti al fine di migliorarne l'impatto sulle diverse matrici ambientali. Ciò che conta, da questo punto di vista, non è tanto la valutazione assoluta e statica della natura di un sussidio, quanto la capacità di garantirne in maniera dinamica il miglioramento nel tempo, sia in termini strettamente ambientali, sia in termini di più ampia analisi costo-efficacia sociale. Nella Tabella 48 vengono riassunti i sussidi ambientalmente incerti presi in considerazione e i margini di manovra individuati, secondo una modulazione crescente.

Tabella 48 – SAI Regione Lombardia

Sussidi ambientalmente INCERTI			
<i>Descrizione</i>	<i>Quantificazione (milioni di euro)</i>		
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione permanente veicoli elettrici, per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas</i>	Min	Med	Max
	0,3	0,3	0,3
La stima non include la parte relativa ai veicoli a gas per cui non sono disponibili dati aggiornati			
Tassa automobilistica regionale <i>Riduzione per veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica-benzina o gasolio (per tre anni)</i>	Min	Med	Max
	N.D	N.D	N.D
Tassa automobilistica regionale <i>Riduzione per autoveicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno o con doppia alimentazione (anche in caso di installazione successiva all'acquisto)</i>	Min	Med	Max
	0,3	0,3	0,3
Tassa automobilistica regionale <i>Riduzione per veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 a doppia alimentazione (per 5 anni)</i>	Min	Med	Max
	2,9	2,9	2,9
IRAP <i>Riduzione per attività economiche di proiezione cinematografica</i>	N.D.		
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (Ecotassa) <i>Riduzione tributo per il deposito in discarica di scarti, sovralli e fanghi</i>	N.D		
Tassa sulle concessioni regionali <i>Riduzione tassa sull'abilitazione all'esercizio venatorio per operatori dei piani di abbattimento faunistico</i>	N.D		

Fonte [Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale](#) pagina 29

I Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) attualmente adottati in Regione Lombardia riguardano la tassa automobilistica (una misura) e l'IRAP (tre misure). In entrambi i casi si tratta di iniziative recenti, attraverso le quali il Governo regionale ha introdotto esplicitamente elementi di selettività e condizionalità che incentivano scelte ambientalmente favorevoli: nel primo caso rispetto alla composizione qualitativa delle nuove auto (con il vincolo assoluto di rottamarne le vecchie); nel secondo riguardo alle scelte insediative delle attività produttive, favorendo logiche di prossimità e di rigenerazione urbana e territoriale.

Nell'applicazione dei SAF, come sussidi indiretti, l'azione regionale potrebbe inserirsi nel più ampio contesto della finanza multilivello e dei vincoli che necessariamente, almeno per quanto riguarda gli strumenti di natura tributaria, la disciplina statale impone alla libertà d'azione decentrata, sia in termini di aliquote applicabili, sia da quello della strutturazione dei tributi in termini di esenzioni, agevolazioni e altri dettagli applicativi. Nella Tabella 49 vengono riassunti i sussidi ambientalmente incerti presi in considerazione e i margini di manovra individuati, secondo una modulazione crescente.

Tabella 49 – SAF Regione Lombardia

Sussidi ambientalmente favorevoli (SAF)			
<i>Descrizione</i>	<i>Quantificazione (milioni di euro)</i>		
Tassa automobilistica regionale <i>Esenzione per autovetture ad uso privato acquistate negli anni 2018, 2019 e 2020 appartenenti alle classi emissive Euro 5 e 6</i>	Min	Med	Max
	4,2	4,2	4,2
IRAP <i>Riduzione per imprese costituite nei piccoli comuni</i>	N.D.		
IRAP <i>Esenzione per nuove imprese che esercitano attività di vicinato in sede fissa ed attività artigianali</i>	N.D.		
IRAP <i>Nuove imprese, piccole e medie imprese costituite tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale</i>	N.D.		
Agevolazioni e azioni incentivanti per l'adozione di certificazioni ambientali (varie misure)	N.D.		

Fonte [Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale](#), pagina 30

5.2.5 Quantificazione

Nel Catalogo Regionale sono stati identificati sussidi ambientalmente favorevoli pari a 224,9 milioni di euro e sussidi ambientalmente dannosi pari a 215,9 milioni di euro, concentrati soprattutto nei sussidi indiretti.

Tabella 50 – Totale SAD, SAI, SAF Regione Lombardia

	SAD	SAF	SAI	Totale
Sussidi indiretti (ipotesi minima)	215,9	4,2	3,5	223,6
Sussidi diretti	0	220,7	65,1	285,8
Totale	215,9	224,9	68,6	509,4

Fonte [Catalogo Regionale dei Sussidi. Analisi dell'incidenza ambientale](#), pagina 30

5.2.6 Conclusioni

Le analisi realizzate per ciascun sussidio mirano in particolare a mettere in risalto le principali caratteristiche delle misure agevolative esistenti (destinatari, anno di introduzione, evoluzione temporale, collegamento con le tematiche ambientali, etc.), anche in termini di riformabilità, con il fine di

sostenere i decisori nel processo decisionale di vaglio e valorizzazione delle ipotesi per formulare le scelte future. Dal Catalogo Regionale emergono diverse opportunità di intervento come pure appare importante la necessità/opportunità di sottoporre a continue valutazioni periodiche l'apparato dei sussidi esistenti, per verificarne l'efficacia ambientale e l'efficienza economico-sociale.

Il Catalogo Regionale della Lombardia suggerisce che una valutazione ambientale ex-ante dei sussidi e delle politiche fiscali potrebbe permettere il superamento dell'anomalia contenuta nella normativa sulla Valutazione ambientale strategica (Direttiva, 2001/42/CE) che esclude esplicitamente (art.3, comma 8) “piani e programmi finanziari o di bilancio” dalla valutazione ambientale ex-ante.

Nella prospettiva di massimizzare il risultato netto per le collettività coinvolte, le acquisite considerazioni di carattere ambientale devono essere affiancate da valutazioni di carattere sociale ed economico; in tale processo, a titolo

esemplificativo, assumono rilevanza i seguenti strumenti analitici e passaggi operativi:

- costruire informazioni affidabili e aggiornate su natura e dimensione dei sussidi;
- sviluppare analisi costi-benefici dei sussidi, con esplicitazione quali-quantitativa dei temi coinvolti;
- evidenziare i collegamenti dei sussidi con obiettivi politici dichiarati e ancora attuali;
- valutare la possibile obsolescenza dei sussidi e della loro attuale configurazione;
- considerare politiche alternative che potrebbero raggiungere gli stessi obiettivi con minori effetti collaterali negativi sull'ambiente;
- tener conto, in un'ottica di integrazione e coordinamento, della eventuale presenza di misure simili adottate a livello statale al fine di evitare sovrapposizioni e spreco di risorse pubbliche;
- conoscere le esperienze di riforma del passato e imparare dai casi di successo e insuccesso;
- adottare un approccio graduale nelle prospettive di riforma, con step successivi trasparenti e ispirati a principi di selettività e crescente condizionalità;
- inserire le azioni di riforma e trasformazione dei sussidi in più estesi processi di riforma fiscale verde, in cui possano trovare spazio, in maniera flessibile, diverse prospettive d'intervento;
- valutare e rendere espliciti interventi compensativi sulle categorie coinvolte in grado di favorire la transizione ecologica dell'economia e ridurre l'impatto sulle famiglie più vulnerabili e sulle attività economiche più esposte;
- costruire il consenso attraverso adeguate forme di consultazione e comunicazione da e verso le categorie coinvolte.

Sul fronte dei sussidi diretti, indica il Catalogo Regionale, sarà importante nei prossimi anni estendere l'azione di mappatura degli interventi regionali, allargando il perimetro di osservazione anche a politiche che in questa prima edizione del Catalogo Regionale sono state trattate solo marginalmente, ad esempio le politiche a sostegno del Trasporto pubblico locale, o non considerate (ad esempio misura di incentivazione alle imprese non ricomprese nei fondi comunitari). Da questo punto di vista è auspicabile anche un ruolo più incisivo dell'Autorità Ambientale Regionale. Le considerazioni formulate dall'Autorità Ambientale della Regione Lombardia rispetto alle misure approvate nei programmi comunitari hanno orientato in molti casi la valutazione del gruppo di lavoro sulla qualificazione dei sussidi ambientali censiti nel Catalogo Regionale. E' visto dunque con favore il rinnovato ruolo che l'Autorità Ambientale potrà assumere nel prossimo ciclo di programmazione comunitaria che vedrà assoggettati alla valutazione ex ante anche gli interventi finanziati dal Fondo sociale europeo.

Sul fronte dei sussidi indiretti, osserva sempre il Catalogo Regionale, va in aggiunta richiamata la necessità di leggere l'azione regionale nel più ampio contesto della finanza multilivello e dei vincoli che necessariamente, almeno per quanto riguarda gli strumenti di natura tributaria, la disciplina statale impone alla libertà d'azione decentrata, sia in termini di aliquote applicabili, sia da quello della strutturazione dei tributi in termini di esenzioni, agevolazioni e altri dettagli applicativi. Da questo punto di vista, può essere auspicabile attivare forme di interlocuzione con la Stato che possano aprire la strada ad un utilizzo più attivo e consapevole della leva fiscale come strumento di politica ambientale: definendo livelli minimi per i tributi ambientali '*stricto sensu*' che siano espressione di un livello non negoziabile di tutela, garantendo l'adeguamento dei valori minimi e massimi delle aliquote applicabili e lasciando maggiori margini

alle Regioni nel definire quali basi imponibili siano meritevoli di trattamenti agevolati.

Al riguardo, commenta il Catalogo Regionale, occorre anche tenere presente i recenti provvedimenti assunti dal Governo. In primis l'intervento previsto nel Disegno di Legge di Bilancio 2021 che prevede l'abolizione a partire dal 2021 dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). Tale imposta, disapplicata in Regione Lombardia, potrebbe avere evidenti applicazioni ambientali e come tale è stata quantificata nel Catalogo Regionale come sussidio ambientalmente dannoso, con una perdita stimata di gettito di 15 milioni di euro. Benché nella prassi poco utilizzata e con limiti applicativi evidenziati in più sedi, la soppressione dell'IRBA, oltre a limitare l'autonomia tributaria dei Governi regionali, potrebbe privare le amministrazioni di un possibile strumento a sostegno delle politiche a favore della transizione energetica. L'altro indirizzo assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento del DEF, che tuttavia non è stato confermato nel Documento programmatico di Bilancio, riguarda la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire dalle proposte formulate dalla Commissione interministeriale appositamente costituita.

5.3 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: CATALOGO PROVINCIALE DEI SUSSIDI³⁵⁶

Nell'ambito della Strategia Provinciale di Sviluppo Sostenibile (SPROSS) è definito un primo Catalogo provinciale dei sussidi, con l'obiettivo di valutare i sussidi erogati in Trentino, identificando quelli direttamente o indirettamente dannosi per l'ambiente (SAD) e quelli favorevoli (SAF), al fine di preparare strategie per una riformulazione dei SAD e un potenziamento dei SAF. Per la Provincia Autonoma di Trento (PAT), una simile analisi non era ancora stata svolta ed appare quanto mai necessaria dato il notevole numero di misure a supporto dell'economia locale assunte dalla PAT. Il Catalogo Provinciale è da intendersi come una prima raccolta, da perfezionare nelle edizioni successive.

5.3.1 Motivazione del Catalogo

Lo scopo della raccolta e analisi del Catalogo è lo sviluppo di uno strumento strategico da aggiornare nel tempo, utile a ridefinire o migliorare il sostegno della Provincia Autonoma di Trento ad attività economiche nella direzione della sostenibilità ambientale ed economica. Sulla base di questa premessa, il Catalogo Provinciale considera solamente i Sussidi Diretti che costituiscono trasferimenti di risorse pubbliche a soggetti economici privati e

³⁵⁶ Università di Trento, Catalogo provinciale dei sussidi, Edizione 2020, Revisione marzo 2021
[https://agenda2030.provincia.tn.it/content/download/7941/148320/file/Catalogo%20provinciale%20dei%20sussidi%202021%20\(con%20crusotto%20e%20suggerimenti%20di%20riforma\)_agg.%2020210623.pdf](https://agenda2030.provincia.tn.it/content/download/7941/148320/file/Catalogo%20provinciale%20dei%20sussidi%202021%20(con%20crusotto%20e%20suggerimenti%20di%20riforma)_agg.%2020210623.pdf)

che procurano un vantaggio a produttori o consumatori.

Sono quindi esclusi i sussidi indiretti e i trasferimenti di risorse pubbliche a privati con il fine di proteggere o valorizzare risorse naturali e paesaggistiche e che non hanno lo scopo di offrire un vantaggio a produttori o consumatori:

- i primi, essendo principalmente agevolazioni fiscali, sono riformabili esclusivamente a livello nazionale, quindi non strettamente rilevanti per la Strategia Provinciale.

- i secondi rientrano nella categoria delle “spese ambientali” legate alla “contabilità delle spese per l’ambiente” o “eco-rendiconto”.

5.3.2 Classificazione sussidi

La classificazione, analogamente al Catalogo Nazionale, si basa principalmente su valutazione qualitativa e documentale, cioè sulla lettura critica delle normative di riferimento, su studi e casistiche analoghe della letteratura economico-ambientale, formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro che ha preparato il Catalogo Provinciale. Per distinguere i sussidi propri della Provincia Autonoma di Trento o non presenti nel catalogo nazionale ma erogati in Provincia si aggiunge il prefisso “PAT” (la numerazione dei codici riparte da 1, es. PAT.AP.SD.1).

I sussidi, in accordo con il Catalogo nazionale, sono distinti in:

- Sussidi Ambientalmente Neutri (SAN): “non presentano impatti ambientali diretti o indiretti rilevanti”;

- Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF): “un sussidio creato con esplicite finalità ambientali, ossia ambientalmente favorevole “per definizione”, che, come obiettivo primario, include la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle risorse”;

- Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD): “quella misura che, ceteris paribus, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, dell’inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale, o ancora una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità”.

Da evidenziare che in ogni caso l’intensità degli effetti ambientali diretti di un sussidio non è quantificabile, se non in studi dedicati e basati sull’analisi dei singoli progetti o interventi finanziati dallo stesso.

5.3.3 Sussidi ambientalmente favorevoli (SAF)

La qualifica di SAF è essenzialmente dedotta dagli obiettivi del sussidio, definiti nella norma istitutiva, ove facciano riferimento esplicito alla riduzione degli impatti ambientali dell’attività economica sussidiata (favorevole “per definizione”) o dalla presenza di “condizionalità ambientali” in grado di compensare, mitigare o limitare possibili effetti negativi. La condizionalità ambientale, intesa come requisito ambientale da soddisfare per poter accedere ad un qualsiasi meccanismo incentivante, è condizione sufficiente per poter qualificare un sussidio come SAF.

5.3.4 Sussidi ambientalmente dannosi (SAD)

La qualifica di SAD è dedotta dalla definizione e dalla natura delle attività sussidiate quando queste hanno un evidente o altamente probabile impatto ambientale negativo e in assenza di condizionalità ambientali.

5.3.5 Sussidi ambientalmente incerti (SAI)

La distinzione tra SAF e SAD non è semplice e addirittura può risultare inattuabile dalla sola lettura delle definizioni: molti sussidi hanno effetti plurimi, alcuni possono avere anche esiti opposti a seconda del fattore ambientale influenzato o del contesto di attuazione (vedasi capitolo Valutazione dei fattori di pressioni sulla biodiversità); altri sussidi possono causare impatti solo indiretti in termini di pressioni indotte dal tipo di attività sussidiata, in altri casi gli impatti possono variare in base al singolo progetto ammesso a supporto (ad es. se ricadente in particolari aree sensibili o meno).

Per questi casi il sussidio è qualificato come SAI (incerto), rimandando a valutazioni successive con apposite analisi e specifiche raccolte di dati.

5.3.6 Quantificazione

La costruzione del Catalogo Provinciale dei Sussidi ha coinvolto i diversi settori della PAT, erogatori di sussidi o responsabili di relativi interventi, ed è stata sviluppata in quattro fasi:

1. selezione dei sussidi dal Catalogo Nazionale rilevanti per la Strategia Provinciale di Sviluppo Sostenibile (SPROSS);

2. raccolta dei relativi dati disponibili in collaborazione con gli uffici provinciali competenti;

3. elaborazione delle schede per ciascun sussidio, con una valutazione originale nel caso di sussidi di competenza provinciale;

4. condivisione e conferma delle valutazioni con gli uffici competenti.

Per i diversi settori, è stato possibile rilevare il seguente numero di sussidi, per i quali la valutazione, in base ai dati disponibili, è riportata nelle Tabelle 51 e 52:

- 37 per Agricoltura e Pesca: 18 degli 84 del Catalogo nazionale, più 19 sussidi di pertinenza provinciale;

- 9 per Energia: 7 dei 48 del Catalogo nazionale, a cui sono aggiunti 2 “provinciali”;

- 6 per Trasporti: nessuno dei 17 del Catalogo Nazionale rilevante, più 6 “provinciali”;

- 19 per Altri: 2 dai 41 del Catalogo nazionale, a cui sono stati aggiunti 17 “provinciali”.

Tabella 51 - Tabella riassuntiva delle somme erogate nel 2019 per i diversi settori, relative a tutti i sussidi rilevanti per il Trentino e con dati disponibili.

	Settore	Agricoltura e pesca	Energia	Trasporti	Altri
SAF	N. misure	16	3	6	2
	(mln €) 2019	36,716	9,823	1,615	4,915
SAD	N. misure	1			
	(mln €) 2019	0,180			
Incerto	N. misure	12			8
	(mln €) 2019	47,825			66,225
Totale	N. misure	29	3	6	12
	(mln €) 2019	84,721	9,823	1,615	71,140

Fonte: Catalogo provinciale dei sussidi (Provincia Autonoma di Trento)

Tabella 52 - Estratto delle somme erogate nel 2019 relative ai soli sussidi “provinciali” (inclusi nella Tabella 1).

	Settore	Agricoltura e pesca	Energia	Trasporti	Altri
SAF	N. misure	8	2	6	2
	(mln €) 2019	5,332	5,723	1,615	4,915
SAD	N. misure				
	(mln €) 2019				
Incerto	N. misure	3			8
	(mln €) 2019	0,131			66,225
Totale	N. misure	11	2	6	10
	(mln €) 2019	5,463	5,723	1,615	71,140

Fonte: *Catalogo provinciale dei sussidi (Provincia Autonoma di Trento)*

5.3.7 Conclusioni

Al fine di ottenere indicazioni specifiche di modifica dei sussidi da riformare nel Catalogo Provinciale si presenta sia una valutazione sperimentale relativa ai fattori di pressione sulla biodiversità come identificati nel Catalogo nazionale dei sussidi, sia una sintesi delle pressioni potenziali sulla biodiversità che indica gli aspetti più significativi anche in termini dinamici.

Inoltre, dato che la riformulazione necessiterà di tempistiche e risorse differenti, a seconda del

processo e dei soggetti da coinvolgere, per definire quali sussidi riformare viene proposta una definizione di priorità in termini di costi gestionali di conversione e di potenziali impatti. Per i sussidi identificati come prioritari si suggeriscono una serie di modifiche o integrazioni a livello normativo (specifiche variazioni nelle norme di definizione o erogazione) e a livello conoscitivo (elementi o sistemi informativi per valutazioni strategiche di lungo periodo).

Tabella 53 - Classificazione dei sussidi incerti e SAD per impatto e riformabilità

Codice sussidio	Nome del sussidio	Qualifica sussidio	Livello di riformabilità	Contributi 2015-2019	Classe impatto	Classe riformabilità
AP.SD.15	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: ..	Incerto	Europea	70,100	1	3
AP.SD.16	Regime di pagamento di base	Incerto	Europea	45,240	1	3
PAT.AP.SD.19	LP 4/2003 - Art. 35 Irrigazione e bonifica	SAD	Provinciale	28,707	1	1
PAT.TU.SD.06	Azienda per il Turismo – A.p.T.	Incerto	Provinciale	108,404	1	1
PAT.TU.SD.10	Trentino Marketing	Incerto	Provinciale	133,711	1	1
AP.SD.13	Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	Europea/Regionale	16,519	2	2
AP.SD.17	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Incerto	Europea	23,480	2	3
PAT.TU.SD.03	Rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate	Incerto	Provinciale	17,156	2	1
PAT.TU.SD.09	Progetti settoriali di commercializzazione dei prodotti trentini	Incerto	Provinciale	15,672	2	1
AP.SD.11	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane	Incerto	Europea	5,550	3	3
AP.SD.14	Misura 6 PSR 2014-2020: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	Europea/Regionale	7,410	3	2
PAT.TU.SD.08	Manifestazioni ed iniziative turistiche	Incerto	Provinciale	9,152	3	1
PAT.AL.SD.18	Valorizzazione luoghi storici del commercio	Incerto	Provinciale	3,601	4	1
AP.SD.03	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini	SAD	Europea	1,220	4	3
AP.SD.18	Pagamento per i giovani agricoltori	Incerto	Europea	2,250	4	3
AP.SD.20	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici	Incerto	Europea	2,250	4	3
PAT.AP.SD.29	LP 4/2003 - Art. 46 Agevolazioni per le produzioni vegetali	Incerto	Provinciale	0,889	4	1
AP.SD.21	Sostegno specifico per la zootecnica ovino-caprina	Incerto	Europea	0,540	5	3
PAT.AL.SD.19	Manifestazioni fieristiche locali	Incerto	Provinciale	0,648	5	1
PAT.AP.SD.31	LP 4/2003 - Art. 48 Agevolazioni per la qualità dei prodotti	Incerto	Provinciale	0,057	5	1
PAT.AP.SD.32	LP 4/2003 - Art. 48 bis Agevolazioni per le strade del vino..	Incerto	Provinciale	0,649	5	1
PAT.AP.SD.33	LP 4/2003 - Art. 48 ter Agevolazioni per la floricoltura	Incerto	Provinciale	0,170	5	1

Fonte: Università di Trento. *Catalogo provinciale dei sussidi*. Edizione 2020 - Revisione marzo 2021

L'incrocio dei due criteri impatto e riformabilità permette di distinguere le priorità di riforma cioè da quali sussidi è auspicabile iniziare. Dall'analisi emerge il gruppo di 8 sussidi la cui riforma appare relativamente più semplice e con gli impatti potenziali più

significativi³⁵⁷ in termini di pressioni sulla biodiversità (paragrafo 9.4, p. 122-131 del Catalogo Provinciale).

³⁵⁷ 1. PAT.TU.SD.10 Trentino Marketing 2. PAT.TU.SD.06 Azienda per il Turismo – A.p.T. 3. PAT.TU.SD.03 Rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate 4. PAT.AP.SD.19 LP 4/2003 - Art. 35 Irrigazione e bonifica 5. PAT.TU.SD.09 Progetti settoriali di commercializzazione dei prodotti trentini 6. PAT.TU.SD.08 Manifestazioni ed iniziative turistiche 7. AP.SD.11 Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane 8. AP.SD.13 Misura 4 PSR 2014-2020: Investimenti in immobilizzi materiali

5.4 REGIONE PIEMONTE

delle Acque che rilevano i sussidi ambientalmente dannosi o ambientalmente favorevoli in Piemonte.

Si riportano per il loro interesse, le schede a cura dei due Settori Servizi Ambientali e Tutela

5.4.1 Ecotassa smaltimento in discarica di fanghi

La riduzione al 20% del tributo è applicata nel caso di smaltimento in discarica di fanghi e nel caso di smaltimento di rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero di energia

Settore:	Gestione Rifiuti		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione del tributo dovuto per lo smaltimento in discarica di fanghi e per lo smaltimento di rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero di energia		
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 40, legge n. 549/1995; art 3 comma 5 e 6 L.R. n. 39/1996 (abrogata e sostituita da art 15, comma 2 L.R. n. 1/2018);		
Co-finanziamento dall'UE:	NO		
Anno di introduzione:	1996 (aggiornamento nel 2018)		
Anno di cessazione (ove prevista):	Non previsto		
Descrizione:	La riduzione al 20% del tributo è applicata nel caso di smaltimento in discarica di fanghi e nel caso di smaltimento di rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero di energia		
Tipo di sussidio:	indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
dal 1/1/2007 al 31/12/2018	5,17 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per non pericolosi	1,034 €/t per fanghi ammissibili in discarica per non pericolosi	
	10,00 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per pericolosi	2,00 €/t per fanghi ammissibili in discarica per pericolosi	
	-----	-----	
dal 1/1/2019	25,82 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per non pericolosi	5,164 €/t per fanghi ammissibili in discarica per non pericolosi	

		19,00 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per pericolosi	3,8 €/t per fanghi ammissibili in discarica per pericolosi				
Livello di riformabilità:Qualifica sussidio		[locale, regionale, nazionale, europeo, globale, ...] nazionale eregionale [SAD, SAF, SAI, ...] SAD					
Motivazione: La riduzione del tributo è riconosciuta indistintamente a tutti i soggetti che conferiscono fanghi in discarica o rifiuti in impianti di incenerimento D10 (questi ultimi non presenti in Piemonte), senza prevedere requisiti preliminari che, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell’economia circolare, riducano il quantitativo di fanghi smaltiti in discarica ai soli rifiuti non recuperabili come materia e/o energia. L’agevolazione così riconosciuta, contrariamente alle finalità del tributo speciale per lo smaltimento in discarica, sembra costituire un incentivo a tale tipologia di smaltimento.							
		2015*	2016*	2017*	2018*	2019	2020
	Effetto finanziario (mln €):	- 0,420	- 0,269	- 0,244	- 0,126	-0,458	-0,226

Fonte: Regione Piemonte

* calcoli effettuati sulla base dell'importo unitario del tributo stabilito dalla L.R. n. 14/2006 (variato a partire dal 2019 con l.r. 1/2018)

5.4.2 Ecotassa riciclaggio

La riduzione al 20% del tributo è applicata, su richiesta dell'impianto interessato, nel caso di raggiungimento di percentuali minime di recupero oppure nel caso di non superamento di percentuali massime di scarto indicate per le specifiche tipologie impiantistiche nel regolamento 3/R. Inoltre i rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, oppure ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti.

Settore:	Gestione Rifiuti		
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione del tributo dovuto per lo smaltimento in discarica discarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio		
Norma di riferimento:	Art. 3, comma 40, legge n. 549/1995; art 3 comma 5 e 6 L.R. n. 39/1996 (abrogata e sostituita art 15, comma 3 L.R. n. 1/2018); art 3 regolamento regionale 3/R del 18/03/2019;		
Co-finanziamento dall'UE:	NO		
Anno di introduzione:	1996 (aggiornamento nel 2018)		
Anno di cessazione (ove prevista):	Non previsto		
Descrizione:	La riduzione al 20% del tributo è applicata, su richiesta dell'impianto interessato, nel caso di raggiungimento di % minime di recupero oppure nel caso di non superamento di percentuali massime di scarto indicate per le specifiche tipologie impiantistiche nel regolamento 3/R. Inoltre i rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, oppure ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti.		
Tipo di sussidio:	indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
dal 1/1/2007 al 31/12/2018	5,17 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per non pericolosi	1,034 €/t per scarti e sovvalli ammissibili in discarica per non pericolosi	
	-----	-----	
dal 1/1/2019	9,00 €/t per rifiuti ammissibili in discarica	1,80 €/t per scarti e sovvalli ammissibili in discarica per inerti	

		per inerti				
		25,82 €/t per rifiuti ammissibili in discarica per non pericolosi	5,164 €/t per scarti e sovralli ammissibili in discarica per non pericolosi			
Livello di riformabilità: Qualifica sussidio	[locale, regionale, nazionale, europeo, globale, ...] nazionale e regionale [SAD, SAF, SAI, ...] SAF					
Motivazione:						
Nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, l'agevolazione mira ad incentivare gli impianti di selezione, di riciclaggio e di compostaggio a migliorare e rendere maggiormente efficienti i loro processi, recuperando più materiali e riducendo i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica						
	2015*	2016*	2017*	2018*	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	- 0,584	- 0,644	- 0,630	- 0,094	- 2,556	-1,755

Fonte: Regione Piemonte

5.4.3 EMAS Impianti

Gli importi dovuti a titolo di compensazione ai comuni interessati dall'impatto ambientale generato dalla presenza di impianti diversi dalle discariche che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi sono ridotti del 15% se l'impianto è in possesso delle certificazioni ambientali EMAS o ISO 14001.

Settore:	Gestione Rifiuti/Certificazioni ambientali					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Premialità ambientali per impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi					
Norma di riferimento:	Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, articolo 49, comma 1,lettere h) ed i); D.G.R. n. 31-7186 del 06/07/2018					
Co-finanziamento dall'UE:	NO 2018					
Anno di introduzione:	Non previsto					
Anno di cessazione (ove prevista):						
Descrizione:	Gli importi dovuti a titolo di compensazione ai comuni interessati dall'impatto ambientale generato dalla presenza di impianti diversi dalle discariche che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi sono ridotti del 15% se l'impianto è in possesso delle certificazioni ambientali EMASo ISO 14001					
Tipo di sussidio:	indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
	<u>2,50 €/t</u>		<u>2,125 €/t</u>			
Livello di riformabilità:	[locale, regionale, nazionale, europeo, globale, ...] regionale					
Qualifica sussidio	[SAD, SAF, SAI, ...] SAF					
Motivazione:	L'agevolazione mira a favorire la diffusione delle certificazioni ambientali degli impianti di trattamento rifiuti nella consapevolezza che ciò contribuisca a migliorarne le prestazioni ambientali, a diminuire gli impatti generati sul territorio e, di conseguenza, anche favorirne l'accettazione da parte delle comunità locali					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):					nd	nd

Fonte: Regione Piemonte

5.4.4 Acque: Riduzione per certificazione ambientale e imballaggi ecosostenibili

Riduzione del canone di concessione se la società aderisce a certificazioni ambientali

Settore:	Acque pubbliche					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione per certificazione ambientale e imballaggi ecosostenibili					
Norma di riferimento:	Regolamento regionale n. 15/R del 6/12/2004					
Co-finanziamento dall'UE:	No 2005					
Anno di introduzione:	A regime					
Anno di cessazione (ove prevista):						
Descrizione:	Riduzione del canone di concessione se la società aderisce a certificazioni ambientali					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
Canone per uso di produzione di beni e servizi quantificato sulla portata media di concessione espressa in litri secondo	<u>178,24 ongi l/sec</u>		<u>- 15%</u>			
Livello di riformabilità:	Regionale					
Qualifica sussidio	[SAD, SAF, SAI, ...]					
Motivazione:	Una società che aderisce a sistemi di gestione ambientali (ISO 14001 – EMAS) definisce una politica ambientale volta a ridurre l'impatto sull'ambiente dell'attività industriale in termini di emissioni, uso delle risorse, riduzione dei rifiuti ecc.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €)*: La stima di minor gettito si basa sui canoni dovuti, aggiornati annualmente al tasso di inflazione programmata, calcolati sulla base delle portate medie	0,53	0,054	0,54	0,55	0,55	0,56

Fonte: Regione Piemonte

5.4.5 Acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento 1

Riduzione del canone di imbottigliamento se il concessionario aderisce a sistemi di gestione ambientali certificati

Settore:	Acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione per certificazione ambientale					
Norma di riferimento:	Regolamento regionale n. 8/R del 7/10/2013					
Co-finanziamento dall'UE: Anno di introduzione: Anno di cessazione (ove prevista):	No 2014 A regime					
Descrizione:	Riduzione del canone di imbottigliamento se il concessionario aderisce a sistemi di gestione ambientali certificati					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- litri imbottigliati	<u>1,06 €/1000 litri fino a 60 milioni di litri; 1,17 €/1000 tra 60 e 150 milioni di litri; 1,28 €/1000 litri oltre i 150 milioni di litri</u>		<u>- 15%</u>			
Livello di riformabilità:	Regionale					
Qualifica sussidio	[SAD, SAF, SAI, ...]					
Motivazione:	Una società che aderisce a sistemi di gestione ambientali (ISO 14001 – EMAS) definisce una politica ambientale volta a ridurre l'impatto sull'ambiente dell'attività industriale in termini di emissioni, uso delle risorse, riduzione dei rifiuti ecc.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,083	0,085	0,092	0,104	0,105	0,161

Fonte: Regione Piemonte

5.4.6 Acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento 2

Riduzione del canone di imbottigliamento se l'acqua minerale è imbottigliata in imballaggi in vetro o in materiale ecosostenibile (PLA e R-PET)

Settore:	Acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Riduzione per imballaggi in vetro ed ecosostenibili					
Norma di riferimento:	Regolamento regionale n. 8/R del 7/10/2013					
Co-finanziamento dall'UE: Anno di introduzione: Anno di cessazione (ove prevista):	No 2014 A regime					
Descrizione:	Riduzione del canone di imbottigliamento se l'acqua minerale è imbottigliata in imballaggi in vetro o in materiale ecosostenibile (PLA e R-PET)					
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:		Ridotta:			
- litri imbottigliati	<u>1,06 €/1000 litri fino a 60 milioni di litri; 1,17 €/1000 tra 60 e 150 milioni di litri; 1,28 €/1000 litri oltre i 150 milioni di litri</u>		<u>Vetro a perdere 30%; Vetro a rendere 50%; Imballaggi ecosostenibili 20%</u>			
Livello di riformabilità:	Regionale					
Qualifica sussidio	[SAD, SAF, SAI, ...]					
Motivazione:	Incentivare l'utilizzo di materiali di imballaggio alternativi alla plastica usa e getta, riducendo gli impatti derivanti dalla sua dispersione nell'ambiente. Nel caso del vetro viene ulteriormente premiata la formula del vuoto a rendere, che permette il riutilizzo degli imballaggi. Per quanto riguarda i contenitori ecosostenibili, il PLA (acido polilattico) è un imballaggio biodegradabile e compostabile, mentre l'R-PET è realizzato con una parte di PET vergine ed una parte di PET riciclato.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	0,072	0,074	0,076	0,078	0,080	0,081

Fonte: Regione Piemonte

5.5 STIMA DEI SUSSIDI INDIRETTI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVA DA CAVE

Il settore estrattivo, nel suo complesso, coinvolge una serie di risorse come petrolio, carbone, gas naturale, oro e metalli preziosi. Queste materie prime sono quelle maggiormente coinvolte nelle questioni economiche di pubblico interesse, dato il valore economico posseduto. Tuttavia, nel settore estrattivo sono comprese anche tutte quelle attività connesse all'attività estrattiva da siti produttivi, quali cave, miniere o alvei fluviali, di materie prime che non hanno rilevanza da un punto di vista energetico. Si tratta di materie prime come la sabbia, l'argilla, le pietre ornamentali e le pietre da costruzione che, nonostante il ridotto valore economico unitario di molte, sono fondamentali per una molteplicità di settori a valle.

La sabbia, ad esempio, è utilizzata in differenti processi produttivi come la realizzazione di opere di difesa, costiera di filtri per l'acqua, di pannelli fotovoltaici, di vetro, di microprocessori e di abrasivi. L'argilla è, invece, una delle principali materie prime utilizzate nel settore chimico, cosmetico e delle costruzioni. Le pietre ornamentali e da costruzione hanno, una volta lavorate, le più svariate destinazioni e sono utilizzate per rivestimenti o in architettura. Allo stesso modo, il gesso è impiegato come fertilizzante, nell'edilizia, nella creazione di materiale per cancelleria o nella scultura e persino in campo medico e alimentare. Il calcare, invece, è utilizzato per le costruzioni stradali e nell'industria dell'acciaio, della chimica e del cemento.

L'attività estrattiva riguarda, quindi, tanti settori dell'economia nazionale come l'edilizia e le infrastrutture, e incrocia alcuni prodotti importanti per il mercato internazionale, come la ceramica e i materiali pregiati.

A questi aspetti prettamente economico-produttivi, si affiancano aspetti quali il paesaggio, l'ambiente, la tutela degli ecosistemi, l'uso di risorse esauribili e l'identità culturale dei territori in cui le attività si svolgono (Gisotti e Anicetti, 2008).

La molteplicità di questi aspetti sollecita ragionamenti che riguardano il rapporto con una risorsa non rinnovabile come il suolo e le modalità di gestione dei beni comuni.

Nelle più moderne economie europee si guarda a questo mondo come ad una frontiera di innovazione, dove introdurre criteri di gestione del settore edilizio, di recupero e riutilizzo di materiali in modo da ottenere una significativa riduzione del prelievo e una riqualificazione delle aree dismesse come occasione di valorizzazione e fruizione pubblica. Appare quindi evidente che l'industria estrattiva delle materie prime non energetiche abbia un'importanza considerevole per la sostenibilità dello sviluppo economico del paese (Balletto, 2001).

Negli ultimi anni, la trasformazione del mondo industriale e dei bisogni della società, oltre che il rispetto dei concetti di risparmio energetico e salvaguardia ambientale, ha fatto sì che molti minerali industriali abbiano assunto un'importanza maggiore rispetto ai metallici, e le coltivazioni a cielo aperto abbiano soppiantato, quasi dappertutto, quelle in sotterraneo (Gisotti e Gennaro, 2013).

Esiste una forte componente territoriale relativa a una serie di diseconomie che l'attività estrattiva può generare come le esternalità negative strettamente connesse alle attività di cava.

La complessità normativa e l'elevato numero di soggetti coinvolti negli atti amministrativi possono incidere negativamente su questi aspetti rendendo complicato definire regole chiare, metodi di valutazione dell'impatto condivise e l'autorità competente in materia. Inoltre, con l'esaurimento dei siti estrattivi, per garantire continuità nell'approvvigionamento di materie prime destinate alla produzione di molteplici beni a valle, si rende necessario investire sempre più nel riutilizzo delle materie prime riciclate nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, così come stabilito dall'Unione Europea.

In questo contesto diventa dunque importante definire la situazione dell'attività estrattiva in Italia.

Con queste considerazioni di carattere generale, il presente capitolo analizza l'attività estrattiva dal punto di vista delle agevolazioni garantite al settore, che determinano sussidi indiretti classificabili come sussidi ambientalmente dannosi (SAD). L'effetto dannoso per l'ambiente, in particolare, è dato dal fatto che le agevolazioni vanno unicamente nella direzione della raccolta e non, ad esempio, del riciclo degli scarti della raccolta.

Il Catalogo si occupa, nello specifico, dell'attività di cava e non di miniera e neanche dell'estrazione negli alvei fluviali in quanto vietata dalla maggior parte delle Autorità di Bacino, fatta eccezione per specifiche esigenze idrauliche.

Al fine di rappresentare in modo chiaro e il più possibile completo l'attività estrattiva da cave è utile esaminare, innanzi tutto, i principali riferimenti normativi che definiscono le regole di comportamento del settore. Una volta chiariti i riferimenti di legge, analizzeremo gli aspetti tariffari e cercheremo di individuare la dimensione finanziaria dei SAD. Infine si analizzeranno quegli aspetti strettamente legati all'attività estrattiva che determinano danni

all'ambiente e alla biodiversità e che non sono ancora misurabili in termini di effetti finanziari.

5.5.1 Aspetti normativi

In materia di cave, il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, costituisce tuttora la principale fonte dell'ordinamento italiano; tale fonte, all'art. 2, distingue le cave dalle miniere in base al criterio della qualità dei materiali (Sartorio, 2003b). Obiettivo del legislatore era quello di definire le modalità con cui si può iniziare una coltivazione di materiale minerario, l'ottenimento del permesso e le modalità di ricerca del minerale.

Le cave fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ex art. 826 del c.c.) “solo allorquando la disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'autorità mineraria. A meno di provvedimenti restrittivi da parte dell'autorità mineraria, le cave sono considerate accessioni dei fondi e quindi appartengono al proprietario del suolo che ne ha la libera disponibilità e può procedere o meno alla loro coltivazione” (art. 987 c.c. – Miniere, cave e torbiere). Sono, oggi, amministrate dalle Regioni e la concessione all'attività estrattiva è, però, sempre temporanea e onerosa. La differenza tra le cave e le miniere è comunque evidenziata da una legge nazionale (D.Lgs. n. 112/88), recepita a livello regionale.

L'art. 45 lascia le cave alla disponibilità del proprietario del suolo, salva la possibilità “per l'amministrazione competente, quando il proprietario non ne intraprenda o non ne sviluppi sufficientemente la coltivazione, previo un particolare procedimento” di dare le cave in concessione a terzi.

La potestà residuale delle Regioni in materia di cave trova un limite nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente: la Regione può soltanto incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale, purché ciò non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte

espressamente individuato dalla norma dello Stato.

Altra norma fondamentale, che si ricollega all'art. 45, R.D. 1443/1927, è l'art. 826 del c.c. dove si afferma che “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (ora della Regione) le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del suolo”. Con la riforma del titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3/2001, la materia delle cave, non più menzionata espressamente, dovrebbe essere considerata a potestà legislativa esclusiva della Regione. Con il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1988, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, sono definiti gli obblighi dello Stato (art. 33) e quelli delle Regioni (art. 34). In materia, va però sottolineato che, non è stata mai emanata una legge-quadro e quindi l'esercizio delle potestà regionali rimane ancora poco chiara (Gisotti e Anicetti, 2008).

La rilevanza giuridica delle cave ha molteplici aspetti che si ricollegano a settori a causa della presenza di interessi pubblici tra loro concorrenti e talvolta in forte conflitto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute (Gisotti e Gennaro, 2013).

La cava assume importanza come bene immobile (il giacimento), come attività economica produttiva e come attività di trasformazione del territorio; vi sono, quindi, i relativi aspetti di rilevanza giuridica: il regime di appartenenza e uso del bene, la disciplina amministrativa dell'attività estrattiva, il regime urbanistico e ambientale dell'attività che incide, talvolta in modo rilevante, sul territorio (Balletto, 2001). Ciò significa che diventa necessario tenere conto degli altri interessi dei quali sono portatori gli enti pubblici interessati

ed in particolare quello della tutela dell'integrità del territorio e dei valori ambientali.

L'iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.) e quindi le esigenze produttive relative alle cave devono contemperarsi con la tutela urbanistica e territoriale contenute in modo puntuale nella legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione.

In assenza di una legge-quadro statale, le Regioni hanno predisposto un sistema normativo ed amministrativo di pianificazione, autorizzazione e controllo, che ha certamente limitato i dissesti ambientali, paesaggistici e idrogeologici che avrebbe potuto causare l'incontrollato e disordinato sfruttamento delle risorse di cave, anche se risulta ad ora essere ancora insufficiente e con realtà regionali molto diverse.

Il regime giuridico delle cave, prima della competenza regionale, non prevedeva un'autorizzazione generalizzata per l'attività in questione, essendo tale provvedimento contemplato solo per specifiche porzioni del territorio sottoposte ad una disciplina di settore (Sartorio, 2003).

Il nostro ordinamento, che si ispira al regime demaniale per le miniere, le quali possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione, lascia le cave, anche per quanto riguarda lo sfruttamento, alla disponibilità del proprietario del suolo; pertanto la condizione giuridica delle stesse è di diritto privato e tale rimane, anche se la pubblica amministrazione, nel regime di autorizzazione istituito dalle leggi regionali, ne disciplini col provvedimento autorizzativo il modo di sfruttamento per la tutela di interessi generali. Il diritto del privato, sul bene cava, è però limitato dalla rilevanza pubblica del bene; pertanto qualora l'interesse pubblico alla produzione non venga soddisfatto dall'iniziativa del proprietario,

l'Amministrazione pubblica provvede alla tutela dell'interesse generale tramite il procedimento di cui all'art. 45, R.D. 1443/1927 (Corte Cost., 28/2/67, n. 20).

In seguito ad autorizzazione della Regione il proprietario del fondo può esercitare l'attività di cava ma può anche dare in affitto lo sfruttamento di una cava e solo nel caso in cui non adempia agli obblighi e condizioni previsti nel provvedimento di autorizzazione e comunque nel caso di inattività o non sufficiente (ottimale) sfruttamento, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.

In particolare rimangono in mano allo Stato le funzioni amministrative riguardanti: la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge regionale.

Sono invece funzioni delle Regioni: la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i); i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

In questo assetto normativo risulta evidente come si sia stato possibile creare una sostanziale diversità di trattamento tra le varie Regioni e come queste differenze possano determinare squilibri all'interno del settore, in particolare per la tutela del territorio e dell'ambiente. Inoltre, considerando l'aspetto autorizzativo statale,

risulta predominante, rispetto ad altri contesti produttivi più legati alle dinamiche di mercato, il ruolo degli enti pubblici.

5.5.2 L'attività estrattiva in Italia: alcuni dati

Nel 2014, in base ai dati Istat, in Italia sono stati censiti 5.353 siti estrattivi attivi e non attivi di cui 5.210 cave e 143 miniere, il 6,8% in meno rispetto all'anno precedente. I Comuni interessati dalla presenza di almeno un sito estrattivo sono 2.105 (il 26,3% del totale). In particolare, le cave attive risultano 4.752.

In Tabella 54 riportiamo il dettaglio sul quantitativo estratto (in mc/anno) da tali cave, ripartito per regione e per tipologia di materiale in base all'ultimo dato Istat disponibile (anno 2014) pubblicato nel 2017; una particolare concentrazione di cave si registra in Lombardia (653), Puglia (396), Piemonte (394), Veneto (388) e Toscana (380). Nella quarta colonna della tabella, si evidenzia un dato di tipo normativo, cioè l'adozione o meno di un Piano Cave (per la pianificazione dell'utilizzo dei siti) da parte della Regione, che risulta quindi assente in molti territori.

Nel dettaglio regionale, si osserva una diversificazione sia delle tipologie di minerali disponibili, legate alle caratteristiche geologiche del territorio, sia delle quantità estratte. La Lombardia si conferma la prima regione italiana per quantità complessivamente estratte di minerali da cave, seguita da Puglia, Piemonte e Veneto.

Tabella 54 – Cave attive e produzione, ripartite per Regione e per tipologia di materiale estratto

Regioni	Numero di cave		Piani cave regionali	Produzione in mc/anno da cava				
	Attive	Dismesse		Sabbia ghiaia	e Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla
Abruzzo	265	640	No	1.605.550	16.350	0	1.107.130	78.270
Basilicata	63	35	No	175.410	115.769	0	1.031.596	309.419
Bolzano P.A.	102	33	No	684.988	232.832	74.759	0	0
Calabria	237	49	No	1.198.000	102.000	0	1.055.000	420.000
Campania	48	312	Si	142.698	119.758	0	1.604.507	182.351
Emilia-Romagna	177	63	Si	3.998.868	0	0	226.675	615.930
Friuli V. Giulia	64	-	No	482.153	89.527	0	1.060.747	26.806
Lazio	260	475	Si	1.672.099	536.091	0	2.189.880	298.895
Liguria	104	380	Si	0	18.345	0	848.157	0
Lombardia	653	2.965	Si	19.585.433	85.978	0	1.553.876	194.144
Marche	181	1.002	Si	737.869	38.878	0	642.112	33.470
Molise	52	17	No	293.493	198.800	0	2.920.845	300.976
Piemonte	394	224	No*	4.804.258	229.061	0	1.102.233	322.395
Puglia	396	2.522	Si	7.024.137	377.373	0	480.996	455.167
Sardegna	303	492	No	902.510	310.000	0	510.000	181.000
Sicilia	420	691	Si	3.549.566	1.208.111	0	1.331.131	578.072
Toscana	380	1.208	Si	1.104.739	531.748	0	1.579.157	206.028
Trento P.A.	151	1.107	Si	541.563	847.333	0	184.101	0
Umbria	83	77	Si	296.694	460.000	0	1.852.133	310.912
Valle d'Aosta	31	20	Si	90.937	24.462	0	0	0
Veneto	388	1.102	No	4.114.408	266.507	0	889.032	168.322
TOTALE	4.752	13.414		53.005.373	5.808.923	74.759	22.169.308	4.682.157
N. Regioni produttive				20	20	1	19	17

*La regione Piemonte ha emanato un documento programmatico e prevede a breve l'approvazione di un Piano Regionale. Al momento solo le province di Torino, Verbania e Novara si sono dotate di un Piano Provinciale così come richiesto dal Documento Programmatico.

Fonte: Rapporto Istat 2017; dati Regioni e Ispra 2014.

5.5.3 Sistema delle tariffe estrattive da cave

L'attività estrattiva da cave rappresenta un'attività primaria ad elevato impatto ambientale. In ottemperanza alle indicazioni costituzionali le competenze relative alle attività estrattive di minerali non energetici sono state trasferite in capo alle Regioni e questo ha fatto sì che a livello regionale esistano normative di gestione, sistemi tariffari e politiche ambientali molto eterogenee.

Diversità che va ad influire in modo rilevante sui vari settori economici correlati e che può determinare delle diseconomie di settore e un meccanismo di sussidio indiretto per alcune Regioni. Nonostante la contrazione della produzione negli ultimi anni, l'industria estrattiva rimane un settore importante e come tale beneficerebbe dall'essere inquadrata in una normativa nazionale indirizzata, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, verso la sostenibilità ambientale, il riciclo delle materie prime e la sicurezza e salvaguardia territoriale. In particolare, si evidenzia l'opportunità di introdurre una tariffa nazionale in grado di omogeneizzare il settore a livello nazionale ed evitare distorsioni di mercato. Le politiche minerarie nazionali fanno riferimento al Mise e la raccolta dei dati statistici è in capo ad Istat e al Mise.

Attualmente il sistema tariffario si basa sui mc estratti, e si pagano i relativi oneri annuali a consuntivo. Ci sono Regioni che si basano sul materiale estratto "netto", cioè l'ammontare utile alla commercializzazione senza considerare

gli scarti. In alcuni casi, sono state scoperte cave abusive, il cui controllo dipende dalle Regioni addette ai controlli sul territorio; sono stabilite delle sanzioni che variano da regione a regione, dai 10.000 ai 300.000 euro.

In Tabella 55 riportiamo il sistema tariffario delle singole Regioni ripartiti in base al materiale estratto da cave. Nell'ultima colonna è riportato il gettito totale annuo (tariffa x mc estratti) per Regione che risulta pari ad oltre 50 milioni di euro.

Dalla Tabella 56 è possibile rilevare, come precedentemente evidenziato, come in alcune Regioni non venga applicata alcuna tariffa. In questo caso, l'assenza di un sistema tariffario a livello regionale può essere considerato un sussidio indiretto: da una parte, essa genera un'evidente agevolazione per il proprietario delle attività estrattive, dall'altra determina un mancato gettito per la Regione. In aggiunta, si sottolinea che, a fronte di un mancato gettito, la Regione sostiene costi legati alla viabilità dei mezzi pesanti e alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività estrattive.

Al fine di individuare la misura di "*underpricing*" delle risorse naturali estratte, abbiamo calcolato una tariffa media estrattiva rispetto alle attuali tariffe regionali. In particolare, in Tabella 57, abbiamo calcolato due tariffe medie nazionali (in euro per mc estratto), una "Media" che considera tutte le Regioni (anche quelle che non prevedono una tariffa per le estrazioni), e una tariffa "Media Corretta" calcolata sulle sole Regioni che applicano tariffe, ovvero 18 su 21.

Tabella 55 - Tariffe regionali per tipologia di materiale estratto da cave e totale gettito annuo

Regioni	Tariffa annua (€/mc)					Totale gettito (migliaia di €)
	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	
Abruzzo	1,33	10,30	0,00	0,80	0,66	3.244
Basilicata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bolzano P.A.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	496
Calabria	0,35	1,05	0,30	0,40	0,45	1.137
Campania	1,25	1,67	0,00	1,01	0,95	2.177
Emilia-Romagna	0,70	0,32	1,26	0,60	0,60	3.305
Friuli V. Giulia	0,55	0,65	0,00	0,67	0,20	1.039
Lazio	0,30	2,00	0,30	0,50	0,30	2.758
Liguria	1,30	0,16	0,00	0,24	0,30	206
Lombardia	0,70	5,30	1,65	0,49	0,55	15.034
Marche	0,71	0,80	0,00	1,00	0,42	1.211
Molise	1,00	2,00	0,50	0,30	0,50	1.718
Piemonte	0,51	0,85	0,57	0,57	0,57	3.457
Puglia	0,08	0,11	0,08	0,11	0,07	686
Sardegna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sicilia	0,67	1,79	0,52	0,52	0,45	5.488
Toscana	0,50	1,79	0,30	0,50	0,23	2.346
Trento P.A.	0,67	1,79	0,52	0,52	0,45	1.977
Umbria	0,25	0,45	0,00	0,35	0,35	1.038
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veneto	0,62	0,75	0,31	0,36	0,52	3.158
Totale						50.475

Fonte: Rapporto Istat 2017; dati Regioni e Ispra 2016.

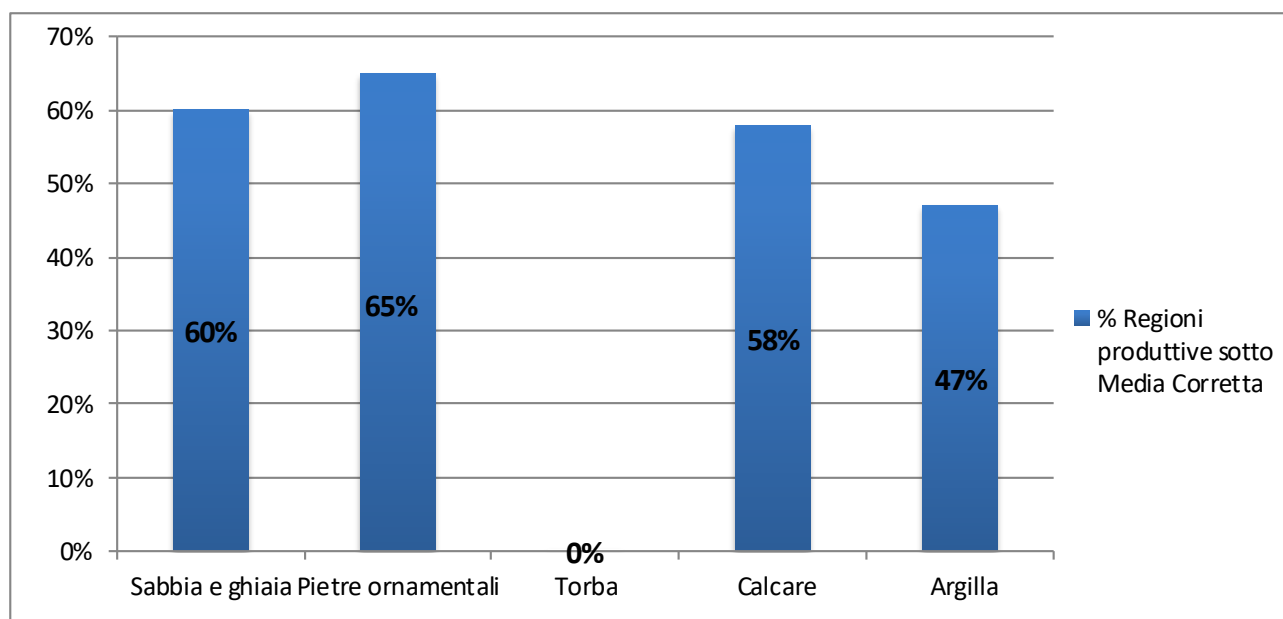
Tabella 56 - Tariffe medie nazionali per le estrazioni da cava

	Tariffa annua (€/mc)				
	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla
Media	0,57	1,54	0,32	0,45	0,38
Media Corretta (sulle sole Regioni con tariffa)	0,67	1,79	0,38	0,52	0,45

Fonte: Elaborazione degli autori

Nella Figura 33 è possibile osservare, per ogni materiale, la percentuale di Regioni produttive che, ad oggi, applicano una tariffa sotto la media corretta nazionale.

Figura 33 – Percentuale di regioni produttive con tariffa al di sotto della media corretta nazionale, per tipologia di materiale estratto da cava



Fonte: Elaborazione degli autori

Si evince che la maggior parte delle Regioni italiane produttive applicano tariffe al di sotto della media, nazionale corretta (calcolata considerando solo le Regioni con tariffa) soprattutto nel caso di pietre ornamentali, sabbia e calcare; caso a parte per la produzione di torba presente solo nella Provincia Autonoma di Bolzano.

In Tabella 57 sono riportate le differenze tra le singole tariffe regionali e le tariffe medie calcolate. I valori negativi, sotto media (evidenziati in rosso), rappresentano una stima delle agevolazioni implicite, cioè dei sussidi

indiretti con effetto negativo oggetto del presente studio (i c.d. SAD) che come si vede si differenziano per Regione e tipologia di materiale.

Infine, in Tabella 58 riportiamo la stima dell'effetto finanziario del sussidio per ogni Regione.

Anche in questo caso, sulla base delle stime effettuate, sono evidenziate in rosso le Regioni ed i materiali estratti per i quali si registrano sussidi ambientali negativi. Complessivamente l'effetto finanziario registra un SAD totale di circa 9 milioni di euro, pari al 18% dell'attuale

gettito totale annuo legato alle attività estrattive
da cava.

Tabella 57 – Cave: differenza tra le tariffe regionali e le tariffe medie nazionali (in rosso i dati sotto la media, intesi come stima dei SAD; valori in €/mc)

Regioni	Scarto (tariffa annua euro/mc – media euro/mc)					Scarto (tariffa annua euro/mc – media corretta euro/mc)				
	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla
Abruzzo	0,76	8,77	-0,32	0,35	0,27	0,67	8,51	-0,38	0,28	0,21
Basilicata	-0,57	-1,54	-0,32	-0,45	-0,38	-0,67	-1,79	-0,38	-0,52	-0,45
Bolzano P.A.	-0,07	-1,04	0,18	0,05	0,12	-0,17	-1,29	0,12	-0,02	0,05
Calabria	-0,22	-0,49	-0,02	-0,05	0,07	-0,32	-0,74	-0,08	-0,12	0,00
Campania	0,68	0,13	-0,32	0,56	0,57	0,58	-0,13	-0,38	0,49	0,50
Emilia-Romagna	0,13	-1,22	0,94	0,15	0,22	0,03	-1,47	0,88	0,08	0,15
Friuli Venezia Giulia	-0,02	-0,89	-0,32	0,22	-0,18	-0,12	-1,14	-0,38	0,15	-0,25
Lazio	-0,27	0,46	-0,02	0,05	-0,08	-0,37	0,21	-0,08	-0,02	-0,15
Liguria	0,73	-1,38	-0,32	-0,21	-0,08	0,63	-1,63	-0,38	-0,28	-0,15
Lombardia	0,13	3,76	1,33	0,04	0,17	0,03	3,51	1,27	-0,03	0,10
Marche	0,14	-0,74	-0,32	0,55	0,04	0,04	-0,99	-0,38	0,48	-0,03
Molise	0,43	0,46	0,18	-0,15	0,12	0,33	0,21	0,12	-0,22	0,05
Piemonte	-0,06	-0,69	0,25	0,12	0,19	-0,16	-0,94	0,19	0,05	0,12
Puglia	-0,49	-1,43	-0,24	-0,34	-0,31	-0,59	-1,68	-0,30	-0,42	-0,38
Sardegna	-0,57	-1,54	-0,32	-0,45	-0,38	-0,67	-1,79	-0,38	-0,52	-0,45
Sicilia	0,10	0,26	0,20	0,07	0,06	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
Toscana	-0,07	0,26	-0,02	0,05	-0,15	-0,16	0,00	-0,08	-0,02	-0,22
Trento P.A.	0,10	0,26	0,20	0,07	0,06	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

Umbria	-0,32	-1,09	-0,32	-0,10	-0,03	-0,42	-1,34	-0,38	-0,17	-0,10
Valle d'Aosta	-0,57	-1,54	-0,32	-0,45	-0,38	-0,67	-1,79	-0,38	-0,52	-0,45
Veneto	0,05	-0,79	-0,01	-0,09	0,14	-0,05	-1,04	-0,07	-0,16	0,07

Fonte: Elaborazione degli autori

Tabella 58 - Cave: stima effetto finanziario della tariffa unica e incidenza sul gettito totale (migliaia di €/anno; %)

Regioni	Sussidio indiretto (rispetto alla media nazionale)							Sussidio indiretto (rispetto alla media corretta nazionale)						
	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	Totale	% su gettito totale annuale	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	Totale	% su gettito totale annuale
Abruzzo	1.222	143	0	388	21	1.774	55%	1.070	139	0	304	16	1.530	47%
Basilicata	-100	-178	0	-464	-119	-861	n.d.*	-117	-208	0	-541	-138	-1.004	n.d.*
Bolzano P.A.	-48	-242	13	0	0	-277	-56%	-113	-301	9	0	0	-406	-82%
Calabria	-264	-50	0	-53	28	-339	-30%	-378	-76	0	-132	1	-585	-51%
Campania	97	16	0	903	103	1.119	51%	83	-15	0	783	92	943	43%
Emilia-Romagna	517	0	0	34	133	685	21%	137	0	0	17	94	248	8%
Friuli V. Giulia	-10	-79	0	233	-5	139	13%	-56	-102	0	154	-7	-11	-1%
Lazio	-452	248	0	110	-25	-120	-4%	-611	110	0	-55	-44	-600	-22%
Liguria	0	-25	0	-178	0	-203	-98%	0	-30	0	-242	0	-272	-132%
Lombardia	2.534	323	0	62	32	2.952	20%	672	301	0	-54	20	939	6%
Marche	103	-29	0	353	1	429	35%	33	-39	0	305	-1	298	25%
Molise	126	92	0	-438	35	-185	-11%	98	41	0	-657	16	-502	-29%
Piemonte	-291	-157	0	132	60	-256	-7%	-748	-216	0	50	39	-875	-25%
Puglia	-3.446	-539	0	-166	-143	-4.293	-626%	-4.114	-635	0	-202	-172	-5.123	-747%
Sardegna	-515	-4771	0	-229	-69	-1.291	n.d.*	-601	-556	0	-268	-81	-1.506	n.d.*

Sicilia	338	310	0	100	37	784	14%	0	0	0	0	0	0	0%
Toscana	-77	136	0	81	-32	108	5%	-182	0	0	-38	-45	-265	-11%
Trento P.A.	51	217	0	14	0	282	14%	0	0	0	0	0	0	0%
Umbria	-95	-500	0	-185	-10	-791	-76%	-123	-618	0	-324	-30	-1.096	-106%
Valle d'Aosta	-52	-38	0	0	0	-89	n.d.*	-60	-44	0	0	0	-104	n.d.*
Veneto	203	-210	0	-80	23	-64	-2%	-188	-278	0	-147	12	-601	-19%
TOTALE	-158	-1.039	13	617	70	-497	-1%	-5.199	-2.527	9	-1.046	-229	-8.993	-18%
TOTALE regioni al di sotto della media (al netto di quelle sopra)	-5.351	-2.499	0	-1.793	-403	-10	-20%	-7	-3	0	-3	-1	-14	-27%

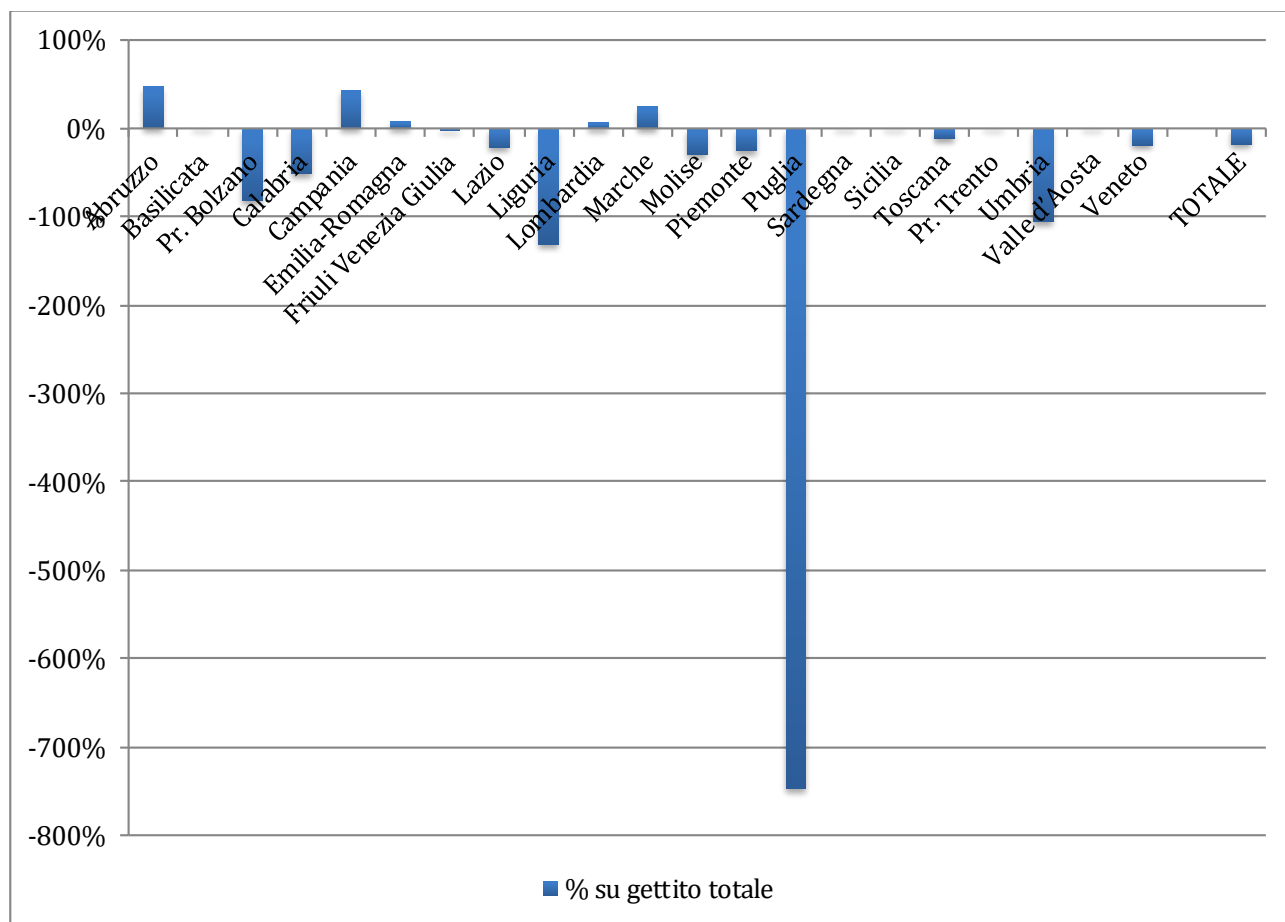
n.d.: indice non calcolabile per quelle Regioni che non hanno nessun gettito totale (legato alla assenza di tariffe su tutti i materiali), Basilicata, Sardegna e Valle d'Aosta*

Fonte: Elaborazione degli autori

Nei grafici successivi sono riportate le informazioni di cui alla tabella precedente; in particolare nella Figura 34, l'incidenza % del SAD stimato sull'attuale gettito totale annuo

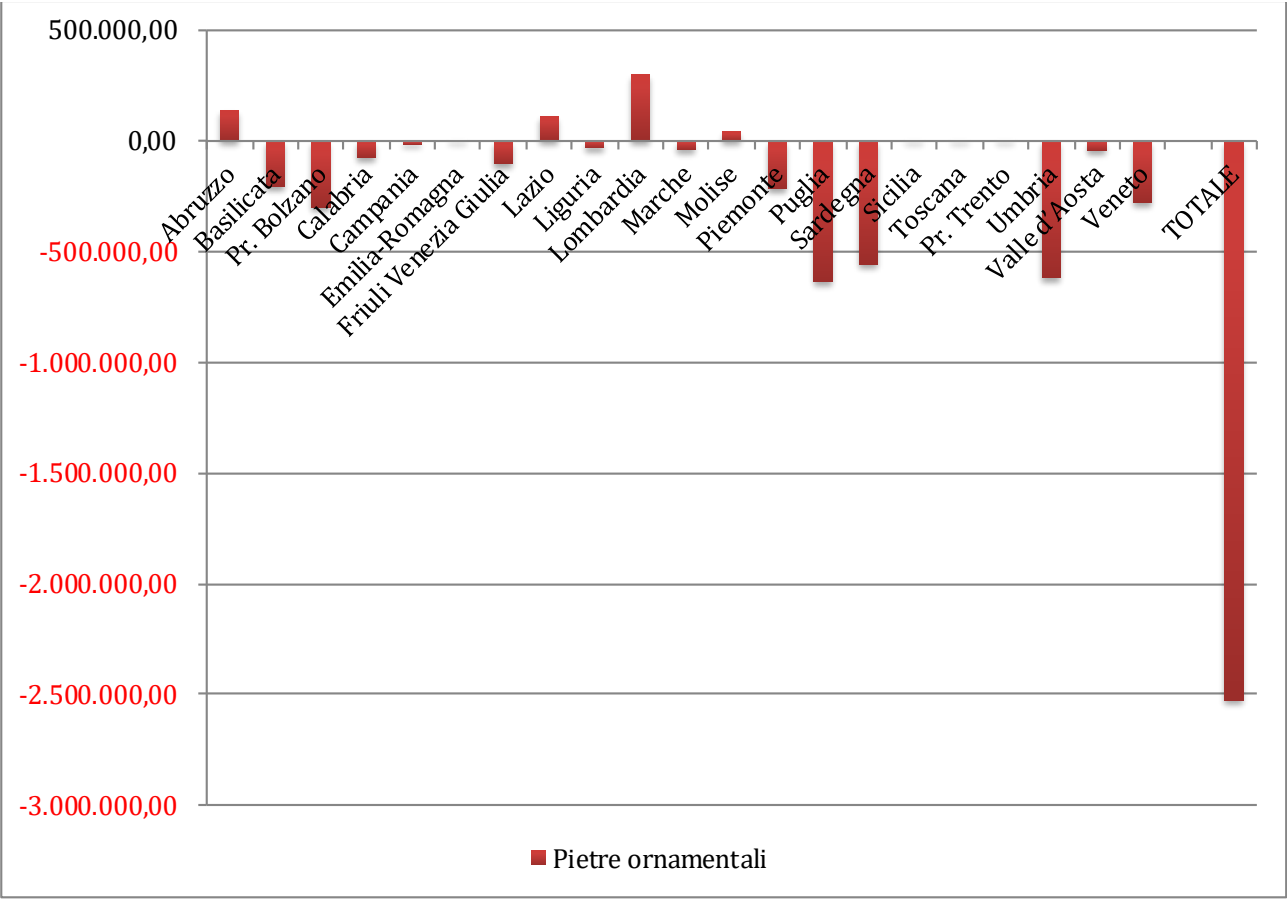
legato alle attività estrattive e nelle Figura 35 e Figura 36 il SAD, in valore assoluto, rispettivamente per le pietre ornamentali e per gli altri materiali.

Figura 34 - Incidenza del SAD stimato sull'attuale gettito totale annuo legato alle attività estrattive con media corretta



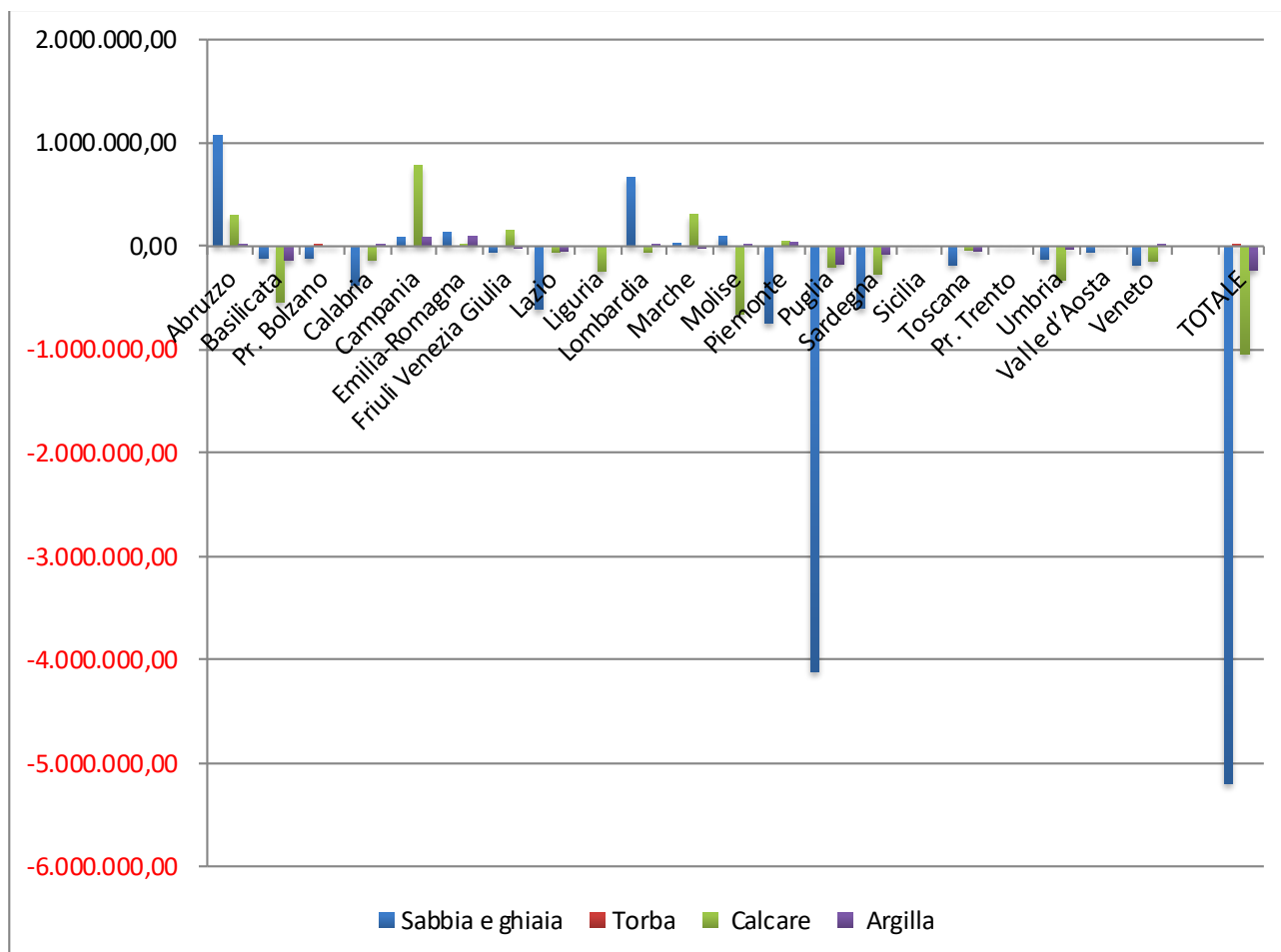
Fonte: Elaborazione degli autori

Figura 35 - SAD in valore assoluto per le pietre ornamentali (valore in euro)



Fonte: Elaborazione degli autori

Figura 36 - SAD in valore assoluto per gli altri materiali estratti (valore in euro)



Fonte: Elaborazione degli autori

Come ulteriore stima, seguendo la stessa logica finora adottata, si è proceduto in Tabella 59 al calcolo del sussidio indiretto attraverso il confronto con la tariffa maggiore applicata a livello nazionale per ogni materiale. Anche in questo caso, sulla base delle stime effettuate, sono evidenziate in rosso le Regioni ed i materiali estratti per i quali si registrano sussidi ambientali dannosi. Complessivamente l'effetto finanziario registra un SAD totale molto più elevato, pari ad oltre circa 107 milioni di euro, che rappresenta il 212% dell'attuale gettito

totale annuo legato alle attività estrattive da cava.

In conclusione, in Tabella 60 si riportano le diverse stime di SAD annuo nazionale per le estrazioni da cave, che variano dai ca 500 mila euro agli oltre 107 milioni di euro; incrementando le tariffe uniche per materiale estratto si generano quindi nuovi e rilevanti gettiti finanziari potenzialmente impiegabili all'interno delle politiche di intervento regionale.

Tabella 59 - Cave: stima dell'effetto finanziario annuo della tariffa unica rispetto alla tariffa maggiore nazionale e incidenza sul gettito totale (migliaia €/anno; %)

Regioni	Sussidio indiretto (rispetto alla Tariffa maggiore applicata a livello nazionale, per ogni materiale)						
	Sabbia ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	Totale	% su gettito totale annuale
Abruzzo	0	0	0	-236	-23	-259	-8%
Basilicata	-234	-1.193	0	-1.045	-294	-2.766	nd*
Bolzano P.A.	-570	-2.282	-86	0	0	-2.938	-592%
Calabria	-1.176	-944	0	-647	-210	-2.977	-262%
Campania	-11.987	-1.034	0	0	0	-1.046	-48%
Emilia-Romagna	-2.527	0	0	-94	-216	-2.837	-86%
Friuli V. Giulia	-377	-864	0	-364	-20	-1.625	-156%
Lazio	-1.726	-4.451	0	-1.123	-195	-7.495	-272%
Liguria	0	-186	0	-656	0	-842	-408%
Lombardia	-12.378	-430	0	-813	-78	-13.699	-91%
Marche	-459	-369	0	-8	-18	-854	-71%
Molise	-97	-1.651	0	-2.083	-136	-3.966	-231%
Piemonte	-3.949	-2.165	0	-488	-123	-6.725	-195%
Puglia	-8.794	-3.847	0	-437	-401	-13.478	-1965%
Sardegna	-1.202	-3.194	0	-517	-172	-5.085	nd*
Sicilia	-2.365	-10.280	0	-650	-291	-13.585	-248%
Toscana	-918	-4.525	0	-808	-149	-6.400	-273%
Trento P.A.	-361	-7.210	0	-90	0	-7.661	-387%
Umbria	-321	-4.532	0	-1.228	-187	-6.268	-604%
Valle d'Aosta	-121	-252	0	0	0	-373	nd*
Veneto	-2.929	-2.546	0	-580	-72	-6.128	-194%
TOTALE	-40.517	-51.955	-86	-11.866	-2.585	-107.009	-212%

n.d.*: indice non calcolabile per quelle Regioni che non hanno nessun gettito totale (legato alla assenza di tariffe su tutti i materiali), Basilicata, Sardegna e Valle d'Aosta

Fonte: Elaborazione degli autori

Tabella 60 – Cave: riepilogo delle diverse stime dell'effetto finanziario annuo della tariffa unica

	Stima effetto finanziario annuo della tariffa unica (valori in migliaia di €)						
	Sabbia e ghiaia	Pietre ornamentali	Torba	Calcare	Argilla	Totale	% su gettito totale annuale
Sussidio indiretto (rispetto alla Media nazionale) solo per le Regioni al di sotto della media	-5.351	-2.498	0	-1.793	-403	-10.046	-20%
Sussidio indiretto (rispetto alla Media Corretta nazionale) solo per le Regioni al di sotto della media	-7.292	-3.119	0	-2.659	-519	-13.589	-27%
Sussidio indiretto rispetto alla Regione con la tariffa più elevata	-40.517	-51.955	-86	-11.866	-2.585	-107.009	-212%

Fonte: Elaborazione degli autori

5.5.4 Gli impatti ambientali delle attività estrattive

Un aspetto importante dell'attività estrattiva è l'impatto ambientale sul territorio; impatto che può proseguire anche una volta che l'attività di estrazione vera e propria è terminata (Gisotti e Gennaro, 2013). In particolare, l'impatto ambientale può iniziare a manifestarsi in diversi momenti: nella fase di estrazione o solo una volta terminata. Si hanno, quindi, sia impatti contestuali al momento dell'estrazione del materiale, sia impatti differiti che si evidenziano all'indomani della fase produttiva della cava. A sua volta, gli impatti contestuali possono essere sia temporanei – reversibili – che permanenti – irreversibili – a seconda del loro perdurare nel tempo, una volta che l'attività estrattiva è terminata. La tipologia di impatto e la sua durata nel tempo dipendono, principalmente, dalla quantità di materiale estratto (mc di materiale), dalla tipologia di territorio interessato e dalla modalità di estrazione.

Inoltre, considerando che l'attività estrattiva comprende anche alcune attività di trasformazione del materiale estratto, alcuni impatti ambientali – indiretti – sono strettamente collegati a tali attività che, normalmente, svolte all'interno della cava (Carrà, 2001).

L'identificazione delle varie tipologie di impatti dell'attività estrattiva costituisce il punto di partenza per analizzare gli effetti ambientali delle politiche, regionali e nazionali, che regolano il settore compresa la pianificazione territoriale nelle aree interessate dall'attività estrattiva (Balletto, 2001). In particolare, tali effetti, ambientalmente negativi, vanno ancora di più considerati nel momento in cui, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, si configurano situazioni di incentivazione dell'attività estrattiva (Gisotti e Gennaro, 2013).

In Tabella 61 riportiamo la classificazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività estrattiva, così come definiti dal Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Umbria (2005).

Tabella 61 – Effetti ambientali dell'attività estrattiva da cave

Effetti contestuali temporanei		Effetti contestuali permanenti		Effetti differiti	
Diretti (fase estrattiva)	Indiretti (fase trasformazione)	Diretti (fase estrattiva)	Indiretti (fase trasformazione)	Diretti (fase estrattiva)	Indiretti (fase trasformazione)
Impatto visivo sul paesaggio	Polveri	Impatto visivo sul paesaggio		Instabilità strutturale	
Polveri	Rumore	Sterilizzazione del suolo		Dissesto idrogeologico	
Rumori	Inquinamento dell'aria	Perdita di biodiversità		Erosione dei suoli	
Vibrazioni	Inquinamento delle acque			Perdita di biodiversità	
Air blast				Perturbazioni tecnologiche	
Proiezione di frammenti				Ripercussioni socio-economiche	
Traffico pesante					
Modificazioni idrogeologiche					
Occupazione di superficie					

Fonte: Piano Regionale delle Attività Estrattive, Regione Umbria, 2005.

In generale è necessario, quindi, non solo prevedere e garantire un buon ripristino delle condizioni ambientali alla fine dell'attività di estrazione, ma anche definire la fase produttiva in maniera tale da ridurre gli impatti derivanti dall'estrazione e trasformazione del materiale.

Dall'impatto sul paesaggio, alla produzione di polveri, inquinamento acustico, interferenza con le acque sotterranee, sono tutti impatti ambientali che configurano gli incentivi all'attività estrattiva come SAD.

Infine, è importante sottolineare come tutti gli impatti ambientali dell'attività estrattiva vanno a determinare degli impatti diretti sulla

biodiversità locale; risulta quindi importante effettuare un'analisi ex ante della biodiversità nell'ecosistema di riferimento analizzandone tutti gli aspetti e caratteristiche biofisiche. Questo consente di stabilire le modalità di sfruttamento della cava e, in un secondo momento, il recupero ambientale, ripristinando gli habitat precedentemente rilevati (Melki, 2007).

Se adeguatamente pianificate, alcune fasi dell'attività estrattiva, possono offrire un contributo attivo alla conservazione della biodiversità. Studi condotti in alcuni paesi europei, in zone caratterizzate da attività estrattive, hanno dimostrato che alcune specie

protette divenute rare, trovano rifugio nei nuovi habitat offerti dai vecchi siti di estrazione recuperati (Unicem, 2008).

5.6 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI REGIONALI: CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

I sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS e la certificazione ambientale di prodotto ECOLABEL possono essere incentivati tramite l'introduzione di legislazioni regionali e nazionali che riconoscono benefici e incentivi per le organizzazioni che ottengono tali certificazioni³⁵⁸.

L'introduzione di questi provvedimenti agevolativi di fatto permette alle organizzazioni di coprire, almeno in parte, i costi aggiuntive determinati dal miglioramento delle prestazioni ambientali della propria attività. Negli ultimi anni il Legislatore ha inserito agevolazioni di varia natura sia a livello nazionale che locale, creando così una struttura diversificata di incentivi.

A seguire, nella Tabella 62 e nella Tabella 63, riportiamo l'elenco delle Agevolazioni Finanziarie e dei Finanziamenti, introdotti a livello regionale ed attualmente in vigore. I dati sono stati forniti dall'Ispra, che rispondendo all'esigenza di diffondere la conoscenza di tali agevolazioni presenti sul territorio nazionale ha realizzato il “Catalogo degli Incentivi EMAS/Ecolabel”.

³⁵⁸ Il presente Cap. 5.6 sulle certificazioni ambientali e il successivo Focus 9 sono a cura di Salvatore Curcuruto e Barbara D'Alessandro (Ispra - Dipartimento per la Valutazione, i Controlli e la Sostenibilità ambientale - Servizio Certificazioni Ambientali/Sezione Emas)

Tabella 62 – Agevolazioni finanziarie

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
1	D.G.R. 308 del 24/06/2009 DM del 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008.	È prevista la riduzione dei costi istruttori per le aziende dotate di SGA nella proporzione del 15% per chi è certificato ISO 14001 e del 25% per chi è registrato EMAS	2009	Si	Abruzzo	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale
2	Delib.G.R. del 14/04/2004 n. 674 "Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D. Lgs. 36/03 e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D.Lgs. 209/03."	Riduzione oneri di ispezione annuale dopo l'inizio dell'attività per discariche di rifiuti, impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata per i soggetti in possesso di registrazione EMAS (-20%) o ISO 14001 (-10%)	2004	Si	Emilia-Romagna	Si	No	Si	Rifiuti
3	L.R. n. 18 del 21/06/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”	Riduzione delle spese istruttorie per aziende registrate EMAS o certificate ISO 14001	1999	Si	Liguria	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale
4	Regolamento n. 2 del 19/03/2002 "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti"	Riduzione onere di servizio per impianti di gestione rifiuti registrati EMAS (- 50%) o certificati ISO 14001 (- 40%)	2002	Si	Liguria	Si	No	Si	Rifiuti

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
5	Delib.G.R. 14/07/2015, n. 10/3827 "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59." Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 luglio 2015, n. 30.	alle tariffe complessive vanno applicati i seguenti sconti in caso di certificazioni ambientali: 40% in caso di certificazione EMAS; 30% in caso di certificazione ISO 14001.	2015	Si	Lombardia	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale
6	Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale"	Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per le organizzazioni registrate EMAS (-50%) o certificate ISO14001 (-20%).	2010	Si	Lombardia	Si	No	Si	VIA
7	D.G.R. 4626 del 28/12/2012 "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.9 c4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della DGR n.10124/2009 e SMI)."	Riduzione degli oneri delle istruttorie autorizzative e dei costi dei controlli per le organizzazioni AIA registrate EMAS (- 30%) o certificate ISO 14001 (- 20%).	2012	Si	Lombardia	Si	No	Si	IPPC
8	Regione Piemonte - DPGR 6/R del 10/10/2005 "Regolamento regionale recante: Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica"	Riduzione del 15% del canone regionale per l'uso di acqua pubblica per le organizzazioni registrate EMAS o ISO 14001	2005	Si	Piemonte	Si	No	Si	Acqua
9	Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Piemonte n. 39 del 31.5.2013	Riduzione delle 20% delle tariffe applicate dall'ARPA per i possessori della Registrazione EMAS.	2013	Si	Piemonte	Si	No	No	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
10	L.R. 25/03/2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014. Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 2015, n. 16, parte prima.	L'adesione volontaria delle imprese a EMAS, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell'ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni;	2015	Si	Toscana	Si	No	No	Recupero ambientale territorio
11	Delib. Giunta Reg. del Veneto 26 maggio 2009, n. 1519 Tariffario per il rilascio, rinnovo e controllo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a livello Regionale e Provinciale.	La Regione Veneto ha individuato una serie di agevolazioni e riduzione delle tariffe per le procedure connesse all'A.I.A., tra cui una specifica riduzione per le aziende registrate EMAS (25%) e certificate ISO 14001 (10%)	2009	Si	Veneto	Si	No	Si	IPPC
12	Delib.G.R. n. 798 del 30/05/2016 - Non pubblicata sul B.U.R. Approvazione del tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna	Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la registrazione ambientale EMAS e/o la certificazione di prodotto Ecolabel UE ai sensi del Regolamento CE/66/2010 si applica una riduzione del 30% sulle tariffe previste dal presente Tariffario. Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 si applica una riduzione del 15% sulle tariffe previste dal presente Tariffario.	2016	Si	Emilia-Romagna	Si	Si	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale
13	Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 14 - B.U.R. n. 216 del 18 luglio 2014 Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna	Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese nel titolo di cui al comma 4, sono ridotte del 25% per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del 15% per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.	2014	Si	Emilia-Romagna	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
14	L.R. 20/04/2018, n. 4 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 101.	Art. 31 Spese istruttorie. ... 2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Reg. (CE) n. 761/2001 e la decisione 2001/681/CE e la decisione 2006/193/CE della Commissione, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50%.	2018	Si	Emilia-Romagna	Si	No	Si	VIA
15	Delib.G.R. 19/06/2017, n. 10/6734 Definizione delle metodologie per la pianificazione e per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 (Incidente rilevante) presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 105/2015. Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 giugno 2017, n. 26.	Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.	2017	Si	Lombardia	Si	No	Si	Incidente rilevante (Seveso)
16	Delib.G.R. 05/04/2018, n. 569 Art. 22 L.R. n. 19/2010 - Determinazione della tariffa per le attività estrattive per l'anno 2018 (estratto 2017). Pubblicata nel B.U. Puglia 4 maggio 2018, n. 62.	E' previsto, anche dagli ultimi aggiornamenti della tariffa, che le ditte estrattive in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001 possano beneficiare di una riduzione della tariffa del 5%, mentre quelle in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato EMAS, possano beneficiare di una riduzione della tariffa del 10%.	2018	Si	Puglia	Si	No	Si	Sviluppo sostenibile

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
17	Delib.G.R. 19/12/2017, n. 1437 Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. n. 25/1998, in attuazione dell'art. 20-novies della L.R. n. 25/1998. Pubblicata nel B.U. Toscana 3 gennaio 2018, n. 1, parte seconda.	2. di prevedere le seguenti riduzioni percentuali da applicare agli oneri, qualora si verifichino le rispettive condizioni: a) in caso di imprese in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento EMAS, nella misura del 40%; b) in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del 30%;	2017	Si	Toscana	Si	No	Si	Rifiuti
18	L.R. 09/05/2019, n. 11 Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2019, n. 39.	Art. 9 Oneri istruttori (In vigore dal 31 maggio 2019) 1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro. 2. Gli oneri a carico del proponente per il procedimento di VIA previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.	2019	Si	Marche	Si	No	Si	VIA

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
19	Delib. G.R. 06/07/2018, n. 31-7186 Criteri per la determinazione di misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti, diversi delle discariche, che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi e determinazione dell'entità delle misure ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettere h) ed i) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 luglio 2018, n. 28.	Gli importi dovuti ai comuni a titolo di compensazione sono ridotti del 15% se l'impianto è in possesso delle certificazioni ambientali EMAS o ISO 14001	2018	Si	Piemonte	Si	No	Si	Rifiuti
20	Delib. G.R. 01/10/2018, n. 1068 Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018. Pubblicata nel B.U. Toscana 10 ottobre 2018, n. 41, parte seconda.	Qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001 la riduzione è pari al 10%	2018	Si	Toscana	Si	No	Si	Acqua
21	Delib. G.R. 03/12/2018, n. 1332 Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. n. 13/R del 2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della Delib. G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli. Pubblicata nel B.U. Toscana 12 dicembre 2018, n. 50, parte seconda.	Allegato B Tariffario AUA ... 1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE 1.5 RIDUZIONI DELLE TARIFFE • 40% in caso di registrazione ai sensi del regolamento EMAS; • 30% in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;	2018	Si	Toscana	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale, IPPC

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
22	Delib. G.P. 18/12/2018, n. 1384 - Provincia Autonoma di Bolzano Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di energia, tutela dell'ambiente e del clima. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 dicembre 2018, n. 52, Supplemento. n. 3.	Art. 4 Determinazione ed entità dei contributi. 1. Il contributo per le iniziative di cui ai presenti criteri è concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse. 2. La percentuale del 60 per cento viene aumentata del 5 per cento per i richiedenti (enti pubblici, associazioni, fondazioni e cooperative sociali) che dimostrano di essere in possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE.	2018	Si	Trentino Alto Adige (BZ)	Si	Si	Si	Energia
23	Delib.G.R. 06/05/2019, n. 589 Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 Ambiente. Approvazione. Pubblicata nel B.U. Umbria 22 maggio 2019, n. 26, S.O. n. 2.	Allegato Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo ... 1. TARIFFA ISTRUTTORIA ... 1.2 Tariffa per rilascio di nuova AIA Per le installazioni certificate ISO 14001 o registrate EMAS sono previste le ulteriori riduzioni non cumulabili tra loro rispettivamente del 15% e 25%.	2019	Si	Umbria	Si	No	Si	IPPC
24	D.P.Reg. 05/07/2019, n. 0113/Pres. Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 previsti dall'articolo 25 della legge regionale 34/2017. Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2019, n. 29.	Allegato A Calcolo degli oneri per le attività istruttorie ... 1.3 Certificazioni impianto L'esistenza di certificazione ISO o EMAS relative all'impianto oggetto dell'istanza autorizzativa comporta una riduzione degli oneri con certificazione ISO - 15%, EMAS - 35%	2019	Si	Friuli Venezia Giulia	Si	No	Si	Rifiuti

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
25	Delib.G.P. 15/06/2018, n. 1040 Approvazione del tariffario da applicare nella Provincia autonoma di Trento in relazione alle istruttorie di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffario AIA-IPPC per la Provincia autonoma di Trento).	Nel tariffario AIA-IPPC per la Provincia autonoma di Trento sono previste riduzioni dei costi istruttori per le organizzazioni in possesso di un sistema di gestione ambientale EMAS e/o 14001	2018	Si	Trentino Alto Adige (Trento)	Si	No	Si	Autorizzazioni, istruttorie, monitoraggio e controllo ambientale

Tabella 63 – Finanziamenti

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
1	Delibera Giunta Regionale n. 86 del 09/03/2015 Aiuti per il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane. Pubblicata nel B.U. Campania 16 marzo 2015, n. 18.	Sono ammessi a contributo progetti..., che rientrano nelle seguenti categorie: a. conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali quali ad esempio: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO, ecc;	2015	Si	Campania	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali
2	Delib.G.R. 20/12/2016, n. 793 POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 - "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)", dell'Asse prioritario 3 - Competitività.	Tra le spese ammissibili al bando sono comprese quelle per i sistemi di gestione e certificazione EMAS ed Ecolabel	2016	Si	Lazio	Si	Si	No	Sviluppo sostenibile
3	Det. Reg. 05/10/2016, n. DPD019/229 Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - (CCI 2014IT06RDRP001).	Tra i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli sono compresi: ISO 14001 EMAS ed ECOLABEL	2016	Si	Abruzzo	Si	Si	Si	Recupero ambientale territorio, Sviluppo sostenibile

n.	Titolo	Descrizione	Anno	In vigore	Regione	EMAS	Ecolabel	Iso 14001	Settore
4	Delib.G.R. 27/06/2017, n. 44-5253 Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), relativi alle Misure delle Priorità 1, 2, 5 e Assistenza Tecnica. Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Spesa di euro 520.586,46 capitoli vari del Bilancio finanziario 2017/2019. Approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici. Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 luglio 2017, n. 27. Allegato D	CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI ... - adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione.	2017	Si	Piemonte	Si	Si	Si	Sviluppo sostenibile
5	Delib. G.R. 03/06/2019, n. 11/1703 Bando per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia: approvazione dei criteri attuativi - Fase 1 e Fase 2. Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 giugno 2019, n. 23.	Allegato A Criteri per l'attuazione del "Bando per l'innovazione delle Filiere di Economia circolare in Lombardia - Fase 1 e Fase 2" ... Spese ammissibili ... c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto.	2019	Si	Lombardia	Si	Si	Si	Certificazioni ambientali
6	Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)	All'art. 24 si istituisce il Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici, finalizzato anche allo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto Ecolabel	2013	Si	Trentino Alto Adige (Trento)	Si	Si		Sviluppo sostenibile

Focus 9.

INCENTIVI FISCALI PER SOSTENERE LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS: L'ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA E IPOTESI DI REPLICABILITÀ.

1. Il contesto di riferimento

Il Regolamento europeo n. 1221/2009 denominato EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), è un sistema di gestione ambientale volontario nato per fornire a qualsiasi organizzazione, pubblica e privata, strumenti e modalità per valutare, gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Le parole chiave di EMAS sono: conformità normativa, ottimizzazione dei processi di produzione, uso efficiente delle risorse, miglioramento continuo delle performance ambientali e riduzione dell'impatto ambientale. Nella sua applicazione, ormai venticinquennale, EMAS ha dimostrato di esercitare una positiva influenza sulla competitività delle organizzazioni, grazie alla maggiore credibilità, ai risparmi conseguiti, alla capacità di stimolare cambiamento e innovazione nelle aziende, specialmente in termini di adozione di tecnologie verdi e BAT (migliori tecniche disponibili). Per queste sue caratteristiche EMAS è considerato uno degli strumenti "strategici" per lo sviluppo di un'economia più circolare³⁵⁹ così come per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 12 "garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Tuttavia, ancora diversi ostacoli limitano la consistente diffusione di EMAS a livello nazionale ed europeo, quali l'insufficiente conoscenza dello strumento, e delle sue potenzialità, da parte del mercato, le aspettative deluse in tema di ritorno di immagine, in particolare per le piccole imprese, la carenza di adeguate politiche agevolative pubbliche (incentivi e semplificazioni). In particolare, quest'ultima criticità è stata oggetto di diversi studi condotti negli ultimi anni che hanno dimostrato come la presenza di forme agevolative pubbliche abbia un forte effetto nel favorire la diffusione e il mantenimento di EMAS. Dal Progetto Life BRAVE, che ha condotto un'indagine su circa 250 imprese europee registrate EMAS, è emerso come per il 55% del campione "l'accesso a forme di semplificazione" abbia rappresentato una delle principali motivazioni per attuare un sistema di gestione ambientale³⁶⁰; analogamente uno studio svolto nel 2016 dall'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con Ispra ha rilevato come l'abbandono di EMAS da parte delle organizzazioni registrate è avvenuto soprattutto per la "mancanza di semplificazioni amministrative/burocratiche"³⁶¹. Inoltre tra le possibili forme di agevolazioni proposte (sconti sulle garanzie fidejussorie, riduzioni sui controlli, riduzioni fiscali, ecc...) le organizzazioni hanno espresso una larga preferenza per misure di sgravio fiscale.

³⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "L'anello mancante: un piano d'azione europeo per l'economia circolare", Bruxelles, 2.12.2015, COM(2015) 614 final e il successivo Rapporto della Commissione Europea "Moving towards a circular economy with EMAS" – 2017.

³⁶⁰ Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, 2013: *EMAS implementation in the EU: level of adoption, benefits, barriers and regulatory relief*. B.R.A.V.E. Project. Survey on European EMAS organisations.

http://www.braveproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/Report-survey-europa_-rev-19122013.pdf.

³⁶¹ *Indagine sulle Organizzazioni che abbandonano EMAS: analisi delle motivazioni e proposte per un rilancio dello schema* (Ispra, 2016), Rapporti 249/2016.

Ma perché riconoscere alle organizzazioni registrate EMAS dei benefici economici con fondi pubblici? La *ratio* risiede nel fatto che queste organizzazioni sostengono sforzi aggiuntivi (in termini di risorse economiche, umane, tecniche, organizzative) per garantire un miglioramento delle proprie performance ambientali oltre i limiti di legge, livello su cui altrimenti potrebbero posizionarsi, che si traduce, in ultima istanza, nella riduzione dei costi socio-ambientali.

Partendo da questi presupposti, l'esperienza più significativa condotta in ambito nazionale rispetto all'adozione di sgravi fiscali a favore di organizzazioni EMAS è quella della regione Toscana che a partire dal 2004 ha introdotto una riduzione dell'IRAP per le aziende registrate, con l'obiettivo di sostenere la diffusione delle certificazioni e favorire in tal modo processi di riqualificazione ambientale del sistema produttivo regionale. La misura è stata annualmente riconfermata fino al 2016 sulla base della Legge Regionale n. 79 del 24 dicembre 2013 "Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)".

2. Lo studio condotto

2.1 L'esperienza toscana

L'esperienza toscana è stata oggetto, in particolare, di uno studio condotto nell'ambito del Progetto Life B.R.A.V.E.R.³⁶², quale prosecuzione delle attività già sviluppate nel precedente Life B.R.A.V.E. (vedi nota 2), con la finalità di verificare la riproducibilità di tale esperienza anche ad altri contesti regionali. Di seguito, si riporta pertanto una sintesi dell'analisi condotta e dei risultati più significativi emersi nel documento *"La riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese registrate EMAS. Studi a supporto dell'introduzione di un'aliquota agevolata per le organizzazioni registrate"*, che si basa a sua volta su due precedenti studi a carattere regionale³⁶³.

Il documento spiega come, nonostante, tali studi siano riferiti a periodi temporali passati, possono ugualmente fornire indicazioni utili per descrivere potenziali scenari legati all'applicazione della misura di semplificazione nelle regioni italiane in quanto:

- la situazione della Regione Toscana, in termini di registrazioni EMAS nell'anno 2007, è rappresentativa di diverse regioni del centro-sud, in cui la diffusione di tale schema è ancora modesta e presenta significativi margini di miglioramento;
- entrambi gli studi si riferiscono ad un periodo temporale precedente alla recente crisi economico-finanziaria e, pertanto, maggiormente capace di descrivere un possibile scenario futuro caratterizzato da una ripresa economica;

³⁶² L'Università Bocconi è capofila coordinatore del Progetto europeo BRAVER – *"Boosting Regulatory Advantages Vis à vis Emas Registration"* a cui partecipano altri sei Partner, appartenenti a diversi Paesi Membri dell'UE: Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa (Italia); ENVITECH Ltd (Cipro); INERCO (Spagna); Ministero dell'Ambiente della Repubblica Ceca; ENVIROS s.r.o. (Repubblica Ceca); Scientific research centre Bistra Ptuj (Slovenia). Il Progetto, di durata triennale, è iniziato il 1 ottobre 2016. www.lifebraver.eu.

³⁶³ Gli studi condotti sempre in ambito Life BRAVER sono:

- *"Ipotesi di revisione del beneficio IRAP per le imprese EMAS in Toscana"* è stato finalizzato a riformulare l'agevolazione IRAP, originariamente introdotta in Toscana nel 2004, al fine di focalizzarla solo sull'adozione di EMAS da parte delle PMI e sugli investimenti finalizzati al perseguimento del miglioramento continuo;

- *"L'introduzione della misura di riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001 e la compensazione della perdita di gettito nel bilancio della Regione Lombardia"* è stato finalizzato a simulare l'adozione dell'agevolazione IRAP in Regione Lombardia, mostrandone i possibili effetti e le eventuali possibilità di compensazione.

- le stime economiche legata alla perdita di gettito, riferite ad alcuni dei contesti geografici italiani maggiormente sviluppati, offre un riferimento valido e cautelativo per analoghe valutazioni in altre regioni.

Tornando all'analisi dell'esperienza toscana, come già detto, la Regione ha adottato la misura di riduzione dell'IRAP a partire dal 2004, ed inizialmente l'incentivo prevedeva un'aliquota ridotta al 3,21% per le imprese EMAS e del 3,53% per quelle ISO14001 mentre restava al 3,9% per tutte le altre organizzazioni. Dal 2014 in poi la Regione ha poi deciso di modificare l'incentivo riconoscendolo solo alle organizzazioni EMAS e integrando tale riduzione IRAP con un ulteriore credito fiscale, pari a 15.000 euro, per le PMI che intendevano ottenere EMAS. L'incentivo, sin dal suo avvio, ha dato effetti positivi, infatti tra il 2005 ed il 2010 la diffusione di SGA certificati ha registrato un forte incremento, in particolare, in alcuni anni (2005/2007) ha superato il 150%, portando le registrazioni EMAS in questa Regione da 8 nel 2004 a 133 nel 2010³⁶⁴. Negli anni successivi (2011/2016), ha sostenuto le registrazioni EMAS, che risultavano 136 nel 2016, anno della sospensione dell'incentivo, evidenziando come nel medesimo periodo, a livello nazionale, ci sia stata una contrazione delle registrazioni EMAS del 15%.

Altro elemento di interesse è che lo sconto fiscale ha permesso alle organizzazioni EMAS di coprire i costi di attuazione e di mantenimento di un SGA registrato EMAS. Di seguito si riporta una tabella che con i costi dell'EMAS, come emersi da uno studio europeo (*Milieu Ltd.and RPA Ltd*, 2009), e li confronta: con i risparmi fiscali medi, considerando l'anno 2009, forniti dalla Regione Toscana; con i risparmi fiscali dichiarati dalle organizzazioni EMAS nell'ambito dell'indagine BRAVE³⁶⁵, finalizzata a rilevare il reale risparmio ottenuto dalle organizzazioni di diversa dimensione. Tale confronto permette di ottenere il tasso di copertura riferito ad entrambe le tipologie di risparmi (Tabella 64). Come si evince dalle percentuali, l'agevolazione fiscale ha permesso alle imprese di coprire interamente o quasi i suddetti costi. Nel caso delle piccole e medie imprese è emerso che, in riferimento a quanto stimato con i calcoli sul risparmio medio e a quanto dichiarato nell'indagine BRAVE, si ha un'eccedenza oltre alla copertura dei costi. Tale beneficio è risultato significativo anche per le imprese con oltre 250 dipendenti, a cui l'incentivo IRAP ha garantito una copertura dei costi del 56%.

³⁶⁴ La misura, originariamente (2004) prevista per le organizzazioni registrate EMAS ed ISO 14001, è stata successivamente circoscritta alle sole imprese EMAS, cercando di dare un ulteriore impulso alla diffusione dello schema, formulandola in modo da supportare i costi per le nuove registrazioni.

³⁶⁵ Tale dato è stato calcolato come media ponderata tra numero di rispondenti, distinti in piccola, media, grande organizzazione e gli ammontare dei diversi range (2500€ -5000€, da 5001€ a 10000€, da 10001 € a 25.000€, da 25001€ a 40000€).

Tabella 64 – Tasso di copertura dei costi di EMAS

Dimensione impresa	Costo EMAS	Risparmio medio IRAP (2009)	Risparmio IRAP dichiarato (survey BRAVE)	Tasso di copertura dei costi*	Tasso di copertura dei costi**
Piccola	20.000	28.037	33.000	100%	100%
Media	35.000	28.037	35.000	80%	100%
Grande	50.000	28.037	41.000	56%	81%

**Stimato su risparmio IRAP, **Stimato su risparmio dichiarato nell'indagine BRAVE*

Fonte: Dati studio Milieu Ltd. and RPA Ltd, 2009, Regione Toscana, indagine BRAVE.

In conclusione, lo studio ha mostrato chiaramente come la riduzione dell'IRAP abbia costituito in Toscana una risorsa fondamentale per la diffusione e il mantenimento delle certificazioni ambientali.

2.2 Scenari di replicabilità in altre regioni

A partite dai dati registrati in Toscana, è stato condotto uno studio in Regione Lombardia (si veda nota 5) con l'obiettivo di simulare l'introduzione di un'aliquota IRAP agevolata per le imprese registrate EMAS nel territorio lombardo valutando le possibili modalità di copertura del mancato gettito regionale conseguente all'adozione della misura.

Il primo passo è stato valutare e confrontare i trend delle registrazioni EMAS che si sono osservati sia in Toscana, dove la misura è stata introdotta, sia in Lombardia, dove ciò non è avvenuto. Il confronto ha interessato il triennio successivo al 2004, anno di introduzione della misura. In Toscana, nel triennio 2005-2007, la crescita nel numero di registrazioni EMAS si è attestata a +650%, a fronte dell'incremento lombardo pari a +120%, tali dati hanno permesso di calcolare il "differenziale fisiologico", dovuto all'agevolazione IRAP, pari al 530%.

Il calcolo della perdita di gettito che si avrebbe sul bilancio lombardo ha richiesto una serie di analisi relative a: la composizione del tessuto imprenditoriale lombardo per classe di addetti; il calcolo dell'IRAP medio per dipendente per dimensione di imprese; il calcolo dell'IRAP pagato nel complesso da ogni classe dimensionale di imprese; il calcolo dell'IRAP pagato dalle imprese registrate EMAS; l'applicazione, alle organizzazioni registrate EMAS, del differenziale fisiologico precedentemente ricavato; la stima della perdita di gettito causata dalla minore entrata per l'aumento delle registrazioni a seguito dell'introduzione della misura.

Stimando un incremento del 530% (differenziale fisiologico) del numero delle imprese EMAS in Lombardia si passerebbe da 140 ad un totale stimato di 742 unità. Sulla base delle rielaborazioni effettuate è stata stimata la perdita di gettito da coprire nel bilancio regionale lombardo, dovuta alla riduzione dell'IRAP da 3,90% al 2,98% per le imprese EMAS, in un ammontare pari € 58.659.186. Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dei diversi scenari di perdita del gettito corrispondenti ai differenti livelli di riduzione dell'IRAP (**Tabella 65**).

Tabella 65 – Scenari di introduzione dell'incentivo

ALiquota	PERDITA DI GETTITO (€)
3,90%	//
3,80%	6.375.998
3,70%	12.751.997
3,60%	19.127.995
3,50%	25.503.994
3,40%	31.879.992
3,30%	38.255.991
3,20%	44.631.989
3,10%	51.007.988
3,00%	57.383.986
2,98%	58.659.186

Tale perdita di gettito potrebbe essere ridotta nel caso in cui si escludessero dall'agevolazione le imprese di grandi dimensioni, limitandola quindi alle sole PMI. Infatti, da diverse analisi condotte dall'Ispira, le PMI risultano essere le categorie più scoperte rispetto alle agevolazioni esistenti in ambito nazionale e regionale e meno attrezzate per utilizzare i benefici connessi con il ritorno di immagine. Diversamente, le grandi imprese usufruiscono della maggior parte delle agevolazioni pubbliche, quali ad esempio riduzioni di tariffe e benefici procedurali connesse con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sconti sulle fidejussioni bancarie, e sono inoltre meglio organizzate per sfruttare appieno i benefici in termini di immagine e di rapporti più "sereni" con gli stakeholder (es. comunità locale, Pubblica Amministrazione, dipendenti).

Si è pertanto provato a stimare l'effetto che l'esclusione delle grandi imprese avrebbe in termini di minore riduzione del gettito e si è ottenuta una notevole riduzione in quanto *la nuova perdita da compensare sarebbe pari a 17.505.944 euro*.

Passando all'analisi dei possibili scenari di compensazione lo studio ha valutato tutte le tasse regionali attive e sulla base delle valutazioni di sostenibilità economica e di coerenza rispetto alla finalità ambientale dell'agevolazione, si è focalizzata infine su:

- il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, scelta adottata in Toscana;
- la Tassa automobilistica regionale, tenendo conto però dell'esclusione dalla tassa dei veicoli meno inquinanti quali quelli ad alimentazione ibrida, bifuel, a benzina appartenente alla classe Euro 5 o superiore e a gasolio appartenente alla classe Euro 6.

Si riportano di seguito gli scenari di incremento del Tributo (Tabella 66) e della Tassa (Tabella 67).

), evidenziando come è possibile effettuare, in entrambi i casi, il confronto tra gli sforzi di incremento nel caso di copertura della precedente riduzione di gettito (euro 58.659.186) e della nuova minore riduzione di gettito calcolata avendo escluso le grandi imprese dall'agevolazione (euro 17.505.944).

Tabella 66 – Scenari di compensazione con Tributo per conferimento in discarica

PERDITA DI GETTITO (€)	MAGGIORAZIONE IN % DEL TRIBUTO
6.375.998	63,76%
12.751.997	127,52%
17.505.944	175,06%
19.127.995	191,28%
25.503.994	255,04%
31.879.992	318,80%
38.255.991	382,56%
44.631.989	446,32%
51.007.988	510,08%
57.383.986	573,84%
58.659.186	586,59%

Rispetto al gettito derivante dal Tributo per conferimento in discarica, si evidenzia che le entrate annuali previste si aggirano intorno ai 10.000.000 €, quindi il nuovo importo del Tributo sarà di 27.505.944 €. La fattibilità dell'incremento, ancorchè sostenibile in linea di massima, andrà valutata analizzando il contesto regionale nel quale si inserisce, tuttavia, si tenga presente che la Regione Toscana, per compensare la riduzione dell'IRAP, ha incrementato l'importo di conferimento dei rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico del 70% circa (da 4,33 € a 7,33 € a tonnellata).

Tabella 67 – Scenari di compensazione con Tassa automobilistica regionale

PERDITA DI GETTITO (€)	MAGGIORAZIONE IN % DEL TRIBUTO
6.375.998	0,65%
12.751.997	0,51%
17.505.944	1,79%
19.127.995	2,02%
25.503.994	2,04%
31.879.992	3,06%
38.255.991	4,08%
44.631.989	5,10%
51.007.988	5,20%
57.383.986	5,95%
58.659.186	5,99%

Rispetto alla Tassa automobilistica, partendo da un gettito annuo pari a 980 milioni di € si arriverebbe al nuovo importo di 997 milioni di €. Tale soluzione si può ritenere sostenibile economicamente, per due motivi: la tassa è di entità assai elevata, dunque un aumento percentuale ridotto risulta sufficiente al fine della compensazione, e, in secondo luogo, va considerato che la Lombardia è una regione con elevatissimo numero di veicoli pro-capite (con un conseguente inquinamento dell'aria estremamente elevato): una maggiore tassazione automobilistica sarebbe perciò coerente ed economicamente sostenibile, poiché il singolo utente ne percepirebbe in minima parte l'effetto.

3. La proposta

Alla luce delle valutazioni effettuate si evince la fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione di agevolazioni fiscali a sostegno delle certificazioni ambientali, con differenti scenari di copertura della conseguente riduzione del gettito fiscale da valutare e graduale in base al contesto regionale.

Alla luce di ciò e dell'efficacia che la misura ha dimostrato avere nel contesto regionale toscano, così come del largo consenso che l'iniziativa ha ottenuto anche a livello comunitario, si individua l'opportunità di inserire nella prossima Legge Finanziaria la possibilità, da parte delle Regioni, di *introdurre una riduzione, per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni (PMI) registrate EMAS, dell'aliquota IRAP da un minimo dello 0,30 ad un massimo dello 0,60 punti percentuali*. Oltre a graduare la percentuale di sconto fiscale, le regioni interessate potranno: stabilire delle soglie al di sopra delle quali l'aliquota ridotta non viene applicata (es. un certo valore della produzione netta); individuare dei settori strategici sui quali avviare l'agevolazione. Si evidenzia infine come un'eventuale ridefinizione dei tributi regionali a tale scopo si presenterebbe come una correzione in chiave "ambientale" del sistema fiscale regionale, quale necessaria trasformazione ormai richiesta in ambito nazionale ed europeo.

5.7 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (CAP.5)

ANPAR (2002), “Elementi chiave del settore del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione”
A.R.R.R. SpA, “Promozione della corretta gestione finalizzata al recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, novembre 2002.

Balletto G. (2001), Elementi di pianificazione ambientale delle aree interessate dall'attività Estrattiva. CUEC.

Bressi G. (1999), “Tecnologie di riciclaggio dei rifiuti da C&D” in “Riciclare per l'ambiente - Le materie prime, seconde e gli inerti in edilizia”, Pisa 1999.

Carrà N. (2001), Cave e ambiente: la pianificazione dell'attività estrattiva. Biblioteca del Cenide.

Cian P. e L. Zammarian (2003), “Attività estrattiva in sottoterraneo: costi, ammortamenti, incertezza autorizzativa”, Convention mineraria - “I Minerali per l'Industria”, Torino, 9-10 giugno 2003.

Cutaia L. e G. Mastino (2006), “Meno Cave, Meno Discariche. La linea ferroviaria veloce Bologna-Firenze: ipotesi per l'utilizzo dei materiali di scavo”, Franco Angeli, Milano, 2006.

De Carli A. (2017), Il valore economico dei servizi ecosistemici connessi alle risorse idriche. *Biologia Ambientale*, 31 (1): 1-8.

European Aggregates Association e UEPG (2005), “Providing essential materials for Europe”, Annual report 2005.

FISE UNIRE (2005), L'Italia del recupero: rapporto FISE UNIRE sul riciclo dei rifiuti. 6a edizione, Federazione Imprese di Servizi Unione nazionale Imprese Recupero, Roma.

Giordanengo F. (2003), “La valutazione di impatto ambientale in tema di cave e miniere”, Convention Mineraria - “I Minerali per l'Industria”, Torino, 9-10 giugno 2003.

Gisotti G. (2008), Le cave. Recupero e pianificazione ambientale. Dario Flaccovio editore.

Gisotti G. e G. Anicetti (2008), “Cave: legislazione statale e legislazione regionale”. Flaccovio editore.

Gisotti G. e S. Gennaro (2013), Attività estrattive e sviluppo sostenibile. *Quarry & Construction* 599:11-16.

ISSI (2002), “Il riutilizzo dei rifiuti da costruzione e demolizione”, Istituto Sviluppo Sostenibile Italia, Roma 2002.

Istat (2017), Le attività Estrattive da Cave e Miniere, Report Statistiche Istat, aprile 2017, Roma.

Legambiente (2005), Rapporto Ecomafia 2005, novembre 2005, Legambiente, Roma.

Legambiente (2017), Rapporto Cave 2017: I numeri e gli impatti economici e ambientali delle attività estrattive nel territorio italiano. Le opportunità e le sfide nella direzione dell'economia circolare. Ufficio energia e urbanistica, Legambiente, febbraio 2017, Roma.

Massarutto A. (2011), I privati dell'acqua. Il servizio idrico in Italia. Il Mulino editore.

Mattm e APAT (2005), “I siti minerari italiani (1870-2004)”, aprile 2005.

Melki F. (2007), Guide Méthodologique pour l'évaluation des incidences des projets de carrières sur les sites Natura 2000. Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, France.

Miranda M., Burris P., Bingchang J.F., Shearman P., Briones J.O., La Viña A. e S. Menard (2003), Mining and Critical Ecosystems: Mapping the Risks. World Resources Institute.

Pontoni F., de Carli A., Massarutto A. e A. Goltara (2014), Hydropower production and environmental regulation: opting for a performance-based tax approach, Economics and Policy of Energy and the Environment, 3-2014.

Sartorio M. (2003a) “Miniere e cave tra disciplina nazionale e regionale”, Il Sole24Ore, maggio 2003.

Sartorio M. (2003b), “Lineamenti essenziali della disciplina giuridica italiana dei minerali solidi (miniere e cave)”, AssoMineraria, 2003.

UNICEM (2008), *Les carrières, une opportunité pour la biodiversité: La Biodiversité dans les carrières de roches massives*. Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

www.ilr.it

www.ambientediritto.it

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

<http://leader.artigianinet.com>

www.ciclodeirifiuti.regione.it

www.italiaimballaggio.it

www.anpar.org

www.anepla.it

www.aitecweb.com

www.cresme.it

www.apat.gov.it

<http://www.normativaitaliana.it/nazionale/DPR%2024-07-1977%20n.616.asp>

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm>

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm>

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;85>

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83>

6. CONCLUSIONI

6.1 ELEMENTI DESUMIBILI DALL'ESPERIENZA DI VALUTAZIONE DEL CATALOGO

Come evidenziato nelle precedenti edizioni del Catalogo, l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività valutativa complessa, che va inquadrata nell'ambito dei seguenti principali filoni di valutazione delle politiche pubbliche coinvolte dalla definizione - molto ampia - di sussidi, prevista dalla norma istitutiva:

- **politiche di spesa pubblica**, con relativi processi di *greening* della spesa, sia di tipo corrente (es. incentivi alla produzione), che in conto capitale (es. incentivi diretti agli investimenti produttivi). L'analisi dei sussidi lungo questo filone può coprire un'area molto ampia (incentivi statali, delle regioni e degli enti locali rivolti a imprese e famiglie), su cui al momento si riscontrano problematiche di raccolta dei dati che possono essere superate attraverso il rafforzamento della collaborazione con le diverse amministrazioni depositarie di tali informazioni. L'analisi dei trasferimenti diretti può essere ulteriormente estesa ed approfondita nelle successive edizioni;

- **politica fiscale**, e relativo processo di riforma verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali. In particolare il Catalogo pone sotto osservazione le cosiddette "spese fiscali" ovvero le esenzioni o agevolazioni concesse a specifiche categorie di beneficiari, che derogano al sistema "ordinario" di un regime di tassazione (IRPEF, IRES, IVA, accise, ecc.). Va sottolineato che questo ambito di riforma fiscale non riguarda

solamente le agevolazioni concesse nell'ambito delle cosiddette "imposte ambientali" della definizione di Eurostat (e loro sub-classificazione in imposte riguardanti i prodotti energetici, i veicoli di trasporto, l'inquinamento e l'uso delle risorse), bensì riguarda tutte le forme di fiscalità;

- **politiche e regolazioni tariffarie** (elettricità, gas, acque, rifiuti), e relativo processo di riforma per tener conto, da un lato, della necessità di fornire a utilizzatori primari e utenti finali opportuni segnali di prezzo della scarsità delle risorse naturali utilizzate e della necessità di internalizzare le esternalità ambientali, dall'altro, dell'esigenza di incentivare forme di produzione ecosostenibili o interventi di efficienza e risparmio nell'uso della risorsa. Anche in questo ambito si auspica un rafforzamento della collaborazione con gli altri soggetti competenti nella condivisione di informazioni e dati, come quella già avviata con ARERA.

Si confermano in questa edizione del Catalogo alcuni elementi di valutazione di carattere generale, anche alla luce delle osservazioni e suggerimenti raccolti in occasione degli incontri con esperti, istituzioni e portatori di interesse (tra luglio e ottobre 2019).

Il Catalogo è innanzitutto uno **strumento informativo**. Non ha la finalità di proporre specifici interventi di riforma. L'obiettivo primario è di informare il Parlamento e il Governo sulle forme di sussidio incoerenti con gli impegni di politica ambientale del Paese o che favoriscono la loro realizzazione. Tuttavia, le analisi realizzate per ciascun sussidio possono in alcuni casi portare a individuare informazioni sugli ambiti di riformabilità del sussidio (ad es. a livello internazionale, comunitario, nazionale) e a maturare possibili opzioni di riforma del sussidio, aiutando i decisori politici a vagliare le diverse ipotesi e a formulare le proprie scelte.

Negli incontri di ottobre 2019, diverse associazioni di categoria hanno raccomandato di approfondire le valutazioni effettuate nell'ambito del Catalogo con riferimento agli scenari di sviluppo di tecnologie, carburanti e innovazioni che potrebbero essere impiegate in alternativa a quelle dannose per l'ambiente, corredando il Catalogo di informazioni utili al decisore in un'eventuale successiva fase di riforma o rimozione dei sussidi dannosi. In particolare, sarebbe opportuno che le valutazioni tenessero conto dell'intero ciclo di vita, per evitare effetti ambientali distorsivi. Questa raccomandazione, già in parte attuata per specifiche schede del Catalogo, potrà essere rafforzata nelle edizioni successive, soprattutto a patto di sviluppare le necessarie collaborazioni con gli enti esperti in materia di nuove tecnologie verdi e carburanti puliti. Inoltre, alcune organizzazioni sindacali hanno raccomandato di sviluppare le informazioni sugli effetti occupazionali degli schemi di incentivazione, in maniera tale da mettere in grado i lettori di bilanciare meglio le valutazioni ambientali formulate dal Catalogo con le necessarie considerazioni economiche e sociali. Un'associazione ambientalista ritiene utile corredare il Catalogo di una sezione introduttiva sulla fiscalità ambientale in Italia, in maniera tale da mettere in grado i lettori di contestualizzare le analisi di dettaglio sulle spese fiscali (sconti ed esenzioni rispetto a livelli di riferimento della tassazione) nel quadro di una comprensione più ampia dei livelli ordinari della tassazione ambientale in Italia.

✓ In quanto strumento informativo, una sua dimensione di utilità risiede nel **miglioramento della trasparenza sui fondamenti istitutivi** (ricostruzione delle fonti normative, finalità, durata, previsioni d'impatto finanziario, ecc.) **dei diversi regimi agevolativi**, spesso nascosti fra le maglie di normative complesse, stratificatesi nel tempo.

✓ L'utilità informativa del Catalogo dei sussidi dannosi o favorevoli dal punto di vista

ambientale non è, ovviamente, esaurita dalla semplice attività di catalogazione. Per molti sussidi sono state individuate basi di dati (indicatori, inventari delle emissioni, ecc.), analisi empiriche, rassegne di casi studio di letteratura, manuali di valutazione ambientale, che consentono non solo una catalogazione, ma anche una quantificazione, seppur non sistematica, degli impatti o dei benefici ambientali delle attività sussidiate (grado di merito ambientale del sussidio). Queste fonti informative possono essere utili anche al di fuori del Catalogo, sia nella pubblica amministrazione (ad es. nell'ambito delle procedure di VIA, VAS e CBA), sia nel settore privato, fornendo agli operatori di mercato elementi conoscitivi utili a chiarire i possibili scenari evolutivi delle politiche pubbliche, sostenendoli nelle necessarie analisi di sensitività e di rischio che permettono agli operatori dell'economia reale e ai mercati finanziari di operare in maniera più razionale e trasparente (adottando ad esempio misure preventive o di copertura dei rischi). Durante gli incontri di ottobre 2019, un esperto ha evidenziato le connessioni fra le analisi del Catalogo e le attività di VAS, sia a livello nazionale che regionale, auspicando a questo proposito un'estensione delle analisi del Catalogo sugli schemi di incentivazione regionale. Sul tema dei dati, alcuni esperti e associazioni ambientaliste hanno auspicato un miglioramento dell'apparato quantitativo per la stima degli effetti ambientali dei sussidi, in maniera tale da corredare il Catalogo di dati sistematici d'impatto emissivo, eventualmente anche facendo ricorso a metodiche di aggregazione degli impatti ambientali di diverso tipo (analisi multicriteria, metodo delle esternalità ambientali, ecc.). A questo proposito si auspica il rafforzamento delle attività statistiche e di monitoraggio dei fattori d'impatto ambientale, nonché delle attività di studio e ricerca sui costi esterni dovuti a tali fattori, mettendo a sistema le competenze dei

diversi soggetti esperti (es. SNPA, Ispra, Enea, RSE, GSE, Sogesid, Istat).

✓ L'esercizio di analisi dei singoli sussidi sotto il profilo ambientale permette di individuare possibili opzioni di miglioramento della compatibilità ambientale del sussidio: si tratta prevalentemente di sussidi "incerti" (con effetti ambientali divergenti) o dannosi (SAD) che potrebbero essere oggetto di riforma e diventare sussidi favorevoli per l'ambiente (SAF) mediante l'introduzione di requisiti e condizionalità ambientali. In questi casi, il decisore pubblico competente può considerare non solo l'ipotesi di rimuovere il sussidio dannoso, ma anche l'opzione di una "trasformazione del sussidio", per migliorarne l'efficacia ambientale e l'efficienza economico-sociale per la collettività: visto che lo Stato, per ogni sussidio affronta delle spese o rinuncia ad un gettito, può chiedere che siano perlomeno ridotte le esternalità negative per la collettività o, viceversa, rafforzati i benefici ambientali associati all'attività sussidiata.

✓ L'esperienza valutativa del Catalogo ha un carattere "ex post". Durante gli incontri di ottobre 2019 alcuni esperti hanno proposto di estendere le attività valutative del Catalogo anche alle fasi ex ante, di impostazione e proposta di nuove misure, rendendo obbligatoria **una valutazione ex ante dei sussidi**, intervenendo sulla disciplina della AIR (Analisi d'impatto della Regolamentazione). Anche in questo caso, l'attuazione di questa disposizione richiederebbe una forte intensificazione dei rapporti di collaborazione fra il Ministero dell'ambiente (oggi evoluto in Transizione ecologica), estensore del Catalogo, e le altre amministrazioni centrali.

In sintesi, sulla base delle informazioni fornite dal Catalogo, il sistema di Governo può considerare diverse opzioni di intervento, che vanno dall'ipotesi di rimuovere gradualmente il sussidio dannoso puntando a recuperare il gettito per altri utilizzi (anche prevedendo

forme di riutilizzo favorevoli all'ambiente all'interno del settore interessato, per minimizzare eventuali impatti sociali o sulla competitività internazionale), all'ipotesi di una semplice riforma del sussidio, confermandone l'esborso finanziario ma introducendo requisiti ambientali per la sua erogazione.

6.2 COSA MANCA IN QUESTO CATALOGO

Ribadiamo quanto scritto fin dalla prima edizione: l'attività di analisi dei sussidi sotto il profilo ambientale, ai fini del Catalogo, va vista come un lavoro in progress, di graduale estensione e di continuo aggiornamento delle valutazioni e dell'ambito d'indagine.

Riprendendo le fila di quanto espresso nelle precedenti edizioni del Catalogo sulle diverse aree di sviluppo delle attività del Catalogo:

Tariffe dei Servizi Pubblici

Sussidi eventualmente presenti nelle tariffe per servizi pubblici (bollette per energia elettrica, gas, acqua e rifiuti): al momento è presente solo una prima ricognizione tenendo conto delle diverse posizioni sulla loro inclusione nel novero dei sussidi (e sulle modalità di una loro quantificazione). Il confronto con Ministeri e Autorità ci ha permesso di approfondire le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia, così come le diverse forme di sussidi incrociati nella copertura degli oneri di sistema della bolletta elettrica, che sono attualmente presenti nei sistemi tariffari riguardanti i consumatori domestici e non domestici.

Abbiamo anche voluto estendere l'analisi alla tariffa dei rifiuti (cfr.: Focus 5 e Focus 6) e incluso le tariffe idriche a livello nazionale (cfr. Focus 7). In questa edizione del Catalogo, mancano ancora diverse misure riguardanti i

piani tariffari, in particolare nel settore del gas. Sarà utile, inoltre, valutare gli effetti ambientali dell'attuazione dei nuovi piani tariffari di recente entrata in vigore (cfr. ad esempio Focus 7 sull'acqua) e approfondimenti legati all'applicazione delle diverse tariffe sui rifiuti collegate all'economia circolare (cfr. Focus 5 e Focus 6).

Royalties

Dato che la stima degli effetti finanziari della soglia di esenzione dalle royalties richiede l'esecuzione di una specifica indagine, anche in questa edizione abbiamo ripreso la stima effettuata da OCSE nell'ambito dell'“Inventory of support measures for fossil fuels 2018” (cfr. Focus 2). Sarebbe auspicabile estendere l'analisi dei sussidi associati alle royalties anche alla valutazione del livello “efficiente” dei canoni di concessione, che tenga conto delle esternalità ambientali associate all'estrazione di risorse naturali scarse e pericolose per il clima quali gas e petrolio.

Intendiamo continuare ad approfondire la copertura dei diversi sussidi regionali, siano essi SAD o SAF. La produzione del primo Catalogo regionale della Lombardia e del primo Catalogo provinciale di Trento costituiscono degli importanti e apprezzati contributi. Speriamo, in occasione della prossima edizione, di riuscire ad ampliare le collaborazioni con le Regioni e gli Enti Locali, al fine di arricchire ulteriormente il Catalogo.

Abbiamo iniziato ad approfondire i sussidi derivanti dai crediti all'esportazione (Focus 8), ma la complessità della metodologia quantitativa non ci ha permesso di stimarne l'impatto in termini di effetti finanziari. Speriamo di poter approfondire questo aspetto nella prossima edizione.

Infine, molti sussidi dall'effetto ambientale “incerto” meritano maggiori approfondimenti: passi avanti sono stati fatti, ad esempio, sui sussidi agricoli, la cui valutazione risulta molto complessa e deve necessariamente tener conto

di una moltitudine di opinioni eterogenee all'interno della comunità di esperti in ambito nazionale ed europeo. Altri dovranno seguire.

Fra le diverse raccomandazioni di sviluppo delle attività valutative del Catalogo, raccolte negli incontri di ottobre 2019 con esperti, istituzioni e associazioni, sarà importante dar seguito a quelle riguardanti le tecnologie e i carburanti alternativi a quelli dannosi per l'ambiente, anche perché gli studi di valutazione usati come riferimento nelle valutazioni sono spesso analisi di comparazione di opzioni tecnologiche che permettono di evidenziare le innovazioni più promettenti sotto il profilo economico ed ambientale.

6.3 CONSIDERAZIONI FINALI

Con il 4° Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi e dei Sussidi Ambientalmente Favorevoli, il Ministero della Transizione Ecologica, evoluzione del Ministero dell'Ambiente, prosegue nel suo impegno di fornire ai cittadini, alle imprese e agli studiosi un importante strumento di conoscenza, al Parlamento e al Governo un importante strumento di conoscenza ma anche di decisione.

Il Catalogo è ormai riconosciuto come un importante prodotto da OCSE, Commissione Europea e mondo della ricerca; l'Italia si è collocata a livello internazionale fra i Paesi che guidano la riflessione sul tema dei sussidi e dell'impatto che il sistema fiscale ha sull'ambiente. Il Governo sta lavorando a una riforma fiscale generale in cui elementi di riforma fiscale ecologica si collocherebbero utilmente al servizio dell'economia, dell'ambiente e della solidarietà sociale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Spostare il carico fiscale dal lavoro e dalle imprese verso l'inquinamento e lo sfruttamento di risorse naturali renderebbe l'economia più

efficiente nel breve e nel lungo periodo - come già proponeva il Libro Bianco su Crescita, Competitività e Occupazione di Jacques Delors, Presidente della Commissione Europea nel 1993, prima di Rio - contribuirebbe a contrastare le crisi ambientali (clima, biodiversità e capitale naturale in primis), salvaguardando i principi di necessaria solidarietà verso i più sfortunati, particolarmente in tempi di crisi pandemica.

Se l'intuizione di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi è chiara e forte, e scientificamente robusta, la decisione politica è più difficile. Vi sono interessi pre-esistenti, privilegi ai quali ci siamo abituati, transizioni da assicurare in settori vulnerabili. L'idea di riformare i sussidi ambientalmente dannosi nell'ambito di uno sforzo collettivo e solidale di revisione delle spese fiscali potrebbe essere un percorso da seguire, evitando che ciascun gruppo di beneficiari debba difendere il proprio interesse particolare contro l'interesse generale.

È importante ricordare che una riforma fiscale ecologica, che riduca significativamente il carico fiscale sul lavoro e altre imposte distorsive del mercato, è possibile non solo a parità di gettito fiscale (l'approccio tradizionale), ma è possibile anche qualora si decida di ridurre il carico fiscale generale.

Pertanto anche se, un giorno futuro, occorresse procedere a un abbattimento del debito pubblico, o a restituire parte delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'ipotesi di spostamento del carico fiscale della riforma fiscale ecologica resterebbe tecnicamente fattibile e scientificamente coerente.

Lo stesso Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres ci incoraggia in questo senso: *“Il mio messaggio a ciascun Stato Membro è il seguente: non aspettate che gli altri facciano la prima mossa, fate la vostra parte. Per il mondo, vediamo la società civile - guidata dai giovani - pienamente mobilitata per*

contrastare la crisi climatica. Il settore privato va sempre più progressivamente impegnandosi.

I governi devono anche mobilitare tutta la forza dei loro poteri di politica fiscale per realizzare la transizione verso economie verdi”, per esempio “tassando il carbonio e l'inquinamento invece del reddito dei cittadini per rendere più facile il passaggio a posti di lavoro verdi sostenibili”, ma anche “eliminando i sussidi ai combustibili fossili e liberando risorse per investire in assistenza sanitaria, istruzione, energie rinnovabili, sistemi alimentari sostenibili e protezioni sociali per la loro popolazione;” inoltre, “impegnandosi a non avviare nuove centrali a carbone. Se tutte le centrali a carbone pianificate diventano operative, non solo saremo chiaramente sopra 1,5 gradi - saremo ben al di sopra dei 2 gradi. Gli obiettivi di Parigi andranno in fumo”.

Né si possono dimenticare gli appelli del Segretario Generale dell'OCSE Gurría per un “big fat carbon pricing”, basato su trent'anni di analisi e valutazione sul tema. Un messaggio condiviso anche dalla comunità scientifica: si pensi all'appello dei 1.600 economisti ambientali europei sul *carbon pricing*, in vista della COP26 sul clima a presidenza anglo-italiana; e all'appello sui *carbon dividends* di oltre 3.500 economisti nord-americani, fra i quali 28 Premi Nobel e numerosi Ministri del Tesoro e Governatori centrali USA bi-partisan.

Anche il panel degli scienziati IRP (International Resource Panel), nel loro rapporto su Cambiamenti Climatici ed Efficienza delle Risorse presentato alla COP25 di Madrid, raccomanda l'uso di tasse sulle risorse naturali scarse e la rimozione dei sussidi che ne incoraggino l'uso.

Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi in sede ONU ha recentemente affermato che *“il Carbon Pricing potrebbe essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde”* (ONU, New York, Tavola rotonda sul clima, 20.9.2021).

L'Unione Europea nell'ambito del Green Deal e la Commissione Europea nel documento Fit-for-55 ritengono cantieri importanti la

revisione di ETD (Direttiva sulla tassazione dell'energia) ed ETS (Mercato di scambio delle quote di emissioni), la preparazione di un CBAM (Meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere) e di tasse sulle risorse naturali.

Il Ministero sta contribuendo in maniera significativa sia a livello conoscitivo che di ricerca: non solo con il Catalogo, ma anche con la G20 Peer Review sui Sussidi alle Fonti Fossili dell'Italia del 2017-19, con l'analisi dei sussidi nel Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) e con il progetto "Progredire nella Riforma Fiscale Ambientale in Italia e in Europa". Quest'ultimo, richiesto dal Mattm nel 2017, sostenuto dal Mef e dalla PCM, approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP), è stato affidato all'OCSE e se ne attendono i risultati a breve.

Cresce la consapevolezza dell'impegno del Governo, del Paese e dell'Europa su sviluppo sostenibile, economia circolare e green deal. Ci

aiuta un quadro internazionale straordinario. La necessità di mercati del carbonio efficaci ed efficienti, di una riforma fiscale ambientale ed ecologica, della rimozione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi - a cominciare dal clima e dalla biodiversità - sono al centro delle decisioni da prendere a livello nazionale, europeo e globale.

Ovviamente la trasformazione in misure politiche e legislative è complessa; gli interessi ambientali devono essere temperati con gli interessi sociali ed economici. Pur tuttavia, le ragioni dell'ambiente non possono essere trascurate, soprattutto in presenza di importanti, e giustamente ambiziosi, obiettivi delle Convenzioni internazionali sul Clima, sulla Biodiversità, sul Mediterraneo.

Dati e analisi confermano la robustezza dell'approccio delle prime tre edizioni del Catalogo; è chiaro il percorso per renderlo più ricco e più completo nei prossimi anni.

Il Catalogo come sempre ha fini conoscitivi: i politici hanno la possibilità di trarne le conclusioni e prendere le decisioni opportune.

7. GRUPPO DI LAVORO

La predisposizione del “Catalogo dei sussidi favorevoli e sfavorevoli all’ambiente” è stata curata dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS), diretta dal dr. Oliviero Montanaro, coadiuvato dalla dr.a Mara Cossu, con il contributo scientifico del gruppo di Economia Ambientale della Sogesid s.p.a. composto da:

dr. Aldo Ravazzi Douvan (ravazzi.aldo@mite.gov.it), economista coordinatore

dr.a Giulia Dramis (dramis.giulia@mite.gov.it)

dr. Federico Drogo (drogo.federico@mite.gov.it)

dr. Luca Grassi (grassi.luca@mite.gov.it)

dr. Mario Iannotti (iannotti.mario@mite.gov.it)

dr.a Greti Lucaroni (lucaroni.greti@mite.gov.it)

dr.a Luisa Nenci (nenci.luisa@mite.gov.it)

dr.a Antonia Oriani (oriani.antonio@mite.gov.it)

dr. Giulia Romano (romano.giulia@mite.gov.it)

dr. Nicolò Giovanni Tria (tria.nicologiovanni@mite.gov.it)

Il dr. Ravazzi ha curato il coordinamento scientifico generale del Catalogo; il coordinamento tecnico è stato curato dal dr. Grassi, il coordinamento biodiversità dalla dr.a Oriani.

Il Catalogo beneficia del prezioso lavoro svolto nelle precedenti edizioni da: dr. Gionata Castaldi, dr. Andrea Molocchi, dr.a Cecilia Camporeale, dr. Fabio Eboli, dr.a Karima Oustadi, dr. Carlo Orecchia, dr. Giacomo Pallante.

Anche la quarta edizione del Catalogo si è avvalsa dei dati, informazioni e valutazioni, condivisi da diverse istituzioni, centri di ricerca e autorità indipendenti. In particolare, vorremmo ringraziare:

- il Dipartimento delle Finanze del Mef;
- il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del Mipaaf;
- la Direzione centrale per la Contabilità nazionale dell'Istat;
- il Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Ispra;
- le Regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e la P.A. di Trento.

Abbiamo ricevuto contributi in seno allo stesso Ministero della Transizione Ecologica. In particolare, ringraziamo:

- Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (AECE);
- Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA).

Il Catalogo costituisce uno strumento conoscitivo al servizio di Parlamento, Governo e comunità scientifica; esso tenta di riportare tutte le informazioni rese disponibili e le possibili e legittime diverse valutazioni di esperti e amministrazioni. Le valutazioni finali espresse nel Catalogo restano di responsabilità della Direzione Generale che ne ha curato la redazione conclusiva.

APPENDICE A

I SUSSIDI ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

A.1 INTRODUZIONE

La seguente Appendice è strutturata come segue:

- I. Strategia comunitaria e nazionale;
- II. introduzione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica;
- III. approfondimento CIP 6/92;
- IV. analisi del Conto Energia per il fotovoltaico;
- V. analisi dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità diverse dal fotovoltaico;
- VI. analisi dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili termiche e dell'efficienza energetica.

L'approvazione del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in recepimento della Direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, ha stabilito che per **“Energia da Fonti Rinnovabili” (FER)** debbano intendersi le seguenti: *“eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”*.

A.2 LA STRATEGIA COMUNITARIA IN MATERIA DI ENERGIA E CLIMA

Nel corso del 2018-2019 ci sono stati importanti aggiornamenti normativi comunitari per quanto riguarda il settore energetico. Sono stati, infatti, pubblicati:

- La nuova Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2018/2001³⁶⁶) che l'Italia si sta preparando a recepire. La Direttiva fissa, per il 2030, un nuovo obiettivo per le FER pari ad almeno il 32% rapportato al consumo energetico.

- Il Regolamento sulla *Governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. (Regolamento 2018/1999³⁶⁷).

- Il Regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (Regolamento 2019/943³⁶⁸).

- La Direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva 2019/944³⁶⁹).

³⁶⁶ O Direttiva RED II - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT>.

³⁶⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN>.

³⁶⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN>.

- Il Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (Regolamento 2019/941³⁷⁰).

- Il Regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) - (Regolamento 2019/942³⁷¹).

A.2.1 Clean Energy for All Europeans

Tutti questi importanti aggiornamenti per il settore dell'energia, e le già richiamate novità per il settore dell'efficienza energetica, fanno parte delle otto proposte legislative del pacchetto *Clean Energy for All Europeans*³⁷², adottato dalla Commissione il 30 novembre 2016, rappresentando la risposta europea agli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi (CoP 21 del 2015 di Parigi) in cui l'Unione Europea si è impegnata a compiere ulteriori progressi e a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030.

Il pacchetto tende a stimolare e facilitare la transizione energetica pulita ed equa in Europa.

Affronta tutte le 5 dimensioni dell'Unione dell'energia:

1. sicurezza energetica;
2. mercato interno dell'energia;
3. efficienza energetica;
4. decarbonizzazione dell'economia;
5. ricerca, innovazione e competitività.

Gli elementi principali sono:

- Efficienza energetica al primo posto: la nuova Direttiva sull'efficienza energetica fissa al 2030 un nuovo obiettivo di efficienza energetica del 32,5%; quella sulle prestazioni energetiche degli edifici massimizza il potenziale di risparmio energetico di edifici smart e green.

- Più fonti rinnovabili: obiettivo di almeno il 32% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, e promozione di investimenti pubblici e privati, affinché l'Unione Europea mantenga la propria leadership globale sulle energie rinnovabili.

- Governance dell'Unione dell'energia: rafforzata attraverso i Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (Pniec) per il periodo 2021-2030. Gli Stati Membri stabiliscono come raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di unione energetica, in particolare quelli al 2030 per efficienza energetica e rinnovabili.

- Diritti dei consumatori: migliorare le decisioni su come produrre, accumulare, vendere o condividere la propria energia; rafforzare i diritti con maggiore trasparenza.

A.2.2 European Green Deal e Normativa Europea sul Clima

L'11 dicembre 2019 la Commissione Europea presentava la comunicazione COM(2019) 640 final), ossia il **Green Deal europeo**, la strategia che suggella la missione di trasformazione dell'Europa in una società a impatto climatico neutro entro il 2050, giusta, prospera ed equa, facendo leva su di un'economia efficiente in termini di costi e di risorse, competitiva e moderna, oltre che su di una finanza sostenibile. Principio cardine del Green Deal

³⁶⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN>.

³⁷⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=EN>.

³⁷¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0942&from=EN>.

³⁷² Nel periodo settembre 2018-gennaio 2019 sono stati discussi e approvati 17 regolamenti del pacchetto *Clean Energy for All Europeans or Winter Package*. (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>).

Il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea il 4 giugno 2019 ha adottato gli ultimi quattro atti legislativi che ridisegnano il mercato europeo dell'elettricità, conducendo così il processo di adozione dell'intero pacchetto e compiendo un passo decisivo verso il completamento dell'Unione dell'energia.

europeo è il rendere “a prova di clima” (*climate-proof*), ovvero sia coerente con gli obiettivi vincolanti dell’Accordo di Parigi sussunti dall’Unione, ogni atto, misura o decisione avente forza di legge. L’iter di attuazione del Green Deal europeo è scandito in alcune tappe salienti, in materia di energia e mitigazione:

- Il 4 marzo 2020 la Commissione Europea deposita una proposta di quadro strategico di lungo periodo (Long-Term Strategy, LTS) per il conseguimento della neutralità climatica (emissioni nette nulle) entro la metà del secolo, come base per l’adozione di una **Normativa europea sul clima**;

- L’8 luglio 2020 l’UE ha adottato le strategie per l’integrazione dei sistemi energetici e per l’idrogeno;

- Il 12 luglio 2020 è entrato in vigore il Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia, che predispone un sistema di classificazione e un elenco di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, sancendo tra l’altro il principio di valutazione della bontà ambientale degli investimenti “*do not significantly harm*”;

- Il 17 settembre 2020 la Commissione Europea propone una revisione al rialzo dell’obiettivo di decarbonizzazione al 2030 del Climate & Energy Framework: dal 40% originario si propone un taglio del 55% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990. A sostegno di ciò, propone peraltro una revisione ed ampliamento dell’ETS europeo e l’adeguamento del regolamento sull’Effort Sharing e LULUCF. Le proposte di revisione confluiscono in una modifica alla proposta di legge europea sul clima, che la Commissione esorta Parlamento e Consiglio ad approvare. Conseguentemente, anche gli altri obiettivi al 2030 del Climate & Energy Framework, vengono adeguati a quello più sfidante sulle emissioni per garantirne la conformità. I nuovi obiettivi sono così declinati:

- o FER nel mix energetico: tra il 38 e il 40% (era 32%)

- o Risparmio energetico: tra il 36 e il 39% rispetto allo scenario Business as Usual (era 32,5%)

- Il 14 ottobre 2020 la Commissione propone la strategia Renovation Wave (Ondata di ristrutturazioni) atta a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. La strategia punta a ristrutturare, entro il 2030, 35 milioni di edifici, a creare fino a 160.000 nuovi posti di lavoro verdi nel settore edile, a combattere la povertà energetica e a ridurre le bollette dell’energia;

- Il 19 novembre 2020, la Commissione presenta la Strategia per le energie rinnovabili offshore, la quale punta ad installare 60 GW di capacità eolica offshore entro il 2030 (300 GW al 2050, affiancandovi 40 GW di capacità oceanica-mareomotrice e altre tecnologie emergenti);

- Nel dicembre 2020 i leader politici dell’UE, riuniti presso il Consiglio d’Europa, approvano la proposta della Commissione e sollecitano la rapida adozione di una Legge Europea sul Clima;

- Il 21 aprile 2021 il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo politico in interim sull’orientamento della Legge

- Il 24 giugno 2021 il Parlamento Europeo adotta il testo di Legge in prima lettura; Il Consiglio fa lo stesso il 28 giugno;

- Il 9 luglio 2021 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, a tutti gli effetti la nuova Normativa europea sul clima, che rende vincolante per tutti gli Stati Membri l’obiettivo di neutralità climatica al 2050 e l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni al 2030.

A.2.3 Next Generation EU

Il 27 maggio 2020, in risposta alla crisi socio-sanitaria scatenata dal coronavirus, la Commissione europea ha proposto il pacchetto temporaneo per la ripresa, meglio conosciuto

come Next Generation EU, con una dotazione di 750 miliardi di euro, oltre a un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. Nelle intenzioni della

Commissione il 37% dei finanziamenti derivanti da Next Generation EU dovrà essere investito negli obiettivi del Green Deal europeo.

A.3 LA STRATEGIA NAZIONALE

A.3.1 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 21 gennaio del 2020 il testo del **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec)**, predisposto di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della

Transizione Ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green Deal europeo previste nella Legge di Bilancio 2020.

Compito del Pniec è, tra l'altro, declinare nel contesto italiano gli obiettivi europei al 2030 in materia di decarbonizzazione, energie rinnovabili ed efficientamento. Cfr. Tabella A.1.

Tabella 68: Obiettivi FER-EE-GHG al 2030, europei ed italiani, a confronto

	UE (Climate & Energy Framework)	Italia Pniec**
Fonti di Energia Rinnovabile (FER)		
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	38-40%* (32%)	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento	+1,3%/anno	+1,3%/anno
Efficienza Energetica (EE)		
Riduzione dei consumi di energia primaria vs. scenario PRIMES 2007	-36-39%* (-32,5%)	-43%
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-0,8%/anno	-0,8%/anno
Emissioni di gas serra (GHG)		
Riduzione dei GHG per i settori ETS vs. 2005	-43%	-33%
Riduzione dei GHG per i	-30%	

settori non ETS vs. 2005 (Effort Sharing Regulation)		
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra vs. 1990	-55%* (-40%)	

**Nuovo obiettivo proposto da Commissione Europea per la legge europea sul clima. Tra parentesi sono riportati i "vecchi" obiettivi del Climate & Energy Framework pre-proposta di rialzo.*

***Al momento della elaborazione del Pniec italiano, il corpus normativo europeo recava ancora un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 pari al -40% rispetto al 1990. Conseguentemente al delinearsi di nuovi obiettivi europei al 2030 con la Legge europea sul clima, verosimilmente anche gli obiettivi del Pniec italiano saranno armonizzati.*

Fonte: elaborazione Mite su dati CE DG Energy e Pniec

A.3.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Gli indirizzi della Commissione europea stabiliscono che il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, funzionale all'accesso ai fondi stanziati in ambito Next Generation EU, deve essere coerente con il Pniec. L'Italia, tra gli Stati membri, sarà il primo beneficiario delle risorse stanziare mediante Next Generation EU, con circa 200 miliardi di

prestiti e sussidi. Il PNRR prevede di destinare circa 25 miliardi delle risorse provenienti da Next Generation EU alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Tale contributo si inserisce in un quadro nel quale per gli stessi settori il Pniec prevede che da oggi fino al 2030 saranno da attivare investimenti con risorse private e pubbliche per non meno di 400 miliardi di euro, di cui 150 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a uno scenario tendenziale.

A.4 GLI INCENTIVI ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

L'Italia ha previsto diversi meccanismi incentivanti per la produzione di energia da FER che saranno analizzati di seguito. I provvedimenti normativi, sia per le FER che per l'EE, hanno la finalità di affrontare sfide quali:

- ridurre le emissioni globali e decarbonizzare l'economia;
- garantire la sostenibilità delle fonti energetiche primarie;
- contrastare i Cambiamenti Climatici;
- rilanciare la crescita economica;

- creare nuovi posti di lavoro;
- aumentare la competitività delle imprese.

Obiettivi che sono in linea sia con le Raccomandazioni che la comunità internazionale muove all'Italia per quanto riguarda la prestazione economica sia con il rispetto dei vincoli climatici sottoscritti e previsti all'interno dell'Accordo di Parigi e cioè mantenere l'aumento della temperatura “molto al di sotto” dei 2°C e “preferibilmente” entro 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali.

A.5 GLI INCENTIVI ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI ELETTRICHE

A.5.1 CIP 6/92

L'*excursus* della normativa riguardante le FER e il risparmio energetico parte sostanzialmente dal 1974. Dopo la guerra del Kippù³⁷³ tutti i Paesi occidentali si scoprirono improvvisamente vulnerabili a causa della propria dipendenza dal petrolio.

Anche l'Italia reagì promulgando normative per far fronte a tale dipendenza. Era il maggio del 1982 quando il governo Spadolini emanò la Legge n. 308 “*Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi*” che introdusse alcune agevolazioni per favorire gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da FER. Una vera e propria svolta è costituita dall'emanazione della Legge n. 9 del 9 gennaio 1991 (che all'art. 29 conteneva norme

concernenti le “*A agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici*”) e soprattutto della Legge n. 10 dello stesso 9 gennaio 1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”.

Lo scopo era di contenere i consumi energetici e di promuovere nuove fonti di approvvigionamento nel settore energetico. In particolare, la Legge n. 10/91, in linea con la politica energetica della Comunità Economica Europea, aveva l'obiettivo di tendere verso “*l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità*”.

³⁷³ Anche conosciuta come guerra del Ramadan, scoppia il 6 ottobre del 1973 nel giorno dello Yom Kippù, una delle principali festività ebraiche, tra Arabi (coalizione composta da Egitto e Siria) e Israeliani.

energetica”³⁷⁴. L’articolo 8 “Contributi in conto capitale”³⁷⁵ a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia” prevedeva “contributi in conto capitale nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40% della spesa di investimento” per interventi volti a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. L’articolo 10 “Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario” concedeva nei rispettivi settori contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile preventivata (realizzazione o modificazione di impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci)³⁷⁶ e l’articolo 13 “Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo” ammetteva “contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt elettrici (10 MW) per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative”.

Tali articoli rappresentarono i primi veri meccanismi incentivanti che l’allora governo Andreotti introdusse a sostegno delle FER e del risparmio energetico. La stessa legge prevedeva,

³⁷⁴ Art. 1 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. (GU n.13 del 16-1-1991 - Suppl. Ordinario n. 6).

³⁷⁵ I contributi in conto capitale riducono la quota di capitale che bisogna reperire fra mezzi propri e finanziamenti bancari, coprendo una quota dell’investimento che può andare dal 20-30% al 70-80% erogata in genere in una o due rate dall’avvio del progetto.

³⁷⁶ Articolo 10 comma 2 della Legge 9 gennaio 1991, n.10 “Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/ o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/ o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/ o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili”.

all’art. 1, co. 3³⁷⁷ l’equiparazione delle fonti rinnovabili alle fonti “assimilate”³⁷⁸ per la produzione di energia con utilizzo dei reflui³⁷⁹, che di fatto sono considerate risorse energetiche di origine fossile³⁸⁰. Il 29 aprile del 1992 il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) emanò, a seguito della Legge 09/91³⁸¹, un provvedimento (denominato CIP 6/92) che stabilì i prezzi incentivanti per l’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti

³⁷⁷ L’articolo 1, al comma 3, della Legge n. 10 del 9 gennaio del 1991 (TITOLO I) recita: “Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti”.

³⁷⁸ Articolo 1, comma 3 della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991: “Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti”.

³⁷⁹ Fonti termiche con utilizzo dei reflui caratterizzate da potenze e costi impiantistici superiori di diversi ordini di grandezza alle rinnovabili “in senso stretto” disponibili all’epoca. Ciò ha determinato un esaurimento repentino della capienza economica degli incentivi in conto capitale ritardando, secondo alcuni analisti, la produzione di vera energia rinnovabile.

³⁸⁰ Le fonti assimilate sono definite come fonti fossili. Fonte: ENEA, <http://www.enea.it/it/per-la-stampa/le-parole-dellenergia/glossario/parole/fonti-energetiche-assimilate>

³⁸¹ Ai sensi degli articoli 20 “Norme per gli auto-produttori da fonti energetiche convenzionali” e 21 “Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali” della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.

rinnovabili e assimilate³⁸². Il CIP 6/92 promuoveva lo sfruttamento delle FER o assimilate da parte d'impianti entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991 e garantiva l'acquisto dell'energia da parte di ENEL a prezzi incentivati³⁸³.

In buona sostanza la Legge n. 9/91 garantiva agli investitori privati la possibilità di realizzare impianti di generazione di energia elettrica destinando la produzione al sistema elettrico nazionale che, attraverso l'ENEL prima e il Gestore del Sistema Elettrico poi, si impegnavano ad acquistarla ad un prezzo amministrato, per una data prefissata. Al fine di assicurare che i nuovi investimenti fossero realizzati a costi uguali o inferiori a quelli che avrebbe, in alternativa, sostenuto l'allora monopolista ENEL si pensò ad un meccanismo basato, in linea di principio, su tre criteri:

1) il riconoscimento di un prezzo di vendita dell'energia elettrica pari al costo medio che la stessa ENEL avrebbe dovuto sostenere per realizzare la nuova capacità produttiva. Quindi un prezzo di cessione³⁸⁴ dell'energia elettrica prodotta da FER stabilito da una componente costo evitato di sistema (costo dell'impianto, di esercizio, di manutenzione e acquisto combustibile³⁸⁵) e da una componente di incentivazione (basata sulla stima dei costi aggiuntivi per ogni singola tecnologia);

2) la previsione di standard di efficienza energetica minimi ai fini dell'ammissione al meccanismo degli impianti alimentati da fonti fossili;

3) il trasferimento sull'acquirente (ENEL prima e le società pubbliche a ciò deputate poi) di tutti i rischi di mercato, ad esclusione di quelli connessi con ritardi nella realizzazione e messa in esercizio della capacità produttiva.

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo del 1999 (c.d. Decreto Bersani, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"), il GSE dal 2001 ritira l'energia immessa in rete da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili o assimilate³⁸⁶.

In relazione al tipo di convenzione, che regola la cessione dell'energia al GSE e la corrispondente tariffa riconosciuta, il cui valore è periodicamente aggiornato, si individuano

³⁸² "Si considerano tre classi di impianti: **a) alimentati da fonti rinnovabili**: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; **b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili**: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonché quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati; **c) alimentati da fonti convenzionali**: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti."

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992 COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI - DELIBERAZIONE 29 aprile 1992 "Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile" - (Provvedimento n. 6/1992).

³⁸³ "Obiettivo principale era quello di fronteggiare il rischio di un deficit strutturale di potenza, che in quegli anni era percepito come molto concreto, anche a causa dell'abbandono del nucleare. In quest'ottica, si spiega l'apertura del meccanismo alle fonti fossili e la definizione di un sistema di incentivi più adatto ad impianti di produzione alimentati a gas che a impianti alimentati da fonti rinnovabili". Fonte: "L'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate attraverso il Provvedimento CIP n. 6/92. Un'analisi economica." C. Poletti, F. Pontoni e A. Sileo, Research Report n. 4, dicembre 2009. IEFÉ (Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy) dell'Università Bocconi di Milano.

³⁸⁴ Dipendeva maggiormente da parametri fissati amministrativamente pertanto particolarmente vulnerabili ad errori da parte dell'Autorità pubblica.

³⁸⁵ Si parla più specificatamente di Costo Evitato di Impianto, costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse (CEI) e di Costo Evitato di Combustibile (CEC).

³⁸⁶ Nella categoria delle fonti definite assimilate (legge 9/1991) ricadono la cogenerazione, il calore recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, elettrici o da processi industriali, da impianti che usano gli scarti di lavorazione o di processi e che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati.

diversi impianti incentivati³⁸⁷. Attualmente non è più possibile accedere al meccanismo CIP 6/92. Esso continua, tuttavia, ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto l'apposita convenzione durante la vigenza del provvedimento.

La valutazione del costo della manovra prevista dalla Legge n. 9/91, e attuata con il provvedimento CIP 6/92, non può prescindere dall'effettivo impatto che tale meccanismo ha avuto sul sistema elettrico italiano in termini di aumento della capacità di generazione. Più dei due terzi della nuova capacità installata in Italia, nel periodo 1992-2000, è stata realizzata con il provvedimento CIP 6/92. In tale arco temporale, infatti, in valore assoluto, la capacità di generazione in Italia è cresciuta di circa 14.000 MW³⁸⁸, passando da 64.000 a 78.000 MW, nello stesso periodo sono entrati in esercizio 10.000 MW sostenuti dagli incentivi previsti dal CIP 6/92. Per le Fonti di Energia Rinnovabili "in senso stretto", invece, si può dire che il provvedimento non ha avuto un grande impatto, ad eccezione dell'idroelettrico che ha incrementato la capacità installata di 1.000 MW³⁸⁹. Per le altre fonti rinnovabili la capacità incrementale è stata di soli 700 MW, di

cui 390 impianti geotermici realizzata da ENEL³⁹⁰.

Riassumendo, il periodo di accesso per usufruire dell'incentivo CIP 6/92 era previsto dal 1992 al 2001, la durata dell'incentivo era di 8-15 anni, non c'erano limiti all'incentivo in relazione alla potenza dell'impianto.

Secondo i dati del Rapporto delle Attività 2020³⁹¹, pubblicati dal GSE, il costo d'incentivazione è progressivamente diminuito per effetto della scadenza delle convenzioni che ad oggi risultano attive per un numero complessivo pari a 3, di cui 2 per le fonti rinnovabili e 1 per le fonti assimilate, come riportato in Tabella 69.

³⁸⁷ a) impianti titolari di convenzione di cessione c.d. "destinata" ai quali è riconosciuta la tariffa CIP 6/92 ovvero la tariffa prevista dalla Deliberazione ARERA n. 81/99 per gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate delle imprese produttrici/distributrici soggetti al titolo IV lettera B del provvedimento CIP 6/92; b) impianti titolari di convenzione di cessione delle eccedenze di energia elettrica ai quali è riconosciuta la tariffa prevista dalla Deliberazione ARERA n. 108/97; c) impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 3 MW titolari di convenzione di cessione delle eccedenze di energia elettrica ai quali è riconosciuta la tariffa prevista dalla Deliberazione ARERA n. 62/02 – ex 82/99 (provvedimento in vigore fino al 2004).

³⁸⁸ Fonte: Dati Storic, Terna.

<http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=5enqkWuv8zc%3d&tabid=653>

³⁸⁹ Fonte: Dati Storic, Terna.

<http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=5enqkWuv8zc%3d&tabid=653>

³⁹⁰ "L'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate attraverso il Provvedimento CIP n. 6/92. Un'analisi economica." C. Poletti, F. Pontoni e A. Sileo, Research Report n. 4, dicembre 2009. IEFE (Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy) dell'Università Bocconi di Milano.

³⁹¹

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA%202020.pdf

Tabella 69 - Numero convenzioni CIP 6/92 nel periodo 2010-2020

Tipologia di Impianto (N°)	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Impianti alimentati a combustibili di processo o residui o recuperi di energia	10	6	6	3	1	1	1	1	1	1	1
Impianti alimentati a combustibili fossili o idrocarburi	20	10	5	3	1	1	1	0	0	0	0
Totale Fonti Assimilate	30	16	11	6	2	2	2	1	1	1	1
Impianti idroelettrici	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti geotermici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti eolici	38	31	31	15	13	10	2	2	0	0	0
Impianti solari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biomasse, biogas e rifiuti	116	87	87	56	52	32	27	17	8	3	2
Totale Fonti Rinnovabili	159	119	87	71	71	42	29	19	8	3	2
Totale	189	135	98	77	77	44	31	20	9	4	3

Fonte: Rapporto della Attività 2020 – Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In termini di potenza installata, l'unico impianto alimentato a combustibili di processo o residui/recuperi di energia rimasto in convenzione nel 2020 rappresenta il 96,3% del totale, con 548 MW contrattualizzati. La percentuale arriva a 99,56% se si guarda all'energia elettrica ritirata (4 TWh).

Per il costo di incentivazione, riportiamo la Tabella 70 che ne mostra l'evoluzione nel periodo di tempo considerato, 2010-2020. Nel

2010 il costo d'incentivazione per la parte spettante alle fonti assimilate pesava per il 72,4% sul totale; nel 2020 il 99,6%. Nonostante i progressi fatti e le convenzioni in scadenza, il peso economico delle fonti assimilate, che, ricordiamo, Enea equipara alle fonti fossili, è schiacciante rispetto al costo d'incentivazione per le fonti rinnovabili. In totale, nel 2020, il CIP 6/92 ha avuto un costo di 308,7 milioni di €, di cui 307,4 per le fonti assimilate (SAD) e i restanti 1,3 per le rinnovabili (SAF).

Tabella 70 - Costo di incentivazione CIP 6/92 (per tipologia di impianto) nel periodo 2008-2020

Tipologia di Impianto (mln €)	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Impianti alimentati a combustibili di processo o residui o recuperi di energia	1.501,0	1.599,1	1.527,3	1.089,9	646,6	426,2	371,7	355,8	422,2	376,1	307,4
Impianti alimentati a combustibili fossili o idrocarburi	1.370,3	707,4	701,2	405,0	262,6	236,7	210,8	90,1	0,0	0,0	0,0
Totale Fonti Assimilate	2.871,4	2.306,5	2.228,5	1.494,9	909,3	662,9	582,5	445,9	422,2	376,1	307,4
Impianti idroelettrici	26,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impianti geotermici	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Impianti eolici	78,3	47,7	38,1	22,4	19,5	15,4	11,0	3,8	0,9	0,0	0,0
Impianti solari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biomasse, biogas e rifiuti	944,8	832,4	708,7	581,0	451,8	384,9	339,1	312,6	154,4	31,1	1,3
Totale Fonti Rinnovabili	1.092,6	881,0	746,9	603,5	471,3	400,2	350,1	316,4	155,3	31,1	1,3
Totale	3.963,9	3.187,4	2.975,4	2.098,4	1.380,6	1.063,2	932,5	762,3	577,4	407,2	308,7

Fonte: Rapporto della Attività 2020 – Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La valorizzazione dell'incentivo ricade in parte sulla componente tariffaria di remunerazione della materia energia, poiché la copertura di tali costi è garantita in parte con la vendita di energia elettrica ad un prezzo amministrato³⁹² e per la parte residua sugli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, in particolare sulla voce A_{SOS} della bolletta elettrica nazionale che sarà approfondita in seguito.

A.5.2 Il Conto Energia (CE)

Per gli impianti che generano elettricità attraverso la conversione dell'energia solare (impianti solari fotovoltaici e impianti solari termodinamici) è stato previsto un sistema d'incentivazione specifico denominato **Conto Energia (CE)**. Tale meccanismo, previsto dal D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, di recepimento della Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), è diventato operativo in seguito all'entrata in

vigore dei Decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (primo CE).

Con l'emanazione del D.M. 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il secondo CE, attraverso il quale si è provveduto a semplificare le regole di accesso alle tariffe incentivanti. Successivamente, il D.M. 6 agosto 2010 ha dato avvio al III CE che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione. La Legge n.129 del 13 agosto 2010 n. 129 (cosiddetta «legge salva Alcoa») ha confermato le tariffe dell'anno 2010 del II CE a tutti gli impianti che avessero certificato la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e l'entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011. Il D.M. 5 maggio 2011 (IV CE) ha allineato il livello delle tariffe all'evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica. È stato, infine, pubblicato il D.M. 5 luglio 2012 (V CE).

Il V CE ha confermato in parte le regole previste dal IV CE e ha introdotto un incentivo composto di due aliquote (su due quote diverse dell'energia prodotta):

- per la quota di energia prodotta autoconsumata, è stata prevista una tariffa premio;
- per la quota di produzione netta immessa in rete:
 - o per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW è stata prevista una Tariffa Onnicomprensiva,

³⁹² Va considerata, a copertura dell'onere relativo al provvedimento CIP 6, la vendita dei Certificati Verdi (meccanismo incentivante che sarà approfondito in seguito), che hanno prodotto un ricavo totale pari a 362 milioni di euro tra il 2003 e il 2006. Anno in cui la quota di ricavo derivante dalla vendita di Certificati Verdi (CV) nella titolarità del GSE si è ridotta significativamente per effetto dell'entrata in servizio di nuovi impianti qualificati IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e del conseguente incremento dell'offerta di CV da parte degli operatori privati. Ai fini della determinazione dell'esigenza del gettito A_{SOS} per singola tipologia di fonte, i ricavi derivanti dalla vendita dei Certificati sono ripartiti tra fonti assimilate e fonti rinnovabili proporzionalmente all'energia ritirata dal GSE.

determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto;

- per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW è stato previsto il riconoscimento della differenza fra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario.

Dall'anno 2005 e fino al 6 luglio 2013 (data di raggiungimento del limite di spesa fissato per un importo pari a 6,7 miliardi di euro come previsto all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 2012 o V Conto Energia³⁹³), il GSE ha ammesso 549.114 impianti fotovoltaici attraverso il meccanismo d'incentivazione c.d. Conto Energia (*Feed in Premium o Feed in Tariff* per una parte dell'incentivo riconosciuto nel V CE) per una potenza pari a 17,502 GWp. La *Feed in Premium* (FIP) è un premio corrisposto ai produttori di energia per ogni MWh generato che si somma al prezzo dell'energia che si forma sul mercato. Il premio può essere fisso (*fixed FIP* o T.O. Tariffa Onnicomprensiva) o variare in funzione del prezzo che si forma sul mercato in maniera tale da garantire un determinato premio totale (*sliding FIP*)³⁹⁴.

Si riportano in **Tabella A.3** le norme di riferimento, il numero d'impianti, la potenza incentivata e il costo economico dei diversi CE che si sono susseguiti dal 2005 al 2013. Al 2020 l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (CE) ha registrato un costo pari a 6.187 milioni di euro³⁹⁵, costo che

per il secondo anno consecutivo si conferma in salita, dopo il calo del 2018.

Per quanto riguarda, più in generale, la fonte solare fotovoltaica in Italia - dunque non solo quella incentivata dal regime CE, ma anche quella iscritta ai meccanismi di Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato - secondo l'ultimo rapporto del GSE³⁹⁶, al 31 dicembre 2019 risultano installati in Italia 880.090 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 20.865 MW. Gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore o uguale a 20 kW) costituiscono il 92% circa del totale in termini di numero e il 21% in termini di potenza. La taglia media degli impianti è pari a 23,7 kW, dato in progressiva diminuzione nel corso degli anni (24,5 kW nel 2018). Nel corso del 2019 sono stati installati circa 58.000 impianti - in grande maggioranza di potenza inferiore ai 20 kW - per una potenza installata complessiva di circa 751 MW. Il numero degli impianti entrati in esercizio nel 2019 è notevolmente superiore rispetto al numero di impianti entrati in esercizio nel 2018 (+20,7%); parallelamente, la potenza installata è aumentata del 8,2%. Gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2019 hanno una potenza media di 12,9 kW, si tratta del dato più alto osservato dal 2013, legato principalmente all'installazione, nel corso dell'anno, di alcune centrali fotovoltaiche di dimensioni rilevanti.

³⁹³http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/QuintoConto/HomePage/DECRETO_5_LUGLIO_2012_QUINTO_CONTO_ENERGIA.PDF

³⁹⁴ La tendenza che si prevede prevarrà nei prossimi anni è un progressivo passaggio verso forme di sostegno, come le FIP sliding, con diversi livelli di remunerazione, nuovi oneri d'incentivazione e sistemi decrescenti e con una maggiore responsabilizzazione dei produttori da FER. La finalità è di rendere maggiormente efficaci i sistemi incentivanti riducendo le risorse economiche stanziate.

³⁹⁵

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/GSE_RA2018.pdf

³⁹⁶

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202019.pdf

Tabella 71 - sussidi diretti al fotovoltaico (CE) (2020)

Solare FV	1° Conto Energia	2° Conto Energia	3° Conto Energia	4° Conto Energia	5° Conto Energia	TOTALE
Durata dell'incentivo	(20 anni)	(20 anni)	(20 anni)	(20 anni)	(20 anni)	
Normativa	D.M. 28/07/2005 modificato dal D.M. 06/02/2006	D.M. 19/02/2007	D.M. 06/08/2010	D.M. 05/05/2011	D.M. 05/07/2012	
Copertura Economica	Altri proventi e oneri (Componente A _{sos} in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A _{sos} in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A _{sos} in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A _{sos} in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A _{sos} in bolletta elettrica)	
Numero Impianti (N°)	5.381	203.127	38.809	204.138	97.773	549.228
Potenza incentivata (MW)	147	6.742	1.564	7.687	1.455	17.595
Risorse Economiche (mln€)	80	3.005	599	2.275	227	6.187³⁹⁷

Fonte: Rapporto delle Attività 2020 – Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

³⁹⁷ Per effetto del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha disposto la rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW (norma cosiddetta "Spalma Incentivi"). In particolare, a seguito della pubblicazione del D.M. Mise del 17 ottobre 2014, come previsto all'articolo 26 comma 3 del D.L. 91/2014, gli operatori hanno dovuto optare per una delle tre opzioni di rimodulazione proposte, con effetto dal 2015.

L'**opzione A** prevede il prolungamento dell'incentivazione fino a 24 anni, a fronte di una riduzione dell'incentivo tra il 17% e il 25%; l'**opzione B**, a parità di periodo residuo di incentivazione, prevede la riduzione dell'incentivo in un primo periodo di fruizione (tra il 10% e il 26%) e un secondo periodo di incremento in egual misura; l'**opzione C** prevede, invece, a parità di periodo residuo di incentivazione, un taglio dell'incentivo (tra il 6% e l'8%) in funzione della classe di potenza. A fronte di tali modifiche il costo cumulato per l'incentivazione della fonte rinnovabile solare fotovoltaica, nel 2017, si è ridotto di circa 390 milioni di euro e non raggiunge più i 6,7 miliardi di euro all'anno, limite massimo di incentivazione per la fonte solare, come previsto dal D.M. 5 luglio 2012 o "Quinto Conto Energia".

A.5.3 Gli incentivi alle FER-e diversi dal Conto Energia

Come previsto dall'articolo 27 del Decreto Ministeriale 23/06/2016, "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" il GSE è tenuto ad aggiornare "il costo indicativo annuo degli incentivi" e "il costo indicativo annuo medio degli incentivi" riconosciuti agli impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici. Il costo indicativo annuo degli incentivi rappresenta una stima indicativa dell'onere annuo potenziale degli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici, in attuazione dei vari provvedimenti di incentivazione che si sono succeduti. A partire dallo scenario evolutivo del costo indicativo così costruito, il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili. Tale media è definita "costo indicativo annuo medio degli incentivi", ed è pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili³⁹⁸.

Prima di analizzare i diversi meccanismi incentivanti un aggiornamento doveroso riguarda la pubblicazione della già richiamata Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da FER che fissa un obiettivo vincolante a livello dell'Unione in termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia pari al 32% nel 2030 (artt. 1 e 3); gli SM provvedono collegialmente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei Pniec e in coerenza con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia.

La Direttiva richiede, inoltre, che ciascuno SM si sforzi di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento di, indicativamente, 1,3 punti percentuali all'anno, calcolati come media per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020 (art. 23). Inoltre, ogni SM è tenuto a far sì che al 2030 i fornitori di carburante conseguano una quota minima di energia da fonti rinnovabili, almeno del 14%, dei prodotti immessi in consumo nei trasporti. La Direttiva prevede norme sul sostegno finanziario per l'energia elettrica da FER che deve essere basato su meccanismi competitivi e sullo sviluppo dell'infrastruttura della rete di trasmissione e di distribuzione, delle reti intelligenti, degli impianti di stoccaggio e delle interconnessioni, allo scopo di conseguire un obiettivo del 15% di interconnettività elettrica entro il 2030.

Infine, sono disciplinati l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la creazione di comunità di energia rinnovabile, la cooperazione regionale tra gli SM e tra gli SM e i Paesi terzi, le garanzie di origine, le procedure amministrative e l'informazione e la formazione. La Direttiva fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

1. I diversi meccanismi di incentivazione che si sono avvicendati nel corso degli anni sono sintetizzati di seguito: Gli incentivi previsti dal **Decreto Ministeriale 04 luglio 2019**³⁹⁹, che ha l'obiettivo di promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di

³⁹⁸ Da ricordare che l'articolo 3, comma 2 lettera b), del Decreto Interministeriale 23 giugno 2016 "Incentivi fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", prevede che il costo indicativo annuo medio degli incentivi sia da confrontarsi con il limite di 5,8 miliardi di euro. Limite già definito dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 "Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche" all'articolo 3, comma 2.

³⁹⁹ Decreto 4 luglio 2019 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05099/sg>.

impianti di produzione di energia da FER di piccola, media e grande dimensione. L'accesso all'incentivo è previsto per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on-shore, idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione. Solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei registri o delle aste, redatte dal GSE, possono beneficiare degli incentivi⁴⁰⁰.

Il D.M. 4 luglio 2019 ha rinnovato i preesistenti meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 6 luglio 2012 e D.M. 23 giugno 2016), introducendo per la prima volta in Italia un sistema di competizione intertecnologica.

Gli impianti ammessi in posizione utile, a valle dell'entrata in esercizio, sono incentivati sulla base dell'energia immessa in rete: quelli fino a 250 kW con delle Tariffe Onnicomprensive (TO); quelli oltre tale soglia di potenza con un Incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell'energia. Sono inoltre previsti due ulteriori premi: uno da riconoscere all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture d'amianto; l'altro all'energia prodotta e autoconsumata per gli impianti realizzati su edifici e di potenza fino a 100 kW.

2. Gli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale 23 giugno 2016, in sostituzione dei meccanismi introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, sono diretti all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da FER diverse da quella fotovoltaica entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013. Lo stesso Decreto ha ammesso tra gli impianti beneficiari i solari termodinamici, abrogando il D.M. 11 aprile 2008.

Il meccanismo previsto per tali impianti è commisurato sulla base dell'energia immessa in rete:

- i. gli impianti, con potenza fino a 500 kW, possono beneficiare di Tariffe Onnicomprensive (T.O. o FIT, *Feed in Tariff*);
- ii. gli impianti con potenza maggiore ai 500 kW beneficiano di incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell'energia (SFIP – *Sliding Feed in Premium*).

In relazione alla potenza degli impianti, l'accesso agli incentivi è soggetto all'iscrizione degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive, mentre nel caso degli impianti più piccoli l'accesso è diretto.

Un aggiornamento normativo da segnalare, per l'anno 2018, riguarda l'approvazione della Legge n. 145/2018 (art. 1, commi da 954 a 957) che, seguendo le procedure, le modalità e le tariffe previste dal D.M. 23/06/2016, estende la possibilità di accesso agli incentivi, a *“gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto”*⁴⁰¹. *“L'accesso agli incentivi [...] è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali”*.

Per accedere agli incentivi, sono previste due diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto:

⁴⁰⁰ https://www.gse.it/servizi-per-te/site/fonti-rinnovabili/site/fer-elettriche/site/Documents/TAB2_dmfer2019.pdf.

⁴⁰¹

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>

1) La modalità di accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare domanda a seguito dell'entrata in esercizio.

2) Iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto (anche gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto).

3. Gli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, che hanno sostituito i meccanismi dei Certificati Verdi (CV) e delle Tariffe Onnicomprensive, erano diretti agli impianti alimentati da FER diverse da quella fotovoltaica entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013. Gli impianti erano incentivati sulla base dell'energia immessa in rete:

- i. fino a 1 MW erano previste delle T.O. (o FIT);
- ii. oltre il MW gli impianti beneficiavano di un incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell'energia (SFIP).

A seconda della potenza degli impianti, l'accesso agli incentivi era soggetto all'iscrizione degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive, mentre nel caso degli impianti più piccoli l'accesso era diretto.

4. Certificati Verdi (CV) e Tariffa incentivante ex Certificati Verdi sono stati dei titoli assegnati, fino al 2015, in misura proporzionale all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da alcuni impianti cogenerativi, che combinano alla produzione d'energia elettrica anche quella

termica. I titoli venivano scambiati a prezzi di mercato tra i soggetti aventi diritto e i produttori e importatori di energia elettrica da fonti convenzionali (obbligati ad immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota prestabilita di elettricità da fonti rinnovabili, quota annullata a partire dal 2016), oppure ritirati dal GSE a prezzi regolati. Dal 2016, per gli impianti che hanno maturato il diritto ai CV e per i quali non è ancora terminato il periodo incentivante, è riconosciuto, per il periodo residuo d'incentivazione, un corrispettivo sulla produzione netta incentivata che si somma ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia.

5. Le Tariffe Onnicomprensive (TO) sono tariffe fisse di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, il cui valore include sia la componente incentivante sia la componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Fino all'emanazione degli ultimi provvedimenti d'incentivazione del fotovoltaico (D.M. 5/7/2012) e delle altre fonti rinnovabili (D.M. 23/6/2016 e D.M. 6/7/2012), che hanno previsto delle TO per gli impianti di piccole dimensioni, parlando di TO ci si riferiva essenzialmente a quelle introdotte dalla L. 244/2007 e regolate dal D.M. 18/12/2008, riservate agli impianti con potenza fino a 1 MW (200 kW per gli impianti eolici), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

6. Il Ritiro Dedicato (RID) è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per il collocamento sul mercato dell'energia elettrica immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica e sostituisce anche ogni altro adempimento contrattuale relativo all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto. Sono ammessi al regime di RID gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA (Milioni di Volt Ampere) o di qualsiasi potenza se alimentati

da energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, geotermica, idraulica limitatamente alle unità ad acqua fluente, o da altre fonti rinnovabili se nelle titolarità di un autoproduttore. L'accesso al RID è alternativo agli incentivi riconosciuti ai sensi dei DD.MM. 5/7/2012, 6/7/2012 e del Decreto Interministeriale 23/6/2016.

7. **Lo Scambio sul Posto (SSP)** consente la compensazione economica tra il valore associato all'energia elettrica immessa in rete e il valore associato all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. A tale regime di commercializzazione dell'energia elettrica possono accedere gli impianti entrati in

esercizio entro il 31 dicembre 2014 se alimentati da fonti rinnovabili o dalla Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e di potenza massima non superiore a 200 kW, oppure gli impianti di potenza fino a 500 kW se alimentati da fonti rinnovabili ed entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2015. L'accesso a tale meccanismo è alternativo agli incentivi riconosciuti ai sensi dei DD.MM. 5/7/2012, 6/7/2012 e del Decreto Interministeriale 23/6/2016.

Di seguito si riporta una Tabella riassuntiva (Tabella 72) dei meccanismi incentivanti l'energia elettrica prodotta da FER diverse dal fotovoltaico da cui si evince che il costo cumulato a carico dello Stato è pari a **6,5 miliardi di €** nel 2020.

Tabella 72 - sussidi diretti alle fer elettriche diversi dal conto energia (2020)

Meccanismo Incentivante	Ex Certificati Verdi (CV) e ritiro	Tariffa Onnicomprensiva (TO)	CIP 6/92	RID	Impianti FER- SSP	TOTALE
Normativa	D. Lgs. 79/99 e D.M. 6 luglio 2012; D.Lgs. 28/2011	L. 244/2001; D.M. 6 luglio 2012 D.M. 23/6/2016	D.Lgs. 79/1999 (art.3, c.12); Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi	D.Lgs. 387/2003 art.13 c.3-4 e L. 239/2004 art.1 c.41	D.M. 5-6 luglio 2012; D.M. 23 giugno 2016; D.M. 4 luglio 2019	Delibera dell'ARERA 570/2012/R/efr
Copertura economica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica	Componente tariffaria Asos in bolletta elettrica
Totale Risorse Economiche (mln €)	2.619,2	2.408	1,3⁴⁰²	379⁴⁰³	749,6	324,6
						6.481,7⁴⁰⁴

Fonte: Rapporto delle Attività 2020 – GSE

⁴⁰² Sono esdusi dal dato riportato in tabella per il CIP 6/92 i restanti 307,4 milioni di euro assegnati alle fonti assimilate (al 2020 risulta ancora 1 impianto in convenzione alimentato da combustibili di processo o residui o recuperi di energia da 548 MW).

⁴⁰³ Sono esdusi dal dato riportato in tabella per il Ritiro Dedicato gli impianti alimentati da fonti assimilate, stimati dal GSE in circa 9 milioni di euro.

⁴⁰⁴ Ai 6,5 miliardi di euro circa vanno sottratti i ricavi della vendita dell'energia elettrica ritirata dal GSE per il 2020 e pari a circa 1,1 miliardi di euro. L'onere netto, per le FER diverse dal fotovoltaico, è stato pari, per il 2020, a circa 5,4 miliardi di euro rispettando così il limite, già richiamato, e fissato dal dettato normativo del D.M. 23/6/2016.

A.5.4 Oneri d'incentivazione nel settore elettrico

I costi sostenuti dal GSE, nel 2019-20, per la gestione dei meccanismi incentivanti sia delle fonti rinnovabili sia di quelle assimilate sono imputabili:

- all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (Conto Energia);
- all'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti ex CV e una piccola quota residua di ritiro di CV;
- all'incentivazione dell'energia prodotta netta immessa in rete dagli impianti ammessi agli incentivi introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, dal D.M. 23 giugno 2016 e dal D.M. 4 luglio 2019 (fonti di energia rinnovabile elettrica non fotovoltaica, FER-E e FER-1)
- all'acquisto dell'energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE, nell'ambito di uno dei meccanismi di incentivazione e ritiro dell'energia elettrica (T.O. ai sensi dei diversi decreti richiamati; CIP6/92, RID, SSP).

Per l'anno 2020, tali costi ammontano complessivamente a un valore pari a circa 13 miliardi di euro, ma una parte di essi è compensata dai ricavi provenienti dalla vendita sul mercato dell'energia elettrica ritirata: il GSE ha collocato, attraverso la presentazione di offerte di acquisto e vendite giornaliere sul Mercato del Giorno Prima (MGP) e sui Mercati Infragiornalieri (MI), ricavi complessivi pari a 1,1 miliardi di euro. La differenza tra costi e ricavi ha determinato un onere netto e, dunque, un fabbisogno economico pari a 11,9

miliardi di euro⁴⁰⁵, circa 500 mln € in più rispetto al 2019, un aumento dovuto a:

- una diminuzione dei ricavi a causa di un PUN 2020 inferiore al 2019 (-14 €/MWh);
- un aumento degli oneri di incentivazione a causa della maggior produzione fotovoltaica e dall'attivazione di nuove convenzioni FER-E e FER-1.

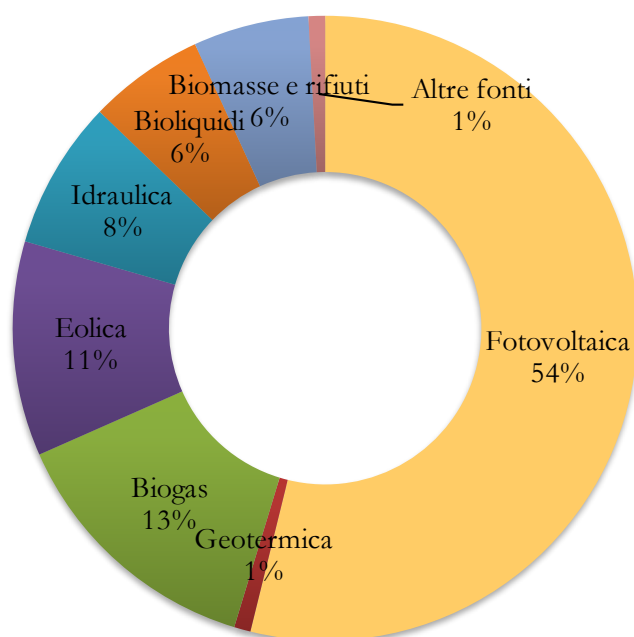
I costi dei diversi regimi commerciali a sostegno delle fonti rinnovabili (e assimilate) non coperti dalla valorizzazione dell'energia elettrica sui mercati da parte del GSE, trovano copertura nella componente tariffaria A_{sos} , in capo alla collettività degli utenti elettrici⁴⁰⁶.

Si riporta in Figura 37 la ripartizione dell'onere A_{sos} tra le diverse fonti incentivate, in Figura 39 la ripartizione per meccanismo di incentivazione e in Figura 39 l'evoluzione del fabbisogno dal 2010 ad oggi.

⁴⁰⁵ Ai fini del presente Catalogo sono considerati SAF 12 miliardi di € destinati per l'incentivazione della fonte solare e delle altre FER diverse dal fotovoltaico, i restanti 500 milioni di €, destinati al meccanismo CIP 6/92 per le fonti assimilate, sono classificati SAD.

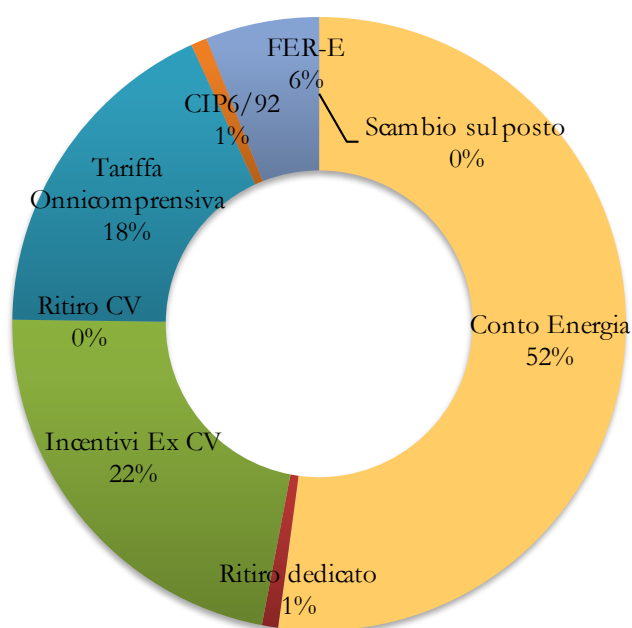
⁴⁰⁶ Ex componente A_3 degli oneri di sistema – Rinnovabili e assimilate. Nata inizialmente allo scopo di finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP6/92, negli anni è stata estesa a copertura di altri costi più o meno legati all'incentivazione delle nuove fonti rinnovabili. Oltre al provvedimento CIP6/92, i costi attualmente recuperati attraverso questa componente tariffaria sono ascritti a: incentivazione alla produzione da fotovoltaico (Conto Energia); incentivi ex certificati verdi (insieme al ritiro dei CV in vendita); tariffa onnicomprensiva per impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR - feed in tariff); gli impianti FER-E delle convenzioni di cui ai tre decreti ministeriali; i meccanismi di ritiro dell'energia elettrica (scambio sul posto e servizio di ritiro dedicato per piccoli impianti sotto i 10 MVA (rinnovabili e non) (cfr. RSE, 2014).

Figura 37 - Ripartizione della componente A_{SOS} per fonte (%/2020)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

Figura 38 - Ripartizione della componente A_{SOS} per regime commerciale (%/2020)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

Figura 39 - Evoluzione della componente A_{SOS} dal 2010 ad oggi (Mld€)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

Focus 10.

STRUTTURA DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DEGLI ONERI DI SISTEMA IN BOLLETTA ELETTRICA

Il recupero dei costi sostenuti per il funzionamento dell'intera filiera si riversano nel costo dell'energia elettrica, regolato dalla normativa nazionale e dalle delibere dell'ARERA. La Legge n. 485/1995 affida all'Autorità il compito di definire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi fondamentali per la determinazione della tariffa e le metodologie di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale. Il D. Lgs. n.79 del 1999, invece, individua gli oneri generali di sistema remunerati con il prezzo della bolletta elettrica.

Undici componenti fanno parte della macro voce Oneri Generali di Sistema, tra cui: 1) la Componente A2 (Nucleare), destinata alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile; 2) la Componente A3 (Rinnovabili e Assimilate), che copre gli oneri per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; 3) la Componente A4 (Regimi tariffari speciali), riservata al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d'utenza; 4) la Componente A5 (Ricerca di Sistema), destinata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (ricerche svolte da CNR, Enea, RSE e i bandi di ricerca destinati alle imprese); 5) la Componente AS (Bonus Elettrico), introdotta a partire dal 2008, è la componente riservata alla copertura del bonus sociale; 6) la Componente AE (Agevolazioni industrie manifatturiere, introdotta dal 1° gennaio 2014) destinata a finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica prevista dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. 7) la

Componente UC4 (Imprese Minori), a copertura delle integrazioni dei ricavi riconosciute alle imprese elettriche minori (con numero limitato di clienti); 8) la Componente UC7 (Efficienza energetica negli usi finali) a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali (Certificati Bianchi [CB] o Titoli di Efficienza Energetica [TEE]). 9) la Componente MCT (Compensazione territoriale) finanzia le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. All'interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative: 10) la Componente UC3 (Perequazioni) a copertura delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte consumo di energia elettrica e 11) la Componente UC6 (Qualità) si riferisce ai servizi di trasmissione e distribuzione, in pratica va a remunerare i gestori delle reti in caso siano raggiunti i livelli di qualità del servizio disciplinati dall'Autorità.

A partire dal 1° gennaio 2018 come previsto dal decreto-legge 210/15 e in considerazione della decisione della Commissione europea in merito alla compatibilità delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C (2017) 3406), con la deliberazione 481/2017 l'Autorità ha aggiornato la struttura generale dei raggruppamenti e delle componenti degli oneri generali del sistema elettrico. Le aliquote degli oneri generali relative alle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte nei seguenti raggruppamenti: "Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione" (ASOS), che include tutti gli oneri fino al 31 dicembre 2017 coperti dalla componente tariffaria A3, con l'esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili ; "Rimanenti oneri generali" (ARIM).

(https://www.arera.it/allegati/com_stampa/18/181227agg_scheda.pdf).

A.5.5 Gli incentivi del D.M. 14 febbraio 2017 alle isole minori

Il Decreto Mise 14 febbraio 2017 stanziava 10 milioni di euro per la realizzazione di impianti innovativi alimentati da energie rinnovabili elettriche e termiche per le 20 isole minori non interconnesse alle reti di trasmissione dell'energia elettrica e gas della penisola.

Con la Deliberazione del 6 novembre 2018 n.558/2018/R/EFR dell'ARERA, si è completato il quadro regolatorio relativo al D.M. 14 febbraio 2017, che ha definito gli obiettivi di evoluzione energetica delle isole minori, mediante lo sviluppo di fonti rinnovabili elettriche e termiche. Il 7 agosto 2019 il GSE ha pubblicato sul proprio sito le "Modalità Operative per il riconoscimento della remunerazione prevista dal D.M. 14 febbraio 2017 e dalla Deliberazione 558/2018/R/EFR" e le "Condizioni Generali del servizio di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse di cui al D.M. 14 febbraio 2017".

Per ciascuna delle 20 isole minori, di cui 14 in Sicilia, sono stati individuati specifici obiettivi

sia elettrici che termici. Per le rinnovabili elettriche, fotovoltaiche e non, è prevista una "tariffa base" onnicomprensiva sull'energia immessa in rete, e un premio sull'autoconsumo. In merito alla tariffa base, il produttore può scegliere tra una tariffa fissa, differenziata solo per classe di potenza e gruppo di isole, e una tariffa variabile, indicizzata al costo evitato efficiente per ciascuna isola, determinato annualmente entro certi limiti a partire dal prezzo del gasolio. Per le rinnovabili termiche, sono ammessi all'incentivazione gli impianti solari termici utilizzati per acqua calda sanitaria o per il solar cooling, e le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di scaldacqua elettrici.

Con riferimento alle sole rinnovabili elettriche, al 31 dicembre 2020 gli impianti che hanno fatto richiesta di incentivazione sono stati 36, per una potenza complessiva di 533 kW, esclusivamente per impianti da fonte solare fotovoltaica, installati in 9 isole non interconnesse (Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Favignana, Levanzo, Ustica, Salina, Vulcano e Ponza). Nel corso del 2020 sono stati incentivati 35 impianti, per una potenza di 528 kW, ai quali sono stati corrisposti circa 73.000 euro per una produzione di 589.689 kWh.

A.6 GLI INCENTIVI ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI TERMICHE E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

Per gli impianti che producono energia termica da FER e per gli interventi di efficienza energetica i meccanismi “diretti” d'incentivazione previsti dalla normativa italiana sono:

- le detrazioni fiscali Ecobonus-Sismabonus-Superbonus;
- il sistema dei Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica.

A.6.1 Ecobonus, Sismabonus, Superbonus

Sul capitolo delle **detrazioni fiscali** per il recupero energetico del patrimonio edilizio, la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il pacchetto di detrazioni fiscali Irpef-Ires per la riqualificazione energetica degli edifici (ex legge 296/2006) e la riduzione del rischio sismico (c.d. Ecobonus-Sismabonus) e quelle per la ristrutturazioni (c.d. Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, con aliquote comprese tra il 50 e l'85%, più alte per i condomini e comunque commisurate al risparmio energetico asseverato conseguibile.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”)⁴⁰⁷ ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione Irpef spettante per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, facilitando ulteriormente le procedure burocratiche e le modalità di rimborso, rendendolo di fatto questa misura la più

generosa al mondo in ambito di detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Il Superbonus prevede un insieme di interventi c.d. “trainanti”, i quali danno luogo all'incentivo, e “trainati”, che danno luogo ad incentivo se realizzati unitamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Per una disamina dettagliata di tutti gli interventi agevolati inclusi in questi pacchetti, si rinvia al sito dedicato dell'Enea.⁴⁰⁸

A.6.2 Bonus mobili-elettrodomestici, Bonus verde, Bonus Facciate

In aggiunta, sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 il “Bonus mobili”, il “Bonus verde” e il “Bonus Facciate”; agevolazioni che prevedono, rispettivamente:

- una detrazione d'imposta del 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+/A, se successivo e contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020;
- una detrazione del 36% per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde di tetti e di giardini pensili;
- una detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020-21 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (involucro e strutture opache) degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate

⁴⁰⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19:34>

⁴⁰⁸ <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html>

dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Quando i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

A.6.3 CB/TEE

I **Certificati Bianchi** (CB), anche noti come **Titoli di Efficienza Energetica** (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (tep). I certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma anche nel settore civile e includono misure comportamentali. Si configura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. L'obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale distribuita dai singoli distributori e la quantità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati. Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti volontari, tipicamente le società di servizi energetici (Esco) o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando

direttamente i progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i TEE dal GSE oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negoziazioni sul mercato dei TEE gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso transazioni bilaterali. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

Il meccanismo dei Certificati Bianchi è stato introdotto dai decreti ministeriali del 24 aprile 2001, successivamente modificati dai Decreti Ministeriali (D.M.) del 20 luglio 2004 e aggiornati dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007. Il meccanismo dei Certificati Bianchi è stato aggiornato dal Decreto interministeriale 11 gennaio 2017⁴⁰⁹ che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio di energia primaria per il periodo 2017-2020⁴¹⁰, stabilisce le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo.

In considerazione dell'evoluzione del mercato dei titoli e della maturità del settore, per porre rimedio ad alcune distorsioni di mercato è entrato in vigore il Decreto Ministeriale emanato congiuntamente da Mise e Mattm del 10 maggio 2018⁴¹¹, tramite cui:

- Sono stati aggiornati i criteri di determinazione del contributo tariffario, tra cui l'introduzione, fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi per il 2020, di un

⁴⁰⁹ Decreto 11 gennaio 2017: "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili".
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg>.

⁴¹⁰ 7,14 Mtep nel 2017, 8,32 Mtep nel 2018, 9,71 Mtep nel 2019 e 11,19 Mtep nel 2020.

⁴¹¹ Decreto 10 maggio 2018 sulla modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/10/18A04609/sg>.

valore massimo di riconoscimento del contributo tariffario ai soggetti obbligati, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'assolvimento dell'obbligo, pari a 250 €/TEE – tale misura si è resa necessaria per correggere il disequilibrio tra domanda e offerta di titoli, che aveva determinato una disponibilità di certificati, nell'anno 2018, superiore alla quantità necessaria ad adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, nonché un andamento inflazionistico del prezzo di valorizzazione sul mercato GME, con punte di quasi 490 €/TEE nel 2018;

- Sono stati aggiornati i criteri di definizione del consumo di *baseline* in caso di interventi di sostituzione;
- È stato esteso l'elenco degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e si introduce un valore differenziato di vita utile a seconda se si tratti di intervento di nuova installazione ovvero di intervento di sostituzione;

- È stato pubblicato l'elenco degli interventi incentivabili attraverso il metodo di valutazione per progetti standardizzati;

- È stato stabilito che il GSE potrà emettere Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, al fine di garantire la necessaria copertura della domanda in considerazione della riduzione della capacità di generazione annua di Certificati Bianchi prevista;

- Sono stati aggiornati:

A) i criteri di cumulabilità dei CB con altre forme di incentivazione.

B) I termini per la verifica periodica di obiettivi e obblighi.

C) I termini per la compensazione dell'obbligo residuo.

D) I criteri di copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi.

Successivamente il Mise, di concerto con il Mattm, ha emanato il Decreto direttoriale 30 aprile 2019⁴¹² di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal decreto attuativo modificato a maggio 2018. Il Decreto direttoriale, inoltre, ha aggiornato la Tabella 1 dell'allegato 2 del DM 11 gennaio 2017 recante l'elenco non esaustivo delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato, inoltre, il Decreto direttoriale 9 maggio 2019⁴¹³, con cui ha approvato la Guida operativa che definisce le modalità per l'emissione e il riscatto di Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica. La Guida, redatta dal GSE ai sensi del citato decreto interministeriale sui Certificati Bianchi, disciplina le regole e gli adempimenti che i soggetti obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di Certificati Bianchi, utili ai fini del raggiungimento dell'obbligo. Il provvedimento, che è volto a favorire l'equilibrio del mercato di scambio dei titoli, segue la approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certificati Bianchi e completa le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2018.

Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 luglio 2020 è stata aggiornata la lista dei progetti eleggibili al sistema dei

⁴¹² Decreto 10 luglio 2019 sulla Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19A04787/sg>.

⁴¹³ Decreto direttoriale 9 maggio 2019 - Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica.
<https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2039712-decreto-direttoriale-9-maggio-2019-guida-operativa-per-l-emissione-dei-certificati-bianchi-non-derivanti-da-progetti-di-efficienza-energetica>.

Certificati Bianchi. Il provvedimento rientra nelle azioni di potenziamento della politica di promozione dell'efficienza energetica – inseguendo il principio “energy efficiency first” – prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec).

Da ultimo, il Decreto Ministeriale Mite del 21 maggio 2021 ha determinato gli obiettivi di risparmio annuo di energia primaria da perseguire tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024. Si prescrive quanto segue:

- Per adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia elettrica nel periodo 2021-2024, una riduzione dei consumi di energia primaria in termini di numero di certificati bianchi emessi pari a:
 - 0,45 milioni nel 2021
 - 0,75 milioni nel 2022
 - 1,05 milioni nel 2023
 - 1,08 milioni nel 2024
- Per adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, una riduzione dei consumi di energia primaria in termini di numero di certificati bianchi emessi pari a:
 - 0,55 milioni nel 2021
 - 0,93 milioni nel 2022
 - 1,30 milioni nel 2023
 - 1,34 milioni nel 2024

(si ricorda che 1 CB emesso = 1 tep risparmiata)

- una contrazione del 60%, rispetto a quanto stabilito dal precedente quadriennio di programmazione (D.M. 11 gennaio 2017), del volume minimo di TEE emessi e relativa quantità di energia primaria risparmiata nel 2020. Tale decisione deriva dal riconoscimento che, a fronte della consistente diminuzione dei titoli prodotti nell'ultimo periodo di programmazione, mantenere l'obbligo di 7 milioni di TEE per il 2020 avrebbe significato l'emissione di un volume elevato di TEE

“virtuali”, ossia quei titoli emessi al fine di mantenere in equilibrio il mercato a cui però non equivale un risparmio energetico fattuale;

- Clausola di flessibilità per stabilizzare il mercato dei TEE ed allineare gli obiettivi quantitativi a quelli del Pniec, anch'essi oggetto di revisione per essere conformi ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione contenuti nella nuova Normativa Europea sul Clima;

- Misure di semplificazione, assistenza e standardizzazione delle procedure di emissione, valutazione e certificazione dei progetti;

- Ampliamento della tipologia degli interventi ammessi (Tabella 1 Allegato 2 del D.M.), della loro vita utile nonché dell'elenco dei soggetti idonei a partecipare al meccanismo (raggruppamenti temporanei di impresa e associazioni temporanee di impresa);

- Introduzione del “progetto di efficientamento energetico integrato” ossia un insieme organico di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare;

- Introduzione di un nuovo sistema a base di aste al ribasso.

Successivamente l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera 270/2020/R/efr del 14 luglio 2020, ha approvato la revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei TEE.

Il GSE, nel 2019 e nel 2020, ha riconosciuto, rispettivamente, circa 2,9 milioni di TEE, corrispondenti a risparmi di energia primaria pari a 0,96 Mtep, e circa 1,7 milioni di TEE, corrispondenti a risparmi di energia primaria pari a 0,57 Mtep. Complessivamente, dall'avvio del meccanismo (2006) al 2020 sono stati riconosciuti circa 56 mln di TEE corrispondenti a circa 28,5 Mtep di risparmio di energia primaria. Tra 2019 e 2020 si è registrato un decremento del 41%. Il volume di TEE riconosciuti appare in calo tendenziale dal 2014, anno in cui toccava i 7,5 mln.

Discorso a parte va fatto per i Certificati Bianchi per gli impianti di cogenerazione⁴¹⁴ abbinati al teleriscaldamento e di Cogenerazione Alto Rendimento (CAR). Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, per definire la CAR, utilizzava un criterio basato sull'indice PES (*Primary Energy Saving*) che rappresenta il risparmio di energia primaria che la cogenerazione permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. Il Decreto Ministeriale 5 settembre 2011 permette a tali impianti di accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi prevedendo che i benefici debbano essere riconosciuti sulla base del risparmio di energia primaria ottenuto. Da un punto di vista normativo si segnala il Decreto del MISE del 16 marzo 2017 che ha introdotto una procedura semplificata per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, così come definiti dal Decreto Legislativo n. 20 del 2007⁴¹⁵, e di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

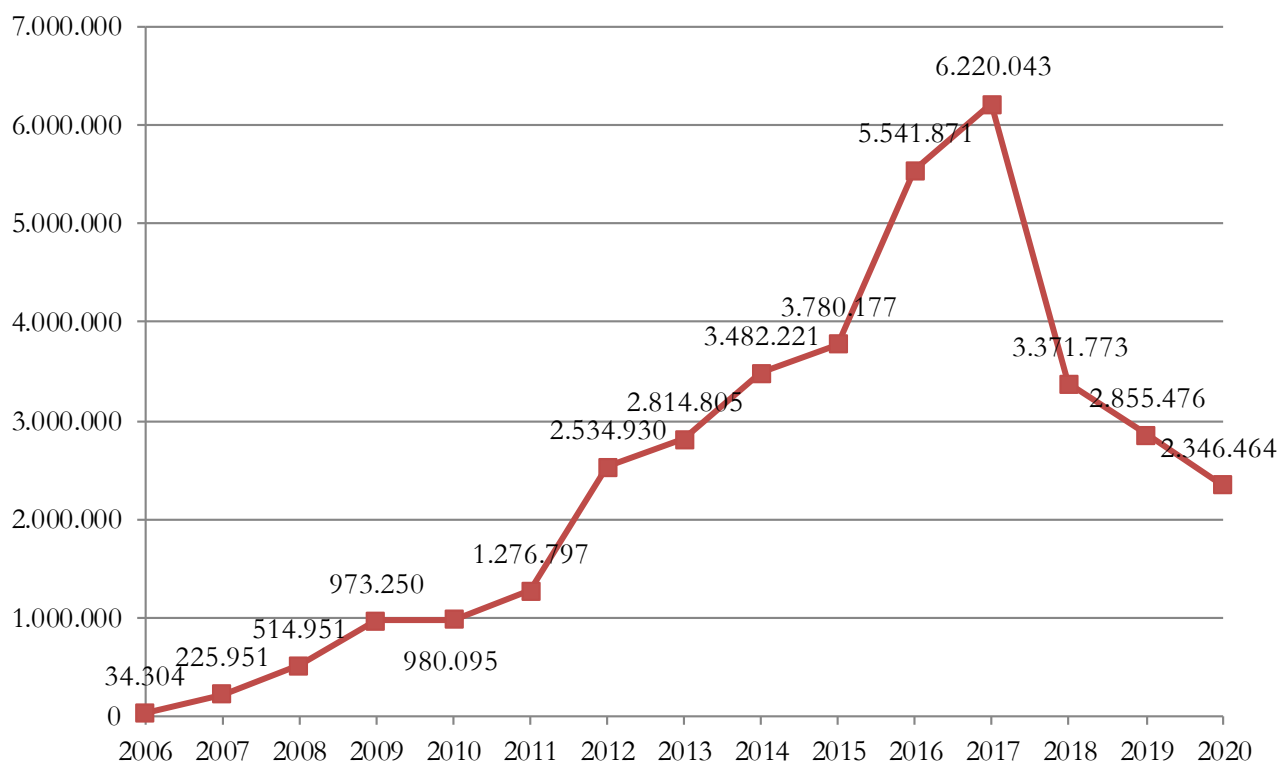
Per quanto riguarda i TEE riconosciuti per la CAR relativi, rispettivamente, alle produzioni degli anni 2018 e 2019, nel 2019 il GSE ha riconosciuto circa 1,2 milioni di TEE II CAR, di cui 1 rilasciato sul conto proprietà degli operatori, e nel 2020 circa 1,3 milioni di TEE II CAR, di cui 1,1 rilasciati sul conto proprietà degli operatori.

Complessivamente, nell'anno 2019 sono stati scambiati sul mercato TEE c.2,9 milioni di titoli, al prezzo medio ponderato di 260 €/tep. Nel 2020, c.2,3 milioni di titoli al prezzo medio ponderato di 262,26 €/tep (dati GME).

⁴¹⁴ La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica e di calore utilizzabile per riscaldamento e/o per processi produttivi e industriali.

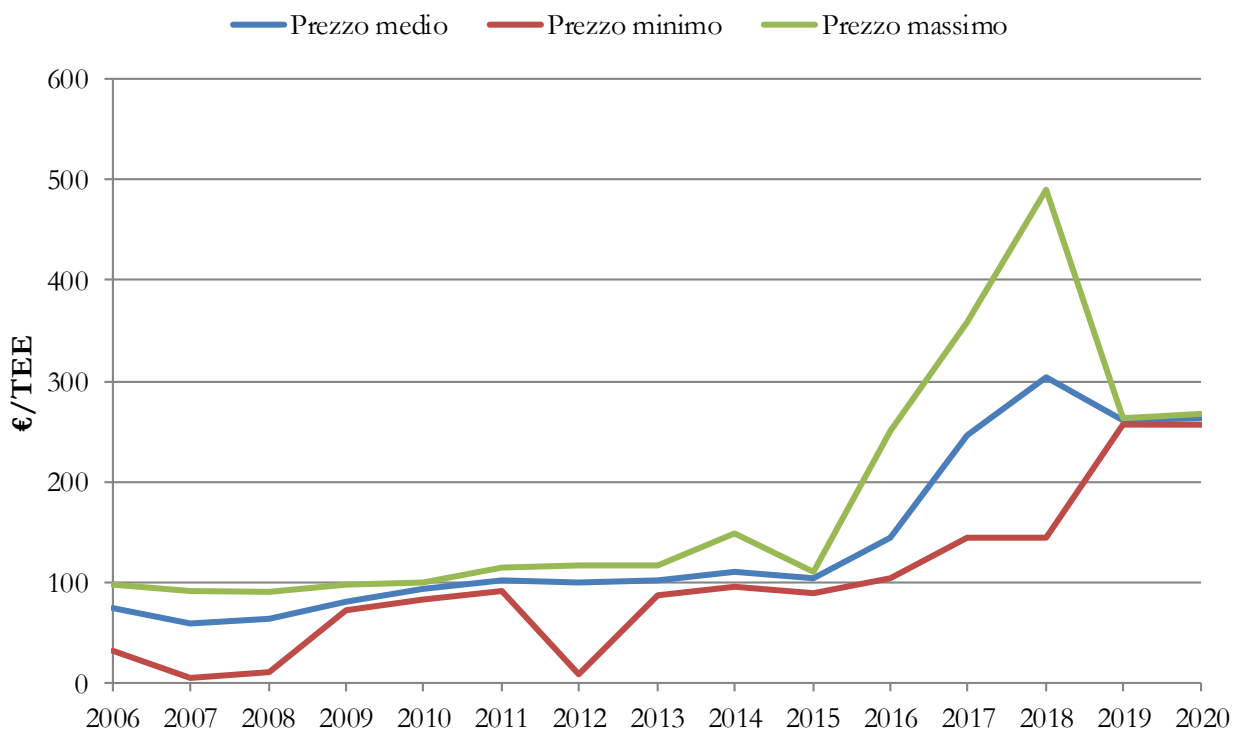
⁴¹⁵ Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE

Figura 40 - Andamento dei quantitativi di TEE scambiati sul mercato GME



Fonte: elaborazione Mite su dati GME

Figura 41 - Andamento dei prezzi di valorizzazione dei TEE sul mercato GME



Fonte: Elaborazione Mite su dati GME

A.6.4 Conto Termico

Il Conto Termico (C.T.), sistema a sostegno per la produzione di energia termica da FER e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni sia per la Pubblica Amministrazione sia per i privati, è stato introdotto con il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed è stato aggiornato con il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016⁴¹⁶. Il Conto Termico concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica e incentiva interventi volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio, alla riduzione del fabbisogno di energia termica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione dell'energia termica necessaria agli usi finali.

In ultimo il Decreto 16 febbraio 2016⁴¹⁷ ha fissato un tetto di spesa annua pari a 900 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro destinati alla PA, di cui fino a 100 milioni di euro per la procedura a prenotazione (art. 1 comma 3) e 700 milioni destinati a soggetti privati (art. 1 comma 4). I soggetti privati possono accedere al meccanismo incentivante soltanto per la realizzazione di interventi di categoria 2, ossia la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti alimentati da fonti rinnovabili o con sistemi ad alta efficienza, di piccola taglia.⁴¹⁸

⁴¹⁶

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_a_ggiornamento_conto_termico.pdf

⁴¹⁷ Decreto 16 febbraio 2016 sull'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/02/16A01548/sg>.

⁴¹⁸ 2.000 kW per gli impianti termici; 2.500 mq la superficie lorda dei collettori solari.

Nel 2018 il meccanismo, nella versione 2.0, si è affermato trovando un maggior riscontro da parte degli operatori. Il solo anno 2018 ha registrato volumi di richieste pari al 122% di tutto ciò che è pervenuto negli anni precedenti (2013-2017). Nel 2018 sono pervenute 92.950 richieste (+115% rispetto al 2017), cui corrispondono incentivi pari a 336 milioni di euro (+83% rispetto al 2017). Si è inoltre osservato nell'ultimo anno un rilevante aumento delle richieste per la modalità di accesso "a prenotazione" da parte della PA (da 333 richieste del 2017 a 489 nel 2018), che ha evidentemente colto le opportunità fornite dal nuovo meccanismo per realizzare interventi di riqualificazione per i quali ha richiesto l'ammissione agli incentivi per quasi 88 mln di € nel 2018.

Negli anni 2019 e 2020 il meccanismo ha confermato l'andamento positivo degli ultimi anni. Nel 2019 sono pervenute 114.330 richieste (+23% rispetto al 2018), cui corrispondono incentivi pari a 433 mln€ (+29% rispetto al 2018). Nel 2020 sono pervenute 113.498 richieste, cui corrispondono incentivi pari a 451 mln€ (+4% rispetto al 2019). L'impegno di spesa effettivo per l'anno 2019 è stato complessivamente di 214 mln€ per i privati e 50 mln€ per le Pubbliche Amministrazioni. Nel 2020, rispettivamente 229 mln€ per i privati e 74 per le PPAA.

A.6.5 Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato istituito, presso il Mise, dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 102 del 2014. E' un fondo di natura rotativa che mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica attraverso concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti (direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari). Il Fondo, si configura per una parte come un prestito agevolato, che incentiva gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e

dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

La dotazione finanziaria iniziale del Fondo, pari a circa 150 milioni di euro, è alimentata dalle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia, sulla base di apposita Convenzione da stipularsi con entrambi i Ministeri. Il Decreto Interministeriale 22 dicembre 2017 che ha ridefinito le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, nonché di gestione e di intervento del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica, prevede due sezioni separate che fanno riferimento:

alle concessioni di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;

e all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (0,25%), cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

Con il Decreto del Ministero delle Finanze del 6 settembre 2018 sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia statale sugli interventi di garanzia del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. La garanzia dello Stato interviene nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, e limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa. Attraverso il Decreto interministeriale 5 aprile 2019 relativo alle modalità di presentazione delle domande, sono stati approvati gli schemi, e individuate le modalità, gli ulteriori parametri economico-finanziari e i requisiti minimi di accesso al Fondo⁴¹⁹.

419 ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2019 – Analisi e risultati delle policy di efficienza energetica del nostro Paese (RAEE 2019) - http://enerweb.casaccia.enea.it/encaregioni/UserFiles/RAEE_2019.pdf.

Tabella 73 - sussidi diretti alle fer termiche e all'efficienza energetica (2020)

CONTATORE FER TERMICHE	Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)	Conto Termico (CT)	Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE)	TOTALE		
Dettaglio misura incentivata	Interventi di efficienza energetica	Cogenerazione	Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)	Interventi di efficienza energetica	Interventi di efficienza energetica	
Normativa	DD.MM. del 24 aprile 2001, DD.MM. del 20 luglio 2004 e aggiornati dal D.M. del 21 dicembre 2007. D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 e D.M. 28 dicembre 2012. D.Lgs. 102/2014, D.M. 22 dicembre 2015 e D.M. 11 gennaio 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	D.M. 5 settembre 2011, D.M. 16 marzo 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	D.M 5 settembre 2011, D.M. 6 luglio 2012, D.M. 5 dicembre 2013, D.M. 4 agosto 2016, D.M. 16 marzo 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, D.Lgs. 102/2014, Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)	D.Lgs n. 102/2014, D.M. 16 settembre 2016, Decreto interministeriale 22 dicembre 2017, Decreto Mef del 6 settembre 2018, Decreto interministeriale 5 aprile 2019	
Copertura economica	La Componente ARIM applicata alle bollette elettriche ⁴²⁰ . La Componente RE e la Componente RE _T (applicate alle tariffe gas) che alimentano il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” (di seguito: Fondo misure e interventi) di cui all’articolo 57 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.			Componente “RE” della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, è posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.	Componente “RE” della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.	

⁴²⁰ La Componente ARIM è anche composta da A_{UC7RIM} per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31.12.2017. A_{SVRIM} per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31.12.2017.

Totale Impegno Economico (mln €/a)	d.q.	229⁴²¹	d.q.	336

Fonte: Elaborazione Mite su dati Rapporto delle Attività 2020 – GSE e dati GME.

⁴²¹ Impegno di spesa effettivo per l'anno 2020 per le sovvenzioni CT destinate ai soli soggetti privati.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (APP. A)

ARERA (2015), Indagine conoscitiva sui prezzi finali dell'energia elettrica e del gas naturale - Memoria del 21 aprile 2015 per l'audizione presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica.

ARERA (2018), Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

ARERA (2018), Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) - <https://www.arera.it/allegati/docs/16/775-16all.pdf>.

Commissione Europea - *Clean Energy for All Europeans, Directorate-General for energy* - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search

Commissione Europea, "Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee, the committee of the regions and the European investment bank 2018 European Semester - Country-specific recommendations" COM(2018) 400 final del 23.5.2018.

Commissione Europea, "Recommendation for a Council recommendation on the 2018 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2018 Stability Programme of Italy" COM(2018) 411 final del 23.5.2018.

CRESME – Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio – "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure d'incentivazione", ottobre 2015, terza edizione n. 83/2.

CRESME, "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", 19 novembre 2018, prima edizione, n. 32/18. http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/Am0036.pdf?_1542709168790

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o Testo Unico Ambientale..

Decreto 11 gennaio 2017, "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili".

Decreto 10 maggio 2018, "Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica".

Decreto 4 luglio 2019, "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione".

Decreto 10 luglio 2019, "Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni".

Decreto del Ministero delle Finanze del 6 settembre 2018.

Decreto Direttoriale 30 aprile 2019, Certificati Bianchi – Guida operativa.

Decreto Direttoriale 9 maggio 2019, “Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica”.

Decreto Interministeriale 5 aprile 2019.

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016, “Aggiornamento Conto Termico”.

Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017, “Nuove regole per i Certificati Bianchi”.

Decreto Interministeriale 10 novembre 2017, “Strategia Energetica Nazionale”.

Decreto Legislativo, 8 febbraio 2007, n. 20: “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”.

Decreto Legislativo, 15 novembre 2017, n. 183: “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”.

Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28. Decreto di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’Energia da Fonti Rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2017, “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2017, “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”.

Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.

Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (o “Quinto Conto Energia”), Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 (o “Quarto Conto Energia”), Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 (o “Terzo Conto Energia”), Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (o “Secondo Conto Energia”) e dai Decreti Ministeriali 6 febbraio 2006 e 28 luglio 2005 (o “Primo Conto Energia”).

Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, “Incentivi per energia da Fonti Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche”.

Decreto Ministeriale 5 settembre 2011, “Regime di sostegno per la Cogenerazione ad Alto Rendimento”.

Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla Promozione dell'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulle specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna.

Direttiva su Efficienza Energetica - Dir.(EU) 2018/2002 (21/12/2018).

Direttiva sulla Prestazione energetica nell'edilizia - Dir.(EU) 2018/844 (19/06/2018).

Direttiva sulla Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Dir.(EU) 2018/2001 (21/12/2018).

Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - Dir. (EU) 2019/944 (14/06/2019).

Enea (2019), Rapporto Annuale Efficienza Energetica – Analisi e risultati delle *policy* di efficienza energetica del nostro Paese – RAEE 2019.

Fanelli T., Artale V., Caminiti N.M., Manna C., Clarich M., Ortis A., Silvestrini G., Testa F., (2013), Climate change/Innovare i meccanismi?, *Idee per lo sviluppo sostenibile*, Enea, Roma.

GSE (2018), Rapporto delle Attività 2018, GSE.

GSE (2019), Rapporto delle Attività 2019, GSE.

GSE (2020), Rapporto delle Attività 2020, GSE.

GSE (2018) Rapporto statistico fotovoltaico 2018.

GSE (2016), Scenari di evoluzione del «contatore FER» definito dal DM 23/6/2016 Evoluzione del costo indicativo annuo e del costo indicativo annuo medio delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche, GSE.

GSE (2018), Scenari Contatore FER, GSE.

Montanino G. (2013), “Lo sviluppo delle fonti rinnovabili”, presentato in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente “Comuni Rinnovabili 2013”, GSE.

Parlamento Europeo, “Country Specific Recommendations (CSRs) under the European Semester Cycles 2011, 2012, 2013 and 2014”. Direzione Generale per le Politiche interne.

Parlamento Europeo, “Country Specific Recommendations (CSRs) under the European Semester Cycles 2015 e 2016”. Direzione Generale per le Politiche interne.

Parlamento Europeo, “Country Specific Recommendations (CSRs) under the European Semester Cycles 2016 e 2017”. Direzione Generale per le Politiche interne.

Regolamento sulla *Governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima - Reg.(EU) 2018/1999 (21/12/2018).

Regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica - Reg. (EU) 2019/943 (14/06/2019).

Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica - Reg. (EU) 2019/941 (14/06/2019).

Regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) - Reg. (EU) 2019/942 (14/06/2019).

RSEview – Riflessioni sull'Energia, “Energia Elettrica, Anatomia dei Costi”, 2014. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE.

APPENDICE B

UNA VALUTAZIONE MACROECONOMICA DELL'ELIMINAZIONE DEI SUSSIDI PER I COMBUSTIBILI FOSSILI

INTRODUZIONE

La rimozione di sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) è al centro del dibattito internazionale soprattutto dopo la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi. Per valutare i costi e i benefici a livello macroeconomico derivanti dall'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili si è utilizzato ERMES (*Economic Recursive-dynamic Model for Environmental Sustainability*), un modello globale dinamico di equilibrio generale multiregionale (140 paesi e regioni) e multisettoriale (67 settori economici + famiglie e governo).

Il modello ERMES è stato sviluppato dal Mattm in collaborazione col Mef all'interno di un progetto di ricerca finalizzato alla predisposizione di strumenti quantitativi per la valutazione delle politiche ambientali ed energetiche sul sistema economico italiano, colmando l'attuale gap informativo e fornendo un'adeguata rappresentazione delle relazioni tra settori dell'economia⁴²².

Questo tipo di modelli è stato ampiamente utilizzato per la valutazione dell'eliminazione di sussidi ai combustibili fossili (Burniaux,

Martin e Oliveira-Martins, 1992; Saunders e Schneider, 2000; Burniaux e Chateau, 2011 e 2014; Bosello e Standardi, 2013; Jewell et al. 2018).

Il modello simula il funzionamento di un sistema economico di mercato con assunzioni di tipo neoclassico come l'esistenza di concorrenza perfetta, la piena occupazione, il raggiungimento dell'equilibrio in tutti i mercati e la presenza del commercio internazionale. La flessibilità, ovvero la variazione dei prezzi relativi, è il mezzo attraverso cui, in mercati caratterizzati da condizioni di concorrenza perfetta, si garantisce che la domanda uguagli l'offerta e che, ogni volta che ci sia uno shock esogeno, si raggiunga sempre un nuovo equilibrio. All'interno di ciascun Paese si assume perfetta mobilità di capitale e lavoro tra i settori economici. Terra e risorse naturali sono immobili.

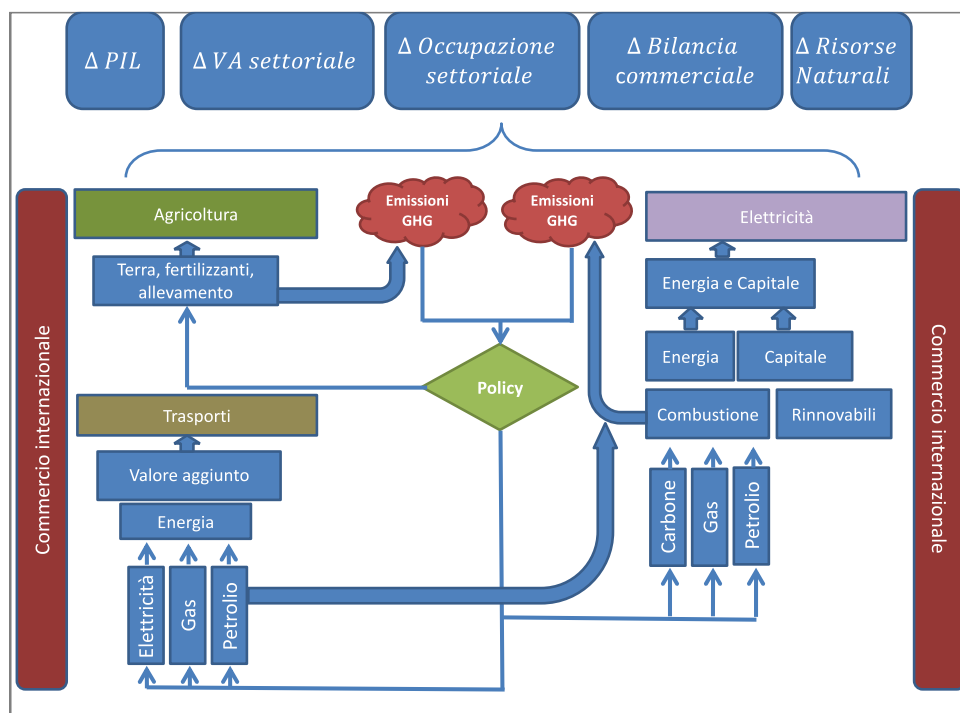
ERMES è costruito a partire dal modello predisposto dal consorzio Gtap (Global Trade Analysis Project), in particolare sul modello statico Gtap (Corong et al. 2017), e si avvale dei dati contenuti nel database Gtap 9 (Aguiar et al. 2016). Il Gtap è promosso da un consorzio internazionale che comprende, tra le altre, istituzioni quali la Banca Mondiale, l'OCSE, il WTO, l'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul

⁴²² Accordo di collaborazione del 1 dicembre 2014 n. 717

commercio e lo sviluppo), la Commissione dell'Unione Europea e l'International Trade Commission degli Stati Uniti. All'interno del progetto Gtap sono stati sviluppati sia una

banca dati sia un modello di equilibrio economico generale entrambi ospitati e periodicamente aggiornati dall'Università di Purdue (Stati Uniti d'America).

Figura 42 – La struttura del modello Ermes



Sia il database che il modello sono stati ampiamente utilizzati sia in ambito scientifico che istituzionale a livello internazionale. Il modello è stato inizialmente utilizzato per valutare gli accordi commerciali come l'Uruguay Round Agreement del WTO ma, più recentemente, anche per valutare gli accordi internazionali sul clima nell'ambito dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) e del UNFCCC. Inoltre, gran parte dei modelli economico-energetici ed ambientali multiregionali derivano dal modello Gtap ed utilizzano il database Gtap. Tra i più conosciuti, il modello ENV-Linkages dell'OCSE, GEM-E3 della Commissione Europea, EPPA del Massachusetts Technical Institute (MIT).

Il database è calibrato sui dati reali e la parametrizzazione delle variabili di interesse (es. elasticità di sostituzione tra beni

domestici e stranieri) sono basate su stime econometriche ottenute dalla letteratura scientifica (Hertel et al. 2016). Include 140 Paesi e regioni (aggregati di Paesi) del mondo e 67 settori economici in una situazione di economia aperta con commercio internazionale. Il commercio internazionale prende in esame per ciascun settore economico i flussi bilaterali tra tutte queste regioni e si basa sugli sviluppi della teoria neoclassica dei vantaggi comparati e sul cosiddetto modello di Heckscher-Ohlin-Samuelson. Tale modello individua le cause della diversità dei costi comparati tra i diversi paesi e, dunque, le cause del (e gli incentivi al) commercio internazionale nella loro diversa dotazione fattoriale. Come la maggior parte dei modelli di equilibrio economico generale, seguendo l'approccio proposto da Armington (1969) si ipotizza

che la sostituibilità nel consumo tra beni prodotti in paesi diversi non sia perfetta.

La struttura originaria di Gtap è stata ampiamente modificata ed aggiornata nell'ambito del progetto di ricerca Mattm-Mef, al fine di valutare gli impatti delle politiche di contenimento delle emissioni di gas serra sull'economia italiana. In particolare:

lo stock di capitale non è fisso ma varia nel tempo in base alla cosiddetta dinamica ricorsiva;

è stata messa in operazione l'ultima versione del database Gtap ovvero la 9.2b , che per l'Italia e la UE aggiorna le tavole input-output a quelle del 2010 tra le più recenti disponibili;

il sistema energetico del modello è stato dettagliatamente esteso e considera le possibilità di sostituzione tra 11 diversi tipi di fonti, incluse le energie rinnovabili e pulite;

la sostituzione tra fonti energetiche si basa su forme funzionali di tipo CRESH (*Constant Ratios of Elasticities of Substitution, Homothetic*) (Hanoch, 1975) con diversi livelli di sostituzione per ciascuna tecnologia;

sono state incluse le emissioni di CO₂ derivanti dai processi energetici (come in Peters et al. 2015), ma anche quelle di CH₄, N₂O e FGASS derivanti dall'agricoltura, dai processi industriali e dal residenziale;

sono inclusi volumi di energia per fonte e per settore finale di utilizzo e i flussi di import e export;

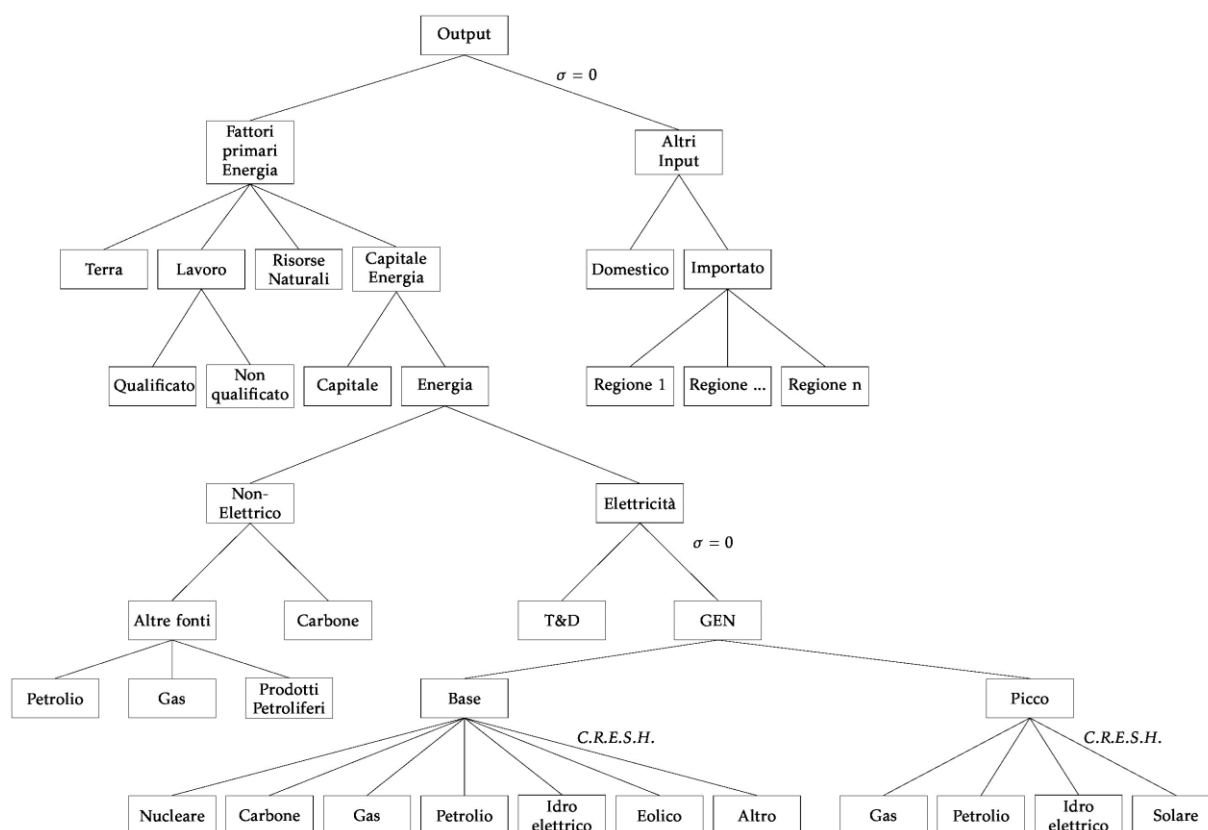
è possibile analizzare gli impatti macroeconomici di shock sui prezzi internazionali dei combustibili fossili;

il modulo di politica economica consente di imporre tre tipi misure contemporaneamente su settori diversi: tassa, fissazione di un cap di emissioni ed un cap & trade (cap di emissioni con scambio dei permessi);

ERMES ha la flessibilità necessaria per selezionare i tipi di gas (CO₂, CH₄, N₂O, FGAS), alcuni settori oltre ai Paesi oggetto della misura di politica economica.

I settori industriali sono modellati attraverso un'impresa rappresentativa che minimizza i costi, prendendo i prezzi di input come dati. A loro volta, i prezzi di produzione sono dati dai costi medi di produzione. La Figura 43 illustra la funzione di produzione annidata (nest) di ciascuna impresa rappresentativa all'interno del modello. Ogni nodo dell'albero combina fattori di produzione singoli o composti in una funzione di produzione di elasticità costante (*Costant Elasticity of Substitution* oppure CRESH). Il primo nest combina il valore aggiunto con gli altri input intermedi con una funzione di tipo Leontiev così che le proporzioni rimangano fisse nel corso della simulazione. Il valore aggiunto, proseguendo a sinistra dell'albero, è ottenuto combinando i fattori della produzione ovvero terra, lavoro (qualificato e non qualificato), risorse naturali e il bundle capitale ed energia con una funzione di tipo CES. A sua volta, il bundle capitale & energia è il risultato della combinazione di capitale fisico e di energia. L'energia si distingue tra elettricità e il resto dell'energia prodotto per il trasporto o per il riscaldamento.

Figura 43 – La produzione



A livello settoriale, il database è al massimo dettaglio e conta 67 settori, di cui 12 per il settore elettrico – 11 tecnologie e 1 settore di

trasmissione e distribuzione (vedi Tabella 74). I Paesi e le regioni sono 15 (Tabella 75).

Tabella 74 – Regioni e Paesi incluse nel modello ERMES

Regioni	
01 Italia	09 Cina
02 Germania	10 Russia
03 Francia	11 Sud Asia
04 Spagna	12 America Latina
05 Regno Unito	13 Medio Oriente e Nord Africa
06 Polonia	14 Africa Sub-Sahariana
07 Resto dell'UE	15 Resto del Mondo

08 Stati Uniti (USA)

Fonte: modello Ermes.

Tabella 75 – Settori economici del modello ERMES

Settori	
01 Riso	35 Metalli ferrosi (ferro e acciaio)
02 Grano	36 Metalli non ferrosi: produzione e fusione di rame, alluminio, zinco, piombo
03 Altri cereali	37 Prodotti in metallo fabbricati: prodotti in lamiera
04 Frutta e Verdura	38 Veicoli e motori
05 Semi oleosi	39 Altri accessori per veicoli e motori
06 Zucchero di canna	40 Elettronica
07 Piante	41 Altri macchinari ed equipaggiamenti
08 Altri semi	42 Altra manifattura
09 Allevamento di bovini, ovini e cavalli	43 Trasmissione e distribuzione di elettricità
10 Altri prodotti animali	44 Elettricità da Nucleare (Carico Base)
11 Latte	45 Elettricità da Carbone (Carico Base)
12 Lana, seta e cotone	46 Elettricità da Gas (Carico Base)
13 Legname	47 Elettricità da Eolico (Carico Base)
14 Pesca	48 Elettricità da Idroelettrico (Carico Base)
15 Carbone	49 Elettricità da Petrolio (Carico Base)
16 Petrolio	50 Elettricità da Altre fonti (Carico Base)
17 Gas	51 Elettricità da Gas (Picco di carico)
18 Altri minerali	52 Elettricità da Idroelettrico (Picco di carico)
19 Carne bovina	53 Elettricità da Petrolio (Picco di carico)
20 Altre carni	54 Elettricità da Solare (Picco di carico)
21 Oli vegetali e grassi	55 Fornitura di acqua
22 Prodotti caseari	56 Costruzioni
23 Riso processato	57 Commercio
24 Zucchero di canna	58 Altri Trasporti
25 Altri prodotti alimentari	59 Trasporto su acqua
26 Bevande e Tabacco	60 Trasporto Aereo
27 Tessili	61 Comunicazioni
28 Abbigliamento	62 Servizi finanziari

29 Pelle e Pelliame	63 Assicurazioni
30 Prodotti del legno	64 Altri servizi commerciali
31 Cartario	65 Ricreazionale ed altri servizi
32 Prodotti petroliferi	66 Pubblica amministrazione
33 Chimica, prodotti della gomma e della plastica	67 Servizi immobiliari
34 Altri prodotti minerali	

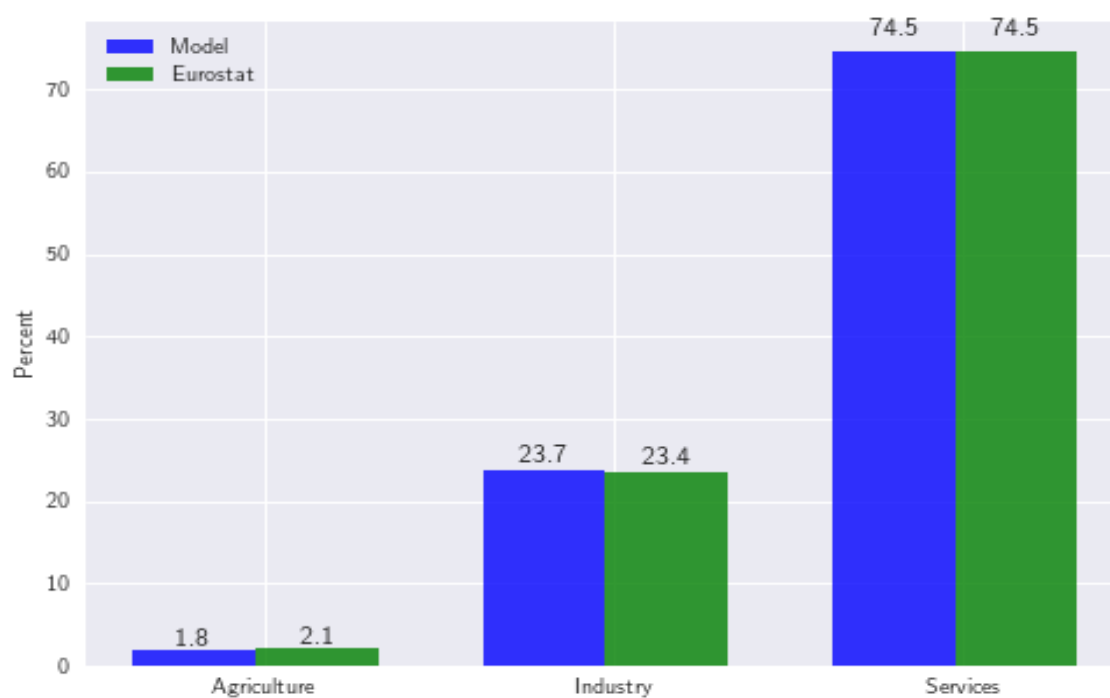
Fonte: modello Ermes.

CALIBRAZIONE STATICA PER IL 2015

Per calibrazione statica ci si riferisce al procedimento mediante il quale viene ricostruito l'anno iniziale o anno base del modello. Il database Gtap utilizzato per la predisposizione del modello ERMES è la versione 9.2b che aggiorna per l'Italia la matrice Input-Output del 2010. L'anno di

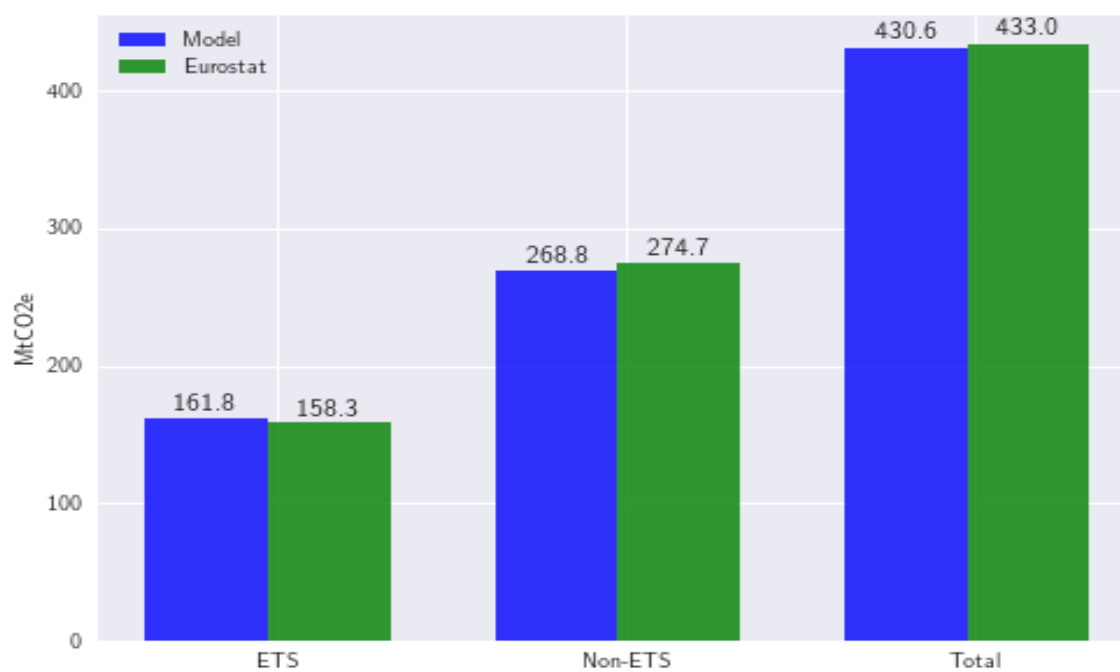
riferimento del database è il 2011 ed è stato aggiornato al 2015 calibrando PIL, popolazione, valore aggiunto settoriale, emissioni settoriali, volumi di energia e prezzi dei combustibili fossili ai dati osservati. Come si vede in Figura 44 e Figura 45 dati economici come quelli fisici relativi alle emissioni di GHGs (CO₂, CH₄, N₂O e FGAS) sono in linea con i dati reali rilevati da EUROSTAT.

Figura 44 - Share % settoriali del valore aggiunto nel 2015 (Modello Ermes)



Fonte: modello Ermes.

Figura 45 - Emissioni di GHG nel 2015 (Modello Ermes)



Fonte: modello Ermes.

SCENARI E RISULTATI

Il contributo di questo lavoro è triplice: in primo luogo, utilizza un nuovo database, basato sulla valutazione del G20 sui sussidi per i combustibili fossili in Italia, che integra l'Inventario del 2018 sui sussidi per i combustibili fossili recentemente rilasciato dall'OCSE. Le informazioni riguardano diversi settori economici e produttivi, dall'agricoltura ai trasporti.

In secondo luogo, il nostro studio si concentra sui sussidi ai combustibili fossili e prevede un'analisi intersettoriale che consente di stimare gli effetti della loro eliminazione su diversi agenti dell'economia italiana come imprese e famiglie.

In terzo luogo, attraverso l'uso di un modello CGE, esploriamo gli effetti sul benessere forniti dal diverso uso delle entrate fiscali, passando da una diminuzione dell'imposta sui redditi delle famiglie all'aumento di sussidi che favoriscano l'efficienza energetica.

I sussidi selezionati per l'analisi sono contenuti nella Tabella 76. L'anno di riferimento è il 2015 ed è basato sugli effetti finanziari stimati per la prima edizione del Catalogo. Il totale è pari a circa 12 miliardi di euro.

In particolare sono simulati tre scenari statici rispetto all'anno 2015. Un primo scenario di riferimento ("scenario A") in cui la rimozione delle sovvenzioni comporta solo una riduzione della spesa pubblica; un secondo scenario ("scenario B") in cui le entrate derivanti dalla rimozione sono

utilizzate in misura uguale per finanziare tre forme di spesa: i) aumentare gli attuali risparmi di bilancio, ii) sovvenzionare le fonti rinnovabili e iii) migliorare l'efficienza energetica del settore industriale; un terzo scenario ("scenario C") in cui i risparmi del governo vengono riciclati in un'unica soluzione per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale del lavoro "qualificato". I risultati sono riportati nella Tabella 76. Come previsto in tutti gli scenari, le emissioni si riducono in modo significativo a causa della riduzione (scenario a) o ristrutturazione (scenari b e c) della spesa pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul PIL, i risultati differiscono tra gli scenari. Nel primo scenario a), osserviamo una riduzione del PIL bassa ma significativa di -0,58% mentre negli scenari b) e c) dove i risparmi di bilancio sono riciclati per favorire i risultati dell'attività economica si registra un aumento del PIL dello 0,82% e 1,60% rispettivamente.

Tra i settori, l'offerta di energia (di seguito indicata come FF Energy) e i settori dei trasporti mostrano le maggiori riduzioni della produzione (Tabella 77). Al contrario, il settore delle energie rinnovabili aumenta significativamente in tutti e tre gli scenari: rispettivamente dell'1,1%, del 22,9% e dello 0,3%.

I settori dei servizi e dell'industria aumentano lievemente solo negli Scenari B e C rispettivamente dello 0,6% e 1,2% e dello 0,7% e del 2,2%. Per gli stessi scenari, i risultati mostrano anche un impatto positivo sull'occupazione che aumenta del 2,3% e del 4,2%.

Tabella 76 – Elenco dei sussidi (Modello Ermes)

Codice sussidio	Nome	Effetto finanziario 2015 (mln €)
EN.SI.02	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	64,50
EN.SI.03	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano	7,70
EN.SI.04	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile	634,08
EN.SI.06	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e per i voli didattici	1.551,10
EN.SI.07	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittima	456,90
EN.SI.08	Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci	11,15
EN.SI.14	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi	25,30
EN.SI.13	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze	2,90
EN.SI.17	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	11,66
EN.SI.19	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	1,00
EN.SI.20	Riduzione dei costi per le Forze armate nazionali	24,90
EN.SI.21	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	51,00
EN.SI.22	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per	1.295,80

	l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	
EN.SI.23	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui	58,11
EN.SI.24	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati	830,43
EN.SI.25	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)	219,40
EN.SI.26	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica	365,60
EN.SI.27	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	6.061,29
IVA.10	IVA agevolata per prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	233,00
Totale		11.905,82

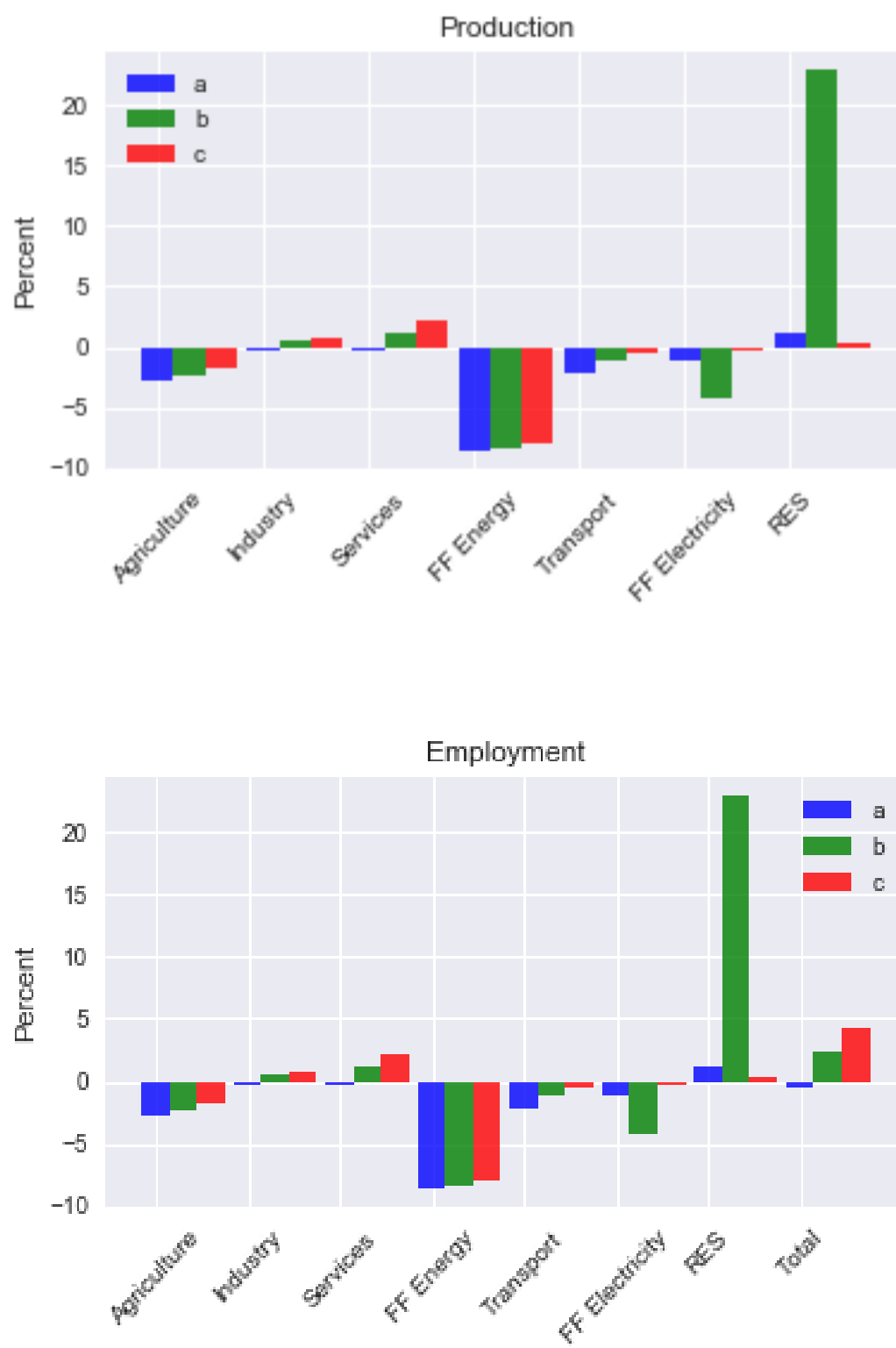
NB: la numerazione dei sussidi di cui sopra corrisponde alla seconda edizione del Catalogo in cui era stato presentato il modello ERMES e non a questa quarta edizione.

Tabella 77 - PIL e Emissioni GHG (var. % rispetto al 2015) (Modello Ermes)

	Scenario		
	a)	b)	c)
PIL	-0.58%	0.82%	1.60%
Emissioni	-2.13%	-2.68%	-0.88%

Fonte: modello Ermes.

Figura 46 – Produzione e Occupazione (var. % rispetto al 2015) (Modello Ermes)



Fonte: modello Ermes.

Infine, dato che ERMES è un modello globale, è anche possibile stimare il trasferimento (cosiddetto “leakage”) delle emissioni di carbonio verso gli altri paesi. La rimozione dei sussidi da parte dell’Italia potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo per gli altri paesi (che nel nuovo scenario

possono produrre a costi relativamente inferiori) e determinare un aumento delle importazioni dell’Italia dal resto del mondo. La Tabella 78 mostra che, in tutti gli scenari considerati, il trasferimento delle emissioni di carbonio è positiva con il maggiore aumento osservato nello scenario a).

Tabella 78 - Carbon leakage (Modello Ermes)

	Emissioni GHG nel resto del mondo (MtCO₂eq)
scenario a)	13.7
scenario b)	5.3
scenario c)	4.8

Fonte: modello Ermes.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (APP. B)

- Aguiar, A., Narayanan, B., & McDougall, R. (2016). An overview of the GTAP 9 data base. *Journal of Global Economic Analysis*, 1(1), 181-208.
- Armington, P. S. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production. *IMF Staff Papers*, 16(1), 159-178.
- Bosello, F., & Standardi, G. (2013). Data on fiscal systems of countries represented in the ICES model, with focus on fossil fuel subsidies and first test run.
- Burniaux, J. M., Martin, J. P., Nicoletti, G., & Martins, J. O. (1992). GREEN a Multi-Sector, Multi-Region General Equilibrium Model for Quantifying the Costs of Curbing CO2 Emissions.
- Burniaux, J. M., & Chateau, J. (2014). Greenhouse gases mitigation potential and economic efficiency of phasing-out fossil fuel subsidies. *International economics*, 140, 71-88.
- Burniaux, J. M., & Chateau, J. (2011). Mitigation Potential of Removing Fossil Fuel Subsidies.
- Chateau, J., Dellink, R., & Lanzi, E. (2014). An overview of the OECD ENV-Linkages model.
- Cai, Y., & Arora, V. (2015). Disaggregating electricity generation technologies in CGE models: A revised technology bundle approach with an application to the US Clean Power Plan. *Applied Energy*, 154, 543-555.
- Capros, P., Van Regemorter, D., Paroussos, L., Karkatsoulis, P., Fragkiadakis, C., Tsani, S., ... & Revesz, T. (2013). GEM-E3 model documentation. JRC-IPTS Working Papers, JRC83177, Institute for Prospective and Technological Studies, Joint Research Centre. <ftp://sjrcsvqpx102p.jrc.es/pub/EURdoc/EURdoc/JRC83177.Pdf>
- Commissione Europea (2014). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: a policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030. Impact Assessment. European Commission.
- Corong, E. L., Hertel, T. W., McDougall, R., Tsigas, M. E., & van der Mensbrugghe, D. (2017). The Standard GTAP Model, Version 7. *Journal of Global Economic Analysis*, 2(1), 1-119.
- Hanoch, G. (1975). Production and demand models with direct or indirect implicit additivity. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 395-419.
- Hertel, T. W. (1997). *Global trade analysis: modeling and applications*. Cambridge university press.
- Ianchovichina, Elena, and Robert McDougall (2012). Theoretical structure of Dynamic GTAP. *Dynamic Modeling and Applications for Global Economic Analysis* (2012): 13-70.
- Irfanoglu, Z. B., & van der Mensbrugghe, D. (2015). Development of the version 9 non-CO2 GHG emissions database. GTAP Data Documentation, Purdue University.
- Jewell, J., McCollum, D., Emmerling, J., Bertram, C., Gernaat, D. E., Krey, V., ... & Saadi, N. (2018). Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy-exporting regions. *Nature*, 554(7691), 229.
- McDougall, R., & Golub, A. (2007). GTAP-E: A revised energy-environmental version of the GTAP model. GTAP Research Memorandum, 15.
- Peters, J. C. (2016). The GTAP-Power Data Base: Disaggregating the Electricity Sector in the GTAP Data Base. *Journal of Global Economic Analysis*, 1(1), 209-250.

Prinn, R. G., & Reilly, J. M. (2017). The MIT Economic Projection and Policy Analysis (EPPA) Model: Version 5.

Saunders, M., & Schneider, K. (2000). Removing energy subsidies in developing and transition economies (p. 14). ABARE.

APPENDICE C

RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA FISCALITÀ E AI SUSSIDI AMBIENTALI DEL SEMESTRE EUROPEO 2011-2020

Nel 2020 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per l'Austria rendere la struttura dell'imposizione fiscale più efficiente e più favorevole alla crescita inclusiva e sostenibile

Nel 2019 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per l'Austria trasferire l'onere fiscale sul lavoro ad altre fonti con minor incidenza negativa sulla crescita inclusiva e sostenibile;
- Per la Germania spostare la pressione fiscale dal lavoro verso altre fonti meno penalizzanti per la crescita inclusiva e sostenibile

Nel 2018 e nel 2017 il Consiglio non ha emanato delle raccomandazioni relative alla fiscalità e ai sussidi ambientali.

Nel 2016 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per la Lettonia ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito trasferendo l'imposizione fiscale favorevole alla crescita verso le imposte ambientali e patrimoniali e migliorando il rispetto dell'obbligo tributario

Nel 2015 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per il Lussemburgo ampliare la base imponibile, in particolare sui consumi, sull'imposizione patrimoniale ricorrente e sull'imposizione ambientale

Nel 2014 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per il Belgio migliorare l'equilibrio e l'equità del regime fiscale globale, e preparare una riforma tributaria completa che permetta di spostare le tasse dal lavoro verso basi più favorevoli alla crescita, semplificando il regime tributario, rimediando alle carenze, migliorando l'efficienza dell'IVA, ampliando le basi imponibili, riducendo le agevolazioni fiscali e riducendo gradualmente i sussidi dannosi per l'ambiente.
- Per la Repubblica Ceca ridurre l'elevata pressione fiscale sul lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito. Spostare il carico fiscale verso settori meno penalizzanti per la crescita, quali le imposte ricorrenti sulle abitazioni e le imposte ambientali
- Per l'Estonia potenziare in modo significativo gli incentivi ecologici a favore del settore dei trasporti al fine di contribuire a una mobilità a ridotto impatto energetico
- Per la Francia ridurre gli oneri fiscali sul lavoro e intensificare gli sforzi per semplificare e aumentare l'efficienza del sistema fiscale. A tal fine, a partire dal bilancio 2015, adottare misure volte a eliminare le agevolazioni inefficaci nelle imposte sui redditi delle persone

fisiche e delle società sulla scorta delle valutazioni recenti e dell'iniziativa "Assises de la fiscalité", riducendo nel contempo le aliquote previste per legge. Adottare misure aggiuntive per eliminare la distorsione a favore del debito nella tassazione delle imprese. Allargare la base imponibile, in particolare sui consumi. Abolire gradualmente i sussidi dannosi dal punto di vista ambientale.

- Per l'Ungheria ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori a basso reddito mediante, tra l'altro, un miglioramento dell'efficienza delle imposte ambientali
- Per l'Irlanda migliorare la promozione della crescita e la considerazione degli aspetti ambientali nei regimi fiscali
- Per l'Italia trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio. A tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, in particolare sui consumi. Garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare i sussidi dannosi per l'ambiente. attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema catastale onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili
- Per la Lettonia proseguire gli sforzi volti a rafforzare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, dell'edilizia e degli impianti di riscaldamento
- Per la Lituania rivedere ancora più a fondo il sistema fiscale e vagliare l'aumento di quelle imposte che presentano minori incidenze negative sulla crescita, quali le imposte sugli immobili e le imposte ambientali, continuando nel contempo a migliorare il rispetto dell'obbligo tributario
- Per il Lussemburgo sviluppare un quadro generale e adottare misure concrete per conseguire gli obiettivi 2020 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non comprese nel sistema di scambio delle quote di emissione, in particolare attraverso le imposte sui prodotti energetici per i trasporti.
- Per la Spagna adottare entro la fine del 2014 una riforma globale del sistema tributario per semplificarlo e renderlo più favorevole alla crescita e all'occupazione, alla tutela dell'ambiente e alla stabilità dei redditi. A tal fine spostare il carico fiscale verso imposte meno atte a creare distorsioni, come le imposte sul consumo, le tasse ambientali (ad esempio sul carburante) e le imposte ricorrenti sugli immobili. Eliminare le inefficienze nelle agevolazioni per le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società

Nel 2013 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per l'Estonia migliorare l'efficienza energetica, in particolare dell'edilizia e dei trasporti, e rafforzare gli incentivi ambientali per quanto riguarda i veicoli e i rifiuti
- Per la Romania migliorare il sistema di riscossione delle imposte mettendo in atto una strategia globale di lotta all'evasione fiscale e contrastare il lavoro irregolare. Parallelamente, vagliare le possibilità di ricorrere maggiormente alle imposte ambientali
- Per la Lituania rivedere il sistema fiscale e vagliare un aumento delle imposte che presentano minori incidenze negative sulla crescita, quali le imposte sugli immobili e le imposte ambientali, ivi inclusa l'introduzione di un'imposta sulle autovetture, continuando nel contempo a potenziare il rispetto dell'obbligo tributario
- Per la Lettonia ridurre la tassazione delle famiglie a basso reddito, trasferendo il carico fiscale alle accise, alle imposte ricorrenti sulla proprietà e/o alle tasse ambientali

- Per l'Ungheria continuare a rendere l'imposizione del lavoro più favorevole all'occupazione mediante la riduzione del carico fiscale sui lavoratori a basso reddito, tra l'altro perfezionando i criteri di ammissibilità a godere dei benefici della legge sulla tutela del lavoro e spostando l'imposizione verso imposte ambientali.
- Per la Francia intensificare gli sforzi per ridurre e razionalizzare le agevolazioni nelle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società riducendo nel contempo le aliquote previste per legge. Avvicinare le aliquote ridotte dell'IVA all'aliquota normale e abolire le aliquote ridotte inefficaci. Adottare ulteriori misure di trasferimento del carico fiscale dal lavoro all'imposizione ambientale o al consumo.
- Per il Belgio adottare misure concrete e concordare una chiara divisione degli sforzi tra le autorità federali e quelle regionali, al fine di garantire progressi verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle attività non comprese nel sistema di scambio di quote di emissione, in particolare quelle dei settori dei trasporti e dell'edilizia.
- Per la Repubblica Ceca ridurre l'elevato carico fiscale sul lavoro, trasferendolo su settori meno negativi per la crescita, quali le imposte ricorrenti sulle abitazioni e le imposte sulla circolazione dei veicoli.
- Per la Spagna effettuare una revisione sistematica del sistema tributario entro marzo 2014. Valutare un'ulteriore riduzione delle agevolazioni fiscali sull'imposizione diretta, sondare le possibilità di limitare ulteriormente l'applicazione delle aliquote IVA ridotte e adottare misure supplementari nell'imposizione ambientale, in particolare per quanto riguarda le imposte sulle accise e sui carburanti.
- Per il Lussemburgo potenziare le misure per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non-ETS attraverso una maggiore pressione fiscale sui prodotti energetici destinati ai trasporti.
- Per l'Italia trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio. A tal fine, rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette e procedere alla riforma del catasto allineando gli estimi e le rendite ai valori di mercato.

Nel 2012 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per il Belgio spostare significativamente l'imposizione fiscale dal lavoro verso una fiscalità meno distorsiva della crescita, compresa ad esempio l'imposizione di ecotasse; adottare ulteriori misure per favorire i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle attività non comprese nel sistema ETS, in particolare garantendo un contributo significativo del settore dei trasporti al raggiungimento di questo obiettivo
- Per la Repubblica Ceca trasferire l'elevato carico fiscale sul lavoro agli alloggi e all'ambiente
- Per l'Estonia migliorare l'efficienza energetica, in particolare degli edifici e dei trasporti, e rafforzare gli incentivi ambientali per quanto riguarda i veicoli e i rifiuti, anche valutando l'eventualità di incentivi quali la tassazione degli autoveicoli.
- Per la Spagna introdurre un sistema fiscale che sia coerente con gli sforzi di risanamento di bilancio e più favorevole alla crescita, anche mediante il trasferimento degli oneri sul lavoro verso le imposte sul consumo e le imposte ambientali
- Per la Francia intraprendere ulteriori iniziative per l'introduzione di un sistema tributario più semplice ed equilibrato, in cui l'onere fiscale si sposti dal lavoro verso altre forme d'imposizione

con ripercussioni meno pesanti sulla crescita e sulla competitività esterna, in particolare verso le imposte ambientali e sui consumi.

- Per l'Ungheria rendere la tassazione del lavoro più favorevole all'occupazione attenuando l'incidenza delle modifiche fiscali introdotte nel 2011 e nel 2012 sui lavoratori a basso reddito, in modo sostenibile e senza effetti sul bilancio, ad esempio trasferendo parte dell'onere fiscale mediante tasse sull'energia e imposte periodiche sulla proprietà
- Per l'Italia adottare misure per ridurre la portata delle esenzioni fiscali, le indennità e le aliquote IVA ridotte e semplificare il codice tributario; intraprendere ulteriori azioni per spostare il carico fiscale dal lavoro e dal capitale verso i consumi e i patrimoni nonché l'ambiente
- Per la Lituania vagliare l'ipotesi di aumentare le imposte che presentano minori incidenze negative sulla crescita, quali le imposte sulla casa e le imposte ambientali, comprese quelle sulle autovetture;
- Per la Lettonia attuare misure intese a trasferire l'imposizione fiscale dal lavoro ai consumi, ai beni immobili e all'utilizzo di risorse naturali e di altro genere, migliorando il saldo strutturale; favorire ulteriormente l'efficienza energetica attuando misure e incentivando la riduzione dei costi dell'energia e spostando il consumo verso prodotti efficienti sotto il profilo energetico compresi i veicoli, gli edifici e gli impianti di riscaldamento
- Per il Lussemburgo garantire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute ad attività non comprese nel sistema ETS, in particolare attraverso una maggiore pressione fiscale sui prodotti energetici
- Per l'Austria adottare misure per ridurre l'onere fiscale e previdenziale effettivo che grava sul lavoro, in particolare sui lavoratori a basso reddito, al fine di aumentare i tassi di occupazione delle persone più anziane e delle donne, vista l'esigenza di controbilanciare l'impatto dell'evoluzione demografica sulla popolazione attiva; trasferire l'onere fiscale, in modo neutrale in termini di bilancio, verso le imposte sui beni immobili e le tasse ambientali;
- Per la Slovacchia ridurre le distorsioni a livello della tassazione del lavoro tra i vari tipi di occupazione, anche limitando le deduzioni fiscali; collegare l'imposizione fiscale sui beni immobili al valore di mercato dei beni; fare un uso maggiore delle ecotasse;

Nel 2011 le raccomandazioni del Consiglio sono state:

- Per la Francia aumentare l'efficienza del sistema fiscale, anche mediante uno spostamento dell'onere fiscale dal lavoro verso i consumi e l'ambiente, e realizzare la riduzione prevista del numero e del costo delle esenzioni fiscali e sociali (comprese le «niches fiscales»);
- Per la Spagna valutare se sia possibile ridurre il livello dei contributi previdenziali al fine di ridurre i costi non salariali del lavoro in modo neutro sul piano del bilancio, ad esempio modificando la struttura e l'aliquota dell'IVA e della tassazione dell'energia
- Per il Belgio adottare misure per spostare la pressione fiscale dal lavoro verso i consumi e per rendere il sistema fiscale più rispettoso dell'ambiente
- Per la Slovacchia salvaguardare la spesa che stimola la crescita e sfruttare gli spazi di manovra disponibili per aumentare le entrate mediante le imposte ambientali e fondiari e attraverso una maggior efficienza nella riscossione dell'IVA

APPENDICE D

TAVOLE PER LA RACCOLTA DATI DELL'EUROSTAT SUI SUSSIDI E ALTRI TRASFERIMENTI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

L'intestazione delle colonne si riferisce alle classi della due classificazioni ambientali internazionalmente riconosciute: la CEPA (classificazione delle attività di protezione dell'ambiente) e la CReMa (classificazione delle attività di gestione delle risorse naturali)⁴²³.

La classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) si articola secondo le seguenti classi: 1. Protezione dell'aria e del clima; 2. Gestione delle acque reflue; 3. Gestione dei rifiuti; 4. Protezione del suolo e delle acque del sottosuolo; 5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni; 6. Protezione della biodiversità e del paesaggio; 7. Protezione dalle radiazioni; 8. Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente; 9. Altre attività di protezione

dell'ambiente. Sono escluse le attività che, pur esercitando un impatto favorevole sull'ambiente, rispondono in primo luogo a esigenze tecniche o a requisiti interni di igiene o di protezione e sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione; sono inoltre escluse la prevenzione dei rischi naturali (frane, inondazioni, ecc.) e attività quali il risparmio energetico o il risparmio di materie prime che appartengono al campo della gestione delle risorse naturali.

La classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) si articola secondo le seguenti classi: 10. Gestione delle acque; 11. Gestione delle risorse forestali; 12. Gestione della fauna e della flora selvatiche; 13. Gestione delle risorse energetiche (13A. Produzione di energia da fonti rinnovabili; 13B. Gestione e risparmio di energia/calore; 13C. Riduzione dell'utilizzo delle energie fossili come materie prime); 14. Gestione dei minerali; 15. Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse; 16. Altre attività di gestione delle risorse.

I sussidi e altri trasferimenti sono definiti in relazione alle seguenti voci del sistema dei

⁴²³ La classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA – Classification of Environmental Protection Activities) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse naturali (CReMa – Classification of Resources Management Activities) sono consultabili sul sito: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTI&StrNom=CL_CEPAREM&StrLanguageCode=EN&IntPdKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

conti economici europei (Sec 2010, European System of Accounts – ESA2010):

Contributi (codice Sec 2010: D.3) - i contributi sono i trasferimenti correnti unilaterali operati a favore dei produttori residenti dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea. (Sec § 4.30)

Contributi e prestazioni sociali (D.6) - le prestazioni sociali sono i trasferimenti, in denaro o in natura, operati a favore delle famiglie e finalizzati a sgravare queste ultime dall'onere finanziario rappresentato da vari rischi o bisogni. I trasferimenti sono operati tramite sistemi organizzati collettivamente o, al di fuori di tali sistemi, dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni

senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Le prestazioni sociali includono i versamenti delle amministrazioni pubbliche ai produttori di cui beneficiano singolarmente le famiglie nel contesto della tutela contro i rischi e i bisogni sociali. (Sec § 4.83)

Altri trasferimenti correnti (D.7)

Contributi agli investimenti (D.92) - i contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo a favore di altre unità istituzionali residenti o non residenti allo scopo di finanziare in tutto o in parte le loro acquisizioni di capitale fisso. (Sec § 4.152)

ESST Table 1: Environmental transfers by type, paying and receiving institutional sector and environmental purpose (CEPA/CReMA) – 3 sub-tables:

- ESST_Table 1.1(D3): Environmental subsidies
- ESST_Table 1.2(D6_7): Other environmental current transfers (including social benefits (if relevant) and other current transfers) ESA 2010 codes D.6 and D7
- ESST_Table 1.3(D9): Capital transfers – ESA 2010 code D.9

All sub-tables will have an identical structure; for illustrative purposes, one of them (for environmental subsidies ESST_Table 1.1(D3)) is presented below. Given the word format limitations, the sub-table has been divided in CEPA/ and CReMA related parts.

ESST_Table 1.1_D3. Environmental subsidies - ESA 2010 code D.3 – CEPA part

ENVIRONMENTAL SUBSIDIES		CEPA 1	CEPA2	CEPA 3	CEPA 4	CEPA 5	CEPA 6	CEPA 7_8_9
1. From Rest of the World								
2. From General government ⁽¹⁾ :								
Payable	2a. To ROW							
	2b. To Corporations							
	2c. To Households							
	2d. To Non-profit institutions serving households							

Notes: (1) Consolidated within the general government sector

ESST_Table 1_D3. Environmental subsidies - ESA 2010 code D.3 – CReMA part

ENVIRONMENTAL SUBSIDIES		CReMA 10	CReMA11	CReMA13	Of which		CReMA14	CReMA 12_15_16
					CReMA13A	CReMA13B		
1. From Rest of the World								
2. From General government ⁽¹⁾								
Payable	2a. To ROW							
	2b. To Corporations							
	2c. To Households							
	2d. To Non-profit institutions serving households							

Notes: (1) Consolidated within the general government sector

ESST Table 2: Environmental transfers receivable by corporations by economic activity (NACE) of the receiving entity and environmental purpose (CEPA/CReMA) – 3 sub-tables:

- ESST_Table 2.1(D3): Environmental subsidies
- ESST_Table 2.2(D6_7): Other environmental current transfers (including social benefits (if relevant)

and other current transfers) ESA 2010 codes D.6 and D7

- ESST_Table 2.3(D9): Capital transfers – ESA 2010 code D.9

All sub-tables will have an identical structure; for illustrative purposes, one of them (for environmental subsidies ESST_Table 2.1(D3)) is presented below. Given the word format limitations, the sub-table has been divided in CEPA/ and CReMA related parts.

ESST_Table 2.1_D3. Environmental subsidies by NACE activity of the receiving entity - ESA 2010 code D.3 – CEPA part

ENVIRONMENTAL SUBSIDIES		CEPA 1	CEPA2	CEPA 3	CEPA 4	CEPA 5	CEPA 6	CEPA 7_8_9
Transfers receivable by corporations -TOTAL								
Breakdown by NACE of the receiving entity	NACE A							
	NACE B							
	NACE C							
	NACE D							
	NACE E							
	NACE F							
	NACE G							
	NACE H							
	NACE I-U							

ESST_Table 2.2_D3. Environmental subsidies by NACE activity of the receiving entity -
ESA 2010 code D.3 – CReMA part

ENVIRONM ENTAL SUBSIDIES		CReMA 10	CReMA 11	CReMA13	Of which		CReMA14	CReMA 12_15_16
					CReMA13A	CReMA13B		
Transfers receivable by corporations - TOTAL								
Breakdown by NACE of the receiving entity	NACE A							
	NACE B							
	NACE C							
	NACE D							
	NACE E							
	NACE F							
	NACE G							
	NACE H							
	NACE I- U							

